Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

KAIS.KÖN.HOF BIBLIOTHEK
10.678-B
Neu-

S. A. 11. H. 60.

Digitized by Google

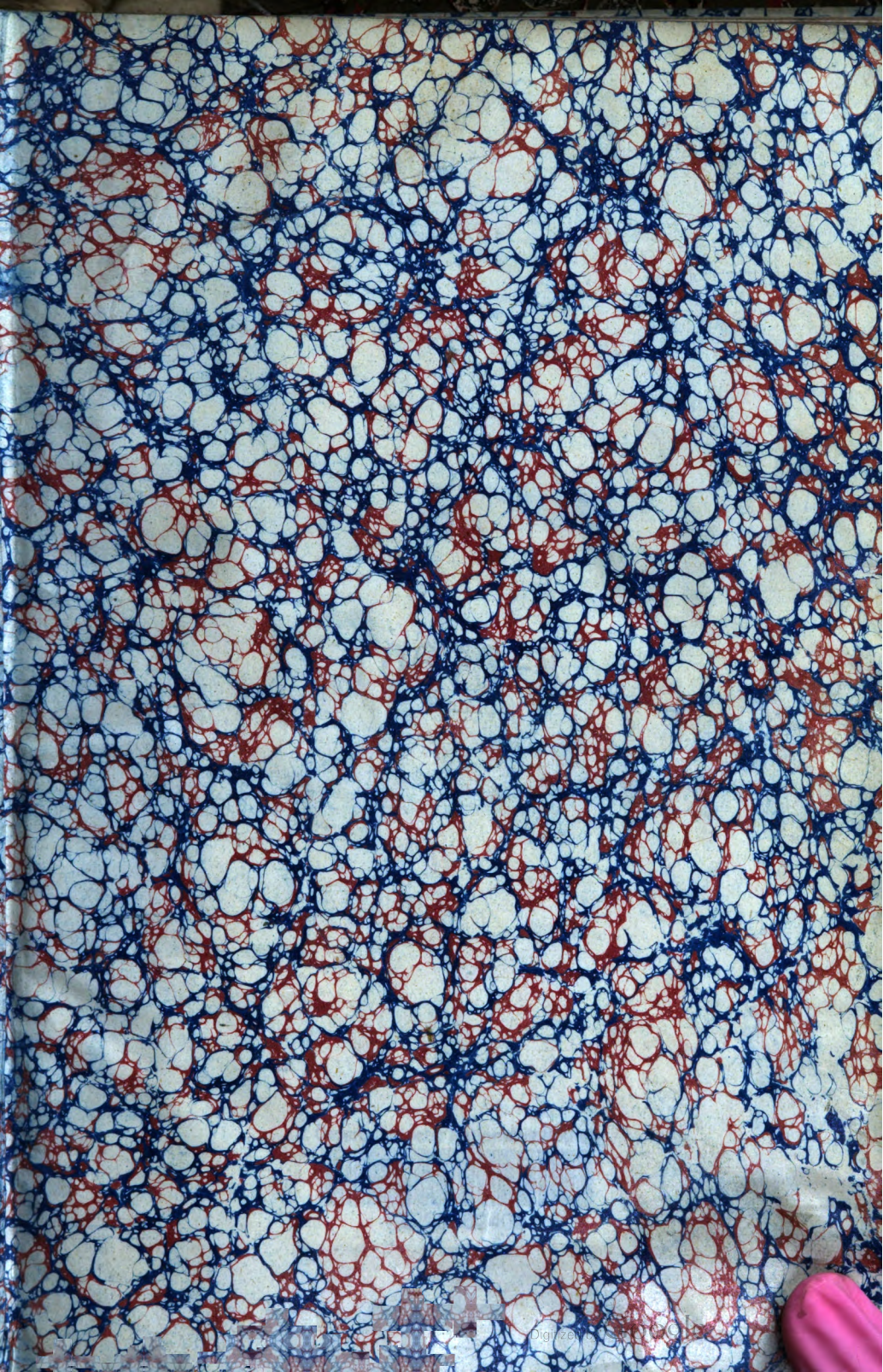

Digitized by Google

10678-B.

Österreichische Nationalbibliothek
+Z223362408

Digitized by Google

Digitized by Google

CONTINUAZIONE DELLA GIUNTA

AL MANUALE

SUL

PROCESSO PENALE AUSTRIACO

DEL CONSIGLIERE

W. T. FRÜHWALD

AD OPERA

DI F. D.A ZANGIACOMI

Sostituto Procuratore di Stato.

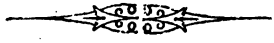

VENEZIA

PREMIATA TIPOGRAFIA DI GIO. CECCHINI EDIT.

1859.

Digitized by Google

Digitized by Google

PREFAZIONE

Ogni promessa è una obbligazione. Nel pubblicare la II. Puntata del *Manuale* sul Processo penale del Consigliere W. T. Frühwald, accennava che avrei continuata la Giunta delle relative norme ed illustrazioni. Ora per adempiere nel miglior modo possibile un tale assunto, oltre raccogliere le leggi e le decisioni posteriormente emesse, e così pure le opinioni in proposito comparse nella letteratura, trovai conveniente di riportare un estratto dal recente Commentario del Professore Dott. F. Rulf nelle parti, che mi parvero nuove e più importanti, trattandosi di lavoro profondo, commendatissimo.

Esposi le singole materie col metodo antecedentemente tenuto, aggiungendo quà e là quelle osservazioni, che mi sembrarono opportune.

Possa questa fatica qualsiasi raggiungere lo scopo propostomi, che è quello di agevolare la pratica applicazione della vigente Procedura penale.

Padova, Gennaio 1859.

ZANGIACOMI

Digitized by Google

Digitized by Google

PATENTE PROMULGATORIA

del Regolamento di Procedura penale del 29 luglio 1853,

N. 151 del Boll. gen.

La massima stabilita nell' art. III, vale a dire, che le prescrizioni del Regolamento di procedura penale dovranno applicarsi di regola anche alle azioni punibili commesse prima del giorno della sua attuazione, non è una eccezione dal principio, che le leggi non hanno effetto retroattivo. Qui non si tratta dell' influenza di unà legge sopra atti precedenti, ma della sua applicazione ad azioni che soltanto ora emergono. L' oggetto del Regolamento di procedura penale non è lo stesso reato, ma la procedura, che ha luogo in conseguenza del medesimo. Quella non può però essere assunta che secondo le leggi vigenti al tempo, in cui ha luogo. In oltre per la procedura non si intende unicamente la generale attuabile per un' azione punibile, ma eziandio ogni singolo atto della stessa. Subitochè adunque appare una nuova legge di procedura penale, il processo incominciato sotto il dominio della vecchia non deve essere continuato secondo questa, ma giusta la nuova Si sostiene bensì una eccezione da questa regola pel caso che l' applicazione della vecchia legge di procedura possa essere più favorevole all' incolpato. Ma anche tale eccezione non si può in genere giustificare, mentre il prevenuto non ha che il diritto, che venga osservata contro di lui la procedura legale; e questa è la

Digitized by Google

prescritta dalla legge, che vige al tempo, in cui avviene detta procedura. L'eventualità, che l'imputato possa sottrarsi alla meritata punizione, qualora venga osservata la vecchia procedura, non gli attribuisce certamente il diritto di chiedere, che sia applicata, invece della nuova legge migliorata, quella posta fuor di vigore.

Riguardo alla nostra legge sono poi da osservarsi le eccezioni fissate negli art. seguenti della Patente promulgatoria, le quali in parte riflettono a processi pendenti, ovvero a tali casi, rispetto ai quali non era ancora avviato un procedimento nel giorno dell'attuazione del Regolamento di procedura penale (art. IV-VI), in parte hanno per oggetto que' processi, che erano già chiusi giusta le vecchie leggi e relativamente ai quali non può quindi ora trattarsi che della riassunzione (art. VIII-X).

Quanto ai requisiti per detta riassunzione, un caso dell'applicazione del presente Regolamento di procedura penale siccome più favorevole all'imputato, art. VIII, nei paesi, ove vigeva la procedura del 3 settembre 1803, si verificherà allorquando si tratti della riassunzione a di lui vantaggio, mentre la medesima secondo il § 369 del Regolamento di procedura penale è ammissibile anche allo scopo di giudicare l'azione meno punibile, come pure per applicare una sanzione di legge portante pena minore, lo che non sarebbe giusta il § 479 della I parte del Codice penale del 1803. Un tal caso non succederà poi mai negli altri dominii, dappoichè in relazione alle norme sussistenti nell'Ungheria ed al Regolamento di procedura penale del 17 gennaio 1850 le disposizioni dell'attuale sono in proposito egualmente o più ancor rigorose. *Rulf.*

Digitized by Google

REGOLAMENTO

DI PROCEDURA PENALE

29 LUGLIO 1853.

Digitized by Google

Digitized by Google

CAPO PRIMO.

Disposizioni generali.

§ 1.

Non s' infligge pena senza previo processo penale e sentenza.

In relazione all' art. I. della Patente promulgatoria s' intende, che la disposizione: *che nessuno può essere sottoposto a pena per reati indicati nel Cod. pen., ovvero demandati per speciali disposizioni alla procedura dei Giudizii penali, se non previo penale processo costrutto in conformità al presente Regolamento*, vale pei Giudizii penali e non per tutte le persone dello stato civile, mentre anche queste pel § 5 della Norma di giurisdizione militare del 22 dicembre 1851 N. 255 del Boll. gen. riguardo ad azioni punibili contemplate dal Cod. pen., possono sottostare alla giurisdizione delle Autorità militari presso le quali la procedura non ha luogo secondo l' attuale Regolamento. *Rulf.*

Presso un Tribunale fu discussa la questione: quale efficacia abbiano i conchiusi d' accusa, passati in giudicato, relativamente alla competenza. Giustamente fu deciso, che i detti conchiusi non sono che indicativi e non attributivi di giurisdizione, e che essendo ciascun Tribunale giudice della propria competenza, gl' imputati sono ammessi a proporre anche al dibattimento le loro eccezioni declinatorie, delle quali devesi apprezzare il merito. Questa massima si deduce dallo stesso principio contenuto nel § 1 del Reg. di proc. pen. dietro la disposizione suaccennata, vale a dire, che *nessuno può essere sottoposto a pena, se non in*

Digitized by Google

forza di sentenza pronunciata dal giudice competente. Non vi osta il disposto dai §§ 196, 207 e 208, pei quali nella votazione sopra una chiusa inquisizione devesi prima versare sul punto della competenza. Il conchiuso d' accusa che venisse pronunciato in tal circostanza, non è che preparatorio del dibattimento e della decisione definitiva. Lo stato della controversia è ancora integro e *sub judice.* Il § 23 insegna, che nei consigli in generale, senza distinzione, sia che si tratti di un conchiuso sopra la completa inquisizione, o di una decisione definitiva, deve precedere la votazione sulla competenza. Secondo il § 50 quando il Giudizio riconosce di non essere competente in un affare presentatosi ad esso, deve rimetterlo all' Autorità, che egli reputa competente, affinchè sia avviata, o continuata la procedura, quindi in ogni stadio del processo. Al § 259 è prescritto che unica fonte dei mezzi di prova pel giudice decidente è il dibattimento. E contro la stessa sentenza può aver luogo il ricorso. Attributiva di giurisdizione pertanto è la stessa legge. Nel Capo quinto sono contenute le prescrizioni sulla competenza. Dal principio suddetto sussistono poi molteplici eccezioni. *Rulf* le deduce particolarmente dalle disposizioni dei §§ 49, 51, 207, 211 e 302. Il § 418 stabilisce in oltre una eccezione riguardo all' indipendenza della Pretura, in quanto che questa deve sottomettersi alla disposizione del Tribunale, che le ritornasse gli atti rispetto ad un fatto, nel quale essa ravvisava un crimine o delitto, non ritenuto tale dal Tribunale, ma soltanto contravvenzione. S' intende che eziandio in tal caso le parti possono con effetto ricorrere, e che la stessa Pretura non è tenuta alla disposizione suaccennata, se avessero ad insorgere nella procedura novità tali, per cui si confermasse nell' opinione preconcetta.

§ 2.

L' azione giudiziaria penale si esercita di regola d' ufficio.

L' avv. Giambattista Pagani nel *Giornale di giurisprudenza pratica,* anno X N. 10, dopo aver indicato i varii significati di

Digitized by Google

delitto, ed accennato che giusta il vigente Reg. si esercita d' ufficio, o ad istanza di parte l' azione penale, che corrisponde alla inquisizione, o più propriameute alla procedura in genere, la quale comprende le tre parti del processo, d'inquisizione nel senso più lato, di decisione e di esecuzione (pag. 26 del *Manuale*, § 9 del Reg., 495, 503 ed altri del Cod. pen.), ricerca perchè la legge ingiunga al querelante privato di chiedere la cooperazione della Procura di Stato nei casi prescritti, se quegli può già da solo proseguire nella dimanda, ove il pubblico Ministero non vi concorra.

Tale obbligo deriva dal motivo, che in alcuni casi l' azione da esercitarsi sulla querela privata può interessare la pubblica causa, e siccome questa è rappresentata dal procuratore di Stato, così sta in lui di conoscere, quando sia necessario od almeno utile il suo intervento. —

Si è disputato, se avvenuto in persona di età minore un reato, riguardo al quale si procede ad istanza di parte, sia efficace la querela ed il recesso del di lei tutore.

L' atto di querela per la punizione ed anche della costituzione di parte civile, di regola è vantaggioso e di sua natura urgente per non lasciar disperdere le prove. All' incontro il recesso, consistendo in un atto importante, nella rinunzia del diritto nascente dal reato, non appartenendo all' ordinaria amministrazione (§§ 216, 233 del Cod. civ.), per essere efficace sembra deva essere approvato dall' Istanza pupillare. Nè vale il dire, che chi può querelare, può rinunziare, poichè questa massima può valere per chi fa querela per offese proprie, non per chi la fa per un altro, i cui diritti possono essere conservati, ma non compromessi senza la sua volontà; e se l' interessato è minore, non lo possono essere senza le forme indicate dalla legge. *Nicolini, Quistioni di diritto*, P. IV.

Digitized by Google

§ 4.

Quale riguardo il giudice penale debba avere alle decisioni giudiziarie civili.

La legge assegna al giudice penale la decisione delle questioni di diritto privato, partendo dal principio, che le decisioni dei Giudizii penali devono essere per sè sussistenti, quindi indipendenti da decisioni del giudice civile. Questo principio si appoggia alle considerazioni seguenti. Nel processo penale si tratta di rilevare il vero stato delle cose, del diritto dello Stato di punire, diritto che può essere esercitato soltanto contro il reo. Nel processo civile all' incontro trattasi di stabilire piuttosto ciò, che le parti vogliono, di diritti privati, che sono di regola alienabili, ed ai quali per conseguenza possono i privati rinunziare, lasciando cadere le circostanze di fatto ed i mezzi di prova. In oltre il giudice civile decide intorno ai rapporti privati soltanto giusta le leggi civili, le quali contengono regole e concetti spesso diversi da quelli delle leggi penali, mentre queste ultime devono attenersi alle idee della vita comune, al comune linguaggio.

La ragione, per cui la legge riguardo al quesito sulla validità del matrimonio stabilisce una eccezione dal principio preaccennato, è posta in ciò, che in tal caso cadde il motivo, che appunto occasionò quel principio. Di fatti siccome nelle controversie sopra la validità del matrimonio non si tratta di diritti privati alienabili, siccome sì la Chiesa che lo Stato hanno grande interesse di sostenere un matrimonio validamente contratto, così tanto il giudice ecclesiastico, il quale interviene pei cattolici in tutta la Monarchia, art. X del Concordato 18 aprile 1855 N. 195 del Boll. gen., quanto il giudice civile sono obbligati rispetto a tali liti, di scoprire d' ufficio la pura verità, e quindi al pari del giudice penale di rilevare la verità materiale, per cui la loro decisione potè in questo rapporto essere dichiarata obbligatoria eziandio pel giudice penale. Soltanto nel caso che l' impedimento al matrimonio venga addotto innanzi al giudice penale, e si ricono-

Digitized by Google

sca la falsità delle circostanze di fatto sulle quali esso si fonda, ovvero sia posta fuori di ogni dubbio la sussistenza dell'eccezione dell' asserito impedimento, potendo evitare inutili ritardi, che l'imputato cercasse causare con un contegno diretto ad ingannare il giudice, dovette essere concesso al giudice penale il diritto di versare da sè anche sulla questione intorno alla validità del matrimonio. *Rulf.*

Per un debito del marito, e in seguito ad esecuzione sommaria accordata parimente contro di lui, un cursore oppignorava effetti *presumibilmente* di proprietà della di lui consorte, la quale credendosi in pieno diritto, a termini del § 354, Codice civile, nè esistendo il caso d'una limitazione, ha venduto quegli effetti, senza premettere le pratiche di procedura civile; e appunto per tale ommissione, la prima Istanza pronunciò a carico della moglie la reità a termini del § 183, Codice penale.

Sopra ricorso, il Tribunale d'Appello con decreto 20 giugno 1856, N. 1341, ha ordinato, dietro ai §§ 4 e 208, Regolamento di procedura penale, che fosse rilevata la sussistenza del diritto di *proprietà* a favore dell'accusata consorte, sugli effetti suddetti, mentre ove sussistesse il di lei diritto, *mancherebbe il dolo*, osservando di più che il § 183 del Codice penale non ha applicazione contro un terzo. *Eco*, N. 632.

§ 5.

I termini sono di regola perentorii. Modo di calcolarli.

I termini nella procedura penale sono di regola *esclusivi, assoluti, precludenti*, vale a dire che dietro la loro scadenza non può più essere eseguito un atto, che dovea aver luogo prima. Un termine non esclusivo è quello di 8 fino a 14 giorni fissato dal § 217 al procuratore di Stato per la presentazione dell' atto di accusa, mentre la trascuranza di questo termine non trae seco la perenzione dell' accusa. In oltre i termini nella procedura penale sono di regola *perentorii*, cioè non possono essere prolungati. Una eccezione è contenuta nel § 84, mentre giusta questo para-

Digitized by Google

grafo è prorogabile il termine da stabilirsi ai periti per la presentazione del loro parere.

Il rigore, da cui può sembrar dettata l'ultima disposizione di questo § 5, quella cioè, che *nei termini si contano anche quei giorni, durante i quali una scrittura, che dee presentarsi all'Autorità penale entro un termine fisso, è stata in corso di Posta od altrimenti trattenuta,* mentre con detta disposizione viene calcolato, a pregiudizio di chi deve osservare il termine, il ritardo dipendente dalla Posta e non da sua colpa, tale rigore svanisce, qualora si ponga mente, che la disposizione stessa può essere posta in pratica unicamente pei ricorsi e gravami in iscritto, e che da un lato la legge ha dichiarata sufficiente l'insinuazione fatta all'atto della pubblicazione della decisione, e dall'altro tanto la insinuazione, quanto la deduzione del ricorso non devono essere sempre presentati al Giudizio, che ha proferita la decisione, ma possono venir prodotti eziandio a quella Pretura, nella cui giurisdizione dimora il ricorrente. Con ciò è reso a lui possibile di prevenire un ritardo, che potrebbe dipendere dal caso. *Rulf.*

§ 6.

Le disposizioni sulle pene pecuniarie contenute in questo paragrafo sono da applicarsi anche alle multe, che venissero inflitte per delitti di usura. Veggasi il relativo Dispaccio 9 agosto 1857 al § 286 in seguito.

CAPO SECONDO.

Delle Autorità giudiziarie in affari penali e delle loro attribuzioni in generale.

§ 9.

La procedura penale per contravvenzioni spetta alle Preture ed alle Autorità di polizia.

Digitized by Google

Ordinanza dei Ministeri dell'interno e della giustizia, non che del Dicastero supremo di polizia del 25 aprile 1854 N. 102 Puntata XXXV del Boll. gen. e Puntata V parte I del prov., obbligatoria pel Regno Lombardo-Veneto, sul potere d'ufficio delle Autorità politiche e di polizia nell'eseguire disposizioni e decisioni, ed a tutela del rispetto loro dovuto.

« Per ciò che riguarda il potere d'ufficio delle imperiali regie Autorità politiche e di polizia nell'eseguire disposizioni o decisioni, ed a tutela del rispetto loro dovuto, il Ministero dell'interno, d'intelligenza col Ministero della giustizia e col Dicastero supremo di polizia, trova di ordinare quanto segue, in base all'autorizzazione impartita colla Sovrana Risoluzione del 20 aprile 1854:

§ 1. Tutte le ordinanze, disposizioni e decisioni, che le imperiali regie Autorità politiche e di polizia emettono nella sfera delle loro attribuzioni, tanto direttamente, quanto per incarico delle Autorità loro preposte, verranno da esse mandate ad effetto coi mezzi che la legge pone a loro disposizione.

§ 2. Se le Autorità politiche o di polizia rilasciano nella sfera delle proprie attribuzioni un divieto qualunque, che si riferisca ad una singola azione, oppure ad una determinata specie di azioni, esse Autorità dovranno porre in opera gli opportuni mezzi esecutivi per mandare ad effetto l'ordine emanato, direttamente contro coloro che tentano contravvenire al divieto, oppure persistono nell'azione vietata, ed infliggere la pena stabilita nel caso di contravvenzione o di opposizione, od in mancanza di una espressa speciale sanzione la pena comminata dal § 4.

Chi contravviene o non si conforma a tali divieti, incorre nella pena stabilita dal § 4 qualora non siasi prescritta espressamente una particolare sanzione penale.

§ 3. Nel mandare ad effetto gli ordini ed i divieti emanati dalle Autorità politiche o di polizia, la Gendarmeria o la Guardia di polizia esistente in luogo, dovrà prestare la necessaria assistenza secondo le relative istruzioni, e le Autorità hanno il diritto di procurare ai loro ordini la necessaria efficacia richiedendo la assistenza militare.

Digitized by Google

§ 4. Ogni contegno contrario ai regolamenti di polizia in luogo di pubblico convegno, particolarmente in uditorii, teatri, sale da ballo, osterie e caffè, ecc., come pure sopra strade ferrate, piroscafi, carrozze postali e simili, con cui si turba l'ordine e si manca alla decenza, si disturba il pubblico divertimento, o si dà altrimenti scandalo; come pure per ogni dimostrazione in atti, con cui si voglia esprimere avversione al Governo o disprezzo dei suoi ordini, si punirà in via disciplinare senza pregiudizio della procedura giudiziaria che fosse del caso, con multa da uno a cento fiorini, inclusivamente, moneta di convenzione, o con arresto da sei ore a quattordici giorni, secondochè l' una o l' altra punizione apparisca a norma delle circostanze più conveniente o più efficace.

Alle persone nominate dal § 248 del Codice penale può infliggersi, sotto le limitazioni ivi prescritte, anche il castigo corporale in luogo dell'arresto, o come inasprimento del medesimo.

Riguardo alla pena da infliggersi si dovrà per altro partire dal principio, che non debba mai commisurarsene una maggiore del grado minimo di quella che avrebbe dovuto applicarsi secondo il Codice penale generale, qualora l' azione di cui si tratta fosse stata qualificata come delitto o contravvenzione a sensi del Codice stesso.

§ 5. In egual modo che i funzionari politici e di polizia sono obbligati sotto stretta responsabilità di osservare un contegno decoroso con tutti nell'esercizio delle loro mansioni d'ufficio, così pure dovrà ognuno trattarli con rispetto durante le loro operazioni ufficiali.

Incorre pertanto le pene stabilite dal § 4 chiunque

a) si permette un contegno violento ed offensivo contro un impiegato politico o di polizia, che stia esercitando le sue legali funzioni d' ufficio, o contro guardie ed inservienti dell' Autorità, che debbano eseguire ordini d' ufficio in luoghi pubblici od in abitazioni private, e persiste ad usar modi offendenti il carattere ufficiale, ad onta della fattagli ammonizione;

b) si rende pertinacemente colpevole di modi violenti ed of-

Digitized by Google

fensivi contro un Capo-comune, che stia adempiendo un incarico a lui incombente per legge, o in forza di speciale ordine di un' Autorità, oppure

c) in uno scritto steso da lui stesso o da un terzo per suo incarico e diretto ad un' Autorità, si serve d' espressioni per essa ingiuriose, ovvero stende un tale scritto per una terza persona.

§ 6. Il riconoscimento del fatto si eseguirà nel modo il più semplice possibile. Nei casi del § 5, lett. *a*) e *b*) possono riguardarsi come sufficienti per la prova legale la dichiarazione dell' impiegato od inserviente politico o di polizia fatta con richiamo al giuramento d' ufficio, e la deposizione egualmente qualificata del Capo-comune, ove non venga resa dubbia da qualche circostanza.

§ 7. L' esercizio del potere penale per le azioni indicate nel § 4 spetta alle I. R. Autorità di polizia nei luoghi ove esse risiedono, e negli altri all'Autorità politica distrettuale. All'incontro, nei casi indicati nel § 5, la decisione penale si pronuncierà dal Capo dell' Autorità politica o di polizia, alla cui operazione di ufficio si riferiva l'azione punibile, e se questa fu commessa contro un Capo-comune, dal Capo dell'Autorità politica distrettuale, nel cui circondario si trova il rispettivo Comune.

Se l'offesa venne recata in una scrittura prodotta, ed è diretta contro l' Autorità in generale o contro la persona del suo Capo, l'Autorità ad essa preposta dovrà delegarne un' altra per procedere sull'affare e pronunciare la sentenza.

§ 8. I gravami contro le disposizioni o le decisioni disciplinari emanate a tenore di questa Ordinanza si dirigeranno al Dicastero politico del Dominio, ed in istanza superiore di regola al Ministero dell' interno.

Nei casi peraltro in cui si ricorre contro una decisione disciplinare (§ 5) pronunciata da un' Autorità di polizia per guarentire il rispetto dovuto al suo ufficio, oppure si produce un gravame sul contegno di un' Autorità o di un agente di polizia, si dovrà dirigere il gravame al Dicastero supremo di polizia.

Tuttavia, nei casi del § 5, lett. *a*) tale ricorso non ha forza

Digitized by Google

di sospendere l'esecuzione dell' ordine o della decisione, eccetto il caso che l' Autorità, la quale decide in prima istanza, avesse pronunciato la pena del castigo corporale, e forma oggetto di pertrattazione per l'Autorità superiore solo in quanto che ogni impiegato è responsabile per la legalità dei suoi atti di ufficio.

Contro le decisioni penali pronunciate nei casi del § 4, come pure secondo il § 5, lett. *b)* e *c)*, ovvero infliggenti il castigo corporale nei casi del § 5, lett. *a*), siano esse pronunciate dall' Autorità competente per sè stessa o da una delegata, si ammette il ricorso all' Autorità superiore, il quale ha effetto sospensivo, ma dev' essere presentato entro il termine di legge all'Autorità che ha pronunciato la decisione.

§ 9. Questa Ordinanza entrerà subito in vigore. »

Ordinanza del Ministero della giustizia del 20 luglio 1856 N. 132 Puntata XXXII del Boll. gen., N. 131 Puntata IV, parte I, del prov., con cui si concede di poter fare presso i Giudizii distrettuali (Giudizii di sedia, Preture), la pratica richiesta onde essere ammessi all' esame di idoneità all' ufficio di giudice relativamente alle contravvenzioni demandate alle Autorità di polizia.

« D'intelligenza coll' I. R. Dicastero supremo di polizia trova il Ministero della giustizia di dichiarare, che quegli impiegati addetti alle I. R. Autorità di polizia, che, all' effetto di poter subire l' esame d' idoneità all'esercizio delle funzioni di giudice relativamente alle contravvenzioni demandate alle Autorità di polizia, intendono assoggettarsi alla pratica semestrale prescritta dal § 2 dell' Ordinanza 30 dicembre 1854 (N. 321 del Bollettino delle Leggi dell' Impero), possono fare la pratica medesima anche presso quei Giudizi distrettuali (Giudizii di sedia, Preture) o Preture urbane, delegate, cui compete la giurisdizione penale per le contravvenzioni, ma non possono presso tali Giudizii essere impiegati che unicamente in affari relativi ai processi di contravvenzione. Per questa pratica non è richiesta la prova di aver percorsi gli studi politico-legali. »

Digitized by Google

Dispaccio del Ministero della giustizia del 4 novembre 1856 N. 23109 al Tribunale d'Appello di Presburgo, sulle Autorità competenti a giudicare delle contravvenzioni alla Patente sulle armi del 24 ottobre 1852 nei casi del § 40, *Eco.* n. 662.

« In evasione dell'interpellazione fatta colla Consulta del 13 ottobre 1856 N. 7289 sulle Autorità competenti a procedere sulle contravvenzioni alle prescrizioni della Patente sulle armi del 24 ottobre 1852 *Boll. legg. imp.* N. 223, ne' casi contemplati dal § 40 di quella legge, viene significato a cotesto Tribunale d'Appello quanto segue:

« Essendo nell'Ordinanza del 3 aprile 1855, N. 61 del *Boll. legg. imp.* § 1, detto espressamente che il processo e la punizione debba farsi da parte delle Autorità politiche ivi nominate soltanto riguardo a quelle trasgressioni della legge, che non vennero dichiarate azioni punibili dal Codice penale del 27 maggio 1852, e riguardo alle quali la procedura non fu da particolari prescrizioni espressamente assegnata ad altre Autorità, (e quindi non solamente sarà assegnata in avvenire) ed essendo al § 40 della Patente sulle armi del 24 ottobre 1852, N. 223 del *Boll. legg. imp.* assegnata espressamente alle Autorità penali giudiziarie la procedura sulle azioni che contravvenissero a quella Patente, eccettuate le contravvenzioni dei §§ 36 e 39, non havvi alcun dubbio che il processo penale contro le contravvenzioni alla Patente sulle armi deve farsi soltanto dalle Autorità giudiziarie, colle suaccennate due eccezioni. »

Ordinanza del Ministero della giustizia dell'8 giugno 1857 N. 114, Puntata XXV del Boll. gen., Puntata VII, parte I del prov., concernente il modo di procedere contro i faccendieri.

« Allo scopo di regolare in armonia colla vigente legislazione ed in modo uniforme in tutti i Dominî l'esecuzione dei Regolamenti sulla punizione dei faccendieri, il Ministero della giustizia trova di ordinare quanto segue:

§ 1. Si deve riguardare come faccendiere:

a) chi, senza essere avvocato abilitato, procede illecitamente a nome di una parte o stende per essa esibiti in quegli affari con-

Digitized by Google

tenziosi, nei quali le parti sono tenute secondo le disposizioni del Regolamento sul processo civile, a servirsi di un avvocato;

b) chi, senz' esservi abilitato dalla competente Autorità, fa professione di stendere per le parti documenti legali od esibiti giudiziali in oggetti contenziosi o non contenziosi, quand' anche pei medesimi non sia prescritto per legge l' intervento di un avvocato, o di procedere in Giudizio come loro procuratore, sia che si abbia la prova ch' egli ne percepisce un corrispettivo, sia che l' intenzione di guadagno si debba arguire con fondamento anche soltanto dalla quantità dei documenti legali od esibiti stesi, dal frequente procedere in qualità di procuratore, dalla produzione di fittizie cessioni o da altre circostanze.

§ 2. L' investigazione e punizione del faccendierismo, in quanto non si presenti in esso un' azione punibile a tenore del Codice penale generale, compete a quel Giudizio, presso il quale il faccendiere procedette direttamente od indirettamente, o presso cui fu presentato un documento legale od esibito da lui steso. Ciò vale anche pei Tribunali d'Appello e per la Corte suprema di giustizia riguardo ai casi che presso loro si verificano, in quanto essi non giudichino più opportuno d'incaricare dell'investigazione e decisione un Giudizio di prima Istanza.

§ 3. Ogni Giudizio deve in forza del suo potere disciplinare assumere l'investigazione d'ufficio per conservare l' ordine giudiziale, e rilevato che abbia il fatto, pronunciare contro l'individuo riconosciuto colpevole di faccendierismo una multa di 5 fino a 200 fiorini in moneta di convenzione, oppure l'arresto di 24 ore fino a 6 settimane.

§ 4. Contro la decisione è aperta, a chi se ne crede gravato, la via del ricorso al Giudizio superiore entro giorni 14 decorribili dal giorno della relativa intimazione.

Non è ammesso alcun reclamo ulteriore contro le decisioni del Giudizio superiore che confermano o riformano in favore del ricorrente il giudicato della prima Istanza e contro le decisioni della suprema Corte di giustizia.

§ 5. Si dovrà procedere in via disciplinare contro quegli avvocati e notai, che muniscono della loro firma esibiti giudiziali

Digitized by Google

stesi da faccendieri per terze persone o favoriscono il faccendierismo in qualsiasi modo. »

Ordinanza del supremo Dicastero di polizia del 17 giugno 1857 N. 118 Puntata XXVII del Boll. gen., con la quale l'efficacia dell'Ordinanza Imperiale 11 maggio 1854 viene estesa anche alla Direzione di polizia di Presburgo.

« In relazione all'Ordinanza Imperiale dell'11 maggio 1854 N. 120 del Boll. gen. § 3 (pag. 36 del *Manuale*) di concerto coi Ministeri dell'interno e della giustizia si notifica, che col 1. agosto 1857 l'I. R. Direzione di polizia di Presburgo nel regno di Ungheria eserciterà per tutta l'estensione del suo raggio di polizia la giurisdizione penale in prima Istanza riguardo alle contravvenzioni specificate nel § 2 della suaccennata Ordinanza. »

Ordinanza dei Ministeri della giustizia, dell'interno e del supremo Dicastero di polizia del 19 agosto 1857 N. 157 Puntata XXXII del Boll. gen., N. 158 Puntata X parte I del prov., obbligatoria pel Regno Lombardo-Veneto, sopra la competenza ad investigare e punire le contravvenzioni al *precetto politico* nel Regno Lombardo-Veneto.

« A toglimento di dubbii insorti, i Ministeri della giustizia e dell'interno, ed il supremo Dicastero di polizia trovano di dichiarare, in sequela alle determinazioni dei §§ 2 e 7 della Ordinanza 25 aprile 1854 N. 102 del Boll. gen. e dei §§ 1 e 2 dell'Ordinanza 3 aprile 1855 N. 61 del Boll. gen., che l'investigazione e la punizione delle contravvenzioni al *precetto politico* nel Regno Lombardo-Veneto spettano alle Autorità politiche distrettuali (Commissariati distrettuali) e rispettivamente alle II. RR. Autorità di polizia, dove queste esistano.

» Pertanto se anche a crimini, delitti o contravvenzioni contemplate dal Cod. pen. generale, od il cui processo e la punizione sono demandate ai Giudizii in forza di prescrizioni speciali, concorrano contravvenzioni al precetto politico, esaurita la procedura riguardo ai crimini, delitti od alle contravvenzioni preaccennate, si rimetteranno gli atti sulle contravvenzioni al precetto politico

Digitized by Google

alla Autorità politica distrettuale o di polizia in base pure all'art. V della Patente 27 maggio 1852 di pubblicazione del Cod. pen. ed al § 40 del Reg. di proc. pen. »

Ordinanza dei Ministeri dell' interno e della giustizia e del supremo Dicastero di polizia del 30 settembre 1857 N. 198 Puntata XXXVIII del Boll. gen., N. 199 Puntata XI parte I del prov., con cui viene notificata una prescrizione generale sulle punizioni di quelle minori trasgressioni della legge, per le quali non è commisurata la pena nel Codice penale, nè in particolari Ordinanze.

« Sul quesito sorto come abbiano ad essere trattate le trasgressioni di quelle prescrizioni di legge o disposizioni delle Autorità, emanate per pubblici riguardi, che non contengono espresse sanzioni penali, S. M. I. R. A. con Risoluzione Sovrana del 16 settembre 1857 si è degnata di ordinare quanto segue:

» Tutte le azioni od ommissioni che dalle sussistenti leggi o dalle Ordinanze emanate dalle Autorità entro la sfera delle loro attribuzioni furono dichiarate in genere punibili od almeno contrarie alla legge per riguardi di polizia od altri di pubblico interesse, senza che nelle prescrizioni su di esse emanate emerga comminata una determinata pena, in quanto non vi sia applicabile il Codice penale, saranno punite con multa da 1 a 100 fiorini o coll' arresto di sei ore a quattordici giorni.

» Contro le persone accennate nel § 248 del Cod. penale, e sotto le limitazioni ivi annoverate, può essere inflitto anche il castigo corporale in luogo della pena dell'arresto o quale inasprimento di questa.

» Nel determinare la pena dovrà per altro servire di norma che non può mai essere inflitta una pena maggiore di quella che sarebbe la minima qualora il fatto fosse giunto alla qualità di un delitto o di una contravvenzione di simil genere nel senso del Codice penale.

» La procedura su tali minori trasgressioni della legge va assunta dalle Autorità indicate nell'Ordinanza del 3 aprile 1855 N. 61 del *Boll. legg. imp.* secondo le disposizioni in essa contenute ».

Digitized by Google

Ordinanza del Ministero dell' interno del 5 marzo 1858 N. 34 Puntata X del Boll. gen., *Eco* N. 802, colla quale vengono emanate prescrizioni sulla procedura nei casi di contravvenzione, soggetti a trattazione da parte delle Autorità politiche.

« Considerando che la trattazione delle contravvenzioni alla legge forestale, rimesse al giudizio delle Autorità politiche, per mezzo di un registro penale, si è dimostrata opportuna nell'esperienza fattane, il Ministero dell' interno, per ottenere una procedura uniforme e più semplice che sia possibile in tutti i casi di contravvenzioni di competenza delle Autorità politiche, ha trovato di emanare le prescrizioni seguenti:

§ 1. La procedura nei casi di contravvenzione, di competenza politica, deve essere fatta oralmente in modo che soltanto i punti essenziali dell'udienza vengano iscritti in un registro penale da tenersi secondo l' unito formulario.

§ 2. Il registro penale dev' essere composto di singoli fogli, legati, i quali vengono riuniti in un fascicolo da chiudersi alla fine di ciascun anno.

Di tutti gl'imputati, emergenti dal registro penale, si terrà un indice alfabetico, che richiami il numero progressivo del registro, e che sarà chiuso ogni anno.

§ 3. Le contravvenzioni, che vengono trattate, saranno annotate nel registro con numeri progressivi.

Sotto uno stesso numero non può essere registrato che un caso di contravvenzione, essendo però indifferente che vi abbia preso parte un solo individuo o più persone.

Solo quando uno stesso individuo sia imputato contemporaneamente di più contravvenzioni, si registrerà sotto uno stesso numero la trattazione di tutte.

§ 4. Le intitolazioni delle singole rubriche mostrano che cosa debba essere annotato nel registro penale.

Nella quinta rubrica saranno registrati soltanto gli elementi più essenziali della deposizione dell' imputato. S' egli confessa la contravvenzione addebitatagli, si annoterà nella rubrica soltanto: « confesso ».

Nella sesta rubrica si annoteranno concisamente i punti de-

Digitized by Google

cisivi delle deposizioni dei testimonii e dei periti, indicandone il nome e cognome, l'età, la condizione, la professione ed occupazione ed il luogo di dimora.

Nell'ottava rubrica non dev'essere inserita una sentenza formale, ma solo vi si registrerà la pena pronunciata, indicando la prescrizione contravvenuta, come p. e., « cinque fiorini secondo i §§ 12 e 19 dell'Ordinanza Ministeriale del 15 febbraio 1857, N. 33, *Boll. legg. imp.* », oppure « assolto » quando l'imputato venga dichiarato innocente del reato addebitatogli.

§ 5. Se in casi particolarmente complicati fosse necessario tenere l'udienza con maggior dettaglio, si potrà, in via d'eccezione, usare della procedura protocollare; essa si limiterà però sempre solo alla rilevazione delle circostanze essenziali.

Del resto in questi casi le contravvenzioni processate si faranno risultare nel registro penale, e quindi subito all'avviamento della procedura se ne riempiranno le quattro prime rubriche, e dopo chiusa la procedura le rubriche VII, VIII, IX e X, sicchè, usando della procedura protocollare, riescono inapplicabili solo le rubriche V e VI. Nella rubrica XII si annoterà che fu usato della procedura protocollare.

§ 6. Le Autorità si terranno presente che nella sollecita evasione della procedura sta la condizione fondamentale del mantenimento della dignità della legge violata e dell'efficacia della pena inflitta.

Si eviteranno quindi tutte le rilevazioni o gli esami non appartenenti essenzialmente alla cosa e si guarderà che la procedura sia compiuta in una sola udienza, e subito alla chiusa di essa sia intimata la decisione all'imputato, il che di regola può farsi facilmente per la natura delle contravvenzioni appartenenti alla trattazione politica.

Ogni ritardo non giustificato da particolari circostanze sarà represso debitamente nell'impiegato, che ne abbia colpa.

§ 7. Per l'udienza nei casi di contravvenzioni, ai quali si riferisce la presente Ordinanza, non occorre l'intervento di un protocollista.

§ 8. Compiuto il processo, si estenderà alle parti, sopra loro

Digitized by Google

domanda, invece della sentenza un estratto delle rubriche II, IV, VI, VII, VIII e IX.

§ 9. In caso di ricorso si assoggetterà all' Autorità competente a decidere sul ricorso il relativo foglio del registro penale in originale, cogli atti che eventualmente vi appartenessero.

§ 10. Tutte le contravvenzioni, di competenza politica, senza alcuna distinzione saranno trattate secondo le prescrizioni presenti.

§ 11. Si cesserà dal tenere la tabella prescritta nel § 111 dell' Istruzione di Ufficio pegli Ufficii distrettuali e di sedia. Il capo dell' Ufficio terrà per altro in evidenza in separato elenco gli individui del suo distretto, sospetti per fatti determinati, pericolosi alla sicurezza e da assoggettarsi a sorveglianza.

§ 12. Gli Ufficii distrettuali (Commissariati distrettuali) come pure i Magistrati comunali, in quanto siano competenti a processare e punire le contravvenzioni di competenza politica, si atterranno strettamente alle presenti prescrizioni, e le Autorità loro preposte invigileranno sulla loro esecuzione da parte di essi. In particolare è obbligo delle Autorità circolari (Delegazioni) di prendere ispezione dei registri penali degli Ufficii loro soggetti, in occasione dei loro viaggi in oggetti di servizio, ed in caso che rilevassero vizii o ritardi, porvi l' opportuno riparo, oppure farne la denunzia alle Autorità superiori.

(*Segue il formulario colle seguenti dodici rubriche*):

I. Numero progressivo;

II. Nome e cognome, età, condizione, professione ed occupazione e luogo di dimora dell' imputato;

III. Nome e cognome, età, condizione, professione ed occupazione, e luogo di dimora delle persone, che si presentano come querelanti, danneggiati o denunzianti;

IV. Qualificazione della contravvenzione che viene addebitata all' imputato;

V. Confessione o discolpa dell' imputato;

VI. Deposizione dei testimonii e periti a favore o contro dell' imputato;

VII. Indicazione di quello, che si ammette per provato, e come ciò avvenga;

Digitized by Google

VIII. Tenore e data della decisione, indicando la prescrizione violata e colla firma d'Ufficio;

IX. Risarcimento aggiudicato colla decisione;

X. La decisione intimata il,

XI. Esecuzione della decisione il,

XII. Annotazione) ».

Ordinanza dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del supremo Dicastero della polizia, del 2 aprile 1858 N. 51 Puntata XIV del Boll. gen., *Eco* N. 803, relativa alle contravvenzioni alle prescrizioni sulle notifiche.

» In conformità alla Risoluzione Sovrana 18 marzo 1858, il Ministero dell'interno, quello della giustizia, ed il supremo Dicastero della polizia hanno ordinato quanto segue:

1. Le contravvenzioni alle prescrizioni sulle notifiche deggiono essere processate e punite senza eccezione dalle Autorità politiche, e nei luoghi nei quali esistono II. RR. Autorità di polizia, da queste.

Cessa quindi la competenza giudiziaria, nei casi di contravvenzione al § 320 del Codice penale del 26 maggio 1852, lett. *a*, *b*, *c*, *d*.

2. Quelle contravvenzioni sono punite con multa da 5 a 100 fiorini, o con arresto da 1 a 14 giorni.

Questa misura di pena esser dee applicata dappertutto, senza differenza di luoghi e quindi cesseranno tutte le pene in altro modo fissate.

3. Saranno puniti con tale misura di pena anche gli albergatori ed osti, che in luoghi, nei quali esser deggiono tenuti registri di forestieri, accolgono forestieri a pernottare, senza essere autorizzati a dare albergo.

In caso di punizione per più di due volte, può essere, secondo le circostanze, inflitta la privazione della licenza di tenere osteria.

4. Relativamente alla procedura, al ricorso ed alla prescrizione, sono applicabili le disposizioni dell'Ordinanza Ministeriale del 3 aprile 1855, e respettivamente quelle dell'Ordinanza Ministeriale 5 marzo 1858 ».

Digitized by Google

§ 10.

Giudizii ai quali spetta la procedura d'inquisizione per crimini e delitti in qualità di Giudizii inquirenti.

Ordinanza del Ministero della giustizia del 30 gennaio 1857 N. 17 Puntata V del Boll. gen., N. 21 Puntata III parte I del Boll. prov., con cui si pubblica, che con Sovrano Viglietto di Sua Maestà del 25 gennaio 1857, venne ordinato lo scioglimento della Corte di giustizia speciale a Mantova.

» Con Sovrano Viglietto in data di Milano 25 gennaio 1857, Sua Maestà I. R. Apostolica si è compiaciuta di ordinare che abbia a cessare dalle sue funzioni la Corte speciale di giustizia istituita a Mantova e che venga immediatamente disciolta.

» Avendo in seguito a tale Ordine Sovrano la suddetta Corte speciale cessato dall' esercizio delle sue attribuzioni d' ufficio fino dal 25 gennaio 1857, non ha più alcun vigore a partire dal detto giorno l'Ordinanza 22 maggio 1854 (N. 126 del Bollettino delle Leggi dell'Impero) con cui venne istituita la Corte speciale summenzionata ».

Allorquando la competenza di un Tribunale a procedere contro un imputato si fonda solo sull'essergli addebitato, oltre a reati comuni, anche uno di quelli riservati a senso del § 10 lett. *a)* del Reg. di proc. pen., venendo a cessare l' azione penale pel titolo maggiore, viene pure a cessare la competenza a procedere pei reati comuni, che tornano al foro ordinario.

Decisione del Tribunale d'Appello veneto del 4 maggio 1857 N. 8901, *Eco* N. 713.

Il Procuratore superiore di Stato in Venezia, con decreti 24 giugno e 13 luglio 1855 N. 564 e 623, faceva conoscere di conformità anche all'opinione dell' Appello, all'uopo interpellato, che le Preture foresi in base del § 2 dell' Ordinanza ministeriale 16 novembre 1854 N. 296 del Boll. gen., pag. 43 del *Manuale*, sono

Digitized by Google

autorizzate a deliberare a senso del § 153 del Reg. di proc. pen., se l'imputato arrestato debba essere rimesso a piede libero, o tenuto in custodia, essendo tale deliberazione indubbiamente una operazione d'uffizio urgente dell'inquisizione preliminare.

È vietato alle Preture di procedere all'aprimento della speciale inquisizione, § 145, e perciò eziandio di decretare il formale arresto inquisizionale dei prevenuti, §§ 156 e 157.

Nei casi, in cui non è permessa la delegazione delle Preture ad assumere l'inquisizione speciale giusta il § 3 della sullodata Ordinanza ministeriale, il giudice inquirente potrà, come in altri casi, ricercarle per esami testimoniali, perizie ed altre pratiche meramente investigative pure in corso dell'inquisizione speciale, poichè la requisitoria per tali pratiche non può equivalere ad una delegazione, mentre invece si presenterebbe quale delegazione lo incarico dato ad una Pretura di procedere al formale costituto dell'inquisito, ai confronti di lui coi testimonii e simili.

§ 11.

Impiegati giudiziali che debbono assumere l'inquisizione in qualità di giudici inquirenti.

La trattazione del processo d'inquisizione compete al Tribunale inquirente e non al giudice inquirente, il quale procede in nome del Tribunale inquirente agli opportuni atti d'ufficio e spedizioni. Su ciò si basano le disposizioni del Capo settimo e dell'Istruzione pei Giudizii penali intorno al rapporto fra il giudice inquirente ed il Giudizio inquirente. *Rulf.*

§ 12.

Autorità che debbono prestarsi in sussidio dei Giudizii inquirenti.

L'espressione usata in questo paragrafo « *fuori del luogo di residenza* » non è esatta, dovrebbe piuttosto esser detto « *fuori*

Digitized by Google

del suo circondario giurisdizionale » come ciò risulta indubbiamente dal contesto del relativo capoverso del paragrafo stesso. Se singoli atti d' inquisizione sono da assumersi fuori di quel circondario, il Giudizio inquirente non è autorizzato, che a ricercare il Giudizio inquirente del circondario, nel quale si trova il luogo, dove deve assumersi l'atto giudiziale. Di regola non è poi abilitato, di ricercare per l'assunzione di un tal atto un Giudizio distrettuale, posto fuori del suo circondario, ed il quale non fosse in pari tempo Giudizio inquirente. Una eccezione ha luogo soltanto per esami di testimonii a seconda dei §§ 25 e 116. Entro il suo circondario può però il Giudizio inquirente far assumere singoli atti d'inquisizione anche dai Giudizii distrettuali, come ciò fu espressamente determinato col § 60 delle Ordinanze del 19 gennaio 1853 N. 9 e 10 del Boll. gen. *(Rulf)*, obbligatorie per altre Provincie, e nel Regno Lombardo-Veneto dalle Preture foresi l'inquisizione speciale nei casi del § 3 dell' Ordinanza 16 novembre 1854 N. 296 del Boll. gen., pag. 43 del *Manuale*.

§§ 17-19.

Modo di deliberare in oggetti penali.

Ordinanza del Ministero della giustizia del 27 ottobre 1857 N. 206 Puntata XL del Boll. gen., Puntata XI parte I del prov., a schiarimento dei §§ 17-19 del Regolamento di procedura penale sul modo di comporre i consigli presso le autorità giudiziarie per decidere in affari penali.

« In seguito all'interpellazione, se la disposizione dei §§ 17-19 del Regolamento di proc. pen., che si debba deliberare in un consiglio composto di un maggior numero di votanti, allorchè si tratta presso ai Tribunali di prima Istanza di crimini, ai quali dalla legge è comminata la pena di morte o quella del carcere per più di cinque anni, e presso ai Tribunali d'Appello ed alla Corte suprema di giustizia, allorchè si tratta di crimini della prima specie, debba aver luogo nelle inquisizioni su tutte le specie di crimini, contro i quali sono comminate quelle pene nel Codice

Digitized by Google

penale senza riguardo alla qualità particolare del singolo caso o soltanto in quelle inquisizioni, nelle quali, avuto riguardo alla qualità del caso ed allo stato del processo, quelle pene possono effettivamente essere inflitte, il Ministero della giustizia trova di dare il seguente schiarimento:

» Presso i Tribunali di prima Istanza il consiglio dev'essere composto di un presidente, di quattro giudici e di un protocollista soltanto per l'assunzione di quei dibattimenti finali, nei quali, secondo la qualità del singolo caso risultante dal conchiuso di accusa e dalla sua motivazione, può trattarsi dell'inflizione della pena di morte o del carcere per più di cinque anni. Qualora solo nel corso del dibattimento emergono circostanze tali, che rendano possibile l'applicazione di questa pena, si completerà secondo il bisogno il numero dei giudici, a tenore del Dispaccio del Ministero della giustizia del 9 gennaio 1857, N. 11 del *Boll. leggi imp.*

» Presso i Tribunali d'Appello la deliberazione, fuori dei casi di alto tradimento, sarà tenuta in un consiglio più numeroso a senso del § 18 del Reg. di proc. pen. solo quando la prima Istanza abbia pronunziata la pena di morte o si abbia un ricorso del pubblico Ministero perchè non sia stata inflitta tal pena.

» Di uguale maniera la Corte suprema di giustizia, fuori dei casi di alto tradimento, deciderà in un consiglio più numeroso secondo il § 19 del Reg. di proc. pen. solo quando la sentenza del Tribunale d'Appello infligga la pena di morte, o quando il pubblico Ministero abbia interposto ricorso per non avere il Tribunale d'Appello pronunziato quella pena. »

Circolare del Tribunale d'Appello in Venezia del 15 febbraio 1858 N. 3418.

« In esecuzione ad ossequiato Dispaccio 5 corr. N. 26373 dell'Ecc. I. R. Ministero della giustizia s'ingiunge a tutte le presidenze dei Tribunali provinciali, che nei dibattimenti finali da tenersi pel disposto dal § 17 del Reg. di proc. pen. da un consesso composto di un presidente, quattro giudici ed un protocollista, il collegio dei giudici abbia sempre, eccettuato il caso d'inevitabilità, ad essere composto in modo, che qualora non sia preseduto dallo

Digitized by Google

stesso presidente del Tribunale o dal suo faciente funzioni, tanto il preside, quanto almeno due altri membri siano consiglieri effettivi.

» Riguardo a quei Tribunali, in cui la giurisdizione viene esercitata in senati distinti per i casi penali e per gli affari civili, si potrà completare il numero prescritto, col far intervenire ai dibattimenti finali in affari penali in qualità di votanti i consiglieri addetti al senato destinato alla trattazione degli affari civili, in quanto ciò sia possibile per i rapporti locali.

» Che se in singoli casi non si potesse formare il collegio dei giudici nell' ora prescritto modo, e si riconoscesse assolutamente inevitabile di farvi intervenire tre giudici che non sieno ancora consiglieri effettivi, il presidente del Tribunale dovrà esporre circostanziatamente i motivi, per cui conviene dipartirsi dalla suddetta norma sopra un foglio separato che verrà acchiuso agli atti ».

§ 20.

Determinazione del numero dei votanti.

Mediante la disposizione di questo paragrafo, che *per le decisioni in affari penali il numero dei votanti non può essere maggiore nè minore di quello stabilito nei* §§ 17-19, *Hye* dice, alla pag. 63 dell' edizione italiana, essere introdotti per tutti *eguale* diritto e le *medesime* guarentigie della prolazione del diritto stesso. La composizione irregolare del giudizio costituiva un motivo di nullità giusta i §§ 242 lett. *d*) e 352 lett. *a*) del Reg. del 1850. Anche secondo l' attuale, quel difetto può avere per conseguenza l' annullamento della decisione, mentre siffatta irregolarità è un vizio di forma tale da influire su detta decisione. *Rulf.*

§ 23.

Per questioni preliminari s'intendono quelle, dalla cui decisione dipende la decisione di un' altra questione, la decisione in merito ; quelle devono per conseguenza essere decise prima di procedere alla decisione in merito. *Rulf.*

Digitized by Google

§ 25.

Estensione della giurisdizione dei Giudizii penali.

Il tenore di questo paragrafo può in più riguardi condurre a degli equivoci. Dal primo capoverso si potrebbe dedurre, che la giurisdizione di ogni Giudizio si estenda soltanto al suo circondario, dunque unicamente alle persone, che si trovano nel medesimo, inquantochè esse non vi siano espressamente eccettuate (§§ 47, 48), che quindi nel seguente capoverso: « *Ognuno è obbligato* ecc. » per « *ognuno* » non si devano intendere che le persone, le quali si trovano nel circondario di un Giudizio, mentre tuttavia riguardo all' imputato, questi di regola è sottoposto alla giurisdizione di quel Giudizio, nel cui circondario fu commesso il reato, si trovi egli nello stesso o meno, e rispetto ai testimonii, se citati, in conformità al § 116, devono comparire anche avanti un Giudizio inquirente, nel cui circondario non si trovino. — Eziandio l' ultimo allinea del paragrafo può indurre ad erronee conclusioni, poichè con le parole « *per altro* » si presenta quale eccezione dall'allinea antecedente, lo che poi non è, mentre anche le persone, che trovansi fuori del circondario del Giudizio inquirente ad una distanza maggiore di due leghe tedesche dalla sua residenza, sono obbligate sopra citazione a comparire innanzi al Giudizio inquirente, perchè questo può richiedere la loro personale comparsa, e ad esse non può essere lasciato il decidere, se sia necessaria. In oltre l' ultimo allinea non sta in alcuna connessione col resto del paragrafo, imperocchè questo tratta di un dovere dei cittadini rimpetto ai Giudizii penali, e l' ultimo allinea versa invece sopra un obbligo dei Giudizii inquirenti, il quale non sta in alcuna connessione col dovere dei cittadini predetto. Finalmente la disposizione dell'ultimo allinea può trarre alla conclusione, che valga soltanto per quelle persone, le quali si trovano fuori del circondario del Giudizio inquirente ad una distanza maggiore di due leghe dalla sua residenza, mentre il § 116, a cui il presente si riporta, prescrive in generale, che se il luogo della dimora di

Digitized by Google

un testimone dista più di due leghe dalla sede del Giudizio inquirente, sia questo luogo nel circondario del Giudizio inquirente stesso, o meno, il giudice può di regola farlo esaminare dalla Pretura, nel cui distretto si trova. Laonde la disposizione dell'ultimo allinea del § 25 non si presenta che quale parte della prescrizione generale del § 116, in questi due passi di legge non furono quindi regolati due casi, essenzialmente differenti l'uno dall'altro, come sostiene *Hye* alla pag. 193, ma l'identico caso, soltanto che il § 116, oltrechè di questo caso, tratta pure di quello, che il testimonio dimori entro il circondario del Giudizio inquirente alla distanza di due leghe dalla sede del medesimo. *Rulf.*

§ 26.

Corrispondenza dei Giudizii penali con altre autorità.

Dispaccio del Ministero della giustizia del 19 luglio 1856 N. 13571 al Tribunale d'Appello di Cracovia sulle forme della corrispondenza delle Preture miste colle Autorità circolari in affari puramente giudiziarii, non applicabile al Regno Lombardo-Veneto, *Eco* N. 668.

« Un I. R. Uffizio distrettuale, nella sua qualità di Giudizio distrettuale, colla sua consulta del 17 giugno 1856, N. 597, qui direttamente prodotta domandò istruzione sulla forma della corrispondenza coll'I. R. Autorità circolare, in affari giudiziarii, ed accennava che quell'Ufficio circolare aveva accolto malvolentieri la forma, in tali casi adoperata dal Giudizio distrettuale, di requisitoria e responsiva, ed aveva dato ordini all'Uffizio distrettuale in affari giudiziarii.

» Viene quindi incaricato cotesto Trib. d'Appello di istruire gli Uffizii distrettuali nella loro qualità di Giudizii distrettuali, che nella corrispondenza colle II. RR. Autorità circolari, che risguarda affari strettamente giudiziarii, abbiano a servirsi delle forme di requisitorie e responsive, trattando solo come requisitorie le eventuali ingiunzioni loro pervenute, contra questo principio, da II. RR. Autorità circolari, e rispondendovi in quella forma ».

Digitized by Google

Con questa prescrizione venne confermata la regola contenuta nel § 26 del Reg. di proc. pen. e nel § 202 della Patente Imperiale del 3 maggio 1853 N. 81 del Boll. gen.

Ordinanza del Ministero della giustizia del 15 ottobre 1856 N. 195 Puntata XLVIII del Boll. gen., Puntata XV, parte I, del prov., concernente la corrispondenza reciproca fra le Autorità giudiziarie austriache e svizzere.

« Il Governo federale svizzero ha aderito alla proposta del Governo Imperiale austriaco, che omessa la corrispondenza in via diplomatica, sia concessa alle Autorità giudiziarie d'eguale o differente rango dei due Stati, il carteggio immediato fra di loro, in quanto speciali rapporti non rendano necessaria una mediazione in via diplomatica, come segnatamente nei casi stabiliti da pubblici Trattati, ritenuta però la modificazione desiderata da singoli Governi di Cantone, che nei loro territori le Autorità giudiziarie austriache non abbiano a rivolgersi ai singoli Giudizii inferiori, ma ad un Dicastero centrale.

» Onde facilitare l'immediata corrispondenza d'affari colle Autorità svizzere, che incomincierà col 1.° genn. 1857, si riporta qui in appresso un Prospetto comunicato dal Governo federale svizzero delle Autorità di Cantone alle quali gl'II. RR. Giudizii austriaci avranno a rivolgersi.

» Si avvertono del resto le II. RR. Autorità giudiziarie, di esaminare attentamente allorchè pervengono requisitorie delle Autorità giudiziarie svizzere, se l'Autorità giudiziaria estera sia competente per le disposizioni, delle quali desidera l'esecuzione, e se la domanda sia ammissibile secondo le vigenti leggi. Nel caso che insorgessero dubbi in proposito, le prime Istanze proporranno il quesito ai Tribunali di Appello, e questi, a norma delle circostanze, al Ministero della giustizia; ma quando non si oppongono difficoltà, si dovrà corrispondere alla requisitoria colla possibile sollecitudine, e non dare occasione a gravami per tardanza nella trattazione degli affari.

Digitized by Google

PROSPETTO

DELLE AUTORITÀ CANTONALI SVIZZERE, ALLE QUALI DEVONO RIVOLGERSI GL' II. RR. GIUDIZII AUSTRIACI.

Cantone di Zurigo.

Il Tribunale d'Appello in Zurigo.

Cantone di Berna.

1. Il Tribunale d'Appello in Berna.

2. I 30 Uffizi giudiziari, rispettive Giudicature del Cantone; cioè:

Aarberg, Aarwangen, Berna, Biel, Büren, Burgdorf, Courtelary, Delémont (Delsberg), Erlach, Franches-Montagnes (Freibergen), Fraubrunnen, Frutigen, Interlaken, Konolfingen, Laufen, Laupen, Münster, Neuenstadt, Nidau, Oberhasle, Pruntrut, Saanen, Schwarzenburg, Seftigen, Signau, Ober-Simmenthal, Nieder-Simmenthal, Thun, Trachselwald, Wangen.

Cantone di Lucerna.

1. Il Tribunale d'Appello in Lucerna quale Istanza superiore in affari civili e penali soggetti a ricorso.

2. La Commissione di giustizia del Tribunale d'Appello, quale Autorità incaricata della sorveglianza in oggetti di sollecitazione, concorsuali, ipotecari, di commercio, e di sportule giudiziarie.

3. Il Tribunale criminale in Lucerna per gli affari penali.

4. I due (I e II) Uffici inquirenti, in oggetti d'inquisizione criminale.

5. La Procura di Stato in casi di polizia giudiziaria.

6. Gli Uffici di Luogotenenza per inquisizioni di polizia e per inquisizioni preliminari in oggetti criminali.

Digitized by Google

7. I Giudizi distrettuali per processi civili e di polizia, di prima Istanza od anche inappellabili.

8. I Presidenti di Tribunale pel rilascio di ordini o divieti, insinuazioni d' ufficio, sorveglianza dei debitori.

Annotazione: I Distretti, cui si riferiscono i N. 6, 7, 8, sono: Lucerna, Entlebuch, Hochdorf, Sursee, Willisau.

Cantone Uri.

1. Il Tribunale di Cantone.
2. Il Tribunale criminale.
3. I Giudizi distrettuali Uri e Urseren.
4. L' Ufficio di polizia.
5. L' Ufficio inquirente.

Cantone Svitto.

1. La Commissione di giustizia,
2. Il Tribunale di Cantone,
3. l'Ufficio inquirente di Cantone,

} tutti in Svitto.

Cantone Alto-Unterwalden.

Landamano e Consiglio di Governo del Cantone.

Cantone Basso-Unterwalden.

Il Tribunale dei giurati del Cantone Basso-Unterwalden in Stanz.

Cantone Glaris.

Il Tribunale d'Appello del Cantone in Glaris.

Cantone Zug.

Il Tribunale del Cantone in Zug.

Digitized by Google

Cantone di Friburgo.

1. Il Consiglio di Stato (Conseil d' État) in Friborgo in tutti i casi nei quali si domanda la comparsa personale di un abitante del Cantone avanti ad un' Autorità estera.

2. Il Tribunale cantonale a Friburgo.

3. Il Tribunale di commercio a Friburgo.

4. I Tribunali di Circondario:

Tribunale del Circondario della Sarine a Friburgo.
» » » » Singine a Tavel.
» » » » Broye a Estavayer.
» » » » Glâne a Romont.
» » » » Gruyèr a Bulle.
» » » del Lago a Morat.
» » » della Veveyse a Châtel.

Cantone Soletta.

1. Il Tribunale d'Appello del Cantone per affari civili, di polizia e criminali.

2. Il Tribunale criminale di I. Istanza.

3. L' Ufficio inquirente del Cantone.

4. Le Autorità distrettuali per affari civili e penali sono:

Ufficio giudiziale e giudicatura in Soletta, Läbern.
» » » » Bucheggberg, Kriegstetten.
» » » » Balsthal.
» » » » Dornek, Thierslein.

Cantone di Basilea-città.

1. Il Tribunale civile in Basilea.

2. Il Tribunale criminale del Cantone Basilea-città.

Cantone di Basilea-campagna.

La Direzione di giustizia del Cantone in Liesthal.

Digitized by Google

Cantone di Sciaffusa.

1. Il Tribunale d' Appello.

2. Il Tribunale del Cantone, quale Istanza inferiore per casi matrimoniali, di polizia correzionale e criminale.

3. Quali Istanze inferiori di Giudizii distrettuali in affari civili:

Sciaffusa, Stein, Reiath, Klettgau superiore, Klettgau inferiore, Schleitheim.

Cantone di Appenzell esterno.

La Cancelleria di Cantone in Herisau.

Cantone di Appenzell interno.

La Commissione di giustizia e di polizia in Appenzell.

Cantone di S. Gallo.

1. Il Dipartimento di giustizia in S. Gallo per gli affari penali di maggior rilievo.

2. Per gli affari civili e pei penali di minor entità gli Uffici di Landamano in:

S. Gallo, Tablat, Rorschach, Rheinthal inferiore, Rheinthal superiore, Werdenberg, Cargans, Gaster, Distretto del Lago, Toggenburg superiore, Nuovo Toggenburg, Vecchio Toggenburg, Toggenburg inferiore, Wyl, Gossau.

Avvertenza. Conviene rivolgersi al Dipartimento di giustizia anche quando non venga debitamente corrisposto da un' Autorità inferiore, oppure quando l'Autorità requirente non sa quale sia il competente Ufficio di Landamano.

Cantone dei Grigioni.

Il Governo di questo Cantone trova che l'espediente più opportuno si è quello, che i Giudizi II. RR. Austriaci si rivolgano a

Digitized by Google

lui medesimo coll' indirizzo : « Al piccolo Consiglio del Cantone dei Grigioni in Coira. » Del resto il detto Governo indica le Autorità giudiziarie come segue :

39 Giudizii di Circolo :

1. Quale unica Istanza per importi controversi fino a fr. 200.

2. Quale prima Istanza per importi controversi da fr. 200 fino a fr. 1500.

Al Giudizio (od Ufficio) di Circolo :

1. Coira	14. Davos.	27. Calanca.
2. Schanfigg.	15. Ober-Halbstein.	28. Dissentis.
3. Churwalden.	16. Alvaschein.	29. Ruis.
4. Rhäzüns.	17. Belfort.	30. Ilanz.
5. Trins.	18. Bergün.	31. Lungnez.
6. Maienfeld.	19. Domleschg.	32. Bergell.
7. Fünf-Dörfer.	20. Thusis.	33. Ober-Engadin.
8. Seevis.	21. Safien.	34. Poschiavo.
9. Schiers.	22. Avers.	35. Brusis.
10. Jenaz.	23. Schams.	36. Obtasna.
11. Luzein.	24. Rheinwald.	37. Unter-Tasna.
12. Kublis.	25. Mison.	38. Remus.
13. Klosters.	26. Roveredo.	39. Münsterthal.

14. Giudizii distrettuali.

1. Quale seconda Istanza per importi controversi da fr. 200 fino a fr. 1500.

2. Quale prima Istanza per importi controversi di fr. 1500 o più.

Alla Presidenza del Giudizio distrettuale :

1. Plessur.	6. Heinzenberg.	11. Maloja.
2. Im Boden.	7. Hinter-Rhein.	12. Bernina.
3. Unter-Landquart.	8. Moesa.	13. Inn.
4. Ober-Landquart.	9. Vorder Rhein.	14. Münsterthal.
5. Albula.	10. Glenner.	

1. Tribunale di Cantone quella seconda Istanza per importi controversi di franchi 1500 o più.

Alla Presidenza (oppure Attuariato) del Tribunale del Cantone dei Grigioni in Coira.

Digitized by Google

In affari di tutela esiste in ogni Circolo un' Autorità tutoria.

All'Autorità tutoria del Circolo di Coira, ecc. (come sopra).

Amministrazione della giustizia penale.

Dalla Legge sulla procedura penale.

§. 1. Per tutti i delitti e crimini, che cadono sotto la sanzione della Legge penale e non sono diretti contro lo Stato, sono: competenti Giudizii penali i Giudizii distrettuali. I relativi processi possono rimettersi al Tribunale di Cantone colle limitazioni portate dal § 5.

§ 5. I delitti, ai quali dalla Legge penale è comminato solamente il bando dallo Stato, la pena infamante, la multa e l'arresto, come pure il furto, l'infedeltà e la truffa fino all'importo di fr. 100, verranno inquisiti e giudicati dal competente Giudizio di Circolo, tutti i crimini più gravi si possono rimettere per l'inquisizione e decisione al Tribunale di Cantone.

Cantone di Argovia.

1. Il Tribunale d'Appello del Cantone in Aarau.

2. I Giudizii distrettuali di Aarau, Baden, Bremgarten, Brugg, Kulm, Laufenburg, Lenzburg, Muri, Rheinfelden, Zofingen Zurzach.

Cantone di Turgovia.

1. Il Tribunale d'Appello del Cantone in Frauenfeld.

2. I Giudizii distrettuali Arbon, Bischofszell, Diessenhofen, Trauenfeld, Gottlieben, Steckborn, Tobel, Weinfelden.

Cantone Ticino.

1. La Presidenza del Tribunale Supremo del Canton Ticino (ora a Lugano) in affari civili.

Digitized by Google

2. In materia penale:

La Presidenza (come retro).

L' Istruttore Giudiziario del Cantone Ticino a Bellinzona.

Cantone di Vaud.

Il Dipartimento di giustizia e polizia del Cantone di Vaud a Losanna.

Cantone del Vallese.

1. Il Tribunale d' Appello del Cantone del Vallese a Sion.

1. I Tribunali di distretto seguenti:

del Cantone.

Parte tedesca

a) il Tribunale di Distretto di Conches.
b) » » » » di Brigue.
c) » » » » di Viege.
d) » » » » di Barogne-orientale (Moerel)
e) » » » » di Barogne-occidentale.
f) » » » » di Loëche.

Parte francese

g) » » » » di Sierre.
h) » » » » di Sion.
i) » » » » di Hérens.
k) » » » » di Conthey.
l) » » » » di Martigny.
m) » » » » d' Entremont.
n) » » » » di S. Maurizio.
o) » » » » di Monthey.

Cantone di Neufchâtel.

La Direzione di giustizia del Cantone a Neufchâtel.

Cantone di Ginevra.

Il Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra ».

Si riportarono anche le Autorità, che agiscono in affari civili, pell' ingerenza, che le medesime possono avere nei penali.

Digitized by Google

Ordinanza del Ministero della giustizia del 27 ottobre 1856 N. 202 Puntata L del Boll. gen., Puntata XV parte I del prov., relativa alla corrispondenza d' ufficio fra gl' II. RR. Giudizii di I. Istanza e gl'II. RR. Uffici consolari nella Turchia in affari penali.

« D' intelligenza col Ministero degli affari esteri il Ministero della giustizia trova di dichiarare in aggiunta al Decreto 14 ottobre 1850, N. 393 del Bollettino delle Leggi dell'Impero, che ai Giudizii di prima Istanza è permesso di rivolgersi di regola direttamente agli II. RR. Uffici consolari nell' Impero ottomano anche con requisitorie in oggetti penali, e di corrispondere colla loro mediazione colle Autorità turche in quanto che si tratti di sentire in esame sudditi turchi.

» Soltanto in casi di speciale importanza o di frapposti ritardi, si continuerà a farne rapporto al Tribunale d'Appello (Tavole banali) e respettivamente al Ministero della giustizia ».

Ordinanza del Ministero della giustizia del 14 novembre 1856. N. 216 del Boll. gen. Puntata LIII, N. 211 Puntata XV, parte I del Boll. prov., risguardante il carteggio fra le Autorità giudiziarie austriache e quelle degli Stati Uniti dell' America settentrionale.

« Poichè non è possibile di tenere un diretto carteggio tra le II. RR. Autorità giudiziarie austriache e quelle degli Stati Uniti dell'America settentrionale, e poichè d'altra parte col Decreto 14 ottobre 1850 N. 393 del Bollettino delle Leggi dell'Impero venne concesso, che trattandosi di semplici intimazioni da farsi all'estero a sudditi dell'Impero austriaco o di altri Stati, di sole informazioni, o di disposizioni tali che risguardano unicamente gli interessi delle parti, o che non siano d' altronde di grande importanza, i Giudizi austriaci di I. Istanza si rivolgano direttamente alle II. RR. Ambasciate od agli II. RR. Consolati colà esistenti, il Ministero della giustizia d' accordo coi Ministeri degli affari esteri e del commercio, trova di ordinare agli II. RR. Giudizii, che nei casi di intimazioni o di altri atti d'Ufficio della sovraesposta specie da farsi nel territorio degli Stati Uniti dell' America settentrionale, abbiano a trasmettere le loro requisitorie per le Autorità giudi-

Digitized by Google

ziarie di quei paesi, di regola direttamente all'Imperiale Consolato generale a Nuova York, e solo in casi affatto speciali all'Imperiale Ambasciata a Washington, perchè si diano le ulteriori opportune disposizioni ».

Il Decreto 14 ottobre 1850 N. 393 è riportato alla nota 3 pag. 54 del *Manuale*.

Ordinanza del Ministero della giustizia del 17 gennaio 1857 N. 15 Puntata IV del Boll. gen., Puntata I parte I del Boll. prov., concernente la corrispondenza reciproca tra le Autorità giudiziarie austriache e quelle di parecchi Stati della Confederazione germanica.

« I Governi dei Regni di Prussia, Sassonia, Baviera, Annover, Würtemberg, dell' Elettorato di Assia-Cassel, dei Granducati di Baden, Assia Darmstadt, Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, Sassonia-Weimar, Oldenburgo, dei Ducati di Brunswich, Nassau, Sassonia-Coburgo-Gota, Sassonia-Meiningen, Sassonia-Altenburgo, Anhalt-Dessan, Anhalt-Bernburg, dei Principati di Schwarzburg-Sonderhausen, Schwarzburg-Rudolfstadt, Waldeck, Reuss ramo primogenito a Greiz, Reuss ramo cadetto a Gera, Lippa-Scavenburg, Lippa-Detmold, del Langraviato di Assia-Omburgo e delle città libere Lubecca, Francoforte sul Meno, Brema e Amburgo, accedettero alla proposta del Governo Imperiale austriaco, che alle Autorità giudiziarie di pari o differente rango si dell' uno che degli altri Stati, sia concessa l'immediata corrispondenza fra loro senza ricorrere alla via diplomatica, in quanto particolari rapporti, come separatamente nei casi determinati nei pubblici Trattati, non rendano necessario l' organo intermedio della diplomazia.

In base pertanto alle dichiarazioni emesse dagli enumerati Governi, si avvertono le II. RR. Autorità giudiziarie di regolarsi in riguardo alla loro corrispondenza come segue:

In caso di carteggio colle Autorità giudiziarie dei Regni di Prussia, eccettuata la Provincia renana, di Sassonia, Baviera, Würtemberg, dell' Elettorato di Assia-Cassel — (in quanto si tratti di affari di diritto civile) —, dei Granducati di Baden, As-

Digitized by Google

sia-Darmstadt — (relativamente alle provincie di Starkenburg ed Assia Superiore) — Mecklenburg-Strelitz, Sassonia-Weimar ed Oldenburgo, dei Ducati di Brunswich — (in quanto si tratti di affari di diritto civile) — Nassau, Sassonia-Coburgo-Gota, Sassonia Meiningen, Sassonia-Altenburgo, Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg, dei Principati di Schwarzburg-Rudolfstadt, Waldeck, Reuss linea primogenita a Greiz, Reuss linea cadetta a Gera, Lippa-Detmold, del Langraviato di Assia-Omburgo e delle città libere di Lubecca, Francoforte sul Meno e Brema, gl' II. RR. Giudizii si rivolgeranno direttamente ai rispettivi Giudizii di prima Istanza, ed ove questi non fossero noti avuto riguardo alle Leggi dello Stato estero sulla competenza, o per altri motivi, al rispettivo Tribunale d'Appello.

Le requisitorie giudiziarie, all' incontro, che si spediscono nella regia Provincia renana, nel Regno di Annover o nella Provincia d'Assia renana appartenente al Granducato di Assia-Darmstadt, si dirigeranno nel primo caso ai Procuratori superiori presso i Giudizii regi provinciali prussiani rispettivamente al Procurator generale presso il Regio Tribunale d' Appello prussiano in Colonia, nel secondo caso alla Regia Procura superiore annoverese in Celle, finalmente nel terzo caso ai Procuratori di Stato presso i Giudizii distrettuali granducali, od al Procuratore generale di Stato presso il Tribunale granducale d'Appello a Magonza.

In caso di corrispondenza colle Autorità giudiziarie del Granducato di Mecklenburg-Schwerin, gl' II. RR. Giudizii si rivolgeranno alle Cancellerie di giustizia a Schwerin, Güstrow e Rostock, ma a riguardo degli abitanti delle città di Rostock e Wismar al Tribunale d'Appello urbano residente in ciascuna di esse città, in quanto la requisitoria non riguardi impiegati di quello Stato abitanti in dette città nel qual caso dovrà la stessa dirigersi alla Cancelleria di giustizia in Rostock.

Le requisitorie che in oggetti penali si spediscono nell'Elettorato di Assia-Cassel o nel Ducato di Brunswich devono dirigersi nel primo caso ai Procuratori di Stato inferiori addetti ai Tribunali elettorali criminali, ai Procuratori di Stato esistenti presso i Tribunali d'Appello a Cassel e Fulda, od al Procuratore generale

Digitized by Google

di Stato addetto al Tribunale superiore d'Appello elettorale a Cassel, nel secondo caso ai Procuratori di Stato presso i Tribunali circolari ducali od al Procuratore superiore di Stato presso il Tribunale ducale d'Appello a Wolfenbüttel.

Nelle corrispondenze colle Autorità giudiziarie del Principato di Schwarzburg-Sonderhausen, gl'II. RR. Giudizii hanno a rivolgersi all'uno od all'altro dei due Tribunali circolari, e in caso di carteggio colle Autorità giudiziarie del Principato di Lippa-Schaumburg alla Cancelleria principesca di giustizia a Bückeburg.

Le requisitorie finalmente che sono destinate per le Autorità giudiziarie della città libera di Amburgo, devono sempre indirizzarsi direttamente al Senato di questa città, e quelle destinate per le Autorità giudiziarie nell'Ufficio amburghese di Ritzebüttel a quel Sig. Amtmann.

S'incaricano gl'II. RR. Tribunali d'Appello di rimettere ai competenti Giudizii per la relativa evasione le note ad essi dirette dalle Autorità giudiziarie dei suddetti Stati, i quali Giudizii dovranno sempre esaminare con diligenza se l'Autorità giudiziaria estera sia competente per le disposizioni delle quali domanda la esecuzione, e se la richiesta sia ammissibile a norma delle Leggi.

Nel caso che insorgano dubbî in proposito, le prime Istanze proporranno il quesito ai Tribunali d'Appello, e questi secondo le circostanze al Ministero della giustizia; ove non s'oppongano difficoltà, corrisponderanno alla richiesta colla possibile sollecitudine onde non dar motivo alcuno a reclami.

Per facilitare la corrispondenza colle Autorità giudiziarie dei suddetti Stati, si aggiunge un Prospetto delle Autorità, colle quali dovrà aver luogo il carteggio ».

Questo Prospetto lunghissimo segue nel Bollettino delle leggi.

Si riportò eziandio quanto riflette la giurisdizione puramente civile, perchè di poche linee, ed essendo d'altronde talvolta utile per maggior sollecitudine rivogliersi immediatamente alle relative Autorità, onde avere schiarimenti in questioni di privato diritto, senza la cui risoluzione non può esser deciso sulla causa penale. Riguardo all'attuale residenza degli otto Tribunali d'Appello del Regno di Baviera, veggasi la seguente Ordinanza 22 aprile 1857.

Digitized by Google

Ordinanza del Ministero della giustizia del 7 marzo 1857 N. 50 Puntata XI del Boll. gen., Puntata III parte I del prov., sulla corrispondenza d'ufficio coi Giudizii dei Regni della Danimarca, dei Paesi Bassi e del Belgio.

« Le II. RR. Autorità giudiziarie vengono avvertite di trasmettere le requisitorie loro ai Giudizii dei Regni della Danimarca, dei Paesi-Bassi e del Belgio, non già direttamente, ma per mezzo dei Ministeri della giustizia e degli affari esteri, sia che tali requisitorie abbiano per oggetto l'intimazione di atti giudiziari, oppure l'assunzione di altre operazioni d'ufficio ».

Ordinanza del Ministero della giustizia del 22 aprile 1857 N. 83 Puntata XIX del Boll. gen., Puntata VI parte I del prov., risguardante il carteggio fra le Autorità giudiziarie austriache e quelle del Regno di Baviera.

« In relazione all'Ordinanza del 17 gennaio 1857 N. 15 del Bollettino delle Leggi dell'Impero, risguardante il reciproco carteggio fra le Autorità giudiziarie austriache e quelle di molti Stati della Confederazione germanica, si partecipa alle II. RR. Autorità giudiziarie austriache, che giusta una comunicazione fatta dal Regio Governo bavarese gli otto Tribunali d'Appello di quel Regno hanno ora la propria residenza nei seguenti luoghi:

1. Tribunale d'Appello per la Baviera superiore a Freising;
2. » » » » » inferiore a Passavia;
3. » » » l'alto Palatinato e Ratisbona ad Amberg;
4. » » » la Franconia superiore a Bamberga;
5. » » » » Franconia di mezzo ad Eichstädt;
6. » » » » Franconia inferiore ed Aschaffenburg ad Aschaffenburg;
7. » » » » Svezia e Neuburg a Neuburg;
8. » » » il Palatinato a Due-Ponti ».

Dichiarazione Ministeriale del 28 gennaio 1858, N. 27 Puntata IX del Boll. gen., con cui viene pubblicata la convenzione fatta tra l'Austria e Nassau, quanto al sopperire alle spese derivanti nel

Digitized by Google

territorio dell'altro Stato dalle requisitorie delle scambievoli Autorità in affari penali.

« Il Governo Imperiale austriaco ed il Ducale di Nassau hanno fatta la seguente convenzione quanto al sopperire alle spese derivanti nel territorio dell'altro Stato dalle requisitorie delle scambievoli Autorità in affari penali.

§ 1. Le requisitorie in oggetti penali, come pure il carteggio derivatone, devono essere trattati dalle Autorità giudiziarie, amministrative e di polizia, di ambedue gli Stati, liberi da qualunque sportula, competenza, bollo e d'ogni altra spesa, in modo che anche le spese effettive necessarie vengono non solo anticipate dall'Autorità requisita, ma anche da essa sopportate, in quanto non siano esigibili da una persona privata obbligatavi.

§ 2. Ommesso, riflettendo affari puramente civili.

§ 3. Le corrispondenze delle Autorità relative a siffatte requisitorie (§§ 1 e 2), qualora siano munite di conforme iscrizione al di fuori e chiuse col debito suggello di servizio, saranno trattate come cose uffiziali nel senso dell'articolo 28 del contratto riveduto dell'Unione postale del 5 dicembre 1851.

§ 4. La presente convenzione sarà posta in esecuzione col 1. aprile 1858 in modo che sia applicabile a tutte le requisitorie, riguardo alle quali fino a quel giorno il punto delle spese non fu portato ad evasione mediante pagamento o compensazione, in quanto tali requisitorie corrispondano alle condizioni espresse nei §§ 1-3. La durata di questa convenzione è stabilita in dodici anni a contare dal giorno sopraindicato. Se un anno prima della sua scadenza non ne segue la denunzia, si risguarderà come prolungata tacitamente per altri dodici anni.

A documento di ciò fu emessa e sottoscritta la presente dichiarazione dal Ministro della casa Imperiale e degli affari esteri di S. Maestà I. R. A. per essere scambiata con una corrispondente dichiarazione del Governo Ducale di Nassau. »

Circolare 13 giugno 1857 N. 4203 Pr., *Eco* N. 806, dell'Appello lombardo sulla trasmissione di atti col mezzo dell'I. R. Consolato generale in Genova.

Digitized by Google

» Inerentemente alla Circolare d'Appello 11 aprile 1857, N. 2685 A, ed in relazione a rispettato Dispaccio 23 successivo maggio N. 284 A, di Sua Altezza serenissima sig. Arciduca, Governatore generale del Regno Lomb.-Veneto, si rammenta alle II. RR. prime Istanze giudiziarie dipendenti, per loro norma ed opportuna direzione, che la trasmissione di atti giudiziarii col mezzo dell'I. R. Consolato generale in Genova, di cui è cenno nella Circolare suddetta, non debbe avere luogo che per quelli appartenenti al raggio dell'avvocato fiscale in Genova, comprendente il circondario delle Corti di giustizia in Genova stessa, Robbio, Chiavari, Finale, Novi, Sarzana e Savona, mentre riguardo agli atti giudiziarii relativi alle altre parti del Regno sardo, è da chiedersi il diplomatico intervento della regia Ambasciata prussiana, secondo le norme tracciate al secondo capoverso della Circolare surripetuta ».

Circolare 5 marzo 1858 N. 3456 A, *Eco* N. 806, alle II. RR. prime Istanze giudiziarie di Lombardia sulla corrispondenza colle Autorità giudiziarie estere.

« Nell'anno 1856 il Governo ducale di Modena aveva ricercato che la corrispondenza da tenersi fra il Regno lombardo-veneto, e gli Stati ducali modenesi, per l'intimazione degli atti giudiziarii di uno Stato ai sudditi ed abitanti dell'altro, non si tenesse più in via diplomatica, ma direttamente fra le rispettive Autorità giudiziarie.

» Poichè la corrispondenza tenuta dai Giudizii del Regno lomb.-veneto in via diplomatica si fonda sopra una erronea intelligenza del Decreto dell'I. R. Ministero della giustizia 14 ottobre 1850, N. 393, del Bollettino delle leggi dell'Impero, in esecuzione di ossequiato Decreto del Ministero medesimo 19 scorso febbraio, N. 10080-857, vengono opportunamente istruite le prime Istanze: che a tenore del § 202 della Sovrana Patente 3 maggio 1853 N. 81 del suddetto Bollettino, la corrispondenza dei Giudizii con Autorità estere, di rango eguale o superiore, deve di regola tenersi immediatamente con note o requisitorie, e soltanto riguardo al carteggio con quelle Autorità estere, per le quali non è per-

Digitized by Google

messo di corrispondere che sotto speciali restrizioni e forme, devono servire di norma le prescrizioni finora vigenti; — che poi col Decreto 14 ottobre 1850, N. 393, del Bollettino delle leggi dell' Impero, vennero abolite soltanto quelle prescrizioni, secondo le quali non era permesso alle prime Istanze di rivolgersi direttamente alle II. RR. ambasciate, perlocchè vennero autorizzate, riguardo agli atti indicati nel citato Decreto 14 ottobre, N. 393, in quanto possono essere trattati dalle II. RR. Ambasciate stesse, od in quanto la corrispondenza coi Giudizii di singoli Stati esteri è vincolata alla intervenzione diplomatica, a mettersi direttamente in corrispondenza coll'I. R. Ambasciata rispettiva, senza rassegnare l'oggetto ai Tribunali superiori, e quindi col mezzo dell' I. R. Ministero della giustizia all' I. R. Ministero degli affari esterni ».

CAPO TERZO.

Delle attribuzioni della Procura di Stato e de' suoi rapporti coi Giudizii in generale.

§ 30.

Funzioni del procuratore di Stato.

Ad b). I provvedimenti, che il procuratore di Stato può impartire, quando vi abbia pericolo nel ritardo, sono quelli indicati ai §§ 106, 108, 110 e 152, non però l'aprimento di lettere, come osserva *Frühwald*, pag. 57 del Manuale, richiamandosi al § 111, mentre questo vi sta anzi categoricamente contro. Nè il procuratore di Stato può da sè intraprendere i primi. Altrimenti egli potrebbe fondare l' accusa sui protocolli da esso medesimo eretti. E potrebbesi a questi protocolli dell' accusatore prestare piena fede in confronto dell' accusato ? Di fatti nella legge non havvi cenno, che il procuratore di Stato possa da sè assumere tali atti d' inquisizione; piuttosto nel § 110, dopo essere detto, che la Pretura dietro richiesta del procuratore di Stato può porre lettere sotto sequestro, in contrapposto a ciò viene espressamente dichiarato,

Digitized by Google

che gli Uffizi postali sono tenuti, anche sopra ricerca immediata del procuratore di Stato, a trattenere tali lettere fino a che loro pervenga un ulteriore ordine giudiziale; donde emerge chiaro, che il procuratore di Stato nemmeno è autorizzato a prendere in sequestro presso di sè dette lettere. *Rulf.*

§ 35.

Siccome la legge indica soltanto la discussione sul dibattimento finale (§ 256) come tale, a cui la Procura di Stato non può intervenire, siccome in oltre disposizioni di eccezione non possono mediante analogia essere estese a casi non eccettuati, così il procuratore di Stato ha il diritto d'intervenire alle deliberazioni e votazioni del Tribunale sopra incidenti nel corso del dibattimento. La giustezza di questa conclusione è confermata dal confronto col § 58 del Reg. del 1850, il quale non permetteva al procuratore di Stato, che d' intervenire nel corso dell'istruzione, dell'inquisizione preliminare, ed alle sole consultazioni del Tribunale, non mai all' atto della votazione e del conchiuso. Tuttavia non puossi giustificare la disposizione come sopra dedotta. Imperocchè da un lato non va d'accordo con la posizione di parte, che esercita il procuratore di Stato al dibattimento, e dall' altro contraddice al principio dell'eguaglianza delle due parti, sul quale emergono indubbiamente fondate le prescrizioni della nostra legge, relative al dibattimento finale a voce. *Rulf.*

Dispaccio 26 gennaio 1857 N. 810 del Ministero della giustizia al Tribunale d' Appello in Milano sulla destinazione a referenti nei casi del § 64 del Reg. di proc. pen. e del secondo capoverso del § 10 dell'Istruzione pei Giudizii penali, e sull' intervento della Procura di Stato alle deliberazioni sui ricorsi accennati nei §§ 65, 204 e 302 del Reg., atteso il disposto dal § 35, *Eco* N. 682.

« Sui quesiti assoggettati colla Consulta del 31 dicembre p. p. N. 15398 :

a) Se il presidente di un Tribunale di prima Istanza possa

Digitized by Google

destinare a relatore un altro membro del Tribunale, diverso dal giudice inquirente, nei casi indicati nel § 64 del Reg. proc. pen. e nel secondo capoverso del § 10 dell'Istruzione pei Giudizii penali del 16 giugno 1854 N. 165 *Boll. legg. imp.*, e

b) Se possa ommettersi l'intervento del procuratore di Stato alle discussioni del Tribunale di prima Istanza sui ricorsi accennati nei §§ 65, 204 e 302 del Reg. di proc. pen. e da assoggettarsi al Tribunale d'Appello e se quindi il suo intervento abbia a limitarsi soltanto al caso contemplato nel § 205, ed anche in questo caso soltanto nella supposizione che il ricorso non sia stato interposto da lui medesimo;

» Colla restituzione di tutti gli allegati della Consulta, viene significato a cotesto Tribunale d'Appello, per istruzione dei Tribunali sottoposti:

ad a) Non essendo in alcun luogo del Reg. di proc. pen. ordinato che i giudici inquirenti presso i Tribunali debbano essere contemporaneamente referenti sui punti incidentali, assoggettati alla decisione del Tribunale, delle inquisizioni da essi condotte, ma essendo ciò soltanto permesso, colla eccezione stabilita nel § 53, e secondo le disposizioni generali dei §§ 133-137 della legge del 3 maggio 1853 N. 81 del *Boll. legg. imp.* e § 4 dell' Istruzione pei Giudizii penali, la scelta del relatore spettando al capo del Giudizio, non havvi alcun dubbio che esso anche per le pratiche del Tribunale, accennate nel § 64 del Reg. di proc. pen. qualora lo trovi opportuno, può destinare a relatore, in luogo del giudice inquirente, un altro membro del Tribunale.

ad b) Viene ricordata al Tribunale d'Appello la disposizione generale del § 35 del Reg. di proc. pen. secondo la quale è in facoltà del procuratore di Stato l'intervenire nella prima Istanza a tutte le deliberazioni e votazioni del Tribunale, eccettuato il caso previsto nel § 256, sicchè non si può impedirgli d'essere presente alle deliberazioni del Tribunale in occasione di ricorsi, a senso dei §§ 65, 204 e 302 del Reg. di p. p. A ciò non è punto fatto alcun cangiamento coll'essersi specialmente accennata la presenza del procuratore di Stato, nel caso del § 205, perchè in questo caso la presenza di lui non è soltanto permessa, ma

Digitized by Google

anzi dichiarata di obbligo. Nè vi si oppone che il § 302, il quale tratta di ricorsi contro le decisioni finali, non contenga alcun richiamo al § 203 ed alla presenza accennatavi del procuratore di Stato. L'ommissione di questo richiamo è piuttosto motivata da ciò che nei ricorsi contro decisioni finali non può presentarsi il caso possibile secondo il § 203 pei ricorsi contro decisioni intermedie, per cui lo stesso Tribunale inferiore può intraprendere nuove verificazioni e deviare dal conchiuso precedente.

» Il Procuratore superiore di Stato in Venezia nel comunicare alle subordinate Procure di Stato, la disposizione, che il presidente del Tribunale può destinare a relatore un membro diverso da quello del giudice inquirente nei casi suindicati *ad a*), con Decreto 26 febbraio 1857 N. 515 osservava, che i procuratori di Stato si limiteranno a proporre un relatore diverso dal giudice inquirente solamente allora che le questioni si presentino di sommo rilievo e di una decisiva importanza nei processi, ed eviteranno nelle proposte alle presidenze qualunque espressione, che possa ferire la suscettibilità del giudice inquirente, che si vorrebbe escluso, o pregiudicarlo senza un giusto e ben fondato motivo nel proprio decoro.

» Il rifiuto delle presidenze di nominare un relatore diverso dal giudice inquirente non può dare motivo di reclamo al Giudizio superiore, ma verrà reso noto al procuratore superiore di Stato nel caso, che il procuratore di Stato avesse prodotto gravame contro la relativa deliberazione del Tribunale.

§ 36.

I casi, nei quali le proposte della Procura di Stato vincolano i Giudizii, sono i seguenti:

a) Se sussistono le condizioni del foro del luogo, in cui l'imputato è colto, ma il procuratore di Stato di questo luogo, o del circondario, nel quale avvenne il fatto, chiede che il procedimento sia rimesso al Giudizio del luogo, in cui accadde il fatto, devesi assentire a questa ricerca (§ 43).

Digitized by Google

b) Se il giudice inquirente non annuisce alla proposta del procuratore di Stato, non può procedere a seconda della propria opinione, ma deve invocare la decisione del Tribunale (§§ 64 e 161). Lo stesso succede ove il presidente non assecondi la proposta, non contrastata, del procuratore di Stato, nel qual caso del pari deve decidere il Tribunale (§ 227).

c) Se l' accusato al dibattimento ripete la confessione già fatta durante la procedura d' inquisizione, ovvero fa una confessione efficace, devono tuttavia essere esaminati i testimoni e periti citati, qualora il procuratore di Stato lo domandi (§ 233). Egualmente sopra proposta del procuratore di Stato devono essere letti i protocolli assunti nel processo d' inquisizione sopra gli esami di quei testimoni e periti, che sono morti nel frattempo o divenuti d' ignota dimora (§ 241).

d) Se il procuratore di Stato dietro incarico del Ministro della giustizia con Sovrano assenso richieda la desistenza dall' inquisizione, o receda dall' accusa al dibattimento, nel primo caso devesi acconsentire alla sua ricerca, e nell'ultimo troncare il dibattimento, evadendolo con un conchiuso di cessazione (§§ 189, 249 e 289 lett. *c*). *Rulf.*

Limiti al diritto di ricorso competente alla Procura di Stato.

A. . . fu dichiarato colpevole dal Tribunale di prima Istanza del crimine di furto, pel quale era accusato, sebbene il rappresentante del pubblico Ministero (che fu il sostituto del procuratore di Stato) avesse nelle sue conclusioni in esito al dibattimento proposto lo scioglimento dall' accusa. Sopra ricorso dell' accusato il Tribunale d' Appello lo sciolse infatti dell' accusa; ma contro questa sentenza insinuò ricorso alla suprema Corte il procuratore di Stato, chiedendo che l' accusato fosse dichiarato colpevole. E siccome questa domanda era in opposizione colla proposta fatta al dibattimento, il ricorrente cercò di ripararvi, adducendo che per impedimenti d' ufficio egli erasi fatto rappresentare al dibattimento dal suo sostituto, la cui opinione sull' esito della prova contro l' accusato egli non poteva divi-

Digitized by Google

dere, perocchè gli pareva piuttosto che fosse pienamente raggiunta la prova della reità, come anche si faceva a distesamente dimostrare.

La Corte suprema però respinse il ricorso e confermò la sentenza d'Appello. I motivi della decisione contenevano quanto segue: « Benchè, a termini del § 253 del Reg. di proc. pen., il procuratore di Stato possa, in esito al dibattimento, cambiare la sua proposta, e sebbene le proposte della Procura di Stato non siano, giusta il § 36, obbligatorie pel Tribunale, non ne viene però la conseguenza, che allorquando il pubblico Ministero ha fatta una determinata proposta nelle sue conclusioni (e sia pure soltanto col mezzo d'un sostituto, per il quale è sempre responsabile il procuratore di Stato, a termini del § 31 dell'Ordinanza 3 agosto 1854 N. 201), ed una tale proposta sia stata accolta nella decisione del Tribunale, e nel caso concreto del Tribunale d'Appello, possa la Procura di Stato interporre ricorso contro la decisione medesima ».

La *Gazzetta dei Tribunali* di Milano anno VII N. 132 nel riportare la presente decisione 7 luglio 1857 N. 6594 dalla *Gerichts-Zeitung* 13 ottobre successivo, osservava, che del resto, anche prescindendo da tutto ciò, la suprema Corte conchiudeva non essere stabilita a termini di legge la prova di reità dell'accusato.

Nell'*Eco* N. 755 a questa specie fu premessa la tesi:

Quando una sentenza in prima, od in seconda Istanza, viene pronunziata in conformità della proposta del pubblico Ministero, questo non ha più diritto d'interporre ricorso se anche la opinione sostenuta al dibattimento dal sostituto fosse contraria a quella del procuratore di Stato.

Senonchè pare, non essere assolutamente escluso in questo caso il diritto al ricorso dagli stessi motivi della suprema Corte, mentre nei medesimi in proposito è dedotto soltanto, che dalle disposizioni dei §§ 36, 253 del Reg. e 31 dell'Ord. 3 agosto 1854, non si può trarre la conseguenza al detto diritto, essendo stato forse respinto il ricorso piuttosto per la considerazione di merito, che non era raggiunta la prova della reità dell'accusato.

Digitized by Google

Il diritto di ricorso contro le decisioni definitive di prima e seconda Istanza viene determinato dai §§ 295, 301 e 309 del Reg. — Pel § 295 è ammesso il ricorso contro ogni decisione del Tribunale provinciale senza veruna limitazione, e giusta i §§ 301 e 309 può il procuratore di Stato ricorrere contro tutte le decisioni d'Appello, con le quali non sia stata confermata quella di prima Istanza, eccettuato quindi unicamente questo caso e non quello, che il giudizio segua in conformità alla proposta fatta al dibattimento.

Sembra in fatti, che scoperto dopo un errore essenziale, con cui venisse ad esser lesa la giustizia, non deva nell' interesse di questa esser tolto di farlo correggere al rappresentante la pubblica causa, e tanto più al procuratore di Stato, se l' errore fosse stato commesso dal sostituto, per la responsabilità a quello incombente, e perchè trattasi di semplice proposta, che per legge non è obbligatoria, e come in un caso, può in altri esser cangiata, non essendo ciò in alcun luogo vietato.

Se il Tribunale ha errato contro la proposta della Procura di Stato, non vi ha dubbio sull' ammissione del di lei ricorso. È perchè non dovrà essere la stessa cosa, se in luogo di quello soltanto, l' una e l' altro fallarono?

Per tutto ciò si ritiene anzi, che la stessa persona proponente possa correggere la propria proposta, e per conseguenza ricorrere anche contro la decisione emessa di conformità alla medesima.

Altre riflessioni a sostegno di questa opinione sono riportate dalla *G. T. M.* nell' *Eco* N. 812.

CAPO QUARTO

Del querelante privato.

§ 37.

Facoltà del querelante privato.

Onde ben comprendere le disposizioni sul querelante privato, devesi osservare quanto segue: Per ciò che la inquisizione e la punizione di azioni determinate sono fatte dipendere dall' istanza

Digitized by Google

dell'offeso, quelle *azioni* non cessano di essere *pubblicamente punibili*, la pena, che le coglie, è del pari *pubblica*. La differenza da altri reati, soggetti alla stessa sanzione penale, è posta soltanto in ciò, che per quelle azioni non d'ufficio, ma unicamente ad istanza di una parte interessata hanno luogo inquisizione e punizione, e che appunto per questo si deve eziandio troncare la procedura, se il querelante privato recede dell' accusa. Donde emerge però, che *pel procedimento* sopra tali azioni punibili, tosto che sia avviato, vale lo stesso principio, che regola la procedura in generale. Se quindi alla procedura in generale serve di base il principio inquisitorio, questo tornerà in applicazione pure pel procedimento sopra quelle azioni punibili, riguardo alle quali l' inquisizione e la punizione non possono aver luogo che ad istanza di una parte interessata, subitochè venga fatta detta istanza e non si receda dalla medesima. A questa opinione è appoggiata anche la *nostra legge*. La procedura sopra quei reati, in cui l' azione penale può intentarsi soltanto ad istanza di una parte interessata, è egualmente la *inquisitoria nella forma di accusa*. Tostochè adunque il querelante privato fa istanza pel procedimento e non la ritira, ha luogo la procedura nello stesso modo, come per quelle azioni punibili, rispetto alle quali si procede d' ufficio. Subitochè è avviato il procedimento per una tale azione punibile, il giudice inquirente deve quindi intraprendere tutti gli atti ulteriori, senza aspettare le proposte del querelante privato; gli sforzi del presidente al dibattimento sopra dette azioni punibili devono essere del pari diretti a promuovere lo scoprimento della verità e le generali prescrizioni sopra le prove legali valgono egualmente riguardo alle azioni punibili stesse.

Ordinanza del Ministero della giustizia del 17 dicemb. 1856 N. 228 Puntata LVI del Boll. gen., N. 223 Puntata XV parte I, del prov., risguardante il divieto di influire sull'andamento di cause tuttora pendenti con raccomandazioni, conferenze, comunicazione di promemoria od illecita pubblicazione di atti.

« Allo scopo di prevenire per quanto è possibile che si eserciti una pregiudicevole influenza sull'andamento e sulla decisione

Digitized by Google

di cause tuttora pendenti, il Ministero della giustizia ordina quanto segue:

1. Si proibisce colla massima energia alle parti ed ai loro rappresentanti qualsiasi raccomandazione e conferenza in cause penali e civili tuttora pendenti cogli impiegati giudiziari, a cui ne è affidata la trattazione, o che devono prender parte in qualità di assessori alle relative deliberazioni, e così pure è vietato di investigare chi sieno questi impiegati e di dar loro memoriali od altri scritti, e parimenti si proibisce severamente agli impiegati stessi di ricevere tali scritti.

2. Avuto riguardo, che in forza del § 50 della Legge 3 maggio 1853, N. 81 del Bollettino delle Leggi dell' Impero, tutte le persone giudiziarie in generale sono obbligate a custodire fedelmente il segreto d' Ufficio, che tale obbligo è imposto ai testimoni giudiziari dal § 68 del Regolamento di procedura penale 29 luglio 1853, N. 151 del Bollettino delle Leggi dell' Impero, e che anche alle parti interessate ed ai loro rappresentanti si concede durante l' inquisizione di prendere ispezione degli atti, e secondo le circostanze, di ottenerne copia soltanto per far valere o difendere i loro diritti (§§ 37, 203 e 215 del Regolamento di procedura penale), è proibito di abusare in qualsiasi modo di tali atti, e specialmente di pubblicarli o di conferire pubblicamente sul suo tenore, il che potrebbe esercitare una prematura influenza sull'animo dei testimoni o dei periti, o nuocere in altro modo allo scopo dell' inquisizione. Chiunque si rendesse colpevole di simili trasgressioni verrà severamente punito in via disciplinare, salva sempre l' applicazione delle leggi penali generali che si fossero violate.

» Si giudicherà poi a tenore delle vigenti prescrizioni generali se ed in quanto sia punibile la pubblicazione di atti giudiziari anche in altri casi e dopo che fossero intieramente compiuti ».

In quanto sia efficace la querela ed il recesso del tutore di una persona minorenne, nella quale sia avvenuto un reato, riguardo a cui si procede ad istanza di parte, veggasi al § 2 retro.

Non è assolutamente necessario che la querela privata sia

Digitized by Google

promossa espressamente e formalmente per porgere occasione al giudice di processare il colpevole, ma la parte interessata può manifestare a tale scopo anche in altro modo la sua volontà diretta alla punizione di esso.

Decisione della suprema Corte di giustizia del 20 ottobre 1857 N. 10054, *Eco* N. 799.

CAPO QUINTO.

Della competenza dei Giudizii penali.

Quando in uno Stato sussistono più Giudizii della stessa specie, con una sfera d' attività in genere eguale, deve essere determinato con precisione, a quale spetti in ogni singolo caso il diritto, d' esercitare la giurisdizione. Questo *Giudizio* dicesi allora il *competente*. Al diritto del Giudizio competente corrisponde l'obbligo di certe persone, di sottoporsi al medesimo, di chiedere a lui giustizia, e questo rapporto di dipendenza di certe persone da un Giudizio determinato si suole nominare il *Foro*. Nel nostro Reg. di proc. pen. però per *Foro* s' intende lo stesso Giudizio competente come emerge dal § 49, ove si parla della sospicione del Foro (tradotto inesattamente *Giudizio*). In questo senso il Foro è *ordinario*, ovvero *straordinario*. L' *ordinario* è quello, ch'è indicato per tale mediante una disposizione presa per sempre, ed il quale deve porsi in attività in un dato caso; lo *straordinario* all'incontro è quello, che soltanto viene dichiarato tale nel singolo caso mediante una prescrizione speciale. Il Foro ordinario è nuovamente *generale*, oppure *particolare*. Il Foro *generale* (*Forum comune*) è quello, che si basa a prescrizioni, le quali possono intervenire riguardo ad ogni azione punibile ed a ciascun imputato, il *particolare* all' incontro, o il libero, detto anche privilegiato (*Forum privilegiatum s. exemtum*), è quello, che sussiste unicamente per singole persone od azioni punibili in forza di speciali disposizioni di legge. Nel processo penale è di grande importanza la determinazione più esatta, che sia possibile, dei Fori, e la scelta più conveniente dei medesimi, mentre l' ottenimento dello

Digitized by Google

scopo della procedura penale dipende principalmente dalla assunzione sollecita dei singoli atti, la quale verrebbe poi impedita da questioni intorno al Foro, e dal procedere d' uno scelto inconvenientemente. Laonde nella procedura penale non è ammissibile la scelta dell' imputato, nè la di lui sommissione spontanea ad un Giudizio incompetente, imperocchè ove si tratta dell' interesse pubblico, non può essere decisiva la rinunzia delle parti.

Ora riguardo alle disposizioni del nostro Reg. sulla competenza dei Giudizii penali, riconosce anch' esso, se non di nome, nella sostanza, il Foro ordinario e straordinario, ed in quello nuovamente il generale e particolare. Del Foro ordinario tratta ai §§ 38-48, dello straordinario nel § 49. Rispetto al Foro ordinario generale, ne distingue quattro specie: *a)* il Foro *del luogo del commesso reato*, *b)* il Foro *del luogo, in cui l'imputato è colto*, c) il Foro *del domicilio o della dimora dell' imputato*, e *d)* il Foro *della connessione*.

Del resto se le disposizioni sulla competenza non riflettono che la procedura pei crimini e delitti, trovano però una analoga applicazione eziandio riguardo al processo per contravvenzioni, come ciò è dichiarato espressamente nel § 416. *Rulf.*

§ 38.

Foro del luogo del commesso reato.

1. Il Foro del luogo del commesso reato viene in questo paragrafo stabilito qual regola, ha la preminenza in confronto di ogni altro Foro, come rispetto al Foro del domicilio o della dimora dell'imputato lo dichiara espressamente il § 43. Il motivo di questa preminenza sta in ciò, che nel luogo, ove fu commesso il reato, d' ordinario sussiste la maggior parte delle condizioni per una inquisizione efficace, là si può più facilmente rilevare il fatto, scoprirne l' autore, e con la punizione nel distretto, in cui il fatto fu commesso, si ottiene anche più sicuramente altro degli scopi della pena, quale è quello d'incutere spavento nei terzi.

Riguardo al quesito, *in qual luogo sia da considerarsi com-*

Digitized by Google

messo il reato, per lo scioglimento devesi osservare le disposizioni del Cod. pen. sull'essenza delle azioni punibili in generale e sopra le singole azioni punibili.

Trattasi di un *crimine consumato*, si riguarderà qual luogo del fatto quello, in cui fu eseguita l'azione, con la quale fu consumato il crimine. Se dunque per la esecuzione di un crimine o di un delitto vengono intraprese più azioni in circondarii di Giudizii diversi, è competente soltanto quel Giudizio, nel cui circondario fu commessa l'ultima di dette azioni, quella cioè, con cui fu consumato il crimine, ovvero il delitto. Laonde se p. e. in un circondario fu macchinato il crimine, ed in altro eseguito, è competente il Giudizio dell'ultimo circondario. Al contrario sostiene *Hye*, pag. 212 dell'edizione italiana, che nei casi, in cui l'azione punibile sia stata cominciata in un luogo, ma poi compiuta in un altro, oppure quando l'azione del promotore di un fatto punibile avvenne in un luogo, e quella dell'autore fisico in un altro, non sia da riguardarsi commessa l'azione punibile in un sol luogo ma in più, e quindi se questi sono posti in circondarii di Giudizii diversi, non sia applicabile il presente § 38, ma piuttosto il seguente. Se non che quando si abbia un'azione punibile compiuta, l'atto, col quale venne compiuta, è quello che giuridicamente decide, è quello con cui si distingue la consumazione di un'azione punibile dall'attentato della medesima, è quello che determina la decisione giusta sulla correità e partecipazione all'azione punibile. L'azione punibile consumata per conseguenza fu propriamente colà commessa, dove fu eseguito l'atto, col quale fu compiuta. Questo luogo soltanto offre eziandio i vantaggi, che hanno condotto ad accordare al Foro del commesso reato la preminenza in confronto di altri. Poichè unicamente nel luogo, ove fu consumato il reato, si può più facilmente raggiungere la prova, che una determinata persona lo abbia consumato, non però colà, dove il medesimo non fu che incominciato, ovvero soltanto promosso. Secondo l'opinione di *Hye* il Giudizio del luogo, in cui fu promossa, od incominciata l'azione punibile, potrebbe essere il competente, quando avesse prevenuto l'altro, locchè certamente non corrisponderebbe all'idea del legislatore rispetto al Foro del

Digitized by Google

commesso reato. — Riguardo al caso della promozione in particolare osserva a ragione *Mittermaier*, che il promotore appaia quasi agente coll' autore immediato sul luogo dell'esecuzione del delitto, e quindi sia giustamente sottoposto al Foro, dove fu consumato il crimine. — Il seguente § 39, che *Hye* vorrebbe applicabile, contempla manifestamente il caso del crimine o delitto continuato in più circondarii, dunque il caso, nel quale sussistono in certa guisa oggettivamente più crimini o delitti, i quali però devono essere considerati come un solo crimine o delitto, perchè dipendenti da una sola prava intenzione. In questo caso, se il crimine o delitto fu continuato in più circondarii di Giudizii il fatto materiale può essere particolarmente verificato da ciascuno dei Giudizii diversi, e rispetto alla procedura contro una determinata persona tra i più Giudizii del pari competenti decide soltanto la prevenzione. — Appartiene ad una azione punibile un esito determinato, ed è questo successo in un circondario di Giudizio diverso da quello, nel quale fu perpetrata quell' azione dante quell' esito, è competente quel Giudizio, ove fu eseguita l' azione, poichè nel circondario di questo Giudizio fu commessa l' azione punibile. Sorge finalmente dubbio, con qual atto sia stato consumato il crimine o delitto, tale dubbio deve esser sciolto con riguardo alle disposizioni del Cod. pen. sulla definizione del determinato crimine o delitto. Se dunque p. e. in un circondario furono fabbricate false carte di credito, ed in un altro vennero poste in circolazione, è competente il Giudizio di quel circondario, nel quale le carte furono falsificate, imperocchè la compiuta falsificazione di carte di pubblico credito anche senza porle in circolazione costituisce il crimine consumato.

Qualora si tratti di un *crimine attentato* e siano stati intrapresi atti di tentativo in circondarii di Giudizii diversi, è competente quel Giudizio, nel cui circondario è avvenuto l' ultimo atto di tentativo, poichè questo costituisce l' azione punibile, che determina la misura della pena da infliggersi.

2. Il Foro dell' autore fisico riguardo ai correi e partecipi o complici sottoposti al Foro medesimo, i quali agirono nel circondario di altro Giudizio per la esecuzione dell' azione punibile, si

Digitized by Google

chiama *Foro di connessione*. Questo Foro si giustifica con ciò, che siccome l' azione dei correi e partecipi o complici si riferisce all' azione punibile commessa, si concentra quasi nella medesima, forma un tutto con questa, così anche la procedura penale sopra questo tutto deve essere unita in una sola mano, venire assunta da un sol Giudizio, per condurre ad un conveniente risultato. Non si può veramente dissimulare, che questo Foro può sovente riescire molto grave per singoli imputati, mentre con ciò essi vengono spesso tolti per lungo tempo al loro domicilio, e in altro luogo ad essi straniero mancano dei provvedimenti ed agii della loro posizione, dei quali avrebbero potuto godere presso il Giudizio del luogo del loro fatto; ma non puossi d' altronde non riconoscere, che da un lato ogni cittadino deve sottoporsi a quelle limitazioni della libertà, che sono necessarie al conseguimento dello scopo della procedura penale, e che dall' altro lato colla facoltà di delegare spettante ai Tribunali superiori puossi avere un rimedio in quei casi, dove i pregiudizii del Foro di connessione pei singoli supererebbero i vantaggi dello stesso pel tutto. Una delegazione sarà consigliabile, quando al tempo, in cui i correi e partecipi o complici vengono scoperti, sia terminata la procedura contro l' autore fisico. Poichè in tal caso perdono in gran parte il peso i motivi, che parlano a favore del Foro di connessione, gli atti del processo contro l' autore fisico possono con eguale profitto essere usati da un Giudizio diverso da quello, innanzi al quale ebbe luogo il detto processo.

3. A quelle persone, che hanno preso parte all' azione punibile, appartengono non solo i correi e partecipi o complici, ma anche i fautori, in quanto la loro prestazione in singoli casi non sia dichiarata quale *azione punibile particolare per sè sussistente* ma quale correità o partecipazione all' azione punibile favorita. Quest'ultimo è il caso nel crimine di alto tradimento (§§ 60 e 61 del Cod. pen.), della pubblica violenza mediante trattamento di una persona in modo proprio della schiavitù (§§ 95 e 213 del Cod. pen.), della falsificazione di carte di pubblico credito (§§ 109, 112 e 116 del Cod. pen.), della falsificazione di monete (§ 120 del Cod. pen.), mentre al contrario la complicità nel furto,

Digitized by Google

nell' infedeltà o nella rapina (§§ 185, 186, 196 e 464 del Cod. pen.), non che l'aiuto prestato (§§ 211, 221 e 307 del Cod. pen.) sono dichiarati reati particolari, per sè sussistenti, e quindi la loro esecuzione fonda per sè il Foro del luogo del commesso reato. Se fosse desiderabile nell' uno o nell' altro caso, che il processo per un tale fatto particolare avesse luogo insieme al processo sull' azione col medesimo favorita presso lo stesso Giudizio, ciò potrebbe avvenire soltanto mediante delegazione del Tribunale superiore.

Dopo ciò riguardo alla questione sulla competenza contro persone imputate di contravvenzione, le quali si trovino in connessione di causa con altre imputate di crimine o delitto, *Rulf*, conveniva nell'opinione negativa accennata alla pagina 666 del Manuale.

La suprema Corte di giustizia avea poi decisa tale questione ora in un senso, ora nell'altro, *Eco* N. 753, 785, quando fu sciolta definitivamente col § 1 della Ordinanza Imperiale del 3 maggio 1858, che per esteso qui si riporta, in riserva di citare ai luoghi opportuni le relative disposizioni.

Dal detto § 1 deducesi che i Tribunali pel § 38 del Reg. devono ritenersi competenti a giudicare sulle persone immediatamente connesse col fatto, che si eleva a crimine, quantunque per motivi personali sieno contabili soltanto di contravvenzione, come viene dimostrato nell' *Eco* N. 814.

Ordinanza Imperiale del 3 maggio 1858 N. 68 Puntata XVIII del Boll. gen., *Eco* N. 809, con la quale viene riformato in alcuni punti il Reg. di proc. pen. del 29 luglio 1853.

« Allo scopo di semplificare la procedura penale, per quanto possa avvenire senza intaccarne le basi, ho trovato di dare la Mia approvazione ad alcuni cangiamenti del Regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853, e perciò, uditi i Miei Ministri e sentito il Mio Consiglio dell' Impero, ordino quanto segue:

§ 1. La giurisdizione competente al Tribunale, presso del quale pende una inquisizione per crimine o delitto, a tenore dei paragrafi 38 e 40 del Regolamento di procedura penale, su tutte

Digitized by Google

le persone che vi hanno preso parte, viene allargata per modo che quel Tribunale, qualora il trovi opportuno, può estendere la sua giurisdizione anche a quelle persone,

a) le quali non hanno bensì realmente preso parte al crimine o delitto, ma però in occasione di esso od in relazione ad esso si sono rese ree di un'altra azione punibile, la quale però costituisce solo una contravvenzione, come p. e. se alcuno acquista una cosa, bensì senza sapere che provenga da un furto criminoso, ma però sotto tali circostanze che facciano insorgere il sospetto che sia rubata (§ 476, 477 del Codice penale);

b) le quali, nel caso che l'imputato sia contabile, oltrechè del crimine o delitto, nello stesso tempo anche di una contravvenzione, hanno avuto parte a quest'ultima in un modo punibile.

In ambedue questi casi lett. *a* e *b* è però in facoltà del Tribunale anche di rimettere la procedura alla Pretura competente.

Il Tribunale però non ha più diritto di avocare a sè in questi casi la procedura, qualora la Pretura abbia già pronunziata in proposito una decisione finale.

Contro i conchiusi proferiti dal Tribunale in questo argomento non ha luogo ricorso.

§ 2. Quando si deve sentire il parere del procuratore di Stato nella procedura penale e notiziarlo di conchiusi presi o di disposizioni date, ciò si farà soltanto in via breve, cioè alla comunicazione dell'atto per la sua proposta o per l'ispezione, senza farne una spedizione speciale, non solo nei casi per cui ciò fu già dichiarato nel Regolamento di procedura penale, ma anche in tutti gli altri; quindi saranno intimate soltanto in questo modo al procuratore di Stato in ispecie anche le decisioni finali del Tribunale, e tutte le decisioni del Tribunale d'Appello e della Corte suprema di giustizia sopra ricorsi e gravami.

In pari tempo viene però ingiunto quale dovere ai Tribunali, riguardo a quelle inquisizioni, che vengono trattate immediatamente presso di essi, di porre sempre in cognizione successivamente, senza dilazione, nel modo suindicato la Procura di Stato ogni qualvolta operazioni d'ufficio o conchiusi appartenenti a quelli specificati nei §§ 77, 104, 110, 145, 148, 150, 151, 153, 156,

Digitized by Google

186 e 190 del Regolamento di procedura penale, per la loro urgenza abbiano dovuto essere assunte o presi, senza sentire previamente la Procura di Stato.

§ 3. Il § 65 del Regolamento di procedura penale viene riformato nel senso che in avvenire è ammissibile un separato gravame soltanto contro quei conchiusi del Tribunale di prima Istanza nell' inquisizione, nei quali si tratta dell' applicazione o cessazione dell' arresto inquisizionale (§§ 157 e 161). I gravami contro conchiusi d' altra specie o saranno congiunti col ricorso contro il conchiuso di cessazione o d' accusa, in quanto per l' avvenire sia in genere ammissibile contro quest'ultimo (§ 7), oppure qualora si tratti dell'assunzione di un testimonio o di altre verificazioni rifiutate dal Tribunale nell' inquisizione, se ne ripeteranno le relative proposte nel dibattimento finale.

I gravami per ritardi del processo d'inquisizione o per illegale trattamento dell' imputato da parte del giudice inquirente o nelle carceri dell' inquisizione, qualora il Tribunale stesso non vi ponga riparo, possono essere interposti in qualunque tempo e senza limitazione ad un termine anche alle Magistrature giudiziarie superiori.

Del resto in avvenire alle deliberazioni del Tribunale di prima Istanza sui gravami per disposizioni del giudice inquirente o contro il suo procedere in genere, questi non può più essere presente con voto decisivo, bensì però, per ordine del presidente del Tribunale o di quello che ne fa le veci, con voto consultivo.

§ 4. Nei casi in cui secondo il § 130 del Regolamento di procedura penale un testimonio, che non sa scrivere, deve aggiungere un segno di sua mano al protocollo assunto, d'ora innanzi non sono più necessari altri due testimoni per confermare tale sottoscrizione, ma basterà che ne intervenga uno solo, il quale si sottoscriverà in pari tempo come estensore del nome.

Non può per altro a tal uopo adoperarsi il giudice inquirente od il protocollista, ma, ove occorra, si potrà servirsi di qualunque altro addetto al Giudizio.

§ 5. La disposizione del § 188 del Reg. di proc. pen. per

Digitized by Google

cui in caso che l'imputato sia stato colto in flagrante, oppure nel suo costituto innanzi al giudice inquirente od avanti alla Pretura che procede in sua vece, faccia una confessione completa del suo reato, sorretta dalle altre verificazioni, si deve chiudere l'inquisizione, accertato che sia il fatto costituente il reato e presentandosi le verificazioni assunte per sufficienti a fondare l'accusa e valutare tutte le circostanze che possono influire sulla commisurazione della pena e del risarcimento, in avvenire sarà osservata non solo pei delitti e per quei crimini, ai quali la legge ha comminato la pena del carcere per cinque anni al più, ma anche per tutti gli altri crimini.

§ 6. Se dall' inquisizione condotta per un crimine o delitto risulti bensì che non sono pienamente snervati tutti gli indizii emersi contro l'incolpato, ma però non si possa aspettarsi con fondamento che nel dibattimento finale venga stabilita la prova della reità in suo confronto, il Tribunale non pronunzierà conchiuso di accusa, ma conchiuso di cessazione, del tenore: che si cessa dall' inquisizione in confronto dell'imputato per insufficienza di prove.

Contro tale conchiuso è aperto al procuratore di Stato ed al querelante privato il ricorso, secondo le disposizioni dei §§ 202-212 del Regolamento di procedura penale. L'imputato poi ha diritto o d' interporre anch' esso ricorso, oppure, se creda che dal dibattimento venga dimostrata la piena sua innocenza, invece di interporre ricorso, di domandare entro ventiquattr' ore, dopo intimatogli il conchiuso, che sia indetto un dibattimento finale, del che egli sarà opportunatamente avvertito all' atto d' intimargli il conchiuso di cessazione.

Quando l'imputato domanda che sia tenuto un dibattimento finale, ciò sarà ingiunto dal Tribunale nelle forme di un conchiuso di accusa, senza che contro tale disposizione sia ammesso ulteriore ricorso.

Un conchiuso di cessazione per insufficienza di prove, passato in cosa giudicata, ha in ogni riguardo gli stessi effetti giuridici che sono congiunti ad una sentenza di scioglimento dall' accusa per insufficienza di prove, pronunziata a tenore del paragrafo 287 del Regolamento di procedura penale.

Digitized by Google

§ 7. Se l'imputato di un crimine o delitto ha fatto nel processo d'inquisizione una confessione fornita dei requisiti di legge e confermata dalle rilevazioni (§§ 264 e 265 del Regolamento di procedura penale) sul fatto addebitatogli e su tutte le circostanze notevoli di esso, e il Tribunale trova completa anche in ogni altro riguardo l'inquisizione assoggettatagli per la deliberazione, a senso del § 191 del Regolamento di procedura penale, esso, nell'atto medesimo in cui proferisce il conchiuso di accusa, indirà anche il dibattimento finale a voce colla citazione immediata, e quindi senza che contro tale disposizione sia ammissibile un ricorso, citerà a comparirvi tanto l'accusato ed il procuratore di Stato, quanto le altre persone, di cui, secondo il § 200, lett. *f*, del Regolamento di procedura penale, apparisca per avventura necessario l'intervento al dibattimento finale.

§ 8. Se in esso trattisi soltanto della ripetizione di deposizioni di testimonii o periti, già fatte con giuramento, per confermare la confessione fatta dall'imputato (§ 265 del Reg. di proc. pen.) o per confermare circostanze mitiganti od aggravanti od altre circostanze accessorie già rilevate, si può ommettere del tutto la citazione dei testimonii o periti al dibattimento finale, in quanto non si tratti di condanna colla pena di morte, ed accontentarsi della lettura delle loro deposizioni, qualora l'imputato rinnovi nel dibattimento la sua confessione nei punti essenziali. Fuori di questo caso si procederà a termini del § 235 del Reg. di proc. pen.

§ 9. Trattandosi di tali dibattimenti finali può ommettersi anche la citazione del danneggiato, qualora, o sia già pienamente rilevato il danno recatogli e sia ammesso dall'imputato il risarcimento per ciò da esso preteso, oppure dal suo intervento al dibattimento non possa aspettarsi alcun ulteriore schiarimento in proposito ed egli abbia rinunziato al comparirvi, sul quale argomento egli sarà quindi espressamente interrogato all'atto del suo esame nell'inquisizione.

§ 10. Nei dibattimenti indetti con citazione immediata l'accusa sarà sempre esposta soltanto a voce (§ 218 del Reg. di proc. pen.). Nel resto saranno però osservate tutte le prescrizioni contenute nel Capitolo X del Reg. di proc. pen.

Digitized by Google

§ 11. Se in una inquisizione contro più correi, i requisiti per la citazione immediata si verificano soltanto per uno od alcuni di essi, la procedura contro questi, qualora il Tribunale lo trovi opportuno, può essere separata da quella in confronto degli altri, e quindi può indirsi subito il dibattimento riguardo ad essi, senza che contro tale disposizione sia ammissibile un separato gravame.

§ 12. L'esame dell'imputato prima del dibattimento finale la voce da parte del presidente, prescritto nel § 216 del Reg. di proc. pen., avrà luogo in avvenire soltanto quando il presidente lo reputi necessario ed opportuno, oppure quando l'imputato stesso lo domandi espressamente.

§ 13. Anche in quei casi, nei quali non ha luogo la citazione immediata dell'imputato, secondo le disposizioni della presente Ordinanza, ma occorre, come pel passato, la separata spedizione di un conchiuso di accusa, si prescinderà tuttavia dal presentare, da parte del procuratore di Stato, come era prescritto nel § 218 del Regolamento di procedura penale, una lista separata dei testimonii e periti da citarsi, quando secondo la sua proposta non abbiano ad essere citati altri testimonii e periti, oltre a quelli già nominati nel conchiuso d'accusa (§ 200 lett. *f* del Regolamento di procedura penale).

§ 14. I §§ 292 e 293 del Regolamento di procedura penale vengono riformati in ciò che delle decisioni pronunziate nel dibattimento e pubblicate a voce, non saranno comunicate spedizioni scritte all'imputato, al querelante privato ed al danneggiato, se non sopra loro domanda, ed il procuratore di Stato ne sarà notiziato soltanto colla comunicazione della spedizione originale per l'ispezione (§ 2).

Il termine per ricorrere decorre pel procuratore di Stato dal giorno in cui fu per tal modo notiziato; per tutti gli altri interessati di regola dal giorno della pubblicazione a voce; per quelli poi fra essi, che entro 24 ore al più da quel giorno avranno domandato la spedizione in inscritto della decisione, decorrerà dal giorno dell'intimazione di quest'ultima.

Queste prescrizioni valgono anche nel caso, che il Tribunale

Digitized by Google

trovi necessario di differire la prolazione e pubblicazione orale della decisione, e destini all'uopo un altro giorno (§ 291 del Reg. di proc. pen.).

§ 15. Siccome i conchiusi, coi quali viene semplicemente desistito da una inquisizione a senso del § 197 del Regolamento di procedura penale, non si riferiscono ad alcuna persona determinata, quale imputato, e secondo il § 201 del Reg. di proc. penale non devono essere intimati ad alcuno in tale qualità, sicchè da essi non sorge alcun diritto per chicchessia, così, anche nel caso che emergano più tardi circostanze di rilievo, le quali non siano state prese in considerazione nel conchiuso di desistenza (§ 365 del Reg. di proc. pen.) per proseguire nell'inquisizione non occorreranno le formalità prescritte nel § 372 del Reg. di proc. pen. per la riassunzione del processo, ma in avvenire, qualora in caso di crimini o delitti il Tribunale, od in caso di contravvenzioni la Pretura trovi che le circostanze emerse siano influenti, si proseguirà subito la procedura senza che il conchiuso preso in proposito abbia ad essere intimato alle parti, e sia ammissibile un ricorso contro di esso.

Solamente quando non si avesse a far luogo alla prosecuzione della procedura, che fosse stata chiesta dal procuratore di Stato o dal querelante privato, questi ne saranno posti in cognizione per aprir loro la via del gravame in proposito.

§ 16. Tutti gli affari per contravvenzioni possono essere decisi presso i Tribunali d'Appello in una sessione di un preside, due giudici ed un protocollista, presso la Corte suprema di giustizia in sessioni di un preside, quattro giudici ed un protocollista.

§ 17. Sull'udienza e sulla decisione pronunziata in casi di contravvenzione si assumerà il protocollo secondo il formulario allegato in *A*, ed anche alle parti interessate, qualora domandino una copia della sentenza, questa sarà spedita nella forma di un estratto autenticato delle rubriche VII ed VIII di quel protocollo.

Qualora poi in casi particolarmente avviluppati fosse necessaria una esposizione più dettagliata dell' udienza tenutasi, essa sarà aggiunta, quale continuazione del protocollo, unita-

Digitized by Google

mente ai documenti ed altri oggetti usati nell'udienza per produrre la prova.

§ 18. Quando il giudice nel processo per contravvenzioni trova necessarie speciali verificazioni preliminari, a tenore del § 420 del Reg. di proc. pen., esse in avvenire potranno essere assunte, in modo provante, dal giudice solo, senza l'intervento di un protocollista e senza testimonii giudiziali.

§ 19. Con una Ordinanza speciale sarà determinato riguardo a quali contravvenzioni, benchè contenute nel Codice penale, abbia a togliersi la procedura alla competenza dei Giudizii ed assegnarsi alle Autorità politiche o di polizia, in quei Dominii nei quali ciò riesce fattibile.

§ 20. Col giorno della pubblicazione della presente Ordinanza cesseranno d'essere applicabili le disposizioni dell'Ordinanza del Ministero della giustizia del 7 agosto 1857, numero 148 del *Boll. legg. imp.* § 2, a tenore delle quali la Procura di Stato nei casi in cui sia stato erroneamente trattato come semplice contravvenzione un fatto che avrebbe dovuto trattarsi come crimine o delitto, aveva ad interporre il ricorso al Tribunale d'Appello, tutto al più entro sei mesi dal giorno dell'intimazione della decisione della Pretura.

In pari tempo le Preture vengono dispensate dalla spedizione alla Procura di Stato delle tabelle trimestrali sulle denunzie emerse per contravvenzioni, e sulle operazioni in proposito fatte.

§ 21. Qualora però in avvenire, in qualsiasi occasione avesse ad emergere che da una Pretura o da un'altra Autorità incompetente sia stato per errore trattato come semplice contravvenzione un fatto che secondo le circostanze allora emergenti avrebbe dovuto trattarsi come un crimine o delitto, quell'Autorità, presso la quale viene scoperto l'errore avvenuto, deve farne denunzia al Tribunale d'Appello, affinchè questo, in quanto non siasi già verificata la prescrizione a termini di legge, possa deliberare e decidere, dopo sentita la Procura di Stato, se in casi di minore importanza abbiasi a lasciar correre la cosa, in vista della punizione già avvenuta, della lunghezza del tempo frattanto de-

Digitized by Google

corso, o del cangiamento che fosse sopravvenuto nelle circostanze, oppure ad avviare la procedura per crimine o delitto, avuto riguardo all' importanza del caso ed a tutte le altre relazioni. In quest' ultimo caso il Tribunale d' Appello ordinerà direttamente che sia avviata la procedura da parte del competente Tribunale di prima Istanza, oppure, qualora la decisione competente fosse stata proferita da un' Autorità superiore politica o di polizia, darà tale disposizione dopo aver passato previamente di concerto colle Autorità coordinate.

§ 22. Quanto alla regola stabilita nel § 429 del Regolamento di procedura penale, per la quale le pene di detenzione per contravvenzioni vanno eseguite presso quel Giudizio, che ha proferito la decisione in prima Istanza, in avvenire anche i Giudizii di prima Istanza potranno accordarne una eccezione, qualora il subire la pena nel luogo, ove risiede questo Giudizio, fosse particolarmente gravoso al condannato per la distanza della sua dimora o per altri motivi.

In tali casi il Giudizio, dal quale fu proferita la decisione in prima Istanza, sopra domanda del condannato, si rivolgerà alla Pretura, sotto la cui giurisdizione dimora il condannato, colla requisitoria che la pena sia fatta subire presso di essa, partecipandone poi l' esecuzione.

§ 23. Le disposizioni contenute nei §§ 1-14, 16, 17, 18 della presente Ordinanza, in quanto se ne porga ancora occasione, saranno eseguite anche nelle inquisizioni già pendenti, le disposizioni dei §§ 15 e 22 anche in quelle già finite.

§ 24. Il Mio Ministro della giustizia è incaricato dell' esecuzione di questa Ordinanza.

Vienna, il 3 maggio 1858.

FRANCESCO GIUSEPPE, *m. p.*

Conte Buol-Schauenstein, *m. p.* Conte Nadasdy, *m. p.*

Per ordine sovrano:

B. Ransonnet, *m. p.*

Digitized by Google

FORMULARIO

ANNESSO ALL'ORDINANZA IMPERIALE

DEL 3 MAGGIO 1858.

Formulario A.

N. esib. ——— (*)
penale

PROTOCOLLO D' UDIENZA PENALE.

assunto presso l' I. R. . . . . .
il . . . . . 18 . . . alle ore . . . meridiane.

I.

La prima denunzia (. . . *verbale* o *scritta* . . .), che diede argomento a quest' udienza pervenne il . . . . . 18 . . . .

Nome e *cognome* del *denunziante* o *querelante privato*.

II.

Imputato (*o imputati*)

a) Nome e cognome
b) Età . . . anni;
c) Stato e relazione di famiglia { celibe / maritato / vedovo / con figli o senza figli.
d) Confessione religiosa;
e) Professione (mestiere, occupazione);

(*) *Annotazione.* Nella suaccennata rubrica deve iscriversi il Numero degli affari, sotto del quale il *primo* esibito, che diede argomento a questa udienza, comparisce nel protocollo degli esibiti per gli affari penali (paragrafi 149 e 154 dell' Istruzione pei Giudizii penali del 15 giugno 1854, N. 165 del *Boll. legg. imp.*).

Digitized by Google

f) Appartiene alla provincia ed al comune (in quanto si possano facilmente rilevare);

g) Attuale domicilio o luogo di dimora.

III.

Indicazione se l' inquisizione fu fatta:

a) A piede libero;

o *b*) in istato di cattura (arresto o custodia in casa), eseguito il . . . . . 18 . . . .

IV.

Indicazione della contravvenzione (o delle contravvenzioni) di cui l' imputato (o gl' imputati) è (sono) indiziato (indiziati), con breve indicazione del *fatto in genere* denunziato.

V.

Nomi dei testimonii (danneggiati) e *periti*, che comparvero all' udienza, o di cui furono lette le deposizioni (il parere) ed indicazione degli altri *documenti* ed oggetti, che furono usati per stabilire la prova.

VI.

Confessione o *discolpa* dell' imputato (degl' imputati) sottoscritta di suo pugno (di loro pugno).

Annotazione. Le rubriche VII e VIII appariscono sul *foglio inserto*.

Digitized by Google

FOGLIO INSERTO.

al N. ——— penale

Sentenza di condanna.

VII.

Tenore della decisione pronunciata.

L' I. R. Pretura . . . . in forza del potere accordatole da Sua Maestà I. R. Apostolica, nel processo in confronto di . . . . . sull' udienza verbale tenutasi il . . . . . 18 . . ha giudicato;

N. N. . . . viene dichiarato *reo*, secondo i §§ 283 e 416 del Regolamento di procedura penale, della contravvenzione contro . . . . commessa coll' . . . . . , come . . . . . e viene perciò condannato secondo i §§ . . . . del Codice penale alla pena di . . . . . , come pure alla rifusione delle spese processuali a tenore del § 341 del Regolamento di procedura penale.

Riguardo al *risarcimento* viene giudicato che . . . . .

VIII.

Motivi della decisione

con breve indicazione di *quanto* fu ammesso *per provato* e con *quale specie di prova.*

N. N. il . . . 18 . . .
(Data della Decisione)

N. N.
(firma autografa del giudice)

FOGLIO INSERTO.

al N. ——— penale

Sentenza di scioglimento dall' imputazione per insufficienza di prove.

VII.

Tenore della decisione pronunciata.

L' I. R. Pretura . . . . . in forza del potere accordatole da Sua Maestà I. R. Apostolica, nel processo in confronto di . . . . . ,

Digitized by Google

sull' udienza verbale tenutasi il . . . . . 18 . . . . ha giudicato

N. N. . . . viene sciolto dall' imputazione della contravvenzione di . . . per insufficienza di prove, a tenore dei §§ 287 e 416 del Regolamento di procedura penale. . . .

VIII.

Motivi della decisione.

N. N. il . . . . . 18 . . . .
(Data della decisione)

N. N.
(firma autografa del giudice)

FOGLIO INSERTO.

al N. ——— penale

Conchiuso di cessazione.

VII.

Tenore della decisione.

L'I. R. Pretura . . . . . in forza del potere accordatole da Sua Maestà I. R. Apostolica nel processo in confronto di . . . . . sull' udienza verbale, tenutasi il . . . . 18 . . . . . ha giudicato:

Viene cessato, a tenore dei §§ 289 e 416 del Regolamento di procedura penale dall' ulteriore inquisizione in confronto di . . . . per la contravvenzione addebitatagli di . . . .

VIII.

Motivi della decisione.

N. N. il . . . . 18 . . .
(Data della decisione)

N. N.
(firma autografa del giudice)

Digitized by Google

FOGLIO INSERTO.

al N. ——— penale

Sentenza d'innocenza.

VII.

Tenore della decisione pronunciata.

L'I. R. Pretura . . . . in forza del potere conferitole da Sua Maestà I. R. Apostolica, nel processo in confronto di . . . . sull'udienza verbale, tenutasi il . . . 18 . . ha giudicato:

N. N. . . . viene assolto e *dichiarato innocente*, a tenore dei paragrafi 288 e 416 del Regolamento di procedura penale dalla contravvenzione imputatagli di . . . . .

VIII.

Motivi della decisione.

N. N. il . . . . . 18 . . .
(Data della decisione)

N. N.
(firma autografa del giudice)

IX.

Ricorsi.

o

A.

Contro la decisione di prima Istanza fu interposto ricorso:

o dall'imputato;
o dal querelante privato;
o dal coniuge, ascendente, discendente;
o dal tutore dell'imputato;
o dal danneggiato;
o dai suoi eredi;

a) insinuato il . . 18 . . .
b) trasmesso all'Autorità superiore il . . . . 18 . . .

Digitized by Google

o

B.

Contro la decisione di prima Istanza non fu interposto ricorso, entro il termine legale da *nessuna* delle persone nominate ad A. . .

. . . . . 18 . . N. N.
Pretore (aggiunto).

C.

Contro la decisione d'Appello fu interposto il ricorso:

o dall'imputato;
o dal querelante privato;
o dal coniuge ascendente, discendente:
o dal tutore dell'imputato;
o dal danneggiato;
o dai suoi eredi;

a) insinuato il . . . 18 . . .
b) trasmesso all'Autorità superiore il . . . . 18 . . .

X.

Estratto di quella decisione superiore che passò in giudicato.

XI.

Esecuzione della pena.

La pena di detenzione fu cominciata il . .

La pena *pecuniaria*, della *confisca* di oggetti, *perdita* di diritti, *castigo corporale*, o sfratto fu posta in esecuzione il . . .

XII.

Osservazioni ed eventuali aggiunte o completamenti.

Osservazione finale. In quelle rubriche, nelle quali, come p. e. nella III e IX, fu provveduto in modo alternativo per varie premesse possibili quei periodi che non vanno applicati nel singolo caso da protocollarsi, saranno semplicemente cancellati, sicchè, p. e. nel caso che nessuna delle persone nominate nella rubrica IX sub *A* abbia interposto ricorso contro la decisione di prima Istanza, si cancellerà il pezzo A, ed all'incontro si inse-

Digitized by Google

rirà nel pezzo B la data e vi si aggiungerà la sottoscrizione del giudice.

All' incontro per le rubriche VII ed VIII deve inserirsi e debitamente riempiersi uno dei *quattro fogli inserti* e precisamente quello che corrisponde alla decisione da proferirsi sul caso, pel quale fu tenuta l' udienza, secondo il diverso loro tenore (indicato in alto del foglio alla parte destra)

Il reato, che si commette con uno scritto, è consumato con la sua comunicazione alle persone, per le quali è destinato, mentre altrimenti non viene raggiunta l' intenzione, donde ebbe origine lo scritto, nè il fatto imputato acquista un'esistenza offensiva esteriore, che con la comunicazione, per cui anche il *forum delicti commissi* si determina dal luogo, ove lo scritto venne comunicato.

Decisione del Tribunale supremo di Berlino del 27 febbraio 1856, *Supplemento al Manuale del Cod. pen.* del dottor Bertolini § 10. —

Il reato d'ingiuria per lettera viene consumato dove è aperta la lettera. Il giudice competente per conoscerne è quello di quest' ultimo luogo e non già quello del luogo dove la medesima venne scritta.

Giudicato 28 marzo 1856 del Tribunale provinciale di Genova, *Eco* N. 659.

§ 39.

Foro competente pei crimini e delitti commessi sul confine, oppure nei circondarii di Giudizii diversi.

In questo paragrafo tratta la legge della così detta *concorrenza* o *collisione dei Fori*, cioè il caso, nel quale più Giudizii, sono competenti riguardo allo stesso affare, perchè appaiono rispetto al medesimo crimine o delitto quali Fori del commesso reato.

La legge stabilisce con precisione gli *atti*, coi quali dietro il riconoscimento del fatto viene fondata la prevenzione relativamente alla procedura contro una determinata persona. Viene detta prevenzione fondata mediante il conchiuso di aprimento della inqui-

Digitized by Google

sizione speciale contro una determinata persona, da prendersi dal giudice inquirente in conformità al § 145, congiunto con la citazione dell' imputato rilasciata in seguito a tale conchiuso (§ 148), ovvero con un mandato di accompagnamento o di cattura (§§ 151 e 157), oppure con una circolare d'arresto (§ 381) o coll'ordine dell' inseguimento giudiziale (§ 380). Il rilascio d' una circolare d'arresto, o l' ordine dell'inseguimento giudiziale non fonda quindi in generale la prevenzione, ma soltanto allora quando questi atti siano stati intrapresi dal giudice inquirente contro un *imputato*, dunque contro una tale persona, in cui confronto sia stato preso il conchiuso d'aprimento dell' inquisizione speciale. La conseguenza della prevenzione consiste in ciò, che il Giudizio inquirente, il quale prevenne l' altro, è competente riguardo all' ulteriore procedura d' inquisizione, ed il Tribunale, nel cui circondario si trova quel Giudizio, lo è rispetto alla decisione sulla inquisizione chiusa, al dibattimento ed alla decisione finale, e non soltanto quanto al da prima riconosciuto imputato, ma relativamente a tutte le persone, che hanno preso parte al crimine, o delitto, sia il primo imputato l' autore fisico, ovvero soltanto un correo, o partecipe, o complice. *Rulf.*

Quando un Tribunale ha già avviata la speciale inquisizione in confronto di un imputato, è già radicata la sua competenza anche per gli altri reati commessi sotto altra giurisdizione, nè un conchiuso di cessazione, che egli pronunciasse riguardo al reato che indusse la sua competenza, può far rivivere quella del Tribunale, che altrimenti sarebbe stato competente pegli altri fatti.

Decisione dell' Appello veneto del 7 aprile 1858. N. 6394, *Eco*, N. 816.

§§ 40-42.

Il caso trattato in questi tre paragrafi è quello della *concorrenza di più azioni punibili*, ed il Giudizio competente forma il *Foro della concorrenza di diversi reati nella persona dello stesso imputato.*

Digitized by Google

Quando in tal caso della concorrenza di più reati commessi in circondarii di Giudizii diversi, quelli sono stati commessi in pari tempo da *più persone* e *diverse*, insorge la questione, se a quel Giudizio, che prevenne l'altro riguardo ad un imputato, competa la procedura anche sopra tutte quelle persone, che hanno preso parte alle azioni punibili commesse nei circondarii dei Giudizii diversi.

Siccome la nostra legge stabilisce qual regola il Foro del luogo del commesso reato e unicamente in casi di collisione tra più di tali Fori decide la prevenzione, così la questione suaccennata deve esser sciolta nel senso, che il Giudizio preveniente è in pari tempo competente soltanto riguardo a quei correi, partecipi o complici, rispetto ai quali sarebbe già competente qual Foro del luogo del commesso reato. Se dunque p. e. A prese parte a tre furti commessi in tre circondarii diversi, dei quali furti al primo intervennero anche B, C, D, al secondo B, D, E, ed al terzo E, F, e se quanto ad A il Giudizio, nel cui circondario fu eseguito il primo furto, ha prevenuto gli altri, sarebbe il medesimo competente soltanto rispetto a B, C e D, non però riguardo ad E e F, e quindi l' inquisizione pei tre furti sarebbe da assumersi in causa del secondo e terzo furto presso tre Giudizii diversi, se al pregiudizio di questa separazione non si trovasse di ovviare mediante delegazione del Tribunale superiore. *Rulf.*

È ben vero che la nostra legge stabilisce qual regola il Foro del luogo del commesso reato, § 38, ma il Foro della concorrenza di più azioni punibili costituisce una eccezione da detta regola. Questa eccezione si risolve in ciò, che appunto nel caso di collisione tra più di tali Fori decide la prevenzione. In tal caso il Giudizio preveniente è in pari tempo competente per tutte le azioni punibili commesse dall' imputato, che viene ad essere a lui soggetto, e pel § 39 riguardo a tutti i correi, partecipi o complici, che presero parte a qualsiasi di dette azioni. Per conseguenza quel Giudizio è competente non soltanto riguardo a quei correi, partecipi o complici, rispetto ai quali sarebbe già competente qual Foro del luogo del commesso reato, ma relativamente pure a quelli, che hanno commesso altra delle azioni punibili coll'imputato sud-

Digitized by Google

detto. Altrimenti si verificherebbe la regola del § 38, e non la eccezione del Foro della concorrenza di più azioni punibili. Laonde il Giudizio preveniente indicato nell'esempio da *Rulf*, sarà competente eziandio per E ed F, e la procedura dall'inquisizione speciale in poi per tutti e tre i furti sarà da assumersi soltanto presso il detto Giudizio. Veggasi il § 1 dell'Ordinanza Imperiale 3 maggio 1858 al § 38 retro.

L'Appello veneto coi Decreti 21 agosto 1856 NN. 15334-15336,

Considerato che per abbinare un processo all'altro non è assolutamente indispensabile, che a carico dell'individuo dato a sospetto del secondo fatto processato esista un positivo indizio legale,

Ritenuto che tale misura dell'abbinamento è reclamata dallo scopo di una più regolare procedura, nessun pregiudizio potendo succedere, quand'anche in seguito venissero a dissiparsi i sospetti a carico del prevenuto concepiti,

Visto il § 40 del Reg. di proc. pen.

Ordinava l'abbinamento di due inquisizioni preliminari, pendenti per due fatti a sospetta opera di un individuo, alla inquisizione speciale pendente presso lo stesso Giudizio contro l'individuo medesimo per un altro fatto.

§ 43.

Foro del luogo, in cui l'imputato è colto.

1. La rubrica nomina il Foro indicato in questo paragrafo quello del luogo, in cui l'imputato è colto, ma non esattamente, poichè questo Foro viene fondato soltanto con ciò, che un Giudizio ha di proprio moto preso l'incolpato in suo potere, dunque o in custodia preventiva, ovvero in arresto. Secondo il paragrafo il Foro viene invece fondato con ciò, che si porti la *denunzia* contro l'imputato a quel Giudizio, nel cui circondario esso venne colto.

Il « *cogliere, betreten* » non è però dalla legge considerato

Digitized by Google

equipollente a « *fermare, ergreifen* » come ciò si evince dal seguente § 44, dove in contrapposto al Foro del domicilio o della dimora è dichiarato competente quel Giudizio, nel cui circondario l'imputato viene *fermato* (nella traduzione italiana fu usata anche nel § 44 la parola « *colto* », per la opportuna distinzione di conformità al testo si espone qui invece « *fermato* »). Per « *cogliere* » devesi intendere piuttosto ciò, che l'imputato abbia il suo domicilio o dimora nel circondario del Giudizio, presso cui vien fatta la denunzia. Perchè poi la legge attuale abbia deviato dalla dizione usata nel § 65 del Reg. del 1850: « nel cui distretto l'imputato ha domicilio o dimora », lo spiega *Hye* alla pag. 219 con ciò, che nei casi non assai infrequenti, in cui l'imputato, per essere p. e. un vagabondo, non avesse alcun ordinario domicilio o dimora, questa disposizione della legge anteriore o non era attuabile in pratica, o doveva essere dalla pratica estesa al luogo, appunto stabilito dalla nuova legge, in cui fu colto l'imputato, riconoscendo questo luogo almeno come il luogo di temporaria dimora. Ma siccome giusta la Norma di giurisdizione civile (§ 18) riguardo alle persone, che non hanno stabile dimora in alcun luogo, — ed a queste appartengono anche i vagabondi — la competenza si regola secondo il luogo della loro dimora temporaria così l'espressione « domicilio o dimora » quanto a chiarezza avrebbe avuto la preferenza pel testo del § 43. Il testo medesimo può condurre ad intendere il Foro indicato nel § 43 nel senso proprio suaccennato del Foro del luogo, ove vien colto l'imputato, con esclusione quindi del Foro del domicilio e dimora, e ciò tanto più, in quanto che la legge si serve non dell'espressione: « *viene colto* », ma di quella: « *venne colto* », lo che indica che egli deve essere stato colto prima della denunzia. Nullameno anche dalla spiegazione di *Hye* deriva, che col § 43 del presente Reg. non è escluso il Foro del domicilio o dimora esposto nel § 65 del Reg. del 1850, ma che piuttosto doveva essere ancor più chiaramente indicato. Laonde potrebbe esser giusta l'opinione, che la espressione del § 43: « *nel cui circondario venne colto chi è imputato* » sia d'intendersi nel senso: « *nel cui circondario l'imputato ha il suo domicilio o dimora* ». Ma in tal caso sarebbe

Digitized by Google

stata più esatta nella rubrica la dizione: *Foro del domicilio o della dimora.*

2. Un cangiamento nel domicilio o nella dimora dell' imputato dopo la fatta denunzia non toglie più la competenza di quel Foro. La voce « *imputato* » non è quì da intendersi in senso giuridico, ma pel medesimo deve intendersi colui, che è indicato nella denunzia pel colpevole. È indifferente chi abbia fatta la denunzia. Se l' imputato ha un domicilio ordinario, la denunzia deve esser fatta nel luogo, ove si trova il detto domicilio. Per domicilio ordinario di una persona giusta il § 16 della Norma di giurisdizione civile devesi intendere però il luogo, in cui dessa si è stabilita coll' intenzione dimostrabile, o chiaramente risultante dalle circostanze di fissarvi permanente dimora. Se alcuno dimora alternativamente in luoghi diversi, devono risguardarsi tutti come di lui domicilio, § 17. Se taluno non ha alcun domicilio, la denunzia deve esser fatta a quel Giudizio, nel cui circondario l'imputato dimora, comunque temporariamente. — Il motivo del riconoscimento di questo Foro è posto, come dice *Hye*, principalmente nell' interesse del danneggiato, da cui deriva per lo più la denunzia, ed al quale nella maggior parte dei casi importa, che la procedura sia sollecitata il più possibile, per conseguenza sia avviata e condotta a termine da quel Giudizio, che è più vicino all' imputato. Con questo interesse del danneggiato è congiunto pure il pubblico, presupposto che con detto Foro si possano conseguire in pari tempo gli altri scopi della procedura. Con questa considerazione e coll'ulteriore riflesso, che il diritto dell' imputato al Foro di regola, che è quello del luogo del fatto, non può esser tolto a capriccio del denunziante, si spiegano le limitazioni del Foro del domicilio e della dimora indicate nel § 43. Questo Foro subentra cioè soltanto quando il Giudizio del circondario, nel quale avvenne il fatto, non lo abbia prevenuto (§§ 38 e 41), oppure il procuratore di Stato dell'uno o dell' altro circondario nell' interesse della giustizia, o lo stesso imputato, ovvero, essendovene più, anche uno di loro soltanto non chiegga, che il procedimento sia rimesso al Giudizio del luogo, in cui accadde il fatto. Affinchè però il Giudizio, al quale è fatta la denunzia, e nel cui

Digitized by Google

circondario l' imputato ha il suo domicilio o dimora, conosca, se il Giudizio del circondario del fatto l'abbia prevenuto, affinchè in oltre il procuratore di Stato di questo circondario possa chiedere la cessione dell' affare al Foro del luogo del commesso reato, il Giudizio del domicilio o della dimora sopra la denunzia ha bensì d'avviare tosto il procedimento, ma in pari tempo da notiziarne il Giudizio del luogo del fatto. In oltre siccome la legge non prescrive alcun termine, entro il quale le persone indicate nel paragrafo abbiano a fare la ricerca per la cessione dell' affare al Giudizio del luogo del fatto, così detta ricerca può succedere durante tutto il corso della procedura, eccetto che esse avessero rinunziato al diritto loro competente. *Rulf.*

§ 44.

Foro competente pei crimini e delitti commessi in estero Stato.

1. Se un crimine, o delitto, che deve essere punito entro l'Impero, fu commesso in estero Stato da più persone, le quali non hanno nell'Impero lo stesso domicilio o dimora, ovvero non vengono colti nel circondario del medesimo Giudizio, quel Giudizio, che è competente riguardo all' autore fisico, sarebbe competente rispetto anche a tutte le altre persone, che hanno preso parte al crimine o delitto, se però più fossero gli autori fisici, tra i diversi Giudizii dovrebbe decidere la prevenzione.

2. Se alcuno avesse commesso nell'Impero ed in estero Stato crimini e delitti, e riguardo ai crimini e delitti commessi nell'Impero fosse competente il Giudizio del luogo del commesso reato, sorge il quesito: quale dei due Giudizii sia il competente riguardo ai varii reati, se quello cioè del luogo del fatto, o quello del domicilio e rispettivamente del fermo. Il Reg. del 1850 decise questo caso al § 67 in conformità al Reg. pel Baden (§ 15) con ciò, che il Giudizio dell' Impero competente pei reati commessi nell' Impero sia anche competente per quelli commessi in estero Stato. Questa disposizione deriva dalla natura della cosa, e non fu assunta nell'attuale Reg., perchè sarebbe superflua, come dice

Digitized by Google

Hye, nota alla pag. 223. Dalle prescrizioni sulla concorrenza di più reati emerge in fatti, che qualora un Giudizio dell'Impero abbia una volta avviata la procedura penale per un'azione punibile, sia fondato il suo Foro anche per tutte le altre egualmente o meno punibili, ovunque commesse, quindi se anche in estero Stato. Ma *Hye* sembra aver avuto innanzi più propriamente il caso, che l'inquisizione contro l'imputato pei reati commessi nell'Impero sia già pendente presso il Giudizio del luogo del fatto, e sia venuto soltanto dopo a conoscenza, che colui abbia commesse anche in estero Stato delle azioni punibili. Come sarà a contenersi nel caso inverso? Se il Giudizio competente pei crimini e delitti commessi in estero Stato ha prevenuto il Giudizio competente per quelli commessi nell'Impero, deve anche qui decidere la prevenzione? Ciò sostiene *Frühwald* (Manuale pag. 66) citando il § 40; ma tanto questo, quanto il seguente § 41, come lo dimostra la loro posizione sistematica, non trattano che della collisione di più Fori del luogo del commesso reato, egualmente autorizzati; nel caso preindicato all'incontro si tratta della collisione tra il Foro d'eccezione del domicilio o del fermo, e quello, che vale per regola, del luogo del commesso reato; qui deve ben avere la preminenza l'ultimo in confronto del primo. Arroge, che in questo caso cessa il motivo, su cui si basa la disposizione del § 44, vale a dire, che non possa aver luogo alcun altro Foro, astraendo da quello del domicilio o del fermo. Il quesito adunque: quale Giudizio sia competente, se la stessa persona abbia perpetrate delle azioni punibili nell'Impero ed in estero stato, potrebbe essere sciolto ancora a senso del § 67 del Reg. del 1850, vale a dire, che in tal caso il Giudizio competente per le prime lo sia anche per le ultime. *Rulf.*

S'intende però, che queste ultime azioni, commesse in estero Stato, secondo le prescrizioni del Cod. pen. (§§ 36, 38-40 e 235) possano essere punite entro l'Impero, mentre come osserva lo stesso *Rulf* al § 46 del Reg., se uno straniero in estero Stato commette un crimine di specie diversa da quello dell'alto tradimento contro lo Stato austriaco o contro la Confederazione germanica, ovvero da quello della falsificazione di carte austriache

Digitized by Google

di pubblico credito o di monete austriache, mun Giudizio dell'Impero sarebbe autorizzato alla inquisizione e punizione di un tale crimine che sempre sotto le condizioni dei §§ 39 e 40 del Codice penale. — Così imputato uno straniero di avere commesso il crimine di furto nell'Impero e simili fatti in estero Stato, il Tribunale in Padova con conchiuso 28 gennaio 1858 N. 3805 lo pose in istato d'accusa soltanto pel crimine commesso nell'Impero.

§ 45.

La disposizione di questo paragrafo non si riferisce soltanto a crimini o delitti, che sono stati commessi in estero Stato, ma eziandio a tali casi, nei quali si tratti di un crimine o delitto commesso da un suddito dell'Impero austriaco o da uno straniero nell'Impero, e l'imputato, sia un suddito od uno straniero, si trovi però in estero Stato.

La estradizione, la cui provocazione fonda la competenza, non viene occasionata soltanto con la ricerca diretta specialmente all'Autorità estera, § 384, ma anche col rilascio di una circolare d'arresto. *Rulf.*

Frühwald, pag. 66 del Manuale, dice che le regole stabilite nei §§ 44 e 45 valgono anche per quei crimini, che furono commessi sopra *navi austriache* in mare aperto od all'estero, e che il malfattore dovrà essere consegnato al Giudizio od Autorità di sicurezza di quel porto austriaco, nel quale entra.

Qui devesi fare la distinzione fra le navi austriache in alto mare e quelle che si trovano nelle acque particolari di un altro Stato. Le prime devono considerarsi siccome facenti parte dell'Impero austriaco, non così le altre, e ciò in base ai §§ 21 e 30 dell'art. II dell'Editto politico di navigazione 25 aprile 1774 pubblicato col Dispaccio 27 luglio 1824 N. 2023-312 del Senato lombardo-veneto del supremo Tribunale di giustizia, Raccolta degli atti giudiziarii per le Provincie venete Volume XVIII.

Da ciò deriva che i crimini commessi sopra navi austriache in alto mare, devono riguardarsi commessi nel territorio dell'Impero austriaco, ed in estero Stato quelli commessi sopra navi au-

Digitized by Google

striache, che si trovano nelle acque particolari di un altro Stato. Laonde per questi ultimi varranno bensì le regole dei §§ 44 e 45 non così per i primi, rispetto ai quali saranno applicabili le disposizioni dei paragrafi antecedenti.

§ 47.

Competenza per la procedura penale contro persone sottoposte alla giurisdizione militare.

In questo paragrafo tratta la legge *del Foro particolare* delle persone appartenenti alla giurisdizione militare. Ma questo non è l' unico Foro particolare, che riconosce il nostro Reg. — Secondo lo stesso vi hanno piuttosto dei Fori particolari in *riguardo reale*, e precisamente rispetto ai crimini d' alto tradimento, di offesa alla Maestà Sovrana ed ai Membri della Casa Imperiale e di perturbazione della pubblica tranquillità per tutta la Monarchia eccettuati i Confini militari, relativamente al crimine della falsificazione di carte di pubblico credito in Ungheria (§ 10 lett. *a*) e Sovrana Risoluzione del 30 settembre 1855, riportata dal Dispaccio Ministeriale del 26 ottobre successivo N. 188 del Boll. gen. In riguardo *personale* non vi ha che il Foro militare quale Foro ordinario particolare. Quanto al clero cattolico lo stesso sottostà al Foro generale, mentre pell' art. XIV del Concordato 18 agosto 1855, pubblicato con la Patente del 5 novembre susseguente N. 195 del Boll. gen., pag. 718 del Manuale, la Santa Sede non impedisce che le cause degli ecclesiastici per crimini o delitti, contro i quali sono dirette le leggi penali dell' Impero, vengano deferite al giudice laico. Una eccezione esiste soltanto rispetto ai Vescovi nel caso, che essi commettano un' azione punibile, dappoichè il detto art. XIV del Concordato stabilisce nell' ultimo capoverso, che nella disposizione di questo art. non si comprendono le cause maggiori, sulle quali statuì il sacro concilio di Trento nella sessione XXIV cap. 5.° *de reform.* — e le medesime sono appunto le azioni punibili — (*causae criminales*) dei Vescovi. Alla trattazione di queste il Santissimo Padre e la M. S. I. se sarà

Digitized by Google

d'uopo, provvederanno. Relativamente ai reati dei Vescovi subentra adunque un Foro *straordinario*.

Siccome poi il Foro militare è un Foro particolare, così ne deriva, che se fu commessa un'azione punibile da trattarsi secondo le leggi generali penali, cioè comune, non militare, ed ignoto ne è l'autore, oppure v'ha dubbio se sottostia alla giurisdizione civile ovvero alla militare, il fatto deve essere rilevato sempre dal Giudizio dello Stato civile, e soltanto qualora nel corso dell'inquisizione risulti, che l'imputato appartenga manifestamente alla giurisdizione militare, devesi desistere da ogni atto ulteriore e rimettere il processo al Foro militare. Ma eziandio in quei casi, nei quali l'imputato appartenga manifestamente alla giurisdizione militare, quando v'abbia pericolo nel ritardo, il Giudizio dello Stato civile deve intraprendere gli atti assolutamente necessarii e rimetterli all'Autorità militare. Ciò fu espressamente prescritto riguardo alle truppe federali col Dec. Min. del 15 novembre 1852 N. 232 del Boll. gen. e rispetto a soldati in permesso od appartenenti alla riserva coll'Ord. Min. 1 ottobre 1854 N. 258 (pag. 69 e 72 del Manuale). *Rulf.*

Circolare della Luogotenenza veneta 22 agosto 1856 N. 22511, Puntata XII parte II N. 73 del Boll. prov., colla quale in seguito a Dispaccio dell'Ecc. I. R. Ministero dell'Interno 24 luglio antecedente N. 5608 viene stabilito, che tutti quegli ufficiali, che per motivi speciali vengono, conservando il carattere militare, nominati ad impieghi dello Stato, devono dal giorno, in cui entrano negli stessi, essere collocati nello Stato dell'armata.

L'Eccelso I. R. Ministero dell'interno con ossequiato Dispaccio 24 luglio p. p. N. 5608-M. I. partecipa, che, giusta comunicazione della Cancelleria centrale militare ad esso pervenuta col tramite del supremo Comando d'Armata, è volere di S. M. che tutti quegli ufficiali, che per motivi speciali vengono, colla conservazione del carattere militare, nominati ad impieghi dello Stato sistemizzati, devono dal giorno in cui entrano nei medesimi (senza riguardo se essi abbiano appartenuto allo Stato attivo od a quello di pensione) essere collocati nello Stato dell'armata, cioc-

Digitized by Google

chè però nulla deve influire sulla commisurazione dei loro emolumenti durante la prestazione del servigio civile; e che in seguito a tale comunicazione devesi anche disporre, che agli ufficiali dello Stato dell' armata, i quali colla conservazione del carattere militare vengono tanto adesso come in avvenire destinati a posti civili, devono corrispondersi tutti i loro emolumenti a carico della dotazione del rispettivo ramo d' amministrazione e deve cessare il pagamento ai medesimi d'una pensione a carico del militare.

Questi ufficiali, comunque nominati a posti civili, conservando il carattere militare, restano soggetti alla giurisdizione militare pel disposto dal § 2, art. II della Patente Imperiale 22 dicembre 1815 N. 255 del Boll. gen., pag. 68 del Manuale.

§ 48.

In questo paragrafo non si tratta di alcun Foro particolare, ma di una *esenzione* dalla giurisdizione dei Giudizii austriaci rispetto a certe persone, cioè agli ambasciatori esteri ed alle persone loro attinenti. *Rulf.*

§ 49.

Facoltà di delegare spettante ai Tribunali d'Appello ed alla suprema Corte di giustizia.

Le categorie dei Giudizii, che possono essere delegati, sono le due indicate al § 7.

Il Giudizio competente, se sussistono motivi rilevanti per la Delegazione, deve *d'ufficio* parteciparne il caso al Tribunale d' Appello.

Ciò può avvenire anche sopra proposta del procuratore di Stato. Se il Tribunale non vi aderisce, il procuratore di Stato si rivolgerà al procuratore superiore, il quale può fare allo stesso Appello la proposta per delegazione di un altro Giudizio.

Il gravame ha effetto sospensivo, mentre ciò, ove la legge non disponga al contrario, risulta dalla natura del diritto di gra-

Digitized by Google

varsi, nel caso di questo paragrafo trattasi in oltre di una eccezione dalla legge, e si cadrebbe in molti inconvenienti, quando in seguito all'interposto gravame la suprema Corte di giustizia levasse la deliberazione del Tribunale d'Appello, e detta deliberazione però fosse stata frattanto eseguita. *Rulf.*

Con Sovrana Risoluzione 16 aprile 1858, riportata dal Dispaccio del Ministero della giustizia del 23 detto N. 60 Puntata XV del Boll. gen., fu disposto, che l'I. R. suprema Corte di giustizia in tutti gli affari giudiziarii, nei quali sono interessati i presidenti dei Tribunali d'Appello (Tavola banale) abbia da far luogo alla delegazione di un altro Tribunale d'Appello, ogni qualvolta la medesima venga chiesta dalla controparte.

CAPO SESTO.

Della esclusione e ricusa d'impiegati giudiziarii e procuratori di Stato.

§ 53.

1. Dall'ufficio di *giudice* o *protocollista* è *escluso* in tutte le Istanze

a) chi fu *testimonio* del reato, di cui trattasi, *fuori delle sue funzioni d'ufficio.* La legge distingue quindi le verificazioni, che fa il giudice nelle sue funzioni d'ufficio, da quelle che egli fa fuori di dette funzioni. Le prime, come p. e. azioni punibili, che vengono commesse dall'imputato durante il costituto, possono dal giudice essere assunte a protocollo, e questo merita piena fede a termini del § 276, le altre verificazioni all'incontro, come quelle d'ogni privato, hanno valore soltanto, in quanto il giudice le abbia comunicate al Giudizio quale testimonio. Ora se egli fu in fatto testimonio di un reato, per rendergli possibile di essere sentito come tale, lo esclude la legge dall'assunzione di atti giudiziali in proposito.

b) Chi fu sentito *nell'affare* (*in der sache*, inesattamente tradotto: *nel processo*) come testimonio o come perito. Sotto la

Digitized by Google

espressione « *nell' affare* » con riguardo alle parole antecedenti della legge devesi intendere la procedura sopra il *reato* in questione. Il giudice sarebbe dunque escluso anche dalla procedura contro i correi e partecipi o complici, se nella procedura in confronto dell'autore fisico fu assunto come testimonio o perito.

c) Chi prese ingerenza come difensore o come procuratore di Stato nel processo pel reato, di cui trattasi, non però chi lo fu per un altro reato, comunque riguardo alla stessa persona. Questo rapporto potrebbe valere quale motivo di ricusa.

2. *È escluso dal prender parte al dibattimento ed alla relativa decisione* chi agì nel medesimo processo come *giudice inquirente.*

Rulf a ciò osserva, che giudice inquirente è soltanto, colui, che procede all' inquisizione in nome del Giudizio inquirente, non però anche quegli, che secondo i §§ 12 e 13 sopra ricerca del giudice inquirente od in nome dello stesso non assume che singoli atti d' inquisizione.

Non puossi però dividere questa opinione del dotto commentatore, che è anche quella di *Hye*, pag. 246-249.

La medesima non sembra consona alla lettera della legge, nè al motivo dell' esclusione sopraccennata.

Di fatti la legge non esclude soltanto il giudice inquirente scelto dal capo del Tribunale pell' affare determinato, ma in generale quegli, che agì, che è quanto dire, chiunque agì nel medesimo processo come giudice inquirente, e come giudice inquirente nel processo in argomento agì al certo anche chi assunse singoli atti relativi. Notisi particolarmente che questi atti, benchè pochi, possono essere della maggior importanza, gli essenziali per la decisione.

Per questo simili motivi di esclusione sussistono per l'uno e per l' altro. Questi motivi sono posti in ciò, che, bensì di ordinario più sicuramente, il giudice inquirente propriamente detto, ma anche il requisito, in particolare nel caso di atti essenziali, possono formarsi una determinata opinione sull' affare, opinione che porterebbero seco al dibattimento, in oltre l' uno e l' altro hanno in detto caso un interesse personale nell' esito

Digitized by Google

della procedura, comunque sia di regola maggiore quello del vero giudice inquirente. E l'esclusione del giudice requisito devesi tanto più ritenere per quanto aggiunge *Rulf*, vale a dire, che gli accennati motivi, in quanto risguardano il giudice inquirente, parlerebbero anche per la di lui esclusione dalla decisione sopra il processo d'inquisizione chiuso, e la ragione, perchè questo non è il caso secondo il nostro Reg. (§ 192), può consistere unicamente nelle difficoltà pratiche, che questa esclusione avrebbe per conseguenza presso alcuni Tribunali con personale assai ristretto, mentre sarebbe spesso difficile, di trovare il numero occorrente di giudici ineccepibili per tali decisioni. Questa ragione per altro non regge, dappoichè se è difficile trovare tre giudici, che bastano per la decisione sulla chiusa inquisizione per un crimine punibile col carcere duro per più di cinque anni, lo sarà tanto più il rinvenirne cinque necessarii pel dibattimento e relativa decisione.

Del resto consta che eziandio l'Appello veneto è dell'opinione, che deva esser escluso dal prender parte al dibattimento ed alla corrispondente decisione chi assunse singoli atti d'inquisizione in luogo del giudice inquirente nel relativo processo.

§ 57.

Quando venga eccepito il presidente del Tribunale d'Appello, la suprema Corte di giustizia sopra istanza della controparte deve delegare un altro Tribunale superiore giusta la Sovrana Risoluzione 16 aprile 1858 al § 49 retro.

Digitized by Google

CAPO SETTIMO.

Dell' inquisizione per crimini e delitti.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

§§ 61-62.

Fondamento per avviare l' inquisizione; comunicazioni e rapporti da farsi dalle Preture al Tribunale di prima Istanza relativamente alle denuncie ed inquisizioni, che occorrono presso di loro.

Dispaccio 19 luglio 1856 N. 14218 del Ministero della giustizia, contenuto nella Circolare 29 luglio 1856 N. 1733 del Tribunale d' Appello d' Innsbruch, sulle comunicazioni da farsi all' Autorità di sicurezza e di finanza, a senso dei §§ 61, 98 e 105 del Reg. da parte dei Giudizii penali e delle Preture requisite per l'assunzione di singoli atti, *Eco* N. 629.

« Essendo insorti dei dubbii in quanto i Giudizii penali sieno obbligati a dare alle Autorità di sicurezza e di finanza dei ragguagli intorno a crimini e delitti durante ancora l'inquisizione penale l' I. R. Ministero della giustizia d'accordo coll' I. R. Ministero delle finanze e colla suprema Autorità di polizia trovò di comunicare all' I. R. Corte superiore di giustizia, che tanto i Giudizii penali stessi quanto le Preture, che da quelli a senso dei §§ 12 e 13 Reg. proc. pen., vengono requisite per l' assunzione di singoli atti inquisizionali, sono, a tenore dei §§ 61, 98 e 105 Reg. proc. pen. obbligati di comunicare all'Autorità di sicurezza e di finanza i ragguagli chiesti da pubblici riguardi pendente ancora l' inquisizione per crimini di falsificazione di carte di pubblico credito o di monete (ed all' Autorità di sicurezza anche rispetto agli altri crimini e delitti delle specie accennate in detti paragrafi).

Digitized by Google

» Ed in quei casi poi, in cui la partecipazione di tali ragguagli durante il processo fosse per particolari riguardi pericolosa e non confacente all'inquisizione, dovranno denunziare la cosa alla Corte di giustizia e rispettivamente alla Corte superiore di giustizia, la quale prenderà le debite misure.

Quest'alto dispaccio dell'I. R. Ministero della giustizia dei 19 luglio 1856, N. 14218 si porta a notizia di tutti i Giudizii per l'esatta sua osservanza ».

Ordinanza del Ministero della giustizia del 31 gennaio 1857 N. 19, Puntata V del Boll. gen., N. 23 Puntata III parte I del prov., con cui si prefigge un breve termine pei rapporti che le Preture designate come Giudizii inquirenti devono fare al Tribunale di prima Istanza a termini dei §§ 61 e 62 del Regolamento di proc. pen.

« Allo scopo di ottenere un maggior grado di certezza nella controlleria che i Tribunali di prima Istanza devono a' sensi del § 62 del Regolamento di procedura penale, esercitare sulle inquisizioni penali che si assumono per crimini e delitti dalle Preture designate quali Giudizii inquirenti, si ingiunge alle Preture stesse di dovere sotto pena di multa da 2 a 5 fiorini, fare al Tribunale di prima Istanza l' annuncio loro incombente a termini del § 62 del Regolamento di procedura penale, d' ogni caso che secondo il § 61 dà motivo d' agire d' ufficio, alla più lunga entro tre giorni dal momento, in cui ne sono pervenuti a notizia, aggiungendovi se e quali misure siano già state prese in proposito.

» Se la Pretura ritiene non essere il caso qualificato per un procedimento penale, unirà senz'altro al proprio rapporto gli atti relativi, o qualora per poter proporre la reiezione, fossero necessarie altre verificazioni, si limiterà al preventivo annunzio, ma assumerà le verificazioni senza ritardo e ne trasmetterà gli atti al Tribunale entro tre giorni dacchè ne sarà compita l' assunzione ».

La Redazione dell' *Eco* N. 681 nel riportare questa Ordinanza giustamente avvertiva, che siccome con quella 16 novem-

Digitized by Google

bre 1854, pag. 43 del Manuale, le Preture del Regno lombardo-veneto sono state parificate ai Giudizii inquirenti quanto all' obbligo d' inviare le denunzie ed i rapporti periodici prescritti dal § 62 del Reg. e quanto alla controlleria, che devono riguardo ad esse esercitare i Tribunali provinciali, non havvi dubbio che il disposto della prelodata Ordinanza sia applicabile anche alle semplici Preture del Regno lombardo-veneto, tanto più che la medesima è obbligatoria per tutti i dominii ad eccezione dei confini militari. Dal primo allinea del § 62 deducesi, che l'annuncio deve esser fatto tosto che si presenta il caso, e che quindi il termine di tre giorni si calcola non dalla data del detto annuncio, ma da quella dell'impostazione, come anche evincesi dalle ultime espressioni della più sopra citata Ordinanza.

Dispaccio 29 agosto 1857 N. 17896 del Ministero della giustizia all'I. R. Tavola banale in Agram sul modo di infliggere le multe ai Giudizii inquirenti morosi, *Eco* N. 749.

« In evasione della consulta del 24 luglio, presentata il 4 agosto a. c. N. 3883, con cui domandavansi schiarimenti dell' Ordinanza Ministeriale del 31 gennaio 1857, sull'inflizione di multe contro Giudizii inquirenti morosi, viene significato a cotesta I. R. Tavola banale per sua norma e perchè nè renda intesi i sottoposti Tribunali:

» Ai Tribunali di prima Istanza incombe bensì il dovere di dare immediatamente denunzia al Tribunale d'Appello (Tavola banale) se un Giudizio inquirente situato nel suo circondario ha ommesso di dare, entro il termine fissato nel Dispaccio del Ministero della giustizia del 31 gennaio 1857, la denunzia da farsi a tenore del § 62 del Regolamento di procedura penale, sopra un crimine o delitto accaduto nel suo circondario d'uffizio; ma però, secondo la prescrizione del § 34 dell' Istruzione pei Giudizii penali del 16 giugno 1854, e secondo il § 91 della Patente Imperiale del 3 maggio 1853, solo il Tribunale d' Appello è chiamato ad infliggere in base ad una tale comunicazione al Giudizio inquirente moroso la multa minacciata e ad esigerla.

Digitized by Google

Circolare del Tribunale d' Appello in Venezia del 9 dicembre 1857 N. 23361:

L' Eccelso I. R. Ministero della giustizia, onde semplificare la gestione dei Giudizii penali, e delle Procure di Stato, ha decretato;

I.

Col giorno della pubblicazione della presente Ordinanza avranno a cessare interamente i prospetti periodici prescritti coi Decreti Ministeriali 12 giugno 1853 N. 7261, 2 maggio 1854 ad N. 7261 e 13 aprile 1855 N. 4865, come pure i rapporti ai Procuratori superiori di Stato, ai Presidenti d'Appello ed al Ministero della giustizia, riguardo ai crimini specificati nel § 7 della Istruzione pei Giudizii penali 16 giugno 1854 N. 165 del Boll. gen. Così pure le denuncie, che a sensi del § 19 dell' Istruzione per le Procure di Stato 3 agosto 1854 N. 201 del Boll. gen. devono essere rassegnate dai Procuratori di Stato al Procuratore superiore in avvenire non verranno più subordinate dallo stesso al Ministero della giustizia, come era prescritto dall'ultimo capoverso del § 21.

I Procuratori superiori di Stato d'ora in avanti porteranno a notizia del Ministero della giustizia soltanto i casi penali di particolare importanza, o che destarono grande sensazione, riferendo pure sulle disposizioni in proposito impartite. Il Procuratore superiore di Stato per altro in base alle denuncie, che gli devono venir rassegnate riguardo ai reati di maggior importanza per il disposto dai §§ 19 e 20 dell' Istruzione per le Procure di Stato ed in appoggio a risultanze, che nel corso della procedura perverranno a sua notizia, dovrà tenere un registro compilato secondo la Modula A, il quale verrà chiuso colla fine d' ogni anno e servirà non solo alla speciale sorveglianza incumbente per tali reati ai Procuratori superiori, ma altresì onde potere dietro ordine del Ministero della giustizia porgere indilatamente le opportune informazioni sui casi contenuti nel Registro o rassegnare copie del Registro stesso.

Con ciò per altro nulla viene alterato riguardo alle denuncie

Digitized by Google

ed ai rapporti prescritti col Dispaccio Ministeriale 28 ottobre 1855 N. 18227.

II.

I prospetti mensili, che per il disposto del § 62 del Reg. di proc. pen., del § 9 dell'Istruzione pei Giudizii penali 16 giugno 1854 e del Dispaccio Ministeriale 11 luglio 1856 N. 125 del Boll. gen. devono trasmettersi dai Giudizii inquirenti ai Tribunali, dal 1. gennaio 1858 in avanti non verranno più rassegnati in fascicoli uniti, ma bensì in fogli separati, assegnando a ciascun caso penale un foglio speciale, i quali fogli saranno segnati col numero progressivo portato dalla 1.ª rubrica di detti prospetti.

Qualora un caso penale richiedesse un'esposizione così dettagliata, che le rubriche di un foglio non vi bastassero, sarà continuata sopra foglio d'aggiunta segnato col numero del foglio principale ed unito a quest'ultimo.

Questi fogli ordinati secondo i numeri progressivi, verranno trasmessi al Tribunale al più tardi entro i primi otto giorni dopo la fine di ciasun mese. Il Tribunale conserverà i fogli sui casi penali, riguardo ai quali è già chiusa l'inquisizione e furono trasmessi gli atti al Tribunale per la deliberazione definitiva (§ 191 Reg. di proc. pen.) e disporrà di questi fogli nel modo prescritto in seguito; quei fogli poi, riguardo ai quali sono pendenti tuttora le procedure dei Giudizii inquirenti, devono ritornarsi a questi colle eventuali osservazioni e disposizioni al più tardi per la fine del mese in corso, onde i Giudizii inquirenti possano aggiungervi le operazioni e le risultanze suppletorie avvenute nel mese stesso e rassegnarli quindi così compiuti di nuovo al Tribunale. Tale produzione avrà luogo unitamente a quella delle tabelle del prossimo mese, nelle quali pertanto non verranno compresi, che i nuovi casi penali.

Col termine di ciascun anno il Tribunale, dopo aver empiute le rubriche 9, 10 a sensi dell'Ordinanza 11 luglio 1856 N. 125 del Boll. gen., dovrà unire tutte le tabelle pervenutegli dai dipendenti Giudizii inquirenti nei 12 mesi al prospetto

Digitized by Google

annuale da rassegnarsi pel disposto dei §§ 36 e 37 dell'Istruzione pei Giudizii penali e del capoverso III della presente Ordinanza al Tribunale d'Appello, presso cui verranno prese in disamina e quindi conservate.

I Giudizii inquirenti avranno da comprendere anzi tutto nelle tabelle del mese di gennaio dell'anno susseguente tutti quei casi penali, riguardo a cui la definizione della procedura non era passata in cosa giudicata nell'anno antecedente.

Siccome poi giusta l' Ordinanza 16 novembre 1854 N. 296 del Boll. gen. non sussistono nel Regno lombardo-veneto altri Giudizii inquirenti fuorchè i Tribunali, è ritenuto che le Preture foresi, a sensi di detta Ordinanza, chiamate a procedere alle urgenti operazioni d' ufficio nelle investigazioni, sono tenute a rassegnare indilatamente al Tribunale provinciale gli atti in proposito assunti e le denuncie prescritte dal § 62 del Reg. di proc. pen., restano esse Preture del Regno lombardo-veneto in avvenire interamente dispensate dalla trasmissione dei preaccennati prospetti mensili. —

III.

Le tabelle degli affari penali, che per il disposto dei §§ 36 e 37 dell' Istruzione pei Giudizii penali e dell' Ordinanza 11 luglio 1857 N. 125 del Boll. gen. devono venir subordinate dai Tribunali di I.ª Istanza ai Tribunali d'Appello, dall'anno 1858 in avanti non verranno più rassegnate semestralmente, ma solo dopo il decorso di tutto l' anno, ma al più tardi entro il mese di gennaio dell'anno susseguente. In questa tabella poi verranno compresi in avvenire soltanto quei casi penali, nei quali la procedura risulta bensì ultimata, ma aveva durato più di quattro mesi.

Riguardo alle tabelle sommarie, che pel disposto dal § 42 dell'Istruzione pei Giudizii penali, devono rassegnarsi dopo la fine di ogni anno dai Giudizii di prima Istanza ai Tribunali d'Appello rimangono in vigore le vigenti disposizioni.

In obbedienza di ossequiato Dispaccio 1. dicembre 1857 N. 27369 dell'I. R. Ministero della giustizia viene tutto ciò comunicato alle dipendenti prime Istanze per opportuna notizia e per

Digitized by Google

l' esatta osservanza, avvertendo che i Decreti Ministeriali 12 giugno 1853 N. 7261 e 2 maggio 1854, ad N. 7261, citati nel I. capoverso, sono contenuti nella Circolare di questa Presidenza di Appello 6 agosto 1853 N. 2142 P, e nella Circolare Appellatoria 3 giugno 1854 N. 8851 data ai Tribunali provinciali, e che l'altro Decreto Ministeriale 28 ottobre 1855 N. 18227, citato pure nel capoverso I. in fine, fu diramato ai Tribunali nella Circolare Appellatoria 29 dicembre 1855 N. 15596.

Digitized by Google

REGISTRO

Modula A.

da tenersi dalle Procure superiori di Stato su tutti i casi penali di maggiore importanza, che devono venire portati a loro notizia dalle Procure di Stato per il disposto dai §§ 19 e 20 dell'Istruzione per le Procure di Stato 3 agosto 1853 N. 201 del Bollettino generale.

I. Numero progressivo	II. Da quale Procura di Stato ed in qual giorno pervenne la denunzia alla Procura superiore.	III. Indicazione del caso con succinta specificazione del fatto. - Denominazione legale sotto cui venne designato nel procedimento giudiziale. - Nome, stato, luogo di dimora dell' incolpato.	IV. Presso qual Tribunale (Giudizio inquirente) sia pendente il caso	V. In qual giorno fu portata la denunzia al Giudizio	VI. Indicazione delle operazioni d' ufficio eseguite in proposito.					VII. Numero data e breve indicazione della decisione passata in giudicato, colla quale è ultimata la pendenza.	VIII. Indicazione degli ostacoli che cagionarono la protrazione dell'evasione	IX. Annotazioni
					a Riconoscimento del fatto.	*b* Aprimento dell' inquisizione speciale		*c* Chiudimento dell' inquisizione	*d* Dibattimento.			
						con arresto d' inquisizione						
							con custodia preventiva					
							a piede libero					

REG. DI PROC. PEN., §§ 61-82.

Digitized by Google

§ 63.

Cooperazione del procuratore di Stato alle inquisizioni, che si assumono presso i Tribunali.

Il procuratore di Stato può fare proposte riguardo sì all'avviamento che a singoli atti dell'inquisizione. A questo fine egli ha da assistere alle relazioni, che deve fare il giudice inquirente di quattordici in quattordici giorni, ed in tale occasione farà le sue osservazioni e proposte.

Il procuratore di Stato non ha però diritto di verificare in ogni tempo lo stato dei processi pendenti, ispezionando ogni qualvolta lo creda opportuno gli atti relativi, o richiedendone la comunicazione (§ 57 del Reg. di proc. pen. del 1850), perchè di un tale diritto non è fatto cenno nel presente Reg. di proc. pen., nè alle Istruzioni pei Giudizii penali e per le Procure di Stato, e giusta il § 170 dell'Istruzione pei Giudizii penali agli impiegati della Procura di Stato è permesso l'ispezione e levare soltanto dalla registratura atti risguardanti affari penali. *Rulf.*

Questa opinione è respinta dalla pratica e sembra in fatto erronea. Se nella legge non è espressamente concesso al procuratore di Stato il diritto suddetto, come lo fu col § 57 del Reg. del 1850, nemmeno però ne è punto accennata l'esclusione, nè questa può dedursi *a contrario* dal caso speciale relativo agli atti esistenti in registratura. Una espressa concessione non era poi necessaria, subitochè la si può argomentare da molteplici disposizioni. Da prima non è possibile di rendere esatto conto dello stato delle pendenze colle relazioni di quattordici in quattordici giorni per mancanza del tempo all'uopo occorrente, e quindi neppure il procuratore di Stato può fare alle relative deliberazioni proposte ben fondate. Secondariamente pel § 30 lett. *f*) il procuratore di Stato deve procacciare, che in tutto il corso della procedura si osservi la legge e si eviti ogni ritardo. Giusta la rubrica del § 63 egli coopera alle inquisizioni.

Digitized by Google

Oltre le denunzie indicate nel § 19 dell'Istruzione per le Procure di Stato egli deve fare rapporto al procuratore superiore alla scadenza di ogni mese sopra i reati più importanti, esponendovi lo stato della procedura secondo le circostanze più essenziali. Come avrebbe ad adempiere questi obblighi, se non potesse prendere ispezione degli atti ogni qualvolta lo creda opportuno?

Riguardo alle comunicazioni da farsi al procuratore di Stato in generale veggasi il § 2 dell' Ordinanza Imperiale 5 maggio 1858 al § 38 retro.

§§ 64-65.

Decisioni del Tribunale in caso di dispareri fra il giudice inquirente ed il procuratore di Stato, e di gravame contro disposizioni date dal giudice inquirente nel corso dell' inquisizione. Gravami contro queste decisioni.

Nel caso di disparere fra il giudice inquirente ed il procuratore di Stato, il primo non può intraprendere la operazione da lui preconcetta avanti la decisione del Tribunale, in particolare perchè appunto all'uopo deve invocare detta decisione, e perchè questa opinione è raffermata dalla disposizione del § 161, che decide nel senso della medesima un caso qui appartenente. Se cioè il giudice inquirente vuol disporre, che l' arresto inquisizionale abbia a cessare, il procuratore di Stato però non vi acconsente, e deve per conseguenza esser presa la decisione del Tribunale, il gravame del procuratore di Stato contro il conchiuso del Tribunale ha sotto certe limitazioni effetto sospensivo. Ma ciò presuppone manifestamente, che la disposizione del giudice inquirente non sia stata posta in esecuzione.

Fu proposto anche il *quesito*, se il *giudice inquirente* possa assistere con *voto decisivo alle deliberazioni del Tribunale* sopra un disparere insorto fra lui ed il procuratore di Stato, o sopra un gravame contro le disposizioni di esso giudice inquirente?

Digitized by Google

Per la risposta affermativa (*Hye* pag. 249 e 278 nota, dell'edizione italiana, *Frühwald* pag. 86) si osserva, che tra i motivi di esclusione del § 53 non è fatto cenno di questo caso che in oltre secondo il § 192 il giudice inquirente può perfino essere destinato a relatore per decisioni sopra la chiusa inquisizione. Ma in onta a queste ragioni potrebbe esser giusta invece la risposta negativa. Dapprima parla per essa il tenore della legge. Come potrebbe in fatti la legge usare le espressioni: *il giudice inquirente invocherà la decisione del Tribunale* (§ 64), *al Tribunale spetta la decisione sulle differenze di opinione*, che nel corso dell'inquisizione insorgono fra il giudice inquirente ed il procuratore di Stato, come pure *sopra tutti i gravami contro disposizioni o ritardi* del giudice inquirente (§ 15 lett. *b*), se lo stesso giudice inquirente avesse a prender parte a questa decisione? Come si potrebbe in oltre giustificare (quando il giudice inquirente avesse a prender parte alla decisione), se sia giusta la sua opinione o quella del procuratore di Stato, ovvero se sia o meno fondato un gravame interpostosi contro una disposizione da lui presa? Sarebbe egli imparziale in una tal decisione, ove si tratterebbe di far prevalere il suo avviso in confronto di quello del procuratore di Stato, di giustificare il suo modo di procedere in confronto dell'interpostosi gravame? Non sarebbe inoltre un'anomalia, che il giudice inquirente, il quale ha da intraprendere tutti gli atti di ufficio e spedizioni in nome del Giudizio inquirente (§ 11), avesse a decidere sopra questi atti d'ufficio nuovamente quale membro del Giudizio inquirente, e si costituisce con ciò al tempo stesso mandante e mandatario? Questa, come sembra, manifesta anomalia potrebbe esser stata anche il fondamento, pel quale la legge non trovò necessario, di far menzione eziandio di questo caso nel § 53. Diversa è la cosa nel caso del § 192, imperocchè ivi il giudice inquirente, essendo chiuso il processo d'inquisizione, ha già cessato di essere giudice inquirente in quest'affare, e se pure non si può giustificare la di lui eventuale partecipazione al conchiuso sopra la chiusa inquisizione, nemmeno fonda essa però un amalgama del Guidizio inqui-

Digitized by Google

rente e del giudice inquirente nello stesso affare. Laonde il giudice inquirente nel caso di disparere fra lui ed il procuratore di Stato, o se una parte lo ricerca, che il Tribunale decida sopra una disposizione da lui data, egli riferirà l'affare, come in conformità al § 63 deve al Tribunale di quattordici in quattordici giorni far relazione a voce sulle inquisizioni pendenti; il conchiuso poi avrà ad esser preso nell'uno e nell'altro caso dal Tribunale. *Rulf.*

In questo senso fu poi anche dispósto coll'ultimo capoverso del § 3 dell' Ordinanza Imperiale 3 maggio 1858, al § 38 retro, da osservarsi eziandìo pei gravami ai Tribunali superiori. —

Dispaccio 12 agosto 1856 N. 16153 del Ministero della giustizia all' I. R. Procura superiore di Stato ed al Tribunale d' Appello di Leopoli, sul modo di contenersi in caso di dispareri fra il procuratore di Stato ed il giudice inquirente od il Tribunale sulla necessità di completare una inquisizione penale, *Eco* N. 632.

« Sul dubbio promosso dall'I. R. Procura superiore di Stato, con consulta del 17 luglio a. c. N. 1117, riguardo al modo di contenersi in caso di dispareri fra il procuratore di Stato ed il giudice inquirente od il Tribunale, sulla necessità di completare una inquisizione penale, il Ministero della giustizia trova di dare la seguente istruzione:

1. In caso che il giudice inquirente, sia presso il Tribunale stesso, o sia presso un Giudizio inquirente da esso diverso, ritenga matura ad esser chiusa una inquisizione avviatasi in confronto di un determinato imputato, mentre il procuratore di Stato propone ancora completamenti, il giudice istruttore non può subito procedere al chiudimento dell' inquisizione, ma bensì deve previamente invocare, a senso del § 64 del Regolamento di procedura penale, la decisione del Tribunale sul disparere col procuratore di Stato; e quindi anche il Tribunale, in tale occasione, ha da decidere soltanto della questione preliminare se la inquisizione debba chiudersi, o no, e, secondo la diversità del conchiuso, ingiungere al giudice inquirente od il proseguimento dell'inquisizione, o il chiudimento di essa (§ 190) e la trasmissione degli atti a tenore del § 191.

Digitized by Google

2. In caso che il procuratore di Stato nella deliberazione del Tribunale (§§ 192 e 193) sopra una inquisizione a lui trasmessa dal giudice inquirente, secondo il § 191, come già chiusa, faccia una proposta pel preliminare completamento dell'inquisizione, ed il Tribunale respinga siffatta proposta, si dovrà bensì a senso dei §§ 35, 192 e 193 del Regolamento di procedura penale, eccitare il procuratore di Stato a fare l'eventuale sua ulteriore proposta nel merito, ma esso dovrà fare una tale proposta ancora nella stessa sessione del Tribunale e senza che perciò abbia ad interrompersi la deliberazione sull'oggetto della questione. Se il procuratore di Stato crede di dover ricorrere contro la reiezione della sua proposta per completamento dell'inquisizione (§ 65), egli dovrà congiungere tale gravame col ricorso contro il conchiuso preso dal Tribunale, secondo il § 196 ».

Sulla destinazione a referenti nei casi del § 64 e sull'intervento della Procura di Stato alle deliberazioni sui gravami accennati nel § 65, veggasi il Dispaccio 26 gennaio 1857 al § 35 retro.

Nello stadio d'inquisizione i parenti dell'imputato hanno diritto a ricorrere contro le disposizioni od i ritardi del giudice inquirente concernenti il solo imputato?

Il Tribunale di Rovigo e l'Appello veneto decisero la questione in senso negativo nella seguente specie:

« Domenico P... ricorreva con data 15 marzo p. p. al Tribunale di Rovigo perchè fosse sollecitato il giudice inquirente a definire la proc. pen. in cui era involto il proprio padre L... da qualche tempo arrestato, ed il Tribunale con suo decreto 3 aprile p. p. ritenuto che pel § 300, Regolamento di proc. pen. i parenti dell'accusato, nei gradi ivi indicati, hanno diritto di ricorrere solo contro le decisioni del dibattimento; ritenuto che nello stadio della inquisizione un tale diritto non compete sia contro le determinazioni del Tribunale, sia contro le disposizioni o contro i ritardi del giudice inquirente sennonchè alla Procura di Stato, al querelante privato, all'accusato, e al danneggiato nei casi respettivamente alle stesse parti riservati, visto il § 64, Regolamento di

Digitized by Google

proc. pen.; restituiva all'istante siccome incompetentemente prodotto e siccome irregolare il suo ricorso.

» Il 31 maggio riproducevasi Domenico P... chiedendo al Tribunale la riforma del suo precedente decreto 3 aprile antecedente, ed il Tribunale nel riflesso che l'istante non era interessato nella inquisizione nè come imputato nè come danneggiato, e visto il disposto del § 65, Regolamento di proc. pen., restituiva anche questa seconda domanda.

» Si fu allora che il Domenico P... si rivolse direttamente all'eccelso Appello perchè riformati fossero i due precedenti decreti del Tribunale 3 aprile, e 31 maggio p. p. e l'eccelso Appello con suo decreto 16 luglio p. p., N. 13906, restituiva come inammissibile il ricorso visto quanto dispone il § 65, Regolamento di procedura penale ».

La Redazione dell'*Eco* N. 632 dubitava assai della giustezza di un tale principio; imperocchè il § 64 del Regolamento di procedura penale dicendo, che ha facoltà di chiedere la decisione del Tribunale *chiunque* si crede gravato da una disposizione, o da un ritardo del giudice inquirente, usa una tale ampiezza di espressione, inusitata sotto la legislazione anteriore, da non potersi nemmeno comprendere come si possa escludere da tale diritto il figlio dell'imputato, che da una più lunga ed inutile detenzione può essere *gravato* non solo ne' suoi affetti domestici ma nei famigliari interessi; e perchè anche il § 65 accorda il diritto di ricorso *ad ogni interessato*, e non può certo negarsi l'interesse del figlio, della moglie all'abbreviamento della detenzione del padre e del marito ecc. ecc.

Questa contraria opinione sarebbe appoggiata dalla pratica costante di molti Tribunali, i quali, in tali casi, entrano sempre nell'esame della sussistenza o no del fatto, su cui si fonda il ricorso, ed inoltre dall'opinione autorevole del consigliere ministeriale Hye-Glünek, il quale ne' suoi *Principii fondamentali* (pag. 278 dell'edizione italiana) sostiene competere il diritto di ricorso, a senso dei §§ 64 e 65, ai « congiunti dell'inquisito, specialmente se quest'ultimo si trovi nell'arresto d'inquisizione, ed ancora a varie altre persone. » La legge non appone alcuna restrizione

Digitized by Google

e quindi non è lecito crearla ; se anche poi vi fosse un dubbio in proposito, bisognerebbe sempre interpretarla nel senso più favorevole all'accusato.

Ad onta di tali riflessi sembra doversi soscrivere all'opinione preindicata, cui si attiene anche il Tribunale di Padova. Pare in fatti che nel senso del § 64 siano autorizzate al gravame soltanto quelle persone, cui si riferisce direttamente la disposizione od il ritardo del giudice inquirente, vale a dire oltre il procuratore di Stato, l'imputato, il danneggiato, ed il querelante privato, colui p. e., presso il quale viene eseguita una perquisizione, i testimoni e periti nei casi dei §§ 79, 118, 119 e 133. Altrimenti neppur si saprebbe quali dovessero essere i congiunti autorizzati al gravame, e troppo estesamente si potrebbe interpretare la dizione : *chiunque si crede gravato.* —

Quando la disposizione di un Giudizio rispetto alle spese sia stata emanata nel corso del processo d'inquisizione, il termine a ricorrere è di otto giorni, a senso del § 65 Regolamento di procedura penale e non di 24 ore a senso dei §§ 314, 302.

Decisione della suprema Corte di giustizia del 4 novembre 1857 N. 11333, *Eco* N. 772.

CAPITOLO II.

Dell' inquisizione preliminare.

Sezione I.

Del riconoscimento del fatto in genere.

§ 66.

Scopo del riconoscimento del fatto.

La *prima* parte integrante della inquisizione preliminare è il *riconoscimento del fatto in genere.* Per *fatto in genere* intendesi *il complesso di quegli estremi, che appartengono al concetto di un'azione punibile.* A seconda che questi estremi sono *essenziali* per *tutte le azioni punibili,* ovvero soltanto per *una certa*

Digitized by Google

specie delle medesime, p. e. pel furto, appiccato incendio, si distingue il fatto in genere *comune* e *particolare*. Siccome in oltre spettano a ciascuna azione punibile un *soggetto* ed un *fatto*, così gli estremi di una azione punibile si riferiscono a questo, o quello, e dietro ciò si distingue il fatto in genere *soggettivo* ed *oggettivo*.

All'ultimo appartengono.

a) la *specie dell' attività* posta nell'azione, sia questa attività *positiva*, p. e. un avvelenamento, ovvero *negativa*, p. e. l'ommissione della necessaria assistenza nel parto;

b) l'*oggetto dell' azione*, p. e. nel furto una cosa mobile altrui;

c) l'*esito dell' azione*, p. e. la morte, nel caso che ciò sia richiesto per costituire l'azione punibile.

Al *fatto in genere soggettivo* spettano all' incontro:

a) la particolare *qualità personale dell' agente*, che si richiede pel concetto della determinata azione punibile, p. e. pello abuso del potere d'ufficio la qualità d'impiegato;

b) l' *imputabilità* in generale, e la *specie particolare* della medesima, p. e. prava intenzione, o colpa. *Rulf.*

§ 68.

Si riporta quì nella parte, che riflette il processo penale la seguente Circolare 4 settembre 1857 N. 10520 e 12334 del Tribunale e della Presidenza dell'Appello veneto, contenente alcune istruzioni alle I.me Istanze, essendo stato coll' art. LVIII tolto un dubbio promosso rispetto al presente § 68 sull' intervento di testimonii giudiziali, il qual paragrafo è il primo dei compresi in detta Circolare riguardo al Regolamento.

Presi in esame i protocolli della visita praticata alle I.me Istanze giudiziarie delle Provincie Venete, e veduti i relativi rapporti ed osservazioni dei Commissarii Visitatori, l'I. R. Tribunale d'Appello veneto e la Presidenza dello stesso pel migliore andamento degli affari e per l'esatta osservanza della legge hanno trovato di dare le seguenti istruzioni.

Digitized by Google

Criminale.

I. Rilevatasi pressochè generale la trascuranza delle norme prescritte dal Capo IV. dell' Ord. Ministeriale 16 giugno 1854 quanto al ricevimento, alla custodia ed alla disposizione degli effetti in affari penali non contemplati dal § 103 della stessa legge, si prescrive:

a) ogni Magistratura dovrà per tutti gli effetti penali di antica data e che ignorasi a quali processi appartengano, deliberare come debbano essere disposti o fare le opportune pratiche per la loro disposizione:

b) per tutti quelli che si rileveranno appartenenti a procedure già definite si delibererà in egual modo:

c) quelli che appartengono a processi pendenti saranno regolarmente descritti nell' elenco esistente od in quello che verrà attivato:

d) questo elenco verrà conformato in modo e per lo scopo contemplato dai §§ 116, 127 dell' Ord. Min. 16 giugno 1854.

e) per l' asta degli effetti da alienarsi si avrà riguardo alle prescrizioni del suddetto § 127, e sarà poi eseguita senza eccezioni per quelli contemplati alla lett. *a*.

II. Quanto alle spese penali, di cui il Cap. V. dell' Ord. Minist. 16 giugno 1854, essendosi pur rimarcato presso molte Magistrature l'inosservanza dei §§ 134, 139, 140 e 144 della legge stessa, e presso taluna invalso il principio che a senso del suddetto § 140, sia da ingiungersi senz' altro al condannato di pagare le spese alla R. Cassa di Finanza; nel richiamarsi le Magistrature tutte all'osservanza dei succitati §§ si avvertono, che incombe ad esse l'esazione delle spese penali ed il versamento nella Cassa dello Stato.

III. Il protocollo degli esibiti penali dovrà bensì chiudersi ogni giorno, ma una sol volta, colla firma del Capo alla fine del prescritto orario, e quindi la iscrizione degli atti presentati in quel giorno fuori delle ore d'ufficio, dovrà farsi nel giorno susseguente giusta il disposto dal § 151 della suddetta Ord. Minist. 16 giugno 1854. Si dovrà poi inscrivere l'oggetto nella seconda

Digitized by Google

rubrica esattamente a senso del successivo § 152, ed apporvi la data dell' evasione per tutti gli esibiti. Infine si dovranno evadere regolarmente tutti gli esibiti che vanno uniti ad un processo per contravvenzione, o ad una iniziativa per crimine o delitto, ovvero ad un processo presso i Tribunali.

IV. Nella custodia dei detenuti è in generale poco osservata la separazione degl' imputati di crimine da quelli che sono imputati di delitto, e presso le Preture gl' imputati di contravvenzione si trovano bene spesso in una prigione comune cogli altri imputati di crimine: si dovrà perciò eseguire più esattamente, per quanto i locali lo comportino, la separazione degli arrestati nelle carceri giusta il disposto dai §§ 164, e 424 del Regolamento di procedura penale, e così egualmente quanto alle volute distinzioni fra quelli che sono soltanto in custodia preventiva e quelli che sono in arresto inquisizionale. Infine sarà esattamente osservato il disposto dai §§ 49 e 57 dell'Ord. Minist. 16 giugno 1854 sulla notizia da darsi sempre al custode quando gli arrestati passano sotto inquisizione.

V. Per porre in armonia il formulario **D**. del Regolamento carcerario del 1852 al § 104, col nuovo contratto e capitolato di appalto, alle parole *se prima o dopo le ore sei mattina* nella subfinca quarta delle finche principali *Entrata nelle carceri* ed *uscita dalle carceri*, saranno sostituite le parole *se prima o dopo le ore 12 meridiane*, e di conformità dovrà essere regolato in dette due rubriche anco il registro nominale che giusta il § 109 del Regolamento carcerario Mod. **H**, deve tenere l'impiegato incaricato dell' amministrazione.

VI. Ogni qualvolta segue la restituzione d' effetti affidati al Custode carcerario, dovrà sempre riportarsi la firma delle persone cui vengono consegnati essi effetti nella finca quinta del registro ordinato dal § 111 delle Istruzioni Minist. 16 giugno 1854 e di cui il formulario **XI** unito a detta legge, richiamate le I.me Istanze giudiziarie a sorvegliarne l'esecuzione.

Saranno esattamente osservate le prescrizioni dei §§ 51 e 52 delle Istruzioni Minist. 16 giugno 1854 sui duplici esemplari delle descrizioni personali dei detenuti, e sulla consegna di uno

Digitized by Google

di essi al carceriere: disposizioni che in generale emersero trascurate.

VIII. Viene richiamata l'esatta osservanza del § 72 del Regol. carcerario del 1852 sul modo di prescrivere e di somministrare i medicinali nelle carceri e per maggior facilità nella pratica applicazione si uniscono dei formularii, tanto dei due libri per le ricette pei medici e chirurghi, quanto delle etichette da porsi sui medicinali.

IX. Sarà rigorosamente sorvegliato affinchè l'Impresa carceraria corrisponda esattamente agli obblighi assunti, e s'impedisca il raffreddamento della minestra durante la distribuzione, ove il numero dei detenuti è grande, sia coll'eseguire detta distribuzione a più riprese, oppure contemporaneamente, sì, ma con diverse portate secondo la quantità, la situazione e la distribuzione dei locali.

B

A tutti i Tribunali di I.ª Istanza.

Criminale.

LVII. Viene raccomandata ai Presidenti la esecuzione delle prescrizioni contenute nel § 4 dell'Ord. Min. 16 giugno 1854 specialmente per riguardo all'ispezione ad ogni qual tratto degli atti processuali presso gl'inquirenti, ed all'intervento di quando in quando ai costituti.

LVIII. Non esigendo il § 68 del Regol. penale il giuramento, basta pei testimonii giudiziarii che intervengono nei protocolli la promessa col tocco di mano fatto al giudice, locchè servirà di norma avvenire sul dubbio in proposito promosso.

LIX. Restano incaricate le Presidenze d'invigilare perchè i rispettivi custodi carcerari facciano l'annotazione delle punizioni disciplinari che vengono inflitte agli arrestati ed ai condannati, giusta il § 97 dell'Ord. Minist. 16 giugno 1854 combinato col § 82 della stessa, e col § 170 del Regol. penale.

LX. Viene particolarmente raccomandato di chiamare ai dibattimenti quei periti e quei testimoni soltanto, il cui intervento sia assolutamente necessario pel regolare andamento della

Digitized by Google

procedura a termini anco del § 200, del Regol. penale, ommettendo la chiamata di quelli pei quali può bastare la lettura dei protocolli d'esame, o la di cui deposizione non risultasse influente nella trattazione della procedura.

LXI. Viene richiamata l'esatta osservanza del § 200, lett. *b* del Regolamento di procedura penale, che ordina di denominare nei conchiusi di accusa, oltre il crimine e delitto per cui viene ammessa, anco gli altri reati che vi concorressero: come pure dell'altro § 283, lett. *a* nella parte che ingiunge di contradistinguere chiaramente nella Sentenza le azioni punibili anche dell'eguale specie, di cui l'accusato fosse riconosciuto reo.

LXII. Dovranno essere esattamente eseguite le prescrizioni del Cap. IV dell'Ord. Minist. 16 giugno 1854 per gli effetti contemplati dal § 103 che risultano generalmente trascurate, essendosi rilevato che presso qualche Tribunale non vengono nemmeno suggellati i depositi giudiziali penali.

LXIII. Si raccomanda l'indiminuta osservanza del § 194 del Regolamento di procedura penale e dei §§ 161 e 162 dell'Ord. Minist. 16 giugno 1854 per ciò che concerne la regolare compilazione dei protocolli di dibattimento, e così pure a quelli che vi presiedono d'invigilare, perchè la legge sia scrupolosamente osservata.

LXIV. Prescrivendo la legge 3 maggio 1853 al § 228, che il repertorio delle normali sia unico anche per evitare confusione, sarà tolta la pratica invalsa presso qualche Tribunale prov. di conservare separatamente le leggi ed ordinanze relative ad oggetti penali, e farle figurare in separato repertorio.

LXV. La pratica introdotta presso qualche Tribunale di tenere pel più sollecito rilascio delle fedine il vecchio registro così detto delle raspe, non toglie l'obbligo di tenere anche li repertorii di cui il formulario XVII, dell'Ord. Minist. 16 giugno 1854.

LXVI. Si avverte, che quando trattasi di citare ai dibattimenti i danneggiati soltanto per la parte del danno avuto e non anche come testimonii, debba essere loro fatta sempre l'avvertenza del § 219 del Regol. di procedura penale, in forza della quale possono anche tralasciare di comparire, per cui dovrà cessare la

Digitized by Google

pratica di staccare per essi cedule di compársa colle comminatorie prescritte pei testimonii.

LXVII. Le sentenze superiori in oggetti penali, quando riflettano persone già detenute nelle carceri dei Tribunali, dovranno senza ritardo essere notificate ai sentenziati mediante protocollo verbale da erigersi per l' eventuale decorrenza da questo momento della pena, salve le successive intimazioni in iscritto e comunicazioni come di legge.

LXVIII. Si ricorda l' obbligo degli inquirenti e dei relatori di adempiere quanto alle spese processuali al prescritto del § 134 delle Istruzioni Minist. 16 giugno 1854 che si rimarcò trascurato.

C

A tutte le Preture Urbane e Foresi.

Penale.

Gl' ordini ai carcerieri ed assistenti dovranno sempre essere dati in iscritto, e non soltanto a voce, come presso taluna Magistratura si ha rilevato.

LXXVIII. Essendosi rimarcato che presso quasi tutte le carceri i ferri sono di vecchia costruzione, ed anche i nuovi somministrati non sono segnati col nome del fabbro che gli ha fatti, saranno richiamati i fornitori alla più esatta osservanza del § 71 delle Istruzioni Minist. 16 giugno 1854.

LXXIX. Viene ricordato l' obbligo di eseguire alle carceri le visite mensili ordinate dal § 171 del Regol. penale, e le straordinarie contemplate dal § 98 delle Istruzioni Minist. 16 giugno 1854, di vegliare onde i carcerieri adempiano al dovere loro imposto in tale rapporto dai §§ 72 e 73 delle dette Istruzioni, e di erigere sopra ogni visita il protocollo prescritto dal § 171 del Regol. suddetto, farlo inscrivere nel protocollo degli esibiti e darvi la conveniente evasione.

LXXX. Sarà provveduto onde il personale carcerario prenda cognizione dei suoi doveri, e che i carcerieri sieno sempre forniti

Digitized by Google

delle Istruzioni già all'uopo dall'Appello diramate come prescrive il § 100 della Ordin. Minist. 16 giugno 1854.

LXXXI. Gli arrestati per debiti, dovranno figurare nel registro generale dei detenuti contemplato dal § 8 delle Istruzioni d' Appello.

LXXXII. Si richiama l' esatta osservanza del Capo IV. della Minist. Ord. 16 giugno 1854 per ciò che concerne la custodia di denari ed effetti in affari penali, e specialmente si raccomanda di custodire sempre nel proprio depositorio, ed in difetto di questo, nella Cassa forte i denari, preziosi ed altri effetti contemplati dal § 103 dell' Ordinanza succitata.

LXXXIII. In ogni caso nel quale la Pretura dirige al Tribunale ovvero ad Autorità requirente atti assunti sopra procedure penali, dovrà unire la specifica delle occorse spese.

LXXXIV. Essendosi rilevato sul modo di tenere le udienze per contravvenzioni contemplate dal § 419 del Regol. penale che pochissime Preture osservano un metodo corrispondente all'indole ed allo scopo della procedura orale, che quasi tutti i Giudizii dettano al protocollista la risposta dell'imputato e dei testimonii in loro presenza, e perfino presso talune si assumono le deposizioni e si dettano le risposte alla contemporanea presenza di tutti, violandosi così le più essenziali prescrizioni della procedura riguardo ai testimonii contemplate dai §§ 229, 236 e 238 del detto Regolamento, si richiamano ad astenersi in seguito da simili rilevate irregolarità.

LXXXV. Viene inculcato di provvedere in modo, che nel giorno fissato per le udienze nelle procedure per contravvenzioni sieno giunte in processo le informazioni e quant'altro occorre per devenire ad una finale deliberazione senza bisogno di proroghe che recano danno al servizio ed incomodo alle parti.

LXXXVI. Si richiamano tutte le Preture ad attivare immediatamente, ove non lo avessero fatto, un giornale, colla scorta del quale poter rivedere le specifiche trimestrali del personale sanitario, e proseguirle colle proprie osservazioni alla Contabilità di Stato come è tracciato nelle Circolari della Presidenza d'Appello 23 agosto 1856 N. 12150 e 2 ottobre detto anno N. 18924.

Digitized by Google

Libro I. ossia: Formulario all' art. VIII.

REGISTRO *delle Ricette per uso della Farmacie.*

Numero progressivo delle ricette	Iniziali del nome e cognome del malato	PRESCRIZIONE FARMACEUTICA e data della stessa	INDICAZIONE del modo in cui amministrar si deve la medicina controscritta
56	P. M.	Rpe. Folior. Sen. Alex. dr. duas, Mann. ping. unc. duas. Aq. font. ebul. q. s. ut l. a. f. infus. ad colat. unc. ecto D. ad phial. 13 aprile 1857. *Dott. Fiumelli m. p.*	Da beversi in una sol volta a digiuno 13 detto, ore 7 ant. spedito. *Gastoni Farm. m. p.*
57	O. C.	Rpe. Sulfat. chinin. gr. viginti Ext. amar. q. s. ut f. l. a. pilul. N. sex pulv. Licopod. consp. D. ad scat. 13 aprile 1857. *Dott. Fiumelli m. p.*	Da prendersene una ogni due ore. 13 detto, ore 10 antim. spedito *Gastoni Farm. m. p.*

Digitized by Google

Libro II. ossia:

SCONTRO *delle ricette, per uso della infermeria*

Numero progressivo delle ricette	Nome e Cognome dell' ammalato	Carcere in cui si trova il malato	Numero del letto del malato in infermeria
56	Pietro Moschettini	—	7
57	Onorio Castiglieri	13	—

Etichette della Farmacia.

FARMACIA ALLA FAMA
Ricetta N. 56.
P M
Da beversi in una sol volta a digiuno.

(*)

FARMACIA ALLA FAMA
Ricetta N. 57.
O C.
Da prendersi una ogni due ore.

(*) Nel riportare sulle etichette le iniziali del nome e cognome del malato il Farmacista avvertirà di collocarle con sufficienti distanze perchè il Custode possa, come di suo dovere, in prosecuzione a dette iniziali scrivere per intiero il nome ed il cognome, come li avrà rilevati dal Libro II. o Scontro.

Digitized by Google

Sul divieto ai testimoni giudiziali di abusare in qualsiasi modo delle loro incombenze veggasi l' Ordinanza 17 dicembre 1856 al § 37 retro.

§ 70.

Investigazione sull'origine di una fama o vociferazione.

In questo e nei seguenti paragrafi la legge determina, quando *sia da avviarsi una inquisizione preliminare*, e per conseguenza prima di tutto il *riconoscimento del fatto in genere*. A ciò appartiene, che una azione punibile sia giunta a cognizione del Giudizio inquirente, che dunque il medesimo abbia avuto *notizia meritevole di fede* di una azione punibile. Molteplice può essere il modo, nel quale il Giudizio ottiene questa notizia; la legge enumera al § 61 la vociferazione, la denunzia, e la propria scoperta del Giudizio. Questi modi costituiscono quindi altrettante *cause occasionanti* l'avviamento dell'inquisizione. Non però ogni vociferazione, non ogni denunzia può manifestamente essere risguardata quale siffatta causa occasionante, ma soltanto una vociferazione fondata, una denunzia degna di fede. La vociferazione o la denunzia devono render credibile, che un'azione punibile, ed in quanto si tratti del procedimento per crimini o delitti, che un crimine o delitto sia stato commesso. Se una vociferazione od una denunzia pervenuta al Giudizio inquirente possa servire all'avviamento dell' inquisizione, deve essere fin da principio esaminato dal Giudizio, a questo scopo sono da assumersi alcuni atti d'ufficio da parte del giudice inquirente, i quali non sono ancora operazioni d' inquisizione nel vero senso, ma essi non tendono che a determinare se sia o meno da avviarsi un processo d'inquisizione. Devesi p. e. in molti casi sentire il denunziante, rilevare le circostanze indicate in una denunzia anonima, sentire le persone, per mezzo delle quali venne la notizia, per verificare se sia fondata la notizia stessa. Ora il *complesso delle operazioni, le quali hanno per iscopo la determinazione della sussistenza d'un processo d' inquisizione*, dicesi il *processo informativo* o l' informazione, investigazione.

Digitized by Google

Queste operazioni non costituiscono *alcuna parte integrante* del processo d'inquisizione preliminare, ma esse non sono che un semplice *procedimento preliminare*. Ciò è di pratica importanza per la nostra procedura penale. Poichè consta soltanto nel corso dell' inquisizione preliminare, che non sussiste il fatto in genere di un crimine o di un delitto, ovvero che emergono cose di fatto, le quali tolgono la punibilità dell' azione, devesi ritenere chiusa l' inquisizione e pronunciare un conchiuso di desistenza (§ 197), e contro questo ha luogo il ricorso (§ 202). Manifestasi ciò all' incontro nel processo informativo, il Giudizio deve bensì in conformità ai §§ 63 e 64 prendere un conchiuso, ma questo è diverso da quello di desistenza anche nella sua efficacia, è la deliberazione di non far luogo ad alcun procedimento penale (§§ 15 lett. *a*, e 63), da distinguersi anche dal conchiuso di ritener chiusa l' inquisizione (§§ 15 lett. *c*, e 186), mentre contro quello come contro quest'ultimo non ha luogo il ricorso suddetto, ma soltanto il gravame del § 65.

La procedura d' inquisizione non può quindi avviarsi:

a) quando *già per la forma* non sussista alcuna *causa occasionante* l' avviamento dell'inquisizione, p. e. la denunzia anonima non contenga veruna circostanza determinata, la quale renda credibile l' azione punibile;

b) quando la *causa occasionante* sussistente per la forma *non si basi alla verità*, p. e. la vociferazione insorta si manifesti del tutto infondata, falsa la fatta denunzia;

c) quando il fatto *secondo i suoi estremi*, interni ed esterni si presenti o come non punibile, ovvero non quale crimine o delitto, ma soltanto quale contravvenzione, p. e. se il fatto, che appare oggettivamente crimine, fu commesso da un maniaco, oppure il furto denunziato è dell' importo di soli 20 fiorini, e non sussiste alcuna circostanza, per la quale si qualifichi a crimine indipendentemente dal maggior importo. Havvi dubbio, se il fatto costituisca un crimine od una contravvenzione, e non può questo dubbio essere subito sciolto, l' affare deve essere cesso alla Pretura, mentre la convenienza e la giustizia richieggono, che nel dubbio venga anteposto il procedimento più semplice ed accompagnato

Digitized by Google

da meno gravezze pell'imputato, d'altronde si può sempre continuare il processo per crimine contro esso imputato, allorquando dalla trattazione avanti la Pretura il fatto emerga indubbiamente criminoso.

d) Quando il fatto non costituisca che un delitto, il quale venga punito soltanto *ad istanza della parte interessata*, e non sia fatta questa istanza;

e) quando il fatto si eleverebbe bensì a crimine o delitto, ma la *sua punibilità* fosse tolta per *susseguenti circostanze*, p. e. mediante restituzione della cosa rubata, per prescrizione. Se però avesse ad insorger dubbio su dette circostanze, si dovrà avviare l'inquisizione.

f) Quando la denunzia fosse stata fatta avanti *ad un Giudizio incompetente*, allora dovrebbesi cedere l'affare al Giudizio competente.

Tra le massime generali, che deve aver presente il giudice inquirente nel condurre la inquisizione preliminare, onde pervenire ad un conveniente risultato, havvi la seguente:

Pell'avviamento dell'inquisizione contro una determinata persona è sufficiente la *verosimiglianza* del fatto in genere di un crimine o delitto. Tuttavia il giudice inquirente non deve accontentarsi di ciò, se gli si offre occasione, di poter stabilire la *certezza* del fatto in genere o di alcuni elementi del medesimo. Soltanto con questa tendenza alla perfezione non deve essere pregiudicato il riguardo, che devesi necessariamente avere alla sollecitudine della procedura. Ciò trova specialmente applicazione a quei casi, nei quali il fatto rilevato costituisce con certezza un crimine soltanto attentato, dove poi sussistono dei motivi per ritenere, che l'estremo richiesto pel crimine consumato si verifichi in seguito, p. e. A ha inferto una ferita a B coll'intenzione di togliergli la vita. I periti dichiarano la ferita grave con pericolo di vita, non possono però determinare, se sia o meno mortale. In questi e simili casi il giudice inquirente non potrebbe sospendere il termine della inquisizione preliminare fino a tanto che si fosse ottenuta la certezza sopra quella circostanza ancor dubbia, locchè potrebbe durare più anni; mentre in tutti questi casi il fatto è provato

Digitized by Google

quale crimine, ed un più lungo ritardo nella continuazione dell'inquisizione potrebbe avere una influenza molto dannosa sulla stessa, p. e. per la morte di alcuni testimoni, e nel caso che taluno si trovasse perciò in arresto, non si potrebbe giustificarne la continuazione. D'altronde pel suddetto crimine potrebbe prendersi un conchiuso d'accusa, e la circostanza ancora incerta potrebbe essere rilevata al dibattimento, o se venisse accertata soltanto dopo, potrebbe aver luogo la riassunzione del processo penale giusta il § 368. *Rulf.*

§ 75.

Quelle persone, che possono deporre per propria percezione qualche cosa sopra la sussistenza o la qualità d' una circostanza di fatto risguardante un'altra persona, diconsi *testimoni*. *Rulf.*

§ 76.

Verificazione del danno mediante l'esame del danneggiato e di altre persone.

Il primo *mezzo* di verificare l'importo del danno emergente o del lucro cessante è la *deposizione del danneggiato*, ovvero di *colui*, nella *custodia* del quale trovavasi la cosa, su cui il danno avvenne; poichè l'attestazione di queste persone, se risulta degna di fede, stabilisce a termine dei §§ 270 N. 2 e 359, la prova legale dell' importare del danno recato col fatto in denaro contante od altri oggetti stimabili.

Se con questo mezzo non può essere rilevato il danno, o non con certezza, qualora la cosa, sulla quale cadde il danno, sia in presentazione, o fosse conosciuta da periti, o potesse loro da altre persone esser descritta così esattamente quasi l' avessero sotto gli occhi, l' importo del danno dovrebbe essere rilevato mediante *periti*.

Che se pur ciò non è possibile, si determinerà il danno *mediante l' esame di persone*, che abbiano cognizione della cosa, sulla quale il danno avvenne. *Rulf.*

Digitized by Google

§ 77.

Ispezione giudiziale pei reati, che lasciano tracce.

La semplice ispezione presuppone, che si tratti di circostanze di fatto, le quali possono essere rilevate senza particolari cognizioni tecniche o scientifiche, poichè se subentrasse questo caso, sarebbe necessario l'intervento dei periti.

L'ispezione serve non solo per verificare il fatto in genere, ma anche onde stabilire degl'indizii contro una determinata persona, se mediante detta ispezione possono essere rilevate p. e. le orme di piedi, che indicano una determinata persona quale autore; essa può essere anche utile per accertarsi della credibilità di certe deposizioni dei testimoni o dell'imputato, se p. e. il testimonio sostiene, di aver veduto da un luogo una cosa, ed è dubbio, se egli potesse di là vederla, ovvero se l'imputato adduce, che la morte del bambino fu causata da caduta sul lastricato di pietre nella località, ove il parto avvenne.

L'ispezione sopra una persona sospetta del crimine o del delitto, non può però aver luogo, che quando siavi fondato sospetto, che su essa si trovino contrassegni, i quali stanno in connessione col crimine o delitto. Ciò non richiede espressamente il nostro Reg. di proc. pen., come lo prescriveva il Cod. pen. del 1803 I § 272, nullameno lo si deduce dall'analogia del § 104 sopra la disposizione data per la perquisizione personale.

L'ispezione deve assumersi nel *processo d'inquisizione* dal *giudice inquirente* competente od all'uopo requisito (§ 12), ovvero dalla Pretura, che procede in di lui nome (§ 13), durante il *dibattimento finale a voce* però dal Tribunale, oppure da un membro delegatovi (§ 242) coll'intervento di un protocollista giurato e di due testimoni giudiziali. Se anco avanti il procedere del giudice fosse stata assunta dall'Autorità di sicurezza un'ispezione, questa dovrebbe tuttavia essere ripetuta dal giudice inquirente, poichè l'ispezione assunta da quella Autorità non potrebbe riguardarsi come prova legale (§ 262).

Digitized by Google

L'ispezione è da assumersi subitochè sia possibile poichè le tracce possono essere facilmente distrutte o cangiate. In questi casi devesi rilevare lo stato originario di dette tracce, ed il modo, in cui è avvenuta la distruzione od il cangiamento, a mezzo di quelle persone, che ne hanno cognizione. *Rulf.*

Circolare della Presidenza dell'I. R. Tribunale d'Appello in Venezia 4 maggio 1857 N. 293.

Sul quesito proposto come le Autorità giudiziarie abbiano a contenersi quando trattasi della verificazione del fatto in genere di iscrizioni sovversive scoperte in pubblici luoghi, l' Eccelso Ministero della giustizia con rispettato suo Dispaccio 28 aprile 1857 N. 8699, si è compiaciuto a dichiarare, che da parte delle Autorità giudiziarie non abbiasi di regola a procedere a tali verificazioni del fatto in genere, ammenochè non ne sorga una assoluta necessità per stabilire la prova legale, e semprecchè ciò possa effettuarsi senza una indebita pubblicità.

§ 78.

Assunzione di periti.

L'assunzione di periti è necessaria, 1) quando si tratti della *sussistenza di certe cose di fatto*, per la cui esatta disamina si richieggano speciali cognizioni od abilità, p. e. se si tratti del grado di una ferita: 2) quando deve esser *giudicato* sulla *sussistenza* ovvero sulla *qualità* di certe *cose di fatto* influenti nel processo, p. e. se la morte sia avvenuta in seguito alla ferita rilevata. Da ciò emerge in pari tempo, che sarebbe erroneo, se si riguardasse l' intervento di periti come una *specie dell' ispezione giudiziale;* mentre astraendo, che possono essere assunti periti, ove punto non si tratti d'ispezione; anche in quei casi, dove si fanno intervenire periti all' ispezione, ed in parte rilevano le stesse cose come il giudice, questo rilievo per essi non è che il mezzo allo scopo di dare sopra le cose di fatto il loro parere, il quale costituisce l'oggetto principale, secondo

Digitized by Google

questo oggetto principale però, e non secondo il semplice mezzo, devesi comprendere la posizione legale ed il significato dei periti nel processo penale.

Del pari è erroneo e conduce a delle conclusioni infondate il considerare i periti quali *testimoni*, siano *comuni*, o *razionali*, dotti, scientifici; dappoichè il testimonio non ha a deporre che sopra le verificazioni da lui fatte, non però, come i periti, a pronunciare un parere sopra queste verificazioni e la connessione loro, cioè la conclusione, che essi traggono in base delle medesime.

Quando non si abbia potuto far intervenire per pericolo nel ritardo, che un perito solo, è consigliabile di assumerne più tardi un altro, per richiedere da questo una pari disamina, ovvero se ciò non fosse più possibile, il di lui parere in base alle verificazioni fatte dal primo perito. *Rulf.*

§ 80.

Nel caso di questo paragrafo, vale a dire che siano stati assunti come periti persone che non potevano esserlo, dovrebbe procedersi ad una nuova perizia con altri periti.

Dalla disposizione del § 25, che ognuno è obbligato a comparire, dietro fattagli citazione, avanti al Giudizio penale, e da quella del § 79, che altrimenti egli soggiace a multa, deducesi, che astraendo dalle persone accennate nel § 80, chiunque altro venga invitato come perito, è in dovere di prestarsi all' incarico datogli. *Rulf.*

§ 85.

In questo paragrafo la legge risponde al quesito: in quanto il parere dei periti sia soggetto ad una disamina da parte del giudice o del procuratore di Stato.

Il giudice non può essere obbligato ad attenersi *incondizionatamente* al parere dei periti, mentre in conformità al § 260

Digitized by Google

egli non può proferire una sentenza di condanna, che in base anche al proprio convincimento ; deve esaminare la forza legale d' ogni prova, non può considerarla più come legale, qualora la sua credibilità venga posta in contingenza per esperienze contrarie o per la sua inverosimiglianza secondo il corso naturale ed ordinario degli avvenimenti nel loro nesso. In corrispondenza a ciò dichiara il § 263, che quanto nelle forme di legge viene confermato col mezzo di periti, può ritenersi per legalmente provato. Donde si evince, che il parere dei periti è soggetto ad una disamina del giudice, e soltanto resta a decidersi, *da qual punto di appoggio* abbia a partire il giudice in questa disamina, e di *qual misura* abbia a servirsi. Questo punto d' appoggio e questa misura vengono offerti però manifestamente dalle *cognizioni, che il giudice possiede.* Queste sono di nuovo in parte cognizioni, che vengono *presupposte in ciascun giudice,* in parte quelle, che ancora *possiede il singolo giudice,* oltre le supposte generalmente. Riguardo *alle prime,* vi appartengono in parte le cognizioni giuridiche, ed in parte quelle, che possiede ogni uomo colto, fra le quali sono comprese certamente fino ad una data estensione le cognizioni di storia naturale e di medicina. Queste cognizioni ha ogni giudice da porre in applicazione nella disamina del parere dei periti.

Egli deve quindi *esaminarlo dapprima nella sua forma.* A ciò appartiene eziandio, che il parere sia *fondato.* Se dunque non contiene *motivi*, o ne contiene soltanto *imperfettamente,* non puossi attribuirgli forza legale. Il parere deve in oltre essere *chiaro, completo* e *preciso.* Laonde deve comprendere la soluzione di tutti i quesiti proposti, ed essere concepito in modo, che il giudice possa desumere con certezza l'opinione dei periti. Non è però un difetto del parere, se il perito in casi, che gli sono dubbi, e rimangono tali anche per mancanza di circostanze rischiaranti, confessa francamente, come è obbligato (§ 24 dell' Ord. sulla visita dei cadaveri, App. p. IV), di non essere in grado di pronunciare un preciso giudizio ; e quindi, secondo lo stato delle cose, darà un parere certo soltanto in parte, ovvero affatto dubbio, se non è altrimenti possibile. Il giudice

Digitized by Google

deve in oltre esaminare, se il parere non pugni *contro i principii della logica*, se quindi le singole proposizioni non sieno *in contraddizione fra loro*, se sia *esatta la conclusione* tratta dai periti mediante la subornazione delle cose di fatto alle leggi scientifiche ed alle esperienze, che essi vi posero a base.

Il giudice deve in oltre esaminare il parere dei periti *nel suo contenuto*. I motivi, che vengono fatti valere dai periti, possono in parte essere *cose di fatto dedotte dagli atti*, in parte essere appoggiati *ad esperienze scientifiche o d'arte*.

Riguardo alle *prime*, il giudice ha manifestamente il diritto di esaminare, se i periti presero a base del loro parere unicamente tali circostanze di fatto, che sono provate legalmente, se dessi in oltre non difformarono nel loro parere le circostanze di fatto contenute negli atti, e si appoggiarono a questa relazione infedele, se usarono di tutti gli atti, ovvero se si fondarono piuttosto sopra alcune cose di fatto risultanti dagli atti, trasandandone altre del pari importanti, o se finalmente il parere stia in contraddizione con circostanze di fatto rilevate.

Rispetto alle *esperienze scientifiche o d'arte*, sulle quali si basa il parere, queste sono in parte tali, che costituiscono un bene comune di tutti gli uomini colti, e le quali per conseguenza deve possedere anche il giudice, in parte poi sono tali, che presuppongono una esatta cognizione della scienza o dell'arte, e le quali quindi possede soltanto chi ha studiato profondamente questa scienza od arte. Le prime esperienze sottostanno all'esame del giudice, perchè riguardo alle medesime egli è pari al perito. Ora se il parere nella direzione data non regge alla disamina, il giudice sentirà i periti sopra le dubbiezze insorte dal parere, e se quelle non si tolgono con tal mezzo, prenderà un nuovo parere da altri periti; nei casi però, ove i periti sono medici o chimici, lo prenderà dalla Facoltà medica della più vicina Università. Se neppure in questo modo venissero tolte le dubbiezze, non si potrebbe attribuire a tale parere forza di prova legale. — Se il parere si appoggia ad esperienze scientifiche o d'arte, che non costituiscono *un bene comune di tutti gli uomini colti*, desse sono allora di regola sottratte alla disamina

Digitized by Google

del giudice, mentre egli non possiede quelle cognizioni, che sono richieste per detta disamina. Se per altro nel singolo caso il giudice possedesse anche queste cognizioni, non si potrebbe impedirgli, che applicasse eziandio queste particolari cognizioni scientifiche e d'arte nel giudizio, se il parere fondi il convincimento della verità di quanto sta esposto nel medesimo. Solo il giudice non deve in ciò dimenticare, che rispetto a queste cognizioni scientifiche e d'arte non può equipararsi al perito, ma che nella differenza di opinioni a quella del perito spetta in ogni evento la preferenza, perchè da di lui parte vengono offerte garanzie pel suo sapere, le quali mancano al giudice quale semplice dilettante nella relativa arte o scienza. Il giudice dovrà dunque partecipare per gli opportuni schiarimenti ai periti le dubbiezze, che gli si presentano, contro la esattezza delle premesse scientifiche, dalle quali essi partirono; se i periti sono medici o chimici, e si tratta di un crimine importante, sul qual particolare la decisione spetta però al Tribunale, il giudice chiederà il voto di una Facoltà, ma sarà legato all'ultimo parere dei periti. Non porrà, come sostiene *Mittermaier* (Teoria della prova, pag. 223) e *Würth* (nel Giurista VII pag. 427), a base del proprio giudizio l'opinione più favorevole all'imputato, nè potrà considerare siccome non provata la circostanza di fatto, che viene confermata mediante un tale parere, benchè riconosciuto per non convincente dal giudice. *Rulf.*

Quest'ultimo avviso di *Rulf* non sembra accoglibile, atteso il disposto dal § 260.

§§ 86-88.

In casi d'interfezione *il riconoscimento del fatto in genere*, è difficile, poichè la circostanza, che serve di base all'inquisizione, cioè la morte di una persona, può essere del pari conseguenza di una causa naturale, indipendente da colpa di chi si sia, o del suicidio, ovvero di una azione punibile.

Digitized by Google

§ 89.

Tenore della perizia medica in caso d' interfezione.

Mediante la perizia deve venir constatato, *se ed in quanto una determinata azione sia da risguardarsi nel singolo caso quale causa immediata ed esclusiva, ovvero (mediata) occasionante la morte di un uomo.* A questo scopo distingue la legge

a) la causa prossima, vale a dire quel processo organico, che succede nel corpo, e mediante il quale viene distrutta la vita, chiamata anche *causa fisiologica* della morte; e

b) la causa di questa causa, la causa *fisica della morte*. P. e. la morte avviene per la ferita di una arteria. La causa fisiologica o prossima della morte è in questo caso la consunzione per la emorragia; la causa fisica all' incontro è il taglio dell'arteria.

Riguardo ad ogni interfezione deve quindi esser proposto ai periti il quesito sulla causa prossima e più remota della morte, mentre soltanto con questa distinzione può essere stabilita la relazione causale fra l' azione punibile e la morte nei casi più involuti, ove la lesione o l' alterazione della salute, che produsse od occasionò la morte, ha avuto un lungo corso, e durante il medesimo si svilupparono molteplici nuove malattie incidentali. *Rulf.*

§ 91.

Ordinanza del Ministero della giustizia del 2 agosto 1856 N. 146 Puntata XXXVIII del Boll. gen., N. 145 Puntata XI parte I del prov., sul modo d' impaccare materie velenose od altri oggetti relativi ad inquisizioni penali.

Onde prevenire gl' inconvenienti che possono derivare dall' impacco difettoso di oggetti relativi ad inquisizioni penali, trova il Ministero della giustizia di emanare la seguente Norma:

1. Ogni oggetto che deve essere spedito allo scopo di un'analisi chimica giudiziale, p. e., un organo, una parte organica, una materia velenosa, o che contenga veleno, ec., dovrà imballarsi in un apposito recipiente da sè solo e separato da qualsiasi altro.

Digitized by Google

2. Sono a preferenza addatti a raccogliere simili materie recipienti di vetro, o di porcellana, i quali con un conveniente imballaggio esterno dovranno essere assicurati da qualsiasi danneggiamento.

3. Tali recipienti devono chiudersi con turaccioli di vetro smerigliato oppure di sughero ben ripulito, e questi coprirsi ermeticamente di ceralacca in modo che riesca impossibile alla materia contenuta di sortire esternamente, ed a qualsiasi materia estranea di penetrare nell' interno dei recipienti medesimi.

4. In generale però anche qualunque altro materiale destinato ad imballare simili oggetti deve essere perfettamente pulito e specialmente di natura tale, che la materia da analizzarsi chimicamente non venga per avventura da esso medesimo contaminata od avvelenata.

5. L' intero imballaggio degli oggetti da spedirsi verrà sempre effettuato da un perito, e possibilmente da un esperto chimico.

§ 95.

Modi di procedere in casi di dubbi intorno a malattie di mente o di animo, ovvero sulla imputabilità.

Al fatto in genere di una azione punibile appartiene essenzialmente *l' imputabilità dell' autore*. Questa può esser tolta per malattie di mente o di animo. Non si può poi parlare in senso proprio di una diminuzione della medesima, mentre non si danno gradi dell' imputabilità, ma una persona determinata può soltanto essere imputabile, oppure non imputabile. Se quindi in questo paragrafo si parla di *malattie di mente o di animo, che indeboliscono* l'imputabilità, devonsi intendere per le stesse piuttosto *quelle*, che restringono la punibilità, le quali adunque secondo il nostro Cod. pen. costituiscono delle *circostanze mitiganti*, come p. e. debolezza di mente, violenta commozione d'animo, non piena ubbriachezza.

Riguardo al parere dei medici, questi non devono pronunciare, se il prevenuto sia imputabile o meno, la qual questione deve

Digitized by Google

essere sciolta dal giudice, ma essi devono soltanto dichiararsi su quelle cose di fatto, dalle quali dipende l'imputabilità, e rispettivamente la minore punibilità. *Rulf.*

§ 96.

Modo di procedere in casi di dubbi sulla genuinità di documenti.

1. Nel caso di contraffazione o falsificazione di documenti, se il *documento è pubblico*, si sentirà possibilmente quell' impiegato, che dovrebbe averlo esteso, affinchè chiarisca, se ed in qual modo il documento sia stato falsificato. Non sarebbe sufficiente un semplice di lui riscontro in iscritto, mentre una tale dichiarazione in iscritto di rado viene data con quella riflessione ed esattezza, che son proprie d' un esame giudiziale, in oltre giusta il § 277, fuori dei casi contemplati nei §§ 275 e 276, le attestazioni di singoli impiegati non sono parificate che alle deposizioni di un altro testimone qualunque.

Se si tratta di un documento privato, la sua alterazione deve essere stabilita mediante l'esame di persone, che hanno cognizione dello stesso. Se è sottoscritto da testimoni, si sentiranno prima questi sulle circostanze di fatto, dalle quali dipende la genuinità del documento, e soltanto dopo chi è obbligato al pagamento, mentre sta nella natura della cosa, di assumere sopra una circostanza di fatto prima quelle persone, le quali rispetto alla medesima sono meno parziali, onde poter dalle loro deposizioni dedurre la credibilità delle deposizioni di coloro, che sono in maggior sospicione; perchè in oltre se la deposizione dell' obbligato concorda con quelle dei testimoni, puossi assumere il di lui giuramento, il quale deve rimanere sospeso fino a maggior schiarimento della cosa, qualora sussista una contraddizione essenziale fra la deposizione dell' obbligato e quelle dei testimoni, ovvero se il documento fosse sottoscritto da lui soltanto senza testimoni.

2. Se il documento è genuino, e contiene in sè il reato, p. e. offese alla Maestà Sovrana, ovvero comprende altre circostanze,

Digitized by Google

che stanno in connessione con un' azione punibile, p. e. la confessione dell'imputato, devesi allora provare, se provenga o meno dall' imputato medesimo.

All' uopo della comparazione in particolare devonsi scegliere, per quanto è possibile, tali scritti, che siano d'origine di quel tempo, nel quale il documento incriminato deve essere stato scritto, perchè la scrittura d'un uomo varia sovente cogli anni. *Rulf.*

§ 98.

Modo di procedere nel caso di dubbi sulla genuinità di carte di pubblico credito.

Il Ministero delle finanze e la Banca nazionale privilegiata daranno il parere, se le incriminate carte di pubblico credito siano genuine o false, non però anche se le carte di credito false si presentino in generale quali carte di pubblico credito, mentre questa è una questione di diritto, il cui scioglimento spetta al giudice. *Rulf.*

Sulle comunicazioni da farsi all'Autorità di sicurezza e di finanza a senso di questo paragrafo 98, veggasi il Dispaccio 19 luglio 1856 al § 61 retro.

§ 100.

Ordinanza del Ministero dell'interno del 27 luglio 1856 N. 135 Puntata XXXII del Boll. gen., N. 134 Puntata IX parte I del prov., relativa alle cautele che devono osservarsi nell' impaccare e spedire preparati accendibili per attrito.

« All'effetto di prevenire i pericoli che possono derivare dallo infiammarsi di merci accendibili per attrito durante la loro spedizione, si ordina, d' intelligenza col Ministero del commercio e col Dicastero supremo di polizia, quanto segue:

§ 1. Ogni sorta di preparati accendibili per attrito, come zolfanelli, candelette fiammifere, *fidibus*, funghi ignazi, esche e simili preparati accendibili fiammeggianti od ardenti, qualunque sia la

Digitized by Google

loro denominazione, devono nelle spedizioni tanto per acqua che per terra, essere impaccati in iscatolette di legno o di latta contenenti tutto al più cento pacchetti da non oltre cento pezzi per cadauno, e riposte in cassette ben chiuse di solide assicelle o lamiere di metallo che siano a sufficienza assicurate contro il pericolo di aprirsi nel caricarle e durante il trasporto.

§ 2. Ciascuna di queste cassette deve portare la soprascritta « merce fiammifera » ed essere per tale dichiarata allo speditore.

§ 3. È vietato di collocare nella stessa cassetta preparati fiammiferi insieme con altre materie di facile combustione: è permesso, all'incontro, l'impaccare preparati fiammiferi assieme ad altre merci non soggette al pericolo di prender fuoco, purchè ciò si faccia apparire all'esterno della cassetta.

§ 4. L'inosservanza delle premesse prescrizioni viene punita con una pena d'ordine dai 20 ai 100 fiorini moneta di convenzione, oppure, secondo le circostanze, con arresto da otto giorni ad un mese, in quanto la punizione del contravventore non sia già comminata dal § 489 del Codice penale del 27 maggio 1852 ».

Circolare dell'Appello veneto 19 novembre 1857 N. 21952 accompagnante ai singoli Giudizii dipendenti il formulario sul Reg. di proc. pen., approvato dal Ministero della giustizia con Decreto 23 febbraio antecedente N. 1814.

L'emanazione di questo formulario è diretta allo scopo di rendere più evidenti, e raccolte nell'applicazione le forme sostanziali prescritte dalla legge in alcuni casi, nonchè ad introdurre la possibile uniformità di esse negli atti della procedura penale. Sennonchè la svariata qualità dei casi pratici, che possono essere preveduti, sarà per esigere frequenti ed importanti modificazioni, ed è perciò, che questo Appello facendo calcolo del sano criterio de' dipendenti Giudizii, nel prescrivere l'osservanza del formulario, lascia libero a ciascuna Magistratura, ed a ciascun inquirente di attivare in casi speciali quelle modificazioni, che senza violare le disposizioni della legge, fossero nella pratica applicazione consigliate dalla convenienza e dall'opportunità. —

Il detto formulario, oltre le formule, contiene quà e là delle

Digitized by Google

avvertenze. Così al § 100 è indicato, che dove esiste istituto di pompieri, sarebbe utile in molti casi di assumere il loro Capo nella qualità di altro dei periti.

Sezione II.

Della perquisizione domiciliare e personale, del sequestro e dell' aprimento di lettere od altri scritti.

§ 104.

Quando possa farsi una perquisizione domiciliare o personale.

Si distinguono due specie della perquisizione domiciliare, l' una *generale*, che consiste nella perquisizione d' una intera contrada, o quartiere di città, o simile circondario, e l'altra *speciale*, che viene eseguita in una singola località. La perquisizione domiciliare generale ha la preminenza in confronto della speciale in ciò, che per essa non si volge il sospetto contro alcuna determinata persona, e quindi la medesima non pregiudica tanto quanto la speciale alla fama di quello, nella cui casa viene intrapresa.

La perquisizione può essere eseguita nell' abitazione dello imputato o di altri, anzi in *qualunque località*, e quindi anche in tali luoghi, *che sono destinati al culto divino*. Ciò vale eziandio per chiese cattoliche. In questo riguardo potrebbe essere però pendente qualche particolare disposizione legislativa; mentre l'art. XV del Concordato 18 agosto 1855, pag. 719 del Manuale, stabilisce che deve essere osservata la immunità dei sacri tempi, in quanto il permettano la pubblica sicurezza e ciò che esige la giustizia. *Rulf.*

§ 105.

Sulle comunicazioni da farsi all' Autorità di sicurezza e di finanza a senso di questo paragrafo veggasi il Dispaccio 19 luglio 1856 al § 61 retro.

Digitized by Google

§ 107.

Riguardi da aversi nelle perquisizioni.

La perquisizione domiciliare deve essere tenuta segreta quanto più è possibile, e venire intrapresa inopinatamente, dappoichè altrimenti è da temersi, che ne riesca vano l' effetto.

Nel caso che si tratti di scoprire qualche oggetto, che non è facile distinguere da altri simili, ed il quale per conseguenza potrebbe sfuggire alla vista, si potrà far intervenire anche il danneggiato; tuttavia devesi prima nel suo esame richiedere una esatta descrizione dell'oggetto a lui spettante.

Nel protocollo da assumersi si preciserà il luogo, dove l'oggetto fu trovato, perchè da questa circostanza possono sovente insorgere fondati motivi di sospetto contro gli abitanti della località perquisita. Se p. e. l'oggetto, che proviene da un furto, si rinvenne in un luogo, nel quale non si suole nascondere, se fosse stato acquistato legittimamente, non sarebbe credibile la giustificazione dell'imputato, di non aver saputo, che quell' oggetto fosse stato rubato. *Rulf.*

§ 108.

Perquisizione di lettere od altri scritti o carte.

L' opinione di *Frühwald*, pag. 124 del Manuale, che nella perquisizione di carte si tratti soltanto di portare in Giudizio possibilmente *tutte* le carte, che si trovano presso la persona perquisita, non è giusta, mentre possono esser prese e portate in Giudizio soltanto quelle carte, che si riconoscono importanti pel processo, come lo dice espressamente questo § 108. Il giudice inquirente dovrà quindi delegare una persona atta all' uopo, od intraprendere egli stesso la perquisizione. *Rulf.*

Digitized by Google

§ 109.

In quanto possa chiedersi a chiunque la consegna di documenti o scritti.

Questo paragrafo tratta di un caso essenzialmente diverso dal precedente. Nel paragrafo anteriore si trattava di rinvenire scritti, che possono essere importanti pel processo, il cui contenuto non conosceva però ancora il giudice. In questo paragrafo si tratta invece di uno scritto determinato, p. e. di un contratto, di una cambiale, che è provato od almeno verosimile trovarsi in possesso di una data persona. Ora è *in generale obbligo di chiunque, di consegnare* un tal documento allo scopo dell'amministrazione della giustizia penale, come in generale è obbligo di chiunque, di fare testimonianza. Ma appunto perchè la consegna di un tal documento contiene in sè una testimonianza mediata, puossi sostenere con ragione, che *persone*, le quali *non possono essere sentite come testimoni*, nemmeno possano essere *richieste a consegnare un tal* documento loro affidato, e che *persone*, le quali *hanno diritto di esimersi dal farne testimonianza*, possono pur *rifiutare la consegna* di un tal documento. *Rulf.*

Il dott. *Hasslwanter*, *Eco* N. 736, esterna su questo particolare una opinione contraria riguardo alle persone, che hanno diritto di esimersi dal fare testimonianza, perchè appunto esse non sono dispensate che dall' obbligo di fare testimonianza. Perciò il giudice si farà consegnare anche da tali persone documenti o scritti, che possono essere d' importanza pel processo. Soltanto non può esigere, che esse medesime facciano in proposito una deposizione. Il dott. *Hasslwanter* ammette, che tali persone possono rifiutare la risposta su tutto quello, che il giudice trova loro di domandare riguardo ad un terzo per verificare il fatto in genere secondo il § 60, scoprirne l'autore, i correi e complici, raccogliere da un lato gl' indizii e le prove della reità e dall' altro i mezzi per la giustificazione dell'imputato, perchè tutto ciò appartiene ad una deposizione testimoniale.

Digitized by Google

Ma la ricerca di documenti o scritti, che possono essere di importanza pel processo intorno ad un crimine o delitto, non può non riflettere uno dei punti suaccennati, e se a tale ricerca le indicate persone possono rifiutare la risposta, pare che per la stessa ragione possano pure rifiutare la consegna dei documenti, mentre questa è eziandio una specie di risposta, una risposta di fatto.

Pertanto sembra doversi convenire nell' avviso di *Rulf*, il quale soggiunge, che se tuttavia richieste le persone, le quali possono esimersi dal fare testimonianza, ricusano la consegna dello scritto ricercato, neppure si possa procedere ad una perquisizione della loro abitazione, poichè anco la perquisizione è un mezzo di coazione, di questo non puossi poi parlare, se non sussiste un obbligo, al cui adempimento si possa esser costretto.

S' intende da sè, che non potrebbe procedersi con pene contro l' imputato, se egli medesimo rifiutasse la consegna di un documento.

Sezione III.

Dell' esame dei testimoni.

§§ 112-113.

Persone che non possono essere esaminate come testimoni, o possono esimersi dal far testimonianza.

Decreto del Ministero della giustizia del 30 aprile 1857 N. 86 Puntata XIX del Boll. gen., VI parte I del prov., con cui si spiega il 113 del Reg. di proc. pen., precisando quali persone abbiano il diritto di esimersi dal far testimonianza.

« In seguito a Sovrana Risoluzione di Sua Maestà I. R. Apostolica del 27 aprile 1857 il Ministero della giustizia dichiara, che a tenore del § 113 del Regolamento di procedura penale anche i fratelli e le sorelle del coniuge dell' imputato sono esenti dall'obbligo di far testimonianza in affari penali.

Digitized by Google

Questo schiarimento del § 113 del Regolamento di procedura penale verrà applicato anche ai processi penali già incoati ».

La Risoluzione Sovrana del 27 aprile 1857 sul § 113 Regolamento penale ha effetto retroattivo. — Quando dopo proferita una sentenza di condanna, ma prima che sia passata in giudicato, emerga che il fatto fu ritenuto punibile per erronea interpretazione della legge, la seconda Istanza non deve proferire una sentenza d' innocenza, ma un conchiuso di cessazione. — La deposizione fatta in Giudizio da un testimonio, cui competeva il diritto di astenersi dal fare testimonianza, ed il quale fu costretto a deporre per erronea interpretazione della legge, deve considerarsi come non esistente, e quindi non può costituire, se anche falsa, un reato punibile. — Quando la seconda Istanza trova di richiamare il Tribunale a proferire nuova sentenza in vista di nuove emergenze, per le quali non occorrano rilevazioni, non è sempre necessario di riassumere il dibattimento, ma può anchè bastare che la nuova sentenza avvenga colle formalità del § 291.

Decisione della suprema Corte di giustizia 23 giugno 1857 N. 2651, *Eco* N. 738. —

Il confronto fra padre e figlia impubere, in caso d' incesto, è inutile e sconveniente.

Decisione della Corte sullodata 22 gennaio 1856, N. 426, *Eco* N. 632. —

Confessa una persona imputata di contravvenzione per un fatto, che rispetto ad altra si qualifica a crimine, se anche si trova riguardo a questa in una delle condizioni del § 113, non gode in sede criminale del beneficio del detto paragrafo, e non può quindi dispensarsi dal deporre in aggravio dell'altra, non trattandosi di una sua deposizione quale testimone, ma bensì di una confessione emessa quale imputato e sopra un fatto insieme commesso.

Decisione dell' Appello veneto 13 ottobre 1857 N. 19414, *Eco* N. 755. —

Il Tribunale superiore di Berlino nel 19 maggio 1853 accolse la ricusa di un sacerdote dal deporre cose udite fuori della confessione, ma nella sua qualità di curato o consigliere di co-

Digitized by Google

scienza, come già nel 17 novembre 1845 il Tribunale di cassazione residente a Berlino pei paesi renani, ritenne lo stesso in base all'articolo 378 del *Code pénal*. Il § 313 della procedura 1805 esimeva i sacerdoti dal deporre sopra circostanze loro confidate sotto il suggello della confessione o della segretezza sacerdotale.

Il Tribunale superiore di Cassel nel 23 marzo 1841, considerando che la proibizione fatta ai medici di propalare i segreti risaputi nell'esercizio della loro arte, non li esonera dalla universale obbligazione d'ogni cittadino di deporre in Giudizio ed anche estensivamente ai difetti e mancanze scoperte nella cura medica, obbligò N. N. a deporre sullo stato di mente di A. A. durante la cura medica, che ebbe a prestargli.

Così decise anche il Tribunale d'Appello di Zurigo 20 gennaio 1852.

Nel processo in confronto di F. e sua madre per attentato coniugicidio il patrocinatore W. era stato difensore del primo accusato. Gli accusati erano stati condannati. Egli aveva interposto per ambedue il gravame di nullità. Più tardi G. fu assoggettato ad inquisizione per complicità in quel crimine. In questa inquisizione W. aveva ad essere sentito quale testimonio su quanto gli accusati F. e sua madre gli avevano confidato, dopo pronunziata la sentenza di condanna, allo scopo d'interporre il gravame di nullità. Il Tribunale supremo di Berlino nel 17 marzo 1853 giudicò ammissibile il rifiuto del difensore W. di fare testimonianza in confronto del terzo G., dopo che il suo cliente era stato condannato.

Del pari nel 13 gennaio 1854 ammise il rifiuto del consulente e procuratore, poscia eletto a difensore, di far testimonianza nell'inquisizione contro la sua difesa, riguardo a fatti da lui risaputi nella prima qualità, avanti ancora che pendesse il processo.

Così nel 29 settembre 1854 accolse il rifiuto di deporre contro un accusato, da parte del suo patrocinatore in causa civile, riguardo a documenti prima affidatigli da tale di lui cliente, *Eco* N. 659.

Digitized by Google

« Non è lecito estendere a casi non espressamente contemplati le eccezioni fatte dalla legge al principio che nessuno può ricusarsi di fare testimonianza in Giudizio e che tal rifiuto è un reato.

» Ognor che la rivelazione non è un reato, il far testimonianza è un dovere.

» La legge che per rispetto ad alcune determinate persone annovera la violazione del segreto infra i reati, e la legge che dispensa tali persone dal deporre in giustizia, sono ristrette al solo caso in cui il segreto è stato per una assoluta necessità imposta dalla natura o dalla legge, confidato a chi per ragione della sua professione, stato od ufficio, era destinato ad esserne il depositario sotto la condizione espressamente o implicitamente prescrittagli dalla legge di gelosamente custodirlo.

» In siffatta condizione son posti i parrochi e sacerdoti per quanto concerne il Sacramento della penitenza e tutte le confidenze che sono allo stesso connesse. — Ogni altra confidenza ad essi fatta o come cittadini o come sacerdoti o parrochi non è prescritta con eguale necessità, è sempre più o meno spontanea, non è legalmente protetta dalla stessa condizione del silenzio; e al difetto di essa non potrebbero le parti supplire con private convenzioni o promesse, derogando al dovere che ognuno ha verso la società e che è d'ordine pubblico ».

Decisione 22 novembre 1856, della Corte di cassazione piemontese, *Eco* N. 680.

La Corte d'Appello di Genova nel 25 agosto 1856 decise, che il giuramento, con cui viene astretto il testimonio a deporre in Giudizio, non può mai riguardare quelle circostanze, che mettono il suo nome a repentaglio dirimpetto alla legge penale, che quindi non esiste giuramento sopra le stesse.

L'alta Corte di giustizia di Prussia nel 16 luglio 1856 (contro anteriore sua decisione, *Eco* N. 659) sanzionò il principio di diritto comune, che nessuno può essere obbligato a deporre come testimonio su circostanze, che rilevino la propria turpitudine e decise che sotto l'espressione turpitudine debbono intendersi non solo le azioni punibili, ma anche quelle che per comune consentimento sono immorali.

Digitized by Google

Il Tribunale di Vicenza all' incontro ammise anche al giuramento una ragazza rapita di suo consenso, e che convisse come moglie col rapitore, il quale fu quindi condannato per crimine di pubblica violenza mediante ratto con sentenza 16 novembre 1857 N. 4016, confermata dall' Appellatoria 22 dicembre successivo N. 23559. Se non la si poteva ritenere imputabile del detto crimine, pare però che giustamente nell'*Eco* N. 755 sia stato posto in contingenza, se la si avesse a considerare quale testimone irrefragabile per le opinioni preindicate, ostando in tal caso al giuramento almeno un fondato motivo di eccezione a senso del § 131 del presente Reg. di proc. pen.

La Corte di cassazione del Belgio nel 21 gennaio 1856 adottò l'opinione, che un testimonio, il quale fu già condannato per rifiuto di testimonianza, rifiutandosi nuovamente a fare la stessa testimonianza, non possa di nuovo esser condannato, perchè, come avea deciso la suprema corte di giustizia di Baviera, il costante rifiuto del testimonio condannato non deve ritenersi come un nuovo reato, ma come una continuata disubbidienza (*Eco* N. 742).

Riguardo al diritto di esimersi dal fare testimonianza nella procedura penale merita poi d' essere considerato l' articolo del dott. Hasslwanter, consigliere aulico e procuratore superiore di Stato in Innsbruck, riportato nell'*Eco*, e precisamente con le indicazioni ai N. 733, 734: I. Delle persone che hanno tale diritto giusta il § 113 del vigente Regolamento; ai N. 736, 744: II. Essenza di questo diritto; al N. 746: III. Rinunzia al diritto di dispensarsi dal deporre; ai N. 747 e 749: IV. Soluzione di alcune difficoltà che si presentano nell'applicazione del § 113 suddetto.

In particolare osserva quanto segue:

Le persone indicate dal § 113 sono dispensate soltanto dall'*obbligo di fare testimonianza*. Il giudice potrà quindi citarle, e qualora esse rifiutassero di comparire, applicar loro le misure coattive dei §§ 118 e 230. Potrà, senza alcuna restrizione, intraprendere verso loro altre operazioni d' ufficio, che non siano l'esame di quelle persone, come *testimoni*, p. e. ispezioni, perizie, perquisizioni domiciliari o della persona (*Eco* N. 736).

Digitized by Google

In questo riguardo pare però doversi dissentire dall'opinione di *Hasslwanter*, e convenire con *Rulf*, come fu esposto al § 109, in quanto cioè simili operazioni richieggano una tale prestazione di quelle persone, la quale si possa considerare come una testimonianza.

Se il rapporto di parentela od affinità si manifesta soltanto dopo l'assunzione, devesi nuovamente sentirle, e se allora fanno uso del diritto di esenzione, le antecedenti deposizioni non possono essere considerate quale elemento della prova legale, senza che per questo si abbiano però a ritenere come non fatte in ogni riguardo a seconda di *Frühwald*, pag. 129 del Manuale. Così la Corte suprema di giustizia nel 26 agosto 1856 sotto il N. 8355, (*Eco* N. 781), decise, che anche le deposizioni scritte dei testimoni, abilitati ad astenersi dal deporre, i quali abbiano approfittato solo nel dibattimento del benefizio di legge, non possono calcolarsi nel valutare la prova.

Se sono più imputati, e solo uno stia col testimonio in una delle relazioni contemplate dal § 113, il testimonio deve rispondere a tutte quelle dimande, che non possono avere influenza su quella persona, riguardo alla quale gli compete il diritto del § 113.

Veggasi la decisione 18 dicembre 1851 alla pag. 675 del Manuale.

Quando il giudice non abbia ancora in vista alcun imputato, ed il testimonio risponda, che gli spetta il diritto di dispensa, e che vuole usarne, non può il giudice esigere alcuna più precisa dimostrazione sulla relazione del testimonio colla persona, che ad esso testimonio apparisce sospetta, altrimenti sarebbe vano il benefizio del § 113 (*Eco* N. 744).

Riguardo alla rinunzia al diritto di dispensarsi dal deporre il giudice istruirà, ma non consiglierà il testimonio.

Se si tratti di un ragazzo, sopra richiesta, il giudice dovrà permettergli che si consulti coi genitori, tutore, maestro, prima di scegliere.

Una rinunzia parziale non è ammissibile, dappoichè una deposizione testimoniale parziale, perchè non completa, non può essere presa in considerazione in tutta la sua estensione.

Digitized by Google

Se il testimonio richiedesse quale condizione della sua deposizione, che venisse tenuto *segreto il suo nome*, il giudice potrebbe ciò ammettere in analogia al Dispaccio del Ministero della giustizia del 3 gennaio 1856 N. 26610, quando si trattasse della semplice comunicazione di punti d' appoggio per ulteriori investigazioni, non altrimenti, eccetto il caso del § 62 del Cod. pen.

Ad ogni risposta il testimonio potrà principiare ad esercitare il suo diritto.

Con la rinunzia al diritto di deporre non è congiunto il dovere di giurare (§ 133) del confronto (§ 183), e di deporre nel dibattimento (§ 239), ciò anche perchè non sarebbe che un confronto continuato (*Eco* N. 746).

Qualora il giudice abbia ottenuto deposizioni, che egli, se avesse conosciute e legalmente valutate tutte le relazioni, non avrebbe punto richieste, o almeno non in quella forma, quando particolarmente si tratti di deposizioni testimoniali, comunque non permesse, se in base delle medesime siano state assunte altre rilevazioni, si potrà approfittare di queste, poichè il § 113 prescrive soltanto che non si potrà aver riguardo alle deposizioni di quei testimoni *nel calcolo della prova legale, per cui* anzi delle stesse deposizioni si potrà approfittare per ulteriori tracce e rilevazioni, § 75.

Siffatti testimoni poi si riassumeranno per evitare qualsiasi pregiudizio.

Se intervenne come perito una persona nelle condizioni del § 113, il caso non può più sanarsi con una successiva rinunzia, perchè il § 80 commina al loro intervento la legale invalidità del loro operato, invalidità, che si restringe però al parere (§ 263), non rimanendo perciò priva d' effetto l' ispezione provata dal protocollo (§ 276), ed a cui provvede il giudice indipendentemente dal perito.

Se una tale persona è un testimonio giudiziale, soltanto non potrà esser obbligato a deporre su quanto accadde nell'assunzione degli atti, ai quali è intervenuto.

Riguardo alla lettura al dibattimento delle deposizioni delle persone contemplate al § 113, veggasi in seguito al § 241.

Digitized by Google

Qualora il giudice non abbia ricevuto a protocollo alcuna deposizione, quantunque, come successivamente emerge, non sussistesse il supposto diritto di rifiuto, la assumerà posteriormente, non però nel caso, che avesse soltanto a cessare la relazione, la quale già sussisteva effettivamente al momento del rifiuto, poichè allora il diritto fu esercitato regolarmente ed i successivi cangiamenti delle relazioni non hanno più alcuna influenza su questi diritti antecedentemente acquistati.

Qualora emerga che il giudice o il procuratore di Stato, che fungeva, fosse escluso per le sue relazioni coll' imputato, gli atti assunti sono tuttavia validi; tali persone devono però astenersi da ogni operazione giudiziale ulteriore dal momento, in cui conobbero il motivo dell'esclusione, §§ 55, 59 (*Eco* N. 747).

Quando la decisione del giudice penale sia già passata in giudicato, e solo in seguito emerga uno dei vizii accennati, p. e. che si esaminarono come testimoni senza la prescritta avvertenza alcune persone contemplate dal § 113, si hanno due rimedii, quello della riassunzione del processo e della grazia del Sovrano.

Se i congiunti deposero contro l' imputato dichiarato reo, o sciolto dall' accusa, e conosciuto il vizio, approfittarono del favore del § 113, non porrebbe ciò fuor di dubbio l'innocenza piena dell' imputato, e non emergerebbe l' innocenza *effettiva*, ma solo un difetto di forma, il quale, quanto a convincimento, non rende dubbia la colpa. Non potrebbe quindi in tal caso aver luogo la riassunzione, § 369.

Relativamente alla questione, se le persone del § 113, facendo in Giudizio una falsa deposizione, si rendano ree di un' azione punibile, si noti, che se l'esaminato fu compartecipe del fatto, depone a propria giustificazione, sottace la verità soltanto in riguardo della propria persona per difendersi da responsabilità, è sotto l' influenza della coazione morale nascente dal desiderio dell' impunità, di sfuggire la pena del proprio reato, non fa propriamente una testimonianza.

Se l'esaminato non si trova in uno stato di coazione morale, commette il crimine di truffa, così qualora emerga, che una persona si servì falsamente con scienza del diritto di dispensa, ovvero

Digitized by Google

se un congiunto depose per impedire, che venisse esaminato un terzo (*Eco* N. 749).

§ 117.

Come debbono citarsi in affari penali certi impiegati ed inservienti.

Il motivo della disposizione di questo § 117 è posto in ciò, che pegli impiegati ed inservienti indicativi, secondo la qualità del loro servigio, la citazione dei medesimi senza la contemporanea notizia ai loro superiori potrebbe portare facilmente degli ostacoli nel pubblico servizio. Siccome però questo riguardo non subentra per altri impiegati ed in ispecialità per quelli della Luogotenenza e della Delegazione, siccome in oltre un impiegato citato in Giudizio nel caso, che avesse a fungere qualche operazione del suo ufficio al tempo della comparsa, è obbligato di darne parte al proprio superiore, e di contenersi a seconda della istruzione, che gli vien data, così il Dispaccio Ministeriale del 13 febbraio 1856 N. 2507 dichiarò, che le eccezioni contenute nel § 117 non sono da estendersi agli impiegati della Luogotenenza e della Delegazione. *Rulf.*

§ 119.

Riguardo alle persone, che rifiutano di deporre, veggansi i §§ 112-113 retro.

§ 124.

Modo di assumere in esame un testimonio, che sia muto o sordo.

Quando in tal caso si deva far uso d'un interprete, *le dimande* devono essere sì *brevi* e *chiare*, che possa facilmente seguirne la ripetizione pantomimica. Assai diffidile è però di far comprendere al testimonio, di quali persone si tratti, in principalità qualora il nome non contenga eventualmente qualche cosa da potersi

Digitized by Google

rappresentare con figure. Se non è dato d' intendersi con segni, devesi possibilmente condurre il testimonio sul luogo, ove abitano le persone, su cui si versa, ed il fatto accadde. Tali risposte, da cui si traggono importanti conseguenze, devonsi far ripetere al testimonio più e più volte, vale a dire fino a tanto che si è pienamente sicuro di ciò che voglia dire. *Rulf.*

§ 130.

Riguardo alla sottoscrizione del protocollo da parte di un testimonio, che non sappia scrivere, veggasi il § 4 dell' Ordinanza Imperiale 3 maggio 1858 al § 38 retro.

§ 131.

Giuramento di testimoni.

Dispaccio 18 luglio 1857 del Ministero della giustizia, nella Circolare dell' Appello lombardo 30 luglio 1857 N. 10973, *Eco* N. 794, sul modo di procedere all' ammonizione sullo spergiuro in caso d' esame di sacerdoti.

« L' Eccelso Ministero della giustizia, con ossequiato Dispaccio 18 andante mese N. 14748, nell' intento di togliere il dubbio insorto sul modo di procedere riguardo all' ammonizione contro lo spergiuro, quando si tratti di assumere il giuramento di sacerdoti d'ogni culto, ha trovato di dichiarare quanto segue:

» Dovendosi nell'ammonire contro lo spergiuro generalmente aver riguardo alla coltura ed all' intelligenza di chi prestar deve il giuramento, nel caso che un sacerdote avesse da giurare avanti ad un' Autorità giudiziaria, una tale ammonizione si limiterà ad un breve cenno sulle conseguenze penali dello spergiuro, coll' avvertenza che per il di lui stato gli deve esser nota l' importanza e la santità del giuramento.

» I Giudizii si atterranno strettamente a tal norma, specialmente quando a motivo del personale giudiziario insorga la necessità che un sacerdote presti un giuramento nelle mani di un giudice appartenente ad altra professione religiosa.

Digitized by Google

« Tanto si significa alle prime Istanze dipendenti da quest'Appello per la relativa osservanza ».

Testimonio sospetto. In astratto è il sospetto scaturiente dalla personale relazione del testimonio coll'imputato, meramente una possibilità, la quale in *concreto* deve bilanciarsi colle altre circostanze critiche del caso per desumerne una presunzione. Questa non è poi sempre decisiva, imperciocchè il giudice darà fede al testimonio, tostochè l'impressione complessiva sarà, che questi non sia stato trattenuto dalla suesposta relazione dal dire la verità. Così l'Appello di Dresda (*Eco* N. 659).

Veggansi anche le decisioni ai §§ 112-113.

§ 132.

Persone che non possono farsi giurare come testimoni.

Il delitto di fallimento colposo non è uno di quelli, che vengono commessi per avidità di lucro, e quindi chi si trova sotto processo od in istato di pena per detto delitto, può farsi tuttavia giurare. Opinione privata, ma giusta (*Eco* N. 629.) —

Un testimonio condannato per un' azione commessa per avidità di lucro, quantunque non abbia ancora incominciato a subire la pena, non può farsi giurare.

Decisione Appellatoria (*Eco* N. 807). —

Un testimonio impubere all'epoca del fatto e quindi non ammesso al giuramento nel processo scritto, può essere giurato al dibattimento, quando nel frattempo abbia raggiunto la pubertà, e d'altronde o per l'indole del fatto su cui depone, o per altre cause non si abbia motivo a dubitare sulla sua credibilità.

Decisione del Tribunale provinciale di Venezia 6 agosto 1856, *Giornale di Giurisprudenza pratica* anno IX N. 21-22.

Digitized by Google

CAPITOLO III.

Della inquisizione contro una determinata persona (inquisizione speciale).

Sezione I.

Della imputazione legale.

§§ 134-137.

Chi possa trattarsi come imputato; che sieno gl' indizii legali, donde sorgano, loro divisione.

1. L'inquisizione speciale può essere *avviata* soltanto *contro colui*, che è *verosimile* abbia *commesso* un *determinato crimine o delitto*. Il concetto della verosimiglianza è però relativo a quello della certezza, poichè la verosimiglianza quale specie dell' incertezza forma un contrapposto della certezza. Il concetto della *certezza* viene poi preso in diverso senso, si parla di certezza *apodittica* ed *empirica*. La *prima* è quello stato di convincimento della verità di un'asserzione, la quale si appoggia a motivi, che escludono la possibilità del contrario. La certezza *empirica* all'incontro si basa a motivi, i quali bensì non escludono la possibilità del contrario, ma costringono ad accettare tuttavia la verità di un' asserzione, perchè per l'ammissione del contrario manca un fondamento sufficiente. Nel processo penale trattasi del conseguimento di quest' ultima specie della certezza, mentre si tratta di decisioni non razionali, ma di esperienza, nelle quali non è mai esclusa la possibilità del contrario. Nella *incertezza* si distinguono gradi a seconda del rapporto, nel quale i motivi dell' una e dell' altra parte stanno fra loro. Se sussistono eguali motivi per e contro un' asserzione, essa appare *dubbia*. Se al contrario i motivi, che parlano contro la verità di una asserzione, sono più importanti di quelli, che sussistono per la verità della medesima, la asserzione si presenta come *inverosimile*. Nel caso opposto, vale

Digitized by Google

a dire se i motivi, che parlano per la verità di una asserzione, sono più importanti di quelli, che vi stan contro, l'asserzione è *verosimile*. La *verosimiglianza* adunque è quello stato, nel quale si ritiene per vera una asserzione, avuto riguardo a motivi preponderanti per la verità della medesima, comunque ne sussistano anche per l'ammissione del contrario.

2. I motivi, pei quali si ottiene la verosimiglianza, che una determinata persona abbia commesso un crimine o delitto, sono *legali motivi di sospetto, indizii*. Per *indizio* in generale s'intende una circostanza di fatto, dalla quale si deduce la verità di un'altra. Le prove incomplete si riguardano come indizii, ma non sono propriamente tali, perchè nelle stesse non si tratta della conclusione da una circostanza di fatto ad un'altra, ma con le medesime viene immediatamente confermata quella circostanza di fatto, sulla cui verità si versa.

In *ogni indizio* in senso proprio devesi aver riguardo a *due circostanze di fatto*, cioè:

a) alla *circostanza di fatto indiziata da dedursi*, da provarsi, la quale può consistere nella sussistenza o non sussistenza di una circostanza importante per l'inquisizione e la decisione, p. e. che A sia l'autore del furto commesso;

b) alla *circostanza di fatto indiziante*, vale a dire quella, da cui si deduce la verità della circostanza indiziata, p. e. che A si trovò in possesso della cosa rubata.

In questa conclusione, che si trae dalla circostanza indiziante alla indiziata, la *maggiore* è formata da una preposizione, che si basa alle leggi del pensare, della natura, della libertà o dell'esperienza, ovvero su più di queste leggi, p. e. chi possede l'oggetto derubato, deve o aver commesso il furto, oppure poter giustificarsi in modo plausibile sull'acquisto dell'oggetto. La *minore* consiste nella circostanza indiziante, p. e. A. possede l'oggetto rubato, e non sa giustificarne la provenienza. La *conclusione* consiste finalmente nella subsunzione di questa circostanza indiziante alla maggiore. — Riguardo alla maggiore, nella medesima deve esistere tra la circostanza *indiziante* e la *indiziata* una *connessione*, che conduca alla conclusione dalla prima alla verità dell'ultima.

Digitized by Google

Le specie di questa connessione possono essere molteplici, le più importanti sono:

a) la *connessione causale*, inquantochè la circostanza indiziante si presenta o quale causa dell' indiziata (p. e. violenta passione contro il danneggiato,) ovvero quale suo effetto (p. e. la fuga o la distruzione delle tracce quale segno della coscienza di reità);

b) il *rapporto di condizione*, in cui la circostanza indiziante si manifesta o quale condizione dell' indiziata (p. e. il possesso dello strumento, con cui fu commesso il crimine), oppure a questa condizionata, p. e. il possesso di cose rubate.

3. Si distinguono più specie d' indizii.

A. Riguardo *alla circostanza indiziata* si distinguono *indizii di colpabilità* e *di giustificazione*, secondochè la circostanza indiziata è d'importanza per la prova della reità, o della non reità o minore punibilità.

B. Secondo *la diversità della loro direzione* gl' indizii sono *a) semplici indizii*, cioè quelli che si riferiscono alla verità d'una circostanza, *b) controindizii*, vale a dire quelle circostanze, che fanno dedurre il contrario di ciò, che ebbe a risultare da un indizio già sussistente, le quali adunque sono dirette contro indizii già sussistenti.

C. Rispetto *al fondamento della conclusione* dalla circostanza *indiziante* alla *indiziata* sono gl' indizii o *immediati*, ovvero *mediati*, secondochè si conchiude alla circostanza indiziata dalla indiziante senz' altro, dunque direttamente, oppure soltanto mediante un' altra circostanza. Così p. e. sarebbe un indizio mediato, se dalla forma delle orme di piede dell'imputato sul luogo del fatto si argomentasse alla esecuzione da parte di una determinata persona, poichè da tale forma risulta da prima unicamente, che le orme di piede provengono dall'imputato, donde poi si trae la conseguenza, che egli fu sul luogo del fatto e ne sia l' autore.

D. Giusta la *diversità della fonte* si distinguono gl' indizii *dalla legge enumerati* da quelli che non lo sono.

E Relativamente *alla forza* sono *a*) *necessarii*, cioè tali,

Digitized by Google

dai quali emerge necessariamente la circostanza indiziata, perchè non si dà esperienza, per la quale si possa trarre un'altra conclusione o spiegazione dalla circostanza indiziante, p. e. la circostanza della gravidanza riguardo all'avuto commercio carnale; *b) non necessarii*, dai quali la circostanza indiziata risulta soltanto con verosimiglianza. Siccome poi la verosimiglianza ammette dei gradi, così si dividono gl'indizii per questo rispetto in *prossimi* e *remoti*, § 137.

F. Quanto *alla relazione di tempo* fra la circostanza indiziante e la indiziata si distinguono in *antecedenti*, *concomitanti* e *susseguenti*.

G. Secondo *la diversità del rapporto al reato* in *generali* e *particolari*. *Generali* sono quelle circostanze, che senza determinato rapporto al reato, di cui si tratta, indicano soltanto una tendenza ad azioni punibili in genere o di una data specie, § 281 N. 2. *Particolari* indizii all'incontro son quelli, che stanno in tale connessione tra il reato in questione e l'imputato che si deve conchiudere, avere esso preso parte al reato, ovvero poter dare una spiegazione sopra il corso del fatto, ovvero giustificare il suo rapporto col fatto stesso. La *divisione* degl'indizii in *generali* e *particolari* ha anche un *altro significato*. S'intendono cioè per indizii *generali* quelli, che possono concorrere presso tutte le specie di azioni punibili, § 138, *particolari* quelli, che si riferiscono soltanto a determinate specie di azioni punibili, § 139.

4. L'*indizio*, se non è necessario, per sè solo non fa sorgere *alcuna certezza*, ma soltanto la *possibilità* o *verosimiglianza* della *circostanza indiziata*. La forza dell'indizio si appoggia però in generale parte sulla *esattezza della conclusione* dalla circostanza indiziante alla indiziata, parte sulla *relazione dell'indizio ad altri indizii*, che si riferiscono alla stessa circostanza. Primieramente riguardo alla conclusione dalla circostanza indiziante alla indiziata il più dipende dalla *certezza della premessa*. Quanto più sicuramente questa proposizione è fondata nelle leggi del pensare, della natura, o della libertà, tanto più pell'esperienza ne è dimostrata la indubitabilità, e quanto più di rado tale proposizione

Digitized by Google

soffre eccezione nell' applicazione, tanto più forte è l' indizio che poggia sulla medesima. *Nell'esame della certezza della premessa*, devesi prendere in considerazione *le seguenti circostanze*: *a*) la specie della *relazione causale* fra la circostanza indiziante e la indiziata. Se tale relazione si basa alle leggi, che si riferiscono al modo di agire degli uomini, l'indizio sarà sempre più incerto di quello, che se la relazione causale si appoggi alle leggi di natura; là non puossi subsumere il modo d' agire degli uomini a leggi assolutamente determinate, mentre vi ha troppa influenza l' individualità del singolo, e spesso cause molto diverse producono i medesimi effetti. *b*) La *forza maggiore* o *minore* della causa riposta nello indizio della circostanza indiziata, p. e. la forza o la debolezza dello stimolo sensuale al crimine, il maggiore o minor vantaggin che ne deriva; *c*) *lo spazio di tempo* più *breve* o *più lungo* fra la circostanza indiziante e la indiziata, p. e. tra la minaccia e la esecuzione; *d*) *la specie della relazione di condizione* fra la circostanza indiziante e la indiziata. Quanto più raramente sussiste la condizione, tanto più forte è l' indizio. Così p. e. la presenza sul luogo del fatto è un indizio più forte, quando un altro non poteva recarsi sul luogo medesimo. *e*) *La differenza* fra indizii *mediati ed immediati*. Gl'immediati sono di regola più stringenti dei mediati, mentre riguardo agli ultimi il rapporto fra entrambe le circostanze di fatto non è sì intimo, e perchè essi si appoggiano a più conclusioni, rispetto a ciascuna delle quali può intervenire qualche errore. *f*) *La moltiplicità delle conseguenze*, che si possono trarre dalla stessa circostanza indiziante. Una circostanza, che in più riguardi indica l'indiziata, è più forte di quella, che la indica soltanto sotto un riguardo, p. e. la presenza sul luogo del fatto in circostanze sospette è un indizio più stringente della presenza senza tali circostanze.

Oltre che dalla certezza della premessa la forza dell' indizio dipende dalla *certezza* della circostanza indiziante, dunque *della minore* e della esattezza della conclusione. Soltanto l'indizio pienamente provato ha piena forza, uno non pienamente provato è tanto più debole, quanto meno completa è la prova. Perciò anche il Reg. richiede di regola per lo stesso avviamento

Digitized by Google

della inquisiziune speciale, che l'indizio sia legalmente provato, ed unicamente in via di eccezione si accontenta di uno non pienamente provato (§ 144).

La conclusione deve finalmente essere esatta, corrispondere quindi alle leggi della logica.

La forza dell' indizio si basa però eziandio sulla sua *relazione ad altri*, che si riferiscono alla stessa circostanza. Questa relazione consiste nella *concordanza* o nella *contraddizione* dei varii indizii. Quanti più indizii e quanto più esattamente e compiutamente fra loro *concordano*, tanto più si rafforzano e più stringente diviene ogni singolo indizio. La *contraddizione* fra gli indizii sussiste alloraquando insorgono *controindizii*. Questi possono essere di *doppia* specie. Possono consistere o in circostanze, dalle quali segue, che la esecuzione del reato non era possibile, ovvero non può essere addebitata alla persona indiziata, e questi indizii diconsi *indizii dell' innocenza*, oppure *contropresunzioni*. O possono consistere in circostanze, le quali indeboliscono la forza degl' indizii, che vi stan contro, con ciò, che offrono uno schiarimento della connessione fra la circostanza indiziante e la indiziata, il quale giustifica l'indiziato (*controindizii in senso stretto*). Alle contropresunzioni appartengono nominatamente *a*) quelle circostanze, le quali indicano, che non può essere addebitata all' indiziato in generale una azione punibile, p. e. la sua condotta per lo innanzi incensurabile; *b*) quelle circostanze, dalle quali si evince, che nell' indiziato mancano quelle proprietà o condizioni, che erano necessarie per la esecuzione del reato, p. e. la necessaria forza fisica o l' attitudine tecnica richiesta; *c*) tali che dimostrano il difetto di ogni causa movente all' esecuzione del reato, o fanno piuttosto conoscere, che l' indiziato aveva un interesse opposto alla perpetuazione dell'azione punibile, p. e. che l'interfetto era suo benefattore; *d*) tali che si fondano sopra azioni dell' indiziato, la cui intrapresa non può accordarsi con la circostanza, che egli abbia commesso il reato, o finalmente *e*) tali, le quali, provano, che l' indiziato non poteva commettere assolutamente l' azione punibile per la sua lontananza dal luogo del fatto al tempo in cui il fatto avvenne. I *controindizii in senso stretto* o

Digitized by Google

possono *a)* dimostrare, che la *connessione* apparentemente *sospetta si spiega in un modo del tutto non sospetto,* se p. e. il possessore della cosa rubata giustifica di averla comperata da un' altra persona, ovvero possono *b)* stabilire il *legittimo impiego* della cosa, dal cui possesso si dedusse il sospetto, p. e. se l'indiziato prova, di aver impiegato il veleno posseduto a scopi impunibili, oppure possono *c) contenere circostanze,* le quali manifestano *tolto il nesso* tra la circostanza indiziante e l'indiziata, se p. e. l' indiziato avanti l' esecuzione del crimine diede ad un altro il coltello, che fu rinvenuto sul luogo del fatto.

Ora se emergono controindizii in senso lato, il giudice ne deve ponderare la forza e conoscere, se ed in quanto gl'indizii, che vi stan contro, abbiano perduto la forza. *Rulf.*

Nel caso di un' invasione armata in un mulino da parte di più individui, che non apriron bocca, ma diedero principio e fine al precipitoso loro ingresso col battersi coi gendarmi, che ivi trovavansi, mossa questione dalla difesa, se il fatto si avesse a ritenere quale violento ingresso nell' altrui bene immobile secondo il § 83 del Cod. pen., anzichè rapina, per non risultare, ad avviso del difensore, provata l' intenzione d' impadronirsi di una cosa mobile, il Tribunale provinciale di Milano co'suoi motivi 17 febbraio 1857 in proposito osservava:

Non sarà mai giustamente qualificato un fatto se non preso nell' assieme. Da ciò deriva, ché essendone taluni accusati, devesi conoscere come sia a qualificarsi precisamente quello, di cui essi sono imputati, che è quanto dire, *le indagini circa la qualifica del fatto in genere sono inscindibili da quelle dell' imputabilità.* Questo *criterio* è *riconosciuto dal* § 136 *del Reg.* e persuadeva il Tribunale, ché gli accusati fossero colpevoli del crimine di rapina, mentre i loro rapporti con la famiglia danneggiata escludevano ogni supposizione di un intendimento criminoso diverso da quello di fare un bottino, come ritennero anche le superiori Istanze con le rispettive decisioni 21 marzo 1857 N. 3886 A, e 5 maggio successivo N. 4291. *Gazzetta dei Tribunali* di Milano anno VII N. 75.

Digitized by Google

§ 138.

Indizii prossimi generali.

N. 5.

Una confessione stragiudiziale, attestata da un sol testimonio, fu calcolata dal Tribunale di Vicenza unicamente pel nesso fra l'imputato ed il crimine, § 279 N. 3, e dall'Appello veneto invece con sentenza 17 dicembre 1856 N. 22866 quale indizio equipollente a quello del § 138 N. 5. *Giornale di giurisprudenza pratica*, anno X N. 4. La Redazione dell'*Eco* N. 690 conveniva nella opinione del Tribunale di Vicenza; ed un innominato nel *Giornale* summenzionato N. 7-8, manifestava un terzo avviso, vale a dire che detta confessione costituisce la prova incompleta del § 140 N. 1, ritenendo che per la prova della confessione stragiudiziale basti la deposizione del solo testimonio. Egli osserva, che la legge, trattando nel § 140 N. 1 della confessione e del vanto, distingue fra questo e quella in ciò, che mentre la confessione basta sia fatta da taluno a voce od in iscritto senz'altro, il vanto deve esser fatto innanzi ad altre persone, donde deduce che per la prova del vanto sia necessario che venga attestato da più, non così la confessione.

A rettifica dell'esposto dal cons. *Frühwald* sotto il § 140 N. 1 sul *vanto*, si ammette che il legislatore coll'espressione; *innanzi ad altre persone*, abbia inteso parlare di più, sieno però contemporaneamente presenti, o meno, perchè la legge non fa su ciò distinzione. Ma l'aggiunta: *innanzi ad altre persone* si riferisce manifestamente all'essenza, e non alla prova della circostanza. La ragione dovrebbe consistere in ciò, che chi si vanta di una cosa seriamente, d'ordinario non lo fa con un solo, ma con più contemporaneamente o di seguito. La confessione stragiudiziale all'incontro avviene per lo più in via di confidenza segreta. L'estremo che il vanto venga fatto ad altre persone, sarebbe quindi richiesto, acciò il vanto stesso possa considerarsi quale indizio legale nel senso del § 135.

Digitized by Google

Rulf definisce il vanto non altro che una specie della confessione, quella cioè che vien fatta nell' intenzione di ottenere l' applauso di altre persone, perchè si ha commessa l'azione punibile, che si ritiene degna di lode.

Riguardo alla verità della confessione, del vanto, come di altri indizii, devesi ricorrere ad altre disposizioni, a quelle cioè sulle prove, mentre della loro verificazione non è fatto cenno nei paragrafi, che li determinano.

Il § 144 stabilisce, che gl'indizii possono essere confermati dalla deposizione anche di un solo testimonio, ma unicamente allo scopo dell' inquisizione.

Qualora si tratti della prova della reità, come nel caso concreto, la prova legale viene istituita con le specie del § 261.

La confessione è un racconto, e come ogni altro indizio, una circostanza di fatto, § 135.

Ora fra le suddette specie devesi prendere a calcolo la deposizione di testimoni, perchè è su questa, che si controverte.

Ma giusta il § 269 acciocchè una circostanza di fatto possa ritenersi provata per deposizioni testimoniali, è necessario di regola, che sia confermata dalla deposizione di due testimoni almeno.

Le eccezioni a questa regola sono contenute nel successivo § 270, quì non applicabile.

Laonde la confessione stragiudiziale per ritenersi provata con deposizioni testimoniali, allo scopo della dimostrazione della reità, deve essere confermata dalla deposizione di due testimoni.

Ciò non è nel caso sopraesposto, per conseguenza non provata legalmente, nemmeno può ritenersi sussistente la prova incompleta del § 140 N. 1.

Riguardo all'indizio equipollente pare decisivo il riflesso, che tali indizii devono risultare da circostanze diverse da quelle, le quali sono già dalla legge tassativamente contemplate quali indizii, e che tanto nell' indizio tassativo, quanto in quello equipollente abbia a concorrere la stessa concludenza logica di prova, mentre ove l'indizio equipollente ne scarseggi, è forza ammettere che il legislatore appunto per questo minor grado di forza probatoria lo abbia escluso.

Digitized by Google

La stessa suprema Corte di giustizia nel 26 agosto 1856 sotto il N. 8267 decise, che non si dà indizio equipollente composto di un indizio tassativo meno qualche cosa, *Eco* N. 643.

Se quindi la confessione stragiudiziale, perchè legalmente non provata, non può valere quale indizio del § 140 N. 1, sembra neppure possa ritenersi di forza eguale a quello del § 138 N. 5.

Impertanto pare sommessamente giusta l'opinione adottata dal Tribunale di Vicenza e sostenuta dalla Redazione dell'*Eco*.

N. 7.

La deposizione di un impubere, quantunque suffragata dai risultamenti dell'ispezione giudiziale, e concernente fatti avvenuti sul proprio corpo, non vale a costituire l'indizio del § 140 N. 2, mancandovi il requisito essenziale del giuramento; quando si tratti di deposizioni non giurate ce ne vogliono due. — Non si dà indizio equipollente composto di un indizio tassativo, meno qualche cosa. — La presenza sul luogo, perchè possa valere come indizio, deve riferirsi al caso concreto di cui trattasi, non essere generica ed abituale. — La capacità a delinquere in crimine di oltraggio al pudore non si può desumere dalla semplice informazione che alcuno si mostrasse affezionato e propenso a piccole ragazze.

Decisione della suprema Corte di giustizia 26 agosto 1856 N. 8267, *Eco* N. 643. —

Uno accusato del crimine di attentato omicidio proditorio a danno del proprio padrone, era nella sua solita stanza da letto, attigua a quella del danneggiato; entrambe queste stanze si considerarono come una sola località; e tutto il contegno del primo rendeva oltremodo sospetta nel senso dell'ultimo capoverso del § 138 N. 7 quella sua ubicazione, la quale non poteva altrimenti spiegarsi che in relazione al crimine. Le circostanze pertanto costituenti l'opportunità grandissima ed esclusiva a commetterlo furono in tal caso considerate dal Tribunale provinciale di Mantova e dall'Appello lombardo con le rispettive sentenze 2 e 28 agosto

Digitized by Google

1856, quale indizio equipollente a quello determinato dal suddetto paragrafo e numero, e siccome formanti lo stesso indizio prossimo legale tassativo dalla suprema Corte con decisione 7 ottobre successivo N. 9448.

In pari tempo il Tirbunale di Mantova ammise, che si possa far uso d' indizii equipollenti anche nel caso del § 281, non le Istanze superiori, perchè, come espose l'Appello, in conformità a quanto si notò alla pag. 679 del *Manuale*, quella legge ultimo capoverso richiede espressamente, che sia uno tra gl'indizii enumerati nei §§ 138 e 139, escludendo così nell'interesse dell'accusato ogni arbitrio nel giudicare, se l' unico indizio contr'esso esistente sia veramente un indizio prossimo legale. Perciò la suprema Corte ritenuta non la sola opportunità, ma propriamente la presenza in luogo, considerò raggiunta la prova, concorrendo le altre condizioni prescritte dal § 281.

Gazzetta dei Tribunali di Milano, anno VII N. 22-23.

N. 8.

Il possesso di un oggetto del crimine, il nascondimento e la alienazione tentata, o consumata in modo sospetto, del medesimo, sono tre circostanze distinte e che possono quindi valutarsi nel calcolo della prova specifica pei tre indizii prescritti al § 138 N. 8, 11 e § 139 C 2?

Sentenza corrispondente del Tribunale di Mantova 27 giugno 1856, ed in senso opposto 17 luglio successivo dell' Appello lombardo, *Gazzetta dei Tribunali* di Milano, anno VI N. 99.

Di conformità al Tribunale di Mantova decisero il Tribunale in Rovigo nel 19 luglio e 27 agosto 1856 e l'Appello Veneto nel 12 agosto e 23 settembre 1856 sotto i N. 15344 e 18444, *Eco* N. 663 e 674 riguardo ai due primi indizii, non trattandosi di vendita.

Convenendo coll'Appello lombardo non sembra ammissibile la tesi suddetta, mentre ogni indizio legale dee contenere una particolare circostanza di fatto, e non può dirsi che sussistono più circostanze particolari, se una od alcune non sono che circo-

Digitized by Google

stanze accessorie di un' altra. Ora la circostanza principale nella tesi è al certo il possesso dell' oggetto del crimine. Il nascondimento e l' alienazione non costituiscono che altrettante circostanze accessorie del possesso, e non possono per conseguenza essere prese a calcolo che una sola volta giusta il § 280, quale indizio cioè del possesso.

§ 139.

Indizii prossimi speciali.

Ad *A.* 1. È indifferente, che chi tenne il carteggio sospetto, sapesse, che a carico dell'altra persona stesse la prova, o sussistessero indizii legali di altro dei crimini indicati a questo numero od appartenesse ad un' associazione pericolosa allo Stato, mentre appunto da ciò, che ebbe luogo un carteggio di tenore sospetto con una tale persona, deducesi, che il prevenuto ciò pure sapesse, e che il carteggio si riferisca al crimine.

Si soscrive a questa opinione di *Rulf*, contraria a quella di *Frühwald*, pag. 162 del *Manuale*.

Ad *C.* 2. Se fu alienato lo stesso oggetto del crimine, havvi contro il coauditore l' indizio del § 138 N. 8.

Ad *D.* Tutti gl' indizii risguardanti il delitto di usura sono *indizii del fatto*, cioè dai medesimi si trae la conseguenza, che un' usura sia stata commessa, donde evincesi poi anche, chi la abbia commessa. *Rulf.*

La prima conseguenza non pare giusta, qualora si esaminino da vicino i singoli indizii del delitto d'usura, non potendosi dire, che dagli stessi senz'altro si possa trarre detta conseguenza, contro un tale principio sta poi l'espresso disposto dal § 279 N. 1, ai cui schiarimenti si rimette il lettore.

Digitized by Google

§ 140.

Prove incomplete, che valgono come indizii.

N. 1.

Sulla confessione stragiudiziale attestata da un sol testimonio veggasi l' art. al § 138 N. 5 retro.

N. 2.

L' incolpazione diretta di un testimonio, perchè possa valere come prova incompleta, a senso del § 140, N. 2, deve fondarsi sopra vere ed immediate sue percezioni nè risultare soltanto da un successivo suo convincimento. — Le deposizioni scritte dei testimonii, abilitati ad astenersi dal deporre, i quali abbiano approfittato solo nel dibattimento del benefizio di legge, non possono calcolarsi nel valutare la prova.

Decisione della suprema Corte di giustizia del 26 agosto 1856 N. 8355, *Eco* N. 871. —

Perchè la deposizione del danneggiato costituisca una prova incompleta occorre che abbia i requisiti del § 269, non può adunque bastarvi la deposizione di un impubere.

Decisione dell' Appello veneto 1 aprile 1857 N. 6245, *Eco* N. 702.

Veggasi la conforme decisione 26 agosto 1856 N. 8267 della suprema Corte di giustizia al § 138 N. 7 retro.

N. 4.

Nell' *Eco* N. 699 è riportato un brano interessante d'Enrico Roscoe sulla forza provante di que' testimonii, che riferiscono i detti altrui, fra i quali anche la dichiarazione fatta presso a morte del danneggiato.

La medesima può accogliersi nel senso del § 140 N. 4 sol-

Digitized by Google

tanto nel caso, che il danneggiato sappia o ritenga d'essere prossimo a morte, essendo questo il motivo, per cui è ammissibile siffatta prova incompleta, mentre si sa per esperienza, che appunto l'idea della morte, che si scorge vicina, influisce sull'animo del moriente in modo, da non temere leggerezza o mendacio in quel supremo momento.

Non richiedesi una prova positiva della scienza indicata del danneggiato, ma può essere rilevata in complesso dal di lui contegno. Non è necessario provare certe espressioni, che palesino il timore d'un pericolo immediato, basta soltanto che il danneggiato non creda di sopravvivere, per esempio, a lesioni riportate: lo che si desume dalla condizione, nella quale fu trovato, se essa era tale, che egli dovesse conoscere di essere per morire.

Riguardo al tempo trascorso dal momento, in cui vien fatta la dichiarazione al punto, nel quale segue la morte, la larghezza può essere una considerazione in linea di fatto da calcolarsi nel formare l'induzione sullo stato della mente del danneggiato, rispetto all'impressione, che egli aveva sulla prossimità della sua ultima ora, allorquando faceva la dichiarazione, specialmente se non palesò con parole quello, che del suo stato sentisse.

N. 5.

Sotto la parola *correo*, usata nel § 140 N. 5 e nel § 271 del Reg. di proc. pen., non s'intende soltanto colui che ebbe una parte diretta nella esecuzione del reato, ma chiunque vi abbia cooperato in modo indiretto, e perciò

Non è necessario che la deposizione del correo si riferisca sempre alla materiale esecuzione del reato, onde possa servire di prova in confronto del correo negativo, ma basta che essa si riferisca anche ad atti più remoti fra quelli, di cui è menzione nel § 5 del Cod. pen.

Decisione della suprema Corte di giustizia 13 gennaio 1857 N. 230, *Gazzetta dei Tribunali* di Milano, anno VII N. 12, *Eco* N. 692. —

Allorquando alcuno abbrucia la cosa propria, assicurata per

Digitized by Google

un valore di molto eccedente il reale, coll' intenzione di lucrare sul premio, che pagherebbe la Società assicuratrice, havvi già il crimine di truffa, contemplato dal § 170 Codice penale, senza che occorra alcuna prova ulteriore del raggiro, nel senso del § 197. Se l' incendio appiccato con quell' intenzione fu impedito nel suo nascere per ostacoli d' altronde sopravvenuti, havvi già un attentato punibile del crimine di truffa suindicato, anche se per necessità di cosa il proprietario non denunciò ancora l' incendio alla Società assicuratrice, per fruire del premio. — Se in tali condizioni l' incendio fu appiccato per mano di un terzo, anche l'autore materiale dev' essere dichiarato reo di truffa, al pari dell' autore morale, anzichè dal canto suo di appiccato incendio. — Può considerarsi come prova incompleta a senso del paragrafo 140 N. 5, anche la deposizione di quello che colto sul fatto di appiccato incendio dichiarò di averlo eseguito per incarico del proprietario, quando un cumulo di circostanze sorregga la credibilità di tale sua asserzione.

Decisione della suprema Corte di giustizia 17 febbraio 1857 N. 1466, *Eco* N. 693. —

Riguardo alla incolpazione di un correo impubere confesso di contravvenzione per un fatto, che rispetto ad altra persona negativa si qualifica a crimine, l' Appello veneto con decisione 13 ottobre 1857 N. 19414 ritenne, che onde una siffatta incolpazione potesse servire di effettivo legale indizio in sede criminale a senso del § 140 N. 5 e § 271, la correità di lui dovrebbe riflettere non solo l' identico fatto, ma ben anche lo stesso grado di penale responsabilità del correo negativo; che se ciò non sussisteva perchè il primo era dell' età al di sotto dei 14 anni, nemmeno potevasi ritenere l' indizio, mentre se la legge in massima vuole, che il testimonio abbia compiuta l' età anzidetta, onde lo stesso servir possa di prova, con maggiore ragione deve ciò verificarsi nel correo. —

Lo stesso principio era stato accolto dal Tribunale provinciale di Venezia colla sentenza 18 settembre 1857 N. 10402, considerando, che le sole deposizioni di persone impuberi quali testimoni, o correi, non sono sufficienti a stabilire il legale convinci-

Digitized by Google

mento di un imputato negativo od il completamento di una prova composta, od indiziaria (§§ 132, 269, 271, 278, 279, 281, 422 e 426), e vie maggiormente trattandosi di soli correi, pei quali la legge, conforme alla ragione ed alla scienza, procedendo con più di rigore, prescrive persino dovere il correo ripetere e sostenere al dibattimento le sue deposizioni senza alcuna delle eccezioni avvertite pei testimoni (§§ 271, 425, 241). —

Il pubblico Ministero avea dedotto in contrario, che il § 271 non esige pel correo l'estremo dell'età dei 14 anni come nel § 132 richiedesi pei testimonii; riscontrando la ragione della legge in ciò, che il testimonio, deponendo sui fatti altrui, deve dare una maggior garanzia della verità del suo deposto coll'età dei 14 anni e col conseguente giuramento, e che il correo invece la dà nell'essere stato non soltanto spettatore del fatto, ma ben anche parte attiva nel medesimo e nel sottoporsi spontaneo ad un castigo colla confessione, che fa d'innanzi un Giudizio raccolto per punirlo de' suoi fatti. —

Ai quali argomenti nell'*Eco* N. 755 si aggiungeva, essere applicabile al caso in questione la massima: « non dovere il giudice distinguere ove la legge non distingue ». Il § 271, che statuisce i requisiti di un correo confesso, perchè la sua incolpazione valga come prova in confronto del correo negativo, non distingue punto sull'età, come si fa pei testimoni, rispetto ai quali si richiede il giuramento (§ 269), il quale presuppone che il testimonio abbia i 14 anni. Nel § 271 anzi il legislatore escluse espressamente tale distinzione, perchè ivi elencando i singoli requisiti comuni al testimonio ed al correo, affatto pretermetteva quello del giuramento, lett. *d*) § 269. Se avesse voluto altrimenti, vi avrebbe sostituito alla circostanza del giuramento, che presta il testimonio d'anni 14 e che non può prestare il correo, l'altra elementare pel giuramento che il correo abbia i 14 anni.

Gratuita sembra l'asserzione, che il § 140 parli di correo responsabile in egual grado penale, giacchè la dizione del detto paragrafo: *la deposizione fatta da un correo confesso* è generica.

Digitized by Google

L' incolpazione del correo impubere equivarrebbe almeno all' indizio del § 138 N. 5. —

Una ragazza impubere, certa Filomena P... venne stuprata da un uomo, il quale si fece in ciò aiutare da quattro ragazzi impuberi.

La prima Istanza sciolse dall' accusa l' imputato per insufficienza di prove, non ritenendo stabilita la prova per correi.

Il Tribunale d' Appello veneto, colla sentenza 24 febbraio 1857 N. 4218, lo dichiarò tuttavia reo del crimine di stupro, considerando che se la giovane stuprata dall' accusato, coll' aiuto dei quattro impuberi, maggiori di dieci anni, non aveva dal suo canto i 10 anni, si aveva la prova per correi, essendo confessi quei quattro dell' esecuzione di azioni, non imputabili a crimine solo per difetto di età inferiore ai 14 anni, ma nullameno traenti seco conseguenze penali in linea di contravvenzione.

Tale sentenza veniva confermata dalla Corte suprema di giustizia con decisione 24 marzo 1857 N. 2674, *Eco* N. 786.

« Ritenuto che la prova per correi contro l'accusato prevista dal § 271 può essere raggiunta anche nel caso che i correi stessi per difetto di età siano esposti a minore responsabilità penale;

Osservato che non due soltanto, come richiede il detto paragrafo, ma quattro correi deposero conformemente a carico dell'accusato, e lo incolparono direttamente del fatto commesso a danno dell'impubere Filomena P...;

Osservato che le loro deposizioni hanno i requisiti del § 271 e sono validamente rinforzate da quelle della danneggiata e di Giuseppe P... nonchè dalle cattive informazioni, e ritenute le altre considerazioni d' Appello ».

Con questi motivi la stessa Corte suprema ammise il principio, che abbiavi la prova per correi a mente del § 271, anche quando il fatto incriminato importi per essi, siccome impuberi, una minore responsabilità.

Tuttavia dalle circostanze particolari del caso sembra sommessamente doversi dedurre, che l' Appello e la suprema Corte abbiano proferita la condanna, non perchè abbiano ritenuto sufficienti le deposizioni di due correi impuberi confessi a stabilire la

Digitized by Google

prova giusta il § 271, ma perchè ben quattro erano i correi impuberi confessi, ed in oltre le loro deposizioni erano rafforzate da quelle della danneggiata e di un testimonio, non che dalle informazioni.

Queste circostanze autorizzano piuttosto a ritenere, che le Autorità superiori abbiano considerato le deposizioni, così ammonicolate, di quattro correi impuberi confessi, di forza eguale a quelle di due, che si avrebbero resi responsabili della stessa azione punibile, del crimine, nello stesso modo che le deposizioni di due testimoni impuberi (§ 140 N. 3) corrispondono per espressa disposizione di legge alla deposizione di un testimonio fornita di tutti i requisiti del § 269 (§ 140 N. 2), e rispettivamente le deposizioni di quattro impuberi a quelle di due puberi. Le deposizioni di due correi impuberi confessi, posti a confronto coll' imputato, si possono riguardare equipollenti in ispecialità pure alla prova incompleta del N. 6 del § 140, essendo in tal caso il carattere mancante della pubertà compensato da quello del sostenuto confronto. E le deposizioni di quattro correi impuberi confessi corrisponderanno per conseguenza a quelle di due puberi. Ma dirassi, che in tal caso si ha la prova per concorso d' indizii. Ad ogni modo è certo, che il complesso delle risultanze più sopra indicate costituiscono eziandio il nesso, che si volesse richiesto pel convincimento a seconda dei §§ 279 e 281.

Giusta pertanto in ogni evento la riportata suprema decisione, la medesima può lasciare però sussistere il dubbio sulla giustezza della opinione sostenuta dal pubblico Ministero di Venezia e dall'*Eco*, nè paiono sufficienti a persuadere di ciò i riflessi dai medesimi addotti.

Il § 271 dice: Le deposizioni di persone confesse di correità *nella stessa azione punibile*, non soltanto dunque nello stesso fatto, possono bastare a convincere legalmente un imputato negativo. Per questa espressa disposizione di legge si richiede, che il correo sia responsabile in egual grado penale, lo che non può dirsi di chi per l'età impubere è contabile soltanto di contravvenzione per un fatto, che rispetto all' imputato negativo si qualifica a crimine.

Digitized by Google

La deposizione del correo impubere non puossi calcolare quale indizio equipollente al § 138 N. 5 per le ragioni dedotte dall'*Eco* N. 670 e 690, in particolare perchè tali indizii devono risultare da circostanze diverse da quelle, le quali sono già dalla legge tassativamente contemplate, ovvero se sono composti di circostanze costituenti un indizio tassativo, l'estremo mancante deve essere supplito da altro.

Decisione della suprema Corte di giustizia 26 agosto 1856 N. 8267, *Eco* N. 643.

Sembra per tutto ciò doversi conchiudere, che non l'incolpazione di un solo correo impubere confesso, bensì quella di due correi tali valga contro il correo negativo quale indizio legale equipollente ad una prova incompleta del § 140. —

Veggansi le decisioni al § 271 in seguito.

§ 142.

Quali indizii bastino all'imputazione legale ed all'aprimento dell'inquisizione.

Rulf divide l'opinione di *Ruhry*, Manuale pag. 678, sulla enumerazione tassativa delle prove incomplete del § 140; si sostiene tuttavia l'avviso contrario, richiamandosi all'esempio indicato al § 140 N. 5 della equipollenza della deposizione di due correi confessi impuberi alla prova incompleta dello stesso § 140 N. 3, 5 o 6.

Si conviene poi con *Rulf* contro l'esposto da *Frühwald*, Manuale pag. 170 III, che gl'indizii remoti generali indicati nella legge ed altri simili, non possono da soli, ma soltanto in unione con indizii particolari remoti fondare la imputazione legale, e per conseguenza l'avviamento dell'inquisizione speciale contro una determinata persona.

Degl'indizii remoti indicati dal presente § 142 in via di esempio, quelli dal N. 1) al 6) pag. 169 del *Manuale*, sono generali nel senso, che essi senza una determinata relazione al reato, di cui si tratta, dimostrano soltanto una tendenza ad azioni puni-

Digitized by Google

bili in genere o di una data specie. Questi indizii generali però, se anche più si combinino con tale accordo, che l'uno sostenga l'altro, nè siavi in contrario alcuna circostanza, la quale ne indebolisca la connessione, non possono servire all'imputazione legale e quindi all'avviamento della speciale inquisizione contro una determinata persona, perchè presi eziandio insieme non hanno mai la forza di un indizio prossimo, mentre in essi manca una determinata relazione al reato, di cui si tratta. In fatti che dovrebbe il giudice inquirente contestare all'inquisito, se non sussistessero che quegl'indizii remoti generali?

§ 145.

Conchiuso di aprimento dell'inquisizione contro una determinata persona.

Allorquando alcuno sia stato inquisito e posto in istato di accusa per delitto, e sopra ricorso del pubblico Ministero il Tribunale d'Appello trovi, che quello stesso fatto costituisce invece un crimine, non si può porlo a dirittura in istato d'accusa pel crimine, ma bisogna invece avviare la speciale inquisizione pel nuovo titolo, sicchè possa anche contro di questo opporre le sue eccezioni nello stadio d'inquisizione.

Decisione 28 giugno 1856 N. 1449 del Tribunale d'Appello d'Innsbruk, *Eco* N. 630. —

Il § 145 del Reg. di proc. pen. non esige per l'avviamento della speciale inquisizione, come il § 200 per emettere il conchiuso d'accusa, che sia *determinato* il crimine; ma l'inquisizione può essere avviata anche coll'esprimere *per crimine di truffa*, oppure *d'infedeltà*.

Decisione Appellatoria 23 febbraio 1856 N. 542, *Eco* N. 637.

Qualora in un fatto d'interfezione manchi ogni legale indizio di malvagio proposito, pel quale l'imputato fosse indotto da nemica intenzione contro la sicurezza e la vita d'una persona e non

Digitized by Google

si abbia quindi fondamento giuridico di chiamarlo a giustificarsi di un crimine di uccisione, risultando tuttavia l'imputato medesimo legalmente sospetto del delitto previsto dal § 335 del Cod. pen., in relazione al § 2 lett. *g*, egli debb'essere sottoposto senz'altro all'inquisizione per un titolo determinato, per la morte di un individuo, in quanto costituisce il delitto suddetto.

Decisione della suprema Corte di giustizia 3 giugno 1857 N. 5569, *Eco* N. 744.

§ 147.

Aprimento della inquisizione contro una persona sopra sua richiesta.

L'inquisizione indicata in questo paragrafo non è la speciale, ma la preliminare, nella quale, in quanto non sia prima avvenuto, deve essere rilevato il fatto, gl'indizii esistenti ed anche le prove di giustificazione, che colui, il quale dimanda l'avviamento, crede poter offrire a dimostrazione della propria innocenza. Se non risulta contro il medesimo alcun indizio sufficiente per la imputazione legale, l'inquisizione sarà da evadersi con un conchiuso di desistenza (§ 197) e se consta anche dell'innocenza del richiedente, deve essergliene rilasciata una attestazione.

Frühwald nel caso della sussistenza e criminosità o delittuosità del fatto, e *Millacher* in genere, sostengono che l'inquisizione da avviarsi secondo questo § 147 sia la speciale, e che quindi non possa esser evasa che con un conchiuso di cessazione. *Mitlacher* a sostegno di questa opinione si richiama al tenore del § 147 e specialmente alle parole: *è abilitato a chiedere da sè, che si proceda sulla fattagli imputazione.* Ma questa procedura succede anche nella inquisizione preliminare, mentre nella stessa vengono rilevate eziandio le circostanze, che fondano l'imputazione, e quelle che vi stan contro, non di rado si sente il prevenuto e per conseguenza si investiga sull'incolpazione esistente contro di lui. La legge nel contesto del paragrafo non dice, che si deva avviare la inquisizione *contro la persona* che la dimanda, ma soltanto che

Digitized by Google

si deva avviare l'inquisizione. D'altronde come si potrebbe assumere secondo le norme della Sezione IV di questo Capitolo il costituto di colui, che il Giudizio neppure ritiene indiziato, perchè p. e. la denunzia data contro il medesimo nemmeno è qualificata per l'avviamento della procedura? Come potrebbesi in oltre fondare un conchiuso di cessazione, se in fatto gl'indizii esistenti non furono indeboliti, ma nemmeno sono per sè sufficienti ad una legale imputazione e quindi a fondare un conchiuso d'accusa (§ 198 lett. *b*)?

Per queste ragioni sembra doversi convenire con l'esposto avviso di *Rulf*, che in tal caso si abbia a rilasciare il certificato di innocenza con un conchiuso di desistenza. Altra cosa sarebbe, se il sospetto avesse a risultare fondato; allora bensì dovrebbesi aprire l'inquisizione speciale, e dissipandosi pienamente gl'indizii insorti, rilasciare il certificato d'innocenza con un conchiuso di cessazione.

Contro la decisione, colla quale si ricusa o si accorda il certificato d'innocenza, è permesso il ricorso in analogia al § 189.

Del resto l'esercizio del diritto accordato al prevenuto nel § 147 non è condizionato ad alcun termine, può quindi aver luogo, se anche una inquisizione preliminare fosse stata evasa mediante un conchiuso di desistenza passato in giudicato.

§ 153.

Dispaccio 30 marzo 1857 N. 5130 del Ministero della giustizia nella Circolare 8 aprile successivo N. 5109 A del Tribunale d'Appello lombardo, *Eco* N. 819, sull'obbligo di avvertire l'imputato del diritto di ricorrere anche contro il conchiuso di arresto preventivo o di continuazione della custodia ordinata da altre Autorità.

« Essendosi rilevato come sia differente la pratica sull'applicazione del § 153 del Regolamento di procedura penale, dietro autorizzazione riportata dall'Eccelso Ministero della giustizia con rispettato Dispaccio 30 marzo p. p. N. 5130, si dichiara alle prime Istanze dipendenti da quest'Appello, che deve diffidarsi l'imputato

Digitized by Google

anche del conchiuso del giudice inquirente, con cui si ordina il suo arresto preventivo, o la continuazione della custodia ordinata da altre Autorità, e che intendendo l'imputato di prevalersi del rimedio legale accordatogli dai §§ 64 e 65 contro il conchiuso stesso, basterà che ne venga avvertito coll'osservanza delle opportune cautele nel primo costituto, a cui deve essere sottoposto a tenore del § 153, o qualora non potesse essere assunto immediatamente, mediante un protocollo speciale appositamente eretto ».

Sezione III.

Del trattamento degli arrestati sotto inquisizione.

§ 164.

Riguardo al trattamento degli arrestati veggansi gli art. IV, V, VIII, IX, LIX, e LXXIX della Circolare 4 settembre 1857 N. 10520 e 12334 al § 68.

Sezione IV.

Del costituto dell' imputato.

Scopo del costituto in generale è di offrire all'imputato occasione di difendersi, ed in pari tempo di fare un racconto compiuto e veritiero di tutto ciò che gli è noto sopra il reato e la sua connessione personale con lo stesso, e per conseguenza di fare una spontanea confessione della eventuale sua colpa, come in principalità si evince dalle disposizioni dei §§ 172, 175, 177 e 179.

Il *costituto* si distingue in *sommario* ed *ordinario* od *articolato*. Il *primo* consiste in ciò, che l'incolpato viene interrogato in generale, e sull'azione punibile postagli a carico soltanto in quanto è necessario, per dargli occasione di fare una narrazione connessa e dettagliata delle circostanze risguardanti il notogli reato e la sua relazione al medesimo. *Scopo di questo costituto* in particolare è *a*) di rilevare, in quale rapporto l'imputato si pone

Digitized by Google

riguardo al fatto, se lo nega o confessa; *b*) d'imparare a conoscere il carattere dell' imputato, la qual cognizione è necessaria al giudice, onde prendere le disposizioni opportune pel costituto articolato; *c*) di verificare circostanze, che sono importanti per la prova della reità o dell' innocenza, ignote finora al giudice. Qualora con questo costituto sommario non si ottenga compiutamente lo scopo del costituto in genere, ricusa adunque l'incolpato di rispondere, od appare la sua deposizione in connessione con le altre risultanze imperfetta od insufficiente a combattere tutti gl' indizii esistenti contro di lui, o se la medesima non viene in tutto confermata mediante i risultamenti posteriori, si passa al *costituto ordinario* ossia *articolato*. Questo consiste in ciò, che vengono contestati all' inquisito gl' indizii esistenti contro di lui con interrogazioni speciali. *Scopo del medesimo* si è di conseguire gli schiarimenti, che l' imputato può offrire rispetto ai singoli indizii, e se quelli non sono consistenti, di muoverlo alla confessione della sua colpa. Anche il nostro Reg. di proc. pen. distingue, se non nel nome, nella sostanza, il costituto sommario e l'articolato. Di fatti il giudice inquirente deve prima aprir l'adito all' imputato, di fare un connesso e circostanziato racconto intorno al fatto, che forma l' oggetto dell' imputazione. Se lo nega, le domande susseguenti saranno dirette in modo, che venga a conoscere progressivamente tutti gl' indizii e le deposizioni altrui, che stanno a suo carico (§ 175).

Benchè queste due parti del costituto non devano esser divise di tempo, se anzi possono aver luogo senza interruzione in un sol giorno, una tale divisione dovrà tuttavia di regola succedere, mentre soltanto dopo il costituto sommario si può bene conoscere, in quale miglior modo possa essere predisposto l' articolato. La distinzione fra queste due parti del costituto è di pratica importanza anche per ciò, che l'arresto formale d'inquisizione può essere ordinato soltanto contro quell' imputato, che eziandio dopo l'esame rimane sospetto del crimine o delitto postogli a carico (§ 156), pel qual'esame non s'intende manifestamente tutto il costituto, ma soltanto il sommario.

Per raggiungere lo scopo del costituto, e particolarmente

Digitized by Google

onde ottenere la confessione dell' imputato, viene presupposto in parte un determinato contegno del giudice inquirente verso l' imputato, in parte la conoscenza del di lui carattere, ed in parte finalmente un ordine opportuno nel costituto, ossia un sistema del medesimo (§§ 173-177). *Rulf.*

§ 175.

Interrogazioni speciali.

Rulf osserva, che in ogni caso, sia cioè che l' imputato dichiari di conoscere il motivo del costituto o meno, gli si significherà, essergli libero di chiedere la decisione del Tribunale contro il conchiuso d' avviamento della speciale inquisizione, e ciò in analogia al disposto dal § 157 riguardo al conchiuso d'arresto.

Ma siccome tale significazione fu prescritta unicamente pel caso del conchiuso d'arresto, sembra che non sia necessaria in quello del conchiuso d'avviamento della speciale inquisizione ed in altri non ordinati, per la considerazione eziandio che minore è il pregiudizio, che va congiunto a queste pratiche, in confronto di quello dell' arresto.

L' imputato non deve essere interrotto nelle sue risposte, se anche cadesse nelle più manifeste contraddizioni e menzogne, poichè quanto più si contraddice e adduce circostanze false, tanto più materiali si acquistano contro di lui, e più facile riescirà quindi nei posteriori costituti riconvincerlo ed indurlo ad una confessione. Se al contrario il giudice inquirente lo avvertisse alla prima contraddizione, ciò avrebbe per conseguenza di rendere lo imputato più cauto e contenuto nelle sue risposte ulteriori, lo che sarebbe contrario allo scopo dello scoprimento della verità e del conseguimento della confessione. È altresì opportuno, di far ripetere all' inquisito negativo, la cui deposizione contiene delle contraddizioni, il proprio racconto in un costituto posteriore, mentre le menzogne di rado rimangono a lungo impresse nella mente, e l'imputato per conseguenza nel racconto ripetuto s' intralcerà in nuove contraddizioni coll'anteriore. *Rulf* da *Kitka.*

Digitized by Google

§ 176.

La prescrizione: *che devono onninamente evitarsi le domande suggestive*, non è da intendersi letteralmente, mentre una totale ommissione di domande suggestive non è in pratica eseguibile. Di fatti se l' imputato nega la perpetrazione del fatto, devono essergli contestati i singoli indizii per muoverlo alla confessione, ed in tal caso devono quindi essergli proposte dimande suggestive. Lo stesso paragrafo dopo il divieto su tali dimande dice, che nel rintracciare i correi il giudice inquirente eviterà per quanto è *possibile*, d'indicare determinate persone per nome o per altri contrassegni facilmente conoscibili. Se dunque non è altrimenti possibile, possono aver luogo tali indicazioni, vale a dire essere proposte dimande suggestive. Le parole della legge: *si eviteranno onninamente*, devono quindi esser prese nel senso: *si eviteranno per quanto è possibile.*

Ad onta dei riflessi di *Hye*, pag. 564, per la opinione contraria, sembra giusta la suesposta di *Rulf*, alla quale pare si unisca *Frühwald*, pel dedotto al § 126 allinea III e pel richiamo del medesimo a questo § 176 III 7.

Che se mediante dimande suggestive si ottenne una confessione, il giudice inquirente procurerà di supplire alla forza di prova, di cui la stessa manca, col farla ripetere dettagliatamente, sviluppando in ispecialità le singole circostanze contenute nelle dimande suggestive.

§ 177.

Norme per casi speciali.

Nel caso di ritrattazione di confessioni anteriori, qualora particolarmente l' imputato adduca quale causa di dette confessioni l'applicazione di mezzi vietati da parte del giudice inquirente, se ne dovrebbe rilevare la verità mediante l' assunzione dell' impiegato, che servì di protocollista, e dei testimoni giudiziali, a mezzo

Digitized by Google

di altro giudice inquirente, od anche di altro Giudizio inquirente, non potendo ritenersi in ciò il primo imparziale. Se avesse a risultare in fatto la verità della causa addotta, anche l' inquisizione dovrebbe essere continuata da altro giudice inquirente. *Rulf.*

§ 179.

Molteplici sono i mezzi di ottenere una confessione. Siccome però l' intelletto suggerisce all' imputato il negare, quale mezzo il più opportuno onde sfuggire alla pena, e gli dà quindi la forza occorrente per sostenersi in tale proposito, così importa, di vincere la forza dell' intelletto, d'intimorire l' imputato e di confonderlo nel suo piano. A ciò servono in parte l'uso dei motivi razionali, che persuadono a confessare, la contestazione degl' indizii, delle prove, che stanno contro l' imputato, il rinfacciamento delle sue contraddizioni ed incoerenze, dell'impossibilità di sottrarsi alla condanna con le sue negative, in principalità però l'eccitare, l'approfittare delle commozioni, con le quali venga l' inquisito turbato nella sua quiete dell'animo, sconvolta l'attività del suo intelletto, ed indotto a confessare.

Siccome però in una commozione d'animo, insorta indipendentemente dall' azione del giudice inquirente, può trovarsi anche chi è innocente, questi vi si troverà anzi di regola, quando compare avanti il Giudizio, così il giudice deve investigare la fonte verosimile della commozione che ravvisasse esistere nell' inquisito, deve avere per conseguenza riguardo, se la medesima dipenda principalmente dalla coscienza della colpa, ovvero da naturale debolezza e pusillanimità. In questo rispetto avrà in considerazione il sesso, la gracilità o robustezza corporale, ed il contegno dell'imputato avanti la commozione. Se l' imputato dimostrò fino allora un contegno tranquillo, ed in seguito ad una dimanda, od alla presentazione di un oggetto per sè insignificante repentinamente si scompiglia, sorge la verosimiglianza, che questa commozione dipenda dalla coscienza della propria colpa. In tal caso il giudice inquirente insisterà con serietà decorosa, affinchè l' imputato scopra il vero. Appare invece, che il timore e

Digitized by Google

la pusillanimità abbiano il loro fondamento nella debolezza naturale e non nella coscienza della colpa, il giudice inquirente cercherà piuttosto di animare l'imputato, e gli rappresenterà, che desso non tende se non che a scoprire la verità, che per conseguenza non solo non gl' impedirà di addurre quanto può servire alla di lui difesa, ma anzi rileverà tutto ciò, che può dimostrare la sua innocenza o minor colpa.

Se trattasi di più coimputati, il giudice inquirente cercherà di ottenere da uno la confessione, e precisamente da quello, che è meno corrotto, ovvero che fu arrestato per la prima volta, oppure contro cui sussistono gl'indizii più urgenti. Contro questo principalmente dirigerà tutta la forza dell'inquisizione, e se confessa, contesterà agli altri la confessione. Questa contestazione avrà poi luogo a poco a poco, onde non aprir l'adito ai coimputati, di limitare l'eventuale loro confessione al tenore della preindicata.

Nel protocollo si farà annotazione non solo della commozione d'animo e d'altre circostanze rimarcate, ma anche delle conseguenze, che il giudice inquirente ne deduce, mentre egli, che ebbe ad osservare quelle circostanze, può spiegarle meglio d'ogni altro, senza che perciò sia tolto poi ai giudici decidenti di valutarle altrimenti. Quanto alla maniera di fare tali annotazioni, le medesime possono essere dettate a protocollo in ordine cronologico al momento, in cui avviene la osservazione relativa, ovvero tutte insieme in fine del protocollo. Nel primo caso l' annotazione deve essere fatta senza che l' imputato se ne accorga, poichè diversamente cangerà tosto contegno. Meglio sarà, se il giudice inquirente terrà da sè durante il costituto nota delle osservazioni fatte, e dopo l'allontanamento dell'imputato le farà scrivere presso la corrispondente interrogazione o risposta. *Rulf.*

§ 182.

Frühwald, pag. 209, osserva, che se l' imputato a piede libero ricusa di rispondere, o simula difetti indicati in questo § 182 difficulta il procedimento, e quindi lo si prenderà in arresto d' inquisizione giusta il § 156 lett. *b*). Si conviene con *Rulf* nel rite-

Digitized by Google

nere erronea questa opinione, mentre anche l'arrestato può in tal modo difficultare l'inquisizione al pari di quello a piede libero, per cui non è lo stato di libertà ciò che difficulta l'inquisizione. Questa misura dell'arresto si presenterebbe quale pena di disobbedienza, pena che non ha luogo contro l'imputato a seconda del presente § 182.

§ 183.

Confronto dell' imputato con altre persone.

Il confronto è necessario, se avuto riguardo alle circostanze del singolo caso si presenta quale mezzo opportuno pel conseguimento d'altro degli scopi del medesimo (pag. 210 del *Manuale*).

Se un testimonio ricusa di sostenere il confronto, ed adduce un motivo, che fa dubitare della sua credibilità, p. e. di non poter confermare, che la cosa sia veramente quale la depose, si ommetterà il confronto. Se però non adduce alcun plausibile motivo, si procederà coi mezzi coattivi contro lui, come contro ogni testimonio, che rifiuta di deporre (§ 119). Una eccezione può avere luogo soltanto in favore delle persone contemplate dal § 113 let. *a*), tranne il caso, che l'imputato stesso esiga il confronto per sua difesa. Se la ricusa parte da un coimputato, si dovrà ommettere il confronto, non potendo aver luogo contro di lui i mezzi di coazione. *Rulf.*

Il confronto fra padre e figlia impubere, in caso d' incesto, è inutile e sconveniente.

Decisione della suprema Corte di giustizia 22 gennaio 1856 N. 426, *Eco* N. 632.

§ 185.

Modo di raccogliere le risposte.

In punti assai involuti, p. e. per conti può concedersi all'imputato di scrivere esso medesimo le sue risposte nel protocollo. Puossi permettergli in simili casi di apparecchiare le risposte a

Digitized by Google

casa od in carcere, secondochè è a piede libero ovvero arrestato. Tali risposte si allegheranno poi al protocollo con la sottoscrizione di tutti gl' intervenuti in conferma della derivazione dal costituito. *Rulf.*

CAPITOLO IV.

Del chiudimento del processo d' inquisizione.

§ 186.

Se sia da chiudersi l' inquisizione, quando fu bensì accertato il fatto in genere di un crimine o delitto, ma per la qualifica del fatto stesso resta tuttavia incerta una circostanza rilevante, la quale non può essere stabilita che dopo un tempo indeterminato, veggasi la massima esposta in fine del § 70, pag. 115 retro.

§ 188.

Il Procuratore superiore di Stato in Venezia con decreto 6 luglio 1857 N. 1522 comunicava per notizia e norma ai dipendenti Procuratori di Stato il seguente Dispaccio del Ministero della giustizia del 27 giugno antecedente N. 13976.

« Elevatosi il dubbio, se, qualora una inquisizione preliminare sia di tanto inoltrata, che la stessa sarebbe a ultimarsi a sensi del § 188 del Reg. di proc. pen. senza procedere ad ulteriore atto, si debba in tal caso prescindere anche dal conchiuso d' avviamento dell' inquisizione speciale, ed in base dello stesso eziandio dal costituto speciale dell' imputato, il Ministero della giustizia trova di significare a codesta Procura superiore di Stato per le ulteriori disposizioni: che verificandosi le condizioni contenute nel § 188, non occorre un conchiuso d'avviamento dell'inquisizione speciale, nè l' assunzione di un costituto, tranne quello finale prescritto senza alcuna eccezione giusta il § 190 ».

Simile dispaccio fu rilasciato all'Appello di Hermannstadt in data 5 aprile 1857 N. 7117, *Eco* N. 715.

Digitized by Google

In tali processi il suddetto costituto finale è però il vero ed unico atto d'inquisizione speciale, come pure fu dichiarato dal sullodato Procuratore superiore col decreto 16 febbraio 1858 N. 336, che viene riportato al § 26 dell'Appendice parte III.

La disposizione di questo § 188 è poi da applicarsi a tutti i crimini, § 5 dell' Ordinanza Imperiale 3 maggio 1858 al § 38 retro.

§ 189.

Nei casi accennati in questo paragrafo, che l'imputato non si accontenti della cessazione e dimandi un certificato d' innocenza, viene presupposto, che contro lui sia stata avviata l' inquisizione speciale, e che questa dietro ricerca del procuratore di Stato o sopra istanza di una parte interessata sia stata evasa con un conchiuso di cessazione; mentre se non fosse stata avviata l' inquisizione speciale contro l' imputato e per conseguenza fosse stata evasa la preliminare con un conchiuso di desistenza, tornerebbe applicabile il § 147.

§ 190.

Costituto finale dell' imputato.

Per la *difesa*, cui accenna il § 190 del Reg. di proc. pen., non è ammissibile una deduzione scritta del difensore: quest' atto è il *costituto finale* da assumersi cogl'imputati e l' ingerenza del difensore comincia dall'istante, previsto al § 200 lett. e Reg. suddetto, quindi dopo pronunciata l'accusa, per difendersi dall'accusa e per la procedura finale (§ 213).

Decisione Appellatoria 31 gennaio 1857 N. 305, *Eco* N. 691.

Digitized by Google

CAPO OTTAVO.

Delle pertrattazioni e dei conchiusi del Tribunale di prima Istanza sopra il processo d'inquisizione chiusa.

§ 196.

Se il Tribunale conosce di essere incompetente, può rimettere l'affare al Giudizio competente, ovvero se sussistono motivi per la delegazione, intercederla presso l'Appello, o col suo mezzo presso la suprema Corte di giustizia. *Rulf.*

§ 197.

Quando sia a conchiudersi per la desistenza.

L' Appello veneto con decreto 28 agosto 1856 N. 15712, nell' accogliere il ricorso della Procura di Stato in Padova per rettifica di un conchiuso, in quanto con questo si avea desistito per mancanza d' indizii dalla preliminare inquisizione per titolo di crimine di furto *in confronto di determinata persona*, *G. M.*

Visto il disposto dai §§ 196 lett. *a* e 197 N. 5 del Reg. di proc. pen.,

Ritenuto che nella inquisizione preliminare, non avendo luogo quella legale imputazione che riflette soltanto il secondo stadio di procedura contemplato dal § 196 lett. *b*, non può pronunciarsi un conchiuso in confronto di determinata persona,

Ritenuto che il § 197 N. 5 contempla tanto il caso, che i sospetto insorto sia intieramente dissipato, quanto quello, che il sospetto siasi affievolito,

Dichiarò doversi desistere dalla preliminare inquisizione sotto le riserve del § 377 del Reg. di proc. pen. —

L'Appello lombardo all' incontro riguardo ad un fatto, nel quale non trovò concorrere gli estremi di azione punibile, e ri-

Digitized by Google

spetto ad un delitto, che ritenne prescritto, desistette dall'ulteriore preliminare inquisizione a favore rispettivamente dei prevenuti G. e G. M., e V. de C., G. R. e I. N. senza però versare sul punto di ordine di tali desistenze a favore di determinate persone, nominate forse soltanto incidentalmente nella dispositiva dei relativi decreti, il secondo in data 6 aprile 1856. *Gazzetta dei Tribunali* di Milano, anno VII N. 128, e 141-142.

Portata la seconda causa alla suprema Corte di giustizia, nemmen questa fece alcun cenno sul punto d'ordine suddetto nella decisione 20 gennaio 1857 N. 12684, con la quale ebbe a riformare il decreto 6 dicembre 1856, confermando quello di prima istanza d'avviamento della speciale inquisizione contro i nominati pel delitto preindicato.

Nel formulario approvato dal Ministero della giustizia, citato al § 100 retro, si seguì in un luogo pag. 64, N. prog. LX, la massima adottata dall'Appello veneto, ed in altro luogo pag. 109, N. prog. CIV, quella dell'Appello lombardo.

Sembra però giusta la prima, di non nominare cioè nella dispositiva del conchiuso di desistenza il prevenuto, perchè i conchiusi di desistenza riflettono il fatto e non una determinata persona, almeno quale imputato, come fu anche dichiarato col § 15 della Ordinanza Imperiale 3 maggio 1858 al § 38, pagina 65 retro.

Quando è incoato un processo per seduzione e disonoramento di una persona sotto promessa non adempita di matrimonio, non si può desistere dal procedimento per ciò solo che il seduttore e la sedotta abbiano convenuto di unirsi in matrimonio ad una data epoca (§ 33 del Codice penale e § 45 del Codice civile).

L'azione penale per questo titolo è pubblica (§ 505 del Codice penale, §§ 2 e 416 del Regolamento di procedura penale); e conseguentemente il giudice non può se non rimettere a congruo tempo la continuazione del processo, perchè la promessa possa adempirsi.

Decreto dell'Appello lombardo 13 novembre 1856 N. 13347, *Gazzetta dei Tribunali* di Milano anno VII N. 6-7. —

Digitized by Google

Sopra una denunzia per pubblica violenza mediante minaccie pericolose, la Pretura assunse i rilievi preliminari, e li subordinò al competente I. R. Tribunale per le deliberazioni di suo istituto. Il Tribunale ritenne bensì il fatto in linea oggettiva, qual pubblica violenza, ma non soggettivamente, perchè l'autore gli appariva in istato di piena ubbriachezza (§ 2, lett. c, del Codice penale), perciò a termini del § 199, Regolamento di procedura penale, ha conchiuso per la desistenza, e respinto gli atti alla Pretura, onde proceda all'ulteriore evasione (§ 418 del Regolamento suddetto, e §§ 236 e 523, Codice penale). Contro la sentenza condannatoria pronunciata dalla Pretura, l'accusato interpose ricorso all'Appello, il quale non accolse punto per dimostrata la *piena ubbriachezza*, onde l'autore potesse fruire del beneficio accordatogli dal Tribunale. Dovette però ciò nonostante ammetterla, e (non trovando motivi di mitigazione) confermare la sentenza di prima Istanza, *siccome il decreto di desistenza era già passato in giudicato.*

Decisione Appellatoria 10 gennaio 1857 N. 2, *Eco* N. 680.

Quando un imputato viene a morire nel corso dell'inquisizione preliminare, non basta passare semplicemente gli atti alla registratura, ma bisogna pronunziare formale conchiuso di desistenza secondo il § 197 N. 2 del Reg.

Decisione Apppellatoria, *Eco* N. 781. —

Rulf sostiene l'opinione conforme a questa decisione.

Non sembra però accoglibile l'altra di lui, vale a dire che si devono intendere fra le cose di fatto, che tolgono la punibilità dell'azione nel senso del § 197 N. 2 anche quelle, le quali fanno apparire l'azione, oggettivamente punibile, soggettivamente non punibile, le quali quindi tolgono l'imputabilità dell'azione siccome punibile almeno quale crimine o delitto; che si deva per conseguenza intendere per fatto nel senso del N. 1 detto paragrafo soltanto il fatto oggettivo e non il soggettivo.

Rulf appoggia questo suo avviso specialmente al disposto dal § 289 lett. *a*), osservando che se il legislatore nel § 197 N. 2,

Digitized by Google

per cose di fatto, che tolgono la punibilità dell'azione, avesse voluto intendere soltanto le susseguite, come dovrebbesi ritenere scientificamente, lo avrebbe dichiarato nello stesso modo che il fece al prefato § 289.

Ma le prescrizioni del § 197 N. 1 e 2 sono abbastanza chiare per sè, senza uopo di ricorrere ad altre disposizioni di legge per la loro interpretazione, almeno pel punto in questione. L'imputabilità non è una cosa di fatto che tolga la punibilità dell'azione; se manca questo estremo soggettivo, non sussiste in origine il fatto costituente un' azione punibile; la desistenza in tal caso dovrà quindi aver luogo secondo il N. 1 e non giusta il N. 2 del paragrafo più sopra citato.

§ 198.

Riguardo al conchiuso di cessazione per insufficienza di prove veggasi il § 6 della Ordinanza Imperiale 3 maggio 1858 al § 38, pag. 62 retro.

§ 199.

Forma con cui sono da spedirsi i conchiusi di desistenza e di cessazione.

Rulf esprime giustamente l'opinione, che secondo il § 199 il conchiuso di cessazione abbia ad esser spedito nella forma di un certificato d' innocenza allorquando manchi il fatto in genere oggettivo di qualsiasi azione punibile, e quindi non soltanto di un crimine o delitto, ma anche di una contravvenzione, come fu ritenuto dall' Appello veneto con decisione 10 febbraio 1858 N. 1657, *Eco* N. 805; ovvero quando l' imputato emerga incapace d'imputazione quanto all' azione da lui commessa, o da ultimo quando tutti gl' indizii legali, contro di lui emersi, siano dissipati totalmente e non già solo in modo, che l'imputato non apparisca più legalmente indiziato.

La Redazione dell'*Eco* N. 681 accenna avere il cons. Mitlacher manifestato un contrario avviso nel suo articolo riportato al N. 607.

Digitized by Google

Ciò per altro non pare, mentre l'uno e l'altro escludono, che il conchiuso di cessazione nella forma suindicata non possa essere rilasciato, quando risultino provate cose di fatto, che tolgono la punibilità dell'azione nel senso del § 197 N. 2, in altri termini quando l'azione originariamente punibile ha cessato di essere tale per un fatto succedutole, poichè in tal caso l'autore, al momento, in cui fu commessa l'azione, non era esente da reità, innocente, ma divenne soltanto impune pel fatto susseguitovi, quindi allora non può parlarsi di certificato d'innocenza.

§ 200.

Quando sia da conchiudersi per l'accusa.

Se per le risultanze dell'inquisizione non si può determinare con certezza, se il reato costituisca un crimine o delitto, od a quale specie appartenga, si dovrebbe aver riguardo alla maggiore verosimiglianza e nel dubbio si si atterrà alla opinione più mite (*Rulf*), principio che puossi dedurre anche dal nostro Regol. di proc. pen., in particolare dagli art. IV ed VIII della Patente promulgatoria.

In quanto e come col conchiuso d'accusa sia da indirsi anche il dibattimento, fu disposto coi §§ 7, 8, 9 ed 11 della Ordinanza Imperiale 3 maggio 1858, riportata al § 38 retro.

Sulle persone da citarsi al dibattimento, non chè sulla denominaziane dei reati nel conchiuso d'accusa veggansi gli art. LX e LXI della Circolare 4 settembre 1857 N. 10520 e 12334 § 68.

Il sostituto procuratore di stato Przeznik versando poi sul modo, nel quale abbia a proferirsi il conchiuso d'accusa nel caso del concorso di contravvenzioni con un crimine o delitto, *Eco* N. 758, giustamente avvisa in base eziandio ai §§ 40, 253 e 290 del Reg. ed al § 35 del Cod. pen., che la dichiarazione dello stato d'accusa deve seguire pel crimine o delitto ed anche per la concorrente contravvenzione, e non unicamente rispetto a questa, osservando, che nel dibattimento si avrà riguardo pure alla medesima.

Digitized by Google

§ 201.

Sulla comunicazione del conchiuso di cessazione per insufficienza di prove veggasi il § 6 della Ordinanza Imperiale 3 maggio 1858 al § 38, pag. 62 retro.

CAPO NONO.

Del ricorso contro i conchiusi presi in seguito al chiudimento dell' inquisizione.

§ 202.

Il danneggiato, che non sia querelante privato, non ha diritto di ricorrere contro un conchiuso di desistenza.

Decisione dell' Appello veneto 2 giugno 1857 N. 10398, *Eco* N. 722.

§ 203.

Tempo luogo e modo di presentare il ricorso.

Anche *Rulf* conviene con *Frühwald* che contro il decreto, con cui viene respinta l' insinuazione o la deduzione di ricorso fatta troppo tardi, abbiano luogo i rimedii di legge stabiliti dai §§ 64 e 65.

Aggiunge non competere per altro al Giudizio inquirente, di respingere immediatamente ricorsi di persone, le quali per legge non sono autorizzate a produrli, dovendo esso invece innalzarli al Tribunale d' Appello. Imperocchè, in quanto la legge non faccia eccezione, è un diritto esclusivo del Giudizio superiore di decidere sopra ricorsi contro conchiusi delle Istanze inferiori. La legge non fa eccezione a questa regola se non che riguardo ai ricorsi presentati troppo tardi o dopo l'avvenuta rinunzia, non però rispetto a

Digitized by Google

quelli interposti da persone non autorizzate. Ciò viene confermato eziandio dal § 315, che attribuisce ad ogni Istanza superiore la facoltà di condannare le persone o i patrocinatori loro, che interponessero un ricorso senza esservi abilitati. Questa disposizione non avrebbe alcun effetto, se i Giudizii inferiori potessero senza altro respingere siffatti ricorsi. *Rulf.*

§ 207.

Conchiuso dell'Istanza superiore in caso d' incompetenza dei Giudizii.

Sull'efficacia dei ricorsi contemplati dal § 202, riguardo alla incompetenza, ad onta del disposto dal § 207, il dott. *Biack*, Eco N. 701, premette le opinioni del cons. min. *Hye-Glunek*, e del prof. *Rulf.*

Giusta *Hye* devesi il § 207 limitare soltanto a que' casi, nei quali il ricorso fu interposto contro i conchiusi specificati nei §§ 196-200; che se invece la questione di competenza costituisce l' oggetto del ricorso, l' Appello, se trova di far luogo al ricorso, deve annullare l' inquisizione costrutta e rimetterla al Giudizio competente.

Biack osserva, che a tale opinione si oppone il tenore del § 207, il quale nella sua generalità dev'essere riferito a tutti i casi di ricorso accennati nel § 202.

Del pari esclude l' opinione di *Rulf*, che il diritto di ricorso accordato nel § 202 sia efficace soltanto nel modo, che, in seguito la continuazione della procedura venga assegnata al Giudizio competente; poichè la sostanza del ricorso consiste nella domanda, che venga dichiarato invalido l' atto già compiuto, dal quale si ritiene di essere gravati, mentre per impedire la continuazione della procedura illégale quanto alla competenza, basterebbe una semplice denunzia.

Ritenuta la incompetenza, *Biack* distingue il caso, che il Tribunale superiore trovi l'inquisizione manchevole in conseguenza dell' essere stata assunta da un Giudizio incompetente, dall' al-

Digitized by Google

tro che tuttavia non lo sia. In questo l'Appello deciderà in merito, ed occorrendo, rimetterà al Giudizio competente la sola continuazione della procedura. Nel primo invece senza entrare nel merito, assegnerà l'inquisizione al Giudizio competente, affinchè la completi.

La distinzione fatta da *Biack* sembra giusta pel riflesso, che il § 207 determina, dovere l'Appello dichiarare efficaci gli atti assunti ad entrare nel merito sempre ed unicamente quando fuori dell'incompetenza non si presenti difficoltà, avuto eziandio riguardo al principio adottato dal Reg., che non deve mai essere sacrificato il diritto materiale al formale; nel caso inverso di difetti essenziali all'incontro, dalla disposizione che il Tribunale superiore deve in ogni evento prendere in esame gli atti, e che l'inferiore deve eseguire le operazioni, che gli vengono commesse, dal non essere stato fissato alcun limite in proposito all'Appello, deducesi in lui la facoltà di ordinare le pratiche, che ritiene necessarie, dovendo naturalmente la prima Istanza eseguire allora anche quelle, di cui avesse a risultare il bisogno dietro l'assunzione delle prescritte.

§ 208.

Conchiuso dell' Istanza superiore, quando trovi illegalità o vizii nella condotta del processo.

Alcune prescrizioni della legge devono essere osservate necessariamente, per ottenere lo scopo della procedura penale secondo le viste del legislatore, altrimenti *nulla* è la procedura; altre disposizioni all'incontro devono servire soltanto di garanzia per il conseguimento dello stesso scopo, il quale può quindi in tal caso raggiungersi anche con l'ommissione di ciò, che ordinano dette disposizioni, siffatta ommissione costituisce allora una semplice irregolarità della procedura, la quale fonda una censura contro l'impiegato, che commise l'ommissione; dalla nullità ed irregolarità della procedura distinguesi l'*incompletamento* della medesima, vale a dire quella mancanza, la quale consiste in ciò,

Digitized by Google

che non si è fatto uso di tutti i mezzi d'inquisizione applicabili nei singoli casi.

Passando ora all' illustrazione del presente § 208, il quale parla d' illegalità o vizii del procedimento sino allora seguito, la nostra legge distingue fra *illegalità o vizii, che impediscono una fondata decisione*, e *difetti minori*, che non hanno alcun influsso sulla decisione. Ma *anche i primi*, in quanto si tratti soltanto *della chiusa inquisizione*, non hanno per conseguenza la nullità, il Tribunale non può levare del tutto o in parte la procedura e la decisione, ma ha da far emendare i difetti osservati e lasciare al criterio del Giudizio inferiore il conoscere, se in seguito al completamento abbia a deviare o meno dal conchiuso anteriore. Il motivo, per cui il Tribunale d' Appello non può annullare la decisione e la procedura in questo caso, come lo può in quello del ricorso contro decisioni pronunciate dietro il dibattimento a seconda del § 303, può consistere in ciò, che la procedura d'inquisizione non serve unicamente a fondare il conchiuso di desistenza, di cessazione o d' accusa, che viene preso dietro il chiudimento della medesima. Nella inquisizione possono quindi essere incorse illegalità le quali possono bensì essere di grande influenza per la futura decisione, non però pel conchiuso preso in seguito al chiudimento. Così p. e. l'estorsione della confessione sarebbe una illegalità, la quale, se non venisse poscia corretta nel modo indicato dal § 266, impedisce una fondata decisione, non però in ogni caso il conchiuso d'accusa. In tal caso non è quindi necessario, che venga levato il conchiuso d'accusa, basta che sia tolta quella illegalità. Ora la legge stabilisce soltanto il *principio*, che se nel procedimento fino allora seguito sono incorse illegalità o vizii tali da impedire una fondata decisione, si disponga l'emendazione di questi difetti. Benchè sia una maniera ordinaria della nostra legislazione, di porre in chiaro principii mediante esempi, per cui il Reg. di proc. pen. non si accontenta di stabilire la definizione dell'indizio legale, ma vi aggiunge una copiosa raccolta di esempi, tuttavia lasciò interamente al criterio del giudice il conoscere, se una illegalità impedisca una fondata decisione, senza pur indicare quelle illegalità, le quali impediscono una fondata decisione in

Digitized by Google

tutti i casi, e per conseguenza producono nullità sotto tutte le circostanze. Una eccezione fanno soltanto tre disposizioni sul processo d' inquisizione, la cui osservanza prescrive la legge sotto comminatoria della inefficacia totale o parziale dell'atto assunto, le disposizioni cioè dei §§ 80, 112 e 113. Laonde nella disamina, se una incorsa illegalità sia tale, da impedire una fondata decisione, devesi avere di mira principalmente, come sopra si è accennato, a ciò che per *decisione* è da intendersi *qui non solo la decisione sopra la chiusa inquisizione*, ma anche la decisione finale, mentre ai risultati dell' inquisizione devesi aver riguardo anche nel dibattimento, e quindi gli stessi influiscono sulla decisione finale. Devonsi in oltre prendere in considerazione *le circostanze del singolo caso*, e secondo queste giudicare, se la incorsa illegalità sia tale da impedire la fondata decisione del caso medesimo. *Rulf.*

§ 209.

In quanto la Istanza superiore possa riformare la decisione del Giudizio inferiore anche in danno dell'imputato.

L' eccezione, che il Tribunale d'Appello non possa riformare la decisione in pregiudizio dell' imputato, vale soltanto *per la decisione nel merito*, adunque per lo scioglimento della questione se il conchiuso preso dal giudice inferiore in seguito al chiudimento della inquisizione corrisponda nel suo tenore alla legge. *Prima* che il Tribunale d' Appello entri nel merito, deve risolvere *due questioni preliminari*, alle quali si riferisce il principio del § 209 e la citazione nel medesimo dei §§ 207 e 208. Il Tribunale d' Appello deve cioè, *prima di decidere* nel merito, esaminare se il giudice inferiore fosse *competente*, e se il procedimento finò allora seguito sia *conforme alla legge*. In *questo* esame il giudice superiore *non* ha *alcun limite ;* sia stato interposto ricorso dal procuratore di Stato o dall' imputato, il Tribunale d' Appello è sempre indipendente da riguardi per l'uno o per l'altro nell'esame di quei due punti. Soltanto qualora non osti alcun impedimento rispetto ai medesimi, entrerà il Tribunale d'Appello nel merito, ed

Digitized by Google

unicamente con la relativa decisione non può riformare la decisione, *in pregiudizio* dell' imputato, se da lui soltanto venne interposto il ricorso. — Il motivo, pel quale in tal caso non può aver luogo la riforma in pregiudizio dell' imputato, è posto in ciò che altrimenti quegli si asterrebbe per lo più dal ricorrere, e quindi inutile per lui tornerebbe un tale rimedio di legge. Affinchè una decisione sia invariabile, deve però avere le formalità legali, vale a dire deve essere appoggiata ad una procedura tale, che corrisponda al prescritto dalla legge. Dappoichè il legislatore può ben dichiarare sotto date circostanze invariabile in una certa direzione una decisione proferita dal giudice inferiore dietro un procedimento conforme alla legge, ragionevolmente non può poi sostenere una decisione, che non sia fondata sopra un procedimento siffatto, non può obbligare il giudice superiore, nel mentre gl'incalcò di vegliare che i giudici inferiori procedano in conformità alla legge, a confermare una loro procedura, che sia alla legge contraria. Con ciò rimane pienamente giustificata la limitazione, nella quale deve prendersi la eccezione suindicata. *Rulf.*

E per queste osservazioni si ritenne non riformata in pregiudizio dell' imputato anche la decisione riportata alla pag. 689 art. XIV del *Manuale.* —

La seconda Istanza chiamata a conoscere del conchiuso d'accusa sopra il ricorso dell' accusato, non può riformarlo in suo danno, cangiando il titolo in un crimine più grave.

Decisione della suprema Corte di giustizia 14 ottobre 1856 N. 10093, *Giornale di Giurisprudenza pratica* anno X N. 23-24.

§ 210.

Si esamineranno d' ufficio a favore dell'imputato anche i punti, contro i quali non fu interposto ricorso.

L' errore di diritto e l'ignoranza sulle conseguenze della cessione de' beni e dell'aprimento del concorso può impedire l'imputazione a crimine dell' occultamento di una parte della massa ad opera dell' oberato. La facoltà accordata nei §§ 210 e 307 del

Digitized by Google

Reg. di proc. pen. ai Tribunali d'Appello di riformare una decisione, in favore dell'imputato, anche riguardo a quei punti pei quali non fu ricorso, o quando in genere non venne interposto ricorso, compete pure alla Corte suprema di giustizia.

Decisione della detta Corte del 14 ottobre 1858 N. 10231, *Eco* N. 778.

§ 211.

In quanto sia ammissibile il ricorso alla suprema Corte di giustizia. Procedimento relativo.

Sulla questione dell'appellabilità delle decisioni della seconda Istanza, il sostituto procuratore superiore di Stato *Lienbacher*, *Eco* N. 669, atteso che la legge non ammette un ulteriore ricorso contro le decisioni del Tribunale d'Appello, con le quali fu confermato il giudicato di prima Istanza,

I. premette potersi dire, che la decisione del primo giudice fu confermata dal Tribunale d'Appello, unicamente allora quando ambedue le decisioni concordano non solo nella dispositiva, ma anche nei loro essenziali motivi, formando questi una parte sostanziale di quelle, anzi la loro intima essenza, così che decisione e motivi sono un tutto logico.

La decisione giudiziale si fonda sopra un sillogismo, i motivi contengono le premesse, la decisione, la conclusione; se le premesse sono erronee secondo l'avviso dell'Appello, la conclusione non può essere da lui riconosciuta per giusta, quindi nemmeno confermata in senso proprio, comunque egli devenga alla stessa conclusione per altre premesse.

Che se il Tribunale d'Appello appoggia ad altri motivi la parte dispositiva della sua decisione, concordante con quella del primo giudice, la sua decisione è diversa da quest'ultima, è isolata, e non può dirsi quindi inappellabile.

A sostegno di questa opinione osserva *Lienbacher* II. e III, che contraddirebbe del pari allo spirito ed al tenore dei §§ 295-301, il dichiarare inappellabili le decisioni d'Appello, con cui furono confermate quelle di prima Istanza, se fossero state pronun-

Digitized by Google

ziate da un collegio di soli cinque giudici, anzichè di nove, se fosse incorso un errore essenziale nella persona dell' imputato, se questi fosse stato condannato per un crimine senza inquisizione speciale od anche senza dibattimento e nella sentenza nemmeno gli venisse addebitato quello che costituisce il crimine, o se si fosse trasandata altra condizione essenziale nella procedura o nella decisione.

IV. La limitazione del diritto di ricorso per l'accusato, stabilita dai §§ 301 e 309, sembra doversi intendere nel senso, che esso abbia luogo soltanto allora, quando l'Appello non ammetta alcun *nuovo* elemento influente sulla qualità del reato, o sulla quantità e qualità della pena, ma solo abbandoni questo o quello fra i varii elementi punibili ammessi dalla prima Istanza. Quindi soltanto quegli elementi della sentenza del primo giudice, che vennero mantenuti nella sentenza d' Appello, possono dirsi confermati da questo e conseguentemente inappellabili, mentre invece quelli, che la seconda Istanza ammette per sussistenti, senza che sieno contenuti nella sentenza del primo giudice, devono valere come nuovi ed appellabili. La regola nel § 295 è quella, che contro decisioni del Tribunale d' Appello è ammissibile un ricorso alla suprema Corte di giustizia; il § 301 contiene soltanto le eccezioni a questa regola, ma la eccezione deve sempre essere interpretata rigorosamente, ed in dubbio restrittivamente.

È singolare poi, che non sia stato limitato nello stesso modo anche il diritto di ricorso del procuratore di Stato e del querelante privato. Secondo il tenore della legge, sembra che questi ultimi, quando sul loro ricorso fu in parte inasprita la sentenza di prima Istanza, possano interporre un ulteriore ricorso, quando invece l' accusato deve starsene contento, se venne fatto luogo anche nella minima parte al suo ricorso.

V. Nel caso, in cui trascorse infruttuosamente il termine a ricorrere contro una sentenza, nella quale incorse un manifesto errore, o soltanto uno sbaglio di scritturazione, se questo s' intruse nella spedizione della sentenza, esso può e deve essere rimosso dal capo del Giudizio; se invece era contenuto nella minuta della sentenza o nel protocollo di deliberazione, il Tribunale stesso è com-

Digitized by Google

petente a correggerlo con un semplice conchiuso (§§ 205 e 220); se da ultimo non si tratta di un semplice sbaglio di scritturazione, ma di un errore di fatto o di diritto sfuggito nella prolazione stessa della sentenza, che viene ora riconosciuto per tale dallo stesso Tribunale, ciò è una tale nuova circostanza, che secondo il § 369 autorizza ed obbliga alla riassunzione del processo, o secondo il § 370 a fare una proposta di mitigazione al Tribunale d'Appello od alla Corte suprema di giustizia.

VI. Quando la sentenza di prima Istanza fu reclamata soltanto dall'accusato, e venne su ciò riformata dall'Appello in parte a suo favore, il procuratore di Stato non può interporre ricorso alla Corte suprema di giustizia che relativamente alla parte mitigata (§§ 210, 301, 304 e 309). —

Il Cons. aul. dott. *Giuseppe Kitka, Eco* N. 682, confuta la opinione ad I, che sia ammissibile un ricorso contro decisioni conformi di prima e seconda Istanza, quando i motivi del giudicato del Tribunale d'Appello siano essenzialmente diversi da quelli del primo giudice. Tale opinione è infondata rispetto alla nostra legge positiva, mentre va contro il chiaro tenore dei §§ 211, 301 e 427, che parlano unicamente di conformi *conchiusi* e *decisioni*, tra le quali possono intendersi soltanto le *decisioni di merito*, e non anche i loro *motivi*. Quindi non si può dire, che sia differente dalla decisione del primo giudice quella dell'Appello, la quale sia conforme nel merito alla prima, benchè appoggiata a diversi motivi.

L' Appello è d' accordo colla decisione di merito del primo giudice, egli la conferma espressamente e solo adduce differenti ragioni. Perciò la sua è inappellabile. Se anche i motivi si considerano parte integrante della decisione, essi non sono però la decisione stessa. Questa rimane sempre il principale, se anche i giudicanti giunsero ad essa per differenti ragioni, venendo eseguita la sentenza, non i suoi motivi.

Nessuno, per quanto consta, interpose ricorso contro decisioni d'Appello, che confermarono quelle del primo giudice, comunque per motivi essenzialmonte diversi. Ciò prova che l'opinione combattuta non venne finora accolta dalla pratica, e che questa procede conforme alla legge.

Digitized by Google

Nè i casi ad II e III sono atti ad appoggiare la detta opinione, giacchè ivi non trattasi di ricorso contro decisioni d'Appello, per la ragione che l'Appello abbia confermata nel merito la decisione di prima Istanza con motivi diversi da quelli del primo giudice; ma si tratta soltanto di *vizii di forma*, pei quali può aver luogo un ricorso, senza riguardo all' ulterior tenore della decisione d'Appello (§§ 297 e 298).

Ad IV. Se il nuovo elemento introdotto dall' Appello costituisce un reato meno punibile, e la di lui decisione non pronunzi una pena più rigorosa, la sentenza del primo giudice *non fu confermata* ma *mitigata*, ed in tal caso neppure compete all' imputato alcun ulteriore ricorso, § 301.

Fra i casi speciali indicati da *Lienbacher* a questo luogo havvi quello, che un accusato, dichiarato in prima Istanza reo del crimine di furto e condannato a più anni di carcere duro, sulla sua appellazione venga riconosciuto colpevole solo di complicità in furto e condannato tuttavia al carcere duro, benchè per un tempo più breve, quando il § 186 del Cod. pen. commina a questa complicità soltanto il carcere di primo grado. Qui la sentenza del primo giudice fu effettivamente riformata in seconda Istanza a favore dell' accusato, nullameno sarà appellabile contro la condanna al carcere *duro*, ma soltanto riguardo a questo punto. Difficilmente però sarà il caso di un tale ricorso, in quanto che il primo giudice scorgerà tosto trattarsi solo di una *svista*, che sarà tolta dall'Appello sopra partecipazione del primo giudice.

Finalmente non è giustificabile l'opinione, che il procuratore di Stato ed il querelante privato, quando sul loro ricorso fu in parte inasprita la sentenza di prima Istanza, possano interporre un ulteriore ricorso. Il § 301 esprime il principio generale, che *nessuno*, e quindi nemmeno essi possono ricorrere contro le decisioni del Tribunale d' Appello, che confermarono quelle di prima Istanza. Quindi se il procuratore di Stato, quando sul suo ricorso vien confermata dall' Appello la decisione del primo giudice, non ha diritto ad *ulteriore* ricorso contro la decisione d'Appello, *tanto meno* potrà egli ricorrere nel caso, che sul suo ricorso la prima sentenza sia stata in parte inasprita, e quindi vi si abbia fatto

Digitized by Google

luogo almeno in parte, conclusione questa, che s'intende da sè. —

Ad I. Se i motivi formano un tutto con la decisione (§ 200 lett. *g*, § 292 lett. *g*, e decisione suprema 6 ottobre 1851 pag. 711 del *Manuale*), costituiscono nullameno una parte distinta della medesima, ne contengono il fondamento, servono alle parti di lume onde conoscere, se abbiano a stare al proferito giudizio, o ad appellarsene, anzi se in una sentenza di condanna per varie azioni punibili fu ommesso di contrassegnare i varii fatti, pei quali seguì la condanna, enumerandoli invece nei motivi, la sentenza dev' essere rettificata sopra ricorso, sia anche del solo accusato ed unicamente contro la misura della pena. Decisione della suprema Corte di giustizia 30 ottobre 1857 N. 10679, *Eco* N. 664.

Ad II e III. Non può essere noto direttamente alle parti, che una decisione d' Appello sia stata pronunziata da un collegio di soli cinque giudici, anzichè di nove, mentre nella stessa non si devono indicare i membri, che furono presenti alla deliberazione, giusta il Dispaccio 30 marzo 1857 N. 3129 del Ministero della giustizia, *Eco* N. 719.

Se si avesse a conoscere tale vizio privatamente, siccome pare, che attesa la conferma della decisione e le assolute disposizioni dei §§ 211, 301 e 427, non resterebbe luogo ad un ricorso regolare, nemmeno per vizii di forma, § 298, mentre la limitazione del diritto al ricorso stabilita dal § 301, riflette il ricorso fondato tanta sopra vizii di forma, quanto sul tenore della decisione, siccome d' altronde non dovrebbesi lasciare passar oltre quel difetto essenziale, e dovrebbe quindi essere concesso un rimedio, non essendo questo dalla legge determinato, il medesimo potrebbe consistere a seconda dei casi nella dimanda allo stesso Appello per la revisione della decisione, oppure nel reclamo alla suprema Corte di giustizia per l' effetto dell'annullamento o della riforma di detta decisione, ovvero nella supplica al Ministero della giustizia per grazia, o per la revisione del processo in analogia al disposto dai §§ 330, 427 e 430, non che del Decreto Ministeriale 11 ottobre 1856 N. 20784 ai §§ 313-314 in seguito.

Digitized by Google

Se fosse incorso un errore essenziale nella persona dell' imputato tale che la procedura e la decisione avessero avuto luogo in confronto di uno anzichè di un altro, oltre i rimedii suddetti sembra non dovesse mancare al processato il mezzo di ottenere la riassunzione del processo, § 369.

Ad IV. Per le ragioni addotte dal Cons. aul. dott. *Kitka*, la cui confutazione sembra anche nel rimanente giusta, devono esser state pronunciate le decisioni riportate alla pag. 689 art. XIV, e pag. 692 art. XXIII e XXIV del *Manuale*, e venne proferita la seguente 3 giugno 1856 N. 5094 della suprema Corte di giustizia, *Eco* N. 688:

« Quando l'accusato stesso, nel ricorrere alla seconda Istanza, e chiedere lo scioglimento dall'accusa, ammette che nella peggiore ipotesi il fatto costituisca un crimine diverso da quello per cui fu condannato, ove l' Appello ammetta appunto l' esistenza di quel crimine, ma conservi la stessa pena, non è più ammissibile un ulteriore ricorso, anche se per avventura il crimine riconosciuto dall' Appello potesse essere più grave di quello ammesso dalla prima Istanza ».

Del pari la Corte sullodata nel 24 marzo 1857 sotto il N. 249, *Gazzetta dei Tribunali* di Milano anno VII N. 59-62, decise, che:

Il Tribunale superiore, anche in mancanza di ricorso della Procura di Stato, può dichiarare un fatto siccome crimine consumato, in riforma della sentenza di prima Istanza, che lo ritenne attentato, qualora non abbia aggravata la pena ; mentre le due sentenze escono così conformi per la sostanza e per l' effetto in riguardo all' accusato, poichè rimane in entrambe costante l' egual titolo, come anche la stessa pena, cioè la condizione di esso accusato non diviene realmente peggiore colla rettifica introdotta dall' Appello alla denominazione del fatto criminoso, ommettendo l' attributo di attentato. —

Del resto si conviene nelle osservazioni ad V e VI del sig. *Lienbacher*, cui si unisce in tutto *Rulf* al § 301. —

Digitized by Google

Non è inammissibile il ricorso della Procura superiore di Stato contro decisioni di Tribunali pronunziate secondo la proposta della Procura di Stato di prima Istanza.

Decisione della suprema Corte di giustizia del 3 aprile 1858 N. 471, *Eco* N. 821. —

Del resto sui limiti al diritto di ricorso competente alla Procura di Stato, veggasi l'articolo al § 36, pag. 49 retro.

CAPO DECIMO.

Del Dibattimento finale a voce.

A ragione la legge nomina il dibattimento a voce semplicemente *finale* e non *principale*, dappoichè il processo d'inquisizione non è soltanto *inquisizione primordiale*, ma anche *inquisizione principale*, mentre nella stessa devono essere rilevate compiutamente tutte le prove, all' imputato contestate, nominati i testimoni, delle cui deposizioni devono essere lette le parti essenziali, e dei quali deve perfino aver luogo il confronto, se appare necessario. Il *dibattimento finale* si presenta in grande parte quale *ripetizione di quanto fu operato nel processo d' inquisizione*, il giudice decidente deve approfittare anche degli atti di questo processo, confrontare le deposizioni fatte al dibattimento con quelle del processo medesimo e giudicare dietro ciò della loro credibilità. Se in oltre si rifletta, che gli atti dell'inquisizione congiunti al protocollo del dibattimento costituiscono la base delle decisioni nelle Istanze superiori, risulterà chiaro, che il processo d' inquisizione forma il *punto di gravità della nostra procedura*, e che le risultanze dello stesso hanno il maggiore influsso sull' esito dell' affare. *Rulf.*

§§ 213-215.

Difesa dell' imputato ed ispezione degli atti.

Una *parte essenziale* della procedura penale è la *difesa dell' imputato*, che consiste nel far valere tutte le circostanze di fatto

Digitized by Google

e le ragioni di diritto, che parlano a favore della sua innocenza o minore punibilità. Questa difesa è *principalmente affare dello stesso* imputato, e l' adito gli viene aperto col costituto, mediante il quale gli si contestano tutti gl' indizii, e gli si offre quindi occasione di combatterli e di giustificarsi. Anche il *giudice* ha però l' obbligo di aver cura della difesa dell'imputato, inquantochè rileva ogni circostanza e prende in considerazione ogni argomento che parli a di lui favore. Persino il *procuratore di Stato*, eziandio nella sua qualità di accusatore nell'interesse della pubblica sicurezza e della legge, deve prendersi cura della difesa dell'imputato inquantochè ha da avere riflesso pure alle circostanze, che servono alla difesa medesima. Ora la difesa mediante lo stesso imputato, il giudice ed il proeuratore di Stato, che suolsi chiamare *materiale*, si estende a tutto il processo, all'inquisizione cioè, ed al dibattimento, mentre la difesa mediante un particolare giurisperito dicesi *formale*.

Questa ha luogo 1.° per la produzione del ricorso contro i conchiusi sopra il processo d' inquisizione chiusa, e 2.° nel dibattimento. La prima è libera e la seconda obbligatoria soltanto nei casi, in cui trattasi di crimine, pel quale la legge applica la pena di morte o quella del carcere non minore di cinque anni. L' imputato può consigliarsi con un legale anche durante il processo d' inquisizione, lo che non può essere naturalmente impedito a chi si trova a piede libero, e rispetto al detenuto lo riconosce espressamente il § 166, ma l' eletto difensore non può prendere un impulso visibile sull' andamento della procedura, non può mostrare nell' inquisizione la sua attività.

Non è espressamente riconosciuta dal Reg. di proc. pen. la esclusione di un difensore da un determinato affare, perchè p. e. fu o deve essere sentito come testimonio, è parente oppure nemico intrinseco dell' offeso, nel processo d' inquisizione agì come giudice inquirente o procuratore di Stato; nullameno nella nomina del difensore il Tribunale avrà riguardo alle obbiezioni fondate del procuratore di Stato e dell' imputato, d' altronde s' intende da sè, che non può essere eletto a difensore chi deve fungere in altra qualità nel dibattimento, p. e. come testimonio.

Digitized by Google

La mansione del difensore consiste nel rappresentare l'interesse legale dell' accusato. Tale interesse richiede, che quest' ultimo non venga condannato, se è innocente, e se è colpevole, che non sia punito più di quello che merita. Il medesimo interesse ha però anche lo Stato nell'amministrazione della giustizia, per cui bene disse *Schwarze*, che il difensore ha col giudice penale comune l' obbligo di promuovere la giustizia e la verità nell' interesse dello Stato.

Siccome nella procedura penale trattasi di diritti inalienabili, siccome nella stessa non può particolarmente parlarsi di una rinunzia dell' imputato al suo diritto, riconosciuta che sia la necessità di un difensore giurisperito per rappresentarlo, la nomina del medesimo non dovrebbe dipendere dall' arbitrio dell' imputato. Questo principio fu adottato pei casi suddetti, nei quali la difesa è obbligatoria. Siccome però questa ha luogo anche contro la volontà dell' accusato, così dalla volontà dello stesso nemmeno può essere in detti casi limitata l' attività del difensore, altrimenti tutta la difesa potrebbe rendersi vana. Perciò il difensore nei casi medesimi potrà intraprendere degli atti eziandio contro l' espressa dichiarazione dell' imputato, come fare proposte, interporre ricorsi e simili. *Rulf.*

Il Procuratore superiore di Stato in Venezia con Decreto 5 settembre 1857 N. 2050, in obbedienza del Dispaccio Ministeriale 29 agosto antecedente N. 18797, comunicava ai dipendenti procuratori di Stato copia del Decreto seguente 10 agosto detto N. 5477 del supremo Dicastero di polizia in Vienna, abbassato ai Luogotenenti di Milano e Venezia, relativamente al modo di procedere in avvenire sulle informazioni politiche, che si danno nei processi penali, coll' avvertenza, che S. E. il Sig. Ministro della giustizia l'incaricò di raccomandare alle Procure di Stato, che veglino, acciò la predetta disposizione abbia da parte dell'Autorità giudiziaria piena osservanza.

« Allo scopo di prevenire gl' inconvenienti derivanti dalla pratica di dar lettura nei dibattimenti finali delle informazioni sulla vita precedente e sulla fama degl'imputati, attinte dalle Au-

Digitized by Google

torità di polizia e dalle Deputazioni comunali con indicazione della fonte, donde emanano, il Ministero di giustizia di concerto col supremo Dicastero di polizia ha ordinato, che le Deputazioni comunali debbano trasmettere ai Giudizii tali informazioni non già direttamente, ma bensì col tramite delle Autorità distrettuali politiche (Commissariati distrettuali), oppure delle Autorità di polizia.

» A queste Autorità, che inoltrano ai Giudizii le informazioni loro pervenute dagli Uffizii comunali, è poi rimesso il designarle come il risultato de' rilievi fatti entro la propria sfera di azione, qualora le stesse sieno confidenziali e d'indole tale, che debbano servire ai Giudizii unicamente per loro notizia e per ulteriori indagini, e di chiedere conseguentemente, che nell' interesse della pubblica sicurezza vengano tenute segrete, e ciò nel modo stesso prescritto a riguardo delle partecipazioni confidenziali delle Autorità di polizia medesime con Decreto Ministeriale 15 decembre 1855 N. 9591 P. II. (pag. 693 del *Manuale*).

» Se poi simili informazioni contengono nozioni di fatto determinate e tali che debbano valere quali imputazioni contro l' accusato, o quali estremi di prova della di lui colpa, od anche solo quali circostanze aggravanti, le medesime gli dovranno essere contestate nel processo d' inquisizione, e degli atti relativi si dovrà accordare ispezione all' imputato ed al di lui difensore giusta il § 215 del Reg. di proc. pen., e dar lettura al dibattimento finale a termini del susseguente § 241.

» Locchè mi pregio di recare a notizia di etc. in appendice al Decreto 15 dicembre 1855 N. 9541, ed in relazione al rapporto etc. per la corrispondente istruzione alle dipendenti Autorità politiche, di polizia, comunali, non senza avvertire, che conformi direttive verranno dal Ministero della giustizia impartite alle Autorità giudiziarie. » —

Riguardo al divieto d' influire sull' andamento di cause pendenti con raccomandazioni, conferenze, comunicazione di promemoria od illecita pubblicazione di atti, veggasi l' Ordinanza 17 dicembre 1856 al § 37 retro.

Digitized by Google

§ 216.

Ordinanza del Ministero della giustizia del 5 agosto 1856 N. 147 Puntata XXXVIII del Boll. gen., Puntata XI parte I del prov., sul modo di sentire, a tenore di questo § 216, col mezzo del presidente del dibattimento, un accusato che si trovi a piede libero ed abiti lontano dal luogo, ove si tiene il dibattimento finale.

« In seguito a varie interpellazioni, il Ministero della giustizia trova di stabilire, riguardo alla prescrizione, contenuta nel § 216 del Regolamento di procedura penale, di sentire col mezzo del presidente del dibattimento finale l'accusato, che nel caso in cui questi si trovi a piede libero e debba recarsi in luogo provenendo da siti lontani, lo si abbia in ogni caso a sentire il giorno prefisso al dibattimento finale, od il giorno prima facendo in modo che l'accusato non debba restituirsi alla sua abitazione, a meno che si rendessero necessarie, in seguito alle sue dichiarazioni, nuove ricerche, per le quali occorresse protrarre ad altro giorno il dibattimento finale.

» In nessun caso poi si potrà sentire l'accusato riguardo al disposto dal § 216, col mezzo di un altro Giudizio, giacchè lo scopo principale di tale interrogatorio è di far conoscere l'individualità dell'accusato al presidente del dibattimento affinchè possa meglio dirigerne il corso ».

In quali casi devasi ora sentire l'accusato riguardo al disposto dal § 216, veggasi al § 12 dell' Ordinanza Imperiale 3 maggio 1858 al § 38, pag. 64 retro.

§§ 217-218.

Atto di accusa.

Il procuratore di Stato come pubblico accusatore ha da presentare un atto di accusa in iscritto, ovvero esporre l'accusa a

Digitized by Google

voce all'atto del dibattimento. È difficile giustificare l' una e l' altra disposizione. In quale maniera deve il procuratore di Stato rilevare e fondare un' accusa, se il conchiuso d'accusa viene preso contro la sua proposta, e quindi non corrisponde al suo legale convincimento ? E quale scopo ha l' accusa, se già nel conchiuso d' accusa è denominato il crimine o delitto, per cui viene ammessa l' accusa, e nei motivi devono essere enumerati gl' indizii esistenti contro l' imputato, se di più all'accusato è permessa l' ispezione degli atti, donde può conoscere le prove con maggiore sicurezza, che non sia dalla esposizione sovente parziale del procuratore di Stato ? Corrisponde in oltre all'eguaglianza di trattamento richiesta per entrambe le parti, del procuratore di Stato e dell' accusato, se il primo fin dal principio del dibattimento ha la parola per esporre tutto ciò che parla contro l'accusato, senza che all'ultimo sia concesso, di controperare tosto con una narrazione nel suo interesse alle prevenzioni eventualmente erette nei giudici mediante la esposizione del procuratore di Stato ? Quale significazione deve finalmente avere un' accusa, nella quale l'accusatore nemmeno può fare una proposta pella condanna dell' accusato ? Sarebbe stato quindi meglio, che la legge avesse ommessa la presentazione dell' atto d' accusa in iscritto e la esposizione a voce, come è il caso nel Reg. di proc. pen. sassone dell' 11 agosto 1855. *Rulf.*

Quando si prescinda dal presentare l' elenco dei testimoni e periti da citarsi al dibattimento, non che l' atto d'accusa in iscritto, comunque trattisi di crimini, pei quali è comminata la pena di morte, o quella del carcere non minore di anni cinque, veggasi ai §§ 7, 10 e 13 dell' Ordinanza Imperiale 3 maggio 1858 al § 38 retro.

§ 219.

I §§ 7, 8, 9 ed 11 della sullodata Ordinanza Imperiale contengono delle norme speciali sulla fissazione della giornata del dibattimento e citazioni relative.

Digitized by Google

§ 220.

Eventuale completamento delle verificazioni preliminari e citazione di nuovi testimoni o periti.

Si conviene con *Rulf*, che se anche l'istanza per nuove rilevazioni o citazione di altri testimoni è fatta dopo scorso il termine prefisso, sia da accogliersi, qualora le circostanze da chiarirsi siano importanti, perchè se pure, come osserva *Frükwald*, dopo avere espresso il contrario avviso, si dovesse perciò differire il dibattimento, l'aggiornamento di questo non avverrebbe che per tale scopo.

Il Giudizio potrebbe disporre nuove pratiche eziandio d'ufficio, indipendentemente da una proposta delle parti, come se p. e. il presidente del dibattimento dietro l'esame degli atti, dopo aver sentito l'accusato od in altro modo venisse a cognizione di circostanze importanti, che non furono rilevate nel processo d'inquisizione. La giustezza di questa opinione risulta dal *principio inquisitorio*, che serve di base al Reg. di proc. pen. ed il quale subentra eziandio nel dibattimento, comunque nella forma di accusa però anche questa tale da limitarlo il meno possibile.

Se sopra le nuove risultanze fu pronunciato un nuovo conchiuso, ha luogo contro questo il ricorso. Qualora all'incontro il Tribunale non devii dal conchiuso precedente, deciderà se i nuovi testimoni o periti siano o meno da citarsi al dibattimento, e di questo conchiuso darà notizia alle parti in analogia ai §§ 65, 217 e 218. Quando la citazione venga accordata, compete all'avversario il gravame del § 314.

Se dopo il conchiuso d'accusa l'imputato muore, si devierà dal detto conchiuso e se ne formerà uno di cessazione. *Rulf.*

Nella *Gazzetta dei Tribunali* di Milano anno VII N. 87 viene sostenuta con validi argomenti l'opinione, che si possano citare al dibattimento, senza prima sentirli in esame, i testimoni, che venissero proposti ad assumersi in relazione al § 220, *Bco* N. 732.

Digitized by Google

§ 222.

Divisione delle funzioni della Procura di Stato fra più persone.

Le funzioni della Procura di Stato possono dividersi fra più persone e disimpegnarsi anche alternativamente, non però una unica funzione, così p. e. più persone non potrebbero proporre interrogazioni allo stesso testimonio, fare una conclusione. Del resto s'intende da sè, che se ha luogo una divisione delle funzioni, devono essere presenti al dibattimento dal principio alla fine gli impiegati della Procura, che vi funsero, osserva *Rulf*, e più rettamente uno almeno, quello cioè che fa le ultime deduzioni.

§ 225.

Direzione del dibattimento per parte del presidente.

Riguardo alle prove sarà bene, che vengano assunte successivamente quelle, che riguardano il medesimo fatto, e sia seguito l' ordine cronologico, quello cioè, nel quale le circostanze, che devono essere provate, si successero l' una all'altra. Per stabilire l' ordine dell' assunzione il presidente può interpellare gli altri giudici ed anche il procuratore di Stato ed il difensore. *Rulf.*

§ 227.

Decisione d' incidenti.

Sopra certi punti della procedura il Tribunale decide indipendentemente da una proposta delle parti, e nel caso di proposta anche se questa non è contrastata (§§ 230, 233, 239, 240, 242, 248, 250). *Rulf.*

§ 229.

Chiamata dei testimoni e periti per l'ammonizione alla verità.

Una eccezione riguardo al ritirarsi dei testimoni e periti subentra pel danneggiato, il quale se anche viene sentito come tes-

Digitized by Google

stimonio, ha diritto di essere presente a tutto il dibattimento in conformità ai §§ 219, 223, 224 e 352. *Rulf.*

§§ 230-231.

Accompagnamento di testimoni e periti contumaci e loro pena.

Come contumace è da riguardarsi quel testimonio, che non è presente alla chiamata, se anche più tardi compare. Si potrebbe bensì sostenere l' opinione, doversi il testimonio considerare contumace soltanto quando non si presenti prima del termine della assunzione delle prove, poichè altrimenti egli può essere interpellato senza che venga turbato particolarmente l'ordine del dibattimento. Ma osservasi in contrario, che siccome il testimonio deve essere presente sin dal principio del dibattimento, egli risulta disubbidiente e quindi punibile, se più tardi compare; in oltre la sua contumacia alla chiamata produce pur troppo un disordine nel corso del dibattimento, mentre per la medesima devesi prendere una deliberazione e non può essere seguito l' ordine opportuno nell' assunzione de' testimoni. La posteriore comparsa non deve quindi esonerare interamente dalla pena inflittagli, ma tutto al più dare motivo alla riduzione, che venisse chiesta.

Al caso della contumacia è da parificarsi quello, che il testimonio o perito siasi presentato al principio del dibattimento, ma siasi allontanato avanti l' assunzione senza permesso del presidente. *Rulf.*

§ 240.

Procedimento contro testimoni e periti, che depongono il falso.

« Allorquando sia manifesto che un testimonio depose il falso al dibattimento, si può processarlo e condannarlo immediatamente nello stesso dibattimento, a senso del § 247 Regolamento di procedura penale, in ispecie se quella fosse la prima volta in cui viene esaminato, e quindi non vi avesse alcun dubbio che il crimine fu commesso nella sala del dibattimento ».

Decisione del Tribunale d' Appello veneto del 28 ottobre 1857 N. 20635.

Digitized by Google

A sostegno di questa decisione e dell' altra Appellatoria 25 gennaio 1856 N. 1022, riportata alla pag. 695 del *Manuale*, nell' *Eco* N. 757 si osservava, che giusta il combinato disposto dai §§ 303 e 298, il Tribunale d' Appello annulla, quando i vizii di forma siano tali da influire sulla prolazione della sentenza. Nei casi concreti però appariva, che l' Appello ritenne dipendere dalla specialità del caso semplice o complicato l' estendere o no il dibattimento anche al crimine di falsa testimonianza, generica essendo la dizione del § 240 « *si avvii contro il falso testimonio il procedimento penale* » ed indeterminata poi relativamente ai passi successivi da ammettere contro di lui egualmente un separato processo (nei casi complicati) per falsa testimonianza, e (nei casi semplici) il procedimento penale per intiero, in forme meno lunghe di pronta giustizia, al medesimo dibattimento, a cui l' imputato di falso è stato citato come testimonio.

La Redazione dell' *Eco*, astraendo dai casi predetti, nei quali erano ridotte ai minimi termini le difficoltà, obbiettava in massima che qualora anche per la falsa testimonianza si potesse procedere colle norme del § 247, sarebbe affatto superflua la disposizione del § 240 ; che quest'ultima disposizione apparisce appunto come una restrizione a quanto stabilisce il § 247 ; che la immediata procedura al dibattimento essendo una eccezione alle norme generali, ed una privazione di importanti diritti, competenti all' accusato, fra cui quello del ricorso, va assoggettata a rigorosissima interpretazione ; e che appunto nei casi di falsa testimonianza può, a preferenza di tutti gli altri, occorrere un procedimento deliberato e maturo, perche la Corte, per l' impressione già ricevuta dal dibattimento, non è forse in grado di procedere con quella squisita e fredda imparzialità, dalla quale sarebbe certamente governata, qualora dovesse giudicare prima sopra atti di inquisizione scritta per la messa in istato d'accusa, poscia sopra un separato dibattimento colla deputazione di un apposito difensore, che avesse avuto campo di ponderare l'argomento, pel giudizio sulla reità.

Queste obbiezioni possono essere bensì gravi, tuttavia premesso che i medesimi giudici non decidono di regola sopra il

Digitized by Google

processo scritto e orale, attesa la generica dizione del § 240 sopraccennata, ed attesochè del pari il § 247 parla in genere di crimine, delitto o contravvenzione, per cui può intendersi compreso anche il crimine di truffa mediante falsa testimonianza, le disposizioni dei detti §§ 240 e 247 paiono combinabili nel senso della distinzione preindicata, lasciando al criterio dei giudici il conoscere, se possano o meno procedere immediatamente in confronto del deponente il falso e condannarlo. Una tale interpretazione pare tanto più ammissibile dopo l'emanazione della Ordinanza Imperiale 3 maggio 1858, riportata al § 38 retro, avuto riguardo alle semplificazioni con la medesima introdotte e particolarmente allo spirito delle prescrizioni sulla citazione immediata al dibattimento.

Sembra eziandio utile allo stesso imputato, almeno perchè coll'abbreviamento della procedura viene tolto l'arresto inquisizionale, a cui altrimenti dovrebbe egli quasi sempre assoggettarsi. E con una diversa interpretazione si sacrificherebbe senza più il merito alla forma.

§ 241.

Lettura di atti e ricognizione di oggetti.

Questo paragrafo dispone, che sopra proposta del procuratore di Stato o di alcuna delle parti si leggeranno in ispecialità i protocolli d'esame delle persone indicate nel § 113, che si rifiutano di ripetere le deposizioni fatte e *confermate con giuramento* nell'inquisizione.

Da questa disposizione non puossi però trarre la conseguenza, che non possano essere lette le deposizioni non giurate di tali persone, mentre nium motivo sussiste per una siffatta conclusione. *Rulf.*

Anche dette deposizioni non giurate, ottenute spontaneamente delle persone medesime, possono essere lette, secondo il § 225, a giudizio del presidente; giacchè quantunque tali de-

Digitized by Google

posizioni non giurate non possano servire propriamente per la prova testimoniale (§ 269 lett. *d*), esse servono nullameno a rinforzare altre deposizioni testimoniali (§ 269 lett. *f*), a dare maggior concludenza alla prova in genere (§ 260), ed in ispecie a stabilire il requisito N. 3 del § 279 nella prova per concorso d'indizii.

Egualmente il Procuratore superiore di Stato in Venezia già con Decreto 16 giugno 1855 N. 535 al Procuratore di Stato in Padova dichiarava, che il § 225 abbandona innanzi tutto al criterio del presidente il conoscere di quali atti allo stato delle cose apparisca necessaria ed utile la lettura nel corso del dibattimento, potendo ciò dipendere da non aspettate giustificazioni dell' accusato, da ritrattazioni dei testimoni, da novità introdotte e così via. È rimesso del pari all' avviso del presidente dal detto § 225 il determinare l' ordine da tenersi nella lettura. Nel senso del § 241 compete poi al procuratore di Stato ed alle parti l'avanzare al Tribunale l'opportuna proposta nel corso del dibattimento.

Veggasi ai §§ 213-215 pag. 192 retro, l'altro Decreto 5 settembre 1857 N. 2050 quanto alla lettura delle informazioni sul conto degli imputati.

§ 243.

Chi possa interrogare le persone da esaminarsi.

Dispaccio del Ministero della giustizia del 13 gennaio 1857 N. 27747 al Tribunale d' Appello di Milano a schiarimento di questo § 243, *Eco* N. 686.

« In evasione della Consulta del 6 dicembre p. p. N. 14533 *A*, viene ingiunto a cotesto Tribunale d' Appello d'istruire l'interpellante Tribunale provinciale di Milano nel senso, che secondo il tenore del § 243 del Reg. di proc. pen. il presidente di un dibattimento penale non ha punto la facoltà di esigere da quelli che domandano la parola per fare interrogazioni all' imputato od ad un' altra persona da sentirsi, ch' essi prima gli espongano le do-

Digitized by Google

mande che intendono di fare, mentre la legge attuale, come risulta ancora più dal confronto col § 278 del Reg. di proc. pen. del 17 gennaio 1850, impartisce a quelle persone, allorchè abbiano ottenuta la parola dal presidente, il diritto di fare *direttamente* domande alle persone da sentirsi ed attribuisce al presidente soltanto la facoltà di respingere una domanda già fatta, che gli sembri inopportuna, e di vietare quindi di rispondervi alla persona interrogata ».

Il presidente respingerà ogni domanda, che gli si presenti inopportuna. Se per altro contro tale reiezione viene promosso reclamo, deciderà il Tribunale, § 227. *Rulf.*

§ 244.

Se anche la legge prevede e reprime l' oltraggio fatto pubblicamente verso un testimonio, a causa della sua deposizione, il Codice d' istruzione criminale conferisce all' accusato il diritto di dire, dopo la deposizione di un testimonio, tanto contro di tale testimonio, che contro la sua testimonianza, tutto quello che può essere utile alla sua difesa. — E perciò le parole: *quello che ha detto il testimonio è una invenzione, una falsità*, pronunziata dall'accusato riguardo ad una deposizione, non costituiscono che una negativa di fatti e non oltrepassano i limiti d' una legittima difesa.

Decisione 3 marzo 1838 della Corte di cassazione francese, in reiezione d'un ricorso interposto dal pubblico Ministero, *Eco* N. 819.

§ 247.

Punizione immediata per reati commessi nella sala d'udienza e cadenti sotto le sanzioni del Cod. pen.

Quando un reato viene commesso durante il dibattimento, non occorre l'assunzione di testimonii fra gli spettatori riguardo a quelle circostanze, che caddero sotto gli occhi dei giudici, mentre la loro percezione oculare vale ben più di ogni altra prova

Digitized by Google

(§§ 242, 257 e 262). La specialità del caso del § 247, circa all'esame di testimoni eventuali, fa ragionevolmente presumere, che trattisi di fornire la prova sopra un reato commesso da qualcheduno non veramente sul palco del dibattimento immediatamente sotto gli occhi dei giudici, ma nella sala fra l'uditorio ove dessi non estesero la loro attenzione.

Sul nuovo reato sarà da tenersi separato protocollo e da pronunziarsi separata sentenza, quando il medesimo è stato commesso da una persona diversa dall'accusato; che *se è stato commesso da quest'ultimo, sarà da comprendersi nella sentenza sul titolo principale*, dappoichè in tal caso per la natura della cosa la massima del § 247 deve essere attuata in armonia con le disposizioni sul concorso di più azioni punibili (§§ 34 e 35 del God. pen. e 40, 251, 252, 283 lett. *a* del Reg.), e sopra una sentenza non ne può essere pronunciata un' altra contro lo stesso imputato se non in via di riassunzione giusta il § 376, quando il reato prima commesso sia rimasto ignoto al tempo del precedente dibattimento.

Principii contrarii vennero ritenuti con due conformi decisioni di prima e seconda Istanza, questa in data 11 ottobre 1856 N. 2350; nulla ostante sembra doversi convenire con le massime premesse, sostenute nell' *Eco* N. 660, tanto più che il § 247 naturalmente non ordina, che siano da esaminarsi testimoni, qualora alle loro deposizioni si possa supplire con altre specie di prova, come coll' ispezione, e meno prescrive, che se il reato al dibattimento è stato commesso dall'accusato, si abbiano a pronunciare due sentenze in di lui confronto.

Questa opinione è espressa anche da *Rulf*. —

Se il nuovo reato è una falsa testimonianza veggasi al § 240 retro.

§ 248.

Dibattimento in assenza dell'accusato e proroga del medesimo.

Si può tenere tutto il dibattimento finale senza la presenza dell' accusato anche fuori del caso contemplato dal § 395, e pre-

Digitized by Google

cisamente quando egli sia impedito a comparirvi per malattia od altro ostacolo permanente, che non possa essere rimosso, od almeno non sia previsibile che mai possa esserlo, e d'altronde lo stesso accusato acconsenta ad un tale provvedimento ed alla lettura delle sue deposizioni fatte nell'inquisizione, in riserva di altra deliberazione se dalle risultanze del dibattimento si rendesse necessaria.

In questi sensi decise più volte il Tribunale in Padova e qualche altro.

Un caso è quello del 27 settembre 1857, riportato nell'*Eco* N. 759 pag. 328. Il Tribunale d'Appello veneto in appendice alla sentenza 3 novembre susseguente, *Eco* N. 760, sul punto in discorso avvertiva che la deliberazione dovea essere pronunziata all'atto del dibattimento, e non il giorno avanti. La suprema Corte di giustizia ed il Ministero di giustizia, a cui successivamente fu rassegnato il processo, non vi fecero osservazione di sorta. Perciò sembra potersi a mente delle lodate Autorità ritenere sciolta nei sensi antedetti la questione, che frattanto era in proposito stata agitata nell'*Eco* N. 765 e 773.

Nel Reg. di proc. pen. non havvi disposizione espressa, che la regoli. La tesi premessa si trae dallo spirito dei §§ 221, 222, 234, 244, 248 lett. *a*, e 395, e dai casi analoghi in essi decisi. Gli argomenti di analogia vengono sovente usati anche da *Rulf*. L'ammissione della medesima puossi anzi dedurre da varie disposizioni dello stesso Reg. di proc. pen., in particolare da una delle parti più importanti, quale si è quella sugli indizii equipollenti, dappoichè i medesimi vengono appunto desunti dall'analogia di altri espressamente nella legge contemplati. Ciò vale pure in tutti quei casi, nei quali mentre sono indicati alcuni degli estremi che si richieggono per attivare una qualche pratica, viene poi lasciato al criterio del giudice di applicarla per altri motivi analoghi, come p. e. l'arresto, §§ 151, 156.

Se la malattia o l'ostacolo è da ritenersi per transitorio, comunque non possa darsi un giudizio sull'epoca della rimozione, il dibattimento dovrà essere differito, § 221. Decreto del Trib. d'Appello d'Innsbruck 5 dicembre 1857 N. 2877, *Eco* N. 814.

Digitized by Google

Se il dibattimento viene prorogato per nuove pratiche, l'accusato non ha diritto di essere notiziato del tenore delle medesime per esteso, sia mediante comunicazione verbale, sia mediante comunicazione scritta: Deliberazione del Tribunale di Vicenza dell'11 agosto 1857 N. 5976, confermata dall'Appellatoria 2 settembre successivo N. 17260, *Giornale di giurisprudenza pratica*, anno X N. 24, *Eco* N. 770.

§ 250.

Disposizioni speciali, se il reato è diverso da quello contemplato nel conchiuso d' accusa.

Decreto del Ministero della giustizia del 9 gennaio 1857 N. 11 Puntata II del Boll. gen., Puntata I parte I del prov., portante una Declaratoria a questo § 250 sul modo di procedere nel caso che solo al dibattimento finale si scopra, che ad un' azione sia comminata una pena maggiore, la quale, a tenore di legge, esiga per la decisione il numero di cinque giudici.

« Essendosi elevati dubbî sul quesito, in qual modo debbasi agire nel processo penale, allorchè soltanto al dibattimento finale si scopre che ad un' azione è commisurato una pena maggiore, la quale a tenore di legge, esige il numero di cinque Giudici, il Ministero della Giustizia trova d'impartire la seguente Istruzione:

» Dai combinati §§ 17, 20, 222, 248, lett. *c*) e 250 del Regolamento del processo penale emerge indubbiamente, che nel caso, che siasi incominciato un dibattimento finale per crimine o delitto avanti a *tre* soli Giudici ed in corso del medesimo risulti, che all' azione sia comminato un tale maggior grado di pena, che per la relativa trattazione e decisione, si richiedano cinque Giudici di conformità ai §§ 17 e 20, il dibattimento finale avviato dinanzi a tre soli Giudici deve tosto essere sospeso, e senza formazione di un nuovo conchiuso d'accusa, devesi prima provvedere perchè intervengano due altri Giudici, ed ove l' accusato non avesse già un difensore, gliene sia deputato uno a tenore del se-

Digitized by Google

condo allinea del § 213, e che il dibattimento finale deve poi esser rinnovato innanzi a questo più numeroso consesso ».

La determinazione sul numero dei votanti (§ 20) e la disposizione sulla difesa obbligatoria (§ 213) sono prescrizioni, la cui trascuranza può avere influenza sulla prolazione della decisione e fondare quindi la nullità della procedura.

Nel caso che venga troncato il dibattimento, a chi si ritiene leso dal relativo conchiuso, compete il diritto di gravarsi in conformità al § 314.

Siccome troncato il dibattimento, la legge ordina, che ne venga indetto uno nuovo, ne consegue, che in tal caso non si tratta della prosecuzione del primo, ma che ne deve aver luogo uno affatto nuovo, nel quale il procuratore di Stato deve esporre l' accusa a seconda delle circostanze mutate, e sono da sentirsi di regola anche quei testimoni, che fossero stati assunti al dibattimento tenuto. *Rulf.*

§§ 253-255.

Conclusioni.

Frühwald dice che il danneggiato può addurre tutto ciò, che serve ad appoggiare la dichiarazione di reità dell' accusato. Ciò devesi intendere nel senso, non che il danneggiato possa fare proposte riguardo alla reità dell'accusato, ma soltanto che egli possa produrre tutte le prove della di lui reità allo scopo unicamente di appoggiare le ragioni di diritto privato (§ 352). Nel caso della separazione delle deduzioni sulla reità e sulla pena, il danneggiato ottiene la parola soltanto dopo che il Tribunale abbia dichiarato reo l' accusato, mentre unicamente nel caso di condanna il Tribunale può conoscere anche sulle ragioni di privato diritto (§ 364).

Se oltre le solite due parlate per ognuna delle parti, altra esse ne chieggono, dipenderà dal presidente il concederla. Che se dietro ciò occorre qualche rilevazione, dovrassi sopra questa sentire nuovamente esse parti, per dedurre sui risultati della medesima. *Rulf.*

Digitized by Google

CAPO UNDECIMO.

Delle prove legali.

1. L' applicazione della legge penale contro l'accusato presuppone delle circostanze di fatto, la cui verificazione avviene mediante la procedura, che ha luogo avanti la prolazione della decisione finale. Queste circostanze di fatto devono essere certe per applicare la legge penale contro l'accusato; il giudice deve quindi avere il convincimento, che le circostanze di fatto, sulle quali appoggia la decisione, sieno vere. Questo convincimento della verità delle circostanze di fatto, alla quale è condizionata l' applicazione della legge penale, si fonda sopra motivi, i quali producono la necessità di accettare la verità di dette circostanze, perchè escludono i motivi per l'ammissione del contrario. Il contrario della circostanza di fatto ritenuta vera rimane bensì sempre possibile; il giudice più coscienzioso e dotto può essere ingannato e prendere per vere circostanze che non lo sono; ma se l' amministrazione della giustizia deve essere possibile, deve il giudice, come ogni altro uomo, accettare come certe circostanze, per la cui verità parlano motivi tali, che escludono l' ammissione del contrario. Ora il complesso di motivi, che producono la necessità dell' accettazione della verità di una circostanza di fatto, dicesi *prova in senso stretto*, mentre per *prova in senso lato* s' intende in generale il complesso dei motivi, che parlano per la verità di una circostanza, producano poi o meno i medesimi la necessità della accettazione della verità della circostanza stessa.

2. Giusta diversi motivi di divisione distinguonsi diverse specie di prova, delle quali molteplici vengono menzionate anche nel nostro Reg. di proc. pen.

A. Riguardo alle circostanze di fatto, che costituiscono l'oggetto della prova, si distingue la *prova di colpabilità* e *di giustificazione* (§ 120). La *prova di colpabilità* ha per oggetto

Digitized by Google

la sussistenza di quelle circostanze di fatto, alla cui certezza è condizionata l'applicazione della legge penale.

Queste circostanze sono

a) il fatto in genere, cioè il complesso di quegli elementi, che appartengono alla definizione della determinata azione punibile;

b) la reità, sotto cui si comprende però ogni specie di compartecipazione al reato;

c) quelle circostanze di fatto, che fondano un maggior grado di punibilità.

La *prova di giustificazione* ha per oggetto tali circostanze di fatto, le quali escludono o limitano l'applicazione della legge penale. È *riprova*, detta anche (da *Stübel*, *Feuerbach*, *Mittermaier*) prova diretta di giustificazione, ovvero *prova di eccezione* detta pure prova indiretta di giustificazione. La *prima* ha per iscopo la dimostrazione della insussistenza di tali circostanze di fatto, le quali appartengono agli oggetti della prova di colpabilità già addotta, p. e. due testimoni irrefragabili depongono, che A abbia ucciso B, e due altri del pari irrefragabili sostengono che non A, ma C abbia ucciso B. La riprova può riferirsi

a) alla insussistenza del fatto in genere e precisamente d'un reato in generale o di una determinata specie di reato;

b) alla insussistenza della reità dell'accusato, a cui appartiene anche la prova dell'*alibi*.

Alla riprova della reità si aggiunge anche la prova di tali circostanze di fatto, le quali distruggono ovvero indeboliscono la credibilità di que' mezzi di prova, sui quali si fonda la prova di colpabilità, p. e. la prova, che un testimonio fu subornato. Benchè questa non sia una riprova in senso proprio, è tuttavia pari alla medesima in efficacia. La prova di giustificazione quale *prova di eccezione* consiste nella prova di tali circostanze, mediante le quali deve esser tolta o diminuita la punibilità d'un reato, come p. e. la prova del pieno risarcimento del danno recato con un furto avanti la scoperta da parte dell'Autorità, ovvero la prova di una circostanza mitigante.

Digitized by Google

B. Relativamente al modo, nel quale con la prova viene riconosciuta la verità, la *prova* è *immediata* (*diretta, naturale*), ovvero *mediata, o composta. Prova immediata* è quella, nella quale la verità di una circostanza di fatto deriva direttamente dai mezzi di prova senz' uopo di ulteriore argomentazione, p. e. la prova per confessione. Veramente anche per questa specie di prova sono necessarie delle argomentazioni, queste però non sono dirette propriamente alla circostanza da dimostrarsi, ma all' esame della credibilità dei mezzi di prova. *Mediata* è la prova, qualora dai mezzi di prova risulti una circostanza, da cui si deduce la verità di quella da stabilirsi. In questa prova si presentano sempre due circostanze, vale a dire quella, che deriva immediatamente dai mezzi di prova, la indiziante, la concludente, e la indiziata o da dedursi. La prima dicesi indizio, e la prova, che si appoggia alla medesima, prova per indizii. Prova *composta* sussiste finalmente allorquando rispetto alla stessa circostanza concorre prova mediata ed immediata, delle quali però niuna costituisce per sè una piena prova. Il nostro Reg. di proc. pen. usa per altro l'espressione « *prova composta* » in un senso più esteso, mentre vi comprende e la prova mediata, e separatamente la immediata, purchè questa si fondi sopra mezzi di prova di specie diversa.

C. Quanto alla forza della prova parlasi di *prova completa* ed *incompleta*. Il concetto di *prova completa* combina con quello della prova in senso stretto, il risultato della medesima è la certezza della circostanza da provarsi. Havvi però questa certezza in generale, qualora i motivi di prova sussistenti producano la necessità di accettare la verità della circostanza, perchè manca un fondato motivo, che giustifichi l'ammissione del contrario secondo le leggi del pensare e dell' esperienza. (Il nostro Reg. di proc. pen. esprime questa massima in riflesso alla circostanza di fatto della reità nel § 279 N. 3 con ciò, che secondo il corso naturale ed ordinario degli avvenimenti non rimane alcun motivo di dubbio, che il fatto non sia stato commesso dall'imputato). Con riguardo poi alle leggi positive, che stabiliscono alcuni requisiti del completamento delle singole specie di prova, la prova è soltanto

Digitized by Google

allora completa, quando sia fornita degli estremi di legge prescritti. Se non è questo il caso, la prova è incompleta, quand'anche per le leggi del pensare e dell'esperienza si sentisse la necessità di accettare la verità della circostanza da provarsi.

3. Quelle *circostanze*, che sono *da provarsi* nel processo penale, costituiscono l'*oggetto della prova*. Sono queste tutte le *circostanze rilevanti per la decisione dell'affare*, servano per la colpabilità o per la giustificazione dell'accusato. Di un proprio *obbligo* di prova, di quello cioè *di provare la circostanza prodotta*, non può parlarsi nel processo penale, nè il procuratore di Stato ha il dovere di provare le circostanze di colpabilità, nè l'accusato quelle di giustificazione; *incombe invece al giudice*, di verificare tutte le circostanze, che possono influire sulla prolazione della decisione, e di approfittare di tutti i mezzi di prova, alla cui cognizione ei viene, se anche niuna delle parti li avesse fatti valere. Mansione delle parti e nominatamente dello accusato e del suo difensore è per altro quella, d'indicare al giudice le circostanze decisive a loro note, ed i relativi mezzi di prova, onde aprirgli l'adito e porlo in istato, di rilevare la verità delle circostanze medesime.

4. Nella procedura penale trattasi del conseguimento della *verità materiale*; la *formale* non basta. *Verità materiale* di una circostanza sussiste però allora quando questa è completamente provata, quando dunque i motivi, che parlano per la circostanza, producono la necessità di accettarne la verità, perchè essi escludono i motivi per l'ammissione del contrario. *Formalmente vera* è all' incontro una circostanza, se per un motivo determinato essa viene accettata come vera, senza essere provata nel senso anzi indicato ; la circostanza vale quindi in questo caso come vera, se anche non dovesse esserlo e la sua falsità potesse essere dimostrata. Nel processo civile basta di regola quest' ultima specie di verità, in quanto che ivi si tratta di diritti alienabili, soggetti alla libera disposizione dell' autorizzato, rispetto ai quali per conseguenza resta libero eziandio al convenuto, di lasciar valere come vere circostanze, che non lo sono e riescono a lui dannose. Altrimenti è nel processo penale ; soltanto il colpevole può essere pu-

Digitized by Google

nito, e niuno può sottoporsi ad una pena, che non meriti. Laonde nel processo penale neppure possono essere ammesse delle circostanze siccome vere semplicemente per ciò, che l'imputato le lascia valere come vere, possono invece essere calcolate soltanto quando siano provate. Da questo principio, che è riconosciuto anche dalle disposizioni del Reg. di proc. pen. sulle prove legali, deduconsi i seguenti corollari:

a) La semplice ricognizione da parte dell'accusato della verità di una circostanza a lui dannosa non può valere già anche quale prova della medesima, piuttosto la confessione può avere soltanto allora forza di prova, quando risulti vera per le circostanze concomitanti e produca quindi il convincimento della verità della circostanza confessata (§§ 264 e 265).

b) Soltanto una reale confessione può essere efficace, non però una simulata, p. e. tale, che venga dedotta dalla disubbidienza ad un ordine giudiziale. Confessione contumaciale (§§ 385, 391).

c) Soltanto la confessione espressa ha forza di prova, non però la tacita, che viene dedotta da azioni concludenti, p. e. dalla fuga del prevenuto, da un componimento col danneggiato (§ 264 lett. *a*).

d) Una circostanza di fatto, la quale fu dichiarata provata mediante una sentenza penale, p. e. la reità dell'accusato, non è perciò da ritenersi per vera sotto tutte le circostanze. Se più tardi ne risulta la falsità, può essere combattuta la sentenza (Riassunzione del processo).

5. Riguardo, alla maniera, nella quale il giudice può pervenire al convincimento della verità di certe circostanze importanti per la decisione di una causa penale, e rispetto ai principii, che egli deve perciò seguire, quando la legislazione abbia stabilite le regole, a cui il giudice ha da attenersi onde pronunciare la verità di una circostanza, parlasi di una *teoria legale di prove*, per la quale intendesi quindi il complesso delle disposizioni di legge, secondo cui i giudici hanno da decidere la verità di tutte le circostanze rilevanti. Questa teoria legale di prove può essere di doppia specie, cioè:

Digitized by Google

a) la legge può determinare precisamente i mezzi di prova, indicare le condizioni, sotto le quali una circostanza è da ritenersi per vera, stabilire il grado della credibilità d'ogni prova, ed obbligare i giudici, ad ammettere come provato soltanto ciò, che risulta tale a seconda di queste regole (*teoria legale di prove positiva*), ovvero

b) la legge pone bensì certi limiti all' arbitrio del giudice, fissa alcuni requisiti, che non possono mancare, se il giudice vuol condannare (minimo delle prove), non obbliga però il giudice, se anche sussistono quei requisiti, ad ammettere come vera una circostanza di colpabilità, quando dall'attenta ponderazione di tutte le circostanze non abbia ottenuto il convincimento della verità della medesima (*teoria legale di prove negativa*). Questa è ammessa dal presente Reg. di proc. pen., le cui disposizioni si dividono in *generali*, che si riferiscono alle prove in genere (§§ 258-261) ed in *particolari*, le quali stabiliscono i requisiti delle singole *specie di prove legali* (§§ 262-282). *Rulf.*

§ 260.

Principio generale per giudicare della forza legale delle prove.

In dubbio, quanto a convincimento, prepondera quello dei giudici di prima Istanza, perchè essi assistettero personalmente alla difesa dell'imputato.

Decisione della suprema Corte di giustizia del 6 agosto 1856 N. 7491, *Eco* N. 640.

§ 262.

I. *Ispezione giudiziale.*

La giudiziale ispezione oculare assunta nella forma prescritta dalla legge serve per lo più qual mezzo di prova pel fatto in genere oggettivo o per singoli elementi del medesimo, può però servire anche a provare altre circostanze accessorie di colpabilità

Digitized by Google

o di giustificazione, anzi siccome pel concorso d'indizii si può stabilire eziandio la prova della reità, e siccome indizii possono pure essere provati mediante l'ispezione giudiziale, così questa può servire eziandio a provare la reità. La prova della reità può poi essere stabilita anche immediatamente coll'ispezione giudiziale, qualora il reato sia stato commesso avanti al giudice come tale, p. e. al dibattimento. *Rulf.*

§ 263.

II. *Perizia.*

La perizia consiste nelle rilevazioni e nel parere dei periti.

È soggetta all'esame del giudice riguardo al suo contenuto ed alla forma, in cui fu assunta.

Quanto alla forma vale specialmente il disposto dai §§ 78, 81, 82, 84 del Reg. di proc. pen. e §§ 18, 23 e 25 dell'Ord. 27 genn. 1855, App. p. IV.

Rispetto al contenuto, questo è soggetto all'esame del giudice relativamente tanto alle rilevazioni che al parere. Devesi prima osservare, se i periti abbiano le qualità richieste per la credibilità della perizia. Queste qualità sono quelle, che deve avere ogni testimonio per meritar fede. Non devono quindi essere inabili o viziosi. La credibilità delle rilevazioni dipende poi parte dal modo della osservazione, che deve essere stata possibile, esatta e compiuta, parte dal modo delle loro dichiarazioni, le quali devono essere certe, non vacillanti, e parte dalla conformità delle medesime. Riguardo al parere veggasi il dedotto al § 85. *Rulf.*

Quando nell'inquisizione sia stata assunta una ispezione a mezzo di due periti, ed il protocollo ne sia stato preletto al dibattimento, essa fa piena prova, anche se al dibattimento non sia stato citato che uno solo dei periti.

Decisione della suprema Corte di giustizia del 6 novembre 1855 N. 10740, *Eco* N. 649. —

Testimoni, anche esperti, non valgono a far prova come periti.

Digitized by Google

Il contadino A... diede al mugnaio B... una soma di grano-turco per la macina. Allorchè A... ricevette la farina corrispondente, si è accorto che questa era farina di grano-turco nuovo, anzichè di vecchio, come egli avea consegnato al mugnaio: quindi, per garantirsi, ha sopracchiamato due altri contadini onde ispezionassero la farina in parola (come diffatti eseguirono) e ambidue concordemente dichiararono, essere quella effettivamente di grano turco nuovo.

Nell' inquisizione relativa, assunta sulla denunzia di A.... contro B..., questi contraddisse di avergli consegnato farina nuova, e siccome tanto A.... quanto i due contadini lo sostennero con ogni certezza, così la prima Istanza condannava il B... qual reo di truffa.

La seconda Istanza facendo luogo al ricorso dal B.... interposto contro detta sentenza, ed assolvendolo per insufficienza di prove legali, osservava:

« Quantunque nel caso concreto fosse permesso d'impiegare » contadini in qualità di periti, essi *non vennero però vincolati* » *come tali* a termini di legge (§§ 78 ed 81 del Regolamento di » procedura penale) », dessi esaminarono bensì in concorso del danneggiato A... la farina, ma non alla presenza nè sotto la direzione del giudice inquirente (§§ 82 e 83, Regolamento di procedura penale); e, non avendo prestato alcun giuramento, la loro deposizione potè accogliersi puramente come quella di *testimonii* ma non potè essere equiparata ad una *perizia*, nè quindi costituire la base di una sentenza condannatoria, giusta il § 263 del citato Regolamento.

Decisione Appellatoria 10 gennaio 1857 N. 51, *Eco* N. 691.

Il parere dei periti versa sulla immediata rilevazione dei fatti, che cadono sotto i sensi (*visum et repertum*), o sulle conseguenze ed induzioni, che da quei fatti procedono. Nel primo caso il giudizio dei periti raggiunge il maggior grado di persuasione, nel secondo invece si risolve in una mera probabilità.

I trattatisti di medicina legale osservano, che la verità nelle perizie mediche deve essere espressa sotto due differenti formole: l' una risulta per *evidenza di fatto* e quindi chiara, lucida, mani-

Digitized by Google

festa ai sensi, e su questa non può nascere alcun dubbio; l'altra traspare per *induzione*, o *ragionamento*, e si tramuta in ipotesi più o meno fondata, e in quest'ultima il parere dei periti non esclude mai la possibilità del contrario, dappoichè il fatto sta sempre al disopra dell'opinione.

Criterio di distinzione fra la parte *tecnica* e la *induttiva* o *ragionata* delle perizie mediche. Dottor Zani, *Gazzetta dei Tribunali* di Milano anno VII N. 19-20.

§ 264.

III. *Confessione dell' imputato.*

Per confessione non s'intende soltanto la dichiarazione dell'incolpato, di aver commesso l'azione punibile, o di avervi presa parte, ma in generale la dichiarazione, con cui esso scopre o conferma una circostanza di fatto, che riesce a di lui pregiudizio e si riferisce all'esecuzione di un reato.

Munita di tutti i requisiti dalla legge determinati costituisce la prova legale di tutte le circostanze confessate (*Rulf*), intendesi a carico dell'imputato giusta l'espressa disposizione dell'introduzione del § 264. —

A sostegno dell'opinione *sull' efficacia della confessione, se anche non fatta alla presenza di testimoni giudiziali*, pag. 699 del *Manuale*, può valere il seguente brano dei motivi della sentenza 20 novembre 1856 N. 13304 dell'Appello lombardo, *Gazzetta dei Tribunali* di Milano anno VII N. 16.

« Apparendo dai relativi protocolli, che i testimoni giudiziali intervennero ai costituti dell'accusato, ed avendo questi dichiarato al dibattimento di ritenere, che in questi fosse regolarmente scritto ciò che gli avea detto, non era da farsi calcolo della di lui manifestazione, che i suoi costituti sieno stati assunti senza intervento di testimoni. Ove ciò sussistesse, si risolverebbe la mancanza in un vizio di forma, che non influirebbe sulla prolazione della decisione, onde non vi sarebbe titolo (§ 303) di annullare la decisione e la procedura precorse. »

Digitized by Google

Nella constatazione dei reati la confessione della parte non è inscindibile ; in essa la verità deve emergere dal confronto dei fatti e delle dichiarazioni, dall' apprezzamento delle circostanze e di ogni risultamento. Può la confessione dell' imputato ammettersi in quanto le circostanze non la smentiscono, e rigettarsi in ogni altra parte che sia contraddetta dai risultamenti della discussione.

Decisione della Corte di cassazione piemontese del 14 aprile 1856, *Eco* N. 627.

§ 265.

Nel caso della *confessione limitata* (*qualificata*), e più precisamente, secondo *Frühwald*, *condizionata*, in particolare perchè l' imputato vi aggiunse circostanze tali, che tolgono l' imputabilità, p. e. la piena ubbriachezza, la necessaria difesa, § 2 del Cod. pen., dovrebbesi procedere alle necessarie verificazioni, e non risultando provate, nè verosimili quelle circostanze, nè alcun motivo per ritenere esclusa l' imputabilità, ossia la prava intenzione, dovrebbesi condannare l' imputato in base della sua confessione del fatto e della dimostrata prava intenzione, essendo applicabile anche in questi casi il § 268. La condanna dovrebbe del pari aver luogo quando il confesso adduce una circostanza, che toglie la punibilità del reato, come p. e. quella del § 187 del Cod. pen. la quale però dietro le praticate rilevazioni non risultò provata, nè verosimile. *Rulf.*

Un giudizio peritale di possibilità non basta a far ritenere sussistente un crimine confessato, quando le altre risultanze combinate coll' ordine naturale delle cose ne mostrino la inverosimiglianza, ed inducano la persuasione che la confessione stessa possa essere suggerita da riguardi diversi da quelli di rendere omaggio al vero.

Decisione dell' Appello veneto 2 dicembre 1856, confermata dalla suprema Corte di giustizia nel 7 gennaio successivo sotto il N. 47 ; *Giornale di giurisprudenza pratica*, anno X. N. 9.

Digitized by Google

§ 266.

Nell' *Eco* N. 674 vengono riportate alcune massime, che si osservano in Inghilterra rispetto alla prova per confessione, e più particolarmente al requisito, che non vi abbiano preceduto promesse o minacce. Si premette giustamente, che dette massime devono tanto più osservarsi presso di noi, dove le leggi richieggono in generale una prova di reità, più squisita che il solo intimo convincimento, come colà.

Una confessione carpita con la lusinga della speranza, o colla tortura del timore non merita piena fede, benchè fatta dal confitente in modo da sollevare sè stesso dall' imputabilità penale.

Però non ogni promessa o minaccia rende inammissibile la confessione ottenuta con tali mezzi. Si ritengono illegali le promesse d' un vantaggio temporale, e le minacce d' un male pur temporale, relative sì le une che le altre all'affare, per cui si procede.

Nei casi della ripetizione della confessione dovrebbe essere avvertito l'imputato, che la confessione fa piena prova contro di lui, e dovrebbe essere tolta così ogni influenza alle promesse o minacce, che illegalmente fossero state fatte.

Altrimenti la confessione non potrebbe valere che quale prova incompleta a senso del § 140 N. 1.

§ 267.

La ritrattazione per sè sola non può togliere la forza di prova alla confessione, perchè una dichiarazione dell' imputato, che riesce a suo favore, non può distruggere una prova completa già sussistente contro di lui. Diversa è la cosa, se il ritrattante fa valere in pari tempo a sostegno della ritrattazione circostanze tali da rendere dubbia la credibilità della confessione. Allora non è però la ritrattazione, ma sono i dati contrarii alla detta credibilità, che indeboliscono o tolgono la forza di prova alla confessione. Questi dati possono riflettere o il *motivo*, pel quale l'accu-

Digitized by Google

sato avrebbe prima fatta una confessione falsa, ovvero *altre circostanze*, che ingenerino fondato dubbio sulla veracità della confessione. Il *motivo* può consistere in una coazione fisica o psicologica, in un errore, in uno stato dell'animo, che poteva muoverlo ad una falsa dichiarazione, o in un vantaggio, che si riprometteva con la confessione. Le *altre circostanze* possono dimostrare che o non fu commesso il reato, ovvero non dal confesso. Se adunque questi adduce dei motivi della sua ritrattazione, devesi rilevare la verità dei medesimi, e conoscere, quale influenza possano avere sulla credibilità della confessione. Nel primo riguardo, cioè rispetto alla verità dei motivi, è sufficiente la semplice verosimiglianza degli stessi, poichè questa toglie già il convincimento del giudice sulla credibilità della confessione e per conseguenza sulla colpa dell'accusato. Perciò anche il presente § 267 parla di motivo credibile e di circostanze, che siano atte ad ingenerare fondato dubbio sulla veracità della confessione. Che se il motivo addotto è certo o verosimile, devesi conoscere, se il medesimo, p. e. una minaccia, abbia potuto indurre l' accusato con riguardo alla sua individualità ad una confessione falsa, oppure se sia atto ad ingenerare fondato dubbio sulla veracità della confessione.

Se la confessione non avea forza di prova completa, per non essere munita di tutti gli estremi del § 264, non era tuttavia credibile, e poteva servire di prova incompleta giusta il § 140 N. 1, la ritrattazione nel senso suddetto potrebbe toglierle la credibilità, e renderla quindi inefficace anche quale prova incompleta.

Quando la ritrattazione avvenga dopo la pubblicazione della sentenza, può servire quale motivo per la riassunzione del processo (*Rulf*), se anche la sentenza non è passata in giudicato. Ciò pell' espresso disposto dal Dispaccio Ministeriale 2 luglio 1856 N. 7521, pag. 712 del *Manuale*, ed a rettifica di quanto dice *Frühwald* al III sotto il § 267.

§ 268.

La prava intenzione, quale atto della volontà, non può essere verificato coi sensi, la sua sussistenza può esser dedotta sol-

Digitized by Google

tanto da altre circostanze di fatto. Quando rileviamo l'esternazione dell'attività di una persona, presupponiamo in essa lo stato naturale e sano come l'ordinario, e ci sentiamo quindi costretti, ad appoggiare quella attività ad una risoluzione quale causa, ed a riconoscere per conseguenza nella stessa una esternazione della volontà. Se vediamo l'uomo agire in questo o quel modo, noi crediamo in generale, ch' egli così voglia agire. È possibile anche il contrario, ma fino a tanto che non hassi alcun motivo per ammetterlo, possiamo secondo il corso naturale ed ordinario degli avvenimenti unicamente ritenere per vero, che l'agente abbia così voluto agire. Finchè dall'inquisizione non insorga qualche circostanza, la quale indichi, che l'accusato non volle ciò, che fece, il giudice lo riterrà convinto della prava intenzione.

Se però l' accusato nega la prava intenzione, può sostenere *a*) che il fatto fu da lui eseguito soltanto fisicamente, indipendentemente dal suo arbitrio e che per conseguenza non gli può essere imputato, ovvero *b*) che il fatto partì bensì dal suo arbitrio, ma che il male, che ne è seguito, è derivato senza volontà, mentre egli non se ne avea proposto alcuno, oppure uno minore. Nel primo caso *a)* devono essere indagati ed esaminati quei motivi, che giusta l' accusato gli hanno tolta la libertà d'agire. Se la sussistenza anche di un solo di tali motivi fosse pur unicamente verosimile, non si potrebbe ritenere provata la prava intenzione e conseguentemente nemmeno parlare di condanna. Nel secondo caso *b*, devono essere verificati que'motivi, i quali parlano per ciò che l'accusato voleva coll' azione da lui intrapresa effettuare qualche cosa diversa da quella, che è seguita. Questi motivi possono essere oggettivi, posti cioè nella qualità dell'azione, o soggettivi, che si fondano sull' eventuale ponderazione dell' azione da parte dell'accusato. Riguardo alla qualità dell' azione, questa può esser tale, che ne potesse bensì derivare il male seguito, senza che per altro ciò fosse verosimile per l' ordine naturale delle cose, p. e. A getta B a terra, e B rimane morto. In tal caso l' asserzione di A, di non aver voluto uccidere B, si presenta credibile, e non potrebbesi ritenere provata la prava intenzione di togliere la vita. Se il male è solita conseguenza dell' azione, si riterrà l' imputato

Digitized by Google

convinto della prava intenzione, qualora non risultino circostanze e rapporti speciali, che lascino luogo a riconoscere ragionevolmente una intenzione diversa, se p. e. A uccise B suo amico colla esplosione di un'arma da fuoco carica a palla, e risulta che C la caricò a sua insaputa. In questo caso può essere ammessa la scusa di aver voluto semplicemente impaurire l'amico col fingere l'esplosione. Lo stesso dicasi, se il male doveva necessariamente derivare dall'azione, ovvero, come si esprime la legge, se il male era insito all' azione medesima. Se l' espressione: *che il male fosse insito all' azione*, dovesse avere un significato diverso dalla susseguente: *che il male dovesse necessariamente derivarne*, la prima non sarebbe esatta, mentre il male non è posto nell' azione, ma deriva dalla stessa, si presenta quale conseguenza della medesima. La distinzione fra l' azione quale causa, ed il male quale effetto è di pratica importanza, imperocchè se il male fosse posto nella stessa azione, col volere dell' azione sarebbe congiunto il volere del male, entrambi questi concetti si confonderebbero. Al contrario se il male è soltanto la conseguenza necessaria o solita dell'azione, può sempre aver luogo una separazione della volontà dell'azione dalla volontà del male derivante dalla medesima. Può p. e. taluno proferire delle bestemmie contro Dio con consapevolezza, senza tuttavia commettere il crimine di perturbata religione, qualora cioè non avesse la richiesta pravità d' intenzione, lo che non sarebbe, se il male fosse posto già nelle stesse parole delle bestemmie. Anche nel caso che il male sia solita, ma non necessaria conseguenza dell' azione, la legge ammette, se pure il fatto è avvenuto repentinamente, che l' autore sia stato consapevole di tale conseguenza e la abbia quindi voluta. Questa conclusione non è però esatta, perchè l'azione in tal caso può avere diverse conseguenze, per cui non è certo, che l'autore, se eseguì il fatto repentinamente, le abbia prevedute tutte, e meno è poi certo ma soltanto verosimile, cha fra le molteplici conseguenze egli abbia voluto appunto la solita. Laonde il giudice esaminerà accuratamente le circostanze del singolo caso, e ponderera, se esse parlino per ritenere, che l' autore abbia pure voluto il male seguito. *Rulf*.

Digitized by Google

Allorquando alcuno ammette di aver acquistato oggetti, che furono riscontrati di furtiva provenienza, ma nega di aver saputo che quegli oggetti provenissero da un furto, lo si può considerare come confesso del fatto e negativo del dolo, e si può quindi stabilire la prova in suo confronto colle norme del § 268, ossia la scienza in lui che tali oggetti provenivano da un furto, non deve essere provata secondo le regole ordinarie di prova, ma può accertarsi anche con un cumulo di argomenti di convincimento a senso del detto paragrafo.

Decisione Appellatoria 29 novembre 1856 N. 2823 e della suprema Corte di giustizia 23 dicembre successivo N. 12665, 24 marzo 1857 N. 2622, 6 ottobre susseguente, e 14 aprile 1858 N. 35, 86, *Eco* N. 691, 700, 704, 784 e 813.

Lo stesso è a dirsi nei casi di prestazione di falso giuramento colla clausola: *per quanto ha scienza e memoria*, ove è necessaria la prova legale ordinaria del fatto, che sia stata giurata una circostanza falsa in fatto, e che l'incolpato abbia giurato, mentre invece quanto alla scienza e memoria, se negata, decide l'intimo convincimento del giudice, ammesso dal § 268.

Così ritenne anche la suprema Corte di giustizia nei giudicati 13 maggio 1852 N. 4023 e 18 luglio 1855 N. 6857, *Eco* N. 290 e 546, non però in quello 6 agosto 1856 N. 7491, *Eco* N. 640, dal quale furono in proposito tratte le seguenti tesi.

« Quando fu prestato un giuramento colla formola: *per quanto ho scienza e memoria*, perchè v'abbia spergiuro punibile, riesce decisiva la circostanza, che il giurante si ricordasse della sussistenza del fatto al momento del giuramento.

Quando l'accusato ammette la sussistenza del fatto da lui negato col suddetto giuramento, ma sostiene di non averne avuto scienza nè memoria all'atto del giuramento, non si può ritenerlo confesso del fatto e negativo del dolo, perchè il fatto è la scienza o memoria all'atto del giuramento, appunto da lui negato ».

L'opinione conforme a queste tesi fu sostenuta nell'*Eco* N. 634.

Se non che coi motivi del giudicato 6 agosto 1856 N. 7491

Digitized by Google

succitato, la suprema Corte concluse, non potersi avere il convincimento, che l'imputato abbia scientemente giurato il falso, ponderate tutte le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti a senso del § 260, lo che sommessamente sembra in sostanza tornare lo stesso, come se si fosse basata alla norma del § 268, mentre la scienza, o memoria, come la pravità d'intenzione, è cosa che non può provarsi direttamente senza la confessione. Essa è un fatto morale, per stabilire il quale fa d'uopo ricorrere ad argomenti razionali. Quindi ritenuta la verità del fatto col giuramento negato, e la conseguente falsità materiale del detto giuramento, se al contrario dalle preaccennate circostanze, astraendo dalle specie di prova del § 261, la Corte sullodata avesse dedotto la scienza, o memoria nel giurante della verità del fatto, pare che l' avrebbe condannato, e ciò non sarebbe seguito che per la ammissione, ossia confessione del fatto, e convincimento della prava intenzione.

L' antesposto principio vale eziandio negli altri casi, in cui l'incolpato confesso del fatto, si vale della discolpa dell'ignoranza sulla sussistenza del medesimo, come se avendo fatto uso in pubblico commercio di una bilancia scarsa, asserisce di non essere stato a cognizione del difetto della bilancia stessa.

Che se si mantiene intieramente negativo il giudice deve bensì ottenere l' intimo convincimento, che l'incolpato sia imputabile del reato, del quale è accusato, ma non è mestieri l' accennarlo nei motivi, perchè sta già contro l' imputato, la presunzione, che chiunque commette un' azione colpita dalla legge, l' abbia deliberatamente intrapresa, ed eseguita coll' intenzione di produrre quelle conseguenze, che effettivamente derivarono; per modo che soltanto allora deve dal giudice versarsi sulla prava intenzione, quando questa fosse posta in contingenza, o si conoscessero fatti, che interamente la escludono, ovvero che la rendono dubbia (*Eco* N. 683), oppure qualora si tratti di un attentato, e sia da stabilirsi il danno, che sarebbe derivato, se il crimine fosse stato consumato, come deducesi dai giudicati 29 gennaio 1858 del Tribunale di Venezia e 24 febbraio successivo N. 3677 di quell'Appello (*Eco* N. 797, 798). Siccome la prava intenzione costituisce parte

Digitized by Google

del fatto in genere (§ 66), per cui conoscendo del fatto, si deve conoscere anche della prava intenzione, e siccome per la conoscenza di questa non si può aver riguardo che alle circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti, così quantunque i suddetti giudicati non si riportino espressamente al § 268, dai medesimi giustamente fu tratta la seguente tesi:

La prova dell' estensione della pravità d' intenzione, quando l'imputato sia negativo, può stabilirsi con quei dati induttivi, annoverati dal § 268, pel caso che l'imputato sia confesso del fatto.

Una tale norma espressa era però necessaria soltanto pel caso che la prava intenzione venisse esclusa, conseguentemente quando l' imputato è confesso del fatto oggettivo, e negativo del dolo, perchè senza una tale norma potrebbesi ritenere, che la confessione fosse inscindibile e provasse anche la mancanza della pravità d' intenzione. Negato invece il fatto in genere nella sua totalità, il giudice deve conoscerne secondo le regole di prova positive quanto alla parte oggettiva, e rispetto alla parte soggettiva, pel sopradedotto, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso. —

Data la prova che il bambino morì per difetto della necessaria assistenza nel parto, la prova che l' ommissione sia avvenuta deliberatamente, si deduce dal complesso delle circostanze, a senso del § 268 del Regolamento di procedura penale, anche quando l'accusata sostenga che il bambino nacque morto.

Decisione della suprema Corte di giustizia del 17 marzo 1857 N. 1818, *Eco* N. 727.

§ 269.

IV. *Deposizione di testimoni.*

I requisiti per la forza di prova di una deposizione testimoniale si riferiscono alla capacità, ed alla volontà del testimonio, non che al tenore della deposizione. Con riguardo a queste qualità, che un testimonio deve avere, per essere degno di fede, si distinguono tre classi di testimoni, *meritevoli di fede*

Digitized by Google

(classici, irrefragabili), *assolutamente inabili*, e *viziosi* (sospetti). *Meritevoli di fede* (§ 695 della Legge penale sulle contravvenzioni di finanza) è quel testimonio, contro la cui capacità della osservazione e la volontà di dire la verità non sussiste alcun motivo di dubbio. *Assolutamente inabile* (§ 696 della Legge precitata) è quel testimonio, nel quale pe' suoi rapporti non può presumersi la capacità dell' osservazione, od è esclusa la capacità di testimonio per legge, mentre sussistono fondati motivi per non ritenere in lui la volontà di deporre la verità. *Vizioso* finalmente è colui, contro il quale sussistono dei motivi di dubbio, che voglia e possa dire la pura verità. Il testimonio assolutamente inabile non può essere preso in considerezione nel calcolo della prova; può essere bensì assunto, per ottenere eventuali schiarimenti, ma per la prova non può la sua deposizione servire. Dei testimoni viziosi non puossi dire con certezza, che essi non deporranno la verità, ma siccome sussistono dei motivi di dubbio in proposito, così devono questi nel singolo caso esser tolti, quando si voglia attribuire piena fede alle loro deposizioni. Viziosi in particolare risultano quei testimoni, dal cui noto carattere, o maniera di pensare, ovvero di agire emerge il dubbio, che essi non vogliano dire la verità. Questo sarà il caso nominatamente presso quei testimoni, dei quali sono dimostrate azioni immorali tali da far divedere grande leggerezza od indifferenza pegli altrui diritti o mancanza di rispetto alla verità. In tali casi soltanto la più accurata osservazione di tutti i rapporti e di tutta l' individualità del testimonio può guidare il giudice e tenerlo lontano da una decisione precipitata. Se uno inimico dell' accusato depone a di lui favore, cadde di regola il motivo di dubbio; soltanto il giudice dovrà esaminare esattamente la circostanza della sussistenza ed il motivo dell'inimicizia, poichè in tal caso può sorgere invece il dubbio, che la inimicizia sia simulata, e serva unicamente per coprire un concerto fra l'accusato ed il testimonio. Inimicizia contro il danneggiato rende il testimonio sospetto, quando deponga contro esso danneggiato, ed in pari tempo sia amico dell' accusato. La relazione d'amicizia, che poggi sopra una base morale, non

Digitized by Google

tratterrà il testimonio, di dire la verità, se anche ciò avesse a riescire di danno ad un altro. Fondato sospetto sorgerà invece da quel rapporto, che è precursore di consanguineità od affinità, o che dipende da uno scopo illecito.

Riguardo al tenore della deposizione, per essere questa degna di fede non occorre, che sia confermata da altre verificazioni, come nel caso della prova mediante deposizioni di correi, § 271 lett. *c*), basta che concordi cogli altri dati in guisa che non risulti alcuna contraddizione rispetto a circostanze essenziali, cioè tali, che sono influenti per la decisione nel merito.

Testimoni, che asseriscono qualche cosa, non sono da preferirsi a quelli, che la negano, che la escludono, i quali devono essere per altro ben distinti da coloro che depongono di nulla sapere. *Rulf.*

Il Tribunale d'Appello veneto ammise la massima, che a costituire la prova di un fatto mediante deposizioni testimoniali basti la concordia del deposto, sebbene scompagnata dalla contestualità dei testimoni.

Il Dottor L. G., *Eco* N. 710, accettava di preferenza il principio contrario, ammesso dal Tribunale provinciale di Verona, mentre per essere pienamente tranquillo sulla sussistenza di un fatto, deve il giudice rilevare se due testimoni rispetto al fatto in questione si sieno trovati o meno in tale condizione da poter indurre, colla concordia del loro deposto, il pieno convincimento sul fatto asserito, lo che non può aver luogo, se non quando amendue i testimoni si trovarono presenti al fatto, che depongono; altrimenti sebbene concordemente testificano la stessa cosa, non testificano però lo stesso fatto, ma due fatti distinti nel tempo.

Se non che il § 269 richiede non la contemporaneità, ma soltanto la concordia dei due testimoni sulla circostanza da provarsi, la quale, comunque separata di tempo, può essere tuttavia identica riguardo agli altri elementi più essenziali, che la costituiscono.

Per ritenere pienamente provata la detta circostanza, non si deve aver però riguardo unicamente alle deposizioni dei due te-

Digitized by Google

stimoni, ma a tutte le altre risultanze. E di fatti l'Appello accolse la prova, perchè nel caso concreto era avvalorata da alcuni dati, che si accordavano con quelle deposizioni, senza che d' altronde vi ostasse alcuno dei motivi del § 260.

A sostegno della massima adottata dall'Appello può valere anche la seguente sua decisione 2 settembre 1857 N. 16934, confermata dalla suprema Corte di giustizia nel 13 ottobre successivo sotto il N. 10549, *Eco* N. 760, sulla preponderanza di deposizioni testimoniali opposte.

In un processo per furto criminoso, parte attentato e parte consumato, in cui il Tribunale provinciale di Udine sciolse dall'accusa Domenico colla sentenza 4 agosto 1857 N. 5211 per insufficienza di prove, l'Appello invece lo condannò ad anni sei di duro carcere. In base al giurato deposto di due testimoni di vista era stato condannato il correo negativo Giuseppe. Domenico aveva invece adotti in prova dell' *alibi* molti testimoni, in parte suoi parenti, non che un contratto di compera di legna, coll'egual data del giorno del furto, il 25 aprile p. p. Ma risultò che i testimoni della difesa attestavano del suo *alibi* e dell'essere stato in ispecie il Domenico a letto nel giorno del contratto, riferibilmente al di del contratto stesso, e che egli poi aveva fatto scrivere il contratto qualche dì dopo, facendovi apporre la data del 25, come giorno da lui ricordato meglio che dagli altri interessati, i quali facevano dubitare che il contratto fosse avvenuto invece nel 26 aprile. Questo giudicato serve a corroborare un' antica teoria e pratica che i testimoni non si numerano, ma si pesano, e che quindi due soli testimoni possono provare una circostanza, ancorchè contraddetta da molti altri testimoni, se risulti fondato che questi non meritano fede o come sospetti di non voler dire il vero o per essere in errore.

§ 270.

Per accennare tutte le opinioni comparse nella letteratura sopra il vero significato della prima disposizione al N. 1 di questo paragrafo, che tratta della prova dell'indole del fatto con la de-

Digitized by Google

posizione del danneggiato, si riporta anche quella di *Biach* dall'*Eco* N. 790. Egli è d'avviso, che con la sola deposizione del danneggiato, nel senso di detta disposizione, non possa stabilirsi il fatto in genere oggettivo, nè il soggettivo, ossia nè la prova del reato, nè quella del reo, ma solo la prova della qualità del fatto, cioè di quelle circostanze, che inducono una maggiore sanzione penale riguardo all'azione punibile, che deve essere altrimenti accertata. —

Riguardo all'interpretazione della stessa disposizione *Rulf* conviene invece nell'opinione di *Mages* e *Kitka*, *Manuale* pag. 702 e 705, spiegandola come segue.

La disposizione del N. 1 del § 270 parla manifestamente di due diversi oggetti della prova. Prima parla della prova dell'indole del fatto per sè, astraendo interamente dall'autore, mentre dell'imputato e della prova di reità da stabilirsi contro di lui parla più tardi, cioè nel secondo punto del N. 1, oltre che nel N. 2. La prova dell'indole del fatto, astraendo dalla prova della reità, in mancanza di altri mezzi, viene stabilita con la deposizione di colui, contro il quale fu commesso il reato. Per indole del fatto è poi da intendersi l'intero fatto concreto con tutte le sue qualità, non si può parlare di una prova particolare del fatto e di una prova della sua indole, giacchè il fatto concreto non può esser diviso dalla sua indole, come non può una cosa esser divisa dai propri contrassegni. L'indole del fatto è dunque il fatto stesso con tutti i suoi contrassegni, quindi il modo, la forma e le circostanze, in cui avvenne. Con la deposizione del danneggiato può essere provato tutto il fatto in genere oggettivo. Laonde tale deposizione costituisce la prova legale, che in genere fu commesso un fatto oggettivo, il quale si presenta come punibile (senza riguardo se lo abbia commesso A o B), e prova di qual'indole questo fatto sia, perciò nominatamente eziandio, se esso porti in sè i contrassegni di un crimine o di un altro reato. Conseguentemente in mancanza di altre prove la deposizione di A proverà, che egli fu assalito in un bosco da un uomo, che questi gli pose la pistola al petto e gli tolse la borsa con 10 luigi d'oro; ma la

Digitized by Google

deposizione di A per sè sola non prova, che B sia l'autore, se anche A ebbe a riconoscerlo per l'aggressore. Però la disposizione legale, che la prova del fatto venga stabilita unicamente con la deposizione del danneggiato, è di grande importanza pratica eziandio pel riconvincimento dell' imputato. Se cioè si tratta del di lui riconvincimento per concorso d'indizii, con la deposizione del danneggiato può essere stabilito il primo requisito per questa specie di riconvincimento, con detta deposizione può essere provato legalmente il fatto con tutte le circostanze, che ne costituiscono la punibilità. Se dunque p. e. il danneggiato depone, che gli furono tolti 20 fior. da luogo chiuso, qualora sussistano i requisiti determinati dal N. 2 e 3 del § 279 pel riconvincimento dell'imputato mediante il concorso d' indizii, dovrebbesi ritenere l'imputato convinto del crimine di furto. —

La legge nel N. 1 del § 270 non tratta però soltanto della prova dell' indole del fatto con la deposizione del danneggiato, ma anche della prova della reità mediante la stessa. Intorno a ciò la legge stabilisce qual regola, che in base alla sola deposizione del danneggiato non può decidersi la questione « se e quale azione punibile siasi commessa dall' imputato ». Se dunque p. e. il danneggiato depone, che gli furono sottratti 20 fior. da luogo chiuso, e 2 testimoni concordi confermano la circostanza, che A abbia tolti i 20 fior., senza poter per altro attestare, se l' oggetto tolto fosse o meno rinchiuso, A non potrebbe essere condannato per crimine di furto, mentre i testimoni confermano soltanto la contravvenzione di furto, la deposizione del danneggiato non può però stabilire contro l'imputato la prova della circostanza, che qualifica il fatto a crimine, mentre con la sola deposizione del danneggiato non può sciogliersi la questione, quale azione punibile, se quindi il crimine o la contravvenzione di furto siasi commessa dall'imputato. Anzi in tal caso nemmeno la prova dell'indole del fatto appare stabilita con la sola deposizione del danneggiato, dappoichè questo sarebbe il caso unicamente alloraquando mancassero su tale indole altri mezzi di prova, nell'indicato però sulla esecuzione del fatto e per conseguenza sulla sua indole depongono due testimoni. Laonde la deposizione del danneggiato

Digitized by Google

di regola contro l'imputato non stabilisce alcuna prova completa, ad eccezione dei seguenti due casi:

a) Riguardo a singole circostanze aggravanti il fatto in confronto dell' imputato confesso o convinto del reato;

b) L'importare del danno recato col fatto, in denaro contante od altri oggetti stimabili, può ritenersi provato legalmente colla testimonianza del danneggiato o di colui, nella custodia del quale trovavasi la cosa, sulla quale il danno avvenne, ancorchè ne segua il risarcimento o la soddisfazione. Se dunque il danneggiato depone, che gli furono tolti 30 fior., il furto quindi si qualifica a crimine pell' importo, l' accusato all' incontro confessa, di aver sottratto soltanto 10 fior., l' ultimo può tuttavia essere dichiarato reo del crimine di furto in base alla sola deposizione del danneggiato. In questo caso di base alla sola deposizione del danneggiato viene decisa la questione « quale azione punibile, se cioè un crimine od una contravvenzione, siasi commessa dall' imputato », imperocchè sotto il N. 1 di questo paragrafo viene determinato, che soltanto ad eccezione del caso previsto al N. 2 non possa decidersi la indicata questione in base alla sola deposizione del danneggiato. Non senza ragione osserva *Kitka*, che la disposizione al N. 2 può in singoli casi condurre ad un rigore eccessivo contro l' imputato, mentre se p. e. A confessa, di aver tolto soltanto 2 fior., viene nullameno riconvinto del crimine con la sola deposizione del danneggiato, tostochè questi deponga, che gli furono sottratti 400 fior. Secondo *Kitka* la legge dovrebbe essere stata invece concepita in modo, che la deposizione del danneggiato sul danno stabilisca prova completa contro l' imputato soltanto allorquando questi fosse confesso o convinto del reato quale crimine. Diversa sarebbe la cosa, se l' accusato confessasse tutto il furto imputatogli, p. e. di aver tolto l'orologio d'oro, per conseguenza un oggetto stimabile, comunque volesse limitarne il valore giurato di fior. 50 a soli 20. In questo caso l' accusato è confesso di tutto il fatto, non lo nega, si oppone soltanto alla deposizione del danneggiato o dei periti, che l'orologio sia del valore di 50 fior. Qualora non insorga alcun motivo di dubbio riguardo alla deposizione del danneggiato, o dei periti, devesi la

Digitized by Google

medesima ritenere per vera, benchè il furto si elevi a crimine soltanto per la stessa.

Alla disposizione del N. 4 del § 270 appartiene in particolare la questione « se l' accusato, che viene imputato, di aver ripetuto tre volte un reato, e confessa una delle tre ripetizioni, possa ritenersi convinto anche delle due altre colle deposizioni di due testimoni isolati ». Se l' azione confessata dall' accusato fosse confermata da un terzo testimonio, e quindi si avessero tre singoli testimoni, non v'ha dubbio, che la questione dovrebbe esser decisa affermativamente, altrimenti in via negativa, dappoichè il § 270 stabilisce delle eccezioni dalla regola, che la prova per testimoni può essere raggiunta soltanto mediante la concorde deposizione di due testimoni, le eccezioni non possono però essere estese a casi, che non sono compresi nell'eccezione. Anche il reato già provato non può essere ulteriormente preso a calcolo per la prova degli altri, restano quindi soltanto le altre due azioni, riguardo alle quali poi non è stabilita la prova a seconda del § 270. Donde consegue, che eziandio nel caso, che p. e. due testimoni confermassero un furto, ed un terzo testimonio singolo un secondo furto, l' accusato potrebbesi ritenere convinto soltanto del primo e non anche del secondo furto, perchè appunto la prova completa rispetto al primo furto non può essere ulteriormente valutata per lo scioglimento della questione sulla prova del secondo furto. *Rulf.*

Quando non v'ha contraria asserzione da parte dell'imputato la deposizione del danneggiato prova il fatto, l' ammontare del danno, e la circostanza del luogo chiuso, anche se unicamente per questa il fatto si qualifichi in crimine.

Decisione della suprema Corte di giustizia 2 ottobre 1855 N. 9760, *Eco* N. 651. —

Nei furti criminosi devesi, quanto all'economia della prova, accuratamente distinguere tra l'azione furtiva colle relative circostanze congiuntevi, senza delle quali non può sussistere, e le circostanze speciali e distinte, le quali hanno influenza a qualificare

Digitized by Google

l'azione furtiva, ad elevarla, cioè, a crimine od assoggettarla alla maggiore sanzione, a seconda dei casi.

L'azione furtiva in sè medesima può essere provata colla sola deposizione del danneggiato, giusta la prima parte del § 270 N. 1 del Regolamento penale, e quanto alle circostanze speciali qualificative vale la seconda parte del paragrafo stesso, sicchè la deposizione del danneggiato non basta a far piena prova del fatto in genere.

Decisione dell' Appello lombardo 16 aprile 1857, confermata dalla suprema Corte di giustizia nel 26 maggio successivo sotto il N. 5127. —

Le esposte decisioni pugnano fra loro, in quanto che con la prima e non con la seconda fu ritenuto, che la sola deposizione del danneggiato basti a provare quelle speciali circostanze del fatto, dalle quali si dedurrebbe la qualifica di esso a crimine. La prima è conforme ad altre decisioni citate nel *Manuale* pag. 704, alla opinione di *Rulf* e degli altri, che nella stessa convengono, la seconda sembra però consona alla lettera della legge e più ancora all' intenzione del legislatore. Di fatti nel § 270 N. 1 è detto, che in base alla sola deposizione del danneggiato non può decidersi la questione « *se e quale azione punibile sia stata commessa dall' imputato* », cioè la questione sulla qualifica del reato, ad eccezione del caso previsto al N. 2 relativamente all' importo del danno. Sarebbe poi contrario, come osservava il sullodato Appello, alle più comuni teorie penali e pericoloso l'abbandonarsi in genere per la qualifica di crimine alla deposizione di un solo testimonio, per quanto potesse essere irrefragabile.

Gazzetta dei Tribunali di Milano anno VII N. 115-116, *Eco* N. 748. —

Nel suo primo esame innanzi al giudice istruttore, in conferma della denunzia scritta, il danneggiato valutava gli effetti rubatigli, in un importo, per cui soltanto l'azione si qualificava a crimine. In un posteriore, all'incontro, dichiarò che ne risentiva un danno minore, in una cifra, la quale riduceva il fatto a sola con-

Digitized by Google

travvenzione, e aggiunse che con tale importo si chiamava tacito e contento d'ogni relativa pretesa.

L' Appello ordinò una stima a mezzo di esperti, onde conoscere il preciso ammontare, in base al § 270, 2), Regolamento di procedura penale; perchè il danneggiato può soltanto condonare quanto gli spetterebbe a titolo d'indennizzo, limitando gli effetti puramente al diritto privato.

Decisione di II Istanza 12 maggio 1856 N. 1141, *Eco* N. 657.

§ 271.

Rulf nota contro l' osservazione di *Frühwald* sotto il N. 4 di questo § 271, pag. 375 del *Manuale*, che tanto nel caso del complotto, quanto in altri di correità, ogni imputato negativo non può essere convinto mediante la deposizione dei correi che rispetto al reato insieme commesso, senza però differenza se egli sia stato l'autore morale o materiale del fatto, ovvero qual parte abbia preso all' esecuzione del medesimo, bastando che vi abbia pur esso cooperato in uno dei modi determinati dal § 5 del Cod. pen. — Un conforme articolo di *Rulf* sulla prova mediante deposizioni di correi veggasi nell' *Eco* N. 817. —

Perchè v' abbia la prova per mezzo di correi, si richiede ch' essi siano confessi dello stesso reato; non bastano quindi le loro imputazioni, quando essi vengono solo riconvinti del fatto.

Decisione della suprema Corte di giustizia 13 novembre 1855 N. 10758, *Eco* N. 649. —

Per la prova mediante la deposizione di più correi si richiede, a senso del § 271 lett. *b*, che essi siano pienamente concordi sopra particolari circostanze aventi connessione col comune reato e che non potevano da loro prevedersi prima di essere sentiti; un tale requisito non havvi quando l'interrogatorio dei correi sia seguito alla comune presenza, e perciò è debito del presidente del dibattimento l' allontanare un correo durante l'esame dell'altro.

Decisione della Corte sullodata 28 ottobre 1856 N. 10437, *Eco* N. 682. —

Digitized by Google

La disposizione del § 269 lett. *g* sulla forza probatoria delle deposizioni testimoniali, soltanto prelette al dibattimento, non è estendibile alla deposizione del correo confesso, e quindi la lettura di questa al dibattimento non può supplire al requisito indispensabilmente richiesto dal § 271, ch' essa sia stata ripetuta nel dibattimento in faccia all' imputato, per costituire una prova incompleta.

Decisione dell' Appello veneto 16 settembre 1856 N. 17887, *Eco* N. 654. —

Il Tribunale di Vicenza e l' Appello veneto con rispettive sentenze 9 settembre e 14 ottobre 1856 N. 19607 ritennero che la deposizione del complice confesso, munita di tutti i requisiti del § 271, sia equipollente all' imputazione del correo confesso, e basti quindi a provare l' indizio, che viene da essa a risultare.

La Redazione dell' *Eco* N. 670, nel riportare le dette sentenze dal *Giornale di giurisprudenza pratica*, anno IX N. 23, non conveniva nell' esposta opinione, osservando che siccome la deposizione del complice è tanto affine a quella del correo confesso, se il legislatore avesse voluto considerarla come atta a costituire una prova incompleta, ne avrebbe fatto cenno al § 140 N. 5, ove parlava della deposizione del correo confesso, e che se quindi non ne parlò, è segno che la volle esclusa; non essendo poi la responsabilità del complice pari a quella del correo.

A cui soggiungeva la *Gerichtszeitung* (*Eco* N. 682), che il complice non si rende reo dello stesso crimine del reo principale, ma di un crimine speciale (§ 6 del Cod. pen.) e quindi non può essere posto sopra una medesima linea col correo.

Con questo principio pare combini anche la decisione della suprema Corte di giustizia 13 gennaio 1857 N. 230, riferita al § 140 N. 5 retro, dalla quale deducesi, dovere la deposizione di un imputato confesso, acciò possa servire di prova in confronto di un altro negativo, riferirsi almeno ad atti più remoti fra quelli ma sempre fra quelli, di cui è menzione nel § 5 del Codice penale. —

Digitized by Google

Bensì la deposizione di due complici è sufficiente a provare una circostanza di fatto, ossia un indizio propriamente detto.

Decisione della Corte sullodata 14 aprile 1858, *Eco* N. 813.

Il crimine di abuso del potere d'Uffizio può commettersi anche con ommissioni, cioè col non esercitare le funzioni del proprio Uffizio. — Havvi la contravvenzione di seduzione a detto abuso, anche quando non vi fu propriamente seduzione, ma venne solo accettata l'offerta fatta dall'impiegato di abusare del proprio potere d'Uffizio. — Quindi le deposizioni di quelli, che accettarono tale offerta, vanno considerate come deposizioni di correi confessi, non richiedendo il § 171, Regolamento penale, che il fatto venga ugualmente qualificato tanto in confronto dell'accusato, quanto dei deponenti.

Decisione dell'Appello veneto 30 luglio 1857 N. 14024, *Eco* N. 737. —

La deposizione del falso testimonio vale contro colui, che brigò la falsa testimonianza quale prova incompleta a senso del § 271, trattandosi in essenzialità della stessa azione punibile.

Decisione 28 settembre 1857 del Tribunale provinciale di Venezia, *Eco* N. 749. —

Il Tribunale provinciale in Padova con sentenza 21 settembre 1857 N. 7502, confermata dall'Appellatoria 18 novembre successivo N. 21502, ritenne che l'imputazione del correo confesso del fatto, comunque negativo del dolo, avente del resto tutti i requisiti del § 271, costituisca la prova incompleta del § 140 N. 5, giacchè la legge a detti paragrafi non fa distinzione fra il correo confesso del fatto e della prava intenzione, e quello confesso solamente del fatto materiale. Si può aggiungere, che la legge considera il correo confesso (§§ 261 IV e 271 lett. *a*) quale testimonio, e che questi depone su circostanze di fatto e non sull'elemento morale della prava intenzione. Se esponesse di avere il convincimento del dolo nella persona, cui riflette la sua deposizione, non tratterebbesi più in questa parte di una prova testi-

Digitized by Google

moniale, la quale per legge deve contenere il fatto, e deve fondarsi sulle percezioni proprie del testimonio (§ 269 lett. *c*): tratterebbesi invece di una trasmissione di convincimento, di un giudizio, nel qual caso il testimonio non deporrebbe direttamente sopra un fatto fondandosi su percezioni proprie, ma argomenterebbe, lo che è espressamente vietato (§ 269 lett. *c*). La sua deposizione non può cadere sull' intenzione altrui, cosa interna, ma soltanto sopra quei fatti materiali, con cui quella viene esternata, od almeno la fanno conoscere, in ogni evento sempre su fatti. Quindi al pari della deposizione del testimonio, § 269, quella del correo rispetto ai terzi serve a provare direttamente il fatto e non l' intenzione; e per conseguenza l' incolpazione di aver compartecipato al fatto, senza riguardo all'intenzione, forma la semipiena prova suindicata.

In questi sensi pare debba esser intesa anche la decisione 13 novembre 1855 N. 10758, esposta al principio di questo § 271.—

Il correo nel crimine di furto non è più tale, dacchè per aver risarcito il danno fu applicato a suo riguardo il § 187 del Cod. pen.; e quindi l' incolpazione diretta di lui, che accusa un terzo di correità nello stesso crimine, non può aversi come specie incompleta di prova a sensi del § 140 del Reg. di proc. pen., nè quale testimonianza munita dei requisiti del § 269, e neppure è sufficiente a costituire la prova del § 268 in confronto dell'imputato confesso del fatto e negativo del dolo.

Decisione dell'Appello veneto 14 maggio 1857, *Eco* N. 818.

La deposizione di coloro, a cui però si applica il disposto del § 187 del Cod. pen., dee aversi per quella di veri correi, e quindi applicarsi al caso il disposto dal § 271 del Regolamento di proc. pen.

Decisione dell'Appello sullodato 8 giugno 1858 N. 10961, *Eco* N. 828.

Questa decisione è diametralmente opposta alla premessa, sembra però la giusta, mentre in fatto le persone contemplate presero realmente parte al furto, ed il favore loro accordato non

Digitized by Google

può estendersi ai terzi, in analogia pure alle disposizioni dell'ultimo capoverso del § 5, e della lett. *a* del § 186 del Codice penale. —

Quanto valga l'incolpazione di un correo impubere e la deposizione di chi colto sul fatto dell'appicato incendio, dichiara di averlo eseguito per incarico del proprietario, veggasi al § 140 N. 5 retro.

§ 272.

V. *Documenti.*

La prova per documenti, vale a dire mediante scritti, coi quali viene confermata una circostanza di fatto, nella procedura penale non è per sè sussistente, ma appartiene sempre ad una delle altre specie di prova.

a) Il documento può cioè comparire siccome l'*oggetto*, al quale o col quale fu commesso il reato, p. e. un documento contraffatto o falsificato, un libello ingiurioso, ovvero un eccitamento per iscritto ad un crimine o delitto. In questo caso il documento costituisce tutto o parte del fatto in genere del reato, e la prova ne viene stabilita mediante l'ispezione del documento, dunque a mezzo dell'ispezione giudiziale coll'intervento o meno di periti.

b) Il documento può contenere una *confessione* dell'imputato oppure una *testimonianza* di una azione punibile commessa da un altro, e deve quindi essere giudicato secondo i principii sopra la confessione e le testimonianze.

c) Il documento può finalmente comprendere anche *circostanze di fatto*, dalle quali si deduce la sussistenza di una azione punibile o la reità dell'imputato, p. e. un carteggio sospetto, ed in questo caso può il documento servire a formare la prova composta.

Nel presente paragrafo trattasi del caso, nel quale il documento o scritto contiene in sè il fatto in genere di un reato, o singoli elementi del medesimo, ove adunque la prova del fatto in genere viene stabilita mediante l'ispezione da parte del giudice o

Digitized by Google

di periti. La dizione del paragrafo non è però del tutto esatta. Poichè il documento non stabilisce la prova legale del fatto in genere, nemmeno quindi può valere come tale, esso comprende piuttosto il fatto in genere o soltanto una parte dello stesso. Così gli esempi dalla legge enumerati di un libello ingiurioso, di un punibile eccitamento per iscritto ad un crimine o delitto, non costituiscono tutto il fatto in genere di una azione punibile, chè a ciò appartiene eziandio la divulgazione del libello, o la consegna dell' eccitamento all' eccitato. In oltre non devesi lasciar passare inosservato, perchè la prova del fatto in genere del reato mediante il documento deve dipendere dalla prova della reità, perchè il documento « deve valere come prova legale del fatto costituente il reato soltanto qualora sia stabilita la prova, che deriva dall' imputato », mentre se il documento contiene il reato, coll' ispezione del medesimo viene stabilita la prova del fatto in genere, senza riguardo da chi derivi, se taluno sia già imputato dell' azione punibile o meno. *Rulf.*

§ 273.

Il documento può contenere la confessione di aver commesso una determinata azione punibile. Questa confessione può essere espressa o tacita, p. e. taluno dichiara, dopo che fu imputato di un crimine, di essere punito abbastanza col suo rimorso. La confessione scritta (stragiudiziale) espressa costituisce la prova incompleta del § 140 N. 1, se è meritevole di fede; la tacita all'incontro, che viene dedotta da altre circostanze, non può valere che quale indizio remoto. Lo stesso dicasi della testimonianza scritta, in quanto sia privata, si tratti cioè di un documento privato, mentre la legge al § 142 dichiara indizi soltanto remoti anche le imputazioni o cenni a taluno in iscritti di tali, che non possano assumersi in esame. *Rulf.*

Digitized by Google

§ 274.

Per genuinità del documento s' intende la circostanza, che esso realmente così, come si presenta, derivi da chi ne viene nominato o indicato quale estensore. La prova della genuinità può essere stabilita

a) con la ricognizione di chi è nominato o indicato quale estensore. Siccome una tale ricognizione contiene una confessione, così deve aver luogo giudizialmente, per aver forza di prova completa; una ricognizione stragiudiziale non potrebbe produrre che la verosimiglianza, non però la certezza della genuinità.

b) A mezzo di testimoni, i quali furono presenti alla estesa del documento, lo abbiano sottoscritto o meno.

c) Mediante comparazione dei caratteri, riguardo alla quale vegga si il § 96. *Rulf.*

§ 275.

Ordinanza del Ministero della giustizia del 7 dicembre 1856 N. 225 Puntata LV del Boll. gen., N. 220 Puntata XV parte I del prov., risguardante la parificazione a pubblici documenti di quelli eretti dalle Direzioni provinciali delle pubbliche costruzioni nel Regno lombardo-veneto e dalla Direzione lombardo-veneta per la costruzione delle ferrovie.

« Allo scopo di ottenere che gli Uffici ipotecari nel Regno lombardo veneto abbiano a procedere uniformemente, il Ministero della giustizia trova di dichiarare, che i documenti eretti dalle Direzioni provinciali delle pubbliche costruzioni nel Regno lombardo-veneto e dalla Direzione lombardo-veneta per la costruzione delle ferrovie nella sfera delle loro attribuzioni ed anche i contratti dalle medesime stipulati con persone private in affari di costruzioni, si abbiano a parificare ai pubblici documenti, e che i medesimi, qualora siano muniti della sottoscrizione chiaramente leggibile del capo d' Ufficio e del suggello d' Ufficio, possano essere iscritti nei libri ipotecari senza che occorra di far

Digitized by Google

autenticare le sottoscrizioni col mezzo del giudice o di un notaio. »

I Viglietti del Monte di Pietà devono considerarsi come documenti pubblici.

Decisione dell' Appello veneto 5 novembre 1856 N. 20561, *Eco* N. 694. —

All' incontro i libretti della Cassa di Risparmio sono stati dichiarati documenti privati dall' Appello lombardo con decisione 6 febbraio 1857 N. 2013 A, *Gazzetta dei Tribunali* di Milano anno VII, N. 136-137, *Eco* N. 766.

§ 277.

Affinchè nel calcolo della prova si possa aver riguardo ad un documento in generale, sia pubblico o privato, esso deve avere i seguenti requisiti:

I. Rispetto alla sua forma deve

a) esistere negli atti in originale, perchè con una semplice copia non è possibile di giudicare sulla vera qualità del documento, nella copia possono facilmente essere stati introdotti degli errori, nè è presumibile che l'estensore del documento si dichiari sulla genuinità del medesimo in base ad una semplice copia. Lo stesso deve di regola valere anche per le copie concordate d' Ufficio, per conseguenza anche queste di regola non meritano la stessa fede che l' originale.

b) Il documento deve essere completo. Se quindi ne sono stracciate delle parti, che non possono essere presentate, ovvero se un documento con un altro, che non viene offerto, sta in una tale connessione, che il vero senso del medesimo possa dedursi unicamente mediante il confronto coll' altro, il documento non può avere alcuna forza di prova, mentre dovrebbesi temere, che un significato erroneo venisse posto a base della decisione.

c) Il documento non deve portare alcun segno esterno di contraffazione, falsificazione, o di altre mancanze, p. e. raschiature o tracce di cangiamenti.

II. Relativamente al tenore deve il documento

Digitized by Google

a) essere concepito sì chiaramente, da esserne riconosciuto con sicurezza il significato, se forse dall'indeterminazione od ambiguità del documento non insorge appunto un indizio, come p. e. succede di un documento di credito rispetto al delitto di usura (§ 139 D 1), del carteggio di tenore sospetto riguardo al crimine di alto tradimento (§ 139 A 1).

b) Il documento non deve contenere alcuna contraddizione, inquantochè mediante la sussistenza della medesima viene resa frustranea la possibilità di riconoscere ciò, che il documento deve realmente esprimere.

c) Il documento deve essere genuino. *Rulf.*

§§ 278-279.

VI. *Prova composta:*

a) *coincidenza di più specie incomplete di prova,*

b) *concorso di indizii.*

Per prova composta nella scienza s' intende la coincidenza di prove diverse, le une indipendenti dalle altre, singolarmente incomplete, della sussistenza o non sussistenza di una data circostanza. Essa comprende in sè due casi:

a) la coincidenza di diverse specie di prove dirette incomplete, p. e. di una testimonianza pienamente degna di fede e di una confessione stragiudiziale,

b) la coincidenza di una prova diretta incompleta con indizii. La nostra legge prende però le parole « prova composta » in un senso più esteso, comprendendovi due specie di prova, cioè

a) la prova composta mediante la coincidenza di più specie incomplete di prova, di cui tratta il § 278, e

b) la prova composta mediante il concorso d'indizii, ossia la prova per indizii, su cui versa il § 279. *Rulf.* —

Sulla prova del fatto in confronto di un imputato negativo, specialmente quando v'abbia la deposizione di un correo confesso oppure quando si tratti di crimini, che non lasciano tracce, *Eco* N. 717.

Digitized by Google

La prova del fatto richiesta dal § 279 può essere accertata colle specie complete di prova, o con due incomplete a senso del § 278.

A *Rulf* sembra però, che la regola del detto § 278 deva soffrire una eccezione quando la specie incompleta di prova consiste nella deposizione di un correo confesso (§ 140 N. 5 e 6). In questo caso egli la vorrebbe sufficiente per stabilire la prova del fatto anche in confronto dell' imputato, che nega la correità, e perciò nel caso stesso la prova del fatto verrebbe a suo avviso stabilita con una sola delle specie incomplete di prova annoverate dal § 140. In fatti, così egli ragiona, per mezzo della confessione viene provato tanto il fatto, quanto la reità di colui, che confessa ; ma quando il fatto sia una volta provato, esso non può essere nuovamente posto in questione, nè può richiedersene una seconda prova. Quindi se un correo è confesso, colla sua confessione è stabilita la prova del fatto non solo in confronto di lui, ma anche in confronto di tutti gli altri correi negativi, e perciò, qualora vi abbiano gli altri requisiti del § 279 N. 2 e 3, essi potranno riguardarsi riconvinti per mezzo del concorso d' indizii. Anche in questo caso non si tratta propriamente di una specie incompleta di prova, ma la prova del fatto viene stabilita con una prova completa, cioè con la confessione di un accusato, la quale, per la natura delle cose, non deve valere soltanto contro di lui, ma altresì contro qualunque altro correo.

Se non che la confessione, munita di tutti gli estremi di legge, pell'espresso disposto dal principio del § 264, può servire di prova legale *a carico* dell' imputato confesso. *Inclusio unius est exclusio alterius.* Non può quindi servire di prova completa in confronto di altri sotto alcun rapporto, nè riguardo al fatto cioè, nè rispetto alla reità. Pei coimputati la legge la considera espressamente quale deposizione di un correo, quale prova incompleta, § 140 N. 5, 6, §§ 271 e 278. Questo non può per conseguenza soffrire la eccezione suindicata.

Laonde pare che la prova del fatto in confronto di un imputato negativo non possa raggiungersi con la sola deposizione di un correo confesso, ma si richieda all' uopo altro elemento di prova.

Digitized by Google

Indi *Rulf* combatte giustamente l' opinione del dottor Indemauer, inserita nel § 658 dell' *Eco*, vale a dire che la prova del fatto possa costruirsi anche col concorso d' indizii, e nominatamente di quelli contenuti nei §§ 138 e 139, dappoichè fra gl'indizii al § 278 designa soltanto le specie incomplete del § 140 come quelle, per mezzo delle quali può stabilirsi detta prova, e secondo il chiaro tenore del § 279 deve essere provato prima che v' abbia un fatto punibile, perchè si possa parlare di prova per concorso d' indizii.

Questa massima fu già adottata dalla suprema Corte di giustizia con le decisioni citate nel *Manuale* alla pag. 706, e successivamente con quella 18 novembre 1856 N. 10413, *Gazzetta dei Tribunali* di Milano anno VII N. 31-32, *Eco* N. 703. —

Nei N. 689, 696, 715 e 726 dell' *Eco* venne agitata la questione, se nel provare i singoli fatti, allorquando venne imputato come crimine di furto, d' infedeltà, di truffa, o di pubblica violenza mediante danneggiamento malizioso all'altrui proprietà un complesso di reati, che isolatamente costituirebbero altrettante contravvenzioni, abbiano a seguirsi le regole di prova stabilite dal Capo XI, ovvero quelle del § 426.

Si sostenne l' una e l' altra opinione.

Nel N. 763 si aggiunse quella, che si richieggano le prove del Capo XI tanto nei casi suddetti, quanto allorquando nella decisione finale l'accusato non venga riconosciuto reo del crimine o di un delitto, ma delle sole contravvenzioni, le quali non più raggiungano nel loro complesso la qualifica criminosa, oppure concorrevano col crimine o col delitto.

Il Capo XI contiene le norme generali sulle prove delle azioni punibili e della reita, ed il § 426 contiene delle modificazioni a dette norme pei casi di contravvenzioni, senza che lo stesso paragrafo distingua, se l' Autorità processante sia un Tribunale o Pretura.

Che se i Tribunali a termini dei §§ 40, 200 lett. *b*, 250, 251, 283 e 290, sono chiamati a decidere anche sopra fatti di contravvenzioni, se la legge riguardo alle prove non ha loro segnato norme diverse da quelle, che sono fissate per le Preture,

Digitized by Google

fungendone essi le veci, e non cangiando perciò i fatti natura, sembra che eziandio i Tribunali debbano attenersi alle modificazioni del sistema di prove determinate dal § 426 per tutte le contravvenzioni, che concorressero con un crimine o delitto, ovvero non più raggiungessero nel loro complesso la qualifica criminosa.

Altrimenti si controoperebbe all' espresso disposto dai §§ 283 e 290, assolvendo da contravvenzioni chi ne risultasse confesso o convinto colle prove richieste per tale specie di reità; si vorrebbe l' immoralità di usare indulgenza verso colui, che commessa una contravvenzione, si accusasse di un crimine o delitto, sicuro che riguardo nè all' uno nè all' altro si avrebbe raggiunta la prova a seconda del Capo XI, comunque sussistesse giusta il § 426 relativamente alla contravvenzione.

Ma la considerazione, che il § 426 precisa alcune modificazioni del sistema di prove legali unicamente per le contravvenzioni, conduce a diversa conclusione nel caso, che un Tribunale debba decidere della sussistenza di un crimine; allora deve attenersi alle regole del Capo XI, poichè l' eccezione suaccennata è ristretta al caso di contravvenzioni, ed assoluto è il tenore del § 260: *il giudizio sulla forza legale delle prove sarà regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti* §§ 261-282. Scopo del legislatore nel prescrivere diverse forme, come di procedura, così di prove per i crimini e per le contravvenzioni, è quello di accordare all' imputato di un crimine maggiori garanzie contro le eventualità di un erroneo giudizio, di conseguire una maggior certezza legale, di esigere una prova più rigorosa, quando si tratta d'infliggere un castigo più severo. Contrasterebbe a questa intenzione il dedurre la sussistenza di un crimine da prove, con le quali solo in via d'eccezione può stabilirsi la colpabilità di un reato minore.

Il principio che la sussistenza di un crimine nei rapporti tanto obbiettivi, che subbiettivi dev'essere dedotta dalle specie di prova del Capo XI, nemmeno soffre eccezione nel caso, che tale sussistenza dipenda dall' accumulamento di più fatti a seconda del § 173 del Cod. pen. Eziandio in questo caso la questione sarà,

Digitized by Google

se vi abbia la prova legale a carico di una determinata persona di aver rubato più di 25 fior. in una o più volte, e se perciò abbia commesso un crimine, e siffatta questione non può essere risolta se non che giusta la teoria di prove sanzionata dalla legge per questa categoria di azioni punibili. La legge dichiara costituire più fatti, non un fatto solo, ma un reato solo, un crimine. Quindi imputato taluno di que' fatti, resta a stabilirsi la prova del crimine e del suo autore. Ora a seconda della massima fondamentale del § 258 pel giudice criminale prima che siano riconosciute le prove, non sussiste legalmente nè crimine nè contravvenzione, e qualora con le norme, che devono servire a lui di guida nel giudizio, non possa egli accertare la sussistenza di tutti i singoli fatti a carico dell' imputato medesimo, per esso non è provato il crimine.

La contraddizione che poi lo stesso giudice criminale, subentrando nelle veci del giudice delle contravvenzioni, § 250, dichiari sussistenti tutti quei fatti a carico della medesima persona come altrettante contravvenzioni, non è che apparente, mentre è inevitabile conseguenza dei diversi sistemi di prove legali, che regolano la procedura per crimini e per contravvenzioni.

Per le ragioni quì riportate sembra potersi sommessamente conchiudere, che si abbiano a seguire le regole di prova del Capo XI nel dimostrare i singoli fatti, che isolatamente considerati costituirebbero altrettante contravvenzioni, e complessivamente un crimine; e dover invece attenersi alle modificazioni del § 426 per tutte le dette contravvenzioni, quando non ne venga raggiunta la prova pel crimine, e così per altre contravvenzioni, che concorressero con un crimine o delitto.

Di quest'avviso è eziandio Kitka, *Eco* N. 779, osservando in particolare che se da un canto si lede la forma, e soltanto la forma, denominandosi il reato contravvenzione anzichè crimine, d' altro canto la decisione corrisponde alla giustizia, perchè il crimine di furto comprende in sè stesso anche la contravvenzione e l'accusato ha quindi effettivamente meritata la pena quale contravvenzione.

Aggiunge che a sostegno di questa opinione starebbe poi

Digitized by Google

per analogia la teoria e la pratica. Se uno accusato d'omicidio non può essere riconvinto di quel crimine, ma solo di uccisione, gli si applica la pena comminata al fatto meno punibile, all'uccisione. Se non possiamo punire quell'accusato per l'omicidio, a motivo che mancano i requisiti del suo riconvincimento (p. e. non può provarsi la occorrente prava intenzione), lo puniamo per l'uccisione meno gravemente punibile, quando vi abbiano gli estremi della prova di questa. Ciò avviene anche nel caso da noi supposto. La differenza sta solo in ciò che l'omicidio e l'uccisione appartengono ai crimini, e che nel riconvincimento dell'imputato si applicano le norme più rigorose stabilite pei crimini, mentre nel caso da noi contemplato il furto, oggettivamente considerato, sarebbe anch'esso un crimine; ma in quanto quel crimine racchiude anche la contravvenzione della stessa specie, viene ammessa come oggetto della punizione soltanto quest'ultima, e l'imputato negativo viene assoggettato a tale punizione, quando venga riconvinto colle norme stabilite per le contravvenzioni; nel che non gli viene punto fatto torto, giacchè, quando si avesse avuto la prova più rigorosa richiesta pei crimini, egli avrebbe anzi dovuto essere punito come reo di crimine.

Il Tribunale di Belluno però, e l'Appello veneto con le conformi decisioni 28 luglio 1857 e 31 agosto successivo N. 16552 ritennero che:

Avutasi la prova della reità, colle norme fissate per le contravvenzioni, riguardo a più contravvenzioni di furto, le quali sommate assieme costituiscono un crimine, basta la prova delle singole contravvenzioni per pronunziare la condanna per crimine, anche se non s'abbia la prova della reità, secondo le norme di procedura pei crimini, *Eco* N. 790-791.

Ma queste decisioni (*Eco* N. 823) furono pronunziate quasi per incidenza in un processo pel più grave titolo di rapina, innanzi al quale di poco peso riuscivano i piccoli furti associati nell'imputazione. Dette decisioni non vennero inoltre accompagnate da alcuna ragione, che abbia indotto quei Tribunali a dipartirsi dal disposto del Reg., il quale ha stabilito una data prova

Digitized by Google

pei crimini, senza punto distinguere, da quali e quanti elementi essi sieno composti. Pertanto sembra potersi ritenere, che eziandio le medesime non ostino alla conclusione preindicata.

§ 280.

Ogni indizio legale dee contenere una particolare circostanza di fatto, quindi deve essere basato ad una propria circostanza indiziante, per cui non sussiste una moltiplicità d'indizii,

a) quando da una circostanza indiziante vengano tratte più conclusioni ad una circostanza indiziata, p. e. dal rinvenimento della spada spettante all'imputato presso il cadavere si conchiuda parte che egli fosse presente nel luogo del fatto, parte che abbia eseguito questo con la spada;

b) quando più circostanze mediante la loro connessione costituiscano un indizio, p. e. se per la presenza dell'imputato nel luogo del fatto parlano le circostanze, che colà si trovò una cosa a lui spettante, si scoprirono le orme dei di lui piedi, non fu a casa nella notte del fatto, nè sa giustificare le sue direzioni nella notte medesima;

c) quando si presentino più circostanze accessorie della stessa circostanza indiziante, le quali sono da osservarsi nel dedurre con sicurezza la conclusione, p. e. se presso l'imputato si trovano oggetti del crimine, se egli in oltre fa spese manifestamente eccedenti le sue facoltà, e se aliena cose, che sono eguali agli oggetti del crimine, e di valore non corrispondente alle sue circostanze, non sussistono tre indizii, ma uno solo, poichè altrimenti si prenderebbe a calcolo tre volte la singola circostanza, che lo imputato si trovò in possesso di oggetti del crimine.

Nei singoli casi è però difficile decidere, se si tratti di una moltiplicità d'indizii.

Il principio suesposto, che ogni indizio legale dee contenere una circostanza di fatto, si riferisce soltanto ai veri indizii, non però alle prove incomplete del § 140, mentre queste sono prove dirette, dalle quali si deduce immediatamente la verità della circostanza da provarsi. Può dunque, come lo stesso § 281 lett. *a*)

Digitized by Google

lo dichiara espressamente, mediante la concorde deposizione di un testimonio giurato e di un correo (§ 140 N. 2 e 5) essere stabilita la prova, benchè la deposizione di entrambi abbia per oggetto la stessa circostanza, l' esecuzione del reato da parte dello imputato. *Rulf.*

Si conviene con *Rulf* riguardo ai principii suesposti, non però rispetto all' esempio indicato sotto la lett. *c*), mentre se è vero, che il possesso e la alienazione dello stesso oggetto costituiscono una sola circostanza, non essendo l' alienazione che un accessorio del possesso, distinte in particolare dall' alienazione sono le spese eccedenti per l' espressa disposizione di legge, § 139 C N. 1 e 2, come fu anche ritenuto con la seguente decisione Appellatoria 22 novembre 1856 N. 2700, *Eco* N. 680:

« Secondo il § 280 per la prova composta, di regola, è necessario il concorso di tre indizii legali, contenenti ciascuno una particolare circostanza di fatto. La successiva disposizione, che concorrendo più di una delle circostanze indicate nei §§ 138-140, *sotto il medesimo numero*, esse sono a calcolarsi come un solo indizio, va presa strettamente, per modo, che non venga abbracciata anco la *medesima lettera*. Così per esempio: nel § 139 C ai N.i 1 e 2, si accenna a due indizii legali, che sussistono da se, quantunque l' uno e l' altro si riferiscano al *possesso* di cose provenienti dal crimine o delitto. Ambidue si sostengono a vicenda, poichè se vengono trovate in possesso di taluno specie di danaro o di monete, che per *qualità* corrispondono evidentemente alle rubate (C N. 2), ma in *quantità* assai minore, può essere dimostrata la quantità deficiente mediante l'indizio C N. 1 colle spese fatte dall' imputato in somma consimile ed eccedente le proprie facoltà ».

§ 281.

Riguardo alla condizione al N. 1 di questo paragrafo, dalle parole della legge: « *che sia provato il contrario di ciò, che l'imputato addusse per isnervare l' indizio elevatosi contro di lui e quindi la sua giustificazione sia manifestamente falsa* », risulta chiaro, che la sola negativa di quella circostanza, che forma l'in-

Digitized by Google

dizio, non è sufficiente per costituire detta condizione, ma all'uopo occorre che l'imputato adduca circostanze di fatto, che devano servire ad isnervare l'indizio contro di lui sussistente, le quali dunque, se sono provate, distruggono tale indizio. Se per isnervare l'indizio della presenza nel luogo del crimine al tempo della sua esecuzione, l'imputato adduce, che allora era ubbriaco a segno di non sapere cosa abbia fatto nell'ubbriachezza, e se si trovasse colà, quand'anche questa asserzione risultasse falsa, non costituirebbe la condizione preindicata, perchè se pure fosse provata l'ubbriachezza, l'indizio sussisterebbe egualmente, quindi non sarebbe provato il contrario, di ciò, che l'imputato addusse per isnervare l'indizio elevatosi contro di lui. Del resto deve essere osservato, che dalla prova dell'indizio sussistente contro lo imputato non consegue, che perciò sia provata falsa la di lui giustificazione, all'uopo deve essere particolarmente prodotta la prova di tale falsità. Altrimenti è come se l'imputato avesse semplicemente negato l'indizio, p. e. nel caso suddetto la presenza nel luogo del crimine.

Quanto alla condizione al N. 2 del presente paragrafo « *che l'accusato sia tale persona, da cui il reato imputatole possa facilmente attendersi* », ciò risulta propriamente dalla sua inclinazione a simili fatti in generale, ovvero da una spinta speciale a commettere il determinato, la quale inclinazione o spinta possono poi venir dedotte nuovamente dalla sua condotta, dalla fama, dai rapporti, oppure dall'indole dell'animo.

Relativamente alla mancanza di onesti mezzi di sussistenza, se la mendicità sia da riguardarsi come onesto mezzo di sussistenza, dipende dalle circostanze del caso. Non potrà valere come tale presso individui robusti, capaci al lavoro, ed i quali ne son privi senza alcun plausibile motivo, bensì però presso persone deboli, inferme, che nulla o quasi nulla possono guadagnare col lavoro. *Rulf.*

Ove sia provato falso l'alibi introdotto dall'accusato, havvi l'indizio suppletorio della smentita giustificazione.

Decisione della suprema Corte di giustizia 28 maggio 1856 N. 4896, *Eco* N. 630. —

Digitized by Google

Quando la capacità a delinquere si desume dall'essere l'imputato dichiarato reo di un reato eguale nell'attuale processo, nulla importa che il fatto, pel quale avvenne questa condanna, sia avvenuto posteriormente a quello, al quale vuole retrotrarsi la capacità a delinquere.

Decisione della Corte sullodata 21 aprile 1858 N. 4004, *Eco* N. 811. —

Siccome il § 281 indica, come inducente la presunzione della capacità a delinquere, il fatto che nello stesso processo l'imputato venga condannato per un reato uguale, e, quanto alla presunzione derivante da una sentenza dubitativa, accenna soltanto che ciò sia avvenuto in precedenza, il fatto dello scioglimento dall'accusa per fatti consimili, avvenuto nello stesso processo, non vale ad indurre quella presunzione. — Questa capacità a delinquere non può desumersi, nemmeno, quanto ai crimini di oltraggio al pudore, da piccoli regali fatti a ragazze o da carezze loro usate, essendo questi atti per sè stessi innocui ed indifferenti.

Decisione dell'Appello veneto 1 aprile 1857 N. 6245, *Eco* N. 702.

Riguardo alla capacità a delinquere in crimine di oltraggio al pudore veggasi anche la decisione 26 agosto 1856 N. 8267 della suprema Corte di giustizia al § 138 N. 7 retro. —

L'Appello veneto con decisione 14 ottobre 1856 N. 19607 ritenne, che quando si costruisce la prova a senso del § 281 con un indizio e le due condizioni previste dai N. 1 e 2 dello stesso paragrafo, si possano ammettere anche indizii equipollenti.

L'*Eco* N. 670 sostenne la contraria opinione, e pare giustamente, come si accennava già nel *Manuale* alla pag. 679, essendo stata la medesima sanzionata anche dalla suprema Corte di giustizia con la decisione 7 ottobre 1856 N. 9448 al § 138 N. 7 retro.

Digitized by Google

§ 282.

Perchè la conclusione dalla circostanza indiziante alla indiziata sia fondata, è necessario che la circostanza indiziante sia certa, quindi provata legalmente. Ora se questo sia il caso, deve essere deciso giusta le disposizioni del presente capo. Laonde la prova di singoli indizii può essere stabilita principalmente con tutte le specie di prova immediate, e nominatamente anche giusta il § 278 mediante prova composta, ma eziandio a mezzo d' indizii. Poichè il secondo capoverso di questo § 282 che fu preso dal § 268 del Reg. di proc. pen. badese, parla del caso, in cui *più circostanze di fatto* solo *pel mutuo loro nesso* costituiscono un *indizio*, perciò da più circostanze indizianti viene dedotta la verità della indiziata, la quale forma nuovamente una circostanza indiziante, dunque un indizio riguardo ad un' altra circostanza indiziata; il detto capoverso dà conseguentemente per tal caso una disposizione speciale sopra la prova di più circostanze di fatto, che soltanto insieme costituiscono un indizio. Quindi giusta il nostro Reg. di proc. pen. *indizii* possono essere provati *nuovamente mediante indizii;* l'indizio della presenza dell' imputato nel luogo del fatto potrebbe p. e. venir dedotto da ciò, che egli immediatamente avanti il fatto fu veduto sulla via al luogo del medesimo, subito dopo di ritorno, e colà furono scoperte le orme de'suoi piedi. Questa disposizione è anche fondata, imperocchè se indizii valgono qual mezzo di ricognizione per il più, cioè per la reità dell'accusato, devono valere eziandio per il meno. Arroge che si danno indizii, come p. e. inimicizia, passione violenta contro il danneggiato, i quali non possono essere provati mediante testimoni, ma soltanto per concorso di circostanze indizianti.

Riguardo ai *requisiti* di questa *prova di indizii mediante indizii* nulla prescrive ulteriormente la legge, ma ne lascia la decisione al libero criterio del giudice. Subitochè adunque il giudice è convinto della sussistenza di un indizio per circostanze determinate indicanti lo stesso, può ritenerlo per provato.

Digitized by Google

Erroneamente però *Frühwald* dice, che la prescrizione del presente secondo capoverso è una conseguenza di quella del § 270 N. 4, dappoichè i casi trattati nelle due disposizioni sono totalmente diversi.

Del resto di una prova d' indizii puossi parlare soltanto riguardo agli indizii propriamente detti ed alle prove incomplete del N. 1 e 4 del § 140, non però rispetto ad altre prove incomplete, enumerate in detto paragrafo, le quali valgono come indizii.

Relativamente alla giustificazione dell' imputato accennata nel primo capoverso di questo § 282, ove viene richiamato il principio del § 260, vale anche secondo il nostro Reg. di proc. pen. la regola, che niun indizio può essere preso a calcolo della prova contro l' imputato, se egli non fu sentito sul medesimo, e non vennero assunte le più accurate verificazioni sui motivi di discarico da lui introdotti, in quanto non siano manifestamente insussistenti (§ 175 in connessione col presente § 282). Non basta poi fargli conoscere semplicemente la circostanza indiziante, ma devesi spiegargliene anche il significato, la conseguenza, che ne vien tratta, mentre unicamente da ciò può l' incolpato comprendere l'importanza della contestatagli circostanza, e la direzione, che ei deve dare alla sua giustificazione, per ritenerla efficace. *Rulf.*

CAPO DUODECIMO.

Della decisione dopo chiuso il dibattimento.

§ 283.

Sentenza di condanna.

Allorchè in una sentenza di condanna per varie azioni punibili della stessa specie fu ommesso di contrassegnare i varii fatti pei quali segui la condanna, enumerandoli però nei motivi, questo vizio di forma non è così essenziale da giustificare l'annullamento della sentenza, ma dev' essere semplicemente rettificato dalla se-

Digitized by Google

conda Istanza, anche se il ricorso sia interposto dal solo accusato e soltanto contro la misura della pena.

Decisione della suprema Corte di giustizia 30 ottobre 1856 N. 10679, *Eco* N. 664.

Veggasi anche l'art. LXI della Circolare Appellatoria 4 settembre 1857 N. 10520 e 12334 al § 68 retro. —

La sentenza di una Pretura concepita in questi termini: «Lo » accusato N.... è reo dell'imputatagli contravvenzione di furto, » se non quale autore immediato, almeno quale correo, ovvero » complice, e se lo condanna, ec. » venne dall'Appello annullata, in forza del disposto dal § 303, Regolamento di procedura penale, ed alla Pretura fu ingiunto di pronunciarne una nuova, la quale corrisponda a quanto prescrive il § 292, lett. *f*, e rispettivamente il § 283, lett. *a*, del Regolamento suddetto.

Decisione di seconda Istanza 13 dicembre 1856 N. 2845, *Eco* N. 680. —

Dispaccio 27 giugno 1857, N. 14125, del Ministero della giustizia al Trib. d'Appello di Venezia che stabilisce non doversi pronunziare espressamente nella sentenza le conseguenze annesse ad una condanna per crimine e contemplate dal § 26, lett. *a-g*.

« In evasione della Consulta del 12 giugno a. c. N. 382 Pr., sulla interpellazione fatta se la perdita di ogni pubblico Ufficio o servigio, congiunta per legge ad ogni condanna per crimine, a tenore del § 26, lett. *d*, del Codice penale del 27 maggio 1852, abbia ad essere pronunziata espressamente nella sentenza, viene significato a cotesto Tribunale d'Appello che le conseguenze annesse per legge ad ogni condanna per crimine, ed annoverate nel § 26, lett. *a-g*, non devono esprimersi nella sentenza ».

§ 284.

Quando non possa pronunciarsi la pena di morte.

Non può specialmente pronunciarsi la pena di morte, quando provata la reità mediante confessione o col mezzo di giurate te-

Digitized by Google

stimonianze, non sia anche pienamente provato il fatto con tutte le sue rilevanti circostanze.

Una prova particolare del fatto non può per altro richiedersi nel senso della legge, se non che qualora la reità sia provata mediante confessione, mentre trattandosi di giurate testimonianze, se il crimine non lasciò traccie, come l'alto tradimento, non saprebbesi a qual specie di prova dare la preferenza in confronto di quelle.

§ 286.

Facoltà concessa al Tribunale di prima Istanza di mitigare straordinariamente la pena legale.

Dispaccio del Ministero della giustizia 18 agosto 1856 N. 3826-14786, *Eco* N. 662, ai Tribunali d'Appello di Milano e Venezia, sul quesito se i Tribunali d'Appello possano mitigare la pena della confisca del bestiame, comminata nella legge boschiva del 27 maggio 1811.

« Ad evasione delle Consulte dell'11 dicembre 1855 N. 21637 e del 27 giugno 1856 N. 2717, del 9 febbraio 1856 N. 1479 ecc. sul dubbio proposto: « se i Tribunali d'Appello siano autorizzati a mitigare la pena della confisca del bestiame stabilita nella legge boschiva lombardo-veneta del 27 maggio 1811 pel caso di pascolo in luogo non permesso » il Ministero della giustizia, in conformità all'Ordinanza del 25 giugno 1855 N. 114 del Boll. gen. (pag. 288 del *Manuale*) trova di dichiarare « che questa facoltà a tenore delle prescrizioni dei §§ 305 e 311 del Regolamento di procedura penale compete soltanto alla Corte suprema di giustizia ».

Dispaccio 9 agosto 1857 del Ministero della giustizia, di concerto col Ministero delle finanze sulla pena della confisca nei processi per usura, *Eco* N. 752.

« Siccome secondo l'articolo VI della Patente promulgatoria del Codice penale del 27 maggio 1852, e l'Ordinanza del 23 febbraio 1854, N. 51 del *Boll. legg. imp.*, l'usura va trattata come

Digitized by Google

delitto, rimanendo però in vigore le disposizioni penali materiali finora sussistenti contro di essa nei varii Dominii, e va processata secondo le prescrizioni sussistenti per la procedura in caso di delitti, e secondo il § 241 del Codice penale del 27 maggio 1852 tutte le pene sulle sostanze cadono a beneficio del fondo dei poveri del luogo, nel quale fu commesso il reato, così anche quando, secondo le leggi sussistenti nei detti Dominii, deve applicarsi come pena contro l' usura la perdita di un credito, questo non sarà più dichiarato decaduto a beneficio del Fisco e del denunciante, ma bensì del fondo dei poveri del luogo, nel quale fu commessa l'usura. Così pure, in forza dei §§ 286, 305 e 311 del Regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853, questa pena può essere condonata o mitigata soltanto dalla Corte suprema di giustizia.

» Quando venga pronunciata la decadenza da un credito, il Giudizio penale, in quanto quel credito non apparisca invalido per l' incorsavi usura a senso del § 261 del Reg. di proc. pen. lo aggiudicherà, dopo passata in giudicato la sentenza, al fondo dei poveri, toglierà al creditore il relativo chirografo di debito, ed annoterà su di esso l' aggiudicazione al fondo dei poveri, lasciando a questo il far valere il credito in confronto del debitore e l' esigerlo, occorrendo, nella via civile ordinaria. Se però, invece della decadenza dal credito, viene pronunciata una determinata pena pecuniaria, o se, per le leggi suaccennate, oltre alla pena della perdita del capitale e degli interessi deve infliggersi anche una separata multa, quanto a questa saranno applicate le disposizioni sulle pene pecuniarie contenute nel Codice penale, nel Regolamento di procedura penale, e nell' Ordinanza dell'11 febbraio 1855, N. 30 del *Boll. legg. imp.*

» Questo schiarimento sarà applicato anche a tutti i processi già pendenti per usura nei detti Dominii ».

Mediante la prescrizione contenuta in questo Dispaccio, che quanto alla multa da infliggersi pel delitto di usura saranno da applicarsi le disposizioni del Cod. pen., del Regol. di proc. pen. e dell' Ordinanza 11 febbraio 1855 N. 30, pag. 32 del

Digitized by Google

Manuale, fu tolta la massima, che era stata adottata dalla suprema Corte di giustizia con la decisione 1. luglio 1856 N. 6233, cioè che la misura di surrogazione dell'arresto alla multa fissata nel § 260 del Cod. pen. (rispettivamente § 6 del Reg. di proc. pen. ed Ordinanza suddetta) non fosse applicabile ai processi per usura trattati nelle altre Provincie, che erano retti da regole proprie, § 15 della Patente precitata, *Eco* N. 632.

§ 287.

Sentenza di scioglimento dall'accusa per insufficienza di prove.

Rulf osserva, che in generale per pronunciare lo scioglimento dall' accusa dovrebbesi richiedere almeno quanto occorre per l'avviamento della speciale inquisizione, mentre chi dietro la inquisizione speciale o il dibattimento non risulta più legalmente imputato, si trova nella stessa posizione di colui, contro il quale fin da principio non esisteva che un lontano sospetto, per cui non gli sarebbe stata aperta l' inquisizione, sarebbe rimasto senza alcuna censura, quale innocente.

Riconosce però, che secondo il presente § 287 devesi pronunciare lo scioglimento, quand' anche rimanga un solo indizio remoto, che non sia pienamente isnervato, ed il quale non sarebbe sufficiente per l'avviamento della speciale inquisizione.

Dal disposto dei §§ 198 lett. *b*) e 282 si evince poi, che gli indizii hanno perduta intieramente la forza o sono pienamente isnervati nel senso della legge, quando dalla giustificazione dello imputato, o da contrarii dati, ovvero da altre circostanze, che parlino per la sua innocenza, risulti certo, che non sussiste più alcuna connessione fra la circostanza indiziante e la indiziata, ossia la reità dell' accusato. Se ciò non risulta, egli può soltanto esser sciolto dall' accusa, non dichiarato innocente. Per lo scioglimento viene però presupposto, che gl' indizii contro l'imputato siano provati legalmente, oppure giusta il secondo capoverso del § 144 confermati dalla deposizione, pel resto degna di fede, an-

Digitized by Google

che di un testimonio solo. Laonde se al dibattimento viene indebolita la prova degli indizii, se il danneggiato p. e. non può assicurare, che la cosa trovata presso l'imputato sia quella, che a lui mancò, allora, come osserva giustamente *Costa*, non è necessario un isnervamento dell'indizio, per conseguire l'assoluzione, mentre in questo caso l'indizio più non sussiste affatto. *Rulf*.

Astraendo dal caso dell'esempio quì riferito, nel quale puossi bensì ammettere la conclusione fatta, sembra però non potersi soscrivere all'opinione del dotto commentatore: che per proferire lo scioglimento occorra, che l'indizio sia provato legalmente, o confermato da un testimonio classico » dappoichè per dirsi pienamente isnervato, pare che non debba anco sussistere più qualsiasi elemento di prova del medesimo, p. e. nemmeno la deposizione della impubere stuprata, giacchè altrimenti resta tuttavia un sospetto, conseguentemente manca la premessa, da lui stesso sopra riportata, per la dichiarazione d'innocenza, vale a dire è dubbio e non certo, che più non sussista alcuna connessione fra la circostanza indiziante e la indiziata, ossia la reità dell'accusato e si ha quindi la condizione per la sentenza di scioglimento dall'accusa.

Si conviene del resto nell'opinione, che per lo scioglimento dall'accusa basti che rimanga un solo indizio remoto, s'intende particolare (§§ 134-137), e si dissente per conseguenza da quella di Biach (*Eco* N. 805), che, allora solo possa aver luogo un giudizio di scioglimento dall'accusa, quando gl'indizii, che non perdettero al dibattimento la loro forza, consistono in un indizio legale fra quelli indicati nei §§ 138, 140 o di egual forza; ed inoltre in uno degli indizii remoti accennati nel § 142, qualora questi indizii prossimi o remoti concorrano a carico di una determinata persona così concordi che si sostengano a vicenda ed il loro nesso non sia indebolito da alcuna circostanza contraria. —

Anche in caso di difetto di prova del fatto in genere si può pronunziare sentenza di scioglimento dall'accusa.

Decisione della suprema Corte di giustizia 6 agosto 1856 N. 7491, *Eco* N. 640.

Digitized by Google

La *Gazzetta dei Tribunali* di Milano anno VI N. 104-105 è d'accordo col dottor Diena (pag. 711 del *Manuale*), che in via di massima generale, mancando la prova del fatto in genere, debba assolversi l'accusato, eccettuati però quei casi, in cui la prova del fatto in genere si confonde, con quella del suo autore, o con linguaggio tecnico, in cui la prova generica e la prova specifica sono indivisibili l' una dall' altra, eccezione richiesta dalla stessa natura della cosa.

§ 288.

Sentenza d' innocenza.

Dispaccio 21 aprile 1857 N. 7465 del Ministero della giustizia ai Tribunali d' Appello di Venezia e Milano, *Eco* N. 712, sul quesito : se si possa pronunziare sentenza di innocenza per difetto di titolo anche quando nel dibattimento nulla fu cangiato ai risultati dell' inquisizione.

« Sul quesito proposto dall' I. R. Trib. d'Appello di Milano colla consulta 21 marzo, *pres.* 1. aprile a. c. N. 3975, se la Corte quando nel dibattimento nulla siasi cangiato dei risultamenti dell' inquisizione possa assolvere e dichiarare innocente l' accusato, ad onta di un conchiuso d'accusa, passato in cosa giudicata, qualora nell' azione addebitata all'imputato e che servì anche di base al conchiuso d' accusa, non riconosca il fatto di una azione punibile secondo la legge, viene significato a cotesto Tribunale d'Appello che siccome il passaggio in giudicato del conchiuso d'accusa importa solo la conseguenza che l' imputato deve essere posto in istato d' accusa per il reato in esso indicato, la Corte, dopo tenuto il dibattimento finale, non è punto vincolata in genere da questo conchiuso nel libero giudizio attribuitole dal § 288, Regolamento di procedura penale, se l' azione addebitabile all' accusato costituisca il fatto in genere di quel reato, pel quale egli venne posto in istato d' accusa, e quindi nemmeno nel caso che il dibattimento non abbia somministrato risultamenti diversi da quelli del processo d' inquisizione.

Di ciò si darà comunicazione ai sottoposti Giudizii ».

Digitized by Google

§ 289.

Conchiuso di cessazione.

Se l' accusato muore avanti che sia incominciato il dibattimento, in analogia al secondo capoverso del § 220 dovrebbesi deviare dal precedente conchiuso d'accusa, formarne un altro e precisamente un conchiuso di cessazione.

Nel caso che non fosse stata aperta l'inquisizione speciale, si pronuncierebbe un conchiuso di desistenza, come si notò in fine del § 197, e non soltanto verrebbero gli atti registrati e passati all' archivio, come osserva *Frühwald*, pag. 290 del *Manuale*.

Qualora nei casi, in cui il dibattimento viene evaso con un conchiuso di cessazione, l'accusato dimandi, che siano verificate dal Giudizio le prove, che egli crede di poter addurre per la sua innocenza, le medesime però non possono essere somministrate sull'istante, ma soltanto successivamente, dietro la loro rilevazione non si ordinerà un nuovo dibattimento, mentre il dibattimento tenuto pell' azione punibile imputata all'accusato è già evaso con un conchiuso di cessazione. In tal caso gli atti si rimetteranno al Tribunale (§ 191), il quale, sentito il procuratore di Stato, formerà altro conchiuso a seconda delle risultanze degli stessi. *Rulf.*

Dietro le nuove verificazioni riconosciute necessarie durante il dibattimento, che sia stato perciò aggiornato, il conchiuso di cessazione, che si trovasse di pronunciare, non può aver luogo per deliberazione interna, ma in seguito a nuovo dibattimento, §§ 250, 289 *a*) del Reg. di proc. pen.

Decreto del Tribunale di Appello per la Lombardia 11 dicembre 1856 N. 14395 A, *Gazzetta dei Tribunali* di Milano anno VII N. 34-35, *Eco* N. 706, *Giornale di giurisprudenza pratica*, anno X N. 13-14. —

Tizio avea offeso Cajo nell'onore (contravvenzione del paragrafo 496 Codice penale), Cajo era già sulle mosse per presentare analoga denunzia, quando Tizio, onde trattenerlo, ed evitare

Digitized by Google

il castigo, gli promise 15 fior. a condizione, che per le sofferte ingiurie non movesse mai più querela. Cajo dichiarò d'accettare, e d'uniformarsi alla proposta condizione.

Sennonchè, giunta la scadenza del pagamento dei 15 fior., e non prestandosi amichevolmente Tizio, ancor prima che fosse trascorso il termine della prescrizione, Cajo denunziò alla Pretura la contravvenzione suddetta.

Su questa denunzia è stata pronunziata la cessazione, mentre risultava, che Cajo avea già recesso (§ 289 lett. *d* del Regolamento di procedura penale) ed oltre di ciò una procedura non potea più aver luogo, avendo l'offensore espressamente perdonato l'azione punibile (§ 530 del Codice penale).

Decisione Appellatoria 14 febbraio 1857 N. 417 *Eco*, N. 714.

§ 290.

Tenore della decisione, quando l'azione costituisce un reato diverso da quello, per cui fu mossa l'accusa, o quando s'imputavano all'accusato più azioni punibili.

Quando la seconda Istanza condanna alcuno per un titolo più grave, cui ritenne assumere un fatto pel quale l'imputato era anche stato posto in istato d'accusa, non ha bisogno di assolverlo dal diverso titolo minore, pel quale fosse stato condannato dalla prima Istanza.

Decisione della suprema Corte di giustizia 17 marzo 1857 N. 1818, *Eco* N. 727. —

La disposizione del § 290 del Reg. di proc. pen. sull'obbligo del Tribunale d'Appello di riformare le decisioni in favore dell'accusato, quando ne sia il caso, sopra qualsiasi ricorso, anche se non sia dell'accusato, non si estende al caso in cui il processo giunga all'Appello in base ad un ricorso inammissibile in ordine, e che avrebbe dovuto essere respinto a dirittura dalla prima Istanza.

Decisione della suprema Corte di giustizia 18 febbraio 1857 N. 1478, *Eco* N. 743. —

Digitized by Google

Si può pronunziare sentenza di reità per una qualificazione minore, che assunse un fatto, anche quando rimanga tuttavia il dubbio che il fatto possa vestire i caratteri di un reato più grave, e per questo titolo maggiore si pronunzii sentenza di scioglimento dall'accusa.

Decisione della Corte suprema di giustizia 5 maggio e 1 ottobre 1857 N. 4336, 9646, *Eco* N. 720, 751. —

Sulla questione insorta sul modo d'interpretare le parole del § 290, Regolamento di procedura penale « che il fatto costituisce » *un reato diverso* da quello, pel quale venne ammessa l'accusa » fu deciso che s'abbia da osservare la specie del reato, colla scorta del § 57 del Codice penale; quindi nel caso concreto ove l'accusa ebbe luogo contro A. pel crimine di pubblica violenza del § 83, mediante violento ingresso nell' altrui abitazione (inseguendo e minacciando B. e C.) e dal dibattimento risultò soltanto il crimine di pubblica violenza mediante pericolosa minaccia del § 99, Codice penale; A. fu *assolto* e *dichiarato innocente* dell' imputatogli crimine del § 83, e colpevole invece del crimine del § 99.

Decisione dell'Appello d' Innsbruck 1 luglio 1857 N. 1483, *Eco* N. 759.

§ 291.

Pubblicazione della decisione.

Ordinanza del Ministero della giustizia del 3 settembre 1857 N. 166 Puntata XXXIII del Boll. gen., N. 167 Puntata X Parte I del prov., sull' obbligo del difensore nel processo penale di essere presente alla pubblicazione della decisione giudiziale.

« Per togliere il dubbio insorto sulla questione se il difensore dell' accusato debba essere presente secondo il § 291, alla pubblicazione della decisione giudiziale, il Ministero della giustizia emana la seguente declaratoria:

» Siccome il difensore deve prestare la sua assistenza all'accusato non soltanto durante il dibattimento finale, ma anche nel ponderare se egli abbia a far uso del diritto di ricorrere contro la pubblicata decisione giudiziale, oppure, eventualmente abbia a

Digitized by Google

rinunziare subito al ricorso, ed in caso che l'accusato si decida pel ricorso, nel fargliene la deduzione, ogni difensore è obbligato ad essere presente anche alla pubblicazione della decisione finale nel dibattimento.

» In quei casi, nei quali l'accusato deve avere un difensore a senso del § 213 del Regolamento di procedura penale, e quindi l'intervento di questo non dipende dalla libera volontà dell'accusato, egli non potrà essere dispensato da quest'obbligo nemmeno coll'assenso di quest'ultimo, imperciocchè in tali casi il difensore secondo l'espressa disposizione del § 222 del Regolamento di procedura penale, deve indispensabilmente assistere al dibattimento dal principio alla fine, ed il dibattimento non finisce se non colla pubblicazione della decisione giudiziale ».

§ 292.

Spedizione della decisione del Tribunale coi suoi motivi.

Nella spedizione dei motivi sono da osservarsi sempre i riguardi alla pubblica sicurezza, moralità e decenza, e quindi particolarmente quando si tratti della decisione sopra espressioni, o circostanze ingiuriose, immorali, indecenti e simili, la cui pubblicazione potrebbe essere pericolosa ai riguardi pubblici, se ne farà cenno nei motivi soltanto con quelle generali espressioni, che appaiono assolutamente necessarie a fondare la decisione giudiziale. *Rulf.*

Dispaccio del Ministero della giustizia del 30 marzo 1857 N. 2139, *Eco* N. 719, a tutti i Tribunali d'Appello e Procure superiori di Stato, relativo alla spedizione delle sentenze d'Appello in oggetti penali.

« Essendosi rilevato tenersi una differente procedura quanto al modo della spedizione delle sentenze d'Appello in oggetti penali, il Ministero della giustizia trova di dichiarare, che nelle decisioni le quali vengono proferite dai Tribunali superiori secondo il Regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853, non si abbia-

Digitized by Google

no ad indicare i membri che furono presenti alla deliberazione, ma che tali sentenze secondo la prescrizione del § 211 dell'Istruzione generale pei Giudizii del 3 maggio 1853 N. 81 del *Boll. legg. imp.* siano sottoscritte soltanto dal presidente e da un segretario di consiglio o dal direttore di spedizione ».

Dispaccio 4 marzo 1858 del Ministero della giustizia contenuto nella Circolare 13 marzo 1858 A del Tribunale d'Appello lombardo sulle firme delle sentenze, *Eco* N. 818.

« Sottoposto all'I. R. Ministero della giustizia il dubbio « se il disposto dal § 292 del Reg. sul processo pen., nella parte che la sentenza sia firmata dal presidente e dal protocollista, si riferisca non già all' originale della sentenza, ma sibbene alla copia che, giusta quel paragrafo di legge, devesi intimare » il medesimo Ministero coll'ossequiato suo Decreto 4 marzo 1858 N. 3353, ha deliberato nei seguenti termini: « Essere pienamente fondato nel § 292 del Reg. sul proc. pen., e nel § 211 della Sovrana Patente 3 maggio 1853, il ritenere che le sentenze penali, tanto nella spedizione e copia da rilasciarsi alle parti, quanto nell' originale da conservarsi negli atti giudiziali, debbano essere sottoscritte solo dal presidente e dal protocollista, e non già dagli altri membri del Giudizio, che in qualità di giudici presero parte al dibattimento finale.

» E rimesso col sullodato ministeriale Decreto a questo Appello di dare di conformità la opportuna istruzione alle Autorità giudiziarie, dipendenti dal suddetto Appello, ad esse si comunica quanto sopra per l'osservanza, in quanto già non ne fosse conforme la pratica ».

La citazione dei paragrafi del Cod. pen. deve apparire *nella sentenza*, ma la citazione di quelli del Reg. di proc. pen. *nei motivi* a senso dei §§ 283 *b*, 292 *f* e *g* del detto Reg.

Rimarco Appellatorio 2 gennaio 1856 N. 23, *Eco* N. 637. —

Un Tribunale circolare sostenne vivamente, che al *danneggiato* s' abbia da intimare la sentenza sopra la relativa causa pe-

Digitized by Google

nale, soltanto dopo passata in cosa giudicata. Egli peraltro sorpassava il disposto dal § 292, Regolamento di procedura penale, per cui l' Appello soggiunse che debbesi tanto più respingere tale opinione in quanto che a termini dei §§ 300, *d*) e 301, Regolamento suddetto, al danneggiato compete, contro la sentenza, un diritto a ricorso.

Decisione di II Istanza 30 agosto 1856 N. 1833, *Eco* N. 657.

Sulla spedizione delle decisioni veggansi anche i §§ 2 e 14 dell' Ordinanza Imperiale 3 maggio 1858 al § 38 retro.

CAPO DECIMOTERZO.

Del ricorso contro le decisioni sul dibattimento, dei gravami contro altre disposizioni dei Tribunali di prima Istanza, e delle decisioni dei Tribunali superiori.

§ 298.

Fondamento del ricorso per vizii di forma.

Per procedura giusta il presente paragrafo devesi intendere soltanto quella dopo il conchiuso d'accusa, passato in giudicato, mentre il precedente processo d' inquisizione fu condotto al chiudimento con detto conchiuso, e questo, passato che sia in cosa giudicata, non può più essere combattuto. *Hye* (pag. 585 della edizione italiana) sostiene il contrario, ed osserva che se il Tribunale d' Appello o la suprema Corte di giustizia venissero a cognizione di un processo penale soltanto in via del ricorso pervenutovi contro la decisione finale, e trovassero che il primitivo conchiuso d' accusa, o perfino il conchiuso d' avviamento della inquisizione speciale fosse infondato, che quindi secondo la legge non avrebbe dovuto proferirsi alcuna accusa, ma piuttosto un conchiuso di cessazione, e rispettivamente che non dovesse aver luogo la inquisizione speciale, non siavi dubbio, che il Tribunale

Digitized by Google

d' Appello e rispettivamente la Corte suprema di giustizia secondo il chiaro tenore dei §§ 304 e 310, combinati col § 210, sono abilitati ad annullare retroattivamente non soltanto la decisione finale del giudice inferiore ed il precedente dibattimento, ma anche perfino il conchiuso d' accusa e rispettivamente il processo d' inquisizione speciale illegalmente avviata, ed a pronunciare, che non avrebbero mai dovuto aver luogo, giacchè una tale superiore disposizione nei casi supposti riuscirebbe « a vantaggio dell' imputato » e tali riforme delle procedure e decisioni dei giudici inferiori devono a senso di legge essere intraprese perfino « d' ufficio » dai Tribunali superiori giusta la prescrizione del § 210. — Questa opinione di *Hye* sembra essere non soltanto soggetta a molti dubbi, ma decisamente ingiusta, essa sta in aperta contraddizione con le disposizioni del Reg., e condurrebbe a conseguenze assai gravi. — Il Tribunale d'Appello e la suprema Corte di giustizia dovrebbero avere le facoltà di annullare la decisione finale e tutta la procedura anteriore, e dichiarare che non avrebbero mai dovuto aver luogo. Ciò sarebbe contro la disposizione del § 303, giusta la quale il Tribunale d' Appello, qualora trovi necessario di annullare la decisione e la procedura precorsa, ha da ordinare al Giudizio inferiore di emendare i difetti e di proferire una nuova decisione. Lo stesso Tribunale d'Appello quindi nel caso dell'annullamento di una decisione e procedura anteriore, nemmeno può pronunciare la decisione in merito, ma deve lasciar ciò alla prima Istanza. Neppure il § 304, combinato col § 210, cui *Hye*, si richiama, parla punto per la sua opinione. Il § 304 parla della decisione nel merito, in cui il Tribunale d' Appello ha da entrare soltanto quando non siano incorsi vizii essenziali di forma nella procedura o nella decisione. Il merito è però la decisione finale pronunciata dal Giudizio inferiore, e sopra questa ha il Tribunale d' Appello da decidere secondo la legge, confermarla adunque o riformarla. In questa decisione nel merito il Tribunale d' Appello ha da osservare anche il § 210, vale a dire se gli si presenta fondata in legge una riforma della decisione della prima Istanza a favore di un accusato, si deve far luogo

Digitized by Google

d' ufficio anche rispetto a quei punti ed a quegli imputati, pei quali non siasi ricorso. Il § 304, combinato col § 210, non tratta quindi dell'annullamento della precorsa procedura e decisione, ma della decisione nel merito, dunque della decisione sopra la decisione proferita dalla prima Istanza secondo il suo tenore, lo che poi presuppone, che nella precorsa procedura e decisione non siano incorsi vizii essenziali di forma. Laonde dal § 304, combinato col § 210, non può venir desunta alcuna prova a sostegno dell' opinione di *Hye*, entrambi questi paragrafi stanno piuttosto in perfetto accordo coll'avviso contrario. D' altronde come potrebbesi giustificare l' annullamento di un conchiuso d' accusa passato in giudicato, in base al quale fu già tenuto il dibattimento e pronunciata la decisione finale ? Per essere conseguenti non si dovrebbe forse concedere al Tribunale d' Appello il diritto dell' annullamento della precorsa procedura e del conchiuso d' accusa anche allorquando questo fosse stato pronunciato o confermato dallo stesso Tribunale d' Appello ? E qual vantaggio deriverebbe all'accusato dal diritto concesso da *Hye* ai Giudizii superiori ?

La prima Istanza in base del conchiuso d'accusa illegale ha pronunciato una sentenza d'innocenza, ovvero un conchiuso di cessazione, oppure una sentenza di condanna. Nel primo caso è più utile all' accusato che l'Appello confermi la sentenza di quello che la annulli insieme al conchiuso d'accusa, mentre contro questo annullamento è ammissibile il ricorso, non così contro la decisione d' Appello, che confermi quella di prima Istanza. Se questa pronunciò una sentenza di condanna, la riforma in una sentenza d'assoluzione, o in conchiuso di cessazione, torna all'accusato egualmente, o più vantaggiosa dell'annullamento dell' anteriore conchiuso d'accusa.

Alle formalità essenziali della decisione appartengono l'indicazione del Tribunale, il nome e cognome dell'accusato, il tenore essenziale del conchiuso d'accusa, ed il testo della decisione del Tribunale insieme ai motivi concepiti giusta il prescritto dal § 292 lett. *g*). Il resto del contenuto della decisione, indicato in detto paragrafo, è da considerarsi come non essenziale. ***Rulf.***

Digitized by Google

§ 299.

Fondamento del ricorso per il tenore della decisione.

La legge adduce in questo paragrafo i motivi più importanti (*specialmente*) del ricorso per il tenore della decisione. Possono i medesimi esser ridotti a tre classi principali e precisamente:

a) inesatta applicazione della legge (§ 299 lett. *a*, *b*, primo allinea della lett. *d* e lett. *e*);

b) inesatta decisione riguardo alla questione di fatto e di prova (§ 299 lett. *c*), finalmente

c) commisurazione troppo rigorosa o troppo mite della pena entro i termini prescritti dalla legge, esattamente quindi applicata riguardo alla sanzione penale (secondo allinea della lett. *d* del § 299).

Donde emerge, che fra i motivi del ricorso sono compresi anche quelli, pei quali secondo il Reg. del 1850 (§ 352 lett. *h*, *i*, *k*,) in conformità alla procedura francese ed alle più recenti tedesche competeva il così detto *gravame di nullità* alla Corte di cassazione, che però è ammissibile il ricorso eziandio riguardo alla questione di fatto e di prova giusta il presente Reg. di proc. pen. Ciò era necessario, mentre dovendo il giudice per questo Reg. osservare regole legali di prova eziandio nella decisione della questione di fatto, questa è in pari tempo una *questione di diritto*, vale a dire una questione da decidersi secondo la legge, la quale per conseguenza è soggetta all' esame del giudice superiore. *Rulf.*

§ 300.

Persone alle quali compete il diritto del ricorso.

L' I. R. Tribunale d' Appello in Venezia con sua decisione 22 luglio 1856 N. 14016, rigettava il ricorso contro una sentenza pronunciata dal Tribunale di Rovigo per crimine di pubbli-

Digitized by Google

ca violenza in confronto di F... perchè a nome suo prodotto dal di lui padrone A... dalla medesima sentenza condannato, adducendo a motivo che il padrone non è fra i compresi dal § 300, Regolamento di proc. pen.

Colla decisione suddetta si accordava al figlio assieme al padre condannato di incominciare la pena quando questi l'avesse scontata. Essi furono inquisiti a piede libero. *Eco* N. 632. —

Quantunque il § 224 del Codice penale disponga che colla morte del reo, dopo proferita la sentenza, cessa l'applicazione della pena, il ricorso interposto in tempo dal condannato, prima della morte, importa però che il processo venga rassegnato alla superiore Istanza per la decisione nel merito, §§ 300 e 372 del Reg. di proc. pen.

Decisione della suprema Corte di giustizia 5 febbraio 1856, *Eco* N. 642. —

Non essendovi alcuna legge che prescrive l'intimazione separata delle sentenze alle persone contemplate nel § 300 lettera *c*, ove l'accusato rinuncii all'intimazione scritta, ed al ricorso, il termine decorre anche per le altre persone indicate nel § 300, lett. *c*, dal momento dell'intimazione a voce.

Decisione della suprema Corte sullodata 8 aprile 1856 N. 3428, *Eco* N. 646. —

Quando l'accusato rinunzia all'intimazione scritta della sentenza ed al ricorso, il termine di 24 ore, a favore delle persone accennate nel § 300 lett. *c*. per interporre ricorso, decorre dal giorno della pubblicazione verbale al dibattimento. — Perchè decorra il termine di otto giorni per dedurre il ricorso bisogna che prima ne sia stata fatta l'insinuazione, altrimenti il ricorso prodotto dopo le 24 ore, senza previa insinuazione, dev'essere respinto, come ritardato, dallo stesso primo giudice.

Decisione della stessa Corte 8 aprile 1856 N. 3428, *Eco* N. 678. —

Marianna D..., che sotto promessa di matrimonio aveva

Digitized by Google

concessi i suoi favori ad Andrea R. . ., ricorreva contro la sentenza della Pretura, alla quale essa aveva prodotta denuncia, e che dichiarava innocente l' imputato pel motivo che, ammettendo ella medesima di essere stata in precedenza da altri illegittimamente deflorata, non si potea dire che il R. . . la disonorasse; ma l'Appello respingeva il ricorso, pel motivo che le contravvenzioni contro la pubblica moralità non sono di solo diritto privato, e quindi la ricorrente non può essere risguardata come querelante privata nei sensi del § 300, Regolamento di procedura penale.

Decisione dell' Appello veneto 15 ottobre 1857 N. 17977, *Eco* N. 760.

§ 301.

Limitazione del diritto di ricorso.

L' avere la seconda Istanza aggravata la pena pronunziata dalla prima non importa la conseguenza che si possa ulteriormente ricorrere quanto al titolo ed alla reità; ma il ricorso può essere diretto unicamente contro l'aumento della pena.

Decisione della suprema Corte di giustizia 5 febbraio 1856 N. 836, *Eco* N. 642.

Il ricorso contro due sentenze conformi per manifesta ingiustizia o per nullità è inammissibile.

Decisioni dell' Appello veneto 10 settembre e 7 ottobre 1857 N. 10078 e 17834, e della suprema Corte di giustizia 11 novembre successivo N. 11567, *Eco* N. 778. —

Quando il Giudizio di I Istanza dichiarò reo l'accusato di un reato commesso durante l'udienza, ed il Tribunale d'Appello invece assolse l' accusato, sopra suo ricorso, poichè non riscontrò gli estremi di un' azione contemplata dal Codice penale, ma però inflisse in via disciplinare una pena minore di quella pronunziata dalla prima Istanza, non è ammissibile un ulteriore ricorso dello accusato secondo il paragrafo 301 del Reg. pen.

Decisione della Corte suprema di giustizia del 3 dicembre 1856 N. 11608, *Eco* N. 799. —

Digitized by Google

L' *Eco* N. 757 riporta tre opinioni manifestate dall' Accademia di esercizio pei dibattimenti penali in Padova intorno al quesito : se il procuratore di Stato possa ricorrere contro la sentenza del Tribunale d'Appello, pronunciata sopra ricorso dello stesso procuratore, la quale abbia assolto dall' accusa, dichiarando innocente, l' accusato, mentre la prima Istanza lo avea sciolto dall'accusa per insufficienza di prove.

Chi sostenne, che il procuratore in tal caso possa ricorrere; chi no ; e chi finalmente, che lo possa, ma con effetto limitato, vale a dire perchè sia confermato dalla suprema Corte di giustizia lo scioglimento dall' accusa e tolta la sentenza d'innocenza, e non perchè ad onta delle due sentenze della prima e della seconda Istanza, che si accordano nel punto di scioglierlo dall' accusa, possa essere pronunziata dalla terza Istanza sentenza di condanna, mentre le due prime sentenze sono conformi nell' esclusione della condanna, difformi nel motivo.

Giusta pare questa terza opinione, la quale fu adottata anche dalla suprema Corte di giustizia con la decisione 20 maggio 1857 N. 5090, riportata dalle *Gazzetta dei Tribunali* di Milano anno VII N. 138-139.

Veggasi anche l'articolo al § 36 sui limiti al diritto di ricorso competente alla Procura di Stato e quello al § 211 sulla appellabilità delle decisioni della seconda Istanza, riguardo al qual' ultimo *Rulf* conviene in tutto con Lienbacher. —

Il Procuratore superiore di Stato in Venezia con Decreto 26 settembre 1857 N. 2197 dispensò il procuratore di Stato in Padova dall' obbligo ingiunto col Decreto 6 settembre 1855 N. 890, pag. 297 del *Manuale*, di domandare alla Procura superiore l' assenso ad interporre ricorsi contro decisioni del Tribunale d' Appello.

Digitized by Google

§ 302.

Presentazione del ricorso e procedura relativa.

Riguardo alla insinuazione e deduzione di ricorso determina la legge soltanto espressamente, che essa deve sempre, dunque anche quando sia diretta contro una decisione superiore, essere presentata al Tribunale che pronunciò in prima Istanza. Del resto si riporta alla prescrizione contenuta nel § 203. *Rulf.*

« La decisione del Tribunale emessa in corso di dibattimento, con cui respinse la proposta di arresto e di procedimento penale contro il testimonio che depose il falso a senso del § 240, Regolamento di procedura penale, fatta dal pubblico Ministero, non è il conchiuso di desistenza del § 196, *a*, e quindi il ricorso contro tale decisione è bene prodotto cumulativamente a quello contro la sentenza entro il termine fissato dal § 302 ».

Decisione della suprema Corte di giustizia 24 settembre 1856 N. 18936, *Eco* N. 646. —

« La disposizione del § 203, per cui il ricorso può essere insinuato anche al Giudizio che intimò la decisione, diverso da quello che l'ha pronunziata, è applicabile anche ai casi del § 302 e quindi anche ai ricorsi contro le sentenze proferite in seguito a dibattimento o ad udienza ».

Decisione della Corte sullodata 13 agosto 1857 N. 8080, *Eco* N. 756. —

« Quando è proferita una sentenza finale, il processo è chiuso, sebbene tal sentenza possa essere reclamata. Conseguentemente, ove insieme col ricorso contro la sentenza venga prodotta istanza per riassunzione del processo a cagione di nuove prove, il Tribunale di prima Istanza deve pronunciare anzi tutto sulla domanda di riassunzione, e qualora venga accolta, assumere le nuove operazioni; qualora invece venga respinta, passata in

Digitized by Google

giudicato la decisione reiettiva, rassegnare gli atti col ricorso al Tribunale superiore.

Decisione della stessa Corte del 1858 N. 5872, *Eco* N. 829.

« Nel processo per lesione d'onore, a termini del § 496, Codice penale, Tizio e Cajo vennero giudicati colpevoli e condannati a 14 giorni d'arresto per ciascheduno.

» Dopo pronunciata e pubblicata la sentenza di prima Istanza, ma in tempo utile per interporre ricorso all'Appello, il querelante privato presentò un'istanza di recesso, e domandò che fosse desistito dall'ulteriore procedura a riguardo di Tizio.

» Eguale domanda presentò il querelante privato relativamente a Cajo, ma soltanto dopo che la sentenza era passata in giudicato mentre niuno degli accusati si valse di rimedio qualsiasi.

» La prima dichiarazione venne dalla Pretura trattata egualmente che un ricorso e sottoposta all'Appello, all'appoggio delle ultime parti dei §§ 37 e 302, lett. *a*, del § 300, Regolamento di procedura penale; poichè altrimenti, mancando un ricorso per parte degli accusati, non sarebbe stato possibile applicare al caso la disposizione finale del § 530 del Codice; e così vi unì il recesso dall'accusa contro Cajo.

» L'Appello, in vista della duplice revoca dell'accusa fece luogo ad una mitigazione di pena, riducendola a 24 ore d'arresto in casa; all'appoggio del § 302, Regolamento di procedura penale e 530 del Codice, relativamente a Tizio; e all'appoggio del § 370 Regolamento di procedura penale, quanto a Cajo ».

Decisione dell'Appello d'Innsbruck N. 1891, *Eco* N. 759. —

Sull'intervento della Procura di Stato alle deliberazioni sui ricorsi accennati in questo § 302, veggasi il Dispaccio 26 gennaro 1857 N. 810 al § 35, e sulla decorrenza del termine per ricorrere il § 14 della Ordinanza Imperiale 3 maggio 1858 al § 38.

Digitized by Google

§ 303.

Annullamento della decisione e della procedura di prima Istanza per difetto di forma.

« L'accusato venne riconosciuto colpevole della contravvenzione X; ma della contravvenzione Y, che del pari formava oggetto del tenuto dibattimento, la sentenza non facea verun cenno. L'accusato interpose ricorso, chiedendo puramente mitigazione della pena.

» Contro la proposta di annullare la sentenza e di ordinare alla Pretura di pronunciarne una nuova, e di assumervi ambedue le contravvenzioni, che formavano oggetto dell'accusa, si facea valere il principio espresso in legge (§ 304 e richiamatovi 209, Regolamento di procedura penale) che non possa aver luogo una riforma a pregiudizio del ricorrente accusato, e questo pregiudizio era da prevedersi. Ma la proposta venne tuttavia accolta, siccome tanto il § 304, come il § 209, presuppongono, che l'Appello *abbia trovato di entrare nel merito;* e che non abbia trovato di previamente far uso del § 208, rispettivamente 303, circa all'applicazione dei quali non è dettata qualsiasi restrizione. »

Decisione di II Istanza 30 agosto 1856 N. 1933, *Eco* N. 657. —

Non è ammissibile il ricorso contro la decisione d'Appello, che, annullata una sentenza di prima Istanza, ordina il completamento della procedura.

« Il pubblico Ministero interpose ricorso contro la decisione di un Tribunale d'Appello, colla quale, sopra ricorso dell'accusato, era stata cassata la sentenza di condanna della prima Istanza per vizii nella procedura, che, secondo l' avviso del Tribunale d'Appello, potevano avere influenza nel merito, ed era stato ingiunto al Giudizio inferiore di completare la procedura e pronunciare una nuova decisione.

» Nella deliberazione presso la terza Istanza sorse la que-

Digitized by Google

stione di procedura, se contro tali conchiusi di annullamento e di completazione, fosse ammissibile un ricorso. Mancando una disposizione espressa di legge, la Corte suprema decise la questione coll' aiuto dell' analogia, in senso negativo. Nei motivi dicevasi:

« Dovevano qui applicarsi per analogia le prescrizioni dei §§ 195 e 208 del Regolamento di procedura penale, le quali non ammettono alcun ulteriore ricorso contro i conchiusi dei Giudizii inferiori sul completamento delle inquisizioni speciali chiuse, loro assoggettate. La decisione del caso, manifestamente simile, di cui qui trattasi, nel senso dell'accennata disposizione di legge, trova un appoggio nella legge stessa, in quanto il § 303 del Regolamento penale, nel quale è ingiunto ai Tribunali d'Appello di annullare la sentenza del primo giudice in caso di vizii sostanziali e di ordinare che la procedura sia rettificata e pronunziata una nuova decisione, ammette bensì espressamente il ricorso contro la nuova decisione, ma non fa alcun cenno del diritto di ricorrere contro il conchiuso di annullamento del Tribunale superiore ».

Decisione della suprema Corte di giustizia 25 febbraio 1856, *Eco* N. 728.

Nell' Accademia di esercizio pei dibattimenti penali in Padova, *Eco* N. 757, si discusse la questione sull' ammissibilità del ricorso nel caso predetto, ed a sostegno dell'opinione negativa giustamente si osservò ancora, che il § 208 stabilisce, che i conchiusi del Tribunale d'Appello, coi quali vengono ordinati completamenti della procedura, non si comunicano separatamente alle parti, come poscia fu pur ritenuto dal Tribunale di Vicenza con deliberazione 11 agosto 1857 N. 5976, confermata dall'Appellatoria 2 settembre successivo N. 17260, *Giornale di giurisprudenza pratica*, anno X N. 24, *Eco* N. 770, locchè implicitamente esclude il ricorso contro i conchiusi suaccennati; si aggiunse in oltre, che egualmente il § 303 non contempla un conchiuso od una sentenza dell' Appello da comunicarsi alle parti, ma piuttosto un ordine, che esso nella sua superiorità gerarchica può dare al Tribunale di prima Istanza, ordine parimenti da non comunicarsi alle parti. —

Digitized by Google

Sul difetto nei costituti per l'assunzione senza testimoni giudiziali veggansi i motivi 20 novembre 1856 N. 13304 al § 264.

§ 304.

Veggansi le decisioni 3 giugno 1856 N. 5093, 24 marzo 1857 N. 249 ed altre citate al § 211, con le quali fu ritenuta confermata la sentenza di prima Istanza, comunque apparentemente riformata a danno dell'imputato solo ricorrente.

§§ 313-314.

In quanto nel pronunciare sentenze di condanna, l'arresto subito durante il processo possa computarsi nel tempo della pena. — Gravami contro altre disposizioni dei Tribunali.

Ordinanza del Ministero della giustizia del 23 maggio 1858 N. 80 Puntata XXI del Boll. gen., *Eco* N. 816 con cui, in seguito a Risoluzione Sovrana del 19 maggio 1858, si schiariscono le prescrizioni di legge sul punto dal quale incomincia a decorrere la durata della pena, in caso di imputati che si trovino in arresto.

« Sulla questione insorta, da qual punto abbia a calcolarsi che incominci a decorrere il tempo della pena di un imputato che si trovi in arresto, nel caso che nè egli, nè il pubblico Ministero, nè altra persona a ciò autorizzata interponga ricorso nel termine prefisso dalla legge, o quando una di tali persone insinui bensì il ricorso, ma ne receda senza aspettare la superiore decisione, viene emanato il seguente schiarimento, in seguito a Risoluzione Sovrana del 19 maggio 1858.

» Se il condannato fa uso del termine concessogli dalla legge a riflettere se voglia interporre ricorso, ma non lo insinua, oppure dopo insinuato ne recede, l' arresto da lui subito nell' intervallo fra l' intimazione verbale della sentenza e la decorrenza del termine a ricorrere, o fra quell' intimazione e la dichiarazione di recedere dall' interposto ricorso, non si computa nella durata della pena.

Digitized by Google

» Se però il condannato si è acquietato alla sentenza, ed è solo il pubblico Ministero od altra persona autorizzata a ricorrere quello che non si dichiara subito se voglia interporre ricorso e poscia non lo interpone, oppure ne recede dopo interposto, la prolungazione dell' arresto così derivata senza colpa del condannato, va computata nel tempo della pena ».

Declaratoria Ministeriale; in un caso speciale, sull'ingerenza del Procuratore superiore di Stato nelle domande di grazia, prodotte da individui in istato di condanna. *Gazzetta dei Tribunali* di Milano anno VII N. 24.

Un condannato per crimine a sei anni di duro carcere avanzava, pel tramite segnato dal § 330 del Reg. di proc. pen., e dopo scontatine già quattro, una supplica, implorando la grazia Sovrana. Le Autorità inferiori l' appoggiavano; ma il Tribunale di Appello non la trovò tale da poter essere innalzata ulteriormente.

Il ricorso contro tale conchiuso interposto dal Procuratore superiore di Stato, ritenendo di poter far uso del § 314 del Reg. suddetto, venne dalla suprema Corte di giustizia respinto in data 20 agosto 1856, N. 7891, dichiarando puramente che era *inammissibile.*

Proposta in seguito la quistione all' I. R. Ministero della giustizia, questo, con alto Decreto 11 ottobre 1856 N. 20784, significava, che in tal caso al Procuratore superiore di Stato non compete già alcun diritto di ricorso, perchè il § 314 tratta soltanto di ricorsi in corso di procedura; ma che del resto, in simili occorrenze, al Procuratore superiore è sempre concesso, anche senza di ciò, di innalzare eventuali proposizioni di grazia al Ministero della giustizia direttamente. —

A senso di questa suprema Dichiarazione, avendosi rilevato da un processo, che una prima Istanza faceva decorrere la pena ai condannati dal giorno dell' intimazione della superiore sentenza, ogni qual volta questa aggravava la condizione loro, con che veniva erroneamente interpretato il disposto dal § 313; osservato che incombendo alla Procura di Stato di vegliare, che venga sempre eseguita la legge e quindi anche per la retta applicazione del

Digitized by Google

predetto § 313, ove si tratta della più vera durata della pena, e non soltanto della sua materiale esecuzione, in cui unicamente non deve il Procuratore di Stato ingerirsi, § 318; il Procuratore superiore di Stato in Venezia con decreto 2 giugno 1857 N. 1228 avvertiva che se non fosse ammissibile nell' esposto caso il gravame a termini del § 314, non era tolto alla Procura di Stato il diritto di fare una rimostranza all' Appello, che fu dalla prima Istanza male applicato il disposto dal § 313, e quindi contro l'espressa disposizione di legge aggravata la corte del condannato, ovvero che una tale rimostranza potea esser fatta al Procuratore superiore di Stato coll' inoltro degli atti processuali per quella proposta che egli credesse opportuna di fare allo stesso Appello. —

È ammissibile il ricorso alla terza Istanza, anche contro la decisione dell' Appello, che, dopo avere sentito la prima Istanza, rigetta la domanda della dilazione all'incominciamento della pena perchè il § 314 ammette il ricorso contro tutte le disposizioni dei Tribunali, « purchè la legge non escluda in particolare l'ulteriore rimedio » e la disposizione del § 322, la quale riserva ai Tribunali d'Appello, con esclusione della prima Istanza, la facoltà di accordare una dilazione all'incominciamento della pena, non contiene punto l'unica eccezione accennata dal § 314 alla regola generale dell'ammissibilità di ricorsi all'Istanza superiore.

Decisione della suprema Corte di giustizia del 18 novembre 1857 N. 11381, *Eco* N. 796. —

Giusta l'interpretazione data dalla presente decisione al § 314, questo tratterebbe di gravami non soltanto in corso di procedura, ma anche dopo esaurita la medesima. E tale interpretazione sembra sommessamente autorizzata dalla generica disposizione del paragrafo stesso, venendo eccettuato unicamente il caso, che sia dalla legge espressamente vietato il gravame.

Digitized by Google

CAPO DECIMOQUARTO.

Della esecuzione delle decisioni dei Giudizii penali.

§ 321.

Notifica di condanne.

Ordinanza del Ministero della giustizia del 24 maggio 1854 N. 8028 rilasciata soltanto in iscritto alla Presidenza di tutti i Tribunali d' Appello, con la quale fu ingiunto ai Giudizii penali, che in tutte le inquisizioni e dibattimenti, che si presentassero, i quali abbiano per oggetto la *contraffazione di carte di pubblico credito per via fotografica*, od una delle *rappresentazioni fotografiche*, contemplate dal § 325 del Cod. pen., tanto se si tratti di una azione punibile già consumata, quanto soltanto attentata, dopo chiuso il processo, abbiano ad assoggettare al Ministro della giustizia, per mezzo della Presidenza del Tribunale d' Appello, *una copia della decisione*, unitamente ai motivi del giudicato, e quella parte degli atti, dai quali può desumersi il processo tecnico adoperato nella imitazione ed i mezzi usati a produrre il disegno fotografico. *Rulf* da *Hje* pag. 295 dell'edizione italiana.

Ordinanza del Ministero della giustizia del 29 ottobre 1857, *Eco civile* N. 366, sul modo di procedere quanto alle decorazioni degli ordini imperiali russi.

I Giudizii parteciperanno immediatamente al Ministero degli affari esterni ogni singolo caso, nel quale si verificasse la privazione di un ordine russo in conseguenza di condanna per crimine.

§ 322.

Sul gravame contro la reiezione della dimanda per la dilazione dell'incominciamento della pena veggasi la decisione 18 novembre 1857 N. 11381 ai §§ 313-314 retro.

Digitized by Google

§ 323.

Esecuzione delle sentenze di morte.

L' esecuzione della sentenza di morte non potrebbe aver luogo, quando il Tribunale a mezzo del condannato o di altri venisse a cognizione di tali nuove circostanze, da far dubitare fondatamente sulla di lui reità, e le quali fossero atte ad appoggiare la riassunzione del processo. *Rulf.*

§ 324.

Esecuzione di pene importanti detenzione.

Decreto del Ministero dell'interno 23 dicembre 1856 N. 26202, Boll. prov. anno 1857 Puntata II parte II N. 8, col quale si prescrive che il trasporto dei condannati dalle Carceri giudiziarie alle Case di pena deve seguire a spese dei fondi giudiziarî:

Siccome riguardo al pagamento delle spese per il trattamento dei condannati dalle carceri delle Corti giudiziarie di I. Istanza in una casa di pena nei diversi Dominî della Corona non si è finora uniformemente proceduto, così il Ministero dell' interno di concerto col Ministero della giustizia, e col supremo Dicastero di polizia trova di ordinare, che in avvenire tali spese di trasporto siano sostenute soltanto coi fondi giudiziarî, avvertendosi che per il passato qualora queste spese fossero state eventualmente pagate con un altro fondo onde evitare lunghi conteggi, non debba essere accampata alcuna pretesa di rifusione. In quest' occasione viene ricordato, e viene nel modo più energico ingiunto l'obbligo di invigilare affinchè i condannati, i quali, giusta le emesse disposizioni, appartengono alle Case di pena, siano anche dalle Amministrazioni delle Case di pena senza ostacolo e senza indugio ricevuti, onde non aggravare incompetentemente i fondi giudiziarî per un tempo più lungo di quello, che è assolutamente necessario, colla spesa del loro mantenimento, la quale spetta veramente alle Case di pena, e per non togliere le carceri giudi-

Digitized by Google

ziarie, le quali in generale sono appena sufficienti per contenere gl'inquisiti, alla loro vera destinazione. —

Dispaccio del Ministero della giustizia 28 marzo 1857 N. 6696, *Eco* N. 717, a tutti i Tribunali d'Appello ed alla Tavola banale sulla comunicazione delle sentenze di condanna in confronto di sudditi francesi.

« In seguito a pratiche avviate col Governo Imperiale francese sulla reciproca comunicazione delle condanne pronunziate per crimini o delitti dai relativi Giudizii penali contro appartenenti all'altro Stato, si istruiscono i Tribunali d'Appello ad ingiungere ai Tribunali di prima Istanza che in ogni caso, nel quale fu proferita in confronto di un suddito francese per crimine o delitto una sentenza di condanna passata in giudicato, debbano immediatamente ad essi trasmettere una copia d'ufficio della tabella informativa compilata esattamente secondo il disposto dall'Ordinanza del Ministero della giustizia del 5 marzo 1853 *Boll. legg. imp.* N. 44, ed il § 30 dell' Istruzione pei Giudizii in oggetti penali, nella quale, nella rubrica 1, sarà indicato colla maggiore possibile esattezza particolarmente il luogo di nascita del condannato, ed in quanto sia noto, il distretto, od almeno il dipartimento, nel quale esso è situato. I Tribunali d'Appello poi, collo spirare di ogni trimestre, trasmetteranno al Ministero della giustizia le tabelle informative loro in tal modo pervenute. Però, qualora entro quel termine non si presenti alcun caso di questo genere, non è punto necessario di partecipare che non se ne sono verificati. —

Notificazione della Luogotenenza veneta 5 giugno 1857 N. 17509, Boll. prov. Puntata V parte II N. 25, colla quale vengono determinate le Case di Pena che per l'avvenire resteranno assegnate pei condannati dei diversi Dominî dell'Impero Austriaco.

Secondo il piano fino ad ora adottato devono esistere nella Monarchia quattro Stabilimenti centrali di pena per i condannati ad una pena di più anni, cioè

Illova, pei condannati ad una pena di più anni dell' Ungheria, Woiwodina, Transilvania e Croazia.

Digitized by Google

Gitschin, pei condannati di eguale categoria dell' Austria Superiore o Inferiore, Boemia, Moravia, Slesia, Galizia, Bucovina, Stiria, Carintia, Carniola, Salisburgo, poi Tirolo, semprechè questi ultimi conoscano la lingua tedesca.

Gradisca, pel Litorale e Dalmazia.

Padova, per il Regno Lombardo-Veneto, poi per i condannati alla pena di più anni del Tirolo i quali conoscano soltanto la lingua italiana.

Questo Regolamento può entrare in vigore col 15 luglio a. c., mentre fino a quell' epoca lo Stabilimento di pena in Gitschin può essere completamente occupato. Potrà incominciare a quell' epoca anche il trasporto da effettuarsi a poco a poco dei condannati dello Spielberg a Gitschin.

Ciocchè partecipasi in esito ad ossequiato Dispaccio dell' Eccelso I. R. Ministero dell' interno 20 maggio p. p. N. 1857, coll' osservazione che il sullodato Ministero ha interessato quello della giustizia di ordinare ai dipendenti Tribunali di Appello di incominciare con questo sistema col 15 luglio a. c., cessando in conseguenza dalla detta epoca il bisogno di avanzare ulteriori domande relativamente al luogo dove devono recludersi i delinquenti condannati ad una pena di oltre 10 anni. —

Dispaccio 12 gennaio 1858 N. 540 del Ministero della giustizia, *Eco* N. 783, sulla facoltà dello stesso Ministero della giustizia e dei Tribunali d' Appello di cangiare il luogo nel quale abbia ad essere scontata la pena di detenzione.

« S. Maestà I. R. A., colla Risoluzione Sovrana dell' 8 gennaio a. c. si è degnata d' ordinare:

1) Il Ministero della giustizia è autorizzato a permettere in singoli casi degni di particolare riguardo, che le pene di detenzione per crimini o delitti, quandanche debbano durare più di un anno, possano essere scontate presso un Tribunale.

2) Per le pene di detenzione, che non oltrepassano un anno, compete al Tribunale d' Appello, il determinare per l' esecuzione della pena, quando vi siano importanti ragioni, un Giudizio diverso da quello, che ha proferito la sentenza, entro il proprio cir-

Digitized by Google

condario giurisdizionale. In quei casi però, nei quali potesse apparire opportuno di destinare per l' esecuzione della pena un Giudizio, situato fuori del circondario del Tribunale d'Appello, questo ritirerà la decisione del Ministero della giustizia.

Di ciò si pongono in cognizione per l'osservanza tutti i Giudizii inferiori, ma specialmente i Tribunali di prima Istanza ». —

Dispaccio 16 marzo 1858 N. 4491 del Ministero della giustizia nella Circolare 31 detto N. 4599 A del Tribunale d'Appello lombardo, *Eco* N. 819, sul luogo ove devono scontare la pena i condannati per delitti all'arresto per più di un anno.

« L'Eccelso Ministero della giustizia, con rispettato Decreto 16 marzo cadente N. 4491, ha partecipato che di concerto coll' I. R. Ministero dell' interno venne prescritto che d' ora in poi i condannati per delitti all' arresto per più di un anno abbiano a subire la pena loro inflitta non già nelle Case provinciali di pena, ma bensì negli arresti del Giudizio penale, da cui fu pronunciata la condanna.

» Ciò si partecipa agli II. RR. Tribunali provinciali di Lombardia per norma, e per osservanza negli avvenibili casi ».

CAPO DECIMOQUINTO.

Delle spese della procedura penale.

§ 333.

Dispaccio 22 ottobre 1857 del Ministero della giustizia, contenuto nella Circolare dell' Appello veneto 4 novembre 1857 N. 21316, *Eco* N. 792, sul pagamento delle spese per la scorta di detenuti a mezzo dell' I. R. Gendarmeria.

« L'Eccelso I. R. Ministero della giustizia, di concerto cogli II. RR. Ministeri dell' interno e delle finanze, come pure cogli II. RR. Dicasteri supremi di polizia, e di controlleria dei conti, ha trovato con ossequiato Dispaccio 22 ottobre scorso N. 22824, di

Digitized by Google

modificare in parte il Decreto ministeriale 20 settembre 1856 N. 19554, già comunicato a codesta prima Istanza mediante il circolare Appellatorio Decreto 30 settembre stesso N. 18929, e di ordinare quanto segue riguardo al pagamento delle spese per la scorta dei detenuti a mezzo dell'I. R. Gendarmeria:

» Ogni Giudizio, che ordina la scorta di un detenuto a mezzo dell'I. R. Gendarmeria, deve munire coloro, che la eseguiscono, ed eventualmente chi la comanda, anche dei mezzi pecuniarii occorrenti per sopperire alle spese che si dovessero incontrare nell' effettuare la scorta. La somma, a tal uopo consegnata ai gendarmi di scorta, verrà esposta nell'uscita per pagamento realmente fatto nel rendiconto delle sovvenzioni per le spese d'inquisizione. A questo scopo si emetterà in duplo un ordine aperto, indicandovi il modo di trasporto e di mantenimento del detenuto, come pure l' importo consegnato per tale oggetto al capo della scorta; uno dei due esemplari conformi si darà a chi eseguisce la scorta, e l'altro, a cui si dovrà apporre la dichiarazione del capo della scorta di aver ricevuto l' esposta sovvenzione, si unirà alla partita d' uscita del rendiconto delle sovvenzioni.

» Per facilitare le operazioni d'Ufficio delle II. RR. Contabilità dello Stato, anche all'esemplare dell'ordine aperto, che viene consegnato ai gendarmi di scorta insieme ad un giornale di viaggio, si apporrà il riferimento al numero della partita del rendiconto delle sovvenzioni, sotto cui è posto in uscita l' importo sborsato alla scorta.

» I due esemplari conformi dell'ordine aperto verranno compilati secondo gli acchiusi formulari 1 e 2.

» Il capo della scorta dovrà sostenere le spese, che occorressero pei mezzi di trasporto (*Vorspann*), verso conferma di ricevuta da iscriversi nel giornale di viaggio, che gli verrà pure consegnato steso secondo il formulario terzo, provvederà al mantenimento dei detenuti a tenore dell'istruzione datagli nell' ordine aperto, e consegnerà questi documenti insieme alla somma residua alla scorta incaricata dell'ulteriore traduzione dei detenuti, cosicchè i documenti stessi ed il denaro tuttora rimasto pervengano al Giudizio che riceve in consegna il detenuto.

Digitized by Google

» Ad ogni cambiamento di scorta, si dovrà confermare la consegna del residuo denaro nel giornale di viaggio anche da chi l' ha eseguita.

» Nel caso che i gendarmi di scorta restino assenti più di 24 ore dalla stazione del loro quartiere, e quindi abbiano diritto alle diete normali, essi le percepiranno parimenti dalla sovvenzione loro consegnata, e ne confermeranno la ricevuta nel giornale di viaggio.

» A tale scopo, si dovrà indicare esattamente nel giornale di viaggio anche il tempo dell'arrivo e della partenza di stazione in stazione. Raggiunto che sia il luogo di destinazione, il capo della scorta dovrà consegnare al Giudizio, che riceve il detenuto, anche il conto sulle spese sostenute insieme al relativo ordine aperto.

» Da questo conto corredato coll' ordine aperto, il Giudizio consegnatario rileverà se siavi restato un residuo sulla sovvenzione pagata alla scorta, se le spese pareggiano la somma ricevuta, o se la sorpassano. Nel primo caso, il Giudizio riceverà in denari contanti il denaro residuo, e lo porrà in entrata come rifusione di conti nel rendiconto delle sovvenzioni, unendovi il conto di viaggio. Nel secondo caso il Giudizio non ha da rendere alcun conto, e si limiterà a trasmettere a suo tempo alla Contabilità dello Stato insieme al conto delle sovvenzioni pel semestre in corso, quello consegnatogli dai gendarmi di scorta. La Contabilità dello Stato riunirà il detto conto al conto relativo del Giudizio che ha ordinato la scorta del detenuto.

» Finalmente nel caso che le spese comprovate nel rendiconto eccedano la fatta sovvenzione, ed il gendarme ne abbia sostenuto del proprio la parte mancante, gli verrà bonificato il corrispondente importo verso ricevuta, e lo si porrà in uscita nel rendiconto delle sovvenzioni acchiudendovi il conto delle spese di viaggio del gendarme.

» Le Contabilità dello Stato avranno cura, nell' esaminare i rendiconti delle sovvenzioni, di accertarsi se dell' importo che fu posto in uscita nel rendiconto di un Giudizio come sovvenzione alla gendarmeria per scorta di un detenuto, siasi dato preciso conto al Giudizio destinato, a tenore dell' indicazione dell' ordine

Digitized by Google

aperto a ricevere in consegna lo scortato, ed in pari tempo alle corrispondenti partite di conteggio dei varii Giudizii aggiungeranno i reciproci riferimenti.

» Se la scorta, di cui si tratta, deve farsi da uno in altro Dominio, cosicchè i rendiconti sulle sovvenzioni del Giudizio, che fa tradurre il detenuto e di quello che lo riceve non vengano presentati ad una sola Contabilità dello Stato, allo scopo di evitare l'invio ed il rimando delle rifusioni, la Contabilità dello Stato, che trova nei rendiconti di rifusione ad essa pervenuti simili conti per la scorta di detenuti da uno in altro Dominio si procurerà mediante prospetti semestrali dalla Contabilità dello Stato incaricata della revisione dei rendiconti di sovvenzione del Giudizio, che ricevette in consegna il detenuto, i dati coi quali si rese conto della anticipazione fatta ai gendarmi di scorta.

» Per istabilire sulle spese di scorta incontrate nella traduzione contemporanea di più detenuti la quota relativa a ciascuno di essi che deve essere prenotata allo scopo di ottenerne dai condannati la rifusione (specialmente trattandosi di spese per mezzi di trasporto e di diete dei gendarmi), si prescrive ai Giudizii di procedere nel seguente modo:

» Il primo Giudizio, che riceve in consegna uno dei detenuti, farà l'addizione di tutte le spese, sin allora poste in conto dai gendarmi di scorta nel giornale di viaggio, dividerà la somma risultante pel numero di tutti i detenuti, ed il quoziente verrà iscritto nell' ordine aperto, come importo da farsi rifondere dal detenuto da esso ricevuto in consegna. Qualora il Giudizio dovesse ricevere più detenuti, s' intende da sè che l' accennato quoziente dovrebbe essere moltiplicato pel numero dei detenuti ad esso consegnati, iscrivendone quindi il prodotto.

» Il secondo Giudizio, che poscia riceve uno o più detenuti, dovrà dedurre l' importo già iscritto dal primo Giudizio dalla somma complessiva esposta e comprovata nel giornale di viaggio e dividere la risultante differenza pel numero dei detenuti ad esso consegnati, iscrivendo il corrispondente quoto, come si è detto del primo Giudizio; e, qualora la scorta dovesse continuare la traduzione, lo riporterà, come già prenotato, nell'ordine aperto.

Digitized by Google

» Da quanto venne premesso, risulta da sè che ogni Giudizio successivo deve dedurre dalla somma esposta sino all' arrivo dei detenuti ad esso consegnati l' importo già prenotato dai Giudizii precedenti, attenendosi del resto a quanto venne prescritto pel Giudizio immediatamente precedente.

» Per tal modo viene a cessare ogni ulteriore relativa corrispondenza fra le Autorità, e quindi si rende necessario, per l'opportuna controlleria, che in simili casi di traduzione di vari individui a diversi Giudizii mediante una sola scorta, il Giudizio che la fa eseguire abbia ad indicare esattamente nell'ordine aperto la strada che la scorta deve percorrere, affinchè la Contabilità dello Stato, allorquando nel rendiconto delle sovvenzioni di un Giudizio occorra una partita di uscita pel detto scopo, possa rilevare tosto dall'acchiusa copia dell'ordine aperto, il Giudizio, a cui è pervenuto il relativo conto.

» Nei casi, in cui non appare necessario di dare una sovvenzione alla scorta, il che evidentemente si verifica il più delle volte si dovrà attenersi alla disposizione del Ministeriale Decreto 20 settembre 1856 N. 19544 e 20613 ».

(*Seguono i formulari*)

Circolare 7 aprile 1858 N. 6645 del Tribunale d'Appello veneto, *Eco* N. 825, relativa al trasporto degl'inquisiti e dei disertori esteri.

« In obbedienza ad ossequiato Decreto 23 marzo p. p. N. 5787 dell'Eccelso Ministero della giustizia, si comunica a tutte le prime Istanze delle Provincie venete la qui unita copia della traduzione italiana dell'Ordinanza diretta dall' I. R. Ministero dell' interno, di concerto collo stesso Ministero della giustizia e coll'I. R. Comando superiore dell' armata, a tutti i Dicasteri politici dei Dominii relativamente al trasporto degli inquisiti e dei disertori esteri, coll' ingiunzione di prestare alla medesima Ordinanza esatta osservanza.

Al N. 5787 M. di G.

Digitized by Google

Traduzione di un Decreto del Ministero dell'interno a tutti i Dicasteri politici dei Dominii, 17 marzo 1858 N. 122.

« Essendosi verificati dei casi, che in opposizione alle vigenti norme, furono tradotti inquisiti civili mediante i soliti mezzi di trasporto forzato, a lontani Giudizii inquirenti, e che anche disertori esteri da estradarsi in forza di trattato cogli Stati rispettivi o per reciprocità vennero tradotti con detti mezzi sino ai confini, per lo che i fondi provinciali ebbero a sostenere indebite spese, il Ministero dell'interno, di concerto col Ministero della giustizia e col Comando superiore dell'armata, trova di eccitare gli II. RR. Dicasteri politici dei Dominii a rammentare alle dipendenti Autorità politiche per esatta osservanza: che la presentazione, la scorta e la traduzione degli inquisiti è da eseguirsi per ordine ed a spese delle Autorità giudiziarie, giusta le precise disposizioni contenute nei §§ 332 e 333 del Regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853 N. 151 del Bollettino delle leggi dell'Impero, e nei §§ 134 e 136 dell'Ordinanza Ministeriale 16 giugno 1854 N. 165 dello stesso Bollettino.

» Così pure i disertori esteri, arrestati, da estradarsi in forza dei trattati o per reciprocità, non devono essere tradotti coi soliti mezzi di trasporto forzato, ma bensì consegnati al prossimo I. R. Comando militare.

» Il ricevimento di tali disertori per parte dell'Autorità militare resta per altro alligato alla condizione, che la loro qualità di disertori esteri da estradarsi per i vigenti trattati sia previamente constatata in modo legale dall'Autorità politica, che eseguisce la consegna.

» Egli è per ciò che, ogni qual volta all'Autorità politica viene tradotto un disertore estero arrestato dalla forza civile, o denunciatosi da sè medesimo, essa dovrà assumere un protocollo di costituto, e dove si renda necessario constatare la dichiarazione del disertore relativa alla sua dipendenza militare, dietro di che, tolto ogni dubbio sull'identità del disertore, se ne farà la consegna all'I. R. Autorità militare.

Digitized by Google

» Il protocollo assunto col rispettivo disertore, come pure gli atti assunti per istabilire l'identità, ed altri relativi allo stesso, insieme al conto delle spese sostenute dalle Autorità civili sino al giorno della consegna, saranno contemporaneamente consegnati al rispettivo Comando militare, verso ricevuta, da rilasciarsi all'Autorità civile, tanto del disertore quanto degli atti relativi.

» La scorta e l'estradizione dei refrattarii esteri continuano ad essere di competenza delle Autorità politiche ». —

Istruzione 12 febbraio 1858 N. 1261 del Dicastero supremo di polizia sulla scorta di singoli individui a mezzo della Gendarmeria (contenuta nella circolare 5 marzo 1858 N. 4633 dell' Appello Veneto, e 12 marzo 1858 N. 4620 dell'Appello lombardo) *Eco* N. 836.

« In esecuzione all' ossequiato dispaccio 23 p. p. febbraio N. 3404, dell' Eccelso Ministero della giustizia, per opportuna loro norma, viene qui sotto comunicata alle prime Istanze dipendenti da questo Appello copia di un' istruzione diretta nel 12 febbraio suddetto, coi N. 12621-234 V. dall' I. R. Dicastero supremo di polizia di concerto coi Ministeri dell' interno e della giustizia, all' I. R. Comando di Gendarmeria, riguardante la scorta dei singoli individui a mezzo della stessa Gendarmeria.

N. 3404 I. M.

Decreto.

Il supremo Dicastero di polizia di concerto coi Ministeri dell' interno e della giustizia, trova di determinare, che per l'avvenire la scorta di una persona sola dovrà eseguirsi di regola da un gendarme solo ed in via di eccezione sarà da praticarsi a mezzo di due o più gendarmi se si tratta di pernottare coll' individuo scortato, o se ancorchè a minori distanze fosse in maggior grado compromessa la pubblica sicurezza, ed il gendarme scortante avesse ogni momento ad attendere una sopraffazione.

« Di ciò ec. ec. »

Digitized by Google

§ 334.

Competenze delle guardie boschive e dei danneggiati.

Circolare dell'Appello veneto 2 settembre 1856 N. 17073.

« Sul dubbio insorto relativamente all'abbuono delle spese di viaggio per le guardie boschive quando vengono citate quali testimoni in affari di contravvenzioni boschive, l'Eccelso I. R. Ministero della giustizia col riverito dispaccio 20 agosto 1856 N. 15401 ebbe sopra richiesta dell' I. R. Ministero delle finanze, a dichiarare, che le competenze, alle quali secondo la generale disposizione del § 334 del Reg. di proc. pen. 29 luglio 1853 hanno diritto gli accennati individui quali testimoni, debbono loro corrispondersi dai Giudizii immediatamente dopo l' esame col fondo di punitiva giustizia ». —

Dispaccio 18 settembre 1857 del Ministero della giustizia alla Presidenza del Tribunale d'Appello di Milano sulle competenze di viaggio dei danneggiati, *Eco* N. 751.

In evasione della consulta del 27 agosto, pres. il 3 settembre a. c., N. 5010 pr., con cui invocavasi uno schiarimento del § 334 del Regolamento di procedura penale, sulla questione se anche ai danneggiati, quando vengono citati in Giudizio pel loro esame, competa un indennizzo delle spese di viaggio e della dimora, il Ministero della giustizia trova di significare quanto segue a cotesta Presidenza d'Appello :

« I danneggiati, qualora non compaiano in Giudizio di spontaneo impulso, ma vengano citati pel loro esame nel processo d'inquisizione od al dibattimento, hanno diritto al pari degli altri testimonii all' indennizzo per la loro comparsa in Giudizio, secondo le disposizioni contenute nel § 334 del Regolamento di procedura penale.

Questa prescrizione non è per altro applicabile :

a) Ai querelanti privati, la cui comparsa dipende dalla libera loro volontà, ed i quali quindi non possono pretendere dal-

Digitized by Google

l'erario nè un indennizzo nè un' antecipazione per la loro comparsa in Giudizio;

b) Quando il danneggiato non viene citato come testimonio a senso del § 200, lett. *f*, del Regolamento di procedura penale, ma soltanto, in forza dell'ultimo capoverso del § 219 del Regolamento di procedura penale, per far valere al dibattimento le sue ragioni di privato diritto, giacchè in questo caso è rimesso al suo criterio il comparire o no al dibattimento, e quindi in caso affermativo egli non ha alcun diritto ad indennizzo.

Di ciò si renderanno intese le inferiori Istanze per l'osservanza.

§ 335.

Competenze dei periti.

Circolare 18 novembre 1856 N. 8498 della Presidenza del Tribunale d'Appello lombardo, la quale comunica il Decreto del Ministero della giustizia 6 novembre 1856 N. 23546 sopra varii dubbi insorti circa la liquidazione di spese nelle procedure penali, *Eco* N. 669.

« Nella liquidazione delle spese nelle procedure penali, essendosi elevati dubbii sui seguenti punti:

a) Se al consesso giudiziale, per ispezioni fuori del luogo del Giudizio, qualora vi intervenga anche un medico perito spetti tuttavia l'indennità di viaggio, e se in tal caso debba approfittare del legno del medico?

b) Se le competenze di fior. 3 accordate dalla tariffa per una autopsia, e di fior. 2 per un parere spettino ad entrambi i periti in complesso, od a ciascuno di essi?

c) Se uno dei due medici, che eseguiscono un' autopsia, debba essere trattato come chirurgo, e se quindi il medesimo debba, come tale, accontentarsi della metà della competenza di fior. 3?

d) Se la competenza di fior. 2 pel parere debba accordarsi ai medici, anche qualora non producano tale parere separatamente in iscritto, ma lo dettino a protocollo?

e) Se per la prescritta visita dei detenuti all' ingresso nelle carceri competa ai medici la competenza di carantani 10, stabi-

Digitized by Google

lita nella tariffa annessa all'Ordinanza 17 febbraio 1855 N. 33 *Boll. imp.* per l'ispezione di un arrestato riguardo al suo stato fisico? e finalmente

f) Se ai maestri di scuole pubbliche ed altri impiegati assunti come periti in oggetti penali spettino le relative competenze?

L'Eccelso Ministero della giustizia, di concerto coll'I. R. Dicastero supremo di controlleria dei conti, coll'ossequiato Decreto 6 novembre corr. N. 23546 ha trovato di decidere i premessi quesiti come segue:

ad a) L'Ordinanza 17 febbraio 1855 N. 33 *Boll. legg. imp.* colla quale al § 5 venne accordata un'indennità di viaggio ai medici, che eseguiscano operazioni d'uffizio fuori del luogo di loro dimora, non ha punto alterato le prescrizioni relative al diritto che il consesso giudiziale ha per sè medesimo di conseguire l'abbuono delle spese di viaggio. Ne consegue che al consesso giudiziale per operazioni d'ufficio fuori del luogo del Giudizio compete in ogni caso l'indennità di viaggio, quando anche siavi intervenuto un medico-perito. Se poi, nel caso che venga assunto un sol medico, questi debba prender posto nella vettura del delegato giudiziale, dipenderà dalle circostanze se stia a disposizione una carrozza, avente posto sufficiente pel delegato giudiziale, pel di lui attuaro e pel medico, e se si possa combinare la simultanea partenza del perito e del consesso giudiziario. Il decidere intorno a ciò spetta unicamente al Giudizio delegante.

ad b) Qualora a termini del Regolamento di procedura penale, per una sezione cadaverica, o per altra consimile ispezione giudiziaria vengano adoperati più periti, che non siano già espressamente destinati a tali operazioni come medici carcerarii, e percepiscano per le stesse un corrispettivo, si dovrà accordare a ciascuno de' periti intervenuti l'intiera competenza stabilita nella tariffa tanto per la sessione, quanto pel parere, e ciò a seconda del rispettivo carattere loro. Non si fa luogo però nelle sezioni giudiziali ad alcun indennizzo per consumo di ferri.

ad c) Qualora intervengano all'ispezione due medici laureati, come deve avvenire di regola, ed è persino espressamente ordinato in certi casi dalle veglianti prescrizioni, non si potrà de-

Digitized by Google

negare a niuno di loro la competenza, che a termini di tariffa gli spetta secondo il suo carattere di medico, a meno che non sia un medico carcerario all' uopo stipendiato.

ad d) A tali medici spettano in ogni caso le competenze pel parere, non potendo dalla circostanza che il parere venga dato per iscritto o dettato a protocollo, derivarne una differenza in quanto al loro diritto.

ad e) La competenza di carantani 10 stabilita nella tariffa annessa all' Ordinanza 17 febbraio 1855 N. 33 *Boll. legg. imp.* per le prescritta visita di un detenuto riguardo alla di lui costituzione fisica non può essere ricusata ai medici, che non sono assunti appositamente per tali incombenze come medici carcerarii ritraendone un corrispettivo, e che non sono tenuti a visitare i detenuti al loro ingresso nelle carceri. Finalmente

ad f) A termini del § 335 del Reg. di proc. pen. 29 luglio 1853 i periti che non sono al servizio dello Stato o di un Comune non hanno di regola diritto a conseguire una ricompensa per pareri in oggetti penali. Che se però in singoli casi meritevoli di speciali riguardi si ritenesse di dover far luogo ad una eccezione, si dovrà invocare l'approvazione dell'I. R. Ministero della giustizia.

Ciò si partecipa a tutte le prime Istanze giudiziarie di Lombardia aventi giurisdizione penale per propria norma e per l'esatta osservanza nei casi avvenire ».

Ordinanza 20 febbraio 1858 N. 2589 del Ministero della giustizia, *Eco* N. 790, a tutte le Presidenze dei Tribunali d'Appello sul pagamento delle competenze anche a persone sanitarie a servizio dello Stato o di un Comune, quando non siano particolarmente costituite per funzioni medico-giudiziarie.

« Sul quesito, proposto in occasione di un caso speciale, se i professori, che sono al servizio dello Stato, in forza di una tale loro qualità siano esclusi dal percepire competenze per funzioni e pareri medico-giudiziarii, il Ministero della giustizia ha deciso di concerto coi Ministeri dell' interno e delle finanze e col supremo Dicastero di controlleria dei conti, che nel senso del § 335 del Regolamento di procedura penale e dell' Ordinanza del 17 feb-

Digitized by Google

braio 1855, sono escluse dalla rimunerazione particolare, colle competenze fissate da quest'ultima, per funzioni medico-giudiziarie soltanto quelle persone sanitarie al servizio dello Stato o di un Comune, le quali sono delegate o costituite con salario in particolare per affari e funzioni di medicina giudiziaria.

» Di ciò si pone in cognizione cotesta I. R. Presidenza d'Appello, coll'avvertenza che in pari tempo viene data corrispondente istruzione alle Autorità di revisione, per via dell'I. R. supremo Dicastero di controlleria dei conti ».

Dispaccio 8 dicembre 1857 N. 26293 del Ministero della giustizia, contenuto nella Circolare 27 dicembre 1857 N. 9533 Pres. dell' Appello lombardo, *Eco* N. 805, sul pagamento di diarie al personale sanitario per operazioni giudiziarie, che non abbiano durato un intiera giornata.

» Sul quesito: se al personale sanitario che presta la sua opera in funzioni medico-legali competano per intiero le diete stabilite dal § 5 dell' Ordinanza 17 febbraio 1855 N. 33 del Bollettino delle leggi dell' Impero, anche nel caso che l'operazione giudiziaria non abbia durato un' intiera giornata: l' Eccelso Ministero della giustizia prese le opportune intelligenze con quello dell' interno, ed in base alle vigenti prescrizioni, ha con Decreto 8 dicembre corrente N. 26293, dichiarato quanto segue:

» Poichè nel § 5 della succitata Ordinanza ministeriale 17 febbraio 1855, non si fa alcuna restrizione riguardo al caso summenzionato, si dovranno sempre corrispondere al personale sanitario, per operazioni medico-legali eseguite fuori del luogo di sua dimora, i compensi per spese di vitto (diarie o diete) determinate dalla citata Ordinanza Ministeriale, in tutto il loro importo, senza riguardo alla durata di tali operazioni.

» Ciò si comunica a tutte le prime Istanze giudiziarie di Lombardia, per notizia e per la relativa osservanza.

Dispaccio 16 settembre 1857 N. 18089 del Ministero della giustizia, contenuto nella Circolare 27 settembre 1857 N. 7141 Pres. dell' Appello lombardo, *Eco* N. 807, sulle competenze dei

Digitized by Google

medici e chirurghi condotti, per prestazioni medico-giudiziali.

« L'Eccelso Ministero della giustizia con ossequiato Decreto 16 settembre corrente N. 18089, ha trovato di dichiarare che i medici e i chirurghi condotti dei Comuni di Lombardia, a sensi del § 335 del Regolamento di procedura penale, e dell'Ordinanza Ministeriale 17 febbraio 1855, hanno diritto alle competenze legali per le loro prestazioni medico-giudiziali in procedure penali.

» Ciò si comunica a tutte le prime Istanze giudiziarie aventi giurisdizione penale per loro norma e per l'esatta osservanza ».

Ordinanza dei Ministeri dell'interno, della giustizia e delle finanze del 30 giugno 1858, Puntata XXIX N. 106 del Bollettino gen., *Eco*, N. 836, (valevole per tutti i Dominii eccettuati i Confini militari) con alcune disposizioni suppletorie riguardo alle competenze per prestazioni medico-giudiziali.

« In appendice all'Ordinanza del 17 febbraio 1855, N. 33, del *Boll. legg. imp.* sulle competenze del personale sanitario impiegato per scopi medico-giudiziali, si emanano le seguenti disposizioni:

1. L'Ordinanza del 3 luglio 1854, N. 169 del *Boll. legg. imp.* relativa alle diarie ed ai migliatici degli impiegati presso le Autorità circolari (di Comitato), presso i Tribunali di prima Istanza e presso i Giudizii distrettuali e di sedia non è bensì in generale applicabile al personale sanitario addetto stabilmente presso i Tribunali di prima Istanza e presso i Giudizii distrettuali separati, ma però viene accordato a tali persone di computare i migliatici secondo l'Ordinanza testè citata sulle strade secondarie, giacenti fuori della strada postale.

2. L'abbuono delle competenze di viaggio di questo personale sanitario viene fatto dai relativi fondi d'Ufficio, dopo fatte le occorrenti liquidazioni di contabilità ».

» In caso che vengano impiegati medici comunali o privati per commissioni in affari giudiziarii sarà ogni volta constatata e attestata la mancanza delle persone sanitarie pubbliche per ciò disponibili, cioè di quelle che stanno al servizio dello Stato, co-

Digitized by Google

me pure la circostanza che nel luogo stesso ov'è a seguirsi la commissione, non sia domiciliata alcuna persona sanitaria atta all'esecuzione dell'operazione di cui trattasi.

3. Le mezze giornate impiegate nelle commissioni vanno calcolate, quanto alla competenza, come giornate intiere, e quindi non seguirà alcun conteggio di mezze competenze di commissione.

» Con ciò rimane del resto intatta la disposizione data nell'appendice alla prima tariffa sulle competenze del 17 febbraio 1855, quanto all'intervento ad un dibattimento (sessione) giudiziale ».

§ 339.

Se al consesso giudiziale, per ispezioni fuori del luogo del Giudizio, qualora vi intervenga anche un medico perito, spetti tuttavia l'indennità di viaggio, e se in tal caso debba approfittare del legno del medico, veggasi la Circolare 18 novembre 1856 N. 8498 *ad a*) al § 335.

§§ 342-343.

Chi debba sostenere le spese, quando l'accusato non fu dichiarato reo, e limiti da osservarsi nella esazione.

Quando l'accusato non fu dichiarato reo, le spese della procedura penale sono sostenute dallo Stato ad eccezione dei seguenti casi:

a) Trattandosi di reati, in cui per legge l'azione penale può intentarsi giudizialmente soltanto ad istanza di una parte interessata, dovrà rifondere le spese il querelante privato nei casi determinati dal § 342, fra i quali non è compreso quello che l'accusato sia stato sciolto dall'accusa. Siccome però la legge non distingue, il Giudizio ingiungerà la rifusione delle spese al querelante privato nei casi suddetti, anche quando esso abbia promossa l'azione d'intelligenza col procuratore di Stato in conformità al § 37.

Digitized by Google

b) Se al processo penale si diede causa con una denunzia, che il suo autore sapeva falsa, questi sarà tenuto alla rifusione delle spese. La rifusione in tal caso sarà ordinata o con la sentenza di condanna contro il denunziante, ovvero se non fu proceduto contro di lui (§ 495 del Cod. pen.), con uno speciale conchiuso del Giudizio.

La disposizione del § 343 riguardo ai limiti da osservarsi nella esazione delle spese trova poi applicazione anche pel querelante privato e pel falso denunziante, mentre eziandio per essi vale il motivo di detta disposizione, e parla perciò ancora la collocazione del § 343 dopo il § 342 e non dopo il § 341, non che il § 139 della Istruzione pei Giudizii penali, App. p. II, il quale determina, che pronunciata la decisione, colla quale l'imputato od un *terzo fu condannato alla rifusione delle spese*, il Giudizio abbia a decidere, se tali spese si abbiano a riguardare come esigibili o no. *Rulf.*

§ 344.

Gravame contro le decisioni che dispongono sulle spese.

Il gravame compete anche a chi spetta un compenso per una prestazione, e si crede leso dalla decisione del Giudizio, p. e. un testimonio o perito, al quale non sia stata determinata la competenza legale.

CAPO DECIMOSESTO.

Delle decisioni e disposizioni del Giudizio penale relativamente alle ragioni di privato diritto.

§ 352.

La indagine del danno e del risarcimento dee farsi d'ufficio.

Nell' interesse di una sollecita amministrazione della giustizia è desiderabile, che il Giudizio penale conosca anche sulle ra-

Digitized by Google

gioni di privato diritto del danneggiato, presupposto che questi le faccia valere avanti il detto Giudizio, e ne chiegga la decisione insieme a quella sull'affare penale. Poichè trattandosi di privato diritto, dipende dall' arbitrio dell' autorizzato di farlo valere o meno ; siccome in oltre soltanto pell' interesse dell' offeso fu concessa al giudice penale la facoltà di decidere eziandio sulle ragioni di privato diritto, così l'esercizio di questa facoltà deve dipendere pure dalla dimanda dell'offeso. Secondo il nostro Reg. di proc. pen. il giudice non ha però da aspettare la ricerca dell' offeso, ma deve verificare d' ufficio il danno e le altre conseguenze di privato diritto derivanti dall' azione punibile, e giudicare di queste e quello, in quanto l'offeso non vi rinunci, § 352. *Rulf.*

§§ 353-354.

Attribuzioni del Giudizio penale in ciò che risguarda le ragioni di diritto privato, a) *mediante restituzione di oggetti sottratti ;* b) *mediante officiosa interposizione presso il terzo legittimo possessore, o rinvio al medesimo del pretendente.*

Sopra i diritti dei terzi, che non hanno preso parte all'azione punibile, il Giudizio penale non può decidere, per conseguenza quando la cosa sottratta è già passata legittimamente nelle mani di un terzo, se questi non la cede amichevolmente, non si può che rimettere il danneggiato alla via civile.

Se all' incontro la cosa si ritrova presso un partecipe della azione punibile, può farsene la restituzione anche nel caso della inquisizione, qualora la cosa non apparisca più necessaria per la prova, e d'altronde nulla vi stia in contrario. Donde deriva, che la restituzione non è condizionata alla condanna dell' accusato, bensì alla prova, che la cosa appartiene a chi la pretende, o venne a mancargli mentre era detentore. Questa prova può essere stabilita

1. mediante la confessione dell' accusato, confermata dalla giurata deposizione di colui, al quale la cosa fu sottratta,

2. ovvero con la verificazione delle seguenti condizioni :

Digitized by Google

a) che in altro modo che mediante la confessione dell' accusato, confermata dalla giurata deposizione del danneggiato, si provi, che il reato fu veramente commesso a di lui danno;

b) che il danneggiato descriva la cosa in modo riconoscibile e con tali contrassegni, che a lui solo possono esser noti;

c) che confermi la sua deposizione con giuramento. ***Rulf.***

Pare pertanto che la restituzione possa aver luogo, se anche l' accusato negativo non condannato non la concede, e ciò a differenza di quanto opina ***Frühwald***, mentre egli vorrebbe subordinato alla di lui concessione l' ordine della restituzione nel caso di sentenza di scioglimento dall'accusa o d'innocenza.

§ 359.

« Se anche risulta, che il danneggiato *poteva* chiedere assai più d' indennizzo, di quanto ha chiesto, non gli può d' ufficio venir riservata la via ordinaria per il di più ; perciò una tal riserva che il primo giudice espresse in sentenza venne levata; perchè il giudice, a mente del § 359, Regolamento di procedura penale, può soltanto *moderare* una pretesa esagerata ».

Decisione Appellatoria 5 gennaio 1856 N. 3, *Eco* N. 637.

§ 362.

Il termine di 24 ore fissato nel § 362 per l'insinuazione del ricorso contro le decisioni sopra ragioni di privato diritto, non è applicabile al caso di chi ricorre contro la negativa della consegna di effetti, data sopra sua istanza, e quando il processo finì per morte dell' imputato. — Tanto meno poi potrebbe aver forza perentoria quel termine, quando il giudice non avesse motivato la propria decisione, e quindi potesse essere tenuto ad indicarne successivamente i motivi.

Decisione della suprema Corte di giustizia 24 marzo 1857 N. 3884, *Eco* N. 744.

Digitized by Google

CAPO DECIMOSETTIMO.

Della riassunzione del processo penale.

1. Quand'anche le decisioni penali siano passate in giudicato e possano quindi essere eseguite, non può tuttavia questo passaggio in giudicato avere l'efficacia, che la validità di tali decisioni non possa essere mai più impugnata. La giustizia piuttosto richiede, che una decisione penale, il cui tenore in conseguenza di nuove emerse circostanze contraddice alla verità, sia annullata, e ne venga pronunciata una nuova alla verità, corrispondente. A questo fine deve essere avviato un nuovo procedimento penale, il cui oggetto è quello stesso, sopra il quale fu già proferita una decisione penale. Ora l'azione giudiziaria, con cui un processo penale, evaso mediante conchiuso o sentenza passati in giudicato, viene nuovamente avviato, perchè emergono nuove circostanze o prove, le quali porgono fondamento a dubitare della verità del detto conchiuso o sentenza, dicesi la *riassunzione dell'inquisizione o del processo penale.* Per quanto però sià necessaria l'ammissione di questo rimedio nell'interesse della giustizia, non deve tuttavia il medesimo essere troppo favorito. Imperocchè da un lato soffre già la forza ed il decoro della giustizia penale, qualora decisioni possano essere facilmente impugnate dopo vari anni, e dall'altro lato eziandio mezzi di prova, che furono usati nella prima trattazione, col corso del tempo vanno perduti o perdono della loro forza, cosichè havvi il timore che sia impossibile nella seconda trattazione una ripetizione completa ed esauriente della assunzione delle prove in ogni evento essenziali. Donde risulta la necessità di sottoporre ad alcune limitazioni la riassunzione del processo penale, come ciò fu riconosciuto pure dal nostro Reg. di proc. pen.

2. La riassunzione del processo penale presuppone in generale una procedura penale chiusa con decisione passata in giudicato, giacchè altrimenti le nuove circostanze e prove pos-

Digitized by Google

sono essere portate a cognizione del giudice superiore mediante gli ordinari rimedi di legge, e così dopo praticate le opportune verificazioni può eseguirsi il cangiamento della decisione del giudice inferiore. Diversa è però la cosa secondo il nostro Reg. di proc. pen. Giusta il medesimo può aver luogo una riassunzione del processo penale, senza che questo sia stato chiuso con un conchiuso od altra decisione passata in giudicato. Poichè il § 205 dichiara, che riconoscendosi dal Tribunale inferiore, in occasione del ricorso, la necessità di ulteriori verificazioni, esso le intraprenderà d'ufficio; e se in seguito a queste trova di deviare dal conchiuso precedente, nè formerà e spedirà un nuovo, salvo il ricorso anche contro quest'ultimo. Siccome questo procedimento del Tribunale inferiore, benchè non di nome, pure in sostanza altro non è che una riassunzione del processo, così secondo il nostro Reg. di proc. pen. contro un conchiuso del Tribunale preso sopra il processo d'inquisizione chiusa, se anche non passato in giudicato, ha luogo una riassunzione del processo. Lo stesso vale eziandio riguardo alle decisioni dopo chiuso il dibattimento finale, come lo dice espressamente il Dispaccio Ministeriale 2 luglio 1856 N. 7521 (riportato alla pag. 712 del *Manuale*). *Rulf.*

§ 365.

Riassunzione del processo contro conchiusi di desistenza.

Per circostanze rilevanti sono da considerarsi principalmente quelle, che fanno ritenere con fondamento, che da sè sole, o congiunte con altre già prese a calcolo nell'inquisizione avranno per conseguenza l'avviamento della speciale inquisizione contro una determinata persona, p. e. indizi prossimi, ovvero remoti, che uniti a quelli dell'anteriore inquisizione ne costituiscono uno prossimo. Ma da risguardarsi come rilevanti sono anche quelle circostanze, dalle quali emerge, non sussistere più il motivo, per cui fu preso il precedente conchiuso di desistenza; così se si desistette, perchè fu intrapresa la pro-

Digitized by Google

cedura penale senza la istanza della parte interessata, voluta dalla legge, e questa istanza ora vien fatta; ovvero se fu tralasciato di continuare la procedura a richiesta del procuratore di Stato o del querelante privato a sensi del § 189, e queste persone ora dimandano la continuazione, poichè secondo il § 366 soltanto allorquando siasi conchiuso di *cessare* dall' anteriore inquisizione contro l'imputato pel motivo che il procuratore di Stato o il querelante privato siano receduti dall' azione penale, il processo non può essere più riassunto. Del resto siccome la legge richiede unicamente, che emergano circostanze rilevanti, non però muove, come nel seguente paragrafo, così la riassunzione può aver luogo anche se le circostanze erano bensì note nell'anteriore inquisizione, ma non furono considerate come rilevanti. *Rulf.*

Come debba aver luogo la riassunzione o più precisamente la prosecuzione del processo contro conchiusi di desistenza, veggasi al § 15 dell' Ordinanza Imperiale 3 maggio 1858 alla pag. 65 retro.

§ 369.

Riassunzione del processo in vantaggio dell'accusato.

Una riassunzione del processo in vantaggio dell'accusato può aver luogo, qualora nell' anteriore processo egli sia stato dichiarato reo di più azioni punibili e sia stato quindi per tutte condannato, ora poi possa dimostrare la piena sua innocenza riguardo ad una, comunque per ciò non dovesse essere trattato secondo una sanzione penale più mite, poichè la riassunzione in questo caso non contraddice al tenore del § 369, e non può essere giustamente ricusata all' accusato nell' interesse del suo onore, pel quale forse principalmente gl'importa, di non restar macchiato dalla censura appunto di quella azione, p. e. di un furto. *Rulf.*

§ 372.

Una eccezione dalle formalità prescritte in questo paragrafo è contenuta nel § 15 dell' Ordinanza Imperiale 3 maggio 1858,

Digitized by Google

riportato al § 38, pag. 65 retro, pel caso che si tratti di processo definito con conchiuso di desistenza.

§ 376.

Modo di procedere quando emerga un nuovo reato già commesso, ma non per anco noto al tempo di un processo precedente.

Il caso indicato in questo paragrafo non è una specie della riassunzione del processo, mentre qui non si tratta dello stesso fatto, pel quale fu pronunciata l'anteriore sentenza di condanna, ma di un altro per sè sussistente. Il detto caso fu poi riferito in questo Capo, attesa la disposizione del Cod. pen. sul concorso di più reati, per cui la pena deve essere commisurata secondo quel reato, pel quale è prescritta la pena più grave, avuto però riguardo anche agli altri. Questo paragrafo vale per altro soltanto pel concorso di più fatti, mentre nel caso del concorso ideale, cioè di un fatto solo, si tratta di circostanze dello stesso fatto, la cui sopravvenienza benissimo può fondare propriamente la riassunzione del processo.

Dietro ciò *Rulf* combatte la decisione 12 settembre 1855 della suprema Corte di giustizia, pag. 723 del *Manuale*, con la quale fu ritenuto, che a termini di questo paragrafo non è vietato di pronunziare la pena di morte pel crimine nuovamente emerso in causa della pena subita per condanna, che avesse avuto luogo nel tempo intermedio, non per crimine o delitto, ma soltanto per una contravvenzione. Egli osserva, che l'analogia parla per ciò, che la disposizione dell'ultimo allinea del § 376 sia applicabile anche al caso, che la pena subita nel frattempo abbia avuto luogo per una contravvenzione. Poichè il motivo di quella disposizione del § 376 è posto nella circostanza, che se taluno per crimini o delitti, che dovevano essere l'oggetto del medesimo processo, avesse a soffrire, oltre la pena subita, quella di morte, il legislatore in ciò ravviserebbe un inasprimento della pena di morte, il quale non deve aver luogo giusta il § 50 del Cod pen. Lo stesso caso poi sarebbe, qualora taluno per contravvenzioni e crimini,

Digitized by Google

che dovevano essere l'oggetto del medesimo processo, avesse a soffrire, oltre la pena già subita per la contravvenzione, anche quella di morte. Riguardo però alla conseguenza pericolosa, che trarrebbe seco l' applicazione dell' ultimo allinea del § 376 al caso del concorso di contravvenzioni con crimini, vale a dire che il più famigerato delinquente potrebbe sottrarsi alla pena di morte col farsi condannare per una tenue contravvenzione, detta conseguenza può anche avverarsi quando crimini concorrano con un crimine, pel quale sia stabilita la pena di morte, e più specialmente se delitti concorrano con un tal crimine, non può quindi la conseguenza medesima servire a dimostrare, che sia infondata questa contraria opinione.

Il modo di procedere indicato in questo paragrafo è da osservarsi pur quando la decisione pronunciata sul reato anteriormente noto non sia ancora passata in giudicato. Se contro detta decisione fu interposto ricorso, sopra questo ha luogo il procedimento de' ricorsi, ed in pari tempo la procedura pel reato nuovamente emerso. Soltanto dovrebbesi differire il dibattimento su questo nuovo reato finchè la decisione anteriore fosse passata in giudicato, mentre nella commisurazione della pena pel reato posteriormente emerso devesi avere riguardo alla pena inflitta coll' anteriore sentenza. Se questa passa in cosa giudicata prima che possa essere fissato il giorno del dibattimento pel reato nuovamente emerso, devesi senz'altro porre in esecuzione la sentenza passata in giudicato. *Biach* veramente sostiene che qualora l'azione punibile posteriormente emersa sull'anteriore commisurazione della pena avesse tale influenza da cangiare in peggio la qualità della pena precedente, così che p. e. in luogo dell'arresto si dovesse infliggere il carcere, pella esecuzione della pena sia da aspettarsi l'esito del dibattimento sul nuovo caso penale, giacchè altrimenti nella commisurazione della pena sopra i reati concorrenti sarebbe difficile conoscere, in qual modo la pena eterogenea in parte subita sia da detrarsi dalla pena da commisurarsi pel reato posteriormente emerso. — Ma quando si rifletta ai pregiudizii, che sono congiunti con la dilazione della esecuzione della sentenza di condanna particolarmente per chi si trova in arresto,

Digitized by Google

quando si rifletta, che la difficoltà accennata da *Biack* non è insuperabile, che insorgerà e dovrà vincersi anche quando l'anteriore sentenza sia stata posta in esecuzione, e soltanto ora emerga il nuovo reato, ovvero quando l'azione punibile, che prima fu considerata quale delitto o contravvenzione, si presenti più tardi quale crimine (§ 368 lett. *c*, e § 375), l'opinione di *Biach* potrebbe non apparire giusta. *Rulf.*

CAPO DECIMOTTAVO.

Della procedura contro assenti e fuggitivi.

§ 377.

Riconoscimento del fatto e raccolta delle prove anche in caso di assenza del reo.

Se l'autore di un crimine o delitto è noto, vale a dire se sussistono degli indizi legali contro una determinata persona, la medesima è però assente o fuggitiva, e quindi non può essere presentata in Giudizio, non si desisterà dal procedimento fino alla scoperta dell'autore, ma si prenderà il conchiuso d'avviamento della speciale inquisizione contro l'assente o fuggitivo e si procederà ulteriormente secondo il § 384. *Rulf.*

§ 380.

Inseguimento d'ufficio.

Dichiarazione Ministeriale del 22 settembre 1856 N. 187 Puntata XLVII del Boll. gen., Puntata XV parte I del prov., colla quale si stabiliscono alcune disposizioni suppletorie alla convenzione stipulata il 30 luglio 1852 (N. 171 del *Boll. gen.*, pag. 358 del *Manuale*) fra l'Austria ed il regno di Sassonia per la reciproca assistenza dei Gendarmi, che inseguono delinquenti fuggiti sul territorio dell'altro Stato.

« L'Imperiale Governo austr. ed il Regio Governo sassone

Digitized by Google

convinti che per ottenere in miglior modo la pubblica sicurezza a cui tende la Convenzione da loro stipulata il 30 luglio 1852 (N. 171 del Bollettino delle Leggi dell' Impero) per la reciproca assistenza da prestarsi ai Gendarmi che inseguono delinquenti fuggiti sul territorio dell' altro Stato, riesce opportuno che si estendano le facoltà accordate ad essi Gendarmi allorchè si trovano ai confini dei due Stati, hanno convenuto di stabilire le seguenti disposizioni suppletorie ai relativi Articoli della summenzionata Convenzione dell'anno 1852.

» Ai Gendarmi sì dell' uno che dell'altro Stato sarà concesso di oltrepassare i confini anche allo scopo di assumere reciprocamente informazioni nel territorio confinante dell' altro Stato sul conto di individui pericolosi all' altrui sicurezza od inseguiti, ed in quanto in simili casi vi fosse uno speciale motivo di agire, anche di seguirne ulteriormente le traccie, dandone contemporaneamente parte alla più vicina Autorità di sicurezza, ecc. ed invitandola a prestare la propria assistenza ed a continuare le corrispondenti operazioni d' ufficio.

» Gl' inviti delle Autorità di confine di uno Stato ad eseguire nel territorio confinante perlustrazioni generali verranno premurosamente assecondati dalla Gendarmeria dell' altro Stato per quanto lo permetta il proprio servizio ad essa incombente, ed in tali incontri le sarà permesso in caso di necessità di passare sul territorio al di là del confine ».

Dichiarazione Ministeriale del 7 novembre 1857 (cambiata in Dresda con una conforme Dichiarazione Ministeriale sassone del 18 novembre 1857) N. 225 Puntata XLVIII del Boll. gen., Puntata XIII parte I del prov., con cui viene stabilita l'evasione esente da spese delle requisitorie reciproche in affari penali.

« Il Governo Imperiale austriaco ed il Regio sassone hanno fatta la seguente Convenzione quanto al sopperire alle spese derivanti nel territorio dell' altro Stato dalle requisitorie delle scambievoli Autorità in affari penali.

§ 1. Le requisitorie in oggetti penali come pure il carteggio derivatone debbono essere trattati dalle Autorità giudiziarie, am-

Digitized by Google

ministrative e di polizia di ambedue gli Stati, liberi da qualunque sportula, competenza, bollo e d'ogni altra spesa, in modo che anche le spese effettive necessarie vengano non solo anticipate dalla Autorità requisita, ma anche da essa sopportate, in quanto non siano esigibili da una persona privata obbligatavi.

§ 2. Così del pari le requisitorie, che vengono rilasciate dalle Autorità giudiziarie di uno degli Stati in affari civili di persone miserabili tanto in affari contenziosi, quanto non contenziosi, alle Autorità giudiziarie dell' altro Stato contraente, saranno evase da quest'ultime pienamente esenti da spese, tostochè l' affare sia indicato come affare di poveri, od altrimenti l' Autorità requirente attesti l' impotenza a pagare della parte tenuta al pagamento.

§ 3. La corrispondenza delle Autorità relative a siffatte requisizioni (paragrafi 1 e 2) qualora siano munite di corrispondente iscrizione al di fuori e chiuse col debito suggello di servizio, saranno trattate come cose uffiziali nel senso dell' art. 28 della Convenzione riveduta dell' Unione postale del 5 dicembre 1851.

§ 4. La presente Convenzione sarà posta in esecuzione col 1. gennaio 1858 in modo che sia applicabile a tutte le requisizioni, riguardo alle quali fino a quel giorno il punto delle spese non fu portato ad evasione mediante pagamento o compensazione, in quanto tali requisizioni corrispondano alle condizioni espresse nei §§ 1—3.

La durata di questa Convenzione è stabilita in dodici anni a contare dal giorno sopraindicato. Se un anno prima della sua decorrenza non ne segue la denunzia si risguarderà come prolungata tacitamente per altri dodici anni.

A documento di ciò fu emessa e sottoscritta la presente Dichiarazione del Ministro della Casa Imperiale e degli esterni di S. Maestà I. R. A., per essere scambiata con una corrispondente Dichiarazione del R. Governo sassone ».

Digitized by Google

§ 381.

Circolari d' arresto.

Fra le condizioni pel rilascio delle circolari d' arresto contro un fuggitivo, che era a piede libero, deve concorrere anche quella che si verifichino gli estremi per ordinare il di lui arresto inquisizionale secondo il § 156.

Siccome però fra questi estremi si è anche quello che l'imputato sia stato prima sentito, trattandosi di un fuggitivo, detto estremo di regola non si verificherà. *Rulf.*

Pare che si abbia ad astrarre dall'estremo medesimo per ordinare l' arresto nel senso del § 381, perchè questo paragrafo distingue la condizione dell'imputazione legale da quella dell' ordine dell' arresto, e l' estremo fondamentale del § 156 suindicato vale a dire che l' imputato sia stato prima sentito, risguarda più da vicino l' imputazione legale, che deve rimanere sussistente anche dopo il costituto. L' imputazione legale può poi sussistere anche indipendentemente dal costituto, § 134. E separata la condizione dell' imputazione legale nel caso del § 381 da quella dell' ordine dell'arresto, questo dunque potrà aver luogo qualora concorrano gli altri estremi del § 156, tanto più che l' emissione spetta eziandio alle Preture nei casi accennati al § 13 giusta il successivo § 382.

§ 389.

Modo di procedere quando si domandi un salvocondotto.

La concessione del salvocondotto non presuppone l' avviamento della procedura contumaciale contro l' assente o fuggitivo, mentre il salvocondotto consiste nell' assicurazione, che l' imputato deve rimanere a piede libero durante l' inquisizione, e la procedura contumaciale presuppone un conchiuso d'accusa, quindi un processo d' inquisizione già chiuso. La parola inquisizione

Digitized by Google

è però da prendersi nel senso più lato, e comprende quindi anche il dibattimento, così che pure durante questo l' imputato è da lasciarsi a piede libero, vale a dire fino a tanto che vengono a risultare prove legali della sua reità, lo che nel corso dell' inquisizione deciderà il giudice inquirente, altrimenti il Tribunale. *Rulf.*

§ 395.

Procedura contro coloro che si allontanano durante il processo penale ordinario.

Se la citazione fu intimata all'accusato, può tenersi il dibattimento, se anche non si verificano le condizioni del § 385. *Rulf.*

Perchè si possa procedere contumacialmente, a senso del § 395, Regolamento penale, in confronto di un accusato, ci vuole l'impossibilità assoluta di trarlo a dibattimento, e non basta il semplice fatto ch'egli non siasi presentato, ad onta dell'intimazione della citazione.

Decisioni della suprema Corte di giustizia del 24 marzo e 18 aprile 1857 N. 2705 e 3229, *Eco* N. 772.

CAPO DECIMONONO.

Della procedura stataria.

§ 401.

Competenza della procedura stataria.

In conformità al Dispaccio del Ministero della giustizia del 31 maggio 1856 N. 3744 s' intende, che pei §§ 401 e 403 combinati coi §§ 38-42 al Tribunale statario compete l'esclusiva giurisdizione contro l' imputato, che entro il di lui circondario ha commesso un crimine, al quale deve estendersi la procedura stataria, anche quando detto imputato abbia eseguito degli altri reati in qualsiasi circondario, e frattanto sia stato contro di lui

Digitized by Google

avviato un procedimento da un altro Giudizio penale, il quale dovrà quindi consegnarlo al Tribunale statario. *Rulf.*

§ 403.

Persone da tradursi innanzi al Tribunale statario.

Per rispondere alla dimanda: quali persone siano da tradursi innanzi al Tribunale statario, devesi aver riguardo anche ai §§ 409 e 410, che determinano quali imputati siano da consegnarsi al Giudizio penale ordinario. Poichè se quelle circostanze, le quali fondano la consegna dell'imputato al Giudizio penale ordinario, sussistono e sono note al tempo, in cui egli sarebbe da tradursi innanzi al Tribunale statario, questa traduzione deve naturalmente cessare.

Che una persona sia da tradursi innanzi al Tribunale statario, ed abbia d'aver luogo contr'essa la procedura stataria, deve pronunciarlo il Tribunale statario mediante un conchiuso, contro cui però per la natura del Tribunale statario non compete alcun rimedio di legge, ciò che fu dichiarato anche con Dispaccio del Ministero della giustizia del 13 dicembre 1854. Onde prendere questo conchiuso sono necessarie delle rilevazioni per verificare la sussistenza delle condizioni della traduzione avanti il Tribunale statario. Questo nel caso che l'imputato sia già arrestato, può poi far assumere dette rilevazioni da uno de' suoi membri, come si deduce eziandio dal Dispaccio del Ministero della giustizia del 6 giugno 1856 N. 10304 (riportato alla pag. 723 del *Manuale*). *Rulf.*

§ 404.

Sono da tradursi innanzi al Tribunale statario anche le persone soggette alla giurisdizione militare.

Ordinanza del Ministero della giustizia e del Comando superiore dell'armata del 23 dicembre 1856 N. 235 Puntata LVII del Boll. gen., N. 230 Puntata XV parte I del prov., colla quale si dà

Digitized by Google

uno schiarimento del § 404 del Reg. di proc. pen. e del § 4 allinea secondo della Norma di giurisdizione militare del 22 dicembre 1852 N. 255 del Boll. gen. riguardo alla competenza dei Giudizii statari dello stato civile sulle persone soggette alla giurisdizione militare.

« A togliere i dubbi insorti sul senso del § 404 del Regolamento di procedura penale 29 luglio 1853 N. 151 del Bollettino delle Leggi dell' Impero, e del § 4 allinea secondo della Norma di giurisdizione militare del 22 dicembre 1851 N. 255 dello stesso Bollettino, il Ministero della giustizia, d' intelligenza col Comando superiore dell' Armata, trova di dichiarare, che le persone soggette alla giurisdizione militare, le quali dopo la legale pubblicazione del Giudizio statario, vengono arrestate dal militare spedito per ricerca dell'Autorità civile ad inseguire i masnadieri, ed in generale a prestare assistenza in tali perlustrazioni, oppure dalla Gendarmeria invitata dalla Autorità civile a prestarsi a simili operazioni, sono soggette alla giurisdizione del rispettivo Giudizio statario civile, purchè si tratti di crimini ad esso demandati ».

Ordinanza del Ministero della giustizia, del Comando superiore dell' armata e del Dicastero supremo di polizia del 22 febbraio 1857 N. 38 Puntata IX del Boll. gen., Puntata III parte I del prov., sulla competenza dei Giudizii statari civili riguardo alle persone soggette alla giurisdizione militare, che vengono arrestate dalla guardia militare.

« In aggiunta all'Ordinanza del 23 dicembre 1856 N. 235 del Bollettino delle Leggi dell' Impero, il Ministero della giustizia d'intelligenza col Comando superiore dell'Armata e col Dicastero supremo di polizia, trova di prescrivere quanto segue:

» Essendo già obbligo speciale della Gendarmeria, del Corpo delle Guardie militari di polizia e di altre Guardie militari, di prestare assistenza in qualsiasi occasione ai Giudizii statarii civili, nell' esercizio delle loro funzioni, ne segue, che appena siasi proclamato in un distretto il Giudizio statario civile, le persone, che d' altronde sarebbero sottoposte alla giurisdizione militare,

Digitized by Google

abbiano pei crimini assegnati al Giudizio statario ad essere soggette alla giurisdizione del medesimo, anche allorchè vengano arrestate da una Guardia militare quand' anche il fermo sia stato eseguito senza speciale invito dell'Autorità civile a prestarle assistenza.

§ 406.

Modificazioni della procedura ordinaria.

Siccome nel processo statario non ha luogo un conchiuso di accusa, così nemmeno ha luogo un' accusa da parte del procuratore di Stato.

La durata di otto giorni prefissa da questo paragrafo si calcola dal momento, in cui l'imputato fu tratto innanzi al Tribunale statario, cioè dal momento, in cui secondo il preso conchiuso, che l'imputato sia da tradursi innanzi al Giudizio statario, ha avuto principio la procedura stataria avanti il medesimo. *Rulf.*

§ 409.

Quando gl' imputati siano da consegnarsi al Giudizio penale ordinario.

Se il Tribunale statario non trova fondata la propria competenza, perchè, giusta il suo avviso, non havvi alcun crimine, pel quale sia da estendersi la procedura stataria, e consegna quindi l' imputato al competente Giudizio penale, il relativo conchiuso del Tribunale statario non è obbligatorio pel Giudizio ordinario in guisa, che questi nel fatto non possa riconoscere un crimine spettante al Tribunale statario, mentre un Giudizio non può essere limitato che da un Giudizio superiore nella legale cognizione degli affari a lui competenti, il Giudizio ordinario però non sta riguardo al Tribunale statario nella relazione di dipendenza. *Rulf.*

Digitized by Google

§ 410.

Quando il Tribunale statario debba pronunciare la pena di morte e quando in via di eccezione la pena del carcere-duro.

Per conoscere chi si debba intendere per i *più rei* e pei *meno gravati* giusta il presente paragrafo, devesi ricorrere alle disposizioni del Cod. pen. sopra i più importanti dei crimini, pei quali può aver luogo la procedura stataria. Ora relativamente al crimine di alto tradimento il § 59 lett. *b*) commina la pena di morte contro chi principalmente ha progettato, ordito, guidato la impresa di alto tradimento delle specie dichiarate nel § 58 lett. *b*) e *c*), e contro tutte quelle persone, che vi hanno cooperato immediatamente, e la pena del carcere duro contro tutti quelli, che hanno preso parte ad una simile impresa in modo più remoto. Nel crimine di ribellione punisce del pari la legge (§ 75 del Cod. pen.) gli eccitatori ed i caporioni più gravemente che gli altri correi, e pel crimine di omicidio è stabilita la pena di morte di nuovo soltanto contro l' immediato omicida, chi gliene ha dato l'incarico, ovvero chi ha posto mano direttamente nell'esecuzione dell' omicidio, o vi ha cooperato in modo efficace, non però contro i correi remoti (§§ 136-137). — A queste disposizioni si atterrà il Tribunale statario per conoscere, se l'imputato sia da ritenersi uno dei *più rei*, o dei *meno gravati*, ed applicherà queste disposizioni anche al crimine di rapina, appiccato incendio, e di pubblica violenza mediante devastazione dell'altrui proprietà, così che eziandio per questi tre crimini gli eccitatori, i caporioni, gli immediati autori, e chi ha cooperato in un modo efficace nella esecuzione sono da considerarsi come i più rei e da punirsi con la morte. Ciò conferma anche il § 403, secondo il quale principalmente i caporioni, gli eccitatori e gli altri rei principali sono da tradursi innanzi al Tribunale statario. Dunque si pronuncierà in particolare sempre la pena di morte, e non avrà alcuna applicazione il secondo capoverso del § 410, qualora si tratti di un tale reo, il quale pure dal Tribunale ordinario secondo le prescri-

Digitized by Google

zioni del Cod. pen. dovrebbe esser punito con la morte. Non potrebbe p. e. in alcun caso essere condannato alla pena del carcere chi cooperò in modo efficace alla esecuzione dell' omicidio per rapina, quand' anche mediante l' esecuzione della pena di morte sopra gli immediati omicidi fossesi già dato l' esempio necessario di terrore. *Rulf.*

§ 411.

Non ha luogo ricorso, nè effetto sospensivo per domande di grazia.

Se anche contro le sentenze del Tribunale statario non si fa luogo a ricorso, ed una domanda di grazia non ha mai per esse effetto sospensivo, tuttavia una sentenza del Tribunale statario può essere mutata avanti l'esecuzione, e precisamente in via sì di diritto che di grazia, e può del pari divenire del tutto inefficace. Se dopo la prolazione della sentenza emergono circostanze, dalle quali si evince, che il Tribunale statario non era competente, ovvero che la sentenza è illegale ed ingiusta secondo il suo tenore, come p. e. se risultano nuove prove di giustificazione, o consta, che non sussistono le condizioni richieste per pronunciare la pena di morte, il Tribunale statario deve deviare dalla sua sentenza, poichè una sentenza ingiusta non può essere eseguita. Anche in via di grazia può una sentenza del Tribunale statario, essere cangiata, mentre non è vietata una domanda di grazia, la quale mediante il telegrafo può essere concessa prima che decorra il termine prescritto dal § 413. Del tutto inefficace finalmente è la sentenza del Tribunale statario, quando avanti l'esecuzione il condannato muoia, o venga notificata al Tribunale statario la cessazione della procedura stataria. *Rulf.*

Digitized by Google

§ 412.

Tenuta del protocollo.

Il Procuratore superiore di Stato in Venezia con Decreto 6 giugno 1858 N. 1152 comunicava ai dipendenti Procuratori di Stato il Dispaccio Ministeriale 31 maggio anteriore N. 7342, ad interpretazione di questo § 412, del seguente tenore:

« Sul quesito proposto in un caso speciale riguardo al tempo, entro il quale devono essere compilati i protocolli prescritti nel § 412 del Reg. di proc. pen., si rende noto a codesta Procura di Stato, che i protocolli prescritti nel succitato § 412, da redigersi sulla procedura seguita innanzi ad un Giudizio statario e sulla deliberazione dello stesso, devono nel senso della legge vigente essere compiti e regolarmente sottoscritti prima della pubblicazione della sentenza proferita dal Giudizio statario.

» Per rendere eseguibile la corrispondente e sollecita redazione di siffatti protocolli si provvederà, che alle procedure statarie siano destinati protocollisti specialmente idonei e pratici, e che occorrendo, a senso del § 222 del Reg. di proc. pen., vengano distribuite le incombenze del protocollista fra più individui e disimpegnate a vicenda ».

§ 413.

Esecuzione della pena di morte.

Se commisero un crimine, al quale sia da estendersi la procedura stataria, quelle persone, riguardo alle quali in conformità al § 319 non potrebbe tosto eseguirsi la pena di morte, come le affette da malattia mentale, o da grave morbo fisico od incinte, pare che le medesime nemmeno sarebbero da tradursi innanzi al Tribunale statario, mentre scopo della procedura stataria si è di intimorire i maleintenzionati, e questo scopo viene ottenuto soltanto quando la pena segua il crimine quanto più presto è possibile, non però se essa viene eseguita unicamente dopo lungo tem-

Digitized by Google

po. Per questa opinioue si pronunciò in un caso speciale eziandio il Ministero della giustizia. *Rulf.*

CAPO VENTESIMO.

Della procedura per contravvenzioni.

§ 416.

Il principio, sul quale si basa la procedura per contravvenzioni secondo questo Reg. di proc. pen., è del pari l'inquisitorio, la procedura stessa è orale, limitatamente pubblica, è dato pieno diritto alla difesa dell'imputato; la procedura ha luogo avanti un giudice solo, è esclusa la forma di accusa, non ha luogo un formale processo d'inquisizione, la procedura deve, nella maniera più sommaria che sia possibile, limitarsi alla rivelazione delle circostanze essenziali, dalle quali dipende la decisione, e devesi cercare di terminarla con una sola udienza. Del resto in quanto non siano comprese eccezioni in questo Capo, valgono le norme pei crimini e delitti. *Rulf.*

Ordinanza Imperiale del 20 giugno 1858 N. 88 Puntata XXIV del Boll. gen., *Eco* N. 826, valevole per tutti i Dominii, eccettuati il Regno lombardo-veneto ed i Confini militari, con cui la giurisdizione su varie contravvenzioni, indicate nel Codice penale, viene assegnata alle Autorità politiche, e si regola la procedura da osservarsi in tale proposito da queste Autorità.

Per semplificare ed affrettare la procedura riguardo a quelle contravvenzioni finora di competenza giudiziaria, che stanno in intima connessione colla sfera d'attribuzioni delle Autorità di pubblica sorveglianza, uditi i miei Ministri e sentito il mio Consiglio dell'Impero, trovo di emanare per tutte le Provincie, eccettuato il Regno lombardo-veneto ed i Confini militari, la seguente prescrizione:

§ 1. Dal 1. settembre in poi, il processo e la punizione delle sottonominate contravvenzioni vengono assegnati alla sfera d'at-

Digitized by Google

tribuzioni politica, e quindi demandati di regola (§ 2): in prima Istanza all'Autorità distrettuale politica del luogo, ove fu commessa la contravvenzione, e nei luoghi ove la trattazione degli affari politici è assegnata ai Magistrati comunali, a questi: in seconda Istanza all'Autorità politica provinciale (Luogotenenza, Reggenza, Sezione di Luogotenenza); ed in terza Istanza al Ministero dell'interno.

1. Deliberata occultazione di membri di una Società lecita da parte del capo di essa (§ 299).

2. Aiuto prestato in relazione alle contravvenzioni assegnate alla competenza delle Autorità politiche (§ 307).

3. Guasti a Patenti e Ordinanze (§ 315).

4. Danni recati alla pubblica illuminazione (§ 317).

5. Guasti a ponti, chiese, argini e simili ed anche gli oggetti indicati nel § 85, lett. *c*, e guasti arrecati per petulanza a telegrafi dello Stato (§ 318).

6. Danneggiamento di segnali d'avviso (§ 319).

7. Oltre alle contravvenzioni alle prescrizioni sulle notifiche, (§ 320, lett. *a-d*) già assegnate alla competenza politica coll'Ordinanza del 2 aprile 1858, N. 51 del *Boll. legg. imp.*, anche le altre contravvenzioni annoverate nel § 320, lett. *c*, *f* e *g*.

8. Assunzione di lavoranti senza libro di scorta od attestato, da parte di artigiani (§ 321).

9. Ritorno di un bandito o di uno sfrattato da tutti i Dominii, da un Dominio, o da un luogo determinato (§§ 323 e 324).

10. Detenzione non autorizzata di un torchio da percussione o pressione, o di torchio tipografico, — fabbricazione senza autorizzazione di tali oggetti, — fabbricazione od uso non autorizzato di punzoni, marchi o modelli per imitazioni di monete, e fabbricazione non autorizzata di sigilli di Ufficio (§§ 326-330).

11. L'attribuirsi il carattere di pubblico impiegato od inserviente, senza frodolenta intenzione, ed il portare incompetentemente insegne di Ordini od altre decorazioni (§§ 333 e 334).

12. La trasgressione del divieto di bagnarsi in luoghi pericolosi, di sdrucciolare sul ghiaccio, o di arrischiarsi sopra tratti di ghiaccio (§ 338).

Digitized by Google

13. Esercizio non autorizzato della medicina e della chirurgia come professione (§§ 343-344).

14. Vendita di medicinali proibiti (§§ 345-348).

15. Falsa o cattiva preparazione di medicinali o scambio di essi nelle farmacie (§§ 349-353).

16. Vendita non autorizzata di medicamenti interni ed esterni (§§ 354-355).

17. Ommessa denuncia di sospetti casi di malattia o di morte, da parte del personale sanitario (§ 359).

18. Traffico di veleno senza autorizzazione, incauta vendita di veleni, somministrazione di veleno ad alcuno che non abbia il prescritto permesso, ommessa tenuta del prescritto registro, negligenza nella custodia e nella segregazione dei veleni, custodia o spedizione di essi, contraria alle prescrizioni e vendita di droghe sconosciute (§§ 361-368, 370 e 371).

19. Fabbricazione e riparazione di armi sospette, ommessa custodia d'armi da fuoco cariche ed incauto scattamento dell' acciarino di un' arma da fuoco (§§ 372-374).

20. Inesatta indicazione del tempo in cui taluno è morto (§ 375).

21. Occultazione di una malattia contagiosa da parte di una balia (§ 379).

22. Ommissione di esporre i prescritti segnali d' avviso ad una fabbrica o della denunzia della minaccia di rovina di un edifizio (§§ 380, 381 e 382).

23. Trascuranza dell' architetto, a cui cade un'armatura od un edificio (§ 383).

24. Occupazione prematura di case e botteghe di fresca costruzione (§ 386).

25. Ommessa notificazione di un animale rabbioso, il tenere senza permesso animali perniciosi, trascuranza della custodia di un animale feroce tenuto con permesso, o di animali domestici di qualità nociva, aizzamento o provocazione di animali (paragrafi 387-392).

26. Contravvenzioni delle prescrizioni sanitarie (§ 394-397).

27. Contaminazione di sorgenti, cisterne e simili (§ 398).

Digitized by Google

28. Vendita di carni di animale non visitato giusta il prescritto (§ 399).

29. Contravvenzione ai regolamenti emessi in occasione di epizoozie (§§ 400-402).

30. Adulterazione di bevande in modo nocivo alla salute (§§ 403-405).

31. Falsificazione di vasellami di stagno (§ 406).

32. Preparazione o conservazione di commestibili in modo dannoso alla salute (§§ 407 e 408).

33. Mutilazione di sè stessi per sottrarsi al servizio militare (§§ 409 e 410).

34. Lesioni corporali deliberatamente arrecate od avvenute in rissa (§§ 411 e 412).

35. Maltrattamento di persone di servizio o garzoni da parte dei padroni o maestri d'arte (§ 421).

36. Ingombramento di nottetempo delle strade con carri, botti e simili ed ommissione dei prescritti segnali d'avviso in vicinanza ad essi (§§ 422-425).

37. Il gettare abbasso dalle finestre cose che facilmente possono danneggiare, ed ommissione di assicurare gli oggetti espostivi o sospesi (§ 426).

38. Il correre rapidamente ed inconsideratamente a cavallo o con rotabili, e il lasciare senza custodia cavalli attaccati a rotabili o sciolti in luogo aperto (§§ 427-430).

39. Azioni od ommissioni in genere contro la sicurezza corporale (§§ 431-433).

40. Tutte le contravvenzioni alle prescrizioni per allontanare il pericolo d'incendio (§§ 434-459).

41. Furti, infedeltà e truffe, in quanto secondo le prescrizioni dei §§ 460-466 del Codice penale costituiscano soltanto contravvenzioni e non crimini.

42. Contravvenzione di danno maliziosamente arrecato alla proprietà altrui (§ 468).

43. Ommissione delle precauzioni prescritte nella fabbricazione, custodia e consegna di grimaldelli, chiavi maestre, ec., da parte di chiavaiuoli ed altri fabbri (§§ 469 e 470).

Digitized by Google

44. Acquisto di merci sospette ed ommissione delle cautele prescritte in caso di offerta in vendita di diverse merci (paragrafi 471-477).

45. Frode mediante soprusi nelle vendite o prestazioni di opera (§ 478).

46. Insulti o maltrattamenti in pubblico (§ 496).

47. Rinfacciamento di pene subite o condonate (§ 497).

48. Svelamento dei segreti di ammalati, da parte di medici, chirurghi, speziali e simili (§§ 498 e 499).

49. Prostituzione (§§ 509-511).

50. Contravvenzione di ruffianesimo (§§ 512, 514).

51. Opportunità data alla libidine da parte di locandieri, bettolieri e lor dipendenti (§ 515).

52. Grave offesa del buon costume o del pudore con pubblico scandalo (§ 516).

53. Tutte le contravvenzioni, che si commettono col mendicare, come pure coll'adoperare o prestare fanciulli per la mendicità, da parte dei genitori (§§ 517-521).

54. Giuochi proibiti (§ 522).

55. Ubbriachezza abituale (§ 524).

56. Le contravvenzioni contro la pubblica moralità accennate nel § 525 del Codice penale; da ultimo

57. Tutte le contravvenzioni dei divieti contenuti nelle particolari prescrizioni vigenti riguardo alla produzione, al commercio, al possesso, uso e delazione di armi, in quanto non siano dichiarate delitti.

§ 2. Nei luoghi, ove sussistono i. r. Autorità di polizia, compete a queste il processo e la punizione delle contravvenzioni annoverate nel § 1, ai numeri 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, e 57, inoltre di quella di aiuto prestato (numero 2), riguardo a tali contravvenzioni, nel circondario del raggio di polizia.

In questi casi la giurisdizione in seconda Istanza compete all'Autorità provinciale politica ed in terza Istanza al Ministero dell'interno ed al supremo Dicastero di polizia, i quali devono

Digitized by Google

decidere in una Commissione composta da un capo di sezione ed almeno due consiglieri del Ministero dell' interno e da un egual numero di consiglieri del supremo Dicastero di polizia.

§ 3. Se però la incolpazione di una delle contravvenzioni indicate nel § 1 colpisce una persona, la quale apparisca simultaneamente imputata di un crimine, delitto o di una contravvenzione riservata alla competenza dell' Autorità giudiziaria, o qualora soltanto in un dibattimento orale emerga che il reato, sul quale fu indetto dal Giudizio il dibattimento, costituisce soltanto una contravvenzione assegnata dalla presente Ordinanza alle Autorità politiche, il Giudizio continuerà tuttavia nella procedura e pronunzierà la decisione.

Qualora l'Autorità politica o di polizia dubiti se un reato ad essa denunziato abbia forse a trattarsi come un crimine, delitto o contravvenzione riservata alla procedura giudiziaria, nei primi due casi passerà di concerto col relativo Tribunale, e nell' ultimo colla Pretura, e sopra loro domanda cederà loro il processo.

§ 4. La procedura su tali contravvenzioni sarà regolata secondo l' Ordinanza del 5 marzo 1858, N. 34 del *Boll. legg. imp.*

In quanto però in essa e nella presente prescrizione non siano contenute disposizioni discordanti, nella procedura sulle contravvenzioni nominate nel § 1, saranno applicate anche dalle Autorità politiche e di polizia le prescrizioni del Capitolo XX del Regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853.

Nel giudicare del fatto e delle prove e nel determinare le pene esse osserveranno il Cod. pen. generale del 27 maggio 1858.

§ 5. Il ricorso può essere interposto dall'imputato, dal querelante privato e dalle altre persone a ciò abilitate, secondo i capoversi *c* e *d* del Reg. di proc. pen., con effetto sospensivo, contro la decisione di prima Istanza all'Autorità provinciale politica, e contro la decisione di questa, in quanto riformi quella di prima Istanza, da quello in cui svantaggio avvenne la riforma alla suprema Autorità (§ 2).

Il ricorso dev' essere insinuato a voce od in iscritto presso la prima Istanza entro 24 ore dall' intimazione verbale della decisione, ed in caso di intimazione in iscritto, o quando si tratti

Digitized by Google

di gravami contro decisioni dell'Autorità provinciale entro 24 ore dall' intimazione, ed essere ivi presentato o dettato oralmente a protocollo, tutt' al più entro altri tre giorni successivi.

Sopra tali ricorsi sarà deciso presso la seconda Istanza in un collegio, composto di un preside e di almeno due consiglieri e in terza Istanza di almeno quattro consiglieri, coll' intervento di un protocollista.

La facoltà della straordinaria mitigazione della pena concessa dai §§ 305 e 311 del Reg. di proc. pen., al Tribunale d'appello e rispettivamente alla Corte suprema di giustizia, compete ugualmente anche alle Autorità politiche chiamate secondo il § 2 della presente Ordinanza, a decidere in seconda e terza Istanza.

§ 6. Le decisioni che vengono pronunziate dalle Autorità politiche o di polizia sulle contravvenzioni loro assegnate dalla presente Ordinanza, hanno tanto nei riguardi di diritto penale e civile, quanto in quantunque altro rispetto, gli stessi effetti e conseguenze, che importano le sentenze pronunciate su tali contravvenzioni dalle Autorità giudiziarie.

§ 7. La competenza attribuita alle Autorità politiche e di polizia dalla presente Ordinanza è applicabile anche alle contravvenzioni anteriormente commesse, però solo in quanto non fossero ancora denunziate alle Autorità giudiziarie, al momento in cui andrà in attività quest' Ordinanza. La procedura in casi già denunziati sarà avviata dalle Autorità giudiziarie, e compiuta, in quanto fosse già incominciata.

§ 8. Colla presente Ordinanza per quei Dominii nei quali entra in attività vengono poste fuori di vigore tutte le prescrizioni finora sussistenti, che si riferiscono agli oggetti di essa ed in particolare le Ordinanze dell'11 maggio 1854, N. 120, 29 agosto 1855, N. 150 e 17 giugno 1857, N. 118 del *Boll. legg. imp.*

§ 9. I miei Ministri dell'interno e della giustizia ed il capo del mio supremo Dicastero di polizia sono incaricati dell' esecuzione di quest'Ordidanza.

Laxenburg, il 20 giugno 1858.

Digitized by Google

Nuove disposizioni relativamente agli affari per contravvenzioni sono poi contenute nei §§ 16-22 della Ordinanza Imperiale 3 maggio 1858, riportata al § 38, pag. 59 retro.

A schiarimento della medesima il Procuratore superiore di Stato in Venezia con Decreto 10 luglio 1858 N. 1408 comunicava ai dipendenti Procuratori di Stato il Dispaccio dell' Eccelso Ministero della giustizia del 28 giugno 1858 N. 12925 così concepito:

Furono mossi da alcune Procure superiori di Stato i seguenti quesiti sulla intelligenza dell' Ordinanza Imperiale 3 maggio 1858:

1. Se l' Ordinanza Imperiale abbia soppressa la facoltà attribuita dal Reg. di proc. pen. ai Procuratori di Stato di sorvegliare l' andamento delle procedure in oggetti di contravvenzioni e d' interporre ricorso?

2. Se sia tolto l' obbligo della comunicazione dei prospetti mensili da parte della Gendarmeria, stata ordinata col Dispaccio Ministeriale 26 ottobre 1856 N. 22098, emanato di concerto col supremo Dicastero di polizia (*veggasi ai* §§ 25-26 *dell' Appendice parte III in seguito*)?

3. Se i conchiusi di cessazione per insufficienza di prove (§ 6 dell' Ord. Imp. 3 maggio 1858) debbano essere presi da un collegio composto di 4 giudici oltre il capo d' Aula, quando si tratti di crimini punibili colla pena almeno di 5 anni di carcere?

4. Se nel caso, in cui l'imputato, non contento del conchiuso di cessazione per insufficienza di prove, domanda il dibattimento e viene di conformità pronunciato il conchiuso d'accusa, debbano tener dietro a quest'ultimo conchiuso le pratiche ordinarie anteriori al dibattimento, e segnatamente quelle dei §§ 200, 219, o se piuttosto si debba far luogo all'immediata citazione al dibattimento nei sensi del § 7 dell'Ord. Imp. 3 maggio 1858?

Sopra tali quesiti l'Eccelso Ministero della giustizia dichiara:

Ad 1 e 2 che coll' Ord. Imp. del 3 maggio 1858 N. 68 del Boll. gen. non vennero tolte le attribuzioni demandate dal Reg. di proc. pen. alla Procura di Stato relativamente alle contravvenzioni, in quanto queste a tenore della susseguente Ordin. Imp. 20

Digitized by Google

giugno 1858 N. 88 del Boll. gen. rimangano tuttavia assegnate per la procedura alle Autorità giudiziarie, e che non si deve tampoco ommettere la comunicazione dei prospetti mensili della Gendarmeria sui casi punibili da essa denunciati alle Preture. Incomberà quindi anche per lo innanzi alle Procure di Stato in tutti i casi, in cui o col mezzo di questi prospetti della Gendarmeria, od in qualunque altro modo vengono in cognizione d' un procedimento o di una decisione di qualche Pretura in oggetti penali, che secondo la loro opinione non è conforme alle leggi, d' interporre in tempo debito il ricorso a tenore del § 30 lett. *g.* del Reg. di proc. pen., del § 41 della Istruzione pei Giudizii penali del 16 giugno 1854 del Boll. gen., e delle Ordinanze 6 maggio 1856 N. 75 (*pag.* 725 *del Manuale*) e del 7 agosto 1857 N. 148 del Boll. sudd. (*al* § 427 *in seguito*), in quanto che quest'ultima non è abolita dal § 20 dell'Ord. Imp. 3 maggio 1858, ovvero di fungere il loro ufficio secondo l' ultimo allinea del § 427 del Reg. di proc. pen., qualora il termine al ricorso fosse già spirato.

Ad 3. Poichè la legge riguardo ai conchiusi di cessazione per insufficienza di prove, introdotti dal § 6 dell' Ord. Imp. 3 maggio 1858, non fa eccezione alla regola stabilita nel primo allinea del § 17 del Reg. di proc. pen., saranno tali conchiusi da prendersi pure secondo questa norma in Aule formate da un presidente, due giudici ed un protocoilista.

Ad 4. Poichè la legge nel caso previsto nel terzo allinea del § 6 della prelodata Ord. Imp. ha prescritto il conchiuso d'accusa sebbene coll' aggiunta, che non vi ha luogo ulteriore rimedio di legge, ma senz' altra disposizione, s' intende che anche riguardo a tale conchiuso di accusa restano in vigore tutte le altre prescrizioni di legge stabilite in generale per i conchiusi d'accusa. —

Le tabelle sulle contravvenzioni, dalla cui spedizione le Preture erano state onninamente dispensate col § 20 della più sopra lodata Ordinanza Imperiale 3 maggio 1858, devono essere rassegnate alla Procura di Stato alla fine di ogni anno secondo le norme del Dispaccio Ministeriale 27 giugno 1858, riportato ai §§ 25-26 *dell'Appendice parte III in seguito.*

Digitized by Google

§ 418.

Modo di procedere quando la Pretura riconosca nel fatto una contravvenzione diversa da quella ritenuta prima dal Tribunale e nella quale siano interessati gl' individui componenti la Pretura stessa.

« Mal soddisfatto Antonio H... del tenore d'una decisione, subito dopo ricevuta e ancora presente il cursore, uscì di casa, ed in pubblica piazza, proruppe in ingiurie verso *tutti gl' impiegati della rispettiva Pretura*, gettando nel tempo stesso per terra e calpestando la carta intimatagli. Sopra rapporto del cursore, che accennava al delitto del § 300 Codice penale, furono assunti dal giudice inquirente i preliminari rilievi; ma, non riscontrando nel fatto il delitto in parola, sottopose tutti gli atti (§ 62 Regolamento di procedura penale) al Tribun ale di prima Istanza; il quale (di accordo coll' opinione dell'inquir ente) li restituì al medesimo col conchiuso: che « riconoscendo nel fatto rilevato soltanto la con- » travvenzione del § 315 Cod. pen., rimetteva gli atti alla Pretu- » ra competente per gli ulteriori di lei attributi ».

» Ma questa Pretura — mancando anche l'esistenza del delitto — non riconosceva neppure la contravvenzione ritenuta dal Tribunale ed in quella vece una pubblica ingiuria (§ 491 Cod. penale), da processarsi dietro accusa privata degl' individui componenti la Pretura stessa. Chiese quindi al Tribunale d'Appello, che venisse delegata altra Pretura per la ventilazione del processo.

» Eravi in tale proposito l'opinione che, a termini del § 418 Reg. di proc. pen., alla decisione del Tribunale, emessa a senso del § 199 Reg. medesimo, la Pretura deve sottomettersi, in quanto questa decisione qualifica il fatto per la contravvenzione del paragrafo 315 e non per quella del 491; sicchè non si dovesse far luogo alla chiesta delegazione, ma ingiungere alla Pretura di fungere l'ulteriore suo ufficio a norma di legge.

» Il Trib. d'Appello decise che la Pretura dee sottomettersi alla decisione del Tribunale, soltanto in allora che questi dichia-

Digitized by Google

ri di non riscontrare nell'azione un crimine, od un delitto, sicchè essa abbia a fungere il proprio ufficio a termini delle disposizioni generali del Reg. di proc. pen.; che quindi è di competenza della Pretura il giudicare: se e quale contravvenzione sussista nel fatto e che perciò debbasi far luogo alla chiesta delegazione — aggiungendo — che in questo stadio di procedura, non è lecito all' Appello d' entrare nel merito, e giudicare sulla qualifica del fatto; che se questo veste i caratteri del § 491, nè l' istante Pretura, nè altro impiegato della medesima potrebbe essere ad un tempo querelante e giudice (§ 52 Regolamento procedura penale), e perfino ammettendo che il fatto vestisse pure i caratteri della contravvenzione del § 315, la piena imparzialità della Pretura sarebbe — per le circostanze particolari del caso — posta in dubbio (§ 57) ed ha perciò delegata un' altra Pretura ».

Decisione 31 ottobre 1857 N. 2563 del Tribunale d'Appello d' Innsbruck, *Eco* N. 792.

§ 419.

Udienza sopra contravvenzioni.

L' Appello veneto con decisione 17 agosto 1855 N. 14948 nel confermare una sentenza di I Istanza in un processo per contravvenzione, non fece osservazione alcuna sul punto, che l'udienza era stata tenuta coll' intervento di difensore, per cui sembra aver receduto dalla massima contraria riportata alla pagina 383 del *Manuale*.

Lo stesso Appello nel 31 dicembre 1857 sotto il N. 24377, *Eco* N. 783, decise, che nei casi di contravvenzioni, se anche lo imputato confessa prima dell' udienza, e a questa rinunzia, non è permesso l'ommettere l' udienza; ma però, ove tale ommissione sia avvenuta, non havvi in ciò motivo sufficiente per annullare la sentenza.

Riguardo al protocollo da assumersi sopra l'udienza veggasi li § 17 dell'Ordinanza Imperiale 3 maggio 1858 al § 38, pag. 65 retro, e sul modo di tenere l' udienza l' art. LXXXIV della

Digitized by Google

Circolare Appellatoria 4 settembre 1857 N. 10520 e 12334 al § 68.

§ 422.

La disposizione del § 422 del Reg. di proc. pen. abbraccia tutti i testimoni, che debbono giurare nei casi ivi previsti, quindi anche il danneggiato, ed eventualmente querelante privato, per essere espressamente equiparato ai testimoni dal § 261 ad IV del Reg. suddetto.

Decisione Appellatoria 22 novembre 1856 N. 2682, *Eco* N. 680.

L' imputato dimostrò sufficienti ragioni, onde scusare la sua non comparsa all' udienza, in seguito alla quale fu dichiarato colpevole di contravvenzione. Ma allo scopo di far pronunciare una diversa decisione, altro egli non seppe addurre, sennonchè *avrebbe fatto espressa domanda, perchè i testimoni fossero astretti a prestare il giuramento*, giusta il § 422 del Reg. di proc. pen.

In riforma del conchiuso della Pretura (§ 428) l'Appello ritenne ciò sufficiente causa per ordinare una nuova udienza.

Decisione Appellatoria 17 gennaio 1857 N. 115, *Eco* N. 691.

§ 424.

Sulla separazione dei detenuti veggasi l'art. IV della Circolare 4 settembre 1857 N. 10520 e 12334 al § 68.

§ 426.

Norme speciali sulla forza legale delle prove in caso di contravvenzioni.

Acciò un documento racchiuda una precisa confessione del fatto, deve essere dichiarato nel medesimo, che si ha commessa una determinata contravvenzione, indicandone più da vicino le circostanze. Il documento racchiuderà invece circostanze tali, che danno sicuro argomento dell' essersi il fatto commesso, qualora

Digitized by Google

queste circostanze non potevano esser note se non a chi avesse preso parte all'esecuzione della contravvenzione.

Perchè sia efficace una confessione fatta all' udienza da un mandatario, deve essere indicato esattamente nella procura rilasciatagli, od in altro documento il reato, e tale confessione fa prova unicamente in quanto si estende il mandato. Questa specie della confessione a voce si distingue da quella per iscritto in ciò, che nella procura non è contenuta la stessa confessione, ma l'autorizzazione a farla. Se quindi il mandato viene revocato avanti la udienza, non potrebbe servire di prova la confessione fatta dal mandatario, nè la procura rilasciatagli. *Rulf.*

La disposizione del § 426 lett. *d* sulla prova della dichiarazione di un impiegato intorno ad un oggetto commesso alla sua sorveglianza, non si estende all'attestazione sopra offese verbali o reali, commesse in suo pregiudizio, mentre esercitava le proprie funzioni. — Anche se v' abbiano due testimonii, che depongano sul fatto di offese avvenute, si deve andar cauti nel considerare stabilita la prova, quand' essi siano ambedue i danneggiati, giacchè in tal caso le offese feriscono la loro personalità quali testimonii, e quindi nel loro rapporto col fatto attestato avvi un obbietto alla loro credibilità.

Decisione del Tribunale d' Appello di Praga 21 agosto 1856 N. 13764, *Eco* N. 748.

§ 427.

Ricorso contro decisioni per contravvenzioni e gravami sopra incidenti della procedura.

Se il procuratore di Stato non ha assistito all' udienza, nè chiesto antecedentemente l' intimazione della decisione, potrebbe interporre ricorso contro la stessa soltanto alloraquando avesse avuto notizia del tenore entro 24 ore dalla pubblicazione a voce, mentre non ha luogo una intimazione mediante spedizione d' ufficio al procuratore di Stato, se ei non la dimanda. *Rulf.*

Digitized by Google

Ordinanza del Ministero della giustizia del 7 agosto 1857 N. 148 Puntata XXX del Boll. gen., Puntata VII parte I del prov. colla quale, in seguito alla Sovrana Risoluzione 11 luglio 1857, si stabilisce la procedura, che deve aver luogo nel caso, che un'azione punibile sia stata trattata da un' Autorità incompetentemente come una contravvenzione, mentre s' avrebbe dovuto trattarla come crimine o delitto.

« All'oggetto di rimovere le difficoltà, che si presentarono nei casi, in cui i Giudizii distrettuali (Giudizii di sedia, Preture) ad altre Autorità chiamate all' inquisizione e punizione delle contravvenzioni, ebbero a trattare erroneamente come contravvenzione un fatto, che dall' assunta inquisizione risulta essere un crimine o delitto, si ordina quanto segue di conformità alla Sovrana Risoluzione 11 luglio 1857:

§ 1. Pervenendo un simil caso al Tribunale d' Appello per la decisione, in seguito a ricorso interposto da chicchessia (§ 300 del Regolamento di procedura penale), lo stesso annullerà il conchiuso preso dall' Autorità incompetente e rimetterà il processo al Tribunale competente.

§ 2. Oltre di che il diritto concesso al Procuratore di Stato dal § 427 del Regolamento di procedura penale, d' interporre il ricorso contro le decisioni illegali delle Preture, viene esteso a sei mesi decorribili dal giorno dell' intimata decisione all' imputato, e ciò indifferentemente, se la decisione consista in una sentenza, in un conchiuso di cessazione od in un conchiuso di desistenza notificato alle parti.

È in facoltà del Procuratore di Stato di produrre il ricorso e la deduzione entro il termine sudd. alla Pretura che proferì la decisione od al Trib. di prima Istanza al quale è addetto, in quanto nel frattempo non siasi verificato il caso d'una legale prescrizione.

Il Tribunale comunicherà questo ricorso senza ritardo alla Pretura giudicante per le ulteriori operazioni d' Ufficio a termini di legge. Trascorso questo termine non si ammette alcun ricorso ulteriore del Procurator di Stato, il quale però, rispetto alle irregolarità posteriormente scoperte, procederà a norma del § 427 del Regolamento di procedura penale.

Digitized by Google

§ 3. Il conchiuso del Tribunale d'Appello pronunciante l'incompetenza della prima Istanza (1, 2) si notificherà al Procuratore di Stato ed all'imputato, non meno che a tutte le altre parti a cui erasi fatta intimazione dell'annullata decisione, restando aperto all'imputato il ricorso alla Corte Suprema di Giustizia di conformità alle disposizioni contenute nel § 204 del Regolamento di procedura penale.

§ 4. Passata in giudicato la decisione del Tribunale d'Appello, si procederà all'inquisizione giusta le Norme generali del Regolamento di procedura penale, facendo uso delle verificazioni già esistenti, in quanto siano atte allo scopo, ma nel commisurare la pena si applicherà la prescrizione contenuta nell'ultimo allinea del § 375 del Regolamento suddetto.

Coll'annullamento della decisione illegale passato in cosa giudicata cessano tutti gli effetti della decisione medesima.

§ 5. Qualora l'imputato non abbia subito ancora interamente la pena statagli inflitta, verrà dimesso dalla casa di forza, a meno che il competente Giudizio inquirente non domandi che egli venga trattenuto in custodia.

Questa Ordinanza entrerà in vigore in tutti i Dominii eccettuati i Confini militari, immediatamente dopo la sua promulgazione.

Essa non è punto applicabile alle decisioni già pubblicate prima del giorno in cui incomincia la sua efficacia ».

In quanto sia stata abolita questa Ordinanza Ministeriale del 7 agosto 1857 veggasi al § 20 dell'Ordinanza Imperiale 3 maggio 1858, riportato alla pag. 66, e sono da osservarsi anche le prescrizioni del § 21 di detta Ordinanza Imperiale, non che il Dispaccio Ministeriale 28 giugno 1858, schiarimento al 1.° e 2.° quesito, sotto il *Capo ventesimo* retro. —

Il Procuratore superiore di Stato in Venezia con Decreto 3 dicembre 1857 N. 2638 significava ai dipendenti procuratori di Stato, come il Ministero della giustizia dichiarasse in un caso speciale con Dispaccio 24 marzo 1857 N. 4198, che siccome i conchiusi di desistenza presi dalle Preture in oggetti di con-

Digitized by Google

travvenzioni non portano gli effetti dei conchiusi di cessazione, perchè non s' intimano alle parti, così non vi possa essere ostacolo, che il Tribunale d' Appello ordini anche d' ufficio nuove operazioni nei relativi processi.

Da questa suprema Dichiarazione viene aperto l'adito ai procuratori di Stato ad interporre ricorso contro gl'illegali conchiusi di desistenza delle Preture, non colla limitazione di tempo corrispondente al disposto dal § 427 del Reg. di proc. pen., e dalla Ministeriale Ordinanza 6 maggio 1856 N. 75 del Boll. gen., pag. 725 del *Manuale*, ma fino a che il reato non sia estinto per effetto della prescrizione. —

Con la più sopra lodata Dichiarazione combina la seguente decisione 2 dicembre 1856 N. 11672 della suprema Corte di giustizia, *Eco* N. 796 :

Non havvi una incolpazione, data in pubblico od innanzi a più persone, nel senso del § 491 del Cod. pen., quand' essa è contenuta in una lettera diretta ad un terzo, e questa sia stata consegnata ad un messo per portarla al destinatario, quantunque non sigillata. — In casi di contravvenzione non havvi mai luogo ad un conchiuso di cessazione prima dell'udienza. Qualora emerga che il fatto non sia punibile e che non occorra più di tenere udienza, basta di respingere la denunzia, o querela, anche se si fossero fatte rilevazioni preliminari. —

Sono illegali, a tenore del § 427 del Reg. di proc. pen., le decisioni emanate da un Giudizio penale incompetente.

Quindi, nel caso che una Pretura, con sentenza passata in giudicato abbia ritenuto e punito quale contravvenzione un fatto, in cui il Tribunale provinciale, nel caso prescritto dal § 427 succitato, abbia più tardi riscontrato gli estremi di un crimine, non si può riformare a pregiudizio dell' imputato la decisione incompetentemente pronunciata dalla Pretura e passata in giudicato, nè procedersi senz'altro alla riassunzione del processo contro la medesima.

Decisione della suprema Corte di giustizia. *Gazzetta dei Tribunali* di Milano anno VII N. 5. *Eco* N. 680. *Giornale di giurisprudenza pratica*, anno X N. 4.

Digitized by Google

In tale caso, siccome il fatto si presentava quale crimine in base alle circostanze già allora emergenti, ed a fronte di ciò il giudice ebbe a qualificarlo contravvenzione, troverebbe ora applicazione il § 21 dell' Ordinanza Imperiale 3 maggio 1858, riportato alla pag. 66 retro, ed il conoscere della riassunzione del processo sotto le condizioni statuite in detta Ordinanza spetterebbe alla competenza del Tribunale d' Appello. Invece quando emerge che un fatto qualificato contravvenzione da una Pretura, costituisce invece un crimine, e tutti i dati che inducono tale più giusta qualificazione non erano conosciuti all'atto del primo giudizio, p. e., se allora fosse stata qualificata leggiera una lesione che poscia risultò essere stata grave, non è il caso di applicare la procedura stabilita dal § 21 dell' Ordinanza Imperiale del 3 maggio 1858, ma bensì di decidere da parte della prima Istanza se vi sia luogo a riassunzione del processo, a senso del § 368 del Regolamento di procedura penale.

Decisione del Tribunale d' Appello d' Innsbruck del 19 giugno 1858 N. 1526, *Eco* N. 832. —

Il ricorso della Procura di Stato contro le decisioni di una Pretura in argomento di contravvenzioni deve pervenire al protocollo di questa nel termine delle ore 24, perchè possa dirsi insinuato a mente del § 302 Reg. di proc. pen.

Decisione dell' Appello lombardo 10 gennaio 1856, *Gazzetta dei Tribunali* di Milano anno VII N. 33, *Eco* N. 697.

Questa decisione è da intendersi con le modificazioni stabilite dalla Ordinanza del Ministero della giustizia 6 maggio 1856 N. 75 del Boll. gen., pag. 725 del *Manuale*. —

Benchè il § 1 dell' Ordinanza Ministeriale 7 agosto 1857 ingiunga all'Appello di levare il conchiuso proferito da Autorità incompetente, quando il caso pervenga alla sua decisione, sopra ricorso di qualsiasi parte, egli è però incompetente a levare tale conchiuso, quando gli atti gli siano pervenuti solo in base ad una domanda di mitigazione *in via di grazia*.

Decisione della suprema Corte di giustizia del 5 gennaio 1858 N. 13637, *Eco* N. 783. —

Digitized by Google

Questa decisione può servire di norma per l'applicazione del § 21 della Ordinanza Imperiale 3 maggio 1858, riportato al § 38, pag. 66 retro.

Sull'appellabilità delle decisioni della seconda Istanza veggasi poi il § 211.

§ 429.

Quando i Giudizii di prima Istanza possano accordare una eccezione dalla regola stabilita in questo paragrafo, veggasi al § 22 della Ordinanza Imperiale 3 maggio 1858 al § 38, pag. 66 retro.

§ 432.

Riassunzione del processo penale.

La domanda di riassunzione del processo per parte di un condannato per contravvenzione, appoggiata a circostanze tali, che verificandosi, avrebbero invece fatto pronunciare un *giudizio sospensivo*, è stata respinta, perche i nuovi mezzi di prova, a mente del § 432 lett. *b*, devono esser tali, da far constare della totale *innocenza* del supplicante.

Decisione Appellatoria 12 gennaio 1856 N. 56, *Eco* N. 637.

La riassunzione del processo penale per contravvenzioni ha poi luogo soltanto contro sentenze, non quindi contro conchiusi di desistenza e cessazione. Se questi furono proferiti, perchè la procedura fu intrapresa senza la istanza di parte interessata, voluta dalla legge, venendo fatta tale istanza, la procedura dovrà essere non riassunta, ma di nuovo avviata, perchè la prima fu illegale e quindi nulla in diritto. *Rulf.*

Digitized by Google

§ 434.

Modo di procedere quando si scopra una contravvenzione già commessa al tempo del processo anteriore, ma rimasta allora ignota.

Se avanti il passaggio di una sentenza di condanna per contravvenzione sorge il sospetto, che lo stesso imputato ne abbia già commesso precedentemente un'altra, siccome questa contravvenzione nuovamente emersa non dovrebbe andare impunita, pare che sia da avviarsi il procedimento per la medesima, *Rulf* soggiunge, senza distinzione, se ciò sarà per influire essenzialmente sull' anteriore commisurazione della pena, o sulla decisione intorno alle ragioni di privato diritto, mentre questa circostanza in conformità al § 376 è da prendersi in considerazione nel caso, che un' altra contravvenzione emerga dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna sopra una contravvenzione.

In ciò egli si è per altro contraddetto, mentre negli schiarimenti al § 376 espone, che il modo di procedere indicato in detto paragrafo, è da osservarsi pur quando la decisione pronunciata sul reato anteriormente noto non è ancora passata in giudicato. Non essendo quindi fondato il motivo addotto, sembra che deva farsi la distinzione suaccennata.

Del resto è giusto, che per altra contravvenzione devesi intendere ogni contravvenzione, se anche della stessa specie ; che se per questa contravvenzione posteriormente emersa, il reato si qualificasse a crimine, sarebbe applicabile il § 433.

§ 435.

Modo di procedere quando l' autore di una contravvenzione sia ignoto, assente o fuggitivo.

Circolare 28 aprile 1857 N. 6325 dell' I. R. Tribunale d'Appello in Venezia.

Il processo per contravvenzione contro assenti, o fuggitivi, o persone d' ignota dimora devesi passare all'Archivio col differi-

Digitized by Google

re ogni ulteriore procedimento fino a che siasi colto l'autore a termini del § 435 del Reg. di proc. pen., e non si pronuncia in tali casi una desistenza, mentre non vi è applicabile il § 197. —

Colto l'autore, o se vien reso noto, quando non sussistessero prima contro di lui indizii legali, si continuerà la procedura, senza che abbia luogo una riassunzione di processo, per quanto si osservò al § 432, tanto più anzi che in questo caso nemmeno deve essere stato proferito un conchiuso di desistenza (*Rulf*), ed atteso ora anche il disposto dal § 15 dell'Ordinanza Imperiale 3 maggio 1858, riportato alla pag. 65 retro.

§ 436.

Col § 20 della lodata Ordinanza Imperiale 3 maggio 1858, pag. 66 retro, le Preture erano state onninamente dispensate dalla spedizione alla Procura di Stato delle tabelle trimestrali sulle denunzie emerse per contravvenzioni e sulle operazioni in proposito fatte. Invece devono rassegnarle alla fine di ogni anno secondo le norme del Dispaccio Ministeriale 27 giugno 1858, riportato ai §§ 25-26 dell'Appendice parte III in seguito.

Digitized by Google

Digitized by Google

APPENDICE

PARTE I.

PATENTE IMPERIALE 3 MAGGIO 1853 N. 81 DEL BOLLETTINO GENERALE CONTENENTE UNA ISTRUZIONE PEI GIUDIZII IN GENERALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

Riguardo al divieto d' influire sull' andamento di cause tuttora pendenti con raccomandazioni, conferenze, comunicazione di promemoria od illecita pubblicazione di atti, atteso l'obbligo di conservare il segreto d' ufficio, imposto dal § 50 della sullodata Patente Imperiale, veggasi l'Ordinanza 17 dicembre 1856 N. 228 al § 37 del Reg. di proc. pen. pag. 52 qui retro.

§ 103.

I Tribunali d'Appello subordineranno al Ministero della giustizia un prospetto generale degli affari occorsi presso di loro secondo il formulario N. 9 nelle due parti ivi prescritte.

N. 9. Formulario del prospetto generale degli affari di un Tribunale d'Appello, § 103.

Sezione I.

Tribunali d'Appello di	Atti pervenuti al protocollo degli esibiti				Decisioni del Tribunale d'Appello in cause civili			Decisioni sopra gravami di sindacato	Decisioni del Tribunale d' Appello in affari penali sopra			Evasioni del Trib. d'App. sopra ricorsi durante il processo per			Dec. abbassate dalla supr. Corte di giust. sopra sentenze presentate in cause civ.			Decisioni abbassate dalla supr. Corte di giustizia sopra ricorsi in affari civili	Decisioni abbassate dalla suprema Corte di giustizia in affari penali sopra		
	arretrati dell' anno 18	nuovi dell' anno 18	alla fine dell' anno		di conferma	di riforma	annullanti la decisione precedente	Evasioni dei Tribunali d'Appello sopra ricorsi ed affari civili	crimini	delitti	contravvenzioni	crimini	delitti	contravvenzioni	di conferma	di riforma	annullanti la sentenza precedente		crimini	delitti	contravvenzioni
			evasi	rimasti in arretrato																	

Sezione II.

Nomi dei consiglieri																					

Digitized by Google

Dispaccio del Ministero della giustizia del 23 febbraio 1857 N. 2286, *Eco* N. 688, a tutti i Tribunali d'Appello ed alla Tavola banale in Agram a schiarimento delle rubriche VI e VII del prospetto degli affari dei Tribunali d'Appello.

« Essendo emersa una svariata interpretazione del senso delle rubriche VI e VII del prospetto generale degli affari di un Tribunale di Appello (formulario N. 9) prescritto dal § 103 dell' Istruzione generale pei Giudizii del 3 maggio 1853 N. 81 del *Boll. legg. imp.*, il Ministero della giustizia trova di ordinare, che nella VI rubrica, la quale ha per titolo: *Decisioni del Tribunale d'Appello in affari penali*, vengano inserite soltanto le decisioni proferite dal Tribunale d'appello sulle decisioni penali finali pronunziate dai Giudizii di prima Istanza a tenore dei §§ 283-290 e rispettivamente paragrafo 416 del Reg. di proc. pen. e che all'incontro nella VII rubrica, la quale ha per titolo: *Evasioni del Tribunale d'Appello sopra ricorsi durante il processo penale*, si abbiano a registrare tutte le altre decisioni pronunziate dal Tribunale d'Appello in oggetti penali, di qualsiasi genere siano ».

§ 120.

Dispaccio del Ministero della giustizia del 3 giugno 1857 N. 8498, *Eco* N. 736, alla presidenza dei Tribunali d'Appello di Pest, Presburgo, Oedenburg, Eperies, Granvaradino, Temesvar, Hermannstadt e della Tavola banale di Agram, sulla trattazione di esibiti diretti al Capo del Giudizio.

« Essendo insorti dubbii sul trattamento degli esibiti diretti al Capo del Giudizio all'atto della presentazione al protocollo degli esibiti a senso del § 120 della Patente Imperiale del 3 maggio 1853 *Boll. legg. imp.* N. 81, il Ministero della giustizia, per indurre una pratica uniforme, ordina quanto segue:

» Gli esibiti diretti al Capo del Giudizio, sia che vengano consegnati al protocollo degli esibiti, sigillati o no, devono essere sempre consegnati immediatamente al Capo del Giudizio e senza previa annotazione da parte del protocollo degli esibiti, e vanno registrati in questo, solo quando il Capo del Giudizio li avesse a retrocedere per la debita trattazione da parte del Giudizio stesso.

» Del resto s'intende da sè che sugli esibiti indirizzati alla presidenza va tenuto non solo il protocollo separato degli esibiti prescritto dal § 132 della legge del 3 maggio 1853, ma anche un separato Giornale della consegna e dei ricevimenti postali.

» Di ciò si renderanno intese le presidenze dei Tribunali di prima Istanza per la debita osservanza ».

Digitized by Google

§ 202.

Circolare 13 marzo 1858 N. 3514 A del Tribunale d'Appello lombardo, *Eco* N. 820, sulla corrispondenza riguardante l'Amministrazione delle strade ferrate.

Sopra domanda della Direzione generale delle strade ferrate lombardo-venete e dell' Italia centrale, intesa ad ottenere che le lettere ed i pieghi degli II. RR. Dicasteri, e delle Autorità tanto politico-amministrative quanto giudiziarie del Regno lombardo-veneto, indirizzati alla stessa Direzione generale, o a quelle delle costruzioni, dell'armamento, o dell' esercizio, vengano ricapitati ai capi sezioni locali, che furono dalla stessa Direzione generale autorizzati a riceverli, e per loro istituto sono obbligati ad inoltrarli senza ritardo alla destinazione, l'Eccelso I. R. Ministero del commercio, con Dispaccio 3 febbraio p. p. N. 701, 121, ha trovato di accordare, che le corrispondenze della Direzione delle strade ferrate lombardo venete con II. RR. Autorità ed Ufficii, in quanto le medesime riguardino la amministrazione delle strade ferrate ed abbiano tale indicazione sull' indirizzo, possano essere assunte e spedite dai suoi organi, qualora vengano trasportate dal luogo d'impostazione sino a quello di consegna, sulle proprie strade e coi proprii mezzi di trasporto, dichiarando altresì che resta in vigore la facoltà competente alla Direzione medesima, in base all'articolo 41 dell' atto di concessione 14 marzo 1856, riguardo alla corrispondenza coi propri organi di amministrazione, il quale articolo è del tenore seguente:

« Le corrispondenze riguardanti l' amministrazione delle strade » ferrate potranno spedirsi liberamente sulle linee delle strade ferrate » cedute per mezzo degli impiegati dell' impresa ».

Tale disposizione viene comunicata a tutti gli Uffici dipendenti da quest'Appello per norma ed osservanza dietro ricerca dell'I. R. Luogotenenza lombarda.

Dispaccio 4 aprile 1858 N. 6532 del Ministero della giustizia, contenuto nella Circolare 14 detto N. 7334 del Tribunale d'Appello veneto (16 stesso mese N. 5402 dell' Appello lombardo) sulle requisitorie di Tribunali inglesi per assunzione di atti, *Eco civile* N. 393.

« Nei casi in cui trattandosi di cause pendenti presso i Giudizii del Regno unito della Granbrettagna, si rende necessario di sentire testimonii e di assumere giuramenti nel territorio di uno Stato estero, i detti Giudizii, senza dirigere requisitorie ai Tribunali esteri competenti, sogliono autorizzare o delegare di propria autorità funzio-

Digitized by Google

narii giudiziarii di quello Stato all' assunzione dell' esame dei testimonii o del giuramento. Tale pratica non è compatibile in generale coll' indipendenza dello Stato estero, nè in particolare col supremo di lui potere giudiziario, in forza del quale in tutta l' estensione del territorio di ogni Stato sono competenti soltanto le proprie Autorità giudiziarie, e spetta ad esse esclusivamente di assumere tali atti giudiziali.

« In esecuzione pertanto dell'ossequiato Dispaccio 4 corr. aprile, N. 6532, dell'Eccelso I. R. Ministero della giustizia, si ordina a tutte le dipendenti prime Istanze, che pervenendo loro requisitorie trasmesse direttamente dai Giudizii della Granbrettagna e dell' Irlanda per procedere ad atti giudiziali ed in particolare per sentire in esame testimonii e per assumere giuramenti, le abbiano a presentare col tramite dell' Autorità giudiziaria da cui dipendono all' I. R. Ministero della giustizia. Anche all'Autorità giudiziaria, a cui appartiene l'impiegato requisito, non spetta la facoltà di riguardare come diretta a sè stessa la requisitoria diretta personalmente allo impiegato individuale, e di procedere all'atto richiesto, ostandovi il principio ritenuto nel § 1 del Regolamento di procedura civile, secondo il quale, il giudice nella procedura contenziosa non deve procedere d' uffizio.

» In quanto poi i Tribunali inglesi dirigano requisitorie alle Autorità giudiziarie austriache per l'assunzione di tali atti giudiziali, vi dovrà essere espressa l'assicurazione della reciprocità, imperocchè essi relativamente all' esame dei testimonii, di cui vennero richiesti, non ammettevano finora l'intervento delle Autorità, e prima di dar evasione ad una tale requisitoria si dovrà decidere, se il Tribunale inglese sia competente alla ricerca, e se questa non contenga nulla di illegale, giusta le leggi austriache, e non ecceda le attribuzioni ufficiose del Giudizio requirente.

» Tutto ciò si comunica per norma e per l'esatta osservanza non senza rammentare che la reciproca corrispondenza fra le Autorità Imperiali austriache e le Regie Autorità inglesi si deve tenere in generale, e nei surriferiti oggetti in particolare soltanto in via diplomatica, siccome è prescritto dalle vigenti norme ».

Dispaccio 15 aprile 1858 N. 25948 del Ministero della giustizia, contenuto nella Circolare 28 detto N. 7978 del Tribunale d'Appello veneto sulle requisitorie per assunzione di atti con traduzione.

« In seguito a varie interpellazioni il Ministro della giustizia, trova di ordinare, che in tutti i casi, in cui un I. R. Giudizio dirige ad una

Digitized by Google

altra Autorità giudiziaria residente in un diverso dominio una requitoria per assumere atti di procedura penale e specialmente per sentire in esame testimonii in oggetti penali, e si preveda che tali atti verranno stesi dall'Autorità richiesta in una lingua non usata presso il Giudizio requirente, ed a questo non sia addetto un impiegato od interprete idoneo a farne una traduzione tedesca degli atti che verranno assunti, l'Autorità richiesta dovrà assolutamente assecondare tale invito, e le eventuali spese per la chiesta traduzione saranno sostenute colle sovvenzioni del Giudizio richiesto all'oggetto di semplificare il più che è possibile i conti da farsi in simili casi ».

Tale essendo il tenore del riverito Dispaccio 15 aprile corrente N. 25948 a. 1857 dell'Eccelso I. R. Ministero della giustizia, se ne rende intesa codesta I. R. Magistratura ad opportuna norma e direzione.

Circolare 5 maggio 1858 N. 6191 A, dell' I. R. Tribunale d' Appello lombardo, a tutte le II. RR. prime Istanze giudiziarie in Lombardia, sulla spedizione di atti alla R. Legazione prussiana in Torino, *Eco* N. 830.

« All'oggetto di attivare nella reciproca corrispondenza ufficiosa fra le II. RR. Autorità e la Regia Legazione prussiana in Torino, quale incaricata interinalmente di provvedere agli interessi dei sudditi austriaci nello Stato sardo, un sistema di spedizione, quanto più possibile economico, ed in pari tempo pienamente sicuro, quella Regia Legazione, dietro approvazione dell'Eccelso I. R. Ministero degli affari esteri, e di concerto colla presidenza dell'I. R. Luogotenenza della Lombardia, ha stabilito: d'inviare ogni settimana, e precisamente nel giorno di sabato, incominciando dal 1. maggio andante, in avanti, un corriere al confine di Magenta, incaricato di consegnare a quell'Uffizio postale il plico della stessa Regia Legazione contenente le lettere dirette alle varie II. RR. Autorità dell'Impero, e di ricevere invece dallo stesso Uffizio postale per l' ulteriore trasporto a Torino le relative corrispondenze ufficiose dell'interno destinate per la suddetta Legazione.

» Venne quindi disposto che dalla I. R. Direzione locale delle poste siano raccolti e trasmessi regolarmente all'I. R. Uffizio di posta in Magenta i relativi plichi d'Uffizio, come pure eseguita l'occorrente distribuzione del rispettivo carteggio arrivante col mezzo del suaccennato corriere, sotto l'indirizzo dell'I. R. Luogotenenza prefata.

» Ciò che si partecipa, in relazione a Nota luogotenenziale 29 aprile ora decorso N. 2231 P., alle dipendenti prime Istanze per opportuna loro norma, ed a parziale modificazione della Circolare d'Appello 11 novembre 1857 N. 16693 A., e con incarico di spedire quindi in-

Digitized by Google

nanzi la loro corrispondenza colla Regia Legazione prussiana sotto l'indirizzo — *All' I. R. Direzione delle poste in Milano per la trasmissione alla Regia Legazione prussiana in Torino* — eccettuati però gli atti urgenti, che non potessero essere riservati per l' inoltro settimanale, e che di conseguenza dovranno essere spediti all'indirizzo della Legazione stessa — *per l'immediata e diretta loro spedizione.*

§ 213.

Ordinanza dei Ministeri della giustizia e del commercio, come pure del Comando superiore dell'Armata del 22 settembre 1856 N. 209 Puntata LII del Boll. gen., N. 232 Puntata XVI parte I del prov., colla quale l'Ordinanza 5 aprile 1853 N. 60 del Bollettino delle Leggi dello Impero relativa all' intimazione di evasioni o decisioni giudiziarie col mezzo della posta verso ricevute di ritorno, emessa pel Dominio dell' Arciducato dell' Austria Inferiore, viene ora estesa a tutti gli altri Dominii ed ai Confini militari, comprendendovi anche le intimazioni da farsi col mezzo dei Giudizi militari.

I Ministeri della giustizia e del commercio, come pure il Comando superiore dell' Armata, si sono indotti a stabilire, che l' Ordinanza 5 aprile 1853 N. 60 del Bollettino delle Leggi dell' Impero relativa all' intimazione di evasioni giudiziarie col mezzo della posta verso ricevute di ritorno, la quale in origine era obbligatoria soltanto per l' Arciducato dell' Austria Inferiore, venga ora estesa non solo a tutti gli altri Dominii, ma ben anche ai Confini militari, e che abbia a valere pure per le intimazioni da farsi col mezzo dei Giudizi militari.

Allegato.

Ordinanza dei Ministeri della giustizia e del commercio del 5 aprile 1853 N. 60 Puntata XVIII del Boll. gen. obbligatoria per l' Arciducato dell' Austria Inferiore, relativamente all' intimazione di evasioni o decisioni giudiziarie col mezzo della posta verso ricevute di ritorno.

Trattandosi d' intimazioni da farsi in mano propria delle parti nei casi, in cui in generale è ammissibile l'intimazione immediata col mezzo della posta, od in cui le parti stesse ed i loro avversari desiderino che l' intimazione abbia a farsi per tal modo, le Autorità giudiziarie dell' Arciducato dell' Austria Inferiore nell' impostare le relative spedizioni trasmetteranno alla posta non solo il giornale d' impostazione, prescritto dal § 240 della Patente 28 giugno 1850, N. 253 del Bollet-

Digitized by Google

tino delle Leggi dell'Impero, ma ben anche una stampiglia di ricevuta di ritorno, i cui spazi in bianco verranno da loro riempiti per intiero ad eccezione della data e della firma. L' impiegato postale vi apporrà in alto il numero della ricevuta e consegnerà all'inserviente dell'Autorità giudiziaria impostante una ricevuta d' impostazione, nella quale siasi iscritto il medesimo numero. Allorchè poi scorso un congruo termine venga interpellato sul destino dell' impostata spedizione e gli si presenti in pari tempo la corrispondente ricevuta, l'impiegato postale consegnerà la ricevuta di ritorno munita della data e della firma, oppure, nel caso che non si avesse potuto ricapitare l' impostata spedizione, la restituirà indicando che non potè essere ricapitata.

Simili intimazioni verso ricevute di ritorno non si potranno ordinare che per quelle persone che dimorano nello stesso luogo in cui risiede l' Ufficio postale incaricato d'eseguirne il ricapito.

Nella ricevuta di ritorno si dovranno iscrivere le occorrenti indicazioni lasciate in bianco, nel modo prescritto pei fogli d' intimazione, formulario VIII al § 227 della succitata Patente, p. e. Confermo colla sottoscrizione fatta di mia propria mano di aver regolarmente ricevuto nel giorno qui sotto indicato la sentenza in data 20 dicembre 1852 N. 5419 in seguito alla petizione presentata il 30 dicembre 1852 al N. 5630 cogli Allegati da *A* sino ad *I*, che venne raccomandata dalla I. R. Pretura in Molk il 2 gennaio 1853 all' I. Ufficio postale in Mölk sotto l'indirizzo (nome della parte cui la sentenza dev'essere intimata).

(Luogo dove deve farsi l' intimazione)

il . . . . . 18 . . .

Le ricevute di ritorno che vengono retrocesse colla conferma dell' eseguita consegna, si tratterranno come gli altri certificati d' intimazioni giudiziarie.

§ 228.

Sulla conservazione delle Leggi ed Ordinanze veggasi l'art. LXIV della Circolare 4 settembre 1857 N. 10520 e 12334 al § 68 del Reg. di proc. pen. pag. 108 qui retro.

Digitized by Google

Digitized by Google

APPENDICE

PARTE II.

ORDINANZA MINISTERIALE 16 GIUGNO 1854 N. 165 DEL BOLL. GEN.
CONTENENTE UNA ISTRUZIONE PEI GIUDIZII PENALI.

Digitized by Google

Digitized by Google

§§ 7, 9, 36, 37, 40 e 42.

Sulla cessazione dei rapporti prescritti dal § 7 veggasi il capoverso I della Circolare Appellatoria 9 dicembre 1857 N. 23361 ai §§ 61-62 del Reg. di proc. pen., pag. 92 qui retro, ed il Decreto 16 giugno 1856 N. 1227 ai §§ 19-21 dell'App. p. III in seguito, relativamente alla modificazione portata riguardo ai prospetti mensili ordinati dal § 9 e dalla Ordinanza 11 luglio 1856, pag. 729 del *Manuale*, si osservi il capoverso II di detta Circolare, e lo stesso capoverso II ed il III, non che il 2.° allinea della seguente Circolare Appellatoria 14 aprile 1858 N. 7333 per le nuove disposizioni quanto alle tabelle ingiunte dai §§ 36 e 37 di questa Istruzione pei Giudizii penali.

Col § 20 dell' Ordinanza Imperiale 3 maggio 1858, riportato al § 38 del Reg. di proc. pen., pag. 66 qui retro, le Preture erano state onninamente dispensate dalla trasmissione alla Procura di Stato delle tabelle trimestrali sulle denunzie emerse per contravvenzioni e sulle operazioni in proposito fatte, § 40 della Istruzione pei Giudizii penali. Invece devono rassegnarle alla fine di ogni anno giusta le norme del Dispaccio Ministeriale 27 giugno 1858, riportato ai §§ 25-26 dell' Appendice parte III in seguito.

Col Decreto del Ministero della giustizia del 31 gennaio 1857 N. 20 Puntata V del Boll. gen., N. 24 Puntata III parte I del prov., era stato prescritto un nuovo formulario sul prospetto degli affari dei Giudizii distrettuali in oggetti di punitiva giustizia in luogo di quello sotto il N. VIII voluto dal § 42 dell'Istruzione pei Giudizii penali, e col Decreto dello stesso Ministero del 22 settembre 1857 N. 170 Puntata XXXIII del Boll. gen., N. 171 Puntata X parte I del prov., era stato prescritto pure un nuovo formulario invece del formulario VII ordinato col § 42 di detta Istruzione.

Anche riguardo a questi formularii vale ora la seguente Circolare del Tribunale d'Appello in Venezia del 14 aprile 1858 N. 7333 :

In appendice alle Circolari 9 novembre 1857 N. 21507 e 9 dicembre d. a. N. 23361 di questo Appello, emesse in esecuzione ai Ministeriali Decreti 1 novembre e 1 dicembre 1857 N. 24883 e 27369, l' Eccelso I. R. Ministero della giustizia all' oggetto di semplificare ulteriormente le scritturazioni presso le Autorità giudiziarie ha trovato

Digitized by Google

opportuno di disporre per l'avvenire, cioè a cominciare dai prospetti da trasmettersi per l'anno 1858:

1.° che i prospetti sommari degli affari penali prescritti dal § 42 dell'Istruzione pei Giudizii penali del 16 giugno 1854 N. 165 del Bol l gen. e dalla chiusa del 3 capoverso del Decreto Ministeriale 1 dicembre 1857 N. 27369 debbano compilarsi secondo i semplificati formulari A. B. C. aggiunti alla presente, e

2.° che si abbia a cessare intieramente dalla compilazione di quei prospetti sommari, che a tenore dell'annotazione 4 al formulario N. IV si dovevano finora aggiungere al prospetto annuale degli affari penali da trasmettersi dai Tribunali di I. Istanza giusta i §§ 36 e 37 della succitata Istruzione 16 giugno 1854 ed il III capoverso del predetto Decreto Ministeriale 1 dicembre 1857 N. 27369.

In obbedienza all'ossequiato Dispaccio 31 marzo p. p. N. 19861 dell'I. R. Ministero della giustizia viene ciò comunicato alle dipendenti I. Istanze per opportuna notizia e per l'esatta osservanza, non che alle Procure di Stato a mezzo dell'I. R. Procura superiore di Stato.

Digitized by Google

A. ***Formulario N. VI, al § 42 dell' Istruzione 16 giugno 1854 N. 165 del Boll. gen.***

Formulario del Prospetto degli affari di un Tribunale di I.ª Istanza in oggetti penali.

Sezione I.

I	II.				III.						IV.
	Numero degli atti presentati al protocollo degli esibiti in oggetti penali				Procedure per crimini e delitti						
					1.	2.		3.	4.		
						sopraggiunte nell' anno 18			rimaste pendenti colla fine dell' anno 18		
						a.	b.		a.	b.	
L'I. R. Tribunale prov. (di Circolo) di	rimasti in arretrato dall'anno 18	sopraggiunti nell'anno 18	esauriti colla fine dell'anno 18	rimasti in arretrato	rimaste in arretrato dall'anno 18	presso il Tribunale stesso	trasmesse dai Giudizii inquirenti dopo chiusa l'inquisizione (1)	definite nell'anno 18 presso il Tribunale (2)	nel processo di inquisizione	dopo chiusa la inquisizione	Annotazione

Sezione II.

(1) In questa rubrica lett. *b* del III non si dovranno riportare che le inquisizioni trasmesse dai Giudizii inquirenti al Tribunale di prima Istanza come definite, ma non già quelle che il Tribunale avesse nel decorso dello stesso anno retrocesse al Giudizio inquirente, affinchè le completasse. Qualora tali inquisizioni venissero trasmesse al Tribunale di prima Istanza verso la fine dell'anno, cosicchè non sia più possibile, che esso vi dia evasione durante il medesimo anno, si inscriveranno senz'altro come arretrati nella rubrica III., sezione 4, lett. *b.*, e si riporteranno come tali anche nel prospetto dell' anno prossimo nella rubrica III., sezione 1., e perciò allorchè verranno riprodotte al Tribunale di prima Istanza, si riporteranno a suo tempo nel nuovo prospetto degli affari, non già tra le inquisizioni sopraggiunte (sezione 2. della rubrica III), ma dopo la loro evasione finale nella 3. sezione di questa rubrica.

(2) Tra le procedure definite dal Tribunale di prima Istanza non si comprenderanno che quelle, sulle quali esso avrà preso un conchiuso di desistenza e di cessazione (§ 196 lett. *a* e *b* del Reg. di proc. pen.), o proferito una delle decisioni finali indicate nei §§ 283, 287, 288 e 289 dello stesso Reg. (*Non ha applicazione nel Regno Lombardo-Veneto*).

Digitized by Google

B. *Formulario N. VII, al § 42 dell'Istruzione 16 giugno 1854 N. 165 del Boll. gen.*

Formulario del Prospetto degli affari in oggetti penali di un Giudizio distrettuale (Pretura) che in pari tempo è destinato qual Giudizio inquirente per crimini e delitti.

I.	II.				III.				IV.				V.
L'I. R. Giudizio distrettuale (Pretura) a	Numero degli atti presentati al protocollo degli esibiti in oggetti penali				Procedure per crimini e delitti.				Procedure penali per contravvenzioni				Osservazioni
	1. rimasti in arretrato dall'anno 18	2. sopraggiunti nell'anno 18	3. definiti colla fine dell'anno 18	4. rimasti in arretrato	1. rimaste in arretrato dall'anno 18	2. sopraggiunte nell'anno 18	3. chiuse nell'anno 18 giusta il § 190 del Reg. di proc. pen. e trasmesse al Tribunale di 1.a Istanza (1)	4. rimaste in arretrato alla fine dell'anno 18	1. rimaste in arretrato dal l'anno 18	2. sopraggiunte nell'anno 18	3 compiute nell'anno 18 dal Giudizio distrettuale (Pretura) mediante conchiuso di desistenza o di cessazione o con decisione finale	4. rimaste in arretrato alla fine dell'anno 18	

(1) Nella suddetta sezione 3. della rubrica III non si riporteranno che le procedure trasmesse dal Giudizio inquirente al Tribunale provinciale come chiuse, e non già quelle, che fossero state retrocesse dal Tribunale nel decorso dello stesso anno al Giudizio inquirente, affinchè le completi. Qualora una tale retrocessione abbia luogo soltanto nel prossimo anno, una tale inquisizione verrà compresa nel prospetto degli affari del Giudizio inquirente per l'anno prossimo soltanto come semplice esibito nelle corrispondenti sezioni della rubrica II., e non verrà riportata nella rubrica III, ma alla fine del prospetto si aggiungerà in via di annotazione quante di tali inquisizioni trasmesse nel prossimo passato anno come chiuse al Tribunale provinciale furono nell'anno corrente retrocesse al Giudizio inquirente, e da esso riprodotte al Tribunale.

(*Questo formulario non ha applicazione nel Regno lombardo-veneto.*)

Digitized by Google

C.

Formulario N. VII, al § 42 dell' Istruzione 16 giugno 1854 N. 165 del Boll. gen.
Formulario del Prospetto degli affari in oggetti penali di un Giudizio distrettuale (Pretura) non destinato quale Giudizio inquirente per crimini e delitti.

Giudizio distrettuale (Pretura)	Atti presentati al protocollo degli esibiti				Numero dei riconoscimenti del fatto (§ 12 del Reg. di proc. pen.) intrapresi in affari penali per crimini e delitti	Procedure per contravvenzioni				Annotazione
	rimasti in arretrato dall'anno 18	sopraggiunti nell' anno 18	definiti alla fine dell' anno 18	rimasti in arretrato		rimaste in arretrato dall'anno 18	sopraggiunte nell' anno 18	compiute nell' anno 18 dal Giudizio distrettuale (Pretura) mediante conchiuso di desistenza o di cessazione o con decisione finale	rimaste in arretrato alla fine dell'anno 18	

Digitized by Google

§ 81.

Dispaccio del Ministero della giustizia del 20 ottobre 1856 N. 20009, *Eco* N. 653, all' I. R. Tribunale d'Appello in Milano, sulla misura della carne da somministrarsi ai detenuti.

« In evasione della consulta del 31 agosto 1856 N. 10283 vien significato a cotesto Tribunale d' Appello che nel Dispaccio del 13 giugno 1856 N. 6040 il quarto di libbra di carne di manzo assegnato al mantenimento dei condannati e degli arrestati sotto inquisizione presso i Giudizii deve intendersi a peso di Vienna, in istato di cottura e senza ossi ».

Dispaccio del Ministero della giustizia del 19 agosto 1857 N. 16787, *Eco* N. 747, alla Presidenza del Tribunale d'Appello di Milano.

« In evasione della consulta del 16 luglio 1857 N. 5107 con cui furono promossi alcuni dubbii sorti nell' esecuzione del Dispaccio del 13 giugno 1856 N. 6040 sul mantenimento degli arrestati sotto inquisizione e dei condannati, il Ministero della giustizia trova di dichiarare:

Ad 1) che, riguardo alla somministrazione del pane ai condannati ed inquisiti nel Regno lombardo veneto, si possa attenersi al metodo fin qui usato, mentre in questo punto il Dispaccio del 13 giugno 1856 N. 6040 nulla dispose di nuovo, ma soltanto stabilì che la determinazione della porzione di pane debba essere fatta dal Tribunale d'Appello, a misura delle condizioni particolari sussistenti in ciascun Dominio ;

» Per ciò che concerne all' incontro

Ad 2 la disposizione contenuta in quello stesso Dispaccio che ai condannati inquisiti debba essere somministrato ogni giorno almeno un cibo caldo, e che, oltre a ciò, debba essere loro fornito almeno una volta per settimana un brodo di carne ed un quarto di funto di carne di manzo, quella disposizione si fonda sopra prescrizioni Sovrane, da lungo tempo sussistenti e già emanate negli anni 1815, 1826 e 1834 per tutte le Provincie dell'Impero, sicchè essa, almeno per l' avvenire, dev' essere messa in esecuzione, anche là dove finora non era stata attivata.

» Sta poi inoltre

Ad 3) nello spirito di queste prescrizioni Sovrane, già da tanto tempo emanate, che la somministrazione di questa qualità e di que-

Digitized by Google

sta misura di nutrimento debba aver luogo non solo pei condannati ed inquisiti presso i Tribunali, ma anche per quelli presso le Preture.

Di ciò si renderanno istruiti pure i sottoposti Giudizii ».

§§ 90-91.

I reati indicati in questi paragrafi sono da punirsi in via disciplinare soltanto quando non si elevino a crimine, come ciò era stato dichiarato espressamente riguardo al malizioso danneggiamento di capi di mobiglia coi Dispacci Ministeriali 6 maggio e 17 ottobre 1852. Anche secondo il Cod. pen. del 1803 le gravi trasgressioni di polizia dei condannati erano da punirsi secondo le prescrizioni disciplinari sussistenti per gli stabilimenti di pena. *Rulf.*

Circolare della Luogotenenza veneta 20 ottobre 1856 N 31034 (Boll. prov. Puntata XIII parte II N. 86), colla quale viene riattivata la pena corporale nelle case di pena e nelle carceri giudiziarie:

Giusta partecipazione dell' Eccelso I. R. Ministero della Giustizia 15 novembre 1852 N. 13854, diretta al Presidio dell' I. R. Tribunale d' Appello in Venezia, il sullodato Eccelso Ministero d' accordo con quello dell' interno trovò di applicare anche al Regno lombardo-veneto l' attivazione della Sovrana Risoluzione 14 maggio 1852 (Puntata XXIX N. 102 Boll. gen) concernente l' applicazione del castigo corporale nelle case di pena e carceri giudiziarie. —

« L'Ordinanza ministeriale 16 giugno 1854 sul Regolamento delle carceri non può applicarsi a quei fatti, che sono già contemplati dalla legge penale generale. — Non vi ha pubblica violenza, a senso del § 81, quanto l' opposizione era piuttosto diretta contro la persona dell' incaricato dell' Autorità, anzichè tendente ad impedire la esecuzione dell' ordine. — Perchè una lesione leggiera si qualifichi in crimine per essere recata ad un impiegato nell'esercizio delle sue funzioni, occorre che sia accompagnata da un danneggiamento nel corpo, ossia occorre che l'impiegato abbia sofferto un danno effettivo nella sua salute; altrimenti il fatto cade sotto la minore sanzione penale dei §§ 312-313 ».

Decisione dell' Appello lombardo, *Gazzetta dei Tribunali* di Milano, anno VII N. 98, *Eco* N. 629.

Digitized by Google

§ 129.

Decreto del Ministero delle finanze del 19 giugno 1856 N. 109 Puntata XXVII del Boll. gen., N. 108 Puntata VII parte I del prov., con cui si pubblicano precise disposizioni riguardo all'eccedenza di peso del bagaglio da porsi in conto, allorchè si tratta di viaggi di trasloco, o di commissione d'impiegati dello Stato, che si prevalgono di strade ferrate e di battelli a vapore.

« A schiarimento del terzo capoverso del Decreto di questo Ministero 2 giugno 1854 (N. 139 del Bollettino delle Leggi dell' Impero) si dichiara, che trattandosi di viaggi d' impiegati traslocati d' ufficio senz' alcun vantaggio, i quali si servono di strade ferrate, avuto riguardo alla normale di traslocamento dell'anno 1804 ed alle varie gradazioni ivi stabilite per impiegati dello Stato nominati definitivamente, si potranno compensare le seguenti eccedenze di peso:

a) per un impiegato celibe *un centinaio* ;

b) per un impiegato ammogliato *un centinaio e mezzo*;

c) per un impiegato ammogliato con più di due figli *due centinaia.*

» S'intende da sè che il compenso della massima eccedenza di peso stabilita alle lettere *b*) e *c*) non verrà accordato all'impiegato trasferito che allorquando prenda seco sua moglie ed i suoi figli nel luogo della sua nuova destinazione. Qualora in casi speciali apparisse giustificata l' opportunità di compensare in via di eccezione un'eccedenza di peso maggiore, avuto riguardo alle speciali circostanze ed alla posizione ufficiale del funzionario, s'invocherà in proposito la superiore decisione ministeriale.

» Del resto, tanto l'attuale schiarimento del 3.° capoverso del Decreto di questo Ministero 2 giugno 1854, quanto le disposizioni del precedente capoverso 2.° si applicheranno pienamente anche ai viaggi di commissione e di traslocazione mediante battelli a vapore.

§ 160.

Dispaccio del Ministero della giustizia del 30 ottobre 1857 N. 23604, *Eco* N. 761, al Tribunale d'Appello di Oedemburg su la facoltà nei presidenti di sospendere la spedizione dei conchiusi:

« Ad evasione della Consulta del 7-16 ottobre a. c. N. 6973, colla quale fu domandato se il diritto attribuito ai presidenti dei Tribunali dal § 172 della Patente imperiale 3 maggio 1853 *Boll. legg. imp.* N. 81, di sospendere la spedizione del conchiuso in affari civili, sia ap-

Digitized by Google

plicabile anche ai conchiusi in oggetti penali, viene significato a cotesto Tribunale di appello, che a tenore del Regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853 e del § 160 dell'Ordinanza del Ministero della giustizia del 16 giugno 1854 N. 165 *Boll. legg. imp.* ai presidenti dei Tribunali *non* compete in oggetti penali la facoltà di sospendere la spedizione di un conchiuso del Consiglio.

§ 169.

« La disposizione del secondo capoverso del § 36 del Cod. penale è applicabile anche ad uno straniero, il quale abbia commesso un crimine nell' Impero austriaco. — Perciò quando egli siasi rifuggito alla propria patria e questa richiegga gli atti del processo per pronunziarne colà la condanna, essi verranno bensì trasmessi, ma colla condizione che fattone l' uso opportuno vengano restituiti, e tenendosi tuttavia in prenotazione il processo come pendente (giusta la prescrizione del § 169 dell' Istruzione 16 giugno 1854 N. 165 del *Boll. gen.*).

Decisione del Tribunale d'Appello d'Innsbruck 29 agosto 1857 N. 2046, *Eco* N. 766.

Relativamente a quest' Istruzione pei Giudizii penali, contenuta nella Ordinanza 16 giugno 1854, si potranno consultare anche gli art. I, IV, VI, VII, LVII, LIX, LXII, LXIII, LXVIII, LXXVIII, LXXIX, LXXX e LXXXII della Circolare 4 settembre 1857 N. 10520 e 12334 al § 68 del Reg. di proc. pen., non che il Dispaccio 28 marzo 1857 N. 6696 al § 324 del detto Regolamento.

Digitized by Google

Digitized by Google

APPENDICE

PARTE III.

ORDINANZA MINISTERIALE 3 AGOSTO 1854 N. 201 DEL BOLL. GEN.
CONTENENTE UNA ISTRUZIONE PER LE PROCURE DI STATO.

Digitized by Google

Digitized by Google

§§ 19-21.

Il Procuratore superiore di Stato in Venezia con Decreto 22 dicembre 1857 N. 2680, comunicava ai dipendenti Procuratori di Stato la Circolare Appellatoria 9 detto N. 23361, riportata ai §§ 61 62 del Reg. di proc. pen., pag. 92 qui retro, per gli opportuni riguardi alle modificazioni fatte ai §§ 19-21 dell'Istruzione 3 agosto 1854 N. 201 del *Boll. gen.* col riferitovi Dispaccio 1. dicembre 1857 N. 27369 del Ministero della giustizia.

« Invitava in pari tempo essi Procuratori a somministrargli nei prospetti mensili loro incombenti tutti gli elementi necessarii a riempire le rubr. I, II, III, IV, V del Registro Modula A della Circolare sullodata, riservandosi di domandare nel corso della procedura i dati necessarii per riempire nei casi dei fatti più gravi le rubriche VI, VII, VIII, IX, libero ai Procuratori di Stato di produrre anche da sè nel corso delle procedure della massima importanza separati rapporti alla Procura superiore sui dati richiesti dalle rubriche ultimo-accennate.

» Avvertiva poi, che rispetto ai fatti involventi crimini di alto tradimento, di ribellione o sollevazione, di perturbazione della pubblica tranquillità, o di offesa alla Maestà Sovrana ed ai Membri della Casa Imperiale, i Procuratori di Stato continueranno a produrre gl'immediati rapporti sulle pervenute denunzie, come si è usitato finora, e che il Procuratore di Stato in Venezia comprenderà quindi innanzi questi fatti eziandio nel suo prospetto mensile.

Decreto 16 giugno 1858 N. 1227 del sullodato Procuratore superiore di Stato in Venezia:

« S. E. il sig. Ministro della giustizia ha ordinato coll' ossequiato suo Dispaccio 8 giugno 1858 N. 10572, che i rapporti ed i prospetti sui processi pendenti per crimine di alto tradimento, ordinati dal Ministeriale Decreto 28 ottobre 1853 N. 18227, e dall' Istruzione, che ivi è annessa, debbano quind' innanzi rassegnarsi non già dai Giudizii penali, ma dalle Procure di Stato.

» Nel partecipare ai sig. Procuratori di Stato questa superiore disposizione trovo necessario di disporre, che anche i Procuratori di Stato addetti ai Tribunali prov. di Verona, Padova, Vicenza, Udine Treviso, Rovigo e Belluno, debbano rassegnare alla Procura supe-

Digitized by Google

riore la prima esposizione dei fatti di alto tradimento, che si dovessero avverare entro la giurisdizione dei Tribunali, a cui sono rispettivamente addetti, non senza soggiungere tutte le circostanze note, le quali si riferiscono all' estensione dell'impresa rivoluzionaria, alla sua diramazione, alla sua relazione coll'estero, e coll'indicazione dei nomi delle persone anche da lontano compromesse, sieno o non sieno arrestate.

» Nel corso dell'inquisizione preliminare gioverà, che venga riferito con successivi rapporti quali sieno le risultanze di maggiore importanza, se e quali urgenti provvedimenti sieno stati dati dalle Autorità per impedire la consumazione del crimine, e per l'arresto o l' insecuzione dei prevenuti.

» Sarà dovere della Procura di Stato in Venezia di compiere le relazioni e di trasmettere alla Procura superiore le copie degli atti ordinati dalla prelodata Istruzione.

» Raccomando allo zelo dei sig. Procuratori di Stato l'esatto adempimento di questa superiore ingiunzione ».

ISTRUZIONE

(annessa al Minist.° Decreto 28 ottobre 1853 N. 18227)

per le Procure di Stato e pei Giudizii penali nel Regno lombardo-veneto, nella Galizia e nella Dalmazia, sulla comunicazione di tutti i dati e risultati interessanti le viste di polizia, desumibili dai processi pendenti in Giudizio per alto tradimento, all' uopo della loro centralizzazione presso il Dicastero supremo di polizia.

« Colla Sovrana Risoluzione del 22 marzo p. p. Sua Maestà I. R. Apostolica si è compiaciuta di ordinare sopra umilissimo rapporto del Dicastero supremo di polizia, che vengano stabilite ed emanate le misure opportune, affinchè il supremo Dicastero di polizia venga abilitato ad ottenere cognizione e prevalersi di tutti i dati e risultati dei processi d' alto tradimento pendenti presso i Giudizii si civili che militari, la conoscenza dei quali gli è necessaria per lo esercizio delle sue attribuzioni rispetto alla sicurezza della Dinastia e dello Stato.

La conoscenza di tutti i fatti e di tutte le emergenze osservabili in riguardi di polizia, che si presentano sparsi nei singoli pro-

Digitized by Google

cessi di alto tradimento, dee rendere possibile alla suprema Autorità di sicurezza di penetrare esattamente e completamente simili macchinazioni, complotti ed attentati sovversivi, che già esistono di fatto e di tenerli in continua evidenza.

È di somma importanza per questo Dicastero di essere informato di tutte le direzioni e circostanze di fatto che accadono in questa sfera, e valgono a porgere schiarimenti e spiegazioni intorno all'origine, allo sviluppo, al progresso, alla latitudine ed all'estensione di simili complotti, intorno al loro organismo, intorno all'attività loro ed ai risultati conseguiti, ai mezzi e punti di unione, dei quali il partito rivoluzionario si è servito, alle vie da esso prescelte ed ai movimenti posti in opera, agli istigatori, capi, agenti e partecipi di qualunque sorta, come pure alla specie ed al grado della loro partecipazione.

La raccolta, la riunione e comparazione di questo materiale farà sì che il supremo Dicastero di polizia possa avere costantemente sott'occhio tutte le imprese criminose di questa specie e le loro ramificazioni. Esso verrà per tal modo abilitato ad indagare le fila di unione, di seguire le tracce più remote, di conoscere e togliere le risorse del partito sovversivo, d'impartire in modo efficace tutti i provvedimenti e le misure di sicurezza che le circostanze richiedono, e di procurarsi estesa conoscenza di tutte le persone involte e compromesse in simili imprese.

Nel tempo stesso si apre anche alle Autorità giudiziarie la via, onde raccogliere dati od amminicoli necessari in questo ramo, che non otterrebbero facilmente in altro modo.

Per corrispondere a tale bisogno, le Procure di Stato (i Giudizii penali) dovranno somministrare d'ora innanzi ad uso del Dicastero supremo di polizia in forma di rapporti le comunicazioni desiderabili nei preaccennati riguardi, risultanti dai processi di alto tradimento già pendenti e che in avvenire s'intraprenderanno.

Questi rapporti saranno sottoposti al Ministero della giustizia il quale li comunicherà al Dicastero supremo di polizia.

Nei soli casi di maggior importanza ed urgenza, ove si richiedano solleciti provvedimenti di polizia, ovvero si rendessero necessarie più estese misure di sicurezza o da attivarsi in luoghi e distretti remoti, si riferirà dai medesimi direttamente al supremo Dicastero di polizia, ma se ne farà rapporto in pari tempo al Ministero della giustizia.

Sulla questione: in quale stadio del processo abbiano a cominciarsi le partecipazioni, avuto riguardo alla circostanza, che la pre-

Digitized by Google

sente disposizione dee limitarsi soltanto a macchinazioni ed imprese di alto tradimento, si stabilisce in generale, che tali rapporti debbano farsi allorchè dallo stato della inquisizione possa dedursi con bastevole verosimiglianza l' esistenza di mire e trame di alto tradimento.

La prima partecipazione si limiterà di regola ad una esposizione succinta, atta a dare un' idea generale dei fatti rilevati e delle incolpazioni emerse, accennando le misure prese e nominando tutte le persone compromesse.

Nel corso della inquisizione si faranno rapporti ulteriori, qualora si presentino emergenze o rilevazioni di speciale importanza, principalmente sopra diramazioni o connessioni rivolte all'estero, o punti di appoggio tali, che esigono provvedimenti di polizia più estesi e tali, da rendere necessaria od almeno desiderabile l'azione immediata del Dicastero supremo di polizia.

I conchiusi sull'aprimento della inquisizione contro una determinata persona (sentenza di rinvio, conchiuso di accusa, posizione in istato di accusa), come pure sulla desistenza c cessazione dalla procedura, e le sentenze, colle quali l' imputato fu condannato ad una pena, ovvero sciolto (*ab instantia*) per insufficienza di mezzi di prova, o dichiarato innocente, passati che siano in giudicato, dovranno essere copiati, e queste copie saranno subordinate insieme ad una copia dei motivi e dell'estratto degli atti.

Alla copia della decisione passata in giudicato, colla quale fu definito il processo, si unirà un rapporto finale.

Del resto si trova di soggiungere, rispetto a queste partecipazioni, la generale osservazione, che avendosi in esse riguardo principalmente alle viste di polizia, dovranno ommettersi possibilmente le discussioni sopra oggetti utili soltanto per la decisione giudiziaria ed evitarsi le ripetizioni, e così pure per non dar luogo a dubbi od incrociamenti che potrebbero nascere nei provvedimenti da darsi, dovrà distinguersi precisamente ciò che dall'Autorità giudiziaria venne già compiuto, chiuso od almeno avviato, da ciò che non fu peranco rilevato, che pende tuttora, o resta ancora a rintracciarsi. In questo riguardo ed in generale nel caso che le acchiuse copie dei suaccennati documenti giudiziali lasciassero scorgere mancanze e lacune in ciò che concerne i dati principali enumerati, neccessarii a sapersi dalla polizia, sarà d' uopo completare quanto manca nel rapporto finale, e si userà speciale attenzione, perchè giungano a cognizione del supremo Dicastero di polizia tutte le persone involte nell' alto tradimento ancorchè in modo remoto e particolarmente i

Digitized by Google

fuggitivi, o d' ignota dimora, adducendo le circostanze, che danno motivo di sospettare od il luogo noto o supposto della loro dimora.

Finalmente siccome resta riservato al supremo Dicastero di polizia d' ispezionare e farsi comunicare in originale od in copia oltre gli atti summenzionati altri singoli pezzi del processo specialmente importanti per le sue mansioni, così è rimesso al criterio delle Autorità giudiziarie di decidere se convenga richiedere l' intervento del supremo Dicastero di polizia, ove si tratti di verificazioni di polizia, specialmente se sono da farsi all'estero od in generale di richiamare dal medesimo delle notizie. »

§ 22.

Con Dispaccio 7 gennaio 1857 N. 24867 a. 1856 del Ministro della giustizia, comunicato dal Procuratore superiore di Stato in Venezia con decreto 13 detto N. 127, in relazione al decreto 19 settembre 1855 N. 961 (pag. 555 del *Manuale*) fu dichiarato che nella finca 4.ª del formulario I del § 22 della Istruzione 3 agosto 1854, si devono comprendere le definitive proposte delle Procure di Stato ad inquisizioni intieramente compiute, escluse perciò le proposizioni, che si riferiscono al previo completamento dell' inquisizione, ed alla desistenza o cessazione a favore di singoli imputati, in cui sono contemporaneamente involte più persone.

Il Procuratore superiore di Stato in Venezia con decreto 1 agosto 1858, N. 1530, in obbedienza dell' osseq. Ministeriale Dispaccio 26 luglio antecedente N. 8188, significava ai dipendenti procuratori di Stato, che nella rubrica 8 del prospetto formulario I portato dall' Ordinanza Ministeriale 3 agosto 1854 N. 201 del Boll. gen., la quale rubrica 8 porta l' intestazione: *Numero delle sedute* etc., si deve quindi innanzi esprimere il *numero degli atti*, rispetto ai quali la Procura intervenne a sedute giudiziarie, e non già soltanto il numero delle sedute, alle quali la Procura intervenne.

Se perciò in una seduta si trattarono più affari, questi devono essere tutti calcolati, malgrado che si trattassero in una seduta sola.

§§ 25-26.

Col Decreto del Ministero della giustizia del 30 gennaio 1857 N. 18 Puntata V del Boll. gen. N. 25 Puntata III parte I del prov., era stato prescritto un nuovo formulario per la quarta tabella statistica, invece di quello al N. VI ordinato dal § 25 dell' Istruzione

Digitized by Google

per le Procure di Stato del 3 agosto 1854 N. 201 del Boll. gen., e col Dispaccio 19 dicembre 1857 N. 28697 in seguito esposto, a detto nuovo formulario era stata sostituita la tabella statistica F ivi menzionata. Ma tolta anche questa, vale il formulario allegato al susseguente Dispaccio 27 giugno 1858 N. 12457. —

Col Dispaccio del Ministero della giustizia del 28 febbraio 1857 N. 10846, *Eco* N. 690, si faceva conoscere il modo di riempire le rubriche della prima tabella statistica, formulario III dell'Istruzione per le Procure di Stato del 3 agosto 1854 N. 201 del Boll. gen. Ora a questa tabella statistica fu sostituita quella in A in seguito riportata. —

Dispaccio 26 ottobre 1856 N. 22098 del Ministero della giustizia a tutte le Procure superiori di Stato, comunicato da quella in Venezia alle subordinate con Decreto 2 novembre successivo N. 1988, *Eco* N. 659, sulle denuncie di crimini, delitti e contravvenzioni, presentate dalla gendarmeria.

« Per evitare l' inconveniente emerso che le denunzie della gendarmeria su crimini, delitti e contravvenzioni vengano talvolta trascurate da parte delle Preture (Giudizii distrettuali, di sedia) e per istituire una controlleria in proposito l' I. R. supremo Dicastero di polizia, di concerto coll' I. R. Ministero della giustizia, ha data la disposizione che alla chiusa di ogni mese i Comandi di Ala della gendarmeria comunichino al procuratore di Stato di quel Tribunale di prima Istanza, nel cui circondario è situata la relativa Pretura, un prospetto, secondo il formulario allegato, delle denunzie di crimini, delitti e contravvenzioni, inviate dalla gendarmeria alla Pretura (Giudizii distrettuali, Guidizii di sedia).

Di ciò si rende intesa cotesta I. R. Procura superiore di Stato coll' incarico di notiziarne le Procure di Stato, ingiungendo loro, che all' atto dell' esame dei prospetti trimestrali, che loro pervengono dalle Preture, a senso del § 436 del Reg. di proc. pen., esse abbiano, a mezzo di quel prospetto, ad invigilare debitamente all' evasione di tutte le denunzie della gendarmeria da parte delle Preture (Giudizii distrettuali, Giudizii di sedia). »

Digitized by Google

PROSPETTO *delle denuncie in oggetti penali fatte alle II. RR. Preture collocate nello scompartimento dell'Ala nel mese di . . .*

N. progressivo	Distaccamento	Data N. della denunzia	Nome e carattere dell'imputato od arrestato	Sunto della denunzia	Annotazione.

Digitized by Google

Il Procuratore superiore di Stato in Venezia con Decreto 30 dicembre 1857 N. 2822 comunicava alle dipendenti Procure di Stato la seguente Istruzione Ministeriale per la tenuta dei prontuarii prescritti da S. E. il sig. Ministro della giustizia coll' ossequiato Dispaccio 19 detto N. 28697, i quali devono servire per la più esatta e pronta compilazione delle nuove tabelle annuali A. B. C. D. E. F. G. ordinate collo stesso Dispaccio Ministeriale. Si userà di queste tabelle per riferire sull' amministrazione dell' anno 1858 e seguenti, ma le annotazioni nei prontuarii N. I. II. III. IV. V. devono essere eseguite di giorno in giorno nel corso dell'anno.

Istruzione Ministeriale per la tenuta regolare dei prospetti di evidenza ordinati coll' ossequiato Dispaccio Ministeriale 19 dicembre 1857 N. 28697.

Affinchè le Procure di Stato siano in grado di compilare alla fine di ogni anno in modo pienamente esatto ed attendibile i prospetti loro prescritti, s' ingiunge alle medesime di far le annotazioni ordinate dal § 26 dell' Ord. Min. 3 agosto 1854 sopra tutti quei fatti, l' annotazione dei quali è necessaria per riempire le tabelle annuali, prevalendosi dei formulari I. II. III. IV. V. acchiusi al presente Dispaccio.

a) Il procuratore di Stato od il suo sostituto dovrà tenere il libro di annotazioni, form. I, rispetto alle risultanze delle sedute giudiz., alle quali sarà intervenuto, e sopra le risultanze dei dibattimenti, ai quali avrà assistito, il foglio di notizia form. II. e riempire di caso in caso tutte le relative rubriche in modo, che cogli altri sussidii, dei quali si parlerà, si possano poi compilare esattamente le tabelle annuali.

b) Nella cancelleria delle Procure di Stato si devono tenere i seguenti registri di annotazioni :

1. La tabella di evidenza, form. III, la quale colla sommazione, alla fine dell'anno, dei numeri voluti dalle rubriche 4 fino 22, 24 fino 29, e 32 fino 48, offrirà il materiale necessario per riempire le rubriche corrispondenti della nuova tabella statistica A.

Le rubriche 1 e 2 di questa tabella di evidenza si devono riempire giorno per giorno colla scorta dell' indice delle denunzie (§ 6 dell' Istruzione Ministeriale 16 giugno 1854), e le rubriche 5 e 6 si riempiranno ad ogni prima comunicazione del processo. Il materiale per le rubriche 3, 7 fino 16, 26 fino 28, 47 e 48 è facile a dedursi dal libro di annotazione form. I. Le annotazioni nelle rubriche 23, 25, 30, 31, 33 fino 40, devono avvenire di caso in caso dopo di avere prese le opportune informazioni dal giudice (§ 63 del Regolamento) Il confronto delle rubriche 2 e 3, 30 e 31 offre i dati necessarii per le rubriche 17, 21, 41 fino 45, e le rubriche 4, 24 e 32 contengono le rima-

Digitized by Google

nenze dell' anno passato. Le rubriche 22, 29, 46 saranno riempite alla fine dell'anno.

2. Le annotazioni nel registro, form. IV, devono esser fatte separatamente rispetto ad ogni azione punibile. Le rubriche 5 fino 19 offriranno il materiale necessario per la compilazione della nuova tabella annuale B, e le rubriche 20 fino 36 per la tabella C. Le rubriche 3, 6, 10, 16, 17, 20 fino 26, si riempiranno colla scorta del libro di annotazioni, form. I, e le rubriche 7, 11, 15, 18, 27 fino 36 colla scorta del foglio di notizia, formul. II. Il giorno della evasione finale nell' affare, di cui alla rubrica 4, deve essere desunto o dal libro di annotazioni form. I, o dal foglio di notizia, form. II, a seconda che la evasione avverrà o per conchiuso o per sentenza. Le rubriche 5 e 9 risguardano le denunzie rimaste pendenti nell'anno precedente, ed il numero degli accusati, che alle medesime si riferiscono, e le rubriche 8 e 19, le denunzie rimaste pendenti alla fine dell'anno in corso e gli accusati relativi a questi processi pendenti.

3. Il foglio di annotazioni, form. V, è distinto sotto le lettere *a*, *b*, l'uno dei quali riflette ai crimini e l' altro ai delitti. Queste annotazioni devono farsi nei fogli separati a seconda che si tratta di crimini o di delitti, ed i dati relativi si desumeranno, condannato per condannato, dal foglio di notizia, form. II, sicchè alla fine dell' anno colla sommazione di questi numeri si avranno i materiali necessarii per la formazione delle tabelle annuali D. E.

Qualora venga pronunciata una sentenza di condanna contro più accusati per una stessa azione punibile, e la prova contro di uno di questi accusati sia desunta dalla sua confessione, e contro altri invece per riconvincimento, si dovrà fare la relativa annotazione nel libro, form. IV, alla rubrica 36. Che se venga pronunciata sentenza di reità contro di un solo accusato per più azioni punibili, rispetto ad una delle quali venga condannato in base della sua confessione, mentre riguardo ad altre lo si condanni per riconvincimento, si farà l' annotazione di questo emergente nella rubrica 29 del foglio *a*, form. V, qualora si tratti di crimini (s' intende da sè, che essendo principale il crimine, vi possono concorrere anche delitti e contravvenzioni) e nella rubrica 19 del foglio *b*, form. V, ove trattisi di delitti.

Nel caso di riforma della sentenza dei primi giudici si deve attenersi alla sentenza superiore passata che sia in giudicato, e fare le più giuste annotazioni all'appoggio di questa.

Alla fine dell' anno, prima di riportare nelle tabelle statistiche le somme derivanti dalle cifre dei manuali formulati sotto ai N. III. IV. V, devono le Procure di Stato persuadersi dell'esattezza delle somme

Digitized by Google

parziali, e confrontare i singoli risultati, che hanno relazione fra di loro.

Nel corso dell' anno le Procure superiori di Stato veglieranno, che le Procure di Stato adempiscano le prescrizioni presenti, ed in ogni incontro, e particolarmente nelle visite d'ufficio, si accerteranno che le annotazioni sopra i prescritti formulari vengano fatte senza interruzione, giacchè solo con questa pratica riesce possibile di compilare i prospetti annuali con la necessaria esattezza e precisione, e di trasmetterli entro il prescritto termine senza pregiudizio delle altre incombenze.

Le tabelle statistiche A. B. C. D. E. F. G. dovranno essere rassegnate infallibilmente alla Procura superiore entro il 31 gennaio di ogni anno, e la Procura superiore dovrà rassegnare le tabelle generali al Ministro della giustizia prima del termine del febbraio insieme con le tabelle delle Procure di Stato e coi rapporti di queste, soggiungendo le sue motivate osservazioni sull' andamento dell' amministrazione punitiva e le proposte che credesse necessarie. —

Giusta Decreto 12 febbraio 1858 N. 207, 241 dello stesso Procuratore superiore, gli significava S. E. il sig. Ministro della giustizia coll'ossequiato suo Dispaccio 20 gennaio p. p. N. 640:

1. Che la tabella statistica A, ordinata col suo venerato Dispaccio 19 dicembre precorso N. 28697, succede al prospetto statistico, form. III, voluto dal § 25 dell'Ord. Min. 3 agosto 1854 N. 208 del Boll. gen.; che ha lo scopo di mettere in evidenza l' andamento e le risultanze delle procedure d' inquisizione nel circondario d' ogni Tribunale; e che perciò le Procure non dovranno compilarla separata per ogni Giudizio inquirente (se ve ne fossero o saranno in avvenire presso le Preture) ma complessiva per tutto il circondario del Tribunale.

2. Che la nuova tabella statistica F venne sostituita al prospetto statistico, form. VI, della predetta Ord. Min. N. 208 del Boll. gen., e che deve essere compilata anche questa, come si è praticato finora, per tutte le Autorità incaricate entro la Provincia della giurisdizione in affari di contravvenzioni, senza che occorra estendere una tabella per ciascuna di queste Autorità.

3. Che all' incontro per compilare esattamente la tabella generale F, ritiene molto opportuno, che i dati desunti dai prospetti sull'andamento degli affari, da rassegnarsi dalle Preture a mente del § 40 dell' Istruzione 16 giugno 1854, vengano dapprima registrati in fogli speciali di prenotazione, i quali siano muniti delle rubriche medesi-

Digitized by Google

me portate dalla tabella F secondo le categorie indicate in questa tabella alla rubrica 1 per le singole contravvenzioni (cioè un foglio per ogni singola categoria di contravvenzioni); e che alla fine dell'anno si desumano i materiali per la più detta tabella generale F, colla sommazione dei numeri scritti nei fogli speciali, la cui esattezza dovrà essere diligentemente riscontrata.

Col posteriore ossequiato Dispaccio 22 gennaio 1858 N. 1488, significava S. E. il sig. Ministro della giustizia, che nel Regno lombardo-veneto i delitti per possesso, delazione e commercio d'armi non devono figurare fra le contravvenzioni nelle statistiche tabelle, come è il caso negli altri Dominii dell' Impero, ma fra i delitti, e che perciò si debba nelle stampiglie delle corrispondenti tabelle lasciare in fianco uno spazio sufficiente a capire questo delitto, spazio che negli esemplari sarà riempito colla penna (tabelle B. C. D. E. G).

Questo provvedimento fu reso necessario dalla circostanza, che l'I. R. Stamperia di Corte in Milano deve approntare le stampiglie per le tabelle statistiche anche ad uso delle Procure di Stato della Dalmazia, e che in quest'ultimo Dominio i reati per abuso delle armi non sono che semplici contravvenzioni. —

Sul quesito promosso da altro dei procuratori di Stato rispetto al modo, onde si deve riempire la rubrica 23 e le seguenti del prospetto di evidenza, form. III, relativamente a quei processi, nei quali a termini del § 188 del Reg. di proc. pen. e dell'osseq. Dispaccio Ministeriale 27 giugno 1857 N 13976, si può ommettere la pratica dell'avviamento della speciale inquisizione, il Procuratore superiore di Stato in Venezia con decreto 16 febbraio 1858 N. 336, trovava di significare a tutti i procuratori di Stato soggetti: non potersi escludere tali processi dal prospetto di evidenza form. III, malgrado che fosse stata effettivamente ommessa la pratica dell'avviamento della speciale inquisizione, e doversi annotare nella rubrica 23 il giorno, in cui l'imputato sarà stato sentito a costituto finale nel senso del § 190, essendo questo il vero ed unico atto d'inquisizione speciale nei processi in parola.

Il formale arresto d'inquisizione contro l'imputato può essere decretato giusta le disposizioni dei §§ 156, 157 anche indipendentemente dal conchiuso d'avviamento della speciale inquisizione dopo lo ascolto dell'imputato medesimo, e perciò non possono sorgere difficoltà rispetto alla rubrica 30 dello stesso prospetto, e meno ancora re-

Digitized by Google

lativamente alle rubriche successive, che risguardano perciò l'effettivo arresto d' inquisizione e non la sola preventiva custodia. —

Con decreto 31 marzo 1858 al N. 652, il sullodato Procuratore superiore comunicava la seguente Risoluzione ministeriale N. 3431 di alcuni quesiti sul modo di procedere nella compilazione delle tabelle statistiche prescritte col Decreto 19 dicembre 1857 N. 28697 del Ministero della giustizia.

Al registro delle prenotazioni I.

Il numero delle persone, la cui inquisizione speciale venne ultimata per cessazione a tenore del § 198 del Reg. di proc. pen., deve essere in ogni caso riportato nella rubrica 13 del detto registro senza riguardo se o meno siasi ritenuta la prova del fatto in genere, non essendo destinate le rubriche 12-14 se non a far constare il numero delle persone, la cui inquisizione speciale venne ultimata con riguardo al modo della intimazione, ed in dette rubriche, al pari che in quella 27 della tabella III, non si deve prendere in considerazione la prova del fatto in genere.

Al registro delle prenotazioni III.

È fuori di dubbio, che le denuncie presentate ai Giudizii dalla Gendarmeria, e da altri pubblici Organi di sicurezza, istituiti dallo Stato, o dai Comuni, debbano riportarsi nella rubrica 5, siccome denuncie ufficiali.

1. Se una procedura intrapresa per varii reati viene esaurita riguardo ad uno di essi per conchiuso di desistenza, o di cessazione, e riguardo ad un altro per conchiuso d'accusa, si dovrà riportarla soltanto nella rubrica 16 della tabella III, giacchè questa serve alla compilazione della tabella A, destinata a far conoscere l' andamento ed i risultati del processo d'inquisizione, senza distinguere le specie dei reati, ed in questo caso il conchiuso d'accusa stabilisce il momento, in base a cui si riempiscono ulteriormente le altre tabelle statistiche.

2. Qualora si distingua rigorosamente secondo la legge l' arresto inquisizionale propriamente detto dalla detenzione preventiva, non vi potrà essere dubbio, attenendosi al senso letterale dell'intestazione generale delle rubriche 32-45: *Numero delle persone prese in arresto inquisizionale*, che i casi della cessazione dell' arresto secondo il § 161, del Reg. di proc. pen. da riportarsi nella rubrica 34, devono essere compresi anche nelle rubriche 41-45.

Al registro delle prenotazioni IV.

1. Quando in un solo ed unico conchiuso d'accusa sono comprese più persone per reati diversi, p. e. A viene posto in istato d'accusa per omicidio e B per correità nella rapina contemporaneamente

Digitized by Google

commessa, vi sono in realtà due diversi conchiusi d'accusa, che si compenetrano in un solo unicamente per l' unità della procedura e della forma, dovendo a ciascuno di essi applicarsi il § 200 *b*) del Reg. di proc. pen., per cui tale conchiuso d'accusa è da riportarsi separatamente nel corrispondente foglio delle prenotazioni.

2. Nelle rubriche 31 e 32 (complicità) si dovranno riportare tutti i casi, in cui vennero condannate per la stessa azione determinata più persone comprese in un solo conchiuso d' accusa senza distinzione se siano autori immediati, correi, partecipi o complici (§ 283 lett. *a*) del Reg. di proc. pen.).

3. Se riguardo ad uno stesso reato viene dichiarato taluno correo di un crimine, ed un altro correo o partecipe viene giudicato reo di una contravvenzione, considerando che ad onta dei diversi rapporti dei colpevoli di uno stesso reato, per cui ad uno viene imputato quale crimine, ad altro quale contravvenzione, nel rapporto del fatto in genere non può essere che un'azione sola, la quale in pari tempo non può essere crimine e contravvenzione, si deve far luogo all' iscrizione sotto il rispettivo crimine nelle rubriche 30-36, nelle quali si tratta semplicemente d' indicare l'oggetto sotto i rapporti del fatto in genere, e si ometterà d' iscrivere cosa alcuna nella parte assegnata alle contravvenzioni.

Alla tabella G.

1. Qualora il procuratore di Stato insinua ricorso contro una sentenza per la misura della pena, e l'accusato per la dichiarazione della sua colpabilità, si dovrà riportare il caso nella rubrica 6, ma come una sola unità, giacchè non si tratta che di un caso solo di ricorsi appartenenti a questa rubrica. Così pure non s'iscriverà che una sola unità nelle rubriche 8-18 secondo l'esito del ricorso, giacchè la sentenza condannatoria reclamata in senso opposto dalle diverse parti interessate non può essere che confermata o riformata sotto taluno dei punti accennati nelle rubriche 11-18; e perciò nel primo caso verrà iscritto nella rubrica 8 e nel secondo nella rubrica corrispondente fra quelle dall' 11 alla 18.

2. Se una sentenza viene reclamata da più accusati, si dovrà riportare questo caso non già nella rubrica 6, ma bensì nella rubrica 4, giacchè secondo il vero senso dei §§ 283, 287, 288, 290 e 292 del Reg. di proc. pen. vi sussiste una pluralità di decisioni, ed in confronto dei singoli individui possono avvenire risultanze diverse da riportarsi nelle rispettive rubriche dall' 8 alla 19 per farle constare registrando altrettante unità.

3. Venendo pronunciata sentenza contro un imputato per varii

Digitized by Google

reati, p. e. di furto e di appiccato incendio, e l'imputato interpone ricorso contro la condanna pronunciata contro di esso per furto ed il procuratore di Stato invece per l'assoluzione pronunciata riguardo all'appiccato incendio, si deve trattare questo caso come un duplice ricorso e riportarlo tanto riguardo ad uno che all'altro crimine, poichè a tenore del § 290 del Reg. di proc. pen. una pluralità di reati trae seco anche una pluralità di decisioni giudiziarie dovendo per ciascun singolo reato pronunciarsi dalla prima Istanza una decisione di condanna, di scioglimento, o d'innocenza, ovvero il conchiuso di cessazione, e potendo ogni decisione essere reclamata mediante ricorso.

All'opposto nel caso che una persona danneggiata da un condannato per due crimini interpone ricorso per il risarcimento del danno dipendentemente da entrambi i crimini, un tale ricorso si tratterà come un solo ricorso e si riporterà sotto il crimine, sul quale venne commisurata la pena, giacchè la condanna a tenore del § 283 lett. *d* del Reg. di proc. pen. deve contenere la decisione sulle pretese private senza fare la distinzione dei varii reati, richiesta alla lettera *a*.

4. Se l'accusato viene dichiarato dal Tribunale colpevole solo di una contravvenzione, talchè dovevasi in pari tempo pronunziare una sentenza di assoluzione riguardo al crimine od al delitto, a cui era diretta l'accusa, il ricorso che venisse proposto contro tale decisione e che tende ad ottenere la condanna pel crimine o pel delitto, si dovrà iscrivere al corrispondente crimine o delitto. Che se viene interposto ricorso per ottenere una dichiarazione d'innocenza o scioglimento anche riguardo al reato ritenuto per contravvenzione, o per conseguire un cambiamento di pena, questo caso verrà riportato sulla 4.ª facciata del foglio alla corrispondente contravvenzione. —

Il Procuratore superiore di Stato in Venezia con Decreto 14 luglio 1858 N. 1407, comunicava ai dipendenti procuratori di Stato il seguente Dispaccio ministeriale 27 giugno 1858 N. 12457, col quale furono portate per volere espresso di S. M. I. R. A. delle modificazioni alle tabelle statistiche annuali.

N. 12457

In seguito alle Sovrane Risoluzioni del 21 febbraio, 16 maggio e 19 giugno dell'anno corrente sono da introdursi dal 1. luglio 1858 in poi le seguenti semplificazioni nei prospetti statistici sull'amministrazione della giustizia punitiva, prescritti coll'Ordinanza 19 dicembre 1857 N. 28697 del Ministero della giustizia.

Digitized by Google

1. Cessa intieramente la tabella C sul numero dei reati sotto il rapporto obbiettivo, e la tabella G sui ricorsi.

2. Nella tabella A si rifonderanno in una sola le rubriche 2 e 3 ed in altra unica quelle ai N. 9, 10 ed 11. In oltre sarà cangiata la intestazione della rubrica 14 di detta tabella A: « *col porre un inquisito in istato di accusa* (§ 200 *del Reg. di proc. pen.*) » come segue: « *col porre uno o più inquisiti in istato d'accusa* (§ 200 *del Reg. di proc. pen*). »

3. Nella tabella B si ommetteranno intieramente le rubriche 2 fino al 5, e si rifonderanno in una sola le rubriche 12 e 13.

4. Nella tabella D si riuniranno in una sola le rubriche 5 e 6, le rubriche 8 e 9, le rubriche 11 e 12, le rubriche 14 sino alla 17 inclusivamente, le rubriche 19 e 20 cesseranno del tutto e le rubriche 22 e 23 riguardo a crimini, e 12 e 13 riguardo a delitti.

5. Nella tabella E basterà che nella prima parte invece delle rubriche 34 fino alla 49 inclusivamente, riguardanti l'esercizio o professione, si mettano le 8 rubriche del formulario V prescritto coll' Ordinanza del Ministero della giustizia 3 agosto 1854 N. 201 del Boll. gen. al § 25, e che nella seconda parte invece delle rubriche 17 alla 44 sulla appartenenza di nazionalità si pongano le due rubriche: *Nazionali* ed *Esteri*.

6. I prospetti statistici sulle contravvenzioni, in quanto restano assegnate alla procedura giudiziaria, dovranno essere compilati dagli stessi Giudizii alla fine di ogni anno e trasmessi alle Procure di Stato.

Di conformità a queste semplificazioni prescritte per le tabelle cesseranno anche le prenotazioni sussidiarie relative alle tabelle ed alle rubriche soppresse.

All' oggetto di eseguire esattamente le premesse Sovrane disposizioni e di evitare la necessità della provvista di nuove stampiglie per gli Uffizii incaricati della tenuta delle prenotazioni nei prospetti statistici, come pure le inconvenienze di una doppia chiusura nello stesso anno amministrativo, il Ministero della giustizia trova di prescrivere il seguente procedimento nell' ulteriore tenuta delle prenotazioni e nel definitivo riempimento delle tabelle, ritenuto che osservando tale procedimento non vi sarà alcuna difficoltà di servirsi fino alla fine dell' anno delle stampiglie finora usate per le dette annotazioni e di compilare in base alle medesime le tabelle A. B. D. E. nel modo semplificato prescritto da Sua Maestà.

a) A partire dal 1. luglio 1858 si riporteranno nella tabella d'evidenza N. III tutte le denunzie, senza distinzione delle denunzie d' uffizio e delle private, ponendole nella rubrica 5 alla fine dell'anno, poi si

Digitized by Google

sommeranno i numeri iscritti nelle rubriche 5 e 6 pel periodo dal 1. gennaio al 30 giugno con quelli iscritti nella nuova rubrica 5 per la seconda metà dell' anno 1858, e la somma complessiva si riporterà nella rubrica seconda della tabella A, depennando la distinzione introdotta nelle rubriche 2 e 3 della stessa tabella fra le denunzie d'uffizio e le private.

b) Così pure s' iscriveranno quindi innanzi cumulativamente nella rubrica II della tabella d' evidenza III, tutti i casi, che finora si riportavano separatamente nelle rubriche 11, 12 e 13.

La somma complessiva risultante alla fine dell' anno dalla unione dei numeri iscritti nelle rubriche 11, 12 e 13 dal 1. gennaio fino al 30 giugno, e di quella riportato nella nuova rubrica II dal 1. luglio alla fine del 1858 si riporterà nella rubrica 9 della tabella A, della quale rubrica verrà modificata l' intestazione come segue: « *in forza del* § 197, *capoversi* 2, 3, 4 *del Reg. di proc. pen.* », cancellandosi intieramente le rubriche 10 ed 11.

c) Dal 1. luglio in poi si prescinderà del tutto nel foglio delle pre notazioni IV dalle rubriche 5, 6, 7 ed 8, e dalle rubriche 20 sino alla 36, e si riporteranno solo nella rubrica 11 le annotazioni, che si iscrivevano separatamente nelle rubriche 11 e 12, non facendo più alcuna distinzione se la pena venne inflitta di conformità all' accusa o per altro reato. Alla fine dell' anno si riporterà nella rubrica 12 della tabella B la somma complessiva risultante dall' unione dei numeri iscritti nelle rubriche 11 e 12 pel primo semestre con quelli iscritti nella nuova rubrica 11 pel secondo semestre 1858, cancellandosi le due distinte intestazioni delle rubriche 12 e 13.

d) Nel foglio delle prenotazioni V si riporteranno d'ora in poi soltanto nelle rubriche 8, 11, 14, 17 e 22, i casi, che venivano iscritti separatamente nelle rubriche 8, e 9, 11 e 12, 14 e 15, 17 fino alla 20, 22 e 23, cancellando in queste rubriche le parole intestatevi per indicare la distinzione, se la mitigazione della pena aveva luogo secondo il § 286, o secondo i §§ 305 e 311 del Reg. di proc. pen., e rispettivamente dei §§ 54 e 55 del Cod. pen. Alla fine dell'anno si riporteranno le somme delle rispettive rubriche semestrali nella tabella D alle rubriche 5, 8, 11, 14 e 19, cancellandosi in pari tempo le suddivisioni delle intestazioni di queste rubriche.

Egualmente si cancelleranno del tutto tanto nel foglio delle prenotazioni V. *a*) le rubriche 24 e 25, quanto nel foglio delle prenotazioni V. *b*) le rubriche 14 e 15, e nella tabella D le rubriche 22 e 23 della prima parte, e le rubriche 12 e 13 della parte seconda.

e) Nella prima parte della tabella E in luogo delle rubriche

Digitized by Google

34-39 e parimenti nel foglio delle prenotazioni V. *a*) invece delle rubriche 61-76, e così pure nel foglio delle prenotazioni V. *b*) invece delle rubriche 51 66, si porranno le otto rubriche del formulario V. dell' Istruzione per le Procure di Stato del 3 agosto 1854 N. 201 del Boll. gen., indicanti l' esercizio o la professione, e si riporteranno nelle nuove otto rubriche i casi finora iscritti nei due fogli di prenotazione V. *a*) e *b*) in 16 rubriche, distribuendoli secondo la corrispondente intestazione.

f) Parimenti nella seconda parte della detta tabella E si sostituiranno alle rubriche 17-44, nel foglio delle prenotazioni V. *a* alle rubriche 92-119, e nel foglio delle prenotazioni V *b*) alle rubriche 82-109 due sole rubriche: « *Nazionali* ed *Esteri* » e nella prima si riporteranno tutti i numeri iscritti dal 1. gennaio sino a tutto giugno 1858 nelle rubriche 92-117 e rispettivamente 82-107 dei due fogli di prenotazione, ed i numeri finora riportati al 119 e rispettivamente al 109 si iscriveranno o nell'una o nell'altra delle due nuove rubriche in corrispondenza alle diverse circostanze.

g) Anche per la prima metà dell'anno 1851 cessa la continuazione e produzione delle tabelle C e G.

h) Essendosi in virtù della Sovrana Ordinanza 20 giugno and. N. 88 del Boll. gen. assegnate alle Autorità politiche in tutti i Dominii fuori del Regno lombardo-veneto parecchie contravvenzioni per la procedura e punizione, e dovendo per la Sovrana Risoluzione 19 detto mese limitarsi i prospetti statistici sulle contravvenzioni trattate dai Giudizii di detti Dominii unicamente a quelle, che anche per l' avvenire rimangono di competenza giudiziaria, considerato che si tratta d'uniformare i prospetti statistici sulle contravvenzioni del Regno lombardo-veneto con quello degli altri Dominii, per poter compilare una generale tabella statistica per tutto l'Impero secondo un formulario uniforme, vengono incaricate le Preture del Regno lombardo-veneto al pari dei Giudizii singoli degli altri Dominii col Decreto qui unito in copia, diretto alle Presidenze d'Appello in Milano e Venezia, di limitare i prospetti statistici sulle contravvenzioni da rassegnarsi alla fine di ogni anno secondo il formulario acchiuso al suallegato Decreto, a quelle sole contravvenzioni, per le quali la procedura ha da rimanere un' incombenza dei Giudizii negli altri Dominii e di rassegnare i prospetti stessi al più tardi fino al 15 gennaio dell'anno successivo alla Procura di Stato del Tribunale, nel cui circondario provinciale la Pretura stessa ha la sua residenza.

Da questi prospetti dei singoli Giudizii le Procure di Stato compileranno la tabella generale pel circondario del Tribunale, a cui sono

Digitized by Google

addette secondo il formulario di cui per ora si acchiudono alcune copie.

Questo formulario è da sostituirsi quindi innanzi a quello segnato F, compreso nei prospetti statistici prescritti col Decreto di questo Ministero 19 dicembre 1857 N. 28697, e tali prospetti si dovranno compilare anche per tutto l'anno 1858 secondo questo nuovo formulario.

Le Procure di Stato inoltreranno i prospetti da esse compilati non più tardi della fine del gennaio dell' anno susseguente al Procuratore superiore di Stato, il quale li rassegnerà al Ministero della giustizia unitamente ai prospetti generali da compilarsi sui parziali per tutto il circondario del Tribunale d' Appello e cogli altri prospetti statistici.

Riguardo ai prospetti statistici su quelle contravvenzioni, che in forza del § 250 del Reg. di proc. pen. vengono trattate dai Tribunali, si continuerà a servirsi del formulario compreso nella tabella D del Decreto di questo Ministero 19 dicembre 1857 N. 28697.

Per quanto riguarda la versione nell'idioma italiano del suddetto nuovo formulario pei prospetti statistici delle contravvenzioni, la edizione in stampa e la provvista dell'occorrente numero di copie, codesta I. R. Procura superiore si atterrà alle prescrizioni già impartite col Decreto 19 dicembre 1857 N. 28697 riguardo a tutte le altre tabelle statistiche.

Vienna 27 giugno 1858.

segnato: NÁDASDY.

Il Decreto diretto alle Presidenze d'Appello di Milano e Venezia per le Preture soggette, sopraccitato, è del tenore corrispondente all' ivi esposto.

Digitized by Google

FORMULARI

dei Prontuari N. **I - V**, *delle Tabelle* **A, B, D, E**, *e dei Prospetti sulle contravvenzioni, ordinati coi Dispacci Ministeriali 19 dicembre 1857 e 27 giugno 1858, ai §§ 25 - 26 dell'Appendice parte III.*

Digitized by Google

Numero progressivo	NOME DEL		NUMERO del registro principale.	INDICAZIONE DELL'AFFARE PENALE
	Giudice inquirente o Relatore.	Procuratore di Stato intervenuto.		
1	2	3	4	5

Digitized by Google

Giorno	Tenore	INDICAZIONE dell'azione punibile	Numero dei			Numero delle persone l'inquisizione speciale delle quali fu esaurita			ANNOTAZIONE.
			crimini	delitti	contravvenzioni	mediante trasmissione ad altro Giudizio	mediante conchiuso di cessazione.	mediante conchiuso di accusa	
del conchiuso del Tribunale.		il riconoscimento obbiettivo della quale fu ritenuto nella definitiva evasione dell'affare penale.							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Digitized by Google

Reg. Princ N. Data della sentenza

FOGLIO DI NOTIZIE

SULLE

RISULTANZE DEL DIBATTIMENTO FINALE

contro

accusato di

---

a) Età:
b) Stato:
c) Rapporti di famiglia
d) Religione:
e) Professione o mestiere.
f) Coltura:
g) Beni di fortuna:
h) Antecedenze:
i) Appartenenza al Dominio:

---

1. Azioni punibili ritenute obbiettivamente constatate

2. Tenore della sentenza relativamente:
a) alla colpa:

b) alla pena, e cioè:
nella misura del § Codice penale.

coll' applicazione del §

nella durata di

inasprito col

3. In caso di complicità. Indicazione degli accusati condannati per la stessa azione punibile.

4 Nel caso di condanna. Indicazione se fu basata a confessione o convincimento.

5. Ricorso:

Digitized by Google

III. TABELLA DI EVIDENZA *per la compilazione del prospetto statistico* A *sull' andamento e sulle risultanze del processo d' inquisizione presso l' I. R. Tribunale di nell' anno* 18

Numero del Registro principale	Giorno della denuncia pervenuta al Tribunale	Giorno del proferito conchiuso definitivo	Denuncie ed inquisizioni rimaste pendenti dall' anno precedente	DENUNCIE che in quest' anno: pervennero	DENUNCIE che in quest' anno: furono respinte (§§ 10, 15, 65 Reg. p. p.)	DENUNCIE che in quest' anno: furono trasmesse (§§ 58 al 50 Reg. p. p.)	INQUISIZIONI che IN QUEST' ANNO FURONO ESAURITE: mediante trasmissione (§§ 58 al 50. Reg. p. p.)	mediante desistenza dall' inquisizione preliminare: per il § 197, 1. Reg. p. p.	mediante desistenza dall' inquisizione preliminare: per il § 197, 2, 3, 4. Reg. p. p.	mediante desistenza dall' inquisizione preliminare: per il § 197, 3. Reg. p. p.	mediante cessazione dall' inquisizione speciale (§ 198. Reg. p. p.)	mediante conchiuso d' accusa (§ 200. Reg. p. p.)	dal giorno della presentata denuncia: entro: un mese	entro: tre mesi	entro: sei mesi	entro: un anno	dopo un anno	Denuncie ed inquisizioni rimaste inesaurite alla fine di quest' anno	Giorno in cui fu conchiuso l' avviamento dell' inquisizione speciale	NUMERO DELLE PERSONE sottoposte a speciale inquisizione, le quali: erano in rimanenza dell' anno precedente	in quest' anno: sopraggiunsero	in quest' anno: vennero eliminate mediante: trasmissione (§ 58 al 50 R. p. p.)	in quest' anno: vennero eliminate mediante: conchiuso di cessazione (§ 198 R. p. p.)	in quest' anno: vennero eliminate mediante: conchiuso di accusa (§ 200 Reg. p. p.)	rimasero sotto inquisizione
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

INCOMINCIAMENTO / TERMINE dell' arresto inquisizionale ordinato contro le persone inquisite	NUMERO DELLE PERSONE PRESE IN ARRESTO INQUISIZIONALE: le quali erano in rimanenza dell' anno precedente	le quali in quest' anno: sopraggiunsero	vennero eliminate mediante: dimissione: per il § 161. Reg. p. p.	dimissione: per il § 199. oppure 289 Reg. p. p.	dimissione: per il § 287. Reg. p. p.	per il § 288. Reg. p. p.	per la morte dell' arrestato	per la fuga dell' arrestato	incominciamento della pena	l' arresto delle quali durò fino alla definitiva evasione seguita in quest' anno: non oltre un mese	oltre un mese fino a tre mesi	oltre tre mesi fino a sei mesi	oltre sei mesi fino ad 1 anno	oltre un anno	le quali alla fine dell' anno rimasero in arresto	Inquisizioni esaurite contro assenti e fuggitivi: senza conchiuso di accusa	Inquisizioni esaurite contro assenti e fuggitivi: mediante conchiuso di accusa	ANNOTAZIONE
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	

IV. FOGLIO DI ANNOTAZIONI *per la compilazione delle Tabelle statistiche* B e C *sulle risultanze delle accuse e sulle emerse azioni punibili presso l' I. R. Tribunale di nell' anno* 18

SPECIE DELL' AZIONE PUNIBILE: Numero progressivo	Numero del registro principale	Giorno: del conchiuso di accusa	Giorno: della sentenza o del conchiuso definitivo	NUMERO DEGLI ACCUSATI che: rimasero dall' anno precedente in istato d' accusa	sopraggiunsero	in quest' anno: vennero eliminati, mediante: punizione	scioglimento dall' accusa § 287 R. p. p.	dichiarazione d' innoc. § 288 R. p. p.	conchiuso di cessazione § 289 R. p. p.	morte	fuga	rinvio ad altro Giudizio	rimasero alla fine dell' anno	ANNOTAZIONE
1	2	3	4	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	37

Digitized by Google

V. FOGLIO DI ANNOTAZIONI *per la compilazione delle tabelle statistiche* D. E. *sulle persone condannate per crimini e delitti presso l' i. r. Tribunale provinciale in* *nell' anno* 18

Specie dei Crimini

Numero progressivo	Numero del Registro principale	Data della sentenza	Nome delle persone condannate	Numero delle persone condannate: alla pena di morte: senza susseguita grazia	alla pena di morte: con susseguita grazia	alla pena del carcere secondo la durata determinata dalla legge: non sotto questa durata	in vita: per mitigazione in pena temporaria	dai 10 ai 20 anni: entro il termine legale	dai 10 ai 20 anni: sotto il termine legale	dai 5 ai 10 anni: entro il termine legale	dai 5 ai 10 anni: sotto il termine legale	da 1 a 5 anni: entro il termine legale	da 1 a 5 anni: sotto il termine legale	da 6 m. a 1 anno: entro il termine legale	da 6 m. a 1 anno: sotto il termine legale	Numero dei condannati riguardo ai quali fu proferita sentenza di condanna (§ 283 R. p. p.): per confessione	sensi dei §§ 263, 266 a 271 R. p. p.: per convincimento	a sensi dei §§ 279 a 282 R. p. p.	parte per confessione e parte per convincimento	Numero delle persone condannate secondo il sesso: uomini	donne	l' età: dai 14 ai 20 anni: uomini	donne	dai 20 ai 24 anni: uomini	donne	dai 24 ai 50 anni: uomini	donne	dai 50 ai 40 anni: uomini	donne	dai 40 ai 60 anni: uomini	donne	oltre i 60: uomini	donne	lo stato: celibe: uomini	donne	ammogliato: uomini	donne	vedovo: uomini	donne	Rapporti di famiglia: con prole: uomini	donne	senza prole: uomini	donne
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	16	17	21	22	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59

Numero progressivo	Numero del Registro principale	Data della sentenza	Nome delle persone condannate	Numero delle persone condannate: a pene di arresto: oltre 1 anno	oltre 6 mesi sino ad 1 anno	oltre 3 mesi sino a 6 mesi	oltre 1 mese sino a 3 mesi	oltre 8 giorni sino ad 1 mese	sino a 8 giorni e meno	multe od altre pene nelle sostanze	perdita di diritti e di licenze	castigo corporale	Numero dei condannati riguardo ai quali seguì la dichiarazione di reità (§ 283 R. p. p.: per confessione	sensi dei §§ 265, 269 a 271 R. p. p.: per convincimento	a sensi dei §§ 279 a 282 R. p. p.	parte per confessione, parte per convincimento	Numero delle persone condannate secondo il sesso: uomini	donne	l' età: dai 14 fino ai 20 anni: uomini	donne	oltre 20 fino ai 24 anni: uomini	donne	oltre 24 fino ai 50 anni: uomini	donne	oltre 50 fino ai 40 anni: uomini	donne	oltre 40 fino ai 60 anni: uomini	donne	oltre 60 anni: uomini	donne	lo stato: celibe: uomini	donne	ammogliato: uomini	donne	vedovo: uomini	donne	Rapporti di famiglia: con prole: uomini	donne	senza prole: uomini	donne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

Numero delle persone condannate secondo — Professione di religione: Romano-cattolico | Greca ed armena cattolica | Greca ed armena non unita | Confessione evangelico-augusta ed elvetica | di altra cristiana confessione | Israeliti | altre professioni di fede; la professione od occupazione: nessuna | giornalieri | persone di servizio | artigiani e lavoranti di fabbrica | agricoltori | possessori di esercizii industriali e fabbricatori | occupazione scientifica, tecnica od artistica | Impiegati; Coltura: non sa leggere nè scrivere | sa leggere soltanto | sa leggere e scrivere | possiede maggiore cultura; Beni di fortuna: senza sostanze | con qualche sostanza | benestante; Antecedenze: Puniti: mai ancora | per delitti o contravvenzioni una o più volte | per crimini: già una volta | due o più volte; Appartenenza: Nazionali | Esteri; ANNOTAZIONE

60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	120

Specie dei Delitti.

Numero progressivo	Numero del Registro principale	Data della sentenza	Nome delle persone condannate	Numero delle persone condannate: a pene di arresto: oltre 1 anno	oltre 6 mesi sino ad 1 anno	oltre 3 mesi sino a 6 mesi	oltre 1 mese sino a 3 mesi	oltre 8 giorni sino ad 1 mese	sino a 8 giorni e meno	multe od altre pene nelle sostanze	perdita di diritti e di licenze	castigo corporale	Numero dei condannati riguardo ai quali seguì la dichiarazione di reità (§ 283 R. p. p.: per confessione	sensi dei §§ 265, 269 a 271 R. p. p.: per convincimento	a sensi dei §§ 279 a 282 R. p. p.	parte per confessione, parte per convincimento	Numero delle persone condannate secondo il sesso: uomini	donne	l' età: dai 14 fino ai 20 anni: uomini	donne	oltre 20 fino ai 24 anni: uomini	donne	oltre 24 fino ai 50 anni: uomini	donne	oltre 50 fino ai 40 anni: uomini	donne	oltre 40 fino ai 60 anni: uomini	donne	oltre 60 anni: uomini	donne	lo stato: celibe: uomini	donne	ammogliato: uomini	donne	vedovo: uomini	donne	Rapporti di famiglia: con prole: uomini	donne	senza prole: uomini	donne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

Numero delle persone condannate secondo — Professione di religione: Romano-cattolico | Greca ed armena cattolica | Greca ed armena non unita | Confessione evangelico-augusta ed elvetica | di altra cristiana confessione | Israeliti | altre professioni di fede; la professione od occupazione: nessuna | giornalieri | persone di servizio | artigiani e lavoranti di fabbrica | agricoltori | possessori di esercizii industriali e fabbricatori | occupazione scientifica tecnica ed artistica | Impiegati; Coltura: non sa leggere nè scrivere | sa leggere soltanto | sa leggere e scrivere | possiede maggiore cultura; Beni di fortuna: senza sostanze | con qualche sostanza | benestante; Antecedenze: Puniti: mai ancora | per delitti o contravvenzioni una o più volte | per crimini: già una volta | due o più volte; Appartenenza: Nazionali | Esteri; ANNOTAZIONE

53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	110

Digitized by Google

Tabella A.

PROSPETTO *sull' andamento e sulle risultanze della procedura d' inquisizione per crimini e delitti presso l' I. R. Tribunale provinciale in nell' anno 18*

Numero delle denuncie riguardo alle quali alla fine dell' anno 18 rimase pendente l' inquisizione.	Numero delle denuncie pervenute nell'anno 18	Numero progressivo delle denuncie	Numero delle denuncie che nell'anno 18 senza procedura d'inquisizione		Andamento e risultanze della procedura d'inquisizione in generale introdotta sopra denuncie.													Numero complessivo delle denuncie ed inquisizioni esaurite nell' anno 18	Numero delle denuncie riguardo alle quali alla fine dell' anno 18 rimase pendente l' inquisizione.
					con riguardo al modo dell' esaurimento della medesima						con riguardo alla durata della medesima					Numero complessivo delle inquisizioni esaurite nell' anno 18		
						Numero delle inquisizioni che vennero esaurite nell' anno 18												
						mediante desistenza dall' inquisiz. preliminare												
			vennero respinte come non qualificate a procedimento penale (§§ 10, 15, 63. R. p. p.)	vennero trasmesse ad altri Giudizj (§§ 58 al 50. R. p. p.) o vennero abbinate a cause penali già pendenti.	mediante trasmissione ad altri Giudizj (§§ 58 al 50. R. p. p.) o mediante abbinamento a cause penali già pendenti.	per non sussistere un fatto costituente un crimine od un delitto (§ 197, 1. R. p. p.)	in forza del § 197, 2, 3, 4. R. p. p.)	per non essersi potuto scoprire il verosimile autore (§ 197, 5. R p. p.)	mediante cessazione da ogni ulteriore procedura contro una determinata persona (inquisizione speciale § 198. R. p. p.)	mediante posizione di uno o più inquisiti in istato d' accusa (§ 200. R. p. p.)	entro un mese	entro tre mesi	entro sei mesi	entro un anno	dopo un anno			
1	2	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Andamento e risultanze della procedura d' inquisizione intrapresa contro determinate persone.																										
con riguardo alle persone sottoposte ad inquisizione speciale								con riguardo alle persone che vennero prese in arresto inquisizionale																	Numero degl'imputati rimasti al chiudimento della inquisizione assenti o fuggitivi, contro i quali venne esaurita la procedura nell'anno 18 (§§ 378, 384, R. p. p.)	
Numero delle persone			Numero delle persone riguardo alle quali nell'anno 18 venne esaurita l'inqusiz. speciale					secondo il modo del termine dell' arresto										secondo la durata dell'arresto								
								Numero delle persone inquisite, l'arresto delle quali		Numero delle persone inquisite, l'arresto delle quali nell'anno 18 ebbe termine																
											mediante dimissione dal medesimo							dopo avere lo stesso durato								
												in seguito di														
riguardo alle quali alla fine dell'anno 18 era rimasta pendente l' inquisizione spec.	che nell'anno 18 vennero sottoposte ad inquisizione speciale.	Numero progressivo delle persone state inquisite nell' anno 18	mediante trasmissione ad altri Giudizj (§§ 58 al 50. R. p. p.)	mediante cessazione da ogni ulteriore procedura (§ 198. R. p. p.)	mediante posizione in istato d' accusa (§ 200. R. p. p.)	Numero complessivo	Numero delle persone riguardo alle quali alla fine dell'anno 18 rimase pendente l'inquisiz. speciale	alla fine dell' anno 18 non era terminato.	ebbe principio nell' anno 18	Num. complessivo delle persone inquisite in arresto nell' anno 18	nel corso dell' inquisizione (§ 61. R. p. p.)	conchiuso di cessazione (§§ 199, 289. R. p. p.)	sentenza di scioglimento per insufficienza di prove (§ 287. R. p. p.)	sentenza d' innocenza (§ 288 R. p. p.)	per la morte dell'arrestato	per la fuga dell' arrestato	per incominciamento della pena	non oltre un mese	oltre un mese fino a tre mesi	oltre tre fino a sei mesi	oltre sei mesi fino ad un anno	oltre un anno	Numero delle persone inquisite, l'arresto delle quali nell'anno 18 ebbe termine.	N. delle persone inquisite, l'arresto delle quali alla fine dell'anno 18 non era terminato.	senza conchiuso d' accusa	con conchiuso d' accusa
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49

Digitized by Google

SPECIE DELLE CONTRAVVENZIONI state trattate innanzi al Tribunale provinciale pel § 250, R. p. p., secondo le quali vennero commisurate le pene	Numero degli accusati che vennero condannati a pene di arresto: oltre 1 anno	oltre 6 mesi fino ad 1 anno	oltre 3 mesi fino a 6 mesi	oltre 1 mese fino a 3 mesi	oltre 8 giorni fino ad 1 mese	fino a 9 giorni e meno	a multe o ad altre pene nelle sostanze	a perdita di diritti e licenze	a castigo corporale	Numero progressivo dei condannati per contravvenzioni	Numero dei condannati riguardo ai quali avvenne la dichiarazione di reità (§ 283 R. p. p.): per una azione punibile	per concorrenti più azioni punibili	per confessione	mediante convincimento: per testimonj o periti secondo i §§ 263, 259 al 271, R. p. p.	per concorso di indizj secondo i §§ 279 al 282, R. p. p.	parte per confessione, parte per convincimento
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Crimini commessi da impuberi, da punirsi come contravvenzioni §§ 237 e 269 Cod. pen.																
II. Contro la tranquillità e l'ordine pubblico: Eccitamenti ad infondati gravami, § 301 Cod. pen.																
Diffusione di notizie false ed allarmanti, § 308 Cod. pen.																
Divulgazioni contrarie alla legge, § 309 Cod. pen.																
Altre contravvenzioni di questa specie.																
Somma																
III. Contro istituzioni pubbliche e provvedimenti pubblici: Seduzione all'abuso del potere d'ufficio, § 311 Cod. pen.																
Offesa ad impiegati o guardie, § 312 Cod. pen.																
Intrusione nell'esecuzione di servizj pubblici, § 314 Cod. pen.																
Guasti di patenti e simili, § 315 C. p.																
Infrazione di sigilli di un pubblico ufficio, § 316 Cod. pen.																
Danneggiamento di pubblici provvedimenti, ecc. §§ 317 al 310 Cod. pen.																
Contraffazione o falsificazione di pubblici documenti, § 320 Cod. pen.																
Ritorno di un bandito o di uno sfrattato, §§ 323 324 Cod. pen.																
Violazione delle prescrizioni sulle monete, § 225 Cod. pen.																
Detenzione di un torchio da pressione o percussione, ecc. §§ 326 al 328 Cod. pen.																
Altre contravvenzioni di questa specie.																
Somma																
IV. Contro i doveri di un pubblico ufficio: Offesa reale nel disimpegno di funzioni d'ufficio, § 331 Cod. pen.																
L'arrogarsi un pubblico ufficio, un ordine ecc. §§ 333, 334 Cod. pen.																
Somma																
V Contro la sicurezza della vita: Occultazione del parto § 339 Cod. pen.																
Grave danneggiamento nel corpo mediante corso con veicoli od a cavallo, § 341, Cod. pen.																
Esercizio non autorizzato della medicina e della chirurgia § 343, Cod. pen.																
Vendita non autorizzata di medicamenti interni ed esterni, § 354 Cod. pen.																
Colpa di medici e chirurghi, §§ 356 al 358 Cod. pen.																
Traffico di veleno senza autorizzazione ecc. §§ 361 al 370 Cod. pen.																
Altre contravvenzioni di questa specie																
Somma																
VI. A danno della salute, §§ 394 al 408 Cod. pen.																

SPECIE DELLE CONTRAVVENZIONI state trattate innanzi al Tribunale provinciale pel § 250, R. p. p., secondo le quali vennero commisurate le pene	Numero degli accusati che vennero condannati a pene di arresto: oltre 1 anno	oltre 6 mesi fino ad 1 anno	oltre 3 mesi fino a 6 mesi	oltre 1 mese fino a 3 mesi	oltre 8 giorni fino ad 1 mese	fino a 9 giorni e meno	a multe o ad altre pene nelle sostanze	a perdita di diritti e licenze	a castigo corporale	Numero complessivo dei condannati per contravvenzioni	Numero dei condannati riguardo ai quali avvenne la dichiarazione di reità (§ 283 R. p. p.): per una azione punibile	per concorrenti più azioni punibili	per confessione	mediante convincimento: per testimonii o periti secondo i (§§ 263, 269 al 271, R. p. p.	per concorso di indizii, secondo i §§ 279 al 282, R. p. p.	parte per confessione, parte per convincimento
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VII. Contro la sicurezza corporale: Mutilazione volontaria di se stessi, § 409 Cod. pen.																
Lesioni corporali avvenute in rissa § 411 Cod. pen.																
Maltrattamenti di figli, conjugi, persone di servizio, ecc. §§ 413 al 421 Cod. pen.																
Contravvenzioni alle leggi sulla polizia delle strade ferrate, battelli a vapore, ecc. §§ 432 e 433 Cod. pen.																
Altre contravvenzioni di questa specie																
Somma																
VIII. Contro la sicurezza della proprietà: Furti §§ 460, 463, e 464 Cod. pen.																
Infedeltà §§ 461, 463 e 464 Cod. pen.																
Truffa, § 461 Cod. pen.																
Danno maliziosamente recato alla proprietà altrui, § 468 Cod. pen.																
Sopruso nelle vendite, ecc. § 478 C.p.																
Concerti illeciti di artigiani, § 479 C.p.																
Concerti illeciti di lavoratori § 481 C. p.																
Occultazione illecita di generi, ecc., § 482 Cod. pen.																
Pignoratarj clandestini, § 485 Cod.pen.																
Altre contravvenzioni di questa specie.																
Somma																
IX. Contro la sicurezza dell'onore, §§ 487 al 499 C. p.																
X. Contro la pubblica moralità: Libidine tra consanguinei, § 501 C. p.																
Adulterio, § 502 Cod. pen.																
Matrimonj illegali contratti, § 507 Cod. pen.																
Ruffianesimo od opportunità a commercio libidinoso, §§ 512 e 515 Cod. pen.																
Offesa al buon costume od al pudore § 516 Cod. pen.																
Mendicità, §§ 517 al 521 Cod. pen.																
Giuochi proibiti, § 522 Cod. pen.																
Altre contravvenzioni di questa specie.																
Somma																
Somma complessiva																

Digitized by Google

TABELLA E.

PROSPETTO *sugli individui condannati per crimini e delitti secondo i loro rapporti personali presso l'* ***I. R.*** *Tribunale di* *nell' anno* 18

SPECIE DELLE AZIONI PUNIBILI per le quali avvenne la condanna	NUMERO DELLE PERSONE CONDANNATE SECONDO																				
	Numero complessivo	Sesso		Età												Stato					
				da 14 fino a 20 anni		oltre 20 fino a 24 anni		oltre 24 fino a 30 anni		oltre 30 fino a 40 anni		oltre 40 fino a 60 anni		oltre 60		celibe		ammogliato		vedovo	
		uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
CRIMINI.																					
Alto tradimento																					
Offesa alla Maestà Sovrana																					
Offesa ai Membri della Casa Imperiale																					
Perturbazione della pubblica tranquillità																					
Sollevazione e ribellione																					
Pubblica violenza mediante:																					
1. Azione violenta contro un' adunanza chiamata dal Governo, contro un Giudizio, ecc.																					
2. Azione violenta contro corporazioni ed adunanze riconosciute dalla legge.																					
3. Violenta manomissione, o pericolosa minaccia a persone rivestite d' Autorità in affari d' ufficio																					
4. Violento ingresso nell' altrui bene immobile.																					
5. *a*) Danno maliziosamente recato all'altrui proprietà																					
b) Danneggiamento alle strade ferrate, battelli a vapore, ecc.																					
6. Altre maliziose azioni, od omissioni sotto circostanze specialmente pericolose.																					
7. Danneggiamento od impedimento ai telegrafi dello Stato																					
8. Rapimento di una persona																					
9. Arbitraria restrizione dell' altrui libertà personale																					
10. Trattamento di una persona in modo proprio della schiavitù																					
11. Ratto																					
12. Estorsione																					
13. Pericolosa minaccia																					
Abuso del potere d'ufficio, ed accettazione di doni in cose d' ufficio																					
Seduzione all'abuso del potere d'ufficio																					
Falsificazione di carte di pubblico credito																					
Falsificazione di monete																					
Perturbazione della religione																					
Stupro, oltraggio al pudore ed altri gravi casi di libidine																					
Omicidio																					
Infanticidio																					
Uccisione																					
Procurato aborto																					
Esposizione d' un infante																					
Grave lesione corporale																					
Duello																					
Appiccato incendio																					
Furto																					
Infedeltà																					
Rapina																					
Truffa																					
Bigamia																					
Ajuto prestato a rei di crimine																					
Somma.																					
DELITTI.																					
Tumulto §§ 279 fino al 284 incl. Cod. pen.																					
Partecipazione a società secrete (associazioni secrete), §§ 285 fino al 297 incl. Cod. pen.																					
Sedizione, § 300, Cod. pen.																					
Eccitamento ad ostilità contro nazionalità, ecc., § 302 Cod. pen.																					
Offesa ad una Religione o Società religiosa riconosciuta dalla legge, § 303, Cod. pen.																					
Promovimento di una setta religiosa dichiarata dalla Stato inammissibile, § 304, Cod. pen.																					
Pubblico dispregio delle istituzioni del matrimonio, della famiglia, della proprietà, ecc., § 305, Cod. pen.																					
Danneggiamenti di luoghi di sepoltura, esportazione o maltrattamento di cadaveri, § 306, Cod. pen.																					
Diffusioni di notizie o di predizioni false ed allarmanti mediante stampati, § 308, Cod. pen.																					
Divulgazioni contrarie alla legge mediante stampati, § 309, Cod. pen.																					
Colette o soscrizioni mediante stampati per rendere vane le conseguenze legali di azioni punibili, § 310, Cod. pen.																					
Morte di un uomo cagionata da colpa nei casi dei §§ 335, 336, 341, 343, 356 al 358, 363, 359 al 373, 376 al 378, 380, 382, 384, 387, 422 al 426, C. p.																					
Morte o grave lesione corporale cagionata da colpa nei casi del § 337, C. p.																					
Delitti mediante violazione delle istituzioni contra la peste, § 393, C. p.																					
Delitti contro la proprietà letteraria ed artistica, § 467, Cod. pen.																					
Fallimento colposo, § 486, Cod. pen.																					
Usura																					
Offese all'onore commesse mediante stampati, §§ 487 al 492, Cod. pen.																					
Offese del buon costume o del pudore mediante stampati, § 516, Cod. pen.																					
Reati contro le leggi sulle armi																					
Somma.																					
Somma relativa ai CRIMINI																					
» » DELITTI																					
Somma complessiva																					
Nell' anno precedente 18																					
Quindi nell' anno 18 in più																					
Quindi nell' anno 18 in meno																					

SPECIE DELLE AZIONI PUNIBILI per le quali avvenne la condanna	NUMERO DELLE PERSONE CONDANNATE SECONDO																								
	Rapporti di famiglia				Professione di religione							Professione od occupazione													
	con figli		senza figli		romano-cattolica	greco ed armeno-cattolica	greco ed armeno non unita	confessione evangelica d'Augusta ed elvetica	di altra confessione cristiana	israeliti	altre professioni di fede	nessuna		giornalieri		persone di servizio		artigiani e lavoranti di fabbrica		agricoltori		esercizii industriali e fabbricatori		occupazione scientifica, tecnica od artistica		Impiegati
	uomini	donne	uomini	donne								uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	45	46	47
CRIMINI.																									
Alto tradimento																									
Offesa alla Maestà Sovrana																									
Offesa ai Membri della Casa Imperiale																									
Perturbazione della pubblica tranquillità																									
Sollevazione e ribellione																									
Pubblica violenza mediante:																									
1. Azione violenta contro un' adunanza chiamata dal Governo, contro un Giudizio, ecc.																									
2. Azione violenta contro corporazioni ed adunanze riconosciute dalla legge.																									
3. Violenta manomissione, o pericolosa minaccia a persone rivestite d' Autorità in affari d' ufficio																									
4. Violento ingresso nell' altrui bene immobile.																									
5. *a*) Danno maliziosamente recato all'altrui proprietà																									
b) Danneggiamento alle strade ferrate, battelli a vapore, ecc.																									
6. Altre maliziose azioni, od omissioni sotto circostanze specialmente pericolose.																									
7. Danneggiamento od impedimento ai telegrafi dello Stato																									
8. Rapimento di una persona																									
9. Arbitraria restrizione dell' altrui libertà personale																									
10. Trattamento di una persona in modo proprio della schiavitù																									
11. Ratto																									
12. Estorsione																									
13. Pericolosa minaccia																									
Abuso del potere d'ufficio, ed accettazione di doni in cose d' ufficio																									
Seduzione all'abuso del potere d'ufficio																									
Falsificazione di carte di pubblico credito																									
Falsificazione di monete																									
Perturbazione della religione																									
Stupro, oltraggio al pudore ed altri gravi casi di libidine																									
Omicidio																									
Infanticidio																									
Uccisione																									
Procurato aborto																									
Esposizione d' un infante																									
Grave lesione corporale																									
Duello																									
Appiccato incendio																									
Furto																									
Infedeltà																									
Rapina																									
Truffa																									
Bigamia																									
Ajuto prestato a rei di crimine																									
Somma.																									
DELITTI.																									
Tumulto §§ 279 fino al 284 incl. Cod. pen.																									
Partecipazione a società secrete (associazioni secrete), §§ 285 fino al 297 incl. Cod. pen.																									
Sedizione, § 300, Cod. pen.																									
Eccitamento ad ostilità contro nazionalità, ecc., § 302 Cod. pen.																									
Offesa ad una Religione o Società religiosa riconosciuta dalla legge, § 303, Cod. pen.																									
Promovimento di una setta religiosa dichiarata dalla Stato inammissibile, § 304, Cod. pen.																									
Pubblico dispregio delle istituzioni del matrimonio, della famiglia, della proprietà, ecc., § 305, Cod. pen.																									
Danneggiamenti di luoghi di sepoltura, esportazione o maltrattamento di cadaveri, § 306, Cod. pen.																									
Diffusioni di notizie o di predizioni false ed allarmanti mediante stampati, § 308, Cod. pen.																									
Divulgazioni contrarie alla legge mediante stampati, § 309, Cod. pen.																									
Colette o soscrizioni mediante stampati per rendere vane le conseguenze legali di azioni punibili, § 310, Cod. pen.																									
Morte di un uomo cagionata da colpa nei casi dei §§ 335, 336, 341, 343, 356 al 358, 363, 359 al 373, 376 al 378, 380, 382, 384, 387, 422 al 426, C. p.																									
Morte o grave lesione corporale cagionata da colpa nei casi del § 337, C. p.																									
Delitti mediante violazione delle istituzioni contra la peste, § 393, C. p.																									
Delitti contro la proprietà letteraria ed artistica, § 467, Cod. pen.																									
Fallimento colposo, § 486, Cod. pen.																									
Usura																									
Offese all'onore commesse mediante stampati, §§ 487 al 492, Cod. pen.																									
Offese del buon costume o del pudore mediante stampati, § 516, Cod. pen.																									
Reati contro le leggi sulle armi																									
Somma.																									
Somma relativa ai CRIMINI																									
» » DELITTI																									
Somma complessiva																									
Nell' anno precedente 18																									
Quindi nell' anno 18 in più																									
Quindi nell' anno 18 in meno																									

Digitized by Google

SPECIE DELLE AZIONI PUNIBILI per le quali avvenne la condanna	NUMERO DELLE PERSONE CONDANNATE SECONDO																
	Coltura				Beni di fortuna			Antecedenze								Appartenenza	
	che non sanno nè leggere nè scrivere	che sanno soltanto leggere	che sanno leggere e scrivere	che hanno una maggiore coltura	senza beni di fortuna	con qualche bene di fortuna	benestanti	mai	ancora	per delitti o contravvenzioni già una o più volte		per crimini già una volta		per crimini due o più volte		Nazionali	Esteri
								puniti									
								uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne		
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
CRIMINI.																	
Alto tradimento																	
Offesa alla Maestà Sovrana																	
Offesa ai Membri della Casa Imperiale																	
Perturbazione della pubblica tranquillità																	
Sollevazione e ribellione																	
Pubblica violenza mediante:																	
1. Azione violenta contro un' adunanza chiamata dal Governo, contro un Giudizio ecc.																	
2. Azione violenta contro corporazioni ed adunanze riconosciute dalla legge.																	
3. Violenta manomissione o pericolosa minaccia a persone rivestite d'autorità in affari d' ufficio																	
4. Violento ingresso nell'altrui bene immobile																	
5. *a*) Danno maliziosamente recato all' altrui proprietà																	
b) Danneggiamenti alle strade ferrate, battelli a vapore, ecc.																	
6. Altre maliziose azioni, od omissioni sotto circostanze specialmente pericolose.																	
7. Danneggiamento od impedimento ai telegrafi dello Stato																	
8. Rapimento di una persona																	
9. Arbitraria restrizione dell' altrui libertà personale																	
10. Trattamento di una persona in modo proprio della schiavitù																	
11. Ratto																	
12. Estorsione																	
13. Pericolosa minaccia																	
Abuso del potere d' ufficio, ed accettazione di doni in cose d' ufficio.																	
Seduzione all' abuso del potere d' Ufficio																	
Falsificazione di carte di pubblico credito																	
Falsificazione di monete																	
Perturbazione della religione																	
Stupro, oltraggio al pudore ed altri casi di libidine.																	
Omicidio																	
Infanticidio																	
Uccisione																	
Procurato aborto.																	
Esposizione d' un infante																	
Grave lesione corporale																	
Duello																	
Appiccato incendio																	
Furto																	
Infedeltà																	
Rapina																	
Truffa																	
Bigamia																	
Ajuto prestato a rei di crimine																	
Somma.																	
DELITTI.																	
Tumulto § 279 fino al 284 incl. Cod. pen.																	
Partecipazione a società segrete (associazioni segrete) §§ 285 fino al 297 incl., Cod. pen.																	
Sedizione, § 300, Cod. pen.																	
Eccitamento ad ostilità contro nazionalità, ecc. § 302, Cod. pen.																	
Offesa ad una religione o società religiosa *riconosciuta* dalla legge, § 303, Cod. pen.																	
Promovimento di una setta religiosa dichiarata dallo Stato inammissibile, § 304, Cod pen.																	
Pubblico dispregio delle istituzioni del matrimonio della famiglia, della proprietà, ecc. § 305, Cod. pen.																	
Danneggiamenti di luoghi di sepoltura, esportazione o maltrattamento di cadaveri, § 306, Cod. pen.																	
Diffusione di notizie o di predizioni false ed allarmanti mediante stampati, § 308, Cod. pen.																	
Divulgazioni contrarie alla legge mediante stampati, § 309, Cod. pen.																	
Collette o soscrizioni mediante stampati per rendere vane le conseguenze legali di azioni punibili, § 310, Cod pen.																	
Morte di un uomo cagionata da colpa nei casi dei §§ 335, 336, 341, 343, 356 al 358, 363, 369 al 373, 376 al 378, 380, 382, 384, 387, 422 al 426, C. p.																	
Morte o grave lesione corporale cagionata da colpa nei casi del § 337, C. p.																	
Delitti mediante violazione delle istituzioni contro la peste, § 393.																	
Delitti contro la proprietà letteraria ed artistica, § 178, Cod. pen.																	
Fallimento colposo, § 486, Cod. pen.																	
Usura																	
Offese all' onore commesse mediante stampati, §§ 487 al 492, Cod. pen.																	
Offese del buon costume o del pudore mediante stampati, § 516, Cod. pen.																	
Reati contro le leggi sulle armi																	
Somma.																	
Somma relativa ai CRIMINI																	
» » DELITTI																	
Somma complessiva																	
Nell' anno precedente 18																	
Quindi nell' anno 18 in piu																	
Quindi nell' anno 18 in meno																	

Digitized by Google

PROSPETTO *sul numero delle denuncie e delle udienze per le contravvenzioni assegnate alla procedura giudiziaria e sul numero delle persone sottoposte ad inquisizione presso l' I. R. Pretura di* ... *nell' anno* 18 ... *(e rispettivamente per le Procure di Stato) presso le II. RR. Preture della Provincia* ... *nell' anno* 18 ...

SPECIE DELLE CONTRAVVENZIONI state trattate presso la Pretura (e rispettivamente per le Procure di Stato) presso le Preture	Numero delle denuncie pervenute alla Pretura, (e rispettivamente per le Procure di Stato) alle Preture								NUMERO DEGLI INDIVIDUI IMPUTATI																					
	riguardo alle quali alla fine dell' anno 18 la procedura rimase pendente	che sopraggiunsero nell' anno 18	Somma	che nell' anno 18 vennero esaurite: senza attivazione di una procedura	mediante trasmissione ad altre Autorità, o desistenza dalla procedura	mediante udienza: dopo	mediante udienza: senza	intraprese preliminari rilevazioni	riguardo alle quali alla fine dell' anno 18 rimase pendente la procedura	riguardo ai quali alla fine dell' anno 18 rimase pendente la procedura	che sopraggiunsero nell' anno 18	Somma	dei quali erano: a piede libero	dei quali erano: in arresto o sotto custodia in casa	riguardo ai quali nell' anno 18 venne esaurita la procedura: mediante cessazione o trasmissione dell' imputato ad un' altra Autorità penale.	mediante un' ammonizione o correzione domestica	mediante proferimento di una azione punibile: di dichiarazione d' innocenza	di scioglimento dell' accusa per insufficienza di prove	alla pena d' arresto: oltre 5 mesi fino a 6 mesi	alla pena d' arresto: oltre 1 mese fino a 3 mesi	alla pena d' arresto: oltre 8 giorni fino ad 1 mese	alla pena d' arresto: fino ad 8 giorni e meno	a multe od altre pene nelle sostanze	a perdita di diritti e licenze	a castigo corporale	Numero complessivo dei condannati: Uomini	Numero complessivo dei condannati: Donne	Numero complessivo dei condannati: Somma	per la morte dell' imputato	per la fuga dell' imputato	riguardo ai quali alla fine dell' anno 18 rimase pendente la procedura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
I. Crimini commessi da impuberi, da punirsi come contravvenzioni, §§ 237, 269 *a*) e 270-272, Cod. pen.																														
II. Contro la tranquillità e l'ordine pubblico. *a*) Eccitamento ad infondati gravami																														
b) Ajuto prestato in relazione alle contravvenzioni assegnate alla competenza dei Giudizj, § 307																														
c) Diffusione di notizie o di predizioni false ed allarmanti, § 308.																														
d) Divulgazioni contrarie alla legge, § 309.																														
e) Collette o soscrizioni per rendere vane le conseguenze legali di azioni punibili § 310																														
Somma																														
III. Contro istituzioni pubbliche e provvedimenti pubblici. *a*) Seduzione all' abuso del potere d' ufficio, § 331																														
b) Offesa ad impiegati o guardie, §§ 312 e 313																														
c) Intrusione nell' esercizio di servizj pubblici, § 314																														
d) Infrazione di sigilli di un pubblico ufficio, § 316																														
e) Imitazione di carte di pubblico credito senza fraudolenta intenzione, § 325																														
Somma																														
IV. Contro i doveri di un pubblico ufficio. Offesa reale da parte di un impiegato o di un inserviente nel disimpegno delle funzioni d' ufficio o di servizio § 331 e 332.																														
Somma																														
V. Contro la sicurezza della vita. *a*) Grave lesione corporale per negligenza, §§ 333 e 336																														
b) Occultazione del parto																														
c) Grave lesione corporale nel guidare o cavalcare §§ 341 e 342 in relazione al § 333.																														
d) Grave lesione corporale per colpa di un medico, §§ 336 e 337																														
e) Trascurata cura di un ammalato da parte di un medico, § 338 in relazione al § 333																														
f) Trascurata assistenza di un ammalato da parte dei suoi attinenti, § 360																														
g) Grave lesione corporale mediante commercio non autorizzato o mediante negligenza nella custodia, e tenuta separata di veleno, §§ 363 e 363-371 in relazione al § 333																														
h) Grave lesione corporale in seguito a fabbricazione o riparazione di armi sospette o della omessa custodia di armi da fuoco cariche, o dall' avere incautamente fatto scattare l' acciarino di un' arma da fuoco, §§ 372-374 in relazione al § 333																														
i) Grave lesione corporale in seguito di una colpa nella sorveglianza di fanciulli, ecc., §§ 376-378 in relazione al § 333.																														
k) Grave lesione corporale in seguito a negligenza nell' erezione di fabbriche, §§ 380-385 in relazione al § 333.																														
l) Grave lesione corporale in seguito all' omessa notificazione di un animale rabbioso § 387 in relazione al § 333.																														
Somma.																														
VI. Contro la sicurezza corporale. *a*) Maltrattamento dei figli da parte dei genitori, §§ 413-416																														
b) Maltrattamento dei pupilli da parte dei tutori §§ 413, 417 e 418																														
c) Maltrattamento di un conjuge all' altro, §§ 413 e 419.																														
d) Maltrattamento degli allievi da parte dei precettori																														
e) Grave lesione corporale in seguito dell' ingombro delle strade di notte tempo mediante carri, botti e simili. § 423 in relazione al § 333.																														
f) Grave lesione corporale mediante getto dalle finestre o dai balconi e simili, ovvero per omessa assicurazione di cose sospese in alto, § 426 combinato col § 333.																														
Somma																														
VII. Contro la sicurezza della proprietà. *a*) Concerti inibiti fra artigiani, §§ 479 e 480.																														
b) Concerti inibiti fra lavoranti, § 471.																														
c) Occultazione inibita di provvigioni di generi di prima necessità ecc., §§ 482 483 e 484																														
d) Pignoratarj clandestini, § 485																														
Somma																														
VIII. Contro la sicurezza dell' onore. *a*) Infondata incolpazione di crimini, delitti, contravvenzioni, o di altre disonoranti od immorali azioni, §§ 487, 488 e 492-495.																														
b) Divulgazione di fatti della vita privata e di famiglia che intaccano l' onore, §§ 489, 490, 492-495.																														
c) Pubbliche ingiurie, §§ 491-495.																														
Somma																														
IX. Contro la pubblica moralità. *a*) Libidine tra consanguinei, § 501.																														
b) Adulterio, §§ 502 e 503.																														
c) Disonoramento ad opera di individui della famiglia e seduzione alla libidine per opera di serve, § 504 e 505.																														
d) Disonoramento con promessa di matrimonio, § 506.																														
e) Matrimonio illegalmente contratto, § 507.																														
f) Costringimento al matrimonio, § 508.																														
g) Ubbriachezza coll'esservisi commessa un'azione che altrimenti sarebbe un crimine, § 525.																														
Somma																														
Somma complessiva																														
Somma complessiva nell'anno precedente 18																														
quindi nell' anno 18 più																														
quindi nell' anno 18 meno																														

Digitized by Google

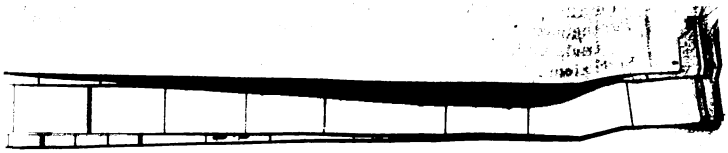

Digitized by Google

PROSPETTO *sul numero delle denuncie e delle udienze per le contravvenzioni assegnate alla procedura giudiziaria e sul numero delle persone sottoposte ad inquisizione presso l' I. R. Pretura di* ... *nell' anno* 18 ... *(e rispettivamente per le Procure di Stato) presso le II. RR. Preture della Provincia* ... *nell' anno* 18 ...

SPECIE DELLE CONTRAVVENZIONI state trattate presso la Pretura (e rispettivamente per le Procure di Stato) presso le Preture	Numero delle denuncie pervenute alla Pretura, (e rispettivamente per le Procure di Stato) alle Preture								NUMERO DEGLI INDIVIDUI IMPUTATI																					
	riguardo alle quali alla fine dell' anno 18 la procedura rimase pendente	che sopraggiunsero nell' anno 18	Somma	che nell' anno 18 vennero esaurite: senza attivazione di una procedura	mediante trasmissione ad altre Autorità, o desistenza dalla procedura	mediante udienza: dopo	mediante udienza: senza	intraprese preliminari rilevazioni	riguardo alle quali alla fine dell' anno 18 rimase pendente la procedura	riguardo ai quali alla fine dell' anno 18 rimase pendente la procedura	che sopraggiunsero nell' anno 18	Somma	dei quali erano: a piede libero	dei quali erano: in arresto o sotto custodia in casa	riguardo ai quali nell' anno 18 venne esaurita la procedura: mediante cessazione o trasmissione dell' imputato ad un' altra Autorità penale.	mediante un' ammonizione o correzione domestica	mediante proferimento di una azione punibile: di dichiarazione d' innocenza	di scioglimento dell' accusa per insufficienza di prove	alla pena d' arresto: oltre 5 mesi fino a 6 mesi	alla pena d' arresto: oltre 1 mese fino a 3 mesi	alla pena d' arresto: oltre 8 giorni fino ad 1 mese	alla pena d' arresto: fino ad 8 giorni e meno	a multe od altre pene nelle sostanze	a perdita di diritti e licenze	a castigo corporale	Numero complessivo dei condannati: Uomini	Numero complessivo dei condannati: Donne	Numero complessivo dei condannati: Somma	per la morte dell' imputato	per la fuga dell' imputato	riguardo ai quali alla fine dell' anno 18 rimase pendente la procedura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
I. Crimini commessi da impuberi, da punirsi come contravvenzioni, §§ 237, 269 *a*) e 270-272, Cod. pen.																														
II. Contro la tranquillità e l'ordine pubblico. *a*) Eccitamento ad infondati gravami																														
b) Ajuto prestato in relazione alle contravvenzioni assegnate alla competenza dei Giudizj, § 307																														
c) Diffusione di notizie o di predizioni false ed allarmanti, § 308.																														
d) Divulgazioni contrarie alla legge, § 309.																														
e) Collette o soscrizioni per rendere vane le conseguenze legali di azioni punibili § 310																														
Somma																														
III. Contro istituzioni pubbliche e provvedimenti pubblici. *a*) Seduzione all' abuso del potere d' ufficio, § 331																														
b) Offesa ad impiegati o guardie, §§ 312 e 313																														
c) Intrusione nell' esercizio di servizj pubblici, § 314																														
d) Infrazione di sigilli di un pubblico ufficio, § 316																														
e) Imitazione di carte di pubblico credito senza fraudolenta intenzione, § 325																														
Somma																														
IV. Contro i doveri di un pubblico ufficio. Offesa reale da parte di un impiegato o di un inserviente nel disimpegno delle funzioni d' ufficio o di servizio § 331 e 332.																														
Somma																														
V. Contro la sicurezza della vita. *a*) Grave lesione corporale per negligenza, §§ 333 e 336																														
b) Occultazione del parto																														
c) Grave lesione corporale nel guidare o cavalcare §§ 341 e 342 in relazione al § 333.																														
d) Grave lesione corporale per colpa di un medico, §§ 336 e 337																														
e) Trascurata cura di un ammalato da parte di un medico, § 338 in relazione al § 333																														
f) Trascurata assistenza di un ammalato da parte dei suoi attinenti, § 360																														
g) Grave lesione corporale mediante commercio non autorizzato o mediante negligenza nella custodia, e tenuta separata di veleno, §§ 363 e 363-371 in relazione al § 333																														
h) Grave lesione corporale in seguito a fabbricazione o riparazione di armi sospette o della omessa custodia di armi da fuoco cariche, o dall' avere incautamente fatto scattare l' acciarino di un' arma da fuoco, §§ 372-374 in relazione al § 333																														
i) Grave lesione corporale in seguito di una colpa nella sorveglianza di fanciulli, ecc., §§ 376-378 in relazione al § 333.																														
k) Grave lesione corporale in seguito a negligenza nell' erezione di fabbriche, §§ 380-385 in relazione al § 333.																														
l) Grave lesione corporale in seguito all' omessa notificazione di un animale rabbioso § 387 in relazione al § 333.																														
Somma.																														
VI. Contro la sicurezza corporale. *a*) Maltrattamento dei figli da parte dei genitori, §§ 413-416																														
b) Maltrattamento dei pupilli da parte dei tutori §§ 413, 417 e 418																														
c) Maltrattamento di un conjuge all' altro, §§ 413 e 419.																														
d) Maltrattamento degli allievi da parte dei precettori																														
e) Grave lesione corporale in seguito dell' ingombro delle strade di notte tempo mediante carri, botti e simili. § 423 in relazione al § 333.																														
f) Grave lesione corporale mediante getto dalle finestre o dai balconi e simili, ovvero per omessa assicurazione di cose sospese in alto, § 426 combinato col § 333.																														
Somma																														
VII. Contro la sicurezza della proprietà. *a*) Concerti inibiti fra artigiani, §§ 479 e 480.																														
b) Concerti inibiti fra lavoranti, § 471.																														
c) Occultazione inibita di provvigioni di generi di prima necessità ecc., §§ 482 483 e 484																														
d) Pignoratarj clandestini, § 485																														
Somma																														
VIII. Contro la sicurezza dell' onore. *a*) Infondata incolpazione di crimini, delitti, contravvenzioni, o di altre disonoranti od immorali azioni, §§ 487, 488 e 492-495.																														
b) Divulgazione di fatti della vita privata e di famiglia che intaccano l' onore, §§ 489, 490, 492-495.																														
c) Pubbliche ingiurie, §§ 491-495.																														
Somma																														
IX. Contro la pubblica moralità. *a*) Libidine tra consanguinei, § 501.																														
b) Adulterio, §§ 502 e 503.																														
c) Disonoramento ad opera di individui della famiglia e seduzione alla libidine per opera di serve, § 504 e 505.																														
d) Disonoramento con promessa di matrimonio, § 506.																														
e) Matrimonio illegalmente contratto, § 507.																														
f) Costringimento al matrimonio, § 508.																														
g) Ubbriachezza coll'esservisi commessa un'azione che altrimenti sarebbe un crimine, § 525.																														
Somma																														
Somma complessiva																														
Somma complessiva nell'anno precedente 18																														
quindi nell' anno 18 più																														
quindi nell' anno 18 meno																														

Digitized by Google

Digitized by Google

APPENDICE

PARTE IV.

ORDINANZA MINISTERIALE 28 GENNAIO 1855 N. 26 DEL BOLL. GEN.
SULLE VISITE DEI CADAVERI.

Digitized by Google

Digitized by Google

Decreto del Ministero dell'interno del 2 luglio 1856 N. 16026 Boll. prov. Puntata IX parte II N. 62, sull'ispezione giudiziale dei cadaveri dell' I. R. Armata e dei Confini militari.

« L'I. R. Comando superiore dell' Armata, in analogia all'Ordinanza dei Ministeri dell' interno e della giustizia 28 gennaio 1855, Bollettino delle Leggi dell' Impero, Pezza VIII, N. 26, ha emessa con Ordinanza Circolare 15 marzo a. c., N. 217, Sezione I. Riparto 2.°, la normale per l' ispezione giudiziale dei cadaveri nell' I. R. Armata, ed a'Confini militari e sotto il N. 698, 28 marzo, l'ha anche notificata alle II. RR. Autorità Militari.

» In relazione al § 6 della suddetta normale, trovasi d'intelligenza coll' I. R. Comando superiore dell' Armata, e del Ministero della giustizia di ordinare, che in mancanza di medici militari abbiano ad intervenire nell' assunzione di giudiziali ispezioni cadaveriche nell' I. R. Armata, e ne' Confini militari li medici civili requisiti, come pure ai termini dell' Ordinanza dell' I. R. Comando superiore dell' Armata 28 marzo a. c. N. 698, i medici militari abbiano a prestarsi, in mancanza di medici civili, nelle ispezioni di cadaveri, appartenenti alla competenze dei Tribunali civili.

» Del resto conformemente alla qui unita Copia dell'Ordinanza del Comando superiore dell'Armata 17 giugno a. c. N. 1469, Sezione I. Riparto 2., a tutti i Comandi Generali, sono da corrispondersi ai medici civili requisiti per simili ispezioni, le competenze relative comprese nell' Ordinanze dei Ministeri dell' interno, della giustizia e delle finanze, 17 febbraio 1855, Bollettino delle Leggi dell'Impero, N. 33 come dall' altra parte, le medesime competenze saranno da pagarsi anche a medici militari per simili ispezioni, se essi sono stati chiamati per ciò dalle Autorità civili ».

Digitized by Google

Al N. 16026/1256

COPIA

di una Ordinanza del Comando Superiore dell'Armata a tutti i Comandi Generali.

Vienna, 17 Giugno 1856

Sezione I. / Sezione II. N. 1469

« In relazione al Rescritto 28 Marzo 1856, Sezione I. / Riparto II N. 698, si ordina, che in tutti quei casi in cui, a tenore del § 6 della Normale per la ispezione giudiziale dei cadaveri sieno chiamati nell'I. R. Armata, o ne' Confini militari, come periti, persone sanitarie dello stato civile, sieno ai medesimi da corrispondersi le competenze contemplate nell' Ordinanza dei Ministeri dell' interno, della giustizia e delle finanze, 17 febbraio 1855, N. 33, Bollettino delle Leggi, competenze che saranno pur corrisposte dalle Autorità Civili in quei casi a medici militari, quando questi intervengono, dietro requisizione delle suddette, in simili trattazioni,

« Ciò sarà fatto conoscere a tutte le Autorità militari dipendenti da codesto Comando Generale. »

Decreto del Ministero dell' interno, d' intelligenza col Ministero della giustizia e col Comando superiore dell' Armata del 10 settembre 1856 N. 167 Puntata XLI del Boll. gen., Puntata XII parte I del prov. circa l' assunzione di medici civili nelle sezioni giudiziali di cadaveri nell' I. R. Esercito e nei Confini militari, e circa le competenze da corrispondersi ai medici medesimi impiegati dalle Autorità civili nelle sezioni giudiziali di cadaveri.

« In relazione al § 6 della Norma sulla sezione giudiziale di cadaveri nell' I. R. Esercito e nei Confini militari, emanata coll' Ordinanza Circolare 13 marzo 1856, N. 217 del Comando superiore dell'Armata, analoga all'Ordinanza 28 gennaio 1855 dei Ministeri dell' interno e della giustizia, e comunicata alle Autorità militari nel giorno 26 marzo 1856 sotto il N. 698, si ordina colla presente, d'intelligenza col Ministero della giustizia e col Comando superiore dell' Armata, che alle sezioni giudiziali di cadaveri dovranno, in mancanza di medici militari intervenire nell' I. R. Armata e nei Confini militari i medici civili a ciò requisiti dalle militari Autorità, e così pure in mancanza di medici civili dovranno nelle sezioni di cadaveri, che sono di competenza dei Giudizi civili, prestarsi a richiesta di questi ultimi, i medici militari,

Digitized by Google

giusta quanto è disposto dall' Ordinanza 28 marzo 1856 N. 698 del Comando superiore dell'Armata.

Ai medici civili in tali casi requisiti verranno del resto corrisposte a tenore dell'Ordinanza 17 giugno 1856 N. 1469, diretta a tutti i Comandi Generali dei Dominii, le rispettive competenze contenute nell'Ordinanza 17 febbraio 1855 dei Ministeri dell' interno, della giustizia e delle finanze, e le competenze medesime si retribuiranno parimenti in caso di simili operazioni ai medici militari qualora siano stati a ciò invitati dalle Autorità civili.

Decreto dei Ministeri dell' interno e della giustizia dell'8 aprile 1857 N. 73 Puntata XVII del Boll. gen, Puntata V parte I del prov., risguardante la sezione dei cadaveri a fini giudiziari e di polizia sanitaria.

« In appendice all' Ordinanza 28 gennaio 1855 N. 26 del Bollettino delle Leggi dell' Impero sulla visita giudiziaria dei cadaveri si trova di dare le seguenti disposizioni:

1. Colla suddetta Ordinanza non vennero punto soppresse le sezioni dei cadaveri da farsi per ordine delle Autorità politiche per fini di polizia sanitaria o per altri riguardi pubblici; si dovranno però osservare anche in queste sezioni, in quanto al modo di eseguirle, le prescrizioni contenute nella summenzionata Ordinanza.

2. Qualora sussista già il sospetto, che una morte non naturale debbasi attribuire ad un' azione punibile, o se non risulta dalla prima verificazione e dalla previa visita esterna del cadavere da farsi dalla Autorità politica, che senz' alcun dubbio la morte venne prodotta da semplice infortunio o da suicidio, l'Autorità politica, qualora per pericolo in mora non abbia in qualità di Giudizio, a far le veci del Tribunale inquirente a tenore del § 13 del Regolamento di procedura penale, non procederà alla sezione del cadavere, ma, giusta il § 2 dell'Ordinanza 28 gennaio 1855, N. 26 del Bollettino delle Leggi dell'Impero ne farà indilatamente denuncia al competente Giudizio penale per gli incombenti d' ufficio.

3. Quando dalla prima verificazione o dalla semplice visita esterna del cadavere fatta dall'Autorità politica, risulti che la morte è avvenuta per semplice accidente o per suicidio, non se ne farà denuncia al Tribunale penale.

4. Anche nei casi in cui siavi probabilità o certezza di un suicidio non dovrà ommettersi la sezione del cadavere per parte dell' Autorità politica, allorchè dalla verificazione che tale atto non sia imputabile al suicida, dipenda il conseguimento della sepoltura coi riti della Chie-

Digitized by Google

sa, o quando trattandosi di un Impiegato dello Stato ne dipenda, a tenore del Decreto 30 agosto 1852, N. 172 del Bollettino delle Leggi dell' Impero, il diritto della vedova e degli orfani ad ottenere un provvedimento; od allorchè gl' Impiegati sanitari intervenuti insistano che si faccia la sezione per motivi di polizia sanitaria.

Del resto è rimesso all'Autorità politica di ordinare la sezione dei cadaveri ogni qualvolta la credano necessaria per riguardi pubblici anche in quei casi in cui tale operazione non sia già prescritta dalle vigenti Norme alle Autorità giudiziarie, o politiche.

Circolare della Luogotenenza 26 novembre 1857 N. 33648, *Eco* N. 789, contenente le norme sulla tumulazione dei cadaveri dei suicidi.

« L'art. 16 della Sovrana Patente del 17 gennaio 1850, stabiliva che i corpi dei suicidi si seppellissero tacitamente nei cimiteri. Tale disposizione, in quanto si tratti di cimiteri cattolici e di suicidi imputabili, è stata tolta cogli articoli 4, 10 e 34 del Concordato, come ebbe a dichiarare l' I. R. Ministero dell'interno, d'accordo coi Ministeri della giustizia e del culto con decreto 7 ottobre p. p. N. 8827; ond'è che di ora innanzi non si insisterà perchè i cadaveri dei suicidi vengano seppelliti in luogo sacro. Coerentemente l'Eccelso I. R. Ministero dell'interno col decreto stesso ha emesso sul modo da tenersi nel dar sepoltura a questi cadaveri le norme che si espongono qui appresso per corrispondente esecuzione.

» In ogni caso di suicidio debitamente provato, la competente Autorità politica del Distretto fa prendere in diligente esame, da una Commissione instituita a tal uopo, le circostanze, che precedettero il fatto e l'accompagnarono e che possono mettere in chiaro la imputabilità o non imputabilità del suicidio.

» A membri di questa Commissione le Autorità distrettuali avranno cura di scegliere persone meritevoli di tutta la fiducia, tanto per la loro capacità, che pel loro carattere.

» È a desiderare che alle indagini da farsi al suddetto scopo intervenga il parroco del luogo, nel quale avvenne il suicidio; acciocchè egli possa assicurarsi direttamente dello stato delle cose e fornire alla Commissione le notizie, che avesse potuto raccogliere.

» In pari tempo sarà di nuovo raccomandata alle Autorità distrettuali la osservanza di quanto venne prescritto con Ordinanza dell' 8 aprile 1857 (N. 73 del *Bollettino generale delle Leggi*) intorno alla dissezione dei cadaveri dei suicidi.

» Il risultamento delle indagini fatte e il rapporto medico sulla dissezione del cadavere verranno comunicati immediatamente al parroco

Digitized by Google

» Se questi conviene col parere dell'Autorità distrettuale intorno alla imputabilità o non imputabilità del suicidio, si procederà senz'altro alla inumazione secondo le disposizioni dell'Ufficio parrocchiale.

» Se però v'è disparità di opinione nel senso che l'Autorità politica creda non imputabile il suicidio, mentre il parroco lo crede imputabile e quindi s'oppone alla inumazione del suicida nel cimitero, la detta Autorità ne farà rapporto all'Autorità provinciale, che colle dette sue osservazioni assoggetterà l'argomento alla Luogotenenza, la quale prenderà le opportune intelligenze coll'Ordinariato e definirà la vertenza d' accordo con esso.

» L'indugio, che ne derivasse, non potrà tuttavia impedire l'esecuzione delle prescrizioni sanitarie vigenti sulla inumazione dei cadaveri. Egli è perciò che quando in un dato caso sia da presumere che il cadavere del suicida non possa essere conservato fino alla soluzione della vertenza senza trasgredire le dette prescrizioni sanitarie, il cadavere dovrà essere *provvisoriamente* seppellito fuori del cimitero. Riconoscendosi in seguito la non imputabilità del suicida, si procede alla definitiva inumazione nel cimitero. Sarà poi raccomandato alle Autorità distrettuali di aver cura che per tali inumazioni provvisorie, come anche per la sepoltura dei suicidi riconosciuti imputabili, sia scelto un luogo che risponda ai riguardi dovuti alle prescrizioni ecclesiastiche ed a quelle della carità cristiana.

Codesta I. R. Delegazione darà comunicazione a chi spetta delle norme suespresse e ne curerà l'esatta osservanza; mentre i parrochi ricevono corrispondenti istruzioni dagli Ordinariati, ai quali per tale effetto si rivolge direttamente l' I. R. Ministero del culto e della pubblica istruzione.

Digitized by Google

Digitized by Google

NORME ED ILLUSTRAZIONI

RACCOLTE DURANTE L' EDIZIONE DELLE PRECEDENTI

Digitized by Google

Digitized by Google

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PENALE

al § 6.

Ordinanza Imperiale del 1. agosto 1858 N. 115 Puntata XXX del Boll. gen. Puntata VI parte I del prov., *Eco* N. 856, sull' applicazione delle disposizioni, che stabiliscono la valuta austriaca agli importi in danaro che determinano la commisurazione della pena ed alle pene pecuniarie.

« Per porre in armonia le sussistenti prescrizioni penali colle dispesizioni della Convenzione monetaria del 24 gennaio 1857 N. 101 del *Boll. gen.* e delle mie Patenti del 19 settembre 1856 e 27 aprile 1858 N. 169 e 63 del *Boll. gen.*, uditi i Miei Ministri e sentito il Mio Consiglio dell' Impero, trovo di ordinare che principiando col 1. novembre 1858, in tutta l' estensione dell' Impero, eccettuati i Confini militari, abbiano ad entrare in vigore le seguenti disposizioni:

§ 1. Tutti gli importi di danaro stabiliti nelle leggi ed ordinanze sussistenti per modo che da una determinata grandezza di essi dipenda la maggiore o minore punibilità di un reato, s' intenderanno in avvenire negli stessi importi di danaro della nuova valuta austriaca, senza alcuna aggiunta.

§ 2. La stessa disposizione valerà anche riguardo a tutte le pene pecuniarie che appariscono stabilite in determinati importi nelle leggi ed ordinanze già sussistenti.

§ 3. La disposizione contenuta nel § 1 di questa Ordinanza non può per altro essere applicata ai reati commessi innanzi al 1. novembre 1858, quand' anche il processo si avviasse solo dopo quel giorno; però la prescrizione del § 2 sarà applicata anche a quei reati commessi prima, ma sui quali al 1. novembre 1858 non fosse ancora stata pronunziata una decisione finale di prima Istanza, che infliggesse una multa. »

al § 9.

Ordinanza dei Ministeri dell' interno e della giustizia e del supremo Dicastero di polizia del 23 agosto 1858, Boll. gen. Punt. XXXIII prov. VII parte I. N. 129, *Eco* N. 851, valevole per tutti i Dominii, eccettuato il Regno lombardo-veneto ed i Confini militari, con cui, in seguito a Risoluzione Sovrana del 19 agosto 1858, vengono stabilite le

Digitized by Google

disposizioni sulla abilitazione all' esercizio dell' ufficio di giudice sulle contravvenzioni assegnate per la procedura e punizione alle Autorità politiche, e di polizia, e viene posta fuori di vigore l' Ordinanza del 30 dicembre 1854 N. 321 del Boll. gen., riportata alla pag. 38 del *Manuale*.

« Per regolare l'esercizio dell'ufficio di giudice riguardo a quelle » contravvenzioni, di cui fu assegnato il processo e la punizione alle » autorità politiche o di polizia, viene ordinato quanto segue, in » seguito a Risoluzione sovrana del 19 agosto 1858. »

« § 1. L'ufficio di giudice su tali contravvenzioni può di regola essere esercitato soltanto da quelle persone, che possono documentare di avere subìto uno dei seguenti esami, cioè:

a) L'esame per l' ufficio di giudice civile e penale in generale, o

b) Almeno quello per l' ufficio di giudice criminale;

c) L' esame pratico generale sulla trattazione degli affari politici;

d) L' esame subìto secondo le prescrizioni anteriori per l' ufficie di giudice in materia di gravi trasgressioni di polizia;

e) L' esame per l' ufficio di giudice di polizia, a seconda dell' Ordinanza del 30 dicembre 1854 N. 321, *Boll. legg. imp.*, o finalmente

f) L' esame per l' ufficio di giudice politico regolato dalla presente Ordinanza.

« § 2. In avvenire, l' esame generale pratico per la trattazione degli affari politici, prescritto dall' Ordinanza Imperiale del 10 ottobre 1854 N. 262 del *Boll. legg. imp.*, deve estendersi anche ad esperimentare l'idoneità all' ufficio di giudice su tali contravvenzioni.

« § 3. L' esame per l' ufficio di giudice politico può essere sostenuto anche separatamente presso le Autorità provinciali politiche. — Esso deve estendersi a tutte le contravvenzioni soggette alla procedura penale delle Autorità politiche e di polizia, ed alla procedura ad esse relativa, e sarà assunto nel resto in iscritto ed a voce a tenore dell' Ordinanza del 10 ottobre 1854 N. 262, *Boll. legg. imp.*

« Chi vuol essere ammesso a questo esame separato, in quanto non possa documentare di avere fatta la pratica generale per l' ufficio di giudice almeno per sei mesi, dovrà assoggettarsi previamente almeno per mezzo anno alla pratica in affari di procedura su tali contravvenzioni presso un'Autorità distrettuale politica o mista, o presso un' Autorità regia di polizia, o presso un' Autorità comunale, alla quale spetti la giurisdizione su tali contravvenzioni, alla quale pratica

Digitized by Google

egli può d'altronde essere ammesso anche senza dimostrazione di avere assolto lo studio politico-legale.

« § 4. Il Ministro dell'interno ed il Capo del supremo Dicastero di polizia, ognuno nella sua sfera d'attribuzioni, sono autorizzati, in singoli casi meritevoli di particolare riguardo, a dispensare tanto dall'esame, quanto dalla pratica occorrente per esservi ammesso.

« § 5. Questa Ordinanza entrerà in vigore col 1. settembre 1858 in tutti i Dominii, eccettuato il Regno lombardo-veneto ed i Confini militari, e principiando da quel giorno, andrà in essi fuori di attività l'Ordinanza del 30 dicembre 1854 N. 321 del *Boll. legg, imp.*, e le prescrizioni successive che vi si riferivano. »

al § 26.

Dispaccio 17 luglio 1858 N. 13830 del Ministero della giustizia, contenuto nella Circolare 29 detto N. 10089 dell'Appello lombardo, *Eco* N. 848, sulle spese in causa di esami di testimoni assunti in processi penali sopra requisitorie di Autorità giudiziarie del Ducato di Modena.

« Sottoposto all'Eccelso I. R. Ministero della giustizia il caso verificatosi in cui, dietro ricerca diretta da un'Autorità giudiziaria del ducato di Modena ad una prima Istanza giudiziaria lombarda per l'esame di testimonii in causa penale, essendosi esposte pel rimborso le spese occorse per l'esaurimento della rogatoria, consistenti in tasse ai testimonii e competenze alle persone giudiziali accedute al domicilio di altro dei testimonii medesimi pel suo esame, ne venne dalla requirente Autorità ricusato il pagamento; il sullodato Eccelso Ministero, con ossequiato suo Dispaccio 17 luglio, corrente, N. 13830, ha abbassato la seguente dichiarazione: « che il rifiuto della Magistra- » tura estense era fondato nel tenore letterale e nel senso dell'articolo » 10 del Trattato austro-modenese del 15 giugno 1853, con cui si » ebbe di mira di togliere intieramente il conteggio reciproco e la » corrispondenza per simili spese indistintamente, e che perciò le » spese per tali titoli occorrenti si devono sostenere e coprire a ca- » rico dell'Erario. »

» Ed incaricato questo Appello di dare ai dipendenti Giudizii le opportune istruzioni, si dichiara ai medesimi: che nella evenienza di simili casi dovranno attenersi alle precitate disposizioni, e che qualora nell'esaurimento di tali rogatorie occorrano spese, che per le vigenti norme non possano già dalle Preture essere pagate e comprese direttamente nei conti trimestrali sulle spese d'inquisizione, ma

Digitized by Google

per le quali sia invece necessaria la previa liquidazione, dovranno le Preture stesse rassegnare le relative specifiche per la vidimazione, in un cogli atti relativi a questo Tribunale di Appello, che le ritornerà ad esse munite della dichiarazione corrispondente, e retrocedendo ad un tempo gli atti medesimi per la trasmissione alla Magistratura requirente, o facendone in caso di urgenza l' invio immediato. »

al § 36.

Quando il Pubblico Ministero nel corso dell' inquisizione e all' atto del dibattimento ha dichiarato non esservi alcun dato per inferire la sussistenza di una circostanza, che importerebbe una data qualifica del fatto, e perciò l' imputato nemmeno fu chiamato a rispondere in quel senso, il giudice non può accogliere con tranquillità le serotine e contrarie dichiarazioni fatte dallo stesso Pubblico Ministero nel suo ricorso.

Decisione della suprema Corte di giustizia dell' 11 maggio 1858, N. 4911, *Eco* N. 827.

Nell' *Eco* N. 861, 862 è riportato un articolo del procuratore superiore di Stato dott. Giuseppe di Waser sul diritto del procuratore di Stato d' interporre ricorso contro le decisioni giudiziali, che concordano colle sue proposte. Vennero addotti gli argomenti che stanno in contrario ed a favore. Sembrano però preponderanti gli ultimi anche per quanto si è accennato alla pagina 51 retro.

al § 38.

Riguardo alle semplificazioni della procedura penale in seguito all' Ordinanza Imperiale del 3 maggio 1858, pagina 59 retro, è interessante l' articolo del procuratore superiore di Stato cav. di Waser, riportato nell' *Eco* N. 838, 839, 843 ed 848.

Il disposto dal § 3 della detta Ordinanza imperiale per cui non si può ricorrere contro il semplice decreto di avviamento dell' inquisizione speciale, non si riferisce ai soli conchiusi del giudice inquirente, o del Tribunale di prima Istanza, ma a qualunque conchiuso di quella specie, e quindi anche a quello proferito dal Tribunale d' Appello, in riforma di un conchiuso di desistenza pronunziato dal primo giudice.

Decisione della suprema Corte di giustizia del 10 agosto 1858 N. 15338, *Eco* N. 866.

Digitized by Google

al § 47.

Ordinanza dei Ministeri dell' interno e della giustizia e del Dicastero supremo di polizia del 3 maggio 1858, N. 70, Puntata XIX del *Boll. gen.*, V parte I del prov., con cui l' Ordinanza 29 luglio 1857 emessa dall' I. R. Comando superiore dell' Armata a tutte le Autorità militari sull' inflizione di pene disciplinari a soldati in permesso e di riserva e sull' applicazione di multe, viene pubblicata per le Autorità civili e viene stabilito in qual modo queste abbiano a procedere per contravvenzioni ai Regolamenti sui mercati, sui mestieri e ad altre prescrizioni di polizia commesse dai suddetti individui.

« Essendo stati proposti alla decisione dell' I. R. Comando superiore dell' Armata i seguenti quesiti:

1. Se un soldato in permesso e di riserva, in seguito ad una confessione di un reato, assunta a protocollo dall' Autorità civile, possa essere punito in via disciplinare dalla competente Autorità militare;

2. Se trattandosi di contravvenzioni non comprese nel Codice penale militare, e di cui non si è data alcuna notizia alle Autorità militari, come sarebbero i trascorsi contro i Regolamenti sui mercati e sui mestieri, i suddetti individui sieno soggetti alle Autorità civili o militari;

3. Se a questi individui si possano infliggere multe nei casi di contravvenzioni, nei quali vi si possono sottoporre persone civili;

In seguito a Sovrana Risoluzione del 25 luglio 1857 venne ordinato con Circolare 29 luglio 1857, Sezione 4, N. 1329 quanto segue, specialmente a schiarimento del § 72 del Codice penale militare:

ad 1) Non havvi alcuna difficoltà, che un soldato in permesso, od un soldato di riserva, che non presti servizio attivo, venga punito in via disciplinare dalla competente Autorità militare in seguito alla confessione di un suo reato data a protocollo presso un' Autorità civile.

ad 2) Anche trattandosi di contravvenzioni contro i Regolamenti di polizia sui mercati e sui mestieri ed altre prescrizioni di polizia, tali individui nei luoghi di loro domicilio o dimora sottostanno alla punizione disciplinare per parte della competente Autorità militare.

« Allorchè il reo non si trova nel luogo di residenza di questa Autorità militare, od almeno nei suoi prossimi dintorni, la pena disciplinare verrà posta ad effetto dal Comando militare del luogo di sua dimora, od, in mancanza di questo, dall' Autorità civile colà residente.

« *ad* 3) Alla truppa in permesso dai sottoufficiali in giù, ed ai

Digitized by Google

soldati di riserva fuori di servizio attivo si potrà d'ora in poi infliggere multe in tutti i casi, in cui a tenore di legge vi si possono sottoporre altre persone soggette alla giurisdizione militare. »

« Di conformità a tali prescrizioni s' ingiunge alle Autorità politiche, giudiziarie e di polizia, che nelle procedure di tale specie loro demandate a tenore della propria competenza, concernenti soldati in permesso, o soldati di riserva fuori di servizio attivo, le abbiano a comunicare, insieme al loro parere riguardo alla pena da *applicarsi*, alla rispettiva Autorità militare a cui spetta pronunciare la decisione, e che parimenti nei casi, in cui questa debba essere mandata ad effetto dalle Autorità civili, la facciano eseguire ad istanza delle Autorità militari. »

al § 48.

Ordinanza del Ministero della giustizia dell' 8 giugno 1858 N. 94 Puntata XXV del Boll. gen., Puntata VI parte I del prov., *Eco* N. 824, sulla destinazione dell' Ufficio del gran Maresciallo di Corte quale Istanza personale pel principe Augusto di Coburgo-Gotha, la di lui famiglia e madre principessa Coburgo-Gotha, nata principessa Koharg.

« Sua Maestà, colla Risoluzione del 26 maggio 1858, si è degnata di destinare l' Ufficio del gran Maresciallo di Corte quale Istanza personale pel principe Augusto di Coburgo-Gotha, e sua famiglia, e di concedere che partecipi di tale favore anche la di lui madre, principessa di Coburgo-Gotha, nata principessa Koharg. »

al § 58.

L' avvovato, che figura quale testimonio nel processo, è escluso dall' assumere le funzioni di difensore al dibattimento.

Questa tesi, posta in dubbio nell' *Eco* N. 865, fu ammessa con decisione 29 ottobre 1858 N. 11922 del Tribunale di Verona, confermata dall' Appellatoria 30 novembre successivo N. 21041.

al § 67.

Dispaccio 9 giugno 1858 N. 10237 del Ministero della giustizia al Tribunale d' Appello lombardo sulla facoltà di far assumere il riconoscimento del fatto ed in particolare l' ispezione giudiziale da un impiegato del Giudizio, che fu munito del decreto d' idoneità alla giudicatura, *Eco* N. 833.

Digitized by Google

« In seguito a dubbio propostosi, e sopra analoga consulta di cotesto Appello, il Ministero della giustizia, trova di dichiarare: Che a tenore del paragrafo 11 del Regolamento di procedura penale, e del § 21 delle Istruzioni pei Giudizii penali 16 giugno 1854 (N. 165 del Bollettino dell' Impero), non havvi alcuna difficoltà che il riconoscimento del fatto in generale, ed in particolare la giudiziale ispezione, si facciano intraprendere, invece del giudice inquirente, da un impiegato del Giudizio, munito del decreto d' idoneità alla giudicatura, purchè sia stato destinato soltanto in generale dal capo del Giudizio a fare le veci del giudice inquirente. »

al § 100.

« Circolare 17 aprile 1858, N. 5441 dell' Appello lombardo contro l' impostazione di armi da fuoco cariche, o munizioni da sè isolate.

« È portato a notizia di quest' Appello che qualche prima Istanza, e specialmente alcune Preture sogliono impostare armi da fuoco cariche, od anche munizioni da sè isolate, contro l' assoluto divieto portato dal § 2 lettera *b* del Regolamento sulle Diligenze 6 luglio 1838 riportato negli atti del Governo di quell'anno, Vol. II. N. 38. »

« Si richiamano quindi tutti i Giudizii dipendenti da quest' Appello all' esatta osservanza della predetta disposizione, che è diretta a prevenire danni ed infortunii, e loro si ricorda pure la disposizione soggiunta nella chiusa di detto § 2, che facendosi una falsa dichiarazione sul contenuto della spedizione, o tacendo sullo stesso, è comminata la multa di fiorini 25, oltre la responsabilità pei pregiudizii derivatine; si avvertono pure detti Giudizii, che da parte dell' I. R. Direzione superiore delle poste non solo venne ingiunto agli Ufficii postali di rifiutarsi al ricevimento di tali oggetti, ma di denunciare al caso, tanto le dichiarazioni insincere, quanto il silenzio per avventura tenutosi dalle Autorità mittenti sul detto contenuto delle spedizioni. »

« Pel trasporto di tali cose escluse dovranno quindi usarsi di altri mezzi, diversi da quello postale. »

al § 113.

Quell' avvocato, che non fu ancora nominato in difensore dello imputato, ma solo lo consigliò nello stadio di inquisizione preliminare, o prima, non può invocare il beneficio del § 113, per astenersi dal deporre sui fatti confidatigli nella sua qualità di consulente.

Decisione del Tribunale d' Appello veneto del 4 maggio 1858 N. 8421, *Eco* N. 830.

Digitized by Google

Di quest' avviso è il cons. aul. Hasslwanter, *Eco* N. 734.

La contraria opinione fu manifestata dall' *Eco* già nel N. 473, pag. 676 del *Manuale*, viene ammessa da altre legislazioni germaniche, pag. 133 qui retro, ed è sostenuta da varie Autorità francesi.

Tuttavia ritenuta la regola, che non è lecito estendere a casi non espressamente contemplati le eccezioni fatte dalla legge al principio, che nessuno può ricusarsi di fare testimonianza in Giudizio; ritenuto che il § 113 *lett. b*) ritiene per difensore, solo quello che viene indubbiamente conosciuto per tale; pare doversi accogliere l'avviso preindicato. —

Essendo nulle le deposizioni del congiunto, che non fu avvertito del beneficio del § 113, Regolamento di procedura penale, non possono nemmeno valere a provare il fatto in genere di un crimine di truffa mediante falsa deposizione in Giudizio — Potranno però costituire tale crimine quando il congiunto, successivamente avvertito del beneficio di dispensarsi dall' esame, vi rinunzii, e confermi anche dopo l' avvertimento quelle deposizioni. —

Tesi dedotta dalla decisione 10 febbraio 1858 N. 395 della suprema Corte di giustizia, *Eco* N. 848. —

Nell' *Eco* N. 863 fu riportato dalla *G. Z.* un articolo, con cui vien dimostrato in opposizione all' avviso di Hasslwanter, pag. 136 retro, non potersi obbligare il congiunto del correo o complice a deporre su ciò, che aggrava il reo o correo, nemmeno colla riserva di non tener conto della sua deposizione in quanto aggravasse il congiunto, massima sancita dalla Corte di cassazione con decisione 18 dicembre 1851, pag 675, del *Manuale*, a cui si attiene anche il Tribunale in Padova. —

Il vincolo di affinità per gli effetti degli articoli 148 e 413 del Codice di procedura criminale sardo perdura anche morto il coniuge, concorrendo massimamente la esistenza di prole.

È nullo il dibattimento, in cui furono uditi contro le opposizioni della difesa come testimoni i congiunti del coniuge morto, suoceri e cognati dell' accusata di coniugicidio.

Decisione 10 agosto 1858 della Corte di cassazione piemontese, *Eco* N. 865.

al § 138.

Havvi omicidio proditorio non solo quando il mezzo dell' interfezione sia stato insidioso, ma anche quando sieno state ingannevoli le previe arti per mettersi nell' opportunità di eseguire il fatto; come

Digitized by Google

per es. se si abbia finta una mentita riconciliazione col proprio nemico e fattoglisi compagno per via, lo si abbia fatto deviare in luogo appartato. — Perchè v' abbia l' indizio tassativo del § 138, N. 7 Regolamento pen. occorre la presenza nel luogo stesso del fatto; per altro la presenza in luogo poco distante da quello del fatto nella campagna ed in ore, in cui i luoghi sono poco frequentati, senza giustificato motivo, ed accompagnata dalla smentita sul punto, sino al quale l' imputato vorrebbesi essere recato, costituiscono un indizio di egual forza.

Decisione dell' Appello veneto del 23 giugno 1858 N. 11514, *Eco* N. 849. —

Dovendo ogni indizio essere stabilito da sè e non desunto da semplici induzioni, il rinvenimento di un oggetto furtivo in luogo per sè accessibile solo ad una data famiglia non basta, in difetto di altri amminicoli, a stabilire l' indizio del possesso a carico di un determinato individuo di quella famiglia, e molto meno di più.

Decisione della suprema Corte di giustizia del 12 ottobre 1858 N. 11384, *Eco* N. 861.

Tali amminicoli poi sussisterebbero, qualora due fratelli conviventi sostenessero, che l' oggetto furtivo fosse di loro proprietà, come fu ritenuto dal Tribunale in Padova nel 13 novembre 1858 sotto il N. 7383. —

Nel § 138 N. 1 : Se alcuno al tempo del commesso reato possedeva lo strumento o mezzo, che per la sua qualità *o* ecc., invece di quest' *o*, deve dire *e*, secondo il testo tedesco.

Ciò fu giustamente notato nell' *Eco* N. 865, riportando alcune osservazioni del cons. aul. dott. Giuseppe Kitka sul concetto della legge a questo § 138 N. 1 e 10.

al § 140.

« La deposizione di un solo testimonio, perchè valga a costituire una prova incompleta a senso del § 140 N. 2 del Regolamento di procedura penale, deve riferirsi immediatamente all'esecuzione stessa del reato. Non avrebbe adunque tale efficacia la deposizione isolata di colui, che avesse veduto il ladro scendere le scale dell' appartamento, dal quale fu involata la cosa, colla cosa stessa in mano, perchè tale deposizione attesta una circostanza avvenuta, invece, dopo l' esecuzione del fatto ».

Decisione della suprema Corte di giustizia del 6 aprile 1858 N. 3302, *Eco* N. 826.

Digitized by Google

al § 145.

Ordinanza dei Ministeri della giustizia e dell' interno e del supremo Dicastero di polizia dell' 8 novembre 1858 N. 207 Puntata LII del *Boll. gen.*, obbligatoria per tutto l' Impero, ad eccezione dei confini militari, con cui vengono obbligati i Giudizii penali e le Autorità chiamate all' esercizio dell' ufficio di giudice penale in casi di contravvenzioni, a partecipare ogni speciale inquisizione avviata contro un pubblico impiegato od inserviente, un maestro pubblico, avvocato, notaio, podestà o deputato comunale per un crimine o delitto, così pure ogni citazione emessa contro una di queste persone come imputata di contravvenzione e la decisione finale pronunciatavi, alla loro preposta Autorità.

« Onde poter porre convenientemente in esecuzione le prescrizioni sopra il trattamento disciplinare di que' pubblici impiegati ed inservienti, maestri pubblici, avvocati, notai, podestà o deputati comunali, che vengono sottoposti ad una inquisizione penale, i Ministeri della giustizia e dell' interno ed il supremo Dicastero di polizia, di concerto con le altre Autorità centrali, trovano di ordinare per tutti i Dominii, ad eccezione dei Confini militari, quanto segue:

« Ogni qual volta venga avviata la speciale inquisizione contro un impiegato dello Stato, degli Stati provinciali, o comunale, un tale inserviente, un maestro pubbico, avvocato, notaio, podestà o deputato comunale per un crimine o delitto (§ 145 del Reg. di proc. pen.), ovvero sia citata una di queste persone come imputata di contravvenzione (nel senso del § 419 del Reg. di proc. pen.), il Giudizio inquirente o l' Autorità chiamata all' esercizio dell' ufficio di giudice penale in casi di contravvenzioni deve farne la partecipazione all' immediato Superiore d' ufficio dell' imputato, od a quell' Autorità, che ha sullo stesso l' ispezione disciplinare o la quale è altrimenti chiamata a sorvegliare le di lui operazioni, ed anche quando l' inquisizione abbia luogo a piede libero, e per conseguenza non sia stata fatta la partecipazione prescritta dal § 158 del Reg. di proc. pen.

« A questo Superiore devono inoltre i Giudizii penali e le Autorità chiamate all' esercizio dell' ufficio di giudice penale in casi di contravvenzioni, in avvenire non solo partecipare la sentenza di condanna pronunciata contro l' imputato giusta il disposto dal § 321 del Reg. di proc. pen., ma eziandio ogni decisione di qualsiasi tenore insieme ai motivi in copia autentica, e sopra ricerca pure gli atti d' inquisizione, senza che del resto perciò abbia ad esser sospesa l' esecuzione della decisione. »

Digitized by Google

ai §§ 213-215.

Nell' *Eco* N. 844, 846, 847 è riportato un brano della *Guida all'arte della difesa criminale* del prof. Mittermaier, preceduto ai N. 840-842 dalla *Introduzione* del traduttore C. F. Gabba, con cui vengono svolti i principii dell' opera.

al § 258.

Nell' *Eco* N. 864 è riportato un articolo di Enrico Roscoe, contenen te alcune massime seguite dalla pratica giurisprudenza inglese, relative alla prova, tratte dal Digesto delle leggi penali sulla prova. Viene I. dimostrato, chi debba fornire la prova in sede criminale ed a che debba limitarla (per noi veggasi pag 210 N. 3 retro). Trattasi II della prova col mezzo di protocolli d' esame dell' istruttoria letti al dibattimento (§§ 241, 259 del Reg. di proc. pen.) e III della prova col mezzo di testimoni o di correi §§ 269-271).

al § 274.

La dichiarazione dei periti, sulla comparazione dei caratteri, per quanto sia positiva ed assoluta, non può vincolare il giudice nella sua decisione, e quindi egli potrà sciogliere dall' accusa l' imputato quando altre circostanze facciano dubitare della sua reità. Tali circostanze sarebbero, per esempio, l'attestazione contraria di altre persone conoscitrici del carattere dell' imputato, il difetto della coltura occorrente ad estendere il documento incriminato, la mancanza di causale ec. ec.

Decisione del Tribunale d' Appello veneto del 18 maggio 1858 N. 9599, *Eco* N. 833.

al § 275.

I protocolli di delibera di un fondo esecutato fiscalmente e d' immissione in possesso sul fondo stesso, fatti dall'esattore, sono atti pubblici; § 70 della Sovrana Patente 18 aprile 1816.

Decreto dell' Appello veneto del 30 marzo 1858 N. 6312, confermato con la decisione 1 luglio successivo N. 6840 della suprema Corte di giustizia, *Eco civile*, N. 411-412.

al § 281.

Il condono del risarcimento fatto spontaneamente dal danneggiato anche senza previa offerta da parte del reo, purchè questo fosse ani-

Digitized by Google

mato da verace pentimento, vale al pari del risarcimento effettivo a perimere la punibilità di un furto o di una infedeltà. — Una cessazione dall' inquisizione a senso dei §§ 187 e 188 del Codice penale non basta a fondare l' induzione della capacità a delinquere, a tenore del § 281. 2 lett. *a* del Regolamento di procedura penale, come non vi bastano neppure le semplici informazioni politiche sfavorevoli, nè la familiarità con persona diffamata, quando non sia sospetta ma necessaria, come sarebbe quella della moglie col marito ».

Decisione del Tribunale d' Appello veneto 3 agosto 1858 N. 14227, *Eco* N. 836.

Per la smentita giustificazione a senso di questo § 281 occorre che essa sia fatta in Giudizio, e non basta che siasi data a qualunque persona dell' Autorità, prima che s' incominci il processo.

Decisione dell' Appello sullodato 31 agosto 1858 N. 16359, *Eco* N. 861.

al § 287.

Perchè si possa pronunziare sentenza di scioglimento dall' accusa, bisogna che sussistano ancora tali indizii, i quali avrebbero legittimato la dichiarazione dello stato d' accusa.

Decisione del Tribunale d' Appello veneto 3 agosto 1858 N. 14227, *Eco* N. 836.

Pare sommessamente doversi dubitare della giustezza del principio suespresso, avuto specialmente riguardo al disposto dai §§ 287 e 288 del Reg. di proc. pen., e per quanto si è osservato alle pag. 255 e 256 retro.

al § 324.

Ordinanza 13 maggio 1858 N. 10110 del Ministero dell' interno sulla separazione dei condannati cattolici nelle case di pena, pubblicata con Circolare 15 giugno 1858 N. 11250 dell' Appello veneto e 17 giugno 1858 N. 7971 dell'Appello lombardo, *Eco* N. 841.

« In seguito al Dispaccio del l' Eccelso Ministero della giustizia 2 corrente giugno, N. 9027, si comunica una copia dell' Ordinanza dell' I. R. Ministero dell'interno 13 maggio p. p. N. 10110-581, diretta ai Dicasteri politici dei Dominii, all' oggetto che i condannati appartenenti al Clero cattolico siano possibilmente tenuti separati nelle Case di pena in Venezia, Garsten e Leopoldstadt, destinate alla detenzione de' medesimi. »

Digitized by Google

« Riguardando la premessa disposizione solo ai condannati appartenenti al Clero cattolico, che, per la durata maggiore di un anno, devono, giusta il disposto dal § 324 del Reg. di proc. pen., essere consegnati alle Case di pena, e spettando l' ulteriore esecuzione della prescrizione medesima alle Autorità politiche, si avvisano i suddetti Tribunali provinciali, che nel rimettere, a tenore del citato paragrafo, i condannati della menzionata categoria all' Autorità di sicurezza, dovranno sempre indicarle esattamente la nazionalità di tali individui. »

Ordinanza.

N. 9227, I. M.

« All' oggetto di porre in accordo l' esecuzione della pena del carcere pei condannati appartenenti al Clero cattolico, colle determinazioni del Concordato 18 agosto 1855, conchiuso colla Santa Sede, e di poter conseguire nei sensi del medesimo la più possibile separazione di tali condannati dagli altri, l' I. R. Ministero dell' interno, d'intelligenza coll' I. R. Ministero del culto e dell' istruzione, come pure quello della giustizia, trova di ordinare, che i condannati di questa categoria in tutta la Monarchia siano da consegnarsi a tre soli stabilimenti di pena, e cioè, quanto ai condannati di lingua italiana, a Venezia, quelli dell'Ungheria, Transilvania, Croazia, e Schiavonia a Leopoldstadt, e gli altri tutti finalmente a Garsten. »

« La presente disposizione entrerà tantosto in vigore, e saranno quindi da consegnarsi indilatamente, e dietro reciproco accordo dei Dicasteri politici, i condannati appartenenti al Clero cattolico che trovansi sparsi in altri stabilimenti di pena, come pure coloro, che in avvenire verranno condannati, agli stabilimenti di pena come sopra competenti. »

« A mezzo rispettivamente dell' I. R. Ministero della giustizia, e di quello del culto e della istruzione, ne verranno ulteriormente notiziate le Autorità giudiziarie ed i Vescovi diocesani. »

al § 333.

Dispaccio 13 giugno 1858 N. 11366 del Ministero della giustizia, contenuto nelle Circolare 22 detto N. 11980 dell' Appello veneto, e 26 stesso mese N. 8469 dell' Appello lombardo, *Eco* N. 845, sulle requisitorie alla gendarmeria per scorta di detenuti.

« L'Eccelso Ministero della giustizia, con rispettato Decreto 13 giugno corrente N. 11366, in appendice al precedente suo Decreto 23 febbraio p. p. N. 3404, diramato colla Circolare d' Appello 5 mar-

Digitized by Google

zo, N. 4633, (*) ha ordinato: che i Giudizii nelle requisitorie al distaccamento della gendarmeria per la scorta di detenuti debbano indicare tutte le circostanze relative alla qualità pericolosa di ciascun detenuto da scortarsi, e ad altri riguardi da usarsi nella traduzione; e che all' incontro la determinazione del numero dei gendarmi formanti la scorta non è di competenza delle Autorità giudiziarie, e deve perciò sempre rimettersi al rispettivo Comando del distaccamento stesso di gendermaria.

« Ciò si partecipa a tutti i Giudizii penali per opportuna norma ed esecuzione, non senza avvertire che l' I. R. Dicastero supremo di polizia, con Decreto 4 giugno andante N. 4636-736 V, ha già dato gli ordini corrispondenti a tutti i Comandi dei reggimenti di gendarmeria. »

al § 335.

Circolare della Luogotenenza veneta 9 giugno 1858 N. 16725, Bollettino provinciale Puntata V parte II. N. 28, concernente la revisione e liquidazione dei conti sulle sostanze chimiche consumate negli esami chimici in casi penali.

» In seguito al rescritto dell'Eccelso I. R. Ministero dell'interno in data 29 maggio a. c. N. 12681-842, si pubblica copia di una Ordinanza dell' Eccelso I. R. Ministero della giustizia in data 14 maggio p. p. N. 9399 stata diretta a tutti i Tribunali d' Appello compresa la Tavola Banale di Agram e concernente la liquidazione e revisione dei conti sulle sostanze chimiche consumate negli esami chimici in casi penali.

Ordinanza del Ministero della giustizia in data 14 maggio 1858 N. 9399 diretta a tutti i Tribunali d' Appello compresa la Tavola Banale in Agram.

« Il Ministero della giustizia di concerto coi Ministeri dell'interno e delle finanze ha determinato di conservare l' attuale metodo nella liquidazione dei conti sulle sostanze chimiche consumate negli esami chimici in casi penali, però nel caso che i conti di un chimico o di un farmacista fossero, secondo l' avviso delle Autorità giudiziarie, apertamente esagerati, il Tribunale di Appello provvederà per una altra revisione mediante periti da destinarsi a ciò di caso in caso.

(*) 12 marzo N. 3620 dell' Appello lombardo.

Digitized by Google

al § 358.

Circolare 31 luglio 1858 N. 9702 A del Tribunale d' Appello alle II. RR. prime Istanze giudiziarie di Lombardia, aventi giurisdizione penale, sul versamento dell' importo delle vendite delle armi, costituenti oggetti di colpa, *Eco* N. 853.

« In appendice alla Circolare diramata nel 2 novembre 1857 N. 14701, con cui comunicavasi la disposizione 21 preceduto ottobre N. 778, di S. A. I. R. il serenissimo Arciduca, Governatore generale, sulla vendita delle armi come corpi di colpa da parte delle rispettive Autorità giudiziarie, si prevengono queste, dietro ricerca dell' I. R. Prefettura delle finanze, che dovranno versare, in pendenza delle invocate risoluzioni, gl' importi relativi alle rispettive II. RR. Intendenze cui furono già date istruzioni opportune. »

al § 416.

Ordinanza del Ministero dell' interno e del supremo Dicastero di polizia, del 16 agosto 1858 N. 122 Puntata XXXI del Boll. gen., VII parte I del prov., obbligatoria per tutti i Dominii, ad eccezione del Regno lombardo-veneto e dei Confini militari, con cui viene dichiarato, che il § 2 dell' Ordinanza Imperiale del 20 giugno 1858 N. 88 del Boll. gen. (pag. 318 retro) può essere riferito soltanto alle Direzioni di polizia indipendenti.

« Il Ministero dell' interno di concerto col supremo Dicastero di polizia trova di dichiarare, che il § 2 dell' Ordinanza Imperiale del 20 giugno 1858 N. 88 del Boll. gen. può esser riferito soltanto alle Direzioni di polizia indipendenti, non però ai Commissariati di polizia, che si trovano fuori del circondario del raggio di polizia di dette Direzioni, che quindi nei luoghi, ove si trovano tali Commissariati, le Autorità politiche distrettuali (i Magistrati comunali, ai quali è affidata la trattazione degli affari politici) devono procedere alla inquisizione e punizione di tutte le contravvenzioni indicate nel § 1 della Ordinanza Imperiale sullodata. »

Digitized by Google

ai §§ 6, 36, 42.

Il Tribunale d' Appello veneto con Circolare 13 luglio 1858 N. 13549, in esecuzione ad ossequito Dispaccio 28 giugno antecedente N. 5439 dell' Eccelso Ministero della giustizia, comunicava a tutte le dipendenti prime Istanze per loro istruzione e norma il seguente Decreto 28 giugno stesso N. 5439, diretto alla Presidenza di un Tribunale d' Appello relativamente a varie interpellazioni fatte dal mesimo sul modo di riempire i prospetti da tenersi giusta i §§ 6, 36 e 42 dell' Ordinanza 16 giugno 1854 N. 165 del Boll. gen.

Decreto 28 giugno 1858 N. 5439.

« In evasione della consulta 9 marzo a. c. N. 5964, colla quale venne chiesta istruzione sul modo di riempire i prospetti da tenersi giusta i §§ 6, 36 e 42 dell' Ordinanza 16 giugno 1854 N. 165 del Boll. gen. (formulari I, IV e VI), si autorizza la Presidenza d' impartire ai dipendenti Giudizii la seguente istruzione:

1. Riguardo al registro principale sulle denuncie da tenersi presso le Corti di giustizia a senso del § 6.

Il registro da tenersi a senso del § 6 dell' Istruzione pei Giudizii penali, Ordinanza 16 giugno 1854 N 165 del Boll. gen., deve contenere tutte le denuncie di azioni punibili, che pervengono al Giudizio (come lo prescrive il tenore letterale e lo indica lo scopo del registro), con avvertenza, che si deve riportare nel registro principale sotto un solo numero ogni denuncia anche nel caso che essa comprenda più azioni punibili imputate ad una sola persona, ovvero un' azione punibile imputata a più persone quali correi.

Quindi anche in quei casi, nei quali dopo una denuncia contro una determinata persona, già riportata nel registro e riguardo alla quale non sia ancora definitivamente ultimata la procedura, sopraggiunga una nuova denuncia per un' altra azione punibile non ancora riportata nel registro, ovvero qualora in relazione ad un' azione punibile di già riportata nel registro sopravvengano denuncie ancora da altra parte, ovvero vengano denunciate nuove circostanze o tali avvenimenti, in forza dei quali l' azione punibile apparisee con una qualifica diversa da quella finora riportata nel registro tutte queste denuncie non devono essere trattate separatamente, ma sono soltanto

Digitized by Google

da rendersi evidenti, nelle rispettive finche e nell' annotazione del registro, ove fu riportato il nome della persona dapprima denunciata. e relativamente ove fu riportata l' azione punibile prevalente.

Quelle denuncie al contrario, che comprendono più azioni punibili di diversi autori per modo che non trattisi di casi di complicità, ma di casi distinti per l' oggetto e soggetto, devono, nel registrarle, essere divise in tante denuncie, quanti sono i casi penali, che vi possono esser distinti.

Riguardo alle ulteriori interpellazioni:

2. come nel prospetto da tenersi a senso del § 42 dell' Istruzione pei Giudizii penali, formulario VI, siano da riempirsi le rubriche destinate « *per le denuncie*? »

3. secondo quale misura debbasi intendere e riportare il « *numero delle inquisizioni* » del detto prospetto, come pure in quello da prodursi a senso del § 36 ?

si significa alla Presidenza:

ad 2. che cessa il bisogno di ogni ulteriore istruzione (la quale del resto emergerebbe dà sè per quanto fu detto ad 1), perchè in forza del Dispaccio 31 marzo 1858 N. 19861 non si comprendono per l' avvenire più nel prospetto VI le finche per le « *denuncie* » di cui si tratta.

ad 3. sono però da istruirsi i Giudizii dipendenti, che a senso del Reg. di proc. pen. un processo tanto se è rimasto nello stadio dell' inquisizione preliminare e venne quindi ultimato mediante un conchiuso di desistenza, quanto se si è proceduto fino alla inquisizione speciale, per cui non possa essere ultimato che mediante un conchiuso di cessazione o d' accusa, sia da considerarsi per una inquisizione sussistente da sè e da calcolarsi tanto nella tabella degli affari che nella tabella statistica come una unità in quanto che sulla medesima secondo il prescritto dai §§ 25 e 27 dell' Istruzione pei Giudizii penali, combinati coi §§ 38, 42, 49 e 50 del Reg. di proc. pen. deve essere tenuto un apposito giornale, e quindi non possa essere portata in conto che per una inquisizione soltanto quella procedura, la quale si agita sopra più azioni punibili concorrenti apposte ad uno stesso soggetto, e così del pari quella, che si agita contro più complici della stessa azione punibile (complicità).

Si retrocedono qui acchiusi gli allegati della consulta. »

Digitized by Google

al § 129.

Dispaccio del Ministero delle finanze del 20 agosto 1858 N. 125 Puntata XXXII del Boll. gen., VII parte I del prov., obbligatorio per tutti i Dominii, con cui viene fissata nella valuta austriaca la misura delle diete degli impiegati dello Stato e dei Fondi pubblici.

« In conformità a Sovrana Risoluzione del 1. agosto 1858 ha da entrare in attività per tutte le categorie degli impiegati dello Stato e dei Fondi pubblici dal 1. novembre 1858 in poi, in luogo della misura di diete fin qui in corso, la misura seguente nella nuova valuta austriaca:

Per la I. Classe . . .	20	fiorini	—	soldi
» II. »	17	»	50	»
» III. »	15	»	—	»
» IV. »	12	»	50	»
» V. »	10	»	50	»
» VI. »	8	»	—	»
» VII. »	6	»	50	»
» VIII. »	5	»	—	»
» IX. »	4	»	—	»
» X. »	3	»	50	»
» XI. »	3	»	—	»
» XII. »	2	»	—	»

Ordinanza dei Ministeri dell' interno, della giustizia e delle finanze e del supremo Dicastero di polizia del 28 settembre 1858 N. 166 Puntata XL del Boll. gen, obbligatoria per tutto l'Impero, con cui, in seguito a Sovrana Risoluzione del 25 settembre 1858, si regolano nella misura della nuova valuta austriaca le diarie ed i migliatici degli impiegati, i viatici, le competenze per messaggi ed intimazioni, ed in generale tutte le competenze per le operazioni eseguite dietro l' incarico d' una Autorità, in oltre le competenze dei testimoni, periti ed interpreti nella procedura civile e penale, le competenze dei notai, finalmente le cauzioni per le gazzette, pei notai e per gli agenti.

« In occasione dell' introduzione della nuova valuta austriaca in seguito a Sovrana Risoluzione del 25 settembre 1858 si ordina, che col 1. novembre 1858 abbiano da entrare in attività in tutti i Dominii le seguenti disposizioni.

Digitized by Google

§ 1.

Le diarie stabilite coll' Ordinanza del 3 luglio 1854 N. 169 dei Boll. gen (pag. 486 del *Manuale*) per gl' impiegati delle Autorità di circolo e di Comitato, dei Tribunali di prima Istanza e delle Procure di Stato, che si trovano presso i medesimi, poi degli Uffici distrettuali, Giudizii di sedia per viaggi di servizio nel Distretto d' ufficio, in avvenire sono da soddisfarsi nella seguente misura della valuta austriaca:

Per la	V.	Classe di diete .	7	fiorini	—	soldi
»	VI.	» . .	5	»	50	»
»	VII.	» . .	4	»	50	»
»	VIII.	» . .	3	»	50	»
»	IX.	» . .	3	»	—	»
»	X.	» . .	2	»	50	»
»	XI.	» . .	2	»	50	»
»	XII.	» . .	2	»	—	»

Pei commissari di circolo e di comitato di II. e III Classe secondo il § 2 dell' Ordinanza del 3 luglio 1854 deve aver luogo l' eccezione, che essi, comunque appartengano alla IX. Classe di diete, abbiano a percepire la diaria per la VIII. Classe di diete con 3 fiorini 50 soldi.

Il viatico dei diurnisti stabilito nel § 3 della detta Ordinanza è da pagarsi anche in avvenire nell' importo corrispondente al loro diurno, tuttavia non può oltrepassare un fior. 50 soldi, anche se il diurno fosse maggiore.

Il migliatico per viaggi di servizio degli impiegati riguardo a lontananze, che computando insieme l' andata e ritorno non oltrepassano due leghe tedesche, ivi fissato a 40 carantani moneta di convenzione per ogni cavallo, che loro compete, e per ogni miglio, viene aumentato ad 80 soldi della valuta austriaca.

§ 2.

I viatici, le competenze per messaggi ed intimazioni, ed in generale tutte le competenze per le operazioni eseguite dietro l'incarico di un Giudizio o di altra Autorità, in oltre le competenze dei testimoni, periti ed interpreti nella procedura civile e penale, come pu-

Digitized by Google

re in particolare tutte le spese di competenze nella procedura penale per contravvenzioni di finanza, in quanto tutte queste competenze nelle sussistenti prescrizioni sieno commisurate in un importo determinato (fisso), e non appaiano regolate in altro modo con le disposizioni emesse riguardo alle diete e spese di viaggio ed alle diarie e migliatici degli impiegati, devono soddisfarsi nella nuova valuta austriaca, nell' importo che risulta dal ragguaglio delle misure finora fissate in moneta di convenzione secondo i §§ 5 e 6 della Patente del 27 aprile 1858 N. 63 Puntata XVI del Boll. gen. (Puntata VI. parte I del prov.), con questo però che le frazioni di soldo, risultanti dal ragguaglio, qualora le medesime importino più di un mezzo (5/10) soldo, abbiano d' esser accresciute ad un soldo intero, nel caso poi che formino precisamente un mezzo soldo, sieno da pagarsi esattamente giusta il ragguaglio, e se cadono sotto questo importo, non devano punto calcolarsi.

§ 3.

Secondo questa misura sono da soddisfarsi eziandio le competenze de' notai stabilite nelle Ordinanze sussistenti pel notariato.

§ 4.

Le cauzioni prescritte nel § 14 del Regolamento sulla stampa del 27 maggio 1852 per gli stampati periodici, e quelle fissate nelle apposite disposizioni pell' esercizio del notariato e del posto di agente pubblico, nel caso che vengano depositate dopo il 1. novembre 1858, devono essere prestate negli importi risultanti giusta il ragguaglio della misura finora sussistente in valuta austriaca. —

L' *Eco* nel riportare al N. 857 questa Ordinanza Ministeriale del 28 settembre 1858, osservava giustamente, che essendo la medesima valevole per tutta l' estensione dell' Impero, ne risulta che sia attivata anche nel Regno lombardo-Veneto la relativa del 3 luglio 1854 sulle diarie e migliatici degli impiegati, ecc., se non lo fu già in forza della Ordinanza 7 gennaio 1855 N. 10 Puntata III. del Boll. gen. I parte I del prov., con cui furono poste in vigore tutte le leggi congiunte alla istituzione delle Procure di Stato, alle quali devesi ritenere appartenente la stessa.

Il sopraesposto Dispaccio del 20 agosto 1858 poi, siccome versa sulla misura delle diete degli impiegati in generale, è applicabile in quanto non lo siano le disposizioni particolari della suddetta Ordinanza del 28 settembre 1858.

Digitized by Google

INDICE.

PREFAZIONE III

Patente promulgatoria del Regolamento di procedura penale.

Applicazione delle leggi di procedura penale . . . Pag. 1

Regolamento di procedura penale.

CAPO I. *Disposizioni generali.*

§ 1. Per chi valga la disposizione di questo paragrafo, ed efficacia dei conchiusi d'accusa riguardo alla competenza . . » 5

§ 2. Procedura ad istanza di parte . . . . . » 6

§ 4. Quale riguardo il giudice penale debba avere alle decisioni civili . . . . . » 8

§ 5. Termini . . . . . » 9

§ 6. Multe . . . . . » 10

In valuta austriaca, pag. 387.

CAPO II. *Delle Autorità in affari penali e delle loro attribuzioni.*

§ 9. Potere d' ufficio delle Autorità politiche e di polizia nell' eseguire disposizioni e decisioni ed a tutela del rispetto loro dovuto . . . . . » 11

Pratica pell' esame di giudice riguardo a contravvenzioni. . » 14

Disposizioni sull' abilitazione all' esercizio dell' ufficio di giudice in tale riguardo, pag. 387.

Autorità competenti a giudicare delle contravvenzioni alla Patente sulle armi 24 ottobre 1852 . . . . . » 15

Modo di procedere contro i faccendieri.

Direzione di polizia di Presburgo . . . . . » 17

Competenza per le contravvenzioni al precetto politico.

Punizione di minori trasgressioni . . . . . » 18

Procedura presso le Autorità politiche . . . . . » 19

Contravvenzioni alle prescrizioni sulle notifiche . . . » 22

Altre, su cui la giurisdizione viene assegnata alle Autorità politiche, pag. 314 e 401.

§ 10. Scioglimento della Corte di giustizia speciale a Mantova . » 23

Cessazione di competenza.

Attribuzioni delle Preture.

§ 11. Giudizio e giudice inquirente . . . . . » 24

§ 12. Autorità che devono prestarsi in sussidio dei Giudizii inquirenti.

§ 17-19. Consigli pei crimini più gravi . . . . . » 25

§ 20. Composizione irregolare del Consiglio . . . . » 27

§ 23. Questioni preliminari.

§ 25 Estensione della giurisdizione dei Giudizii penali . . » 28

§ 26. Corrispondenza dei Giudizii penali con Autorità circolari. » 29

con Autorità svizzere . . . . . » 30

cogli Ufficii consolari nella Turchia . . . . » 38

con Autorità degli Stati Uniti dell'America settentrionale.

Digitized by Google

Corrispondenza con Autorità di parecchi Stati della Confederazione germanica . . . . . Pag. 39
coi Giudizii dei regni della Danimarca, dei Paesi Bassi e del Belgio . . . . . » 42
con Autorità del regno di Baviera
con Autorità del ducato di Nassau.
Trasmissione di atti col mezzo dell' I. R. Consolato generale a Genova. . . . . » 43
Corrispondenza con Autorità giudiziarie estere in generale . » 44
con Autorità del Regno di Sassonia, pag. 304.
Corrispondenza riguardante l' Amministrazione delle strade ferrate, pag. 339.
Requisizione dei Tribunali inglesi . . . . . » ivi
Per assunzione di atti con traduzione, pag. 340.
Spedizione di atti alla R. Legazione prussiana in Torino, pag. 341.
Requisizione dei Giudizii di Modena, pag. 389.
CAPO III. *Delle attribuzioni della Procura di Stato e de' suoi rapporti in generale.*
§ 30. Funzioni del procuratore di Stato . . . . . » 45
§ 35. Suo intervento alle deliberazioni e destinazione di referenti » 46
§ 36. Quali proposte della Procura di Stato vincolano i Giudizii. » 48
Limiti al diritto di ricorso competente alla Procura di Stato. » 49
e pag. 390.
CAPO IV. *Del querelante privato.*
§ 37. Facoltà del querelante privato. . . . . » 51
Divieto d' influire sull'andamento di cause pendenti. . . » 52
Modo di promuovere la querela privata . . . . . » 53
CAPO V. *Della competenza dei Giudizii penali.* . . . . » 54
§ 38. Foro del luogo del commesso reato . . . . . » 55
Ordinanza imperiale 3 maggio 1858 contenente alcuni cangiamenti del Reg. di proc. pen. . . . . » 59
Schiarimenti della medesima, pag. 321 e 390.
Foro del luogo di un reato commesso con uno scritto . . » 74
§ 39. Foro competente pei crimini e delitti commessi sul confine, oppure nei circondarii di Giudizii diversi.
§ 40-42. Foro della concorrenza di diversi reati nella persona dello stesso imputato . . . . . » 75
Abbinamento di più inquisizioni . . . . . » 77
§ 43. Foro del luogo in cui l' imputato è colto.
§ 44 Foro competente pei crimini e delitti commessi in estero Stato . . . . . » 80
§ 45. sopra navi austriache . . . . . » 82
§ 47. Competenza per la procedura penale contro persone sottoposte alla giurisdizione militare. . . . . » 83
e pag. 391.
Quell' individuo, che mentre era soggetto alla giurisdizione militare, siccome addetto alla riserva, commise un reato non denunziato allora all' Autorità militare, è soggetto alla giurisdizione civile, ove il fatto venga denunziato, dopochè egli ha cessato d' appartenere anche alla riserva. Decisione dell' Appello veneto 25 maggio 1858 N. 10001, *Eco* N. 872.
Competenza contro ecclesiastici cattolici e specialmente i Vescovi.
§ 48. Ufficio del gran Maresciallo di Corte per la famiglia Coburgo-Gotha, pag. 392.
§ 49. Facoltà di delegare spettante ai Tribunali d' Appello ed alla suprema Corte di giustizia . . . . . » 85

Digitized by Google

CAPO VI. *Della esclusione e ricusa d' impiegati giudiziarii e procuratori di Stato* . . . . . Pag. 86
di avvocati, pag. 302.
CAPO VII. *Dell' inquisizione per crimini e delitti.*
CAPITOLO. I. *Disposizioni generali.*
§ 61-62. Fondamento per avviare l' inquisizione; comunicazioni da farsi dai Giudizii penali all'Autorità di sicurezza e di finanza, non che dalle Preture al Tribunale di prima Istanza relativamente alle denuncie ed inquisizioni, che occorrono presso di loro. . . . . » 89
§ 63. Cooperazione del procuratore di Stato alle inquisizioni che si assumono presso i Tribunali . . . . . » 97
§§ 64-65. Decisioni del Tribunale in caso di dispareri fra il giudice inquirente ed il procuratore di Stato, e di gravame contro disposizioni del giudice inquirente nel corso dell'inquisizione. Gravami contro queste decisioni . . . . . » 98
CAPITOLO II. *Dell' inquisizione preliminare.*
SEZIONE I. *Del riconoscimento del fatto in genere.*
§ 66. Scopo del riconoscimento del fatto . . . . . » 103
§ 67. Assunzione del riconoscimento del fatto da un impiegato del Giudizio, munito del decreto d' idoneità alla giudicatura, pag. 392.
§ 68. Istruzioni Appellatorie 4 settembre 1857 . . . » 104
§ 70. Investigazione, avviamento dell'inquisizione preliminare. » 115
§ 75. Testimonii . . . . . » 116
§ 76. Verificazione del danno mediante il danneggiato, periti od altre persone.
§ 77. Ispezione giudiziale. . . . . » 117
§ 78. Assunzione di periti . . . . . » 118
§ 85. In quanto il parere dei periti sia soggetto ad una disamina da parte del giudice o del procuratore di Stato . . . » 119
§ 89. Tenore della perizia in caso d' interfezione . . . » 123
Nell' *Eco* N. 871 e 872 è riportato un articolo del prof. *C. G. A. Mittermayer* sulla responsabilità penale degli individui del corpo sanitario, e sulla posizione dei periti nell'emettere il loro parere sui quesiti loro proposti nell'argomento.
§ 91. Modo d' impaccare materie velenose e simili.
§ 95. Modo di procedere in casi di dubbii intorno a malattie di mente o di animo, ovvero sulla imputabilità, . . » 124
§ 96. sulla genuinità di documenti, ... » 125
§ 98. sulla genuinità di carte di pubblico credito . . . » 126
§ 100. Modo d'impaccare e spedire preparati accendibili per attrito. Impostazione di armi da fuoco cariche o munizioni, pag. 393.
Scopo del formulario sul Reg. di proc. pen. . . . . » 127
SEZIONE II. *Della perquisizione domiciliare, del sequestro e dell'aprimento di lettere od altri scritti.*
§ 104. Perquisizione domiciliare . . . . . » 128
§ 107. Riguardi da aversi nelle perquisizioni . . . . » 129
§ 108. Perquisizione di carte.
§ 109. In quanto possa chiedersi a chiunque la consegna di scritti. » 130
SEZIONE III. *Dell'esame dei testimoni.*
§§ 112-113. Persone che non possono essere esaminate come testimoni, o possono esimersi dal far testimonianza : . » 131
e pag. 393.
§ 117. Come devano citarsi certi impiegati ed inservienti. . » 139

Digitized by Google

§ 124. Modo di assumere in esame un testimonio, che sia muto o sordo.
§ 131. Ammonizione sullo spergiuro in caso d'esame di sacerdoti. Pag. 144
Testimonio sospetto. . . . . » 110
§ 132. Persone che non possono farsi giurare.
CAPITOLO III. *Dell' inquisizione contro una determinata persona (inquisizione speciale).*
SEZIONE I. Dell' imputazione legale.
§§ 134-137. Chi possa trattarsi come imputato; che sieno gl' indizii legali, donde sorgano, loro divisione. . . . » 142
Le indagini circa la qualifica del fatto sono inscindibili da quelle sull' imputabilità . . . . . » 148
§ 138. Indizii prossimi generali . . . . . » 149
e pag. 394.
§ 139. speciali . . . . . » 153
§ 140. Prove incomplete che valgono come indizii . . . » 154
e pag. 395.
§ 142. Quali indizii bastino all' imputazione legale ed all'aprimento dell' inquisizione . . . . . » 160
§ 145. Conchiuso di aprimento dell' inquisizione contro una determinata persona . . . . . » 161
Partecipazione da darsi nel caso che detta persona sia un impiegato, o simile, pag. 396.
All'atto dell' aprimento della speciale inquisizione si deve specificare il crimine, pel quale si inquirisce, e non si può aprire l'inquisizione per crimine in genere. Così decise la Suprema Corte di giustizia nel 7 luglio 1857, sotto il N. 6741, *Eco* N. 870, in opposizione al principio, che avea abbracciato colla decisione 5 marzo 1856 N. 1958, *Manuale* pag. 680.
§ 147. Aprimento dell' inquisizione contro una persona sopra sua richiesta . . . . . » 162
SEZIONE II. *Dell'arresto dell' imputato.*
§ 153. Obbligo d'avvertirlo del diritto di gravarsi anche contro il conchiuso d'arresto preventivo . . . . . » 163
SEZIONE III. *Del trattamento degli arrestati sotto inquisizione.* » 164
SEZIONE IV. *Del costituto dell' imputato.*
§ 175. Interrogazioni speciali . . . . . » 166
§ 176. suggestive . . . . . » 167
§ 177. Ritrattazione di confessione estorta.
§ 179. Mezzi leciti di ottenere una confessione. . . . » 168
Annotazioni sul contegno dell' inquisito. . . . » 169
§ 182. Norma pel caso ch'egli rifiuti di rispondere.
§ 183 Confronto dell' imputato con altre persone . . . » 170
§ 185. Modo di raccogliere le risposte.
CAPITOLO IV. *Del chiudimento del processo d'inquisizione.*
§ 186. Quando sia da chiudersi l' inquisizione. . . . » 171
§ 188. col solo costituto finale.
§ 189. Dimanda di un certificato d' innocenza . . . . » 172
§ 190. Costituto finale.
CAPO VIII. *Delle pertrattazioni e dei conchiusi del Tribunale di prima Istanza sopra il processo d'inquisizione chiusa.*
§ 196. Nel caso d' incompetenza . . . . . » 173
§ 197. Conchiuso di desistenza,
§ 198. di cessazione. . . . . » 176
§ 199. Quando il conchiuso di cessazione abbia ad esser spedito nella forma di un certificato d' innocenza.

Digitized by Google

§ 200. Conchiuso d'accusa . . . . . Pag. 177
§ 201. Comunicazione . . . . . » 178
CAPO IX. *Del ricorso contro i conchiusi presi in seguito al chiudimento dell' inquisizione.*
§ 202. Il danneggiato, non querelante privato, non ha diritto di ricorrere contro un conchiuso di desistenza.
§ 203. Quando il Giudizio inferiore possa respingere un ricorso.
§ 207. Conchiuso dell' Istanza superiore in caso d' incompetenza dei Giudizii, ... » 189
§ 208. Quando trovi illegalità o vizii nella condotta del processo. » 180
§ 269. In quanto possa riformare la decisione del Giudizio inferiore anche in danno dell' imputato . . . . . » 182
§ 210. Si esamineranno d' ufficio a di lui favore eziandio i punti, contro i quali non fu interposto ricorso . . . . » 183
§ 211. In quanto sia ammissibile il ricorso alla suprema Corte di giustizia. Procedimento relativo . . . . . » 184
Ricorso della Procura superiore di Stato . . . . . » 190
CAPO X. *Del dibattimento finale a voce.*
§§ 213-215. Difesa dell' imputato ed ispezione degli atti . . » 190 e pag. 397.
§ 216. Assunzione dell' accusato da parte del presidente del dibattimento. . . . . » 194
§§ 217-218. Atto d'accusa.
§ 219. Fissazione della giornata del dibattimento e citazioni relative . . . . . » 195
§ 220. Eventuale completamento delle verificazioni preliminari e citazione di nuovi testimoni e periti . . . . . » 196
§ 222. Divisione delle funzioni della Procura di Stato fra più persone. . . . . » 197
§ 225. Ordine dell'assunzione delle prove.
§ 227. Decisione d' incidenti.
§ 229. Presenza del danneggiato al dibattimento.
§§ 230-231. Testimoni e periti contumaci . . . . . » 198
§ 240. Procedimento contro testimoni e periti, che depongono il falso.
§ 241. Lettura di atti . . . . . » 200
§ 243. Chi possa interrogare le persone da esaminarsi . . » 201
§ 244. Dichiarazione dell' accusato sopra le deposizioni dei testimoni . . . . . » 202
§ 247. Punizione immediata per reati commessi nella sala d'udienza e cadenti sotto le sanzioni del Cod. pen.
§ 248. Dibattimento in assenza dell' accusato e proroga del medesimo . . . . . » 203
§ 250. Disposizioni speciali, se il reato è diverso da quello contemplato nel conchiuso d'accusa . . . . . » 205
§§ 253-255. Conclusioni . . . . . » 206
CAPO XI. *Delle prove legali* . . . . . » 207 e pag. 397.
§ 260. Preponderanza del convincimento dei giudici di prima Istanza. . . . . » 212
§ 262. I. Ispezione giudiziale.
§ 263. II. Perizia . . . . . » 213
§ 264. III. Confessione dell' imputato, ... » 215
§ 265. limitata, confermata, ... » 216
§ 266. estorta, ... » 217
§ 267. ritrattata.

Digitized by Google

§ 268. Prava intenzione . . . . . Pag. 218
§ 269. IV. Deposizione di testimoni. . . . . » 223
La suprema Corte di Giustizia nel 3 marzo 1858 sotto il N. 1939, *Eco* N. 868, ammise, che la prova subbiettiva del crimine, cioè la prova dell' identità della persona accusata coll' autrice del crimine, possa raggiungersi non solo mediante testimoni di veduta, ma anche mediante testimoni di udito i quali nell' atto del crimine la abbiano fuori di dubbio riconosciuta alla voce (trattandosi di reato commesso mediante parole, mentre ove sia questione su fatti ocularmente discernibili, devonsi adoperare testimoni oculari, come osserva *Carmignani, Elementi di diritto criminale*, § 541.)
§ 270. Deposizione del danneggiato, ... » 226
§ 271. di correi e complici. . . . . » 232
§ 272. V. Documenti, ... » 236
§ 273. che contengono una confessione . . . . . » 237
§ 274. Loro genuinità . . . . . » 238
e pag. 397.
§ 275. Pubblici . . . . . » ivi
e pag. 397.
§ 277. Requisiti per la prova . . . . . » 239
§§ 278-279. VI. Prova composta:
a) coincidenza di più specie incomplete di prova,
b) concorso d' indizii.
Prova del fatto. . . . . » 240
§ 280. Moltiplicità d' indizii. . . . . » 246
§ 281. Smentita giustificazione, capacità, spinta . . . » 247
e pag. 397.
§ 282. Prova di indizii mediante indizii, e contestazione all' imputato . . . . . » 250
CAPO XII. *Della decisione dopo chiuso il dibattimento.*
§ 283. Sentenza di condanna . . . . . » 251
§ 284. Quando non possa pronunciarsi la pena di morte . . » 252
§ 286. Pena per contravvenzioni boschive e per usura . . » 253
§ 287. Sentenza di scioglimento dall' accusa per insufficienza di prove . . . . . » 255
e pag. 398.
§ 288. Sentenza d' innocenza . . . . . » 257
§ 289. Conchiuso di cessazione. . . . . » 258
§ 290. Tenore della decisione, quando l'azione costituisce un reato diverso da quello, per cui fu mossa l'accusa, o quando s' imputavano all'accusato più azioni punibili. . . » 259
§ 291. Obbligo del difensore di esser presente alla pubblicazione della decisione . . . . . » 260
§ 292. Spedizione della decisione coi motivi . . . . . » 261
CAPO XIII. *Del ricorso contro le decisioni sul dibattimento, dei gravami contro altre decisioni dei Tribunali di prima Istanza, e delle decisioni dei Tribunali superiori.*
§ 298. Fondamento del ricorso per vizii di forma, . . . » 263
§ 299. per il tenore della decisione . . . . . » 266
§ 300. Persone alle quali compete il diritto del ricorso.
§ 301. Limitazione del diritto di ricorso . . . . . » 268
§ 302. Presentazione del ricorso e procedura relativa. . . » 270

Digitized by Google

§ 303. Annullamento della decisione e della procedura di prima Istanza per difetto di forma . . . . . Pag. 272
§ 304. Decisioni ritenute confermate, benchè in apparenza riformate a danno dell' imputato . . . . . » 274
§§ 313-314. In quanto nel pronunciare sentenze di condanna, l' arresto subito durante il processo possa computarsi nel tempo della pena.
Gravami contro altre disposizioni dei Tribunali.
CAPO XIV. *Della esecuzione delle decisioni dei Giudizii penali.*
§ 321. Notifica di condanne . . . . . » 277
§ 322. Gravame contro la reiezione della dimanda per la dilazione dell' incominciamento della pena.
§ 323. Esecuzione delle sentenze di morte . . . . . » 278
§ 324. Esecuzione di pene importanti detenzione.
Separazione dei condannati cattolici nelle case di pena, pag. 398.
CAPO XV. *Delle spese della procedura penale.*
§ 333. Spese per la scorta di detenuti . . . . . » 281
Requisitorie alla Gendarmeria per detta scorta, pag. 399.
§ 334. Competenze delle guardie boschive e dei danneggiati, . » 288
§ 335. dei periti . . . . . » 289
Revisione e liquidazione dei conti sulle sostanze chimiche consumate, pag. 400.
§ 339. Competenze degl' impiegati . . . . . » 294
§§ 342-343. Chi debba sostenere le spese, quando l'accusato non fu dichiarato reo, e limiti da osservarsi nella esazione.
§ 344. Gravame contro le decisioni che dispongono sulle spese . » 295
CAPO XVI. *Delle decisioni e disposizioni del Giudizio penale relativamente alle ragioni di privato diritto.*
§ 352. La indagine del danno e del risarcimento dee farsi d'ufficio.
§§ 353-354. Attribuzioni del Giudizio penale in ciò che risguarda le ragioni di diritto privato, *a*) mediante restituzione di oggetti sottratti; *b*) mediante officiosa interposizione presso il terzo legittimo possessore, o rinvio al medesimo del pretendente . . . . . » 296
§ 358. Versamento dell' importo delle vendite delle armi, pag. 401.
§ 359. Se il danneggiato poteva chiedere più di quanto ha chiesto, non gli può venir riservata la via ordinaria per il più. » 297
§ 363. In quanto sia applicabile il termine di 24 ore fissato nel § 302 per l' insinuazione del ricorso contro le decisioni sopra ragioni di privato diritto.
CAPO XVII. *Della riassunzione del processo penale,* . . . » 298
§ 365. contro conchiusi di desistenza, ... » 299
§ 369. in vantaggio dell'accusato . . . . . » 300
§ 372. Eccezione dalle formalità prescritte in questo paragrafo.
§ 376. Modo di procedere quando emerga un nuovo reato già commesso, ma non per anco noto al tempo di un processo precedente . . . . . » 301
CAPO XVIII. *Della procedura contro assenti e fuggitivi,*
§ 377. se sono noti . . . . . » 303
§ 381. Circolari d' arresto. . . . . » 306
§ 389. Salvocondotto.
§ 395. Procedura contro coloro, che si allontanano durante il processo penale ordinario . . . . . » 307
CAPO XIX. *Della procedura stataria.*
§ 401. Competenza della procedura stataria.

Digitized by Google

§ 403. Persone da tradursi innanzi al Tribunale statario . Pag. 380
§ 404. Anche quelle soggette alla giurisdizione militare.
§ 406. Modificazione della procedura ordinaria . . . . » 310
§ 409. Il conchiuso di consegnare gl' imputati al Giudizio penale ordinario non è per questo obbligatorio.
§ 410. Quando il Tribunale statario debba pronunciare la pena di morte e quando quella del carcere duro . . . . » 411
§ 411. Mutazione, od inefficacia della sentenza . . . . » 312
§ 412. Tenuta del protocollo . . . . . » 313
§ 413. Persone che non sono da tradursi innanzi al Tribunale statario.
CAPO XX. *Della proredura per contravvenzioni.* . . . » 314
§ 418. Modo di procedere quando la Pretura riconosca nel fatto una contravvenzione diversa da quella ritenuta prima dal Tribunale e nella quale siano interessati gl' individui componenti la Pretura stessa . . . . . » 323
§ 419. Udienza sopra contravvenzioni . . . . . » 324
§ 422. In quanto i testimoni abbiano a farsi giurare. . . » 325
§ 424. Separazione dei detenuti.
§ 426. Norme speciali sulla forza legale delle prove in caso di contravvenzioni.
§ 427. Ricorso contro decisioni per contravvenzioni e gravami sopra incidenti della procedura . . . . . » 326
§ 429. Eccezione dalla regola stabilita in questo paragrafo . » 331
§ 432. Riassunzione del processo penale.
§ 434. Modo di procedere quando si scopra una contravvenzione già commessa al tempo del processo anteriore, ma rimasta allora ignota, ... » 332
§ 435. quando l'autore di una contravvenzione sia ignoto, assente o fuggitivo.
§ 436. Tabelle sulle contravvenzioni . . . . . » 333

Appendice parte I.

Istruzione pei Giudizii in generale.
§ 50. Obbligo di conservare il segreto d'ufficio . . . . » 337
§ 103. Prospetto degli affari dei Tribunali d'Appello.
§ 120. Trattazione di esibiti diretti al Capo del Giudizio . . » 338
§ 202. Corrispondenza riguardante l'Amministrazione delle strade ferrate; . . . . . » 339
coi Tribunali inglesi;
per assunzione di atti con traduzione; . . . . » 340
con la R. Legazione prussiana in Torino . . . » 341
§ 213. Intimazioni col mezzo della Posta . . . . . » 342
§ 228. Conservazione di Leggi. . . . . » 343

Appendice parte II.

Istruzione pei Giudizii penali.
§ 6. Modo di riempire i prospetti da tenersi giusta questo § 6 ed i seguenti 36 e 42, pag. 402.
§ 7. Cessazione dei rapporti prescritti da questo paragrafo . » 347
§ 9. Modificazione dei prospetti ordinati da questo.
§§ 36 e 37. Disposizioni quanto alle tabelle ingiunte da questi.
§ 40. Tabelle delle Preture sulle contravvenzioni.
§ 42. Prospetti sommarii degli affari penali.
§ 81. Mantenimento dei detenuti . . . . . » 382

Digitized by Google

§§ 90-91. Reati da punirsi in via disciplinare, riattivato il castigo corporale . . . . . Pag. 353
§ 129. Eccedenza di peso del bagaglio da porsi in conto in viaggi d'impiegati . . . . . » 354
Diete, spese di viaggio e competenze per operazioni penali ed altro in valuta austriaca, pag. 404.
§ 160. Sospensione della spedizione dei conchiusi . . . » 354
§ 169. Prenotazione di processi pendenti contro stranieri . . » 355

Appendice parte III.

Istruzione per le Procure di Stato.
§§ 19-21. Modificazioni a questi paragrafi, rapporti e prospetti da farsi sopra crimini riservati . . . . . » 359
§ 22. Schiarimenti per la compilazione del prospetto I. . . » 363
§§ 25-26. Prospetto delle denuncie fatte dalla Gendarmeria alle Preture. . . . . » 364
Nuovi prontuari, tabelle per le Procure di Stato, prospetto sulle contravvenzioni ed istruzioni relative . . . . . » 366
Formulari corrispondenti. . . . . » 377

Appendice parte IV.

Istruzioni sulle visite dei cadaveri.
Assunzione di medici civili nelle sezioni giudiziali di cadaveri nell'Esercito e nei Confini militari, e di medici militari nelle sezioni di competenza dei Giudizii civili, e competenze loro » 379
Sezione di cadaveri a fini giudiziarii e di polizia sanitaria. . » 381
Tumulazione dei cadaveri dei suicidi. . . . . » 382

Pag.	218	lin.	23	non era	*leggi*	ma era
»	291	»	17	on sono	»	sono
»	297	»	21	362	»	§ 363
»	»	»	22	§ 362	»	§ 302
»	377	»	Prospetto ultimo, rubrica 15	desistenza	»	cessazione
»	406	»	29	estensionene risulta l'Impero, del che	»	estensione dell'Impero, risulta che

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

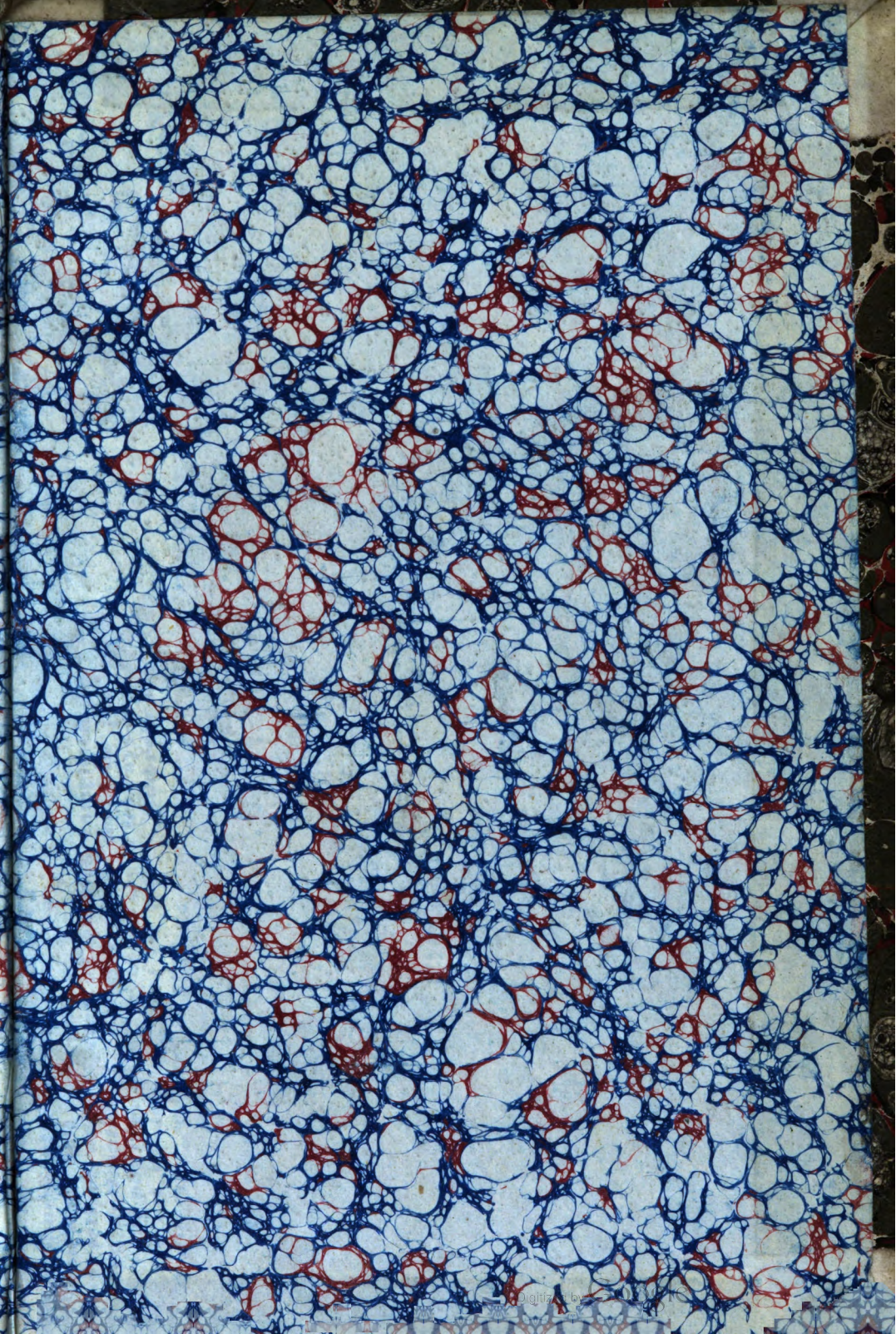
Digitized by Google